GIORNALE MILITARE

1872

PARTE PRIMA







CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1872

RMG00032530

GIORNALE MILITARE
ANNO 1872

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° genn. 1872	(Pubblicazione del Giornale Militare). Modificazioni nella compilazione del *Giornale Militare* .	1	1	1
1° »	(Disposizioni varie). Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del *Bollettino* delle nomine, promozioni, ecc. . .	2	1	2
10 »	(Stipendi e assegnamenti). Norme per l'eseguimento dei regi decreti del 17 e 30 dicembre 1871 circa al soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma. (Dette norme son precedute dai relativi R. decreti)	3	1	12
4 »	(Divisa e vestiario). Istruzione relativa al R. decreto 13 dicembre 1871 circa alle stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare.	4	1	13
5 »	(Impieghi agli ex sott'ufficiali). Schiarimento alla Nota N. 228 15 dicembre 1871	5	1	15
5 »	(Circoscrizione militare territoriale). Traslocazione della sezione del genio militare da Fossano a Cuneo	6	1	16
5 »	(Divisa e vestiario). Abolizione del fiocco al berretto di fatica per i corpi di fanteria e del genio. (Per errore fu indicato Nota n. 1 leggasi n. 2) . .	7	2	16
5 »	(Regolamento d'avanzamento). Istruzione per l'eseguimento del R. decreto 17 dicembre 1871 circa alla nomina delle cariche speciali nei corpi. (Il decreto precede)	8	1	17
7 »	(Matricola). Modo di notare a matricola le variazioni della truppa	9	1	18
8 »	(Quadri organici) Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa	10	1	18
9 »	(Reclutamento). Abolizione del modello n. 81 relativo alle surrogazioni avvenute al corpo . . .	11	1	19
10 »	(Reclutamento). Surrogazioni di fratello presso i Distretti	12	2	20
10 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di mantellina da bersaglieri	13	2	20

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
11 genn. 1872	(Reparti d'istruzione). Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni d'istruzione del reggimento pontieri e del corpo zappatori del genio	14	1	21
12 »	(Disposizioni varie). Soppressione d'indicazione sul *Bollettino* circa i collocamenti al riposo ed in riforma	15	2	22
13 »	(Ferrovie). Linea Taranto-Cariati—Ferrovie Calabro-Sicule — Apertura delle stazioni di Bollita e Ginosa	16	1	23
20 »	(Divisa e vestiario). Nuovo cappotto per i corpi della fanteria e del genio	16	4	25
21 »	(Istituti militari). Riordinamento della scuola normale di cavalleria	17	1	28
27 »	(Divisa e vestiario). Associazioni per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura	18	5	32
28 »	(Divisa e vestiario). Stelletta per i corpi che non cambiarono divisa	19	6	35
29 »	(Equipaggiamento). Adozione di un nuovo modello di tromba pei reggimenti di fanteria e pei distretti militari	20	1	36
30 »	(Circoscrizione Militare Territoriale). Trasferimento del Tribunale Supremo di guerra e marina da Firenze a Roma	21	2	37
31 »	(Disposizioni varie). Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del *Bollettino delle nomine, promozioni, ecc.*	22	3	37
4 febb. 1872	(Divisa e vestiario). R. decreto che stabilisce una nuova divisa per gli ufficiali delle reali case invalidi e compagnie veterani	23	7	38
28 genn. 1872	(Istituti Militari). Regolamento di ammissione all'accademia militare e alla scuola di fanteria e cavalleria	24	2	41
25 »	(Regolamento d'avanzamento). Nomina alle cariche speciali dei corpi	25	2	49
25 »	(Giustizia militare). Indennità di cancelleria pel Tribunale territoriale militare di Genova	26	1	50
25 »	(Giustizia militare). Indennità annua di carica al Presidente del Tribunale Supremo di guerra e marina	27	2	51
25 »	(Giustizia militare). Indennità ai membri del consiglio di Stato, presidenti di sezione o consiglieri della corte d'appello designati quali giudici al Tribunale Supremo di guerra e marina ed ai loro supplenti presso lo stesso Supremo Tribunale	28	3	52

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
5 febb. 1872	(Giustizia militare). Ufficiali dei distretti militari incaricati di supplire in caso d'assenza o malattia gli ufficiali istruttori presso i Tribunali militari territoriali	29	4	59
6 »	(Reclutamento). Legge che modifica quella del 7 luglio 1866 per il riassoldamento con premio .	30	3	54
10 »	(Regolamento di disciplina). Sulle sottoscrizioni collettive	31	1	59
11 »	(Ferrovie). Linea Brindisi-Maglie (ferrovie meridionali) apertura della stazione di Tuturano . . .	32	2	61
12 »	(Divisa vestiario). Stellette per la bassaforza e fregi dei musicanti e trombettieri	33	8	63
13 »	(Matrimonii dei militari). Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 e del relativo R. decreto	34	1	64
13 »	(Stipendi e assegnamenti vari). Schiarimenti per l'applicazione del R. decreto 17 dicembre 1871, relativo all'indennità di alloggio agli ufficiali ed assimilati di stanza in Roma	35	2	65
14 »	(Stipendi ed assegnamenti vari). Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici per lavori di scritturazione e per altri servizi.	36	3	66
20 »	(Quadri organici). Caporale musicante nei reggimenti di fanteria	37	2	73
21 »	(Ferrovie) Apertura della linea Savona-Ventimiglia	38	3	74
28 genn. 1872	(Somministranze dai Comuni). Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna ecc.	39	1	77
21 febbr. 1872	(Stipendi e assegnamenti vari). Soprassoldo al personale degl'Istituti militari	40	3	85
27 »	(Disposizioni varie). Si determina il numero degli ufficiali aiutanti di campo per ogni reggimento di cavalleria	41	4	87
7 marzo 1872	(Regolamento d'Amministrazione). Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei corpi; schiarimento alla Nota n. 229, 4 dicembre 1871 . .	42	1	87
7 »	(Circoscrizione militare territoriale). Soppressione di uffici dipendenti dal comando territoriale del genio militare di Verona	43	3	88
12 »	(Istituti militari). I volontari di un anno possono essere ammessi negli Istituti militari	44	3	89
25 febb. 1872	(Servizio territoriale militare). R. decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppa dell'esercito ed ufficiali e truppa della R. marina	45	1	90

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
14 marzo 1872	(Istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito). Istruzione sull ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'Esercito in campagna . .	46	1	91
12 »	(Istruzione delle reclute ai Distretti). Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale	47	1	93
10 »	(Milizia provinciale). Circa la data della nomina, soprassoldo, distintivo speciale ecc. ecc. per gli ufficiali della milizia provinciale	48	1	113
17 »	(Divisa militare). Stellette di divisa per la truppa	49	9	116
1° febb. 1872	(Regolamento d'amministrazione). Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa	50	2	117
6 marzo 1872	(Stipendi e assegnamenti vari). Assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporariamente per servizio dalla loro residenza ordinaria . . .	51	4	122
17 »	(Reclutamento). Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1871 N. 370 col quale fu fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione del servizio militare di prima categoria	52	4	125
24 »	(Istruzioni delle reclute ai distretti). Circa i ruoli matricolari da compilarsi dai distretti per gl'inscritti di 1ª e 2ª categoria di ogni classe di leva.	53	2	126
27 »	(Divisa e vestiario). Associazione per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura . .	54	10	130
28 »	(Regolamento di esercizi per le truppe a piedi). Modificazione al maneggio d'arme, evoluzione di compagnia, evoluzioni di battaglione	55	1	130
17 »	(Amministrazione centrale) R. D. circa agli aspiranti ai posti d'applicato di 4ª classe nel personale dell'amministrazione centrale della guerra . . .	56	1	137
1° apr. 1872	(Regolamento d'amministrazione). Latitudine ai consigli d'amministrazione circa alle spese sulle varie masse. Proibizione di formare fondi o masse private.	57	3	139
1° »	(Disposizioni generali di massima). Libertà d'azione, iniziativa e responsabilità dei comandanti di corpo, di battaglione e di compagnia	58	1	140
5 »	(Istruzione delle reclute). Istruzione agli uomini di 2ª categoria già disertori.	59	3	145
5 »	(Rimonta cavalli e muli). Altezza di cavalli e muli pel servizio militare.	60	1	146
9 marzo 1872	(Disposizioni varie). R. decreto relativo al personale dei depositi cavalli stalloni	61	5	147
6 apr. 1872	(Regolamento d'avanzamento). Durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione . . .	62	3	149

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 aprile 1872	(Regolamento d'amministrazione). Disposizioni per l'esecuzione del R. decreto 6 aprile 1872 sulla durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione	63	4	150
9 »	(Nutrimento e governo dei cavalli). Disposizioni normali circa le razioni di foraggio	64	1	151
10 »	(Reclutamento). Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando.	65	5	154
16 »	(Divisa e vestiario). Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori d uso	66	11	155
16 »	(Divisa e vestiario). Disposizioni per utilizzare gli arnesi di vestiario fuori d'uso, per trasportare e depositare i sacchetti destinati a contenerli. . .	67	12	156
17 »	(Disposizioni varie). Prescrizione di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni ecc. (*cambi di Corpo*)	68	5	158
30 marzo 1872	(Reclutamento). Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva .	69	6	159
17 aprile 1872	(Matricole). Memorie storiche dei corpi	70	2	162
22 »	(Regolamento d'amministrazione). Cessione tra corpo e corpo del materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione	71	5	162
24 »	(Divisa e vestiari). Si abolisce le mostrine ai pastrani degli uomini del treno	72	13	163
24 »	(Reclutamento). Cambio di domicilio dei militari in congedo illimitato	73	7	163
24 »	(Circoscrizione militare territoriale). Trasferimento a Roma del comando generale del corpo di stato maggiore	74	4	164
26 »	(Equipaggiamento). Adozione di un nuovo modello di telo da tenda	75	2	165
26 »	(Armi e buffetterie). Modificazioni alla cinghia del fucile di fanteria.	76	1	166
11 »	(Quadri organici). R. D. che aumenta una compagnia permanente al distretto militare di Roma .	77	3	167
28 »	(Reclutamento). Legge di dispenza dal servizio di renitenti e disertori.	78	8	169
28 »	(Giustizia militare). Decreto d'annistia pei disertori dell'Esercito e della R. marina resisi tali prima del 1862 e pei renitenti, refrattari ed ommessi delle leve di terra e di mare nati prima dell'anno 1841.	79	5	170
2 mag. 1872	(Disposizioni varie). Incorporazione nell'14ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie. . . .	80	7	173

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 magg. 1872	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria. Modificazione al berretto per i medesimi *(Con tavola annessa)* . .	81	14	175
7 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (edizioni 1866) pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti militari. Caricamento delle fucine di cavalleria e del treno.	82	1	178
8 »	(Disposizioni varie). Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie (Norme amministrative)	83	8	182
9 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazione dell'appendice alle Istruzioni pratiche per gli zappatori della fanteria	84	2	183
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi .	85	3	184
3 »	(Disposizioni varie). Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al corpo zappatori del genio	86	9	187
14 »	(Equipaggiamento). Bastoni da tenda e coperte da campo	87	3	188
14 »	(Equipaggiamento). Adozione di un sacchetto per le gallette	88	4	189
14 »	(Equipaggiamento). Modificazione alla boraccia, alla borsa di pulizia, spazzola da fango	89	5	190
15 »	(Divisa e vestiario). Fregio al berretto per gli ufficiali degli istituti militari e per quelli applicati al corpo di stato maggiore o comunque non ascritti ad un reggimento o distretto	90	15	191
16 »	(Regolamento di disciplina). Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria	91	2	191
17 »	(Regolamento di disciplina). Rapporto giornaliero del comandante del corpo	92	3	192
17 »	(Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi). Modificazioni relative agli zappatori di fanteria	93	2	194
17 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria .	94	4	197
4 »	(Stipendi e assegnamenti). Trattamento alle truppe in marcia od accantonate	95	5	199
15 »	(Regolamento di disciplina). Istruzione e norme di servizio per gli zappatori della fanteria	96	2	206
22 »	(Stipendi e assegnamenti). Norme circa le competenze dei militari ditenuti in attesa di giudizio, e di quelli che sono rimessi in libertà senza condanna.	97	6	213

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
23 magg. 1872	(Divisa e vestiario). Rinnovazione del campione delle mutande (per errore fu scritta nota N° 6 leggasi 16).	98	16	215
24 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Fondo di pubblicazioni regolamentari presso i distretti militari.	99	5	217
26 »	(Regolamento di amministrazione) Istruzioni per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'Esercito e delle divisioni territoriali e attive	100	6	219
29 »	(Divisa e vestiario) Nuova giubba di panno per la truppa (*con tavole*)	101	17	230
30 »	(Stipendi e assegnamenti). R. D. che concede una razione di foraggio agli ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo	102	7	252
30 »	(Reclutamento). Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sott'ufficiali	103	9	253
31 »	(Divisa e vestiario). Distintivo degli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore	104	18	254
31 »	(Stipulazione di contratti). Variante N.° 5 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio	105	1	255
1 giugno 1872	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di giubbe in tela (*con tavola*)	106	19	257
2 »	(Divisa e vestiario). Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno, col cappotto e con la giubba di tela. (*con tavole*)	107	20	260
3 »	(Equipaggiamento). Adozione di nuovi modelli di Zaino a pelo per la fanteria, l'artiglieria ed il genio.	108	6	261
4 »	(Divisa e vestiario). Rinnovazione del modello di cappotto per fanteria e genio; e norme per la costruzione.	109	21	271
5 »	(Regolamento d'amministrazione). Cambiamento del §. 76 delle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi . . .	110	7	276
6 »	(Regolamento d'amministrazione). Circa il pagamento delle competenze dovute ai sott'ufficiali, caporali e soldati	111	8	277
7 »	(Nutrimento e governo dei cavalli). Disposizioni normali circa le razioni foraggio	112	2	279
26 aprile 1872	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza la spesa straordinaria di Lire 38,500.000 in aggiunta al bilancio della guerra del 1872 al 1876 (N.° 801, serie 2ª, Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti) . . .	113	1	281
7 giugno 1872	(Equipaggiamento). Istruzione sull'affardellamento dello zaino per la fanteria di linea	114	7	283

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
8 giugno 1872	(Divisa e vestiario). Protrazione sino al 1° ottobre 1872 del tempo in cui gli ufficiali dovranno cominciare a far uso del nuovo chepì, e rettificazione di errore commesso nel disegno del medesimo . . .	115	22	288
9 »	(Divisa e vestiario). Nuovo chepì per la truppa di fanteria. (*Con tavola annessa*)	116	23	289
11 »	(Equipaggiamento) Adozione pei reggimenti dei bersaglieri della tromba mod. 1872 già adottata per la fanteria e pei distretti militari	117	9	295
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi, sua pubblicazione e distribuzione, per errore fu stampato 117, leggasi 117*bis*) . . .	117 *bis*	6	296
13 »	(Regolamento di disciplina). Rapporto giornaliero del comandante del corpo (per errore fu indicati 41, leggasi 4).	118	4	297
14 »	(Regolamento di amministrazione). Circa le ritenzioni da operarsi sul soldo della truppa. . . .	119	9	297
14 »	(Regolamento d'esercizi e di evoluzioni). Vigilanza sugli ordigni di ginnastica	120	3	298
15 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa dei sott'ufficiali od all'ordinario	121	10	299
21 »	(Stipendi e assegnamenti vari). Assegnamento agli ufficiali generali che si assentano temporaneamente per servizio dalla loro residenza ordinaria . . .	122	8	301
20 »	(Reclutamento). Formola matricolare da adoperarsi pei caporali promossi sott'ufficiali	123	10	302
24 »	(Equipaggiamento). Nuova gavetta. (*Con tavola annessa*)	124	10	303
26 »	(Milizia provinciale). Norme per l'ammissione dei medici militari nelle milizie provinciali	125	2	304
27 »	(Pubblicazioni regolamentari). Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche di presidio	126	7	308
26 »	(Reclutamento) Istruzioni circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l arresto dei renitenti di leva	127	11	309
27 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di pastrano per la cavalleria. (*Con tavola annessa*)	128	24	311
28 »	(Ferrovie). Apertura stazione ferroviaria a Galugnano.	129	4	315
29 »	(Regolamento d'amministrazione). Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa	130	10	316

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
30 giug. 1872	(Regolamento d' amministrazione). Assegnazione delle somme da prelevarsi annualmente dai comandanti di corpo per sovvenzioni speciali ed altre spese riservate.	131	11	316
1° luglio 1872	(Divisa e vestiario). Colbacco per gli Ufficiali di cavalleria. (*Con tavola annessa*)	132	25	318
2 »	(Divisa e vestiario) Elmo per i quattro primi reggimenti di cavalleria	133	26	321
3 »	(Divisa e vestiario). Stellette bianche di divisa per la truppa	134	27	322
4 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria. .	135	8	322
4 »	(Armi e bufetterie) Cinghie per fucili a retrocarica da fanteria. Varianti nell appendice con estratto relativo alle medesime	136	2	323
4 magg. 1872	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). Isolamento di un magazzino a polv. in Porto Ferraio	137	1	325
14 giug. 1872	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). Ampliamento di caserma in Catania	138	2	326
29 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). La Città di Pavia cessa di essere piazza forte .	139	3	327
7 luglio 1872	(Divisa e vestiario). Berretti in panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri. (*Con tavola annessa*).	140	28	328
7 »	(Bardatura e accessori). Nuovo modello di striglia. (*Con tavola annessa*.	141	1	333
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Pubblicazione ed inscrizione nell'appandice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria per uso dei corpi e distretti. di aggiunte e varianti alla medesima e rettifiche alla relativa guida pratica.	142	9	334
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti. . . .	143	10	335
10 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale dei servizi amministrativi e del treno.	144	11	335
14 »	(Reclutamento). Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato.	145	11	337
13 »	(Reclutamento). Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi . . .	146	12	357
14 »	(Divisa e vestiario). Fregi da apporsi sugli spallini della nuova giubba di panno per la truppa .	147	29	359

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 luglio 1872	(Divisa e vestiario). Esito di oggetti di corredo il cui modello fu abolito o modificato	148	30	359
15 »	(Equipaggiamento) Soppressioni delle tende pei reggimenti di cavalleria	149	11	360
16 »	(Equipaggiamento). Campioni delle nuove correggie per boraccie e tasche a pane e relativi conti di costruzione.	150	12	361
16 »	(Equipaggiamento). Bastoni da tenda e coperte da campo in fondo presso ai distretti. Loro uso . .	151	13	362
17 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di chepi adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio . . .	152	31	363
18 »	(Reclutamento). Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria per disposto dell' art. 95 della legge sul reclutamento.	153	12	365
21 »	(Regolamento d' amministrazione). Pagamento, conteggio e rimborso della pensione dei decorati dell'ordine militare di Savoia (per errore fu scritto nota n.° 5, leggasi 12).	154	12	366
22 »	(Divisa e vestiario). Nuovo chepi per la trupp d'artiglieria e del genio.	155	29	372
23 »	(Divisa e vestiario). Nuova divisa per gli uomini del treno	156	30	374
12 »	(Reclutamento). Legge con la quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1852 .	157	13	375
23 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di scarpe. (*Con tavola annessa*)	158	34	377
24 »	(Divisa e vestiario). Pantaloni di panno per cavalleria e artiglieria. (*Con tavola annessa*) . . .	159	35	386
25 »	(Divisa e vestiario). Pantaloni di panno per bersaglieri e genio. (*Con tavola annessa*)	160	36	390
30 »	(Reclutamento). Varianti all'atto N. 145. . . .	161	14	393
31 »	(Regolamento sulle licenze). Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della Scuola superiore di guerra . . .	162	1	394
2 agosto 1872	(Regolamento d' amministrazione). Concorso dei capi officina d' artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette le riparazioni e le nuove provviste da eseguirsi per cura dei distretti militari. . .	163	13	394
1° »	(Matricola). Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile nella ferma, giusta l'art. 162 delle legge 20 marzo 1854 e l'art. 10 della legge 19 luglio 1871	164	3	397
2 »	(Regolamento d' amministrazione) Applicazione all' armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871	165	14	402

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
2 agosto 1872	(Divisa e vestiario). Distintivi di grado sulle maniche dei pastrani per l'artiglieria	166	37	403
2 »	(Divisa e vestiario). Cravatta da collo per la truppa .	167	38	405
2 »	(Equipaggiamento). Piastretta della gavetta . . .	168	14	405
3 »	(Divisa e vestiario). Coreggia di cuoio naturale per pantaloni	169	39	406
5 »	(Statistica). Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito durante l'anno 1871.	170	1	407
3 »	(Divisa e vestiario). Giubba di tela pei sott ufficiali d'artiglieria	171	40	421
4 »	(Divisa e vestiario). Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza	172	41	421
18 genn. 1872	(Regolamento d'amministrazione). Decreto relativo all'assegno di primo corredo.	173	14	425
28 luglio 1872	(Regolamento d'amministrazione). Decreto relativo all'assegno di primo corredo.	174	15	432
3 agos 1872	(Regolamento d' amministrazione). Modificazione del § 406, delle disposizioni 26 dicembre 1871.	175	16	438
20 »	(Disposizioni varie). Libri di testo per i volontari di un anno aspiranti ufficiali nella milizia provinciale.	176	10	438
28 luglio 1872	(Stipendi ed assegnamenti). Circa il soprassoldo giornaliero da corrispondersi agli ufficiali in missione in Francia, ed in altri paesi.	177	9	441
17 agos. 1872	(Divisa e vestiario). Aggiunta all'atto N. 132, (Colbacco per gl'ufficiali di cavalleria)	178	42	442
18 »	(Regolamento d' amministrazione e di contabilità). R. D. ed istruzione circa al pagamento, per parte dei sindaci dei capoluoghi di mandamento, dell'indennità di via ed assegno di ferrovia, ai sott'ufficiali, caporali o soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto militare o al corpo	179	17	443
28 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria (pubblicata nel 1872) ed allo specchio A dell'appendice stessa.	180	12	453
10 sett. 1872	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione coll'arme pel fucile modello 1870. Istruzione sul fucile modello 1870.	181	13	454
13 »	(Regolamento d'avanzamento). Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio. . . .	182	14	455
17 »	(Regolamento d'amministrazione e di contabilità). Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio.	183	18	457

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
20 sett. 1872	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra.	184	14	459
21 »	(Quadri organici). Casa militare di S. A. R. il Principe Tommaso Duca di Genova.	185	4	460
22 »	(Divisa e vestiario). Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria (*Con tavola annessa*) . .	186	43	461
23 »	(Divisa e vestiario). Distintivo di carica sul berretto per i direttori territoriali di artiglieria o del genio, ed i direttori di stabilimento di artiglieria.	187	44	466
20 »	(Stipendi e assegnamenti vari). Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati dal genio militare in Ancona.	188	10	467
1° ott. 1872	(Circoscrizione militare territoriale). Istituzione in Terni di una sezione del genio militare.	189	5	468
2 »	(Regolamento di disciplina) Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti.	190	6	468
3 »	(Armi e buffetterie). Nuovo cinturino per l'arma di cavalleria	191	3	469
3 »	(Ferrovie. Apertura del tronco ferroviario Maglie-Otranto	192	5	471
3 »	(Regolamento pei volontari di un anno). Assestamento dei conti individuali dei volontari di un anno all'atto del loro licenziamento	193	1	471
3 »	(Reclutamento). Variante all'atto N.° 145. Circa il cappotto o pastrano dei congedanti della cavalleria, dell'artiglieria e del genio	194	15	472
3 »	(Divisa e vestiario). Chepì per i reggimenti granatieri	195	45	472
3 »	(Quadri organici). Istruzione di un nuovo battaglione d'istruzione. Quadro di formazione (leggasi nota 4 *bis*)	196	4 *bis*	473
6 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Aggiunta da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871, sulla contabilità interne dei reggimenti e corpi dell'Esercito	197	19	475
7 »	(Regolamento di amministrazione e di contabilità). Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa.	198	20	476
8 »	(Istituti militari). Materie da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio	199	4	477
17 sett. 1872	(Reclutamento). R. D. che fissa il prezzo della affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852	200	16	480

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
9 ottob. 1872	(Circoscrizione militare territoriale). Trasferimento a Roma dell'ufficio di contabilità del corpo di stato maggiore	201	6	481
10 »	(Equipaggiamento). Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo . . .	202	15	481
1° »	(Regolamento di disciplina). Istruzione per le scuole dei corpi	203	7	483
15 »	(Milizia provinciale). Istituzioni appo i distretti della milizia provinciale dei bersaglieri	204	4	494
9 sett. 1872	(Regolamento d'avanzamento) R. D. circa l'anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina	205	4	499
26 »	(Regolamento d'amministrazione). Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti .	206	21	501
21 »	(Circoscrizione militare territoriale). Magazzino delle sussistenze militari in Roma	207	7	503
3 ott. 1872	(Quadri organici). R. D circa l'istituzione del personale degli ufficiali contabili	208	6	504
15 »	(Divisa e vestiario). Berretto in panno con visiera per la truppa dei zappatori del genio . . .	209	46	507
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione per il tiro col fucile modello 1870. (Parte 1ª, scuola di puntamento)	210	15	508
26 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . .	211	16	509
26 »	(Equipaggiamento). Dotazione dei sacchi a biada nei corpi di cavalleria	212	16	510
29 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di stivalini per la cavalleria e artiglieria	213	47	511
25 »	(Circoscrizione militare territoriale). R. decreto portante la soppressione del comando militare della fortezza di Milazzo	214	8	517
30 »	(Armi e buffetterie). Adozione di un nuovo modello di sciabola per la cavalleria.	215	4	517
1° nov. 1872	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento d'esercizi e di evoluzione per la cavalleria	216	17	518
15 ott. 1872	(Circoscrizione militare territoriale). R. decreto portante l'istituzione di altri nove distretti militari e se ne fissa un nuovo quadro organico. . . .	217	9	519
8 nov. 1872	(Pubblicazioni varie regolamentari). Rettifica alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale dell'artiglieria e del treno N. 2. (per errore venne scritto servizi amministrativi). . .	218	18	526

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 novem. 1872	(Pubblicazioni varie regolamentari) Varianti alle istruzioni, sulle armi in data 15 febbraio 1869, alla istruzione sul fucile e sulla carabina modello *Remington*, e all'istruzione sul fucile modello 1870.	219	19	527
8 »	(Regolamento d'avanzamento). Circa la destinazione di Ufficiali ai distretti	220	6	528
9 »	(Quadri organici). R. D. col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio	221	7	529
10 »	(Equipaggiamento). Uso delle coperte da campo in fondo presso i distretti.	222	17	531
11 »	(Regolamento d'amministrazione). Rapporti amministrativi colle Compagnie operai e veterani d'artiglieria	223	22	532
12 »	(Giustizia militare). Prescrizione ai comandanti di corpo di trasmettere all'avvocato generale militare le copie delle sentenze loro comunicate dalle autorità giudiziarie civili relativamente a militari. .	224	6	532
13 »	(Divisa e vestiario). Uso delle uose per i sott'ufficiali ed i musicanti dei vari corpi a piedi . .	225	49	533
14 »	(Disposizioni varie). Circa l'indicazione del grado negl'indirizzi del carteggio ufficiale	226	11	534
15 »	(Leggi e disposizioni pel collocamento a riposo o in riforma). Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario.	227	1	536
13 »	(Regolamento d'amministrazione). Modificazione relative al versamento nei magazzini d'artiglieria di bossoli di cartuccie metalliche sparate. Dotazione permanente e assegno annuo di cartuccie per fucile modello 1870	228	23	535
15 »	(Circoscrizione militare territoriale) Soppressione del comando locale d'artiglieria di Milazzo.	229	10	539
16 »	(Divisa e vestiario) Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria di linea	230	49	540
17 »	(Quadri organici). Soppressione dell'ufficio del quartiermastro per l'armata ed istituzione d'un ufficio d'amministrazione di personali militarii vari dipendenti dal Ministero della guerra.	231	8	542
17 »	(Servizio territoriale militare) La carica di direttore d'ospedale militare è conferta a medici capi od a medici direttori	232	2	545
20 »	(Divisa e vestiario). Fregi pei berretti di panno con visiera	233	50	547
27 ottob 1872	(Quadri organici). R. decreto col quale è istituito l'istituto topografico militare	234	9	551

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
16 novem. 1872	(Divisa e vestiario). Conto di costruzione per i distintivi per chepì da truppa (leggasi nota 50 *bis* a vece di 50).	235	50bis	560
17 »	(Quadri organici). Decreto col quale sono soppresse le case reali invalidi e compagnie veterani d'Asti e di Napoli, ed è creato il corpo invalidi e veterani	236	10	563
17 »	(Regolamento d'avanzamento). Modificazioni all'art. 5° del R. decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della Scuola superiore di guerra. . .	237	7	571
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione permanente per le operazioni della leva. . . .	238	20	572
19 »	(Ordini del giorno all'esercito). Ordine del giorno all'esercito per le inondazioni	239	1	574
20 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di chepì adottato pei medici e pei veterinari militari modificazioni al berretto	240	51	574
21 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di chepì adottato pei funzionari d'intendenza militare (esclusi gli scrivani). Modificazioni al berretto	241	52	576
22 »	(Divisa e vestiario). Chepì per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani delle compagnie infermieri e per quelli dei corpi moschettieri	242	53	577
22 »	(Divisa e vestiario). Fregio sugli spallini del cappotto e della giubba di panno per la truppa dei battaglioni d'istruzione	243	54	578
25 »	(Giustizia militare). Si inibisce l'aggregazione ai corpi dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero	244	7	578
26 »	(Divisa e vestiario). Righe di seta nel destintivo di grado sul chepì, e sopraffascia del berretto per tutti i colonnelli e per i tenenti colonnelli comandanti di corpo	245	55	579
30 »	(Divisa e vestiario). Chepì per gli ufficiali del corpo di stato maggiore	246	56	580
12 luglio 1872	(Leggi di bilancio). Spesa straordinaria di Lire 33,800,000, per una diga ed opere di difesa alla Spezia e fabbricazione d'artiglierie di gran potenza, e per costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	247	12	583
17 novem. 1872	(Giustizia militare). Si estende agli scrivani fissi dell'amministrazione della giustizia militare il disposto dell'art. 5 della legge 6 novembre 1859, N.° 3714, circa l'aumento del decimo sullo stipendio per un decennio di servizio passato nello stesso grado.	248	18	586

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
1° dic. 1872	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzioni amministrative e contabili intorno all'ufficio d'amministrazione dei personali vari . .	249	24	587
1° »	(Servizio militare territoriale). Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali militari succursali	250	3	592
2 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni	251	25	593
3 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzione sull'amministrazione e contabilità degli ospedali militari.	252	26	597
5 »	(Regolamento di disciplina) Pubblicazione del nuovo regolamento di disciplina militare . . .	253	1	600
5 »	(Regolamento di disciplina). Istruzione per le scuole dei corpi	254	2	602
6 »	(Scrivani locali). Impieghi di scrivano locale ai militari di truppa congedati dopo 11 anni e 6 mesi di servizio.	255	1	602
6 »	(Divisa e vestiario). Nuovo prezzo degli stivali (modello 1860) in uso presso gl'individui delle armi a cavallo	256	57	604
6 »	(Divisa e vestiario). Chepì per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze (fu indicata nota N 57 leggasi 57bis)	257	57bis	605
6 »	(Divisa e vestiario) Fregi sui coprifonde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria e dal corpo del genio.	258	58	606
6 »	(Divisa e vestiario). Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria	259	59	606
12 »	(Reclutamento). Incorporazioni degl'inscritti di 2ª categoria nei distretti e nei reggimenti d'artiglieria, e tenuta dei ruoli ed altri documenti degli uomini della milizia provinciale presso i distretti.	260	17	607
13 »	(Divisa e vestiario). Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi dell'esercito.	261	60	608
15 »	(Quadri organici). Istituzione dei bersaglieri zappatori (*leggasi*: nota n° 11)	262	2	613
16 »	(Disposizioni varie). Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito. Pubblicazione della relativa istruzione	263	12	614

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
17 dic. 1872	(Franchigia postale). Franchigia postale ai direttori degli ospedali militari divisionari e succursali ed all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi	264	1	615
17 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma dei militari nelle rassegne di rimando .	265	21	615
18 »	(Divisa e vestiario). Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti	266	61	616
19 »	(Divisa e vestiario). Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'arma d'artiglieria . . .	267	62	617
21 »	(Pubblicazioni varie regolamentari) Pubblicazione della nuova istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, la quale deve andare in vigore al 1° gennaio 1873	268	22	622
22 »	Equipaggiamento). Scatolette di carne in conserva — Coltello a leva per l'apertura delle dette scatolette	269	18	623
23 »	(Equipaggiamento). Distribuzione delle razioni viveri di riserva alla truppa	270	19	624
24 »	(Regolamento d'amministrazione). Conteggio delle robe del governo comprese nel modello d'inventario d'artiglieria ed in consegna ai corpi . . .	271	27	629
25 »	(Regolamento d'avanzamento). Avanzamento speciale dei sott'ufficiali di maggiorità	272	8	632
26 »	(Pubblicazione del Giornale Militare). Conservazione della seconda parte del *Giornale Militare* .	273	2	633
27 »	(Quadri organici). Costituzione del personale degli ufficiali contabili	274	2	634
28 »	(Milizia provinciale). Ordinamento della milizia provinciale nell'isola di Sardegna	275	4	635
29 »	(Divisa e vestiario). Nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini delle giubbe e dei cappotti della truppa	276	63	637
30 »	(Disposizioni generali di massima). Aggregazione dell'ufficio archivi del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato	277	13	638
30 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Appendice N° 4 all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale artiglieria (edizione 1866)	278	23	639
31 »	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Istruzione per i pagamenti da farsi agli ufficiali ed assimilati in aspettativa od in disponibilità ed ai militari di truppa in congedo illimitato; e per le riscossioni delle somme da essi dovute	279	28	641

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
31 dic. 1872	(Regolamento d'amministrazione e contabilità). Provvisione mensuale ai sott'ufficiali incaricati delle funzioni di portalettere	280	29	643
31 »	(Servizio territoriale militare). Onori a rendersi dalle sentinelle e dalle truppe riunite . .	281	4	644

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli Atti contenuti nel *Giornale Militare* 1872

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
56	1	Esami agli applicati	137
		ARMI E BUFFETTERIE	
76	1	Modificazioni alla cinghia del fucile.	165
136	2	Cinghie per fucili a retrocarica	323
191	3	Nuovo cinturino per la cavalleria	469
215	4	Adozione di un nuovo modello di sciabola per la cavalleria.	517
		BARDATURA ED ACCESSORI	
141	1	Nuovo modello di striglia	333
		CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE	
6	1	Sezione genio da Fossano a Cuneo	16
21	2	Tribunale Supremo di guerra e marina di Firenze a Roma.	87
43	2	Soppressione di uffici del genio militare in Verona . . .	88
74	4	Trasferimento a Roma del comando generale del corpo di stato maggiore	164
189	5	Instituzione in Terni di una sezione del genio militare . .	468
201	6	Trasferimento a Roma dell'ufficio contabilità del corpo di stato maggiore	481
207	7	Magazzino sussistenze militari in Roma di 2ª categoria. .	503
214	8	Soppressione del comando fortezza di Milazzo	517
217	9	Istituzione di altri nove distretti militari	519
229	10	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Milazzo .	539

BIBLIOTECA ... ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA	
58	1	Libertà d'azione ai comandanti di corpo, battaglione e compagnia	140
		DISPOSIZIONI VARIE	
2	1	Modificazioni nella compilazione del *Bollettino*	2
15	2	Soppressione d'indicazione sul *Bollettino* pel collocamento a riposo	22
22	3	Prescrizioni di massima per la compilazione del *Bollettino*	37
41	4	Ufficiale aiutante di campo per ogni reggimento di cavalleria	87
61	5	Personale dei depositi cavalli stalloni	147
68	6	Prescrizioni di massima sulla compilazione del *Bollettino*	158
80	7	Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie	173
83	8	Incorporazione nell'14ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie	182
86	9	Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al corpo dei zappatori del genio	187
176	10	Libri di testo per i volontari di un anno	438
226	11	Circa l'indicazione del grado negl'indirizzi del carteggio ufficiale	534
263	12	Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito. Pubblicazione della relativa istruzione	614
277	13	Aggregazione dell'ufficio archivi del ministero della guerra in Torino all'archivio di stato	638
		DIVISA E VESTIARIO	
4	1	Stellette adottate per la divisa militare	13
7	2	Abolizione del fiocco al berretto di fatica	16
13	3	Nuovo modello di mantellina da bersaglieri	20
16	4	Nuovo cappotto per la fanteria e genio	25
18	5	Associazione per la provvista del vestiario agli ufficiali	32
19	6	Stellette per i corpi che non cambiarono divisa	35
23	7	Nuova divisa per gli ufficiali della R. casa invalidi	38
33	8	Stelletto per la bassa forza e fregi pei musicanti e trombettieri	63
49	9	Stelletta di divisa per la truppa	116
54	10	Associazione per la provvista del vestiario agli ufficiali	130
66	11	Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori uso	155
67	12	Disposizioni per utilizzare gli arnesi di vestiario fuori uso	156
72	13	Si abolisce le mostrine ai pastrani degli uomini del treno	163
81	14	Nuovo modello di chepì per gli ufficiali di fanteria	175
90	15	Fregio al berretto per gli ufficiali degl'istituti militari	191

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
98	16	Rinnovazione del campione delle mutande	215
101	17	Nuova giubba di panno per la truppa	230
104	18	Distintivo degli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore	254
106	19	Nuovo modello di giubba in tela	257
107	20	Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno	260
109	21	Rinnovazione del modello di cappotto per fanteria e genio	271
115	22	Protrazione sino al 1° ottobre 1872 del tempo in cui gli ufficiali dovranno cominciare a far uso del nuovo chepì	288
116	23	Nuovo chepì per la truppa di fanteria	289
128	24	Nuovo modello di pastrano per la cavalleria	311
132	25	Colbacco per gli ufficiali di cavalleria	318
133	26	Elmo per i primi 4 reggimenti di cavalleria	321
134	27	Stellette bianche di divisa per la truppa.	322
140	28	Berretto di panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri	328
147	29	Fregi da apporsi sugli spallini della nuova giubba di panno.	359
148	30	Esito di oggetti di corredo di modello abolito o modificato.	359
152	31	Nuovo modello di chepì per gli ufficiali di artiglieria e genio	363
155	32	Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e genio	372
156	33	Nuova divisa per gli uomini del treno	374
158	34	Nuovo modello di scarpa	377
159	35	Pantaloni di panno per la cavalleria e artiglieria.	386
160	36	Id id. pei bersaglieri e genio	390
166	37	Distintivi di grado sulle maniche dei pastrani per l'artiglieria	403
167	38	Cravatte da collo per la truppa	405
169	39	Coreggia di cuoio naturale pei pantaloni	406
171	40	Giubba di tela pei sott'ufficiali d'artiglieria	421
172	41	Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza.	421
178	42	Aggiunta all'atto N. 132. (Colbacco ufficiali cavalleria).	442
186	43	Colbacco e fodera per la truppa di cavalleria	461
187	44	Distintivi di carica sul berretto pei direttori artiglieria, genio, ecc	466
195	45	Chepì pei reggimenti granatieri	472
200	46	Berretto di panno con visiera per la truppa zappatori del genio	507
213	47	Nuovo modello di stivalini	511
225	48	Uso delle uose pei sott' ufficiali e musicanti dei corpi a piedi.	533
230	49	Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria.	540
233	50	Fregi pei berretti di panno con visiera	547
235	30bis	Conto di costruzione per i distintivi per chepì da truppa	560
240	51	Nuovo modello di chepì pei medici e veterinari	574
241	52	Nuovo modello di chepì pei funzionari d'intendenza militare	576
242	53	Chepì per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani	577
243	54	Fregio sugli spallini del cappotto e giubba di panno per la truppa dei battaglioni d'istruzione	578
245	55	Righe di seta nel distintivo di grado sul chepì e sopraffascia del berretto pei comandanti di corpo	579
246	56	Chepì per gli ufficiali del corpo di stato maggiore	580

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
256	57	Nuovo prezzo degli stivali per gl'individui delle armi a cavallo	604
257	57bis	Chepì per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze. (Invece di nota N. 57 leggasi 57bis)	605
258	58	Fregi sui copricapo di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo stato maggiore	606
259	59	Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dalla fanteria	608
261	60	Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi dell'esercito	608
266	61	Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti	616
267	62	Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'arma d'artiglieria	617
276	63	Nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini delle giubbe e dei cappotti della truppa	637
		EQUIPAGGIAMENTO	
20	1	Nuovo modello di tromba per la fanteria e distretti	36
75	2	Nuovo modello di telo da tenda	165
87	3	Bastoni da tenda e coperte da campo	188
88	4	Nuovo sacchetto per le gallette	189
89	5	Modificazione alla borraccia, borsa di pulizia, ecc.	190
108	6	Nuovi modelli di zaino a pelo	261
114	7	Istruzione sull'afferdellamento dello zaino	283
117	9	Nuova tromba pei reggimenti bersaglieri	295
124	10	Nuova gavetta	303
149	11	Soppressione delle tende nei reggimenti di cavalleria	360
150	12	Campioni delle nuove coreggie per borraccie e tascapane	361
151	13	Bastoni da tende e coperte in fondo ai distretti	362
168	14	Piastretto della gavetta	405
201	15	Passaggio dello coreggia portagavetta fra le robe di corredo	481
212	16	Dotazione dei sacchi a biada nei corpi di cavalleria	510
222	17	Uso delle coperte da campo in fondo presso i distretti	531
269	18	Scatolette di carne in conserva. — Coltello a leva per l'apertura	623
270	19	Distribuzione della razione viveri di riserva alla truppa	624
		FERROVIE	
16	1	Apertura stazioni Bollita e Ginosa	23
32	2	Apertura stazione Tuturano	61
38	3	Apertura della linea Savona-Ventimiglia	71
129	4	Apertura stazione Galugnano	315
192	5	Apertura del tronco Maglie-Otranto	471

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		FRANCHIGIA POSTALE	
261	1	Franchigia postale ai direttori degli ospedali militari divisionari e succursali ed all'ufficio di revisione delle matricole	615
		GIUSTIZIA MILITARE	
26	1	Indennità cancelleria al Tribunale militare di Genova . .	50
27	2	Indennità annua di carica al presidente del Tribunale supremo	51
28	3	Indennità ai membri del consiglio di stato	52
29	4	Ufficiali dei distretti supplenti nei Tribunali militari. . .	53
79	5	Decreto d'amnistia pei disertori dell'esercito e marina . .	170
224	6	Prescrizione ai comandanti di corpo di trasmettere le copie delle sentenze.	532
244	7	Si inibisce l'aggregazione ai corpi dei renitenti	578
248	8	Scrivani fissi dell'amministrazione della giustizia militare (Invece di nota N. 18 leggasi N. 8)	586
		IMPIEGHI AGLI EX SOTT'UFFICIALI	
5	1	Schiarimenti alla nota N. 228 15 dicembre 1871.	15
		ISTITUTI MILITARI	
17	1	Riordinamento della scuola normale di cavalleria	28
24	2	Regolamento d'ammissione all'accademia militare	41
44	3	I volontari d'un anno possono essere ammessi agl'istituti militari.	89
199	4	Materie da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio	477
		ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZAZIONE DELL'ESERCITO	
46	1	Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e genio.	91
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI	
47	1	Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria. .	93
53	2	Ruoli matricolari	126
59	3	Istruzione agli uomini di 2ª categoria già disertori . . .	145

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		LEGGI DI BILANCIO	
113	1	Legge che autorizza le spesa straordinaria di lire 38,500,000.	281
247	2	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 33,800,000. (Invece di nota N. 42 leggasi 2)	583
		LEGGI E DISPOSIZIONI PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO O IN RIFORMA	
227	1	Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario .	534
		MATRICOLA	
9	1	Modo di notare a matricola le variazioni della truppa . .	18
70	2	Memorie storiche dei corpi	162
164	3	Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile	397
		MATRIMONI DEI MILITARI	
34	1	Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 . . .	64
		MILIZIA PROVINCIALE	
48	1	Ufficiali della milizia provinciale. — Distintivo	113
125	2	Norme per l'ammissione dei medici militari nella milizia .	304
204	3	Istituzione appo i distretti della milizia provinciale dei bersaglieri.	494
275	4	Ordinamento della milizia provinciale nell'isola di Sardegna.	635
		NUTRIMENTO E GOVERNO DEI CAVALLI	
64	1	Disposizioni normali circa le razioni foraggio	151
112	2	Id. id. id.	279
		OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI	
137	1	Isolamento d'un magazzino a polvere in Portoferraio. . .	325
138	2	Ampliamento di caserma in Catania	326
139	3	La città di Pavia cessa di essere piazza forte	327

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO	
239	1	Ordine del giorno all'esercito in occasione delle inondazioni.	574
		PUBBLICAZIONI DEL GIORNALE MILITARE	
1	1	Modificazioni nella compilazione	1
273	2	Conservazione della seconda parte del giornale militare . .	633
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
82	1	Appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	178
84	2	Pubblicazione dell'appendice alle istruzioni per gli zappatori	183
85	3	Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi .	184
94	4	Istruzione per l'ammaestramento tattico della fanteria . .	196
99	5	Fondo di pubblicazioni appo i distretti militari	217
117	6	Nuovo modello d' inventario del materiale dei servizi amministrativi	296
126	7	Regolamento di servizio e di contabilità delle biblioteche .	308
135	8	Istruzioni per l'ammaestramento tattico della cavalleria. .	322
142	9	Pubblicazione ed inscrizione nell'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria. . .	334
143	10	Aggiunte e varianti all'appendice sovradetta	335
144	11	Rettifiche alla guida pratica.	335
180	12	Aggiunte e varianti all'appendice del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	453
181	13	Istruzione coll'arme pel fucile 1870	454
184	14	Pubblicazione del regolamento sull' amministrazione degli immobili	459
210	15	Istruzione per il tiro col fucile modello 1870	508
211	16	Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria	509
216	17	Nuovo regolamento di esercizi e di evoluzione per la cavalleria.	518
218	18	Rettifiche alla guida pratica	526
219	19	Varianti alle istruzioni sulle armi in data 15 febbraio 1869.	527
238	20	Istruzione permanente per le operazioni della leva . . .	572
265	21	Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma	615
268	22	Pubblicazione della nuova istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa	622
278	23	Appendice n° 1 all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria (edizione 1866) .	639
		QUADRI ORGANICI	
10	1	Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . .	18
37	2	Caporale musicante nei reggimenti di fanteria	73
77	3	Aumento d'una compagnia permanente nel distretto di Roma.	167

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
185	4	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova	460
196	5	Istituzione d'un nuovo battaglione d'istruzione	473
208	6	Istituzione del personale degli ufficiali contabili	504
221	7	Riparti di gradi e classi degli ufficiali d'artiglieria e genio	529
231	8	Soppressione dell'ufficio del quartiermastro per l'armata	542
234	9	Istituzione dell'istituto topografico militare	551
236	10	Soppressione delle reali case invalidi e veterani d'Asti e Napoli, e creazione del corpo invalidi e veterani	563
262	11	Istituzione dei bersaglieri zappatori. (Leggasi Nota N. 44).	613
274	12	Costituzione del personale degli ufficiali contabili	634
		RECLUTAMENTO	
11	1	Abolizione del modello N. 81 relativo alle surrogazioni	19
12	2	Surrogazioni di fratello ammesse presso i distretti	20
30	3	Legge che modifica quella del 7 luglio 1866 per riassoldamento	54
52	4	Circa il prezzo massimo per l'affrancazione	125
65	5	Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando	154
69	6	Espatriazione dei militari in congedo illimitato	159
73	7	Cambio di domicilio dei militari in congedo illimitato	163
78	8	Leggi di dispensa dal servizio dei renitenti e disertori	169
103	9	Passaggio alla forma permanente dei caporali da promuoversi sott'ufficiali	253
123	10	Formola matricolare da adoperarsi pei caporali promossi sott'ufficiali	302
127	11	Istruzioni circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva	309
146	12	Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti	357
145	13	Istruzione per l'invio dei militari in congedo illimitato	338
153	13 bis	Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria per l'art. 95 della legge sul reclutamento (leggasi 13bis)	365
157	14	Legge che autorizza la leva militare sui nati nell'anno 1852 (leggasi n. 14)	375
161	14 bis	Varianti all'atto N 145 circa ai militari partenti in congedo (leggasi 14bis)	393
194	15	Varianti all'atto N. 145 circa il cappotto o pastrano di congedanti	472
200	16	R. D che fissa il prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria	480
260	17	Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e nei reggimenti d'artiglieria, e tenuta dei ruoli della milizia provinciale presso i distretti	607
		REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO	
8	1	Nomine a cariche speciali nei corpi	16
25	2	Nomine a cariche speciali nei corpi	49
62	3	Durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione	149

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
182	4	Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio	455
205	5	Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina .	499
220	6	Circa l'assegnazione d'ufficiali ai distretti	528
237	7	Ordinamento della scuola superiore di guerra	571
272	8	Avanzamento speciale dei sott'ufficiali di maggiorità. . .	632
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
31	1	Sulle sottoscrizioni collettive	59
91	2	Reparto di truppa nei reggimenti cavalleria	191
92	3	Rapporto giornaliero del comandante del corpo	192
96	2	Istruzione e norme di servizio pei zappatori di fanteria. .	206
118	4	Rapporto giornaliero del comandante del corpo (per errore fu stampato 44)	297
190	6	Non possono essere destinati come attendenti soldati analfabeti	468
203	7	Istruzioni per le scuole dei corpi dell'esercito	483
253	8	Nuovo regolamento di disciplina militare approvato con R. D. 4° dicembre 1872 (per errore fu stampato 1) . .	600
254	8	Istruzione per le scuole dei corpi. (Invece di nota N. 2 leggasi N. 8).	602
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE	
42	1	Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei corpi . .	87
50	2	Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio	117
57	3	Latitudine ai consigli d'amministrazione circa alle spese .	139
63	4	Disposizione sulla durata in carica dei relatori.	150
71	5	Cessione tra corpo e corpo del materiale in fondo . . .	162
100	6	Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'esercito e delle divisioni territoriali attive.	219
110	7	Cambiamento dal §. 76 delle disposizioni del 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei corpi	276
111	8	Circa il pagamento delle competenze dovute alla truppa .	277
119	9	Circa le ritenzioni da adoperarsi sul soldo della truppa. .	297
121	10	Pagamento della razione legna alla truppa ammogliata . .	299
130	10	Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio	316
131	11	Assegnazioni delle somme da prelevarsi annualmente dai comandanti di corpo per le sovvenzioni speciali	316
154	12	Pensione ai decorati dell'ordine militare di Savoia . . .	366
163	13	Concorso dei capi officina d'artiglieria e controllori d'armi.	394
165	14	Applicazione all'armata di mare del §. 347.	402
173	14bis	Decreto relativo all'assegno di 1° corredo	425
174	15	Decreto relativo all'assegno di 1° corredo e reparto del medesimo	432
175	16	Modificazioni al § 406 delle disposizioni 26 dicembre 1871.	438

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
179	17	Pagamento per parte dei sindaci dei capoluoghi dell'assegno sulla ferrovia ed indennità di via ai militari	443
183	18	Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto dello stipendio.	457
197	19	Aggiunte da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna	475
198	20	Ritenuta da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa	476
206	21	Istituzione d'un ufficio pei conti delle compagnie nei distretti .	501
223	22	Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani d'artiglieria	532
228	23	Modificazioni relative al versamento dei bossoli	535
249	24	Istruzioni amministrative e contabili per l'ufficio di personali vari	587
251	25	Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati militari	593
252	26	Istruzione sull'amministrazione e contabilità degli ospedali militari	597
271	27	Conteggio delle robe del governo comprese nel modello di inventario d'artiglieria ed in consegna ai corpi	629
279	28	Istruzione per i pagamenti da farsi agli ufficiali ed assimilati in aspettativa od in disponibilità e truppa in congedo illimitato.	641
280	29	Provisione mensuale ai sott'ufficiali incaricati delle funzioni di portalettere	643
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI	
55	1	Modificazioni al regolamento di esercizi	130
93	2	Modificazioni relative agli zappatori di fanteria	194
120	3	Vigilanza sugli ordigni di ginnastica	298
		REGOLAMENTO SULLE LICENZE	
162	1	Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso alla scuola superiore di guerra . . .	394
		REPARTI D'ISTRUZIONE	
14	1	Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni d'istruzione del reggimento pontieri e zappatori . . .	21
		RIMONTA CAVALLI E MULI	
60	1	Altezza dei cavalli e muli per servizio militare.	146
		SCRIVANI LOCALI	
255	1	Impieghi di scrivano locale ai militari di truppa congedati.	602

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE	
45	1	R. D. che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppe dell'esercito ed ufficiali e truppe della R. marina	90
232	2	La carica di direttore d'ospedale militare è conferta a medici capi od a medici direttori	545
250	3	Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali militari	592
281	4	Onori a rendersi dalle sentinelle e dalle truppe riunite . .	644
		STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI	
3	1	Soprassoldo mensile agli ufficiali e assimilati militari residenti in Roma	9
35	2	Schiarimenti per l'applicazione del R. D. 17 dicembre 1871 relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali ed assimilati di stanza in Roma	63
36	3	Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici .	66
40	3	Soprassoldo al personale degl'istituti militari	85
51	4	Assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporariamente dalla loro residenza per servizio	122
95	5	Trattamento delle truppe in marcia ed accantonate . . .	199
97	6	Norme circa le competenze dei militari in attesa di giudizio.	213
102	7	Razione foraggio agli ufficiali superiori dei distretti . .	252
122	8	Assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporaneamente per servizio dalla loro residenza	301
177	9	Soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero .	441
188	10	Soprassoldo ufficiali ed impiegati genio militare in Ancona .	467
		STATISTICA	
170	1	Dimostrazione delle variazioni avvenute sui cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871	407
		STIPULAZIONE DI CONTRATTI	
105	1	Stipulazione di contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio	255
		SOMMINISTRANZE DAI COMUNI	
39	1	Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna, ecc	77

DISPENSA 1. 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 gennaio.

GENNAIO 1° — Modificazioni nella compilazione del *Giornale Militare*, *pag.* 1.
» 1° — Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del *Bollettino* delle nomine, promozioni ecc. *pag.* 2.

Atto N. 1. — PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE MILITARE (Nota N° 1)

Modificazioni nella compilazione.

1° gennaio 1872.

Il testo del *Giornale Militare* verrà ora innanzi pubblicato in due parti distinte:

Nella 1ª troveranno posto tutte quelle disposizioni che rivestono carattere di stabilità, come leggi, regolamenti, istruzioni, disposizioni di massima, e tutti i commenti, aggiunte e modificazioni che si apportano ai regolamenti in vigore.

Nella 2ª saranno pubblicate le disposizioni destinate ad avere effetto transitorio od al più estensibile all'annata.

Il vantaggio che si otterrà da questa divisione, sarà di rendere meno voluminosa la raccolta del *Giornale Militare*, giacchè la *prima Parte* soltanto dovrà essere conservata, mentre della *seconda* basterà ne rimanga qualche copia presso gli uffici più importanti: p. e., per un reggimento basterà ne rimanga una copia presso l'ufficio d'amministrazione.

Affine poi di rendere più facile per l'avvenire la ricerca nella raccolta del *Giornale Militare* di tutte le disposizioni riferentisi ad uno stesso oggetto, tutte le modificazioni, aggiunte e commenti che si faranno ad uno stesso rego-

1200720

lamento (ben inteso pei regolamenti e leggi di recente pubblicazione o che emaneranno in seguito) o ad uno stesso oggetto, porteranno un numero progressivo, cosicchè rimontando dalla fine al principio di una di tali serie, non potrà rimanere dubbio di avere trascurata alcuna delle disposizioni che può essere il caso di consultare.

Resta inteso che tutte le inserzioni nel *Giornale Militare* vanno considerate come partecipazioni uffiziali.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 2. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N° 1)

Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del **Bollettino** *delle nomine, promozioni ecc.*

1° gennaio 1872.

Le formule colle quali saranno notificate ora innanzi nel *Bollettino* le variazioni che debbono avvenire nella posizione di ufficiali e di funzionari od impiegati militari verranno ridotte al puro necessario per far note il cambio di corpo, residenza, posizione o grado, ommettendo tutte le indicazioni che fin qui si suolevano aggiungere circa gli assegnamenti, circa il tempo lasciato all'ufficiale per raggiungere la nuova destinazione e circa altre prescrizioni, fissate da regolamenti e da leggi in vigore e che quindi devono esser note a tutti.

Siccome però la soppressione di tali indicazioni potrebbe per avventura essere dapprincipio cagione d' incertezze, così questo Ministero ha ravvisato opportuno di raccogliere qui sotto alcuni precetti, che terranno luogo delle disposizioni che fin qui si rammentavano volta per volta sul Bollettino

1° Le disposizioni tutte pubblicate nel *Bollettino* servono di partecipazione ufficiale.

La partecipazione ufficiale s'intende data il giorno in cui il *Bollettino* giunge al comando, ufficio, corpo o distaccamento ove si trova l'uffiziale cui concerne la disposizione in esso *Bollettino* contenuta.

Gli uffiziali comandanti di distaccamento minore di una compagnia (squadrone o batteria) che non ricevono ufficialmente il *Bollettino*, devono essere prontamente avvertiti della disposizione che li concerne dal rispettivo comandante di compagnia, battaglione o corpo, secondo quello di essi col quale corrispondono direttamente d'ufficio.

Gli uffiziali in licenza devono essere avvertiti dal rispettivo comandante di corpo o capo di servizio: gli uffiziali in aspettativa o disponibilità dal comandante del distretto ove hanno il loro domicilio regolare.

2° L'ufficiale di qualunque grado ed arma ed il funzionario od impiegato militare che per promozione, cambio di corpo, o per qualsivoglia altra ragione è traslocato, s'intende debba partire il *sesto giorno*, dopo ricevuta la partecipazione ufficiale della promozione o traslocazione, e recarsi senza indugio ulteriore alla sua nuova destinazione. (V. a pag. 158)

Se per provate ragioni di servizio, per malattia o per altro motivo di forza maggiore, fosse mestieri all'ufficiale od impiegato di ritardare la partenza, dovrà al suo arrivo giustificare la cagione del ritardo, facendo risultare di essa sul suo foglio di via, e ad ogni modo la partenza non potrà mai essere protratta oltre *dodici giorni;* chè se gli fosse necessaria una più lunga dilazione questa dovrà essere chiesta per tempo al Ministero della guerra.

L'uffiziale od impiegato che non giustificherà nel modo sopraccennato il ritardo a raggiungere la sua destinazione, perderà le competenze per i giorni d'eccedenza, senza pregiudizio delle pene disciplinari o di legge, alle quali potrà andare soggetto per tale mancanza.

3° L'uffiziale, funzionario o impiegato militare di nuova no-

mina o richiamato dalla aspettativa o dalla disponibilità deve trovarsi al suo posto al più tardi il *ventesimo giorno* dopo quello in cui gli venne fatta partecipazione ufficiale della nomina o richiamo.

Oltrepassando senza giustificata causa la sopraindicata dilazione di 20 giorni, esso perde ogni competenza non solo per la eccedenza alla dilazione, ma anche per la dilazione stessa, oltre le pene disciplinari o di legge, che potrà aver incontrato per tale mancanza.

4° Se per qualche ragione speciale il Ministero credesse dover fissare il giorno nel quale l'ufficiale o funzionario dovrà trovarsi alla nuova destinazione, derogando per tal modo alle regole di massima prestabilite, ne verrà fatta apposita indicazione sul Bollettino.

5° La decorrenza degli stipendi ed altre competenze agli ufficiali, funzionari ed impiegati militari sia per nuova nomina, sia per promozione, come pure quella degli aumenti di stipendio concessi per avanzamenti, passaggi di classe o per qualsivoglia altra ragione (come pei medici l'aver passato un quinquennio nello stesso grado) comincia dal giorno 1° del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione od aumento di stipendio, salvochè in esso decreto sia diversamente disposto. In questo caso la decorrenza sarà indicata dal *Bollettino*.

6° Nel caso di collocamento in aspettativa, o disponibilità, o di passaggio da una all'altra categoria di aspettativa, le nuove competenze, quando altrimenti non sia indicato sul *Bollettino*, s'intendono cominciare a decorrere dal giorno 16 del mese se il decreto o la determinazione è datato dal 1° al 15; decorrono invece dal 1° del mese susseguente, se la data del decreto o la determinazione è posteriore al giorno 15.

7° La stessa norma di cui al N° precedente è tenuta per la cessazione delle competenze per coloro che escono o dal servizio per volontaria dimissione, vengono collocati

a riposo od in riforma, o sono revocati o rimossi dal grado e dall'impiego.

8° Gli ufficiali o assimilati a grado di ufficiale, che vengano collocati in aspettativa o disponibilità e gli impiegati civili dipendenti dal Ministero della Guerra che sono collocati in disponibilità o in aspettativa o sospesi dall'impiego, devono dichiarare prima della partenza il domicilio che intendono eleggere, al Capo d'ufficio o Comandante di Corpo, e questi deve a sua volta informarne il Ministero come pure il Consiglio d'amministrazione incaricato di far corrispondere e conteggiare gli assegnamenti agli ufficiali o funzionari militari in aspettativa.

9. Uguale dichiarazione del domicilio eletto deve pur fare l'ufficiale, l'assimilato od impiegato al Comando del Distretto, sotto la cui giurisdizione territoriale si trova il luogo scelto a propria residenza; al quale comandante di Distretto deve pure dare avviso di ogni cambiamento di domicilio che gli occorresse di effettuare in seguito, finchè rimane in aspettativa o in disponibilità.

10. I collocati a riposo od in riforma faranno pervenire al Ministero (Segretariato Generale) l'istanza per la liquidazione della loro spettanza di riposo o di riforma, e insieme con questa la fede di nascita, lo stato di servizio mod.° n. 1, ed i titoli dimostrativi della percorsa carriera, che ancora non avessero trasmessi.

11. L'istanza deve essere stesa su carta bollata da una lira, firmata dal ricorrente, ed in essa deve essere espresso il nome, cognome, qualità e domicilio del postulante, come pure l'esposizione del fatto e l'oggetto della domanda coll'indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata. In essa vorrà quindi essere indicato il luogo nel quale si vuol riscuotere la pensione (con indicazione, possibilmente, dell'abitazione stessa, cioè della via, del numero della casa e del piano).

12. Detta istanza deve anche contenere l'elezione di domicilio

nella città sede della Corte dei conti, per tutti gli atti o notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.

13. Il revocato dall'impiego o rimosso dal grado o dall'impiego che avendo prestato un servizio di almeno otto anni è ammesso a far valere i suoi titoli per conseguire l'assegno che possa competergli giusta la legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio 1852 deve trasmettere al Ministero (Segretariato Generale) la domanda di liquidazione di pensione corredata dei documenti e delle notizie richieste dai numeri precedenti per quelli collocati a riposo od in riforma.

14. Gli uffiziali ed impiegati assimilati che cessano dal servizio, s'intendono prosciolti dalla giurisdizione militare il giorno successivo a quello in cui loro è data la partecipazione uffiziale del loro esoneramento dal servizio militare, e quindi da tale giorno devono essere lasciati in libertà, a meno chè a ragione del loro impiego sia indispensabile di trattenerli alcuni giorni. Se dovessero essere trattenuti oltre 12 giorni, ne sarà in tempo informato questo Ministero.

15. Potendo presentarsi il caso che un ufficiale od impiegato sia collocato a riposo od in riforma con decorrenza protratta ad un termine maggiore dell'ordinario, di quello cioè accennato ai numeri 6 e 7: salvo sia altrimenti indicato sul Bollettino, l'uffiziale sarà nondimeno lasciato tosto in libertà e considerato in licenza ordinaria sino al termine di tempo prefissato.

16. Quando vengano pubblicate nel Bollettino ricompense per azioni di merito compiute da militari, saranno immediatamente divulgate nei Corpi od uffici per via d'ordine del giorno, ed ove taluna di esse riletta militari che nel tempo trascorso tra il fatto d'armi e la pubblicazione ora detta, siano stati congedati, collocati in ritiro, riformati ecc. i comandanti dei Corpi per mezzo dei Comandi di distretto o dei Sindaci del luogo ove dimorano li renderanno consapevoli della ricompensa loro accordata.

17. I richiami relativi alle ricompense devono essere fatti entro i 3 mesi dalla pubblicazione del Bollettino delle ricompense per quel fatto.

18. Quando le ricompense annunciate sul Bollettino riflettono militari deceduti, il Comandante del Corpo, si rivolge alla Giunta comunale del luogo ove è domiciliata la famiglia del defunto, onde conoscere se ha lasciato vedova ed orfani od in caso contrario il nome del parente più prossimo cui sia devoluto il possesso della ricompensa, e manda quindi la dichiarazione della Giunta al Ministero (Segretariato Generale).

19. Ogniqualvolta un comandante di corpo o capo di servizio riscontra qualche errore di nome, di grado o d'altro sul *Bollettino*, dovrà accennarlo a questo Ministero (Segretariato Generale).

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 2ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio.

DICEMBRE 13 — R. D. Stellette alla Divisa militare, *pag.* 13.
» 17 — R. D. Soprassoldo agli ufiziali e assimilati in Roma, *pag.* 9.
» 17 — R. D. Nomina alle cariche speciali, *pag.* 15.
» 30 — R. D. circa l'indennità d'alloggio ai medici in Roma, *pag.* 11.
GENNAIO 5 — Schiarimenti circa gl'impieghi agli ex-sott'ufiziali, *pag.* 15.
» 5 — Traslocazione della sezione del Genio Militare da Fossano a Cuneo, *pag.* 16.
» 5 — Abolizione del tiocco al berretto di fatica per i corpi di fanteria e genio, *pag.* 15.
» 7 — Modo di notare a matricola le variazioni della truppa, *pag.* 18.
» 8 — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa, *pag.* 18.
» 9 — Abolizione del modello N. 81, relativo alle surrogazioni avvenute al corpo, *pag.* 19.
» 10 — Surrogazioni di fratello ammesso presso i Distretti, *pag.* 20.
» 10 — Nuovo modello di manto lungo da bersaglieri, *pag.* 20.
» 11 — Disposizioni relative alla batteria d'istruzione, ed ai plotoni d'istruzione del reggimento pontieri e corpo zappatori, *pag.* 21.
» 12 — Soppressione di indicazione sul *Bollettino* circa i collocamenti a riposo, ecc. *pag.* 22.
» 13 — Apertura di due nuove stazioni ferroviarie sulla linea Taranto-Cariati, *pag.* 23.

Atto N. 3. — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 1)

Soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma.

17 dicembre 1871

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Allorchè nel settembre dello scorso anno una parte delle truppe che componevano l'ora disciolto 4° Corpo d'armata entrarono in Roma e vi si fermarono, il riferente dispose che fossero continuate alle stesse le competenze che i regolamenti stabiliscono per le truppe mobilizzate.

Di mano in mano però, questi assegni vennero ridotti con provvedimenti emanati in via economica dal Ministero, dimodochè in oggi l'unico maggiore assegnamento che ancora viene corrisposto agli ufficiali ed assimilati della

guarnigione di Roma consiste nella metà del soprassoldo d'accantonamento.

Se ragioni di convenienza consigliarono a far cessare totalmente un trattamento che più non si addice a truppa che ha guarnigione stabile, non è men vero però che togliendo ancora questo lieve assegnamento agli ufficiali verrebbero essi a trovarsi in condizioni economiche alquanto inferiori a quelle degli ufficiali nelle altre guarnigioni.

Sembra al riferente che se la indennità d'alloggio concessa dal R. decreto 24 giugno 1869 agli ufficiali subalterni e loro assimilati venisse ripartita in modo da lasciarne la continuazione solamente pel tempo in cui l'ufficiale od assimilato incontra realmente la spesa dell'alloggio si otterrebbe la somma necessaria per corrispondere in misura più elevata la detta indennità agli ufficiali subalterni in Roma e per stabilire anche una indennità per i capitani dell'esercito stanziati in questa città.

Il Regio decreto sovra ricordato privando della indennità gli ufficiali solo quando sono in distaccamento con diritto all'alloggio per cura dei municipii, in licenza ed ai campi, ne permette ora la continuazione in molti casi nei quali veramente l'ufficiale non incontra alcuna spesa per alloggiarsi, come ad esempio quando sono in viaggio, distaccati nelle fortezze, detenuti agli arresti nelle caserme o fortezze, ai bagni termali, alle grandi marce-manovre e in parecchi simili altri casi.

Pare perciò al riferente divisamento conforme ad equità quello di sovvenire nelle maggiori spese di alloggio che si incontrano nella capitale in confronto delle altre città dagli ufficiali dell'esercito erogando all'uopo le somme che si risparmierebbero col far cessare l'indennità a quelli che come sopra si è detto non sopportano realmente veruna spesa per tale titolo.

Qualora siffatta proposta sia per incontrare l'approvazione di V. M. il riferente si pregia di sottoporre alla Vostra firma il relativo R. decreto.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. Re d' Italia.

Visto il Nostro decreto del 24 giugno 1869 relativo alla indennità d'alloggio per gli ufficiali subalterni;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. Il supplemento d'indennità d'alloggio per gli ufficiali subalterni fissato dal R. decreto 24 giugno 1869 in lire 12 al mese per alcune città è stabilito per quelli di stanza in Roma in lire 27.
Art. 2. È stabilita la indennità d'alloggio in ragione di lire 30 al mese ai capitani ed ai loro assimilati che sono di stanza in Roma.
Art. 3. Le disposizioni sancite col presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1872 sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

R. D. sull'indennità d'alloggio ai medici militari in Roma.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d' Italia.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1871 sull'indennità d'alloggio ai medici di battaglione;
Visto il Nostro decreto in data 17 dicembre 1871, con cui viene stabilito in lire 27 il supplemento d'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni stanziati in Roma ed è assegnata l'indennità d'alloggio in lire 30 al mese ai capitani e loro assimilati di stanza in Roma;
Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° I medici di reggimento di stanza nella città di Roma i quali cumulando alla paga gli aumenti concessi dalla legge 24 giugno 1866 vengono a percepire la paga del

grado superiore, sono esclusi dalla indennità mensile di lire 30 stabilita dall'art. 2 del Nostro decreto in data 17 dicembre 1871.

Art. 2° I medici di battaglione che cumulando alla paga l'aumento dei due quinti della paga stessa sono per effetto del Regio decreto 22 ottobre 1871 esclusi dalla indennità d'alloggio stabilita dal Regio decreto 24 giugno 1869, avranno diritto all'indennità di lire 30 stabilita dall'articolo 2 del Nostro decreto in data 17 dicembre 1871.

Le disposizioni sancite dal presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Norme per l'eseguimento dei Regi decreti del 17 *e* 30 *dicembre* 1871 *precedenti.*

10 Gennaio 1872.

§ 1°. La indennità mensuale di lire 30 ai capitani ed il supplemento pure mensuale di lire 27 agli ufficiali subalterni e loro assimilati di stanza in Roma, stabilita col R. decreto 17 dicembre 1871, sarà conteggiata e corrisposta secondo le norme stabilite per la indennità d'alloggio nelle altre località del regno.

§ 2° Sarà in egual modo conteggiata e corrisposta la indennità di lire 30 concessa dal R. decreto 30 dicembre 1871 ai medici di battaglione di stanza in Roma, i quali godono dei due quinti di aumento sulla paga del grado, in virtù della legge 24 giugno 1866.

§ 3° Le somme pagate saranno quindi inscritte sull'apposito *stato nominativo*, al quale saranno per intanto aggiunte a mano le colonne necessarie.

§ 4° A decorrere dal 1° gennaio 1872 cesserà d'essere corrisposto il soprassoldo finora assegnato agli ufficiali ed assimilati di stanza in Roma.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 4 — DIVISA e Vestiario (Nota N. 1)

Stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. Re d'Italia.

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° — Tutte le persone soggette alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 323 del Codice penale militare e 362 del Codice penale militare marittimo, porteranno come segno caratteristico della divisa militare comune all'esercito od all'armata, le stellette a cinque punte sul bavero dell'abito della rispettiva divisa.

Art. 2° — Le Autorità di terra e di mare denunzieranno all'autorità giudiziaria le contravvenzioni al presente decreto pell'applicazione delle pene stabilite dal Codice penale comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, 13 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

Ribotty.
Ricotti.

Istruzione relativa al precedente Decreto.

4 gennaio 1874.

Il Regio Decreto del 13 dicembre 1871 stabilisce che come segno caratteristico della divisa militare portino due stellette a cinque punte sul bavero dell'abito della rispettiva divisa tutte le persone soggette alla giurisdizione militare cioè:

Gli uffiziali dell'esercito in effettivo servizio, in disponibilità ed in aspettativa;

Gli assimilati a grado d'uffiziale, cioè i medici farmacisti, veterinari ed i funzionari dell'intendenza militare;

Gli uffiziali della milizia provinciale quando vengono chiamati a prestar servizio, soltanto però per la durata di tale servizio; i militari di bassa forza sia dell'esercito permanente sia della milizia provinciale finchè rimangono sotto le armi.

Le stellette saranno ricamate in oro per gli uffiziali generali, in argento per gli uffiziali ed assimilati a grado di uffiziali superiori ed inferiori, in lana o cotone bianco per la truppa.

Esse saranno foggiate in modo che le punte seguino i vertici d'un pentagono iscritto in un circolo di 31 millimetri di diametro, ed i rientranti vertici di un pentagono iscritto in un circolo di 16 milimetri di diametro (1).

Gli ufficiali ed assimilati a grado di uffiziale a luogo di stellette in ricamo potranno far uso di stellette di metallo argentato (o dorato se uffiziali generali), e fatte in modo da poterle levare e rimettere, purchè abbiano le dimensioni più sopra indicate.

Tale distintivo sarà d'obbligo a datare dal 1° aprile per tutti gli ufficiali dell'esercito, ed a datare dal 1° luglio p. v. per la truppa.

I militari che ricevono il congedo assoluto dovranno, prima di lasciare il proprio Corpo, deporre le stellette.

Il Ministro
RICOTTI.

---

(1) Per la forma vedasi la fig. 11, tavola IV annessa all'Istruzione sulla divisa degli uffiziali di fanteria di linea, pag. 230 *Giornale Militare* 1871.

N. 5 — IMPIEGHI AGLI EX-SOTT'UFFIZIALI. (Nota N. 1)

Schiarimento alla Nota N. 228 15 dicembre 1871.

5 gennaio 1871.

Per l'esatta ed uniforme interpretazione del manifesto delli 5 dicembre 1871 circa l'ammissione ad ufficiale inferiore nella milizia provinciale, e della Nota N. 228 in data 15 dicembre scorso, relativamente agli impieghi da procurarsi ai sott'ufficiali congedati dopo dodici anni di servizio, il Ministero determina:

1. Il sott' ufficiale, per ottenere la dichiarazione sul certificato di buona condotta, Modello 61, di cui al N. 3 della Nota N. 228, in data 15 dicembre 1871, e per poter aspirare al grado di sottotenente nella Milizia provinciale, è considerato aver compiuto i 12 anni di servizio sotto le armi quando ha oltrepassato gli 11 anni e mesi 6, non va però computato il tempo passato tra l'assento al capoluogo di circondario o l'arrivo al corpo, e neppur quello passato in congedo illimitato.
2. Il certificato di buona condotta ai sott'ufficiali Modello 61, continuerà ad essere rilasciato, come per l'addietro, conformemente a quanto è prescritto dal § 1007 del Regolamento per l'esecuzione della legge sul reclutamento dell'Esercito; ma per la dichiarazione di cui è cenno nella citata Nota ministeriale N. 228, il Consiglio d'Amministrazione dovrà rilasciarlo soltanto a coloro che riputerà in tutto degni di un tale favore.
3. La dichiarazione di cui al numero precedente potrà anche, se richiesta, essere rilasciata ai sott'ufficiali che anteriormente alla emanata disposizione avessero abbandonato l'esercito dopo 11 anni e 6 mesi di servizio sotto le armi; ma in tal caso si dovrà aggiungere in calce alla dichiarazione d'idoneità ad un impiego, la seguente dicitura:

Rilasciata la presente dichiarazione, quantunque il suddetto sott'ufficiale abbia cessato d'appartenere all'Esercito sin dal 187

Fatto a il 187

I Membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 6 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRIT. (Nota N. 1)

Traslocazione della Sezione del Genio Militare da Fossano a Cuneo.

5 gennaio 1872.

Col giorno 15 corrente mese di gennaio la Sezione del Genio militare, ora avente sede in Fossano, si troverà stabilita a Cuneo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 7 — VESTIARIO (Nota N. 2).

Abolizione del fiocco al berretto di fatica per i Corpi di fanteria e del genio.

5 gennaio 1871.

È abolito il fiocco di lana al berretto di fatica per i Corpi di fanteria e del genio, approvato con Nota 489 delli 18 ottobre scorso anno, inserta a pagina 900 del *Giornale Militare*.

Si permette fino a consumo o ad esaurimento che vengano adoperati i fiocchi già attaccati ai berretti o esistenti nei magazzini per effetto di acquisti anteriori a questa disposizione.

Il Ministro.
RICOTTI.

N. 8 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 1)

Nomina alle cariche speciali nei Corpi.

R. Decreto.

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. UNICO.

A datare dal 1° gennaio 1872 gli aiutanti maggiori in 2°, gli ufficiali d'amministrazione (ufficiale di massa, pagatore, di matricola e dei conti delle compagnie) di tutti i corpi dell'Esercito e gli ufficiali pel materiale nei reggimenti di artiglieria saranno nominati direttamente dai comandanti di Corpo fra gli ufficiali del Corpo stesso.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze li 17 dicembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. decreto precedente.*

5 gennaio 1872.

Questo Ministero determina:

1° Le nomine alle cariche di aiutante maggiore in 2°, di ufficiale d'amministrazione (di massa, pagatore, ecc.) e di ufficiale per il materiale, essendo dal 1° gennaio 1872 deferite ai comandanti di Corpo, questi, per massima generale, le faranno sempre al 1° del mese, pubblicandole all'ordine permanente del reggimento.

2° Le nomine predette faranno oggetto di variazione sulla situazione-rapporto, Mod. 31, e saranno inscritte a matricola colla seguente dicitura:

Tale aiutante maggiore in 2° (ufficiale di amministrazione, ecc.) per disposizione del comandante del Corpo li..... 187....

3° Quando in un Corpo non vi siano ufficiali addetti alle cariche speciali preaccennate, il comandante di esso ne riferirà al Ministero per le opportune determinazioni.

4° Le nomine di relatore, di aiutante maggiore in 1° e di direttore dei conti continueranno, come per lo innanzi, ad essere fatte per determinazione ministeriale, sulla proposta dei comandanti di Corpo.

5° Le proposte di cui al N° precedente saranno innoltrate al Ministero della guerra per via gerarchica, passando, cioè, per il comandante di brigata e della divisione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 9 — MATRICOLA (Nota N. 1).

Modo di notare a matricola le variazioni della truppa.

7 gennaio 1872.

Secondo il nuovo Regolamento di contabilità è stabilito per massima generale che le variazioni si inscrivano in contabilità il giorno stesso in cui accadono, ma per l'assegno ordinario hanno effetto dal giorno successivo.

Per conveniente uniformità ed accordo tra le variazioni amministrative e le notazioni che si devono fare a matricola, resta anche determinato che quest' ultime devono essere inscritte colla stessa data con cui le prime sono inscritte in contabilità.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 10 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 1).

Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa.

8 gennaio 1872.

Alcuni Corpi dell'esercito per mancanza di personale avente i requisiti voluti dalla legge sull'avanzamento e dal Regio Decreto 23 marzo 1870, non sono in grado di ripianare le vacanze esistenti nei sott'ufficiali e caporali furieri con no-

mine al grado effettivo, ma devono supplirvi colla destinazione di militari di grado inferiore a coprire i posti vacanti sino a che costoro abbiano il tempo di servizio voluto.

Ad ovviare a che tali destinazioni temporanee possano arrecare incaglio al servizio scemando il numero dei graduati addetti alle compagnie squadroni o batterie, il Ministero della Guerra determina quanto in appresso:

Quando in un grado od impiego di bassa forza esistono vacanze che non possono essere riempite, rimane in facoltà dei comandanti di Corpo di fare tante nomine nel grado od impiego immediatamente inferiore, oltre il numero portato dal quadro organico, quanti sono i posti vacanti nel grado od impiego superiore.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 11 — RECLUTAMENTO (Nota N. 1)

Abolizione del modello N° 81 relativo alle surrogazioni avvenute al Corpo

9 gennaio 1872

Per disposto della Legge 19 luglio ultimo che modificando quella organica sul Reclutamento del 20 marzo 1854, abrogò le surrogazioni ordinarie e per scambio di categoria, nell'Elenco modello N° 81 prescritto dal § 763 del Regolamento 31 marzo 1855 sul Reclutamento si dovrebbero notare le sole surrogazioni di fratello.

Considerando quindi che le surrogazioni di fratello presso le Amministrazioni dei Corpi avvennero mai sempre in un numero assai ristretto, questo Ministero determina che nel tratto avvenire le Amministrazioni dei Corpi siano dispensate

dalla trasmissione trimestrale del modello anzidetto, e che, invece, la spedizione delle carte relative alle surrogazini di fratello gli debba esser fatta non più a trimestri scaduti, ma volta per volta che le surrogazioni avranno effetto, avvertendo di unire sempre alle carte stesse la copia del foglio matricolare del surrogante e del surrogato.

Il Ministro
RICOTTI

N. 12. — RECLUTAMENTO (Nota N. 2).

Surrogazioni di fratello ammesso presso i Distretti.

10 gennaio 1872.

Questo Ministero, modificando il disposto della Nota N° 93 del 7 maggio 1871, inserta a pagina 342 del *Giornale Militare*, determina che presso i Distretti militari, oltre di poter aver luogo le affrancazioni per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria, possano effettuarsi anche le surrogazioni di fratello per tutto il tempo nel quale le reclute che le domandano si trovino in forza presso i Distretti medesimi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 13 — DIVISA e Vestiario (Nota N. 3)

Nuovo modello di mantellina da bersaglieri.

10 Gennaio 1872.

Questo Ministero ha determinato che la mantellina attualmente in uso per la bassa forza del Corpo dei bersaglieri venga sostituita da altra più ampia e munita di stellette al bavero, il cui campione, già stato approvato, verrà trasmesso a ciascun reggimento dall'opificio meccanico militare di Torino giusta l'incarico affidatogli.

Le mantelline di nuovo modello non dovranno essere poste in distribuzione fino a che non sia completamente esaurita la quantità esistente di quelle del modello che ora si abolisce, le quali conserveranno l'attuale loro prezzo di tariffa.

Il conto di costruzione della mantellina che viene adottata è il seguente:

Panno turchino alto 1m,30 e 2m,170, a L. 11,75.	L. 25,497
Tela di cotone bigio (basino) 0m,350, a L. 0,700.	» 00,245
N. 2 stellette in lana bianca	» 00,150
Fattura e piccole forniture	» 00,450
Costo . . .	L. 26,342
Conteggio . .	» 26,350

Si avvertono i Consigli amministrativi dei reggimenti che nell'eseguire la costruzione delle mantelline si dovrà, per economia di stoffa, osservare di procedere al taglio delle medesime promiscuamente con giubbe nella proporzione di tre di queste con una delle prime. E ciò non può produrre sbilancio nelle quantità di tali oggetti in quantochè la durata della mantellina è calcolata in 5 anni e quella della giubba in soli 18 mesi, il che nei consumi ordinari, costituisce appunto l'accennata proporzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N° 14 — REPARTI D'ISTRUZIONE (Nota N. 4).

Disposizioni relative alla Batteria d'Istruzione ed ai plotoni d'istruzione del reggimento pontieri e del Corpo zappatori del genio.

11 gennaio 1872

Questo Ministero ha stabilito:

1° La divisa da vestirsi dalla Batteria d'Istruzione presso il reggimento d'artiglieria sarà la seguente:

Divisa comune alle truppe d'artiglieria col n. del 7° reggimento sul berretto e sul kepy.

Nappina di color rosso, colle lettere iniziali *B I* (Batteria Istruzione).

2° Gli allievi della Batteria saranno armati di sciabola d'artiglieria a cavallo.

3° In occasione di riunione di truppe d'artiglieria per servizio, per manovre o per parata, la Batteria d'Istruzione avrà la destra su tutte le compagnie o batterie dell'arma.

4° Per i plotoni d'istruzione del reggimento pontieri e del Corpo zappatori del genio non si stabiliscono distinzioni di sorta. Essi formano parte del deposito e ne portano i distintivi.

Il Ministro
RICOTTI.

N° 13 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 2[1])

Soppressione d'indicazione sul Bollettino
circa i collocamenti al riposo ed in riforma

12 gennaio 1872

Si avverte che ora innanzi nello annunciare sul *Bollettino* di collocamenti a riposo od in riforma non verrà più accennato se o non dietro *domanda* dei collocati a riposo o riformati, come cosa inutile a pubblicarsi, mentre risulta dai relativi sunti di decreti.

Il Ministro
RICOTTI

---

(1) Vedasi atto n° 2 pag. 2ª *Giornale Militare* 1872 parte 1ª.

N. 16 -- FERROVIE (Nota N. 1).

13 Gennaio 1872.

Sulla linea Taranto-Cariati (ferrovie Calabro-Sicule) vennero aperte al pubblico servizio le due nuove stazioni di Bollita e di Ginosa, le quali trovansi rispettivamente, la prima a 75 e la seconda a 35 chilometri da Taranto.

Se ne dà quindi avviso ai Corpi, uffici e stabilimenti militari a conveniente norma.

Occorrendo di dover dirigere spedizioni dalle suddette stazioni a quelle altre che si trovano oltre *Taranto* verso Bologna, si dovrà cercare la distanza che corre fra *Taranto* e *la stazione cui è diretta la spedizione*, ed aggiungere a questa la distanza che passa fra la stazione di partenza e *Taranto*.

Perchè poi i Corpi, uffici e stabilimenti militari possano essere in grado di dirigere le loro spedizioni anche alle stazioni della linea *Taranto-Cariati* si notificano qui appresso le distanze fra le stazioni nuove aperte e quelle già in esercizio.

	a Ginosa		*a Bollita*	
Da Taranto . . .	chilom.	35	chilom.	75
» Ginosa . . .	»	»	»	41
» Torremare . .	»	10	»	32
» S. Basilio Pisticci .	»	18	»	24
» Scanzano di Montalbano	»	26	»	16
» Policoro . . .	»	31	»	10
» Bollita . . .	»	41	»	»
» Rocca Imperiale .	»	45	»	4
» Monte Giordano .	»	52	»	11
» Roseto . . .	»	60	»	19
» Amendolara . .	»	65	»	24
» Trebisaccie . .	»	74	»	34

	a Ginosa		*a Bollita*	
Da Torre Cerchiara .	chilom.	84	chilom.	53
» Buffaloria di Cassano	»	89	»	48
» Corigliano Calabro .	»	104	»	63
» Rossano . .	»	115	»	74
» Mirto Crosia . .	»	127	»	86
» S. Giacomo Calopezzati	»	132	»	91
» Campana . .	»	142	»	100
» Cariati . .	»	147	»	106

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 3ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio.

GENNAIO 20. — Nuovo cappotto per i Corpi della fanteria, e del genio, *pag.* 25.
» 21. — Riordinamento della Scuola normale di cavalleria, *pag.* 28.
» 27. — Associazione per la provvista agli ufficiali di vestiario e della bardatura, *pag.* 32.
» 28. — Stellette per i Corpi che non cambiarono divisa, *pag.* 35.
» 29. — Adozione di un nuovo modello di tromba pei reggimenti di fanteria e pei distretti, *pag.* 36,
» 30. — Trasferimento del tribunale supremo di guerra e marina da Firenze a Roma, *pag.* 37.
» 31. — Prescrizione di massima e relative modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, *pag.* 37.
FEBBRAIO 4. — R. D. che stabilisce una nuova divisa per gli ufficiali delle reali case invalidi e compagnie veterani, *pag.* 38.

N. 16 — DIVISA E VESTIARIO (Nota n° 4).

Nuovo cappotto per i Corpi della fanteria e del genio.

20 gennaio 1872.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di cappotto per i Corpi di fanteria, il quale è, come il precedente, in panno azzurrato (bigio *bleuté*), e nella forma se ne discosta colle seguenti particolarità:

a) A vece delle mostrine al bavero o degli alamari, ha le due stellette di divisa prescritte dal R. Decreto 13 dicembre 1871 (Atto N° 4 *Giornale Militare* 1872).

b) In luogo dei bottoni con numero, o granata, o leggenda, va fornito di bottoni semisferici lisci, meno pel genio, che conserva per ora quelli attualmente in uso.

c) Il nuovo cappotto ha spallini fissi in panno turchino, fatti a lunetta girante sulla spalla.

d) Pei Corpi seguenti, in mezzo a ciascuno spallino, sta cucito un fregio, il quale consiste:

Pei distretti nel numero rispettivo in lana gialla;

ERRATA-CORRIGE.

Parte 1ª, Disp. 2ª, pag. 15, linea 12. — " Non va però computato il tempo passato tra l'assento al capo luogo di circondario o l'arrivo al corpo „ *leggasi:* Non va però computato il tempo passato tra l'assento al capo luogo di circondario e l'arrivo al corpo.
Id., id., pag. 17. — Terzultimo allinea " ufficiali addetti „ *leggasi:* " ufficiali adatti „.

Per i reggimenti di fanteria di linea nel numero del reggimento in lana rossa;

Per i granatieri in una granata con al centro il numero del reggimento in lana rossa;

Per gli zappatori del genio in una granata in lana chermisina;

Per le compagnie infermieri nel numero della compagnia in lana bianca.

e) Non portano alcun fregio gli spallini dei cappotti per gli uomini dei seguenti Corpi:

Moschettieri,
Scuola centrale di tiro di fanteria,
Battaglione d'istruzione,
Compagnie di disciplina,
Case reali invalidi e compagnie veterani.

In conseguenza di quanto sopra, resta abolito:

1° Il cappotto del modello 1859 e l'altro con bavero e manopole in panno turchino distribuito ai distretti nella seconda metà del passato anno.

2° Le spalline con frangia.

L'opificio meccanico in Torino ebbe ordine di spedire ai Consigli amministrativi, cui ragguarda, il nuovo modello di cappotto, il cui conto di costruzione è il seguente:

Panno azzurrato a L. 11, 350 il metro, metri 2, 150	L.	24 402
Panno turchino per spallini a L. 10, 950 il metro, metri 0, 030	»	0 353
Basino bigio a L. 0 700 il metro, metri 2, 560	»	1 792
Bottoni grandi a L. 1 750 il 100, n° 9	»	0 157
Id. piccoli a L. 1 080 il 100, n° 6	»	0 065
Stellette di divisa n° 2	»	0 150
Taglio, cucitura e piccole forniture	»	1 900
Costo	L.	28 819
Conteggio	»	28 820

Nel conto di costruzione non figurano i fregi, perchè questi debbono essere attaccati sugli spallini solo al momento in cui si distribuiscono.

Perciò i Corpi dovranno tenere un fondo di cotesti fregi proporzionato ai rispettivi bisogni annuali, e i distretti si limiteranno a provvedersi di quelli per le compagnie proprie e per quelle degl'infermieri, salvo la facoltà di distribuire anche gli altri quando in circostanze eccezionali dovessero equipaggiare soldati da avviare direttamente ai Corpi mobilizzati.

Il prezzo dei fregi medesimi è di centesimi 12, e sarà lasciata al soldato la cura di attaccarli, oppure si farà compiere l'operazione a carico della massa generale uomini.

Le reclute che sono vestite appo i distretti, riceveranno il fregio e lo apporranno agli spallini al loro arrivo ai reggimenti cui sono destinate.

Per ultimo, si avvertono i Consigli amministrativi che le stellette pel bavero e le granate e i numeri per gli spallini dovranno nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi prender posto fra le robe del servizio A, categoria 2ª, suddivisione 1ª, coi seguenti numeri e denominazioni, cioè:

595*ter* Granate in lana rossa per spallini da granatieri;
Id. in lana chermisina per spallini da zappatori del genio;

763*ter* Numeri da spallini in lana gialla pei distretti;

763*quater* Numeri da spallini in lana rossa pei reggimenti di fanteria di linea;

763*quinq* Numeri da spallini in lana bianca per compagnie infermieri;

825*bis* Stellette di divisa per cappotti dei Corpi della fanteria e del genio.

Similmente detti oggetti saranno inscritti sulla tabella dei prezzi normali delle robe pel corredo militare, le granate al 1582*bis*, i numeri rispettivamente al 1988*quinto*, 1988*sesto*, 1988*settimo*, e per ultimo le stelle sotto il N. 2819*bis*.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 17 — ISTITUTI MILITARI (Nota N. 4).

Riordinamento della Scuola normale di cavalleria.

21 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 24 agosto e 30 dicembre 1865 e 13 ottobre 1867 relativi alla Scuola normale di cavalleria,

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Presso la Scuola normale di cavalleria è istituito:

a) Uno squadrone denominato *squadrone d'Istruzione* destinato a fornire sott'ufficiali all'arma di cavalleria;

b) Due *squadroni palafrenieri* destinati, indipendentemente dallo squadrone d'istruzione, a fornire per le istruzioni di equitazione gli uomini e cavalli necessarii alla Scuola normale di cavalleria, alla Scuola di fanteria e cavalleria, alla Scuola superiore di guerra, alla Regia militare Accademia, alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Art. 2° Il quadro organico della Scuola normale di cavalleria sarà quale appare dall'annesso specchio approvato col presente Decreto d'ordine Nostro firmato dal Ministro della Guerra, e s'intenderà sostituito allo specchio approvato col Nostro Decreto 13 ottobre 1867.

Art. 3° Nel personale pel governo e per l'amministrazione della Scuola di fanteria e cavalleria s'intendono soppressi il maniscalco, il sellaio, l'allievo maniscalco, il furiere di cavalleria, i 4 sergenti di cavalleria, gli 8 caporali di cavalleria, il trombettiere di 1ª classe di cavalleria, i 2 trombettieri di 2ª classe di cavalleria, i soldati di cavalleria ed i cavalli addetti allo squadrone palafrenieri.

Art. 4° Dal quadro organico della Scuola superiore di guerra

annesso al Regio Decreto 24 dicembre 1870 s'intendono tolti gli 80 cavalli effettivi assegnati alla Scuola stessa.

Art. 5° Dalla batteria-deposito del reggimento d'artiglieria di stanza in Venaria Reale s'intendono soppressi gli uomini e cavalli assegnatile pel servizio della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio giusta l'annotazione posta in calce allo specchio N° 2 annesso al Regio Decreto in data 15 ottobre 1871.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato dalla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 21 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

QUADRO ORGANICO DELL.

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	TOTALE
Colonnello comandante	1	»	»	»	1
Luogotenente colonnello	1	»	»	»	1
Maggiore	1	»	»	»	1
Aiutante maggiore in 1° (Capitano)	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (Ufficiale inferiore)	1	»	»	»	1
Ufficiali contabili (Ufficiali subalterni)	3	»	»	»	3
Capitani (Comandanti di squadrone)	»	1	1	1	3
Luogotenenti e sottotenenti	»	5	4	3	12
Medico di reggimento	1	»	»	»	1
Veterinario in 1°	1	»	»	»	1
Id. in 2°	1	»	»	»	1
Istruttore d'equitazione (borghese) (1)	1	»	»	»	1
TOTALI	12	6	5	4	27
Scrivani locali					3

(1) Nominato con R. Decreto 21 settembre 1868.

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	TOTALE
STATO MAGGIORE	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Furiere d'amministrazione	1	»	»	»	1
	Sergenti d'amministrazione	2	»	»	»	2
	Sott'ufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Capo sellaio	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporale furiere d'amministrazione	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	3	»	»	»	3
	Vivandiere	1	»	»	»	1
SQUADRONI	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Caporali furieri	»	1	1	1	3
	Caporali	»	16	8	12	36
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellaio	»	1	1	»	2
	Soldati	»	150	100	140	390
	Soldati (attendenti)	14	6	5	4	29
	TOTALE uomini	32	189	140	185	546
Cavalli di truppa	da sella	»	148	98	224	470
	da tiro	»	2	2	6	10
	TOTALE cavalli	»	150	100	230	480

N. 18 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 5).

Associazioni per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura.

27 gennaio 1872.

Nell'intendimento di rendere più agevole ed economico agli uffiziali il provvedersi gli arnesi di vestiario e di bardatura che loro possono occorrere, il sottoscritto determina:

1° In ogni Corpo, Distretto od Istituto è autorizzata la formazione di un'*associazione degli uffiziali pel vestiario e bardatura* purchè vi concorra almeno un quarto degli uffiziali.

2° L'associazione non è obbligatoria, ma chi vi si ascrive non può cessarne salvo lasciando definitivamente il Corpo o saldando ogni suo debito verso l'associazione medesima.

3° L'associazione sarà presieduta dal comandante del Corpo ed amministrata dal Consiglio di amministrazione del Corpo stesso.

4° I Consigli d'amministrazione compreranno direttamente i panni, le tele ed altre stoffe occorrenti, e stipuleranno con capi operai militari o civili speciali convenzioni per fare e riparare le robe di vestiario e di bardatura. A questo uopo i Consigli d'amministrazione potranno prelevare dalla cassa del Corpo una somma complessivamente ragguagliata a L. 150 pero ciascun degli uffiziali a piedi e L. 250 per ciascuno degli uffiziali a cavallo, portati dal quadro organico del Corpo (1).

5° Le materie prime comprate dai Consigli d'amministrazione a mente del N° precedente, saranno somministrate dai me-

(1) Così, ad esempio, attualmente la detta somma non dovrà eccedere:
L. 40,850 in un reggimento di fanteria di linea;
» 43,800 » » bersaglieri;
» 43,000 » » cavalleria.

desimi non solo ai capi operai accordati, ma ben anche a quegli ufiziali associati che bramassero farsi fare da altri, ed a pagamento personale, il vestiario o la bardatura occorrente.

6° I fondi in materia della associazione saranno tenuti nel magazzino del Corpo, con registri a parte ed in consegna all'ufiziale di massa, il quale ne risponderà come di cosa appartenente al corpo.

7° Il debito contratto da ciascun ufiziale associato per stoffe, ovvero per arnesi di vestiario o di bardatura avuti, verrà estinto mediante ritenzioni mensili sullo stipendio in ragione di L. 10 se il debito è minore di L. 100; di L. 15 per un debito da L. 100 a L. 200; di L. 20 da 200 a 300; di L. 25 da 300 a 400; di L. 30 da 400 a 500.

Il debito stesso non dovrà mai oltrepassare L. 300, per gli ufiziali a piedi; e di L. 500 per quelli a cavallo.

8° L'ufiziale che lascia il servizio è in obbligo di saldare il suo debito, in caso contrario il Consiglio d'amministrazione procederà contro di lui a termini di legge.

9° Onde far fronte alle spese di corrispondenza, trasporti, avarie, e perdite cui l'associazione può andare incontro, il Consiglio d'amministrazione potrà accrescere di qualche poco il prezzo di vendita delle stoffe e robe comprate a mente del N° 1, non però oltre il 5 °/° del loro prezzo di acquisto, ed inoltre ciascun associato contribuirà mensilmente L. 0,45 se ufiziale subalterno, L. 0,60 se capitano, L. 1,20 se ufiziale superiore.

10. Tuttavolta che il Consiglio d'amministrazione deve deliberare intorno a quistioni riflettenti l'associazione, il comandante del Corpo potrà chiamare a far parte del Consiglio stesso un capitano ed un ufiziale subalterno tra gli associati, e preferibilmente i più anziani di grado; ed avranno voto deliberativo.

11. Il conto corrente cogli ufiziali e con i varii provveditori sarà tenuto da uno degli ufiziali d'amministrazione, oppure anche da un altro ufiziale espressamente delegatovi dal co-

mandante del Corpo, ma che per tale incarico non potrà essere esonerato da alcun turno di servizio.

13. Le stoffe e gli arnesi di vestiario e di bardatura provveduti dal Consiglio d'amministrazione agli uffiziali associati, ovvero tenuti in fondo per conto dell'associazione, dovranno essere perfettamente conformi ai campioni della divisa regolamentare; ed il Consiglio d'amministrazione sarà tenuto solidariamente responsale della osservanza di questa prescrizione.

14. L'uffiziale comandato a prestar servizio fuori del Corpo al quale appartiene, potrà, previa l'autorizzazione del proprio comandante di Corpo, provvedersi delle robe di vestiario e di bardatura appo il Corpo al quale trovasi aggregato, se quivi esiste l'associazione di cui al N. 1.

Il suo debito per tali forniture, e così le relative ritenzioni di cui ai precedenti N. 7 e 9 saranno amministrate dal Consiglio d'amministrazione del Corpo cui l'ufficiale è aggregato interamente per conto del Consiglio d'amministrazione del Corpo al quale l'uffiziale stesso è effettivo.

15. Quando un uffiziale associato e come tale in debito, cambia di Corpo, il Corpo ricevente abbuona al Corpo perdente l'ammontare del debito, e quindi se ne risarcisce colla ritenzione di cui al N° 7. Codesto abbuonamento va fatto anche se nel Corpo ricevente non esistesse associazione.

16. Per l'eseguimento di quanto è stabilito nei due numeri precedenti e ogniqualvolta un uffiziale associato ed in debito cambia Corpo o va aggregato ad altro Corpo, i due Consigli d'amministrazione devono scambiarsi le opportune indicazioni.

17. Nell'interesse delle rispettive associazioni i Corpi dovranno scambiarsi tutte le possibili facilitazioni sia per gli acquisti, per i pagamenti e per le spedizioni, sia per ogni altra cosa.

Così un Corpo che abbia un lontano distaccamento potrà richiedere che agli ufficiali di questo siano somministrate le robe di vestiario e di bardatura da altro Corpo dell'arma stessa di stanza vicina a quella del distaccamento, e ciò con norme analoghe a quelle accennate al N. 14.

18. La contabilità dell'associazione è sottoposta, al pari delle altre contabilità interne di Corpo, al sindacato del generale di brigata e degli ispettori.

19. In base alle premesse prescrizioni, in ogni Corpo ove verrà istituita l'associazione degli uffiziali pel vestiario e bardature, sarà compilato a cura del Consiglio d'amministrazione un Regolamento particolareggiato a norma dell'associazione stessa. V. a pag. 150.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 19 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 6) (*)

Stellette per i Corpi che non cambiarono divisa.

28 gennaio 1872.

Dalla istruzione che fa seguito al Regio Decreto del 13 dicembre 1871, essendo stato dichiarato d'obbligo a datare dal 1° aprile per tutti gli ufficiali dell'Esercito e dal 1° luglio per la truppa, il segno adottato come caratteristico della divisa militare cioè le stellette, rimane inteso che una tale disposizione debba estendersi anche a coloro che appartengono a Corpi ed armi la cui divisa non subì finora modificazioni e che vestono perciò abiti colla goletta diritta.

Le stellette nella foggia e dimensioni prescritte dalla succitata Istruzione saranno fissate sul dinanzi della goletta in modo che il loro centro si trovi sul punto di mezzo della perpendicolare innalzata sulla cucitura della goletta a 25 millimetri dal gangherino.

Per l'arma dei Carabinieri Reali però, il centro d'ogni stelletta, sempre rimanendo sulla perpendicolare ora indicata,

---

(*) Vedasi Nota n. 1, pag. 13, parte 1ª *Giornale Militare* 1872.

dovrà trovarsi nel vuoto dello alamaro per l'abito di piccola montura e fra i due alamari nell'abito di grande montura.

Le stellette vorranno pure essere collocate sui baveri dei mantelli degli ufficiali dei Carabinieri Reali, come anche per gli ufficiali degli altri corpi ed armi sui baveri dei cappotti-soprabito d'antico modello dei quali è consentito l'uso fino a tutto l'anno 1873.

Perciò il 1° aprile 1872 saranno tolti, per far posto alle stellette, gli speciali distintivi di cui erano ornati i baveri dei cappotti-soprabito di antico modello degli ufficiali dello stato maggiore, del genio e dei granatieri.

In conformità finalmente di quanto è stato prescritto colla Nota del 6 giugno 1871, n. 121, anche gli ufficiali che appartengono a corpi cui non è stata cambiata la divisa e che sono ufficiali d'ordinanza onorari di S. M. o dei RR. Principi, non potranno far uso delle doppie stellette stabilite per gli ufficiali di ordinanza effettivi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 20 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 4)

Adozione di un nuovo modello di tromba pei reggimenti di fanteria e pei distretti militari.

29 gennaio 1872.

Il Ministero ha determinato che ai trombettieri dei reggimenti di fanteria e dei distretti militari sia somministrata una tromba in *Si b*, con pistone in *fa*, la quale sarà denominata *tromba modello 1872*.

Quanto prima verrà spedito, per cura dell'Intendenza militare della Divisione di Milano, ai Consigli amministrativi un campione del modello suaccennato, il quale dovrà ser-

vire di norma negli acquisti che dessi dovranno fare di mano in mano che le attuali trombe vengano dichiarate fuori servizio.

Il prezzo di questa tromba è di lire 9,40, ed il signor Giuseppe Pelitti si obbligò verso questo Ministero di somministrarle ai Corpi franche di porto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 21 — CIRCOSCRIZIONE MILIT. TERRITOR. (Nota N. 2).

Trasferimento del Tribunale Supremo di guerra e marina da Firenze a Roma.

30 gennaio 1872.

Col giorno 1° febbraio prossimo il Tribunale Supremo di guerra e marina, e così anche l'ufficio dell'avvocato generale militare, ora avente sede in Firenze, si troveranno stabiliti a Roma.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 22 — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 3 [1]).

Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni, ecc.

31 gennaio 1872.

Al N° 5 dell'atto N° 2, 1° gennaio 1872, è aggiunto quanto segue:

---

(1) Vedasi atto N° 2, pag. 22 *Giornale Militare* 1872, parte I^a^.

« La decorrenza degli stipendi ed altre competenze agli ufficiali, funzionari ed impiegati militari richiamati dalla disponibilità od aspettativa in effettivo servizio, quando altrimenti non sia indicato sul *Bollettino*, comincia dal giorno 16 del mese, se il Decreto di richiamo è datato dal 1° al 15, oppure dal 1° del mese susseguente se la data del Decreto è posteriore al 15.

« Uguale norma è applicabile agli ufficiali ed impiegati trasferti dall'una all'altra categoria d'aspettativa ».

Il Ministro.
RICOTTI.

N. 25 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 7)

4 febbraio 1872.

R. Decreto che stabilisce una nuova divisa per gli uffiziali delle Reali Case Invalidi e Compagnie Veterani.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa *Istruzione* per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale stabilisce la divisa degli uffiziali delle Reali Case Invalidi e Compagnie Veterani.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma 4 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Istruzione sulla divisa degli ufficiali delle R. case invalidi e compagnie veterani.

Approvata con R. D. 4 febbraio 1872.

Gli ufficiali delle R. case invalidi e compagnie veterani vestiranno l'uguale divisa che gli ufficiali di fanteria di linea approvata con R. Decreto 2 aprile 1871, eccetto che:

(*a*) Le filettature alla sopraffascia del berretto, al bavero, alle manopole, ed alle mostre posteriori della giubba, e così le venature ai pantaloni saranno di panno chermisino.

(*b*) Le estremità dei due petti, le finte tasche laterali e la falda della giubba saranno senza filettatura.

(*c*) Nel fregio del berretto al numero del reggimento è sostituita una stella in ricamo d'argento a 5 punte (le punte staccate di 28 millimetri) con entro lo scudo di Savoia in campo rosso, e conforme il campione che sarà mandato ai Comandanti Generali delle due case.

Gli ufficiali delle R. case e compagnie veterani potranno però far uso dell'attuale divisa sino a tutto l'anno 1873.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 4ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

GENNAIO 28. — R. D. e Regolamento di ammissione all'Accademia Militare e alla Scuola di fanteria e di cavalleria, *pag.* 41

N. 24. — ISTITUTI MILITARI (Nota N. 2).

Regolamento d'ammissione all'Accademia militare e alla Scuola di Fanteria e di Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d' Italia.

Vista la legge 19 luglio 1857;
Visto il Nostro Decreto 3 aprile 1870;
Sulla proposizione del Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1° È approvato l'unito Regolamento, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, col quale vengono modificate le condizioni per l'ammissione all'Accademia militare ed alla Scuola di fanteria e di cavalleria.

Il Nostro Decreto del 3 aprile 1870 ed il Regolamento annesso sono pertanto abrogati.

Art. 2° Il Ministro della guerra presenterà apposito schema di legge al Parlamento Nazionale per proporre l'abrogazione della legge in data 28 maggio 1871, relativamente alla data di anzianità dei Sottotenenti uscenti dall'Accademia militare, come pure per riguardo al pagamento della pensione degli allievi del 3° anno di corso dell'Istituto predetto.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

Capo 1° — Generalità.

Regolamento d'ammissione all'Accademia militare e alla Scuola di fanteria e di Cavalleria.

Art. 1° — La Scuola di fanteria e di cavalleria è destinata ad istruire ed educare quei giovani che aspirano essere nominati ufficiali sia nella fanteria sia nella cavalleria, come pure ad iniziare agli studi occorrenti i giovani da ammettersi all'Accademia militare.

L'Accademia militare è destinata ad istruire ed educare i giovani che aspirano alla nomina di ufficiali nell'artiglieria o nel genio.

Art. 2° — Le mezze pensioni gratuite negli istituti militari predetti per benemerenza di famiglia o per diritto d'esame, sono assegnate a mente della legge 19 luglio 1857 e del R. D. 12 ottobre 1857 (1).

Le domande per conseguire le mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 1, e saranno trasmesse al Ministero della guerra, per mezzo dei comandanti delle Divisioni, se il postulante è militare e se è un funzionario di una amministrazione a mezzo del Capo di questa.

Gli allievi che godono di mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia conservano tale beneficio nel passare dalla Scuola di fanteria e di cavalleria alla Militare Accademia; incorrono però nella sospensione dal beneficio stesso, durante l'anno che dovessero ripetere per insuccesso negli esami.

Annualmente è concessa mezza pensione gratuita a quegli allievi di nuova ammissione alla Scuola di fanteria e di cavalleria, che risultino i cinque primi classificati per merito di esame.

Le mezze pensioni gratuite ottenute al concorso si perdono ove i giovani al termine del primo anno di corso della

(1) Le mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia possono solo essere concesse ai figli di ufficiali o funzionari delle varie amministrazioni dello Stato nel numero consentito dai fondi appositamente stanziati in bilancio.

Scuola di fanteria e di cavalleria non siano ammessi alla Militare Accademia e non siano compresi nel primo terzo degli ammessi per ordine di merito.

Al termine del 1° anno di corso dell'Accademia Militare gli allievi perdono pure il beneficio della mezza pensione gratuita ottenuta per concorso, se dessi non sono compresi per ordine di classificazione nel 1° terzo dei promossi al 2° anno di corso.

Capo 2° — Disposizioni speciali alla Scuola di fanteria e di cavalleria.

Art. 3° — Per aspirare all'ammissione alla Scuola di fanteria e di cavalleria richiedesi nei giovani:

1° Di essere regnicoli. Può però il Governo fare pei non regnicoli quelle eccezioni che ravvisa opportune.

2° Di aver compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 20 al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

I sotto ufficiali, caporali e soldati sotto le armi potranno però essere ammessi fino all'età di 23 anni non superata all'epoca ora detta, rinunciando al grado (se sotto ufficiali o caporali) ed alle loro competenze.

3° Di adempiere a tutte le condizioni di attitudine fisica ed altre, richieste dalla legge e regolamento sul reclutamento dell'Esercito per l'ammissione al servizio militare in qualità di volontario, salvo per la statura.

Debbono inoltre poter leggere ad occhio nudo i caratteri ordinari di stampa alla distanza minima di 25 centimetri dall'occhio.

4° Di aver la statura di almeno 1m 44 a 15 anni; di 1m 48 a 16 anni; di 1m 52 a 17 anni, e di 1m 56 dai 18 in su.

5° Di aver buona condotta;

6° Di aver l'assenso dei parenti per contrarre l'arruolamento volontario a norma del seguente articolo 16.

7° Di superare gli esami stabiliti dai seguenti articoli;

Art. 4° Gli esami di ammissione alla Scuola di fanteria e di cavalleria si dividono in *preliminari* e *definitivi*.

I *preliminari* hanno luogo al capoluogo di ogni distretto militare all'epoca annualmente determinata dal Ministero della guerra, e consistono in un lavoro di lettere italiane sopra un argomento dato con traccia per iscritto, e nella risoluzione di un problema di aritmetica.

I giovani non dichiarati idonei in seguito a tale esperimento restano esclusi dagli esami definitivi.

Art. 5° — Gli esami *definitivi* hanno luogo ogni anno nelle città, nel modo e al tempo determinati dal Ministero della Guerra.

Essi sono orali e per iscritto:

Sulle lettere italiane.

Sono orali:

Sull'aritmetica,
Sull'algebra elementare,
Sulla geometria piana,
Sulla geografia,
Sulla storia.

I programmi per gli esami delle accennate materie sono annualmente stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 6° — Per essere dichiarato ammissibile alla Scuola di fanteria e di cavalleria, i candidati dovranno aver conseguita l'idoneità, cioè:

1° Aver ottenuto in ogni singolo esame definitivo un punto di merito non inferiore a 7|20.

2° Aver ottenuto in ciascuno dei due esami definitivi di lettere un punto di merito non inferiore a 11|20.

3° Aver ottenuto una media complessiva di tutti gli esami definitivi non inferiore a 10|20.

Art. 7° Quando il numero degli aspiranti dichiarati idonei all'ammissione alla Scuola di fanteria e cavalleria, ecceda il numero dei posti disponibili nel 1° anno di corso di detto istituto, saranno ammessi i primi classificati per merito di esame, sino a raggiungere il numero dei posti disponibili.

Quelli che non saranno compresi, non potranno essere ammessi a detto istituto nel successivo anno se non sottoponendosi a nuovo esame di concorso, e semprechè, ben inteso, si trovino tuttavia nelle condizioni di età e di fisica attitudine richieste.

Art. 8° Il corso degli studi presso la Scuola di fanteria e di cavalleria si compie in 3 anni.

Le materie d'insegnamento nel 1° anno di corso si distinguono in obbligatorie e facoltative: le obbligatorie sono insegnate a tutti indistintamente gli allievi; le facoltative soltanto agli allievi che aspirano all'ammissione alla Militare Accademia.

Questi allievi per essere ammessi alla Militare Accademia dovranno ottenere negli esami finali una media complessiva non inferiore ai 14|20 per le materie obbligatorie di matematica e 10|20 per le facoltative.

Al termine del terzo anno di corso quelli che superano gli esami finali vengono promossi sottotenenti nell'arma di fanteria, o in quella di cavalleria, secondo che saranno destinati all'una od all'altra.

Se il numero dei posti vacanti in queste Armi fosse inferiore a quello devoluto agli allievi a termine della vigente legge sull'avanzamento dell'esercito, gli allievi ultimi classificati saranno nominati sergenti nei Corpi dell'esercito per attendervi il turno di promozione.

Art. 9. Gli allievi che non siano approvati negli esami annuali hanno facoltà di ripetere l'anno.

Quelli però che per la seconda volta non sono approvati negli esami annuali, ancorchè in esami di corso diverso, debbono cessare dall'istituto.

Capo 3° — Disposizioni speciali all'Accademia militare.

Art. 10. Il corso degli studi nella Regia Militare Accademia si compie in 3 anni.

Art. 11. Al termine del 3° anno di corso quelli che superano gli esami finali sono promossi al grado di Sottotenente nelle Armi di artiglieria e genio, coll'anzianità dal giorno della loro iscrizione al detto 3° anno di corso, quando ciò venga approvato per legge.

Per completare poi la loro istruzione nelle applicazioni dell'Arma cui si destinano, debbono dopo il 3° anno compiere un corso biennale alla scuola d'applicazione dell'artiglieria e del genio.

Art. 12. Gli allievi del 1° e 2° anno di corso che non siano promossi negli esami annuali hanno facoltà o di ripetere l'anno di corso, ovvero di far rispettivamente passaggio al 2° o 3° anno di corso alla Scuola di fanteria e cavalleria.

Quelli per altro che siano rimandati negli esami annuali per la seconda volta non possono più ripetere il corso nell'Accademia Militare e devono quindi passare alla Scuola di fanteria e cavalleria.

Gli allievi del 3° anno di corso che siano rimandati negli esami finali, e che non possano o non intendano ripetere l'anno di corso, sono transitati Sottotenenti nelle Armi di fanteria o cavalleria purchè abbiano superato l'esame d'arte e storia militare; in caso diverso saranno trasferti al 3° anno di corso della Scuola di fanteria e di cavalleria.

Capo 4° — Disposizioni e norme amministrative e disciplinari comuni ai due Istituti.

Art. 43. La pensione per gli allievi della Scuola di fanteria e di cavalleria come per quelli della Militare Accademia è di annue lire 900, conforme è prescritto dall'art. 8 della legge 19 luglio 1857.

Tale pensione dev'essere pagata a trimestri anticipati decorrenti dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio d'ogni anno.

Quando però le ammissioni abbiano luogo nel 2° o 3° mese del trimestre la pensione sarà pagata colla decorrenza del 1° giorno del mese dell'ammissione.

Art. 44. La pensione degli allievi del 3° anno di corso dell'Accademia Militare sarà a carico dello Stato, quando ciò venga approvato per legge.

Art. 45. All'allievo cui è stata concessa una licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsati sulla pensione trimestrale i mesi interi che non ha trascorso nello Istituto.

Parimenti nell'uscita dalla Scuola di fanteria e di cavalleria e dalla Militare Accademia, viene rimborsata la pensione dei mesi non per anco incominciati, previo l'assestamento d'ogni altro debito.

Art. 46. Nell'atto dell'ammissione alla Scuola di fanteria e cavalleria deve inoltre essere versata per la formazione della massa individuale dell'allievo la somma di lire 300.

Sull'annua pensione di lire 900 sia la Scuola di fanteria e di cavalleria come la Militare Accademia contabilizzeranno a favore della massa individuale di ogni allievo lire 100, ossia lire 25 per ogni trimestre, per la provvista, la rinnovazione e la riparazione d'ogni parte del suo corredo, per la provvista dei libri di testo e dei piccoli stru-

menti da scuola; per la provvista o riparazione degli oggetti smarriti o guastati per colpa dell'allievo stesso, siano di sua spettanza, siano proprietà dell'istituto.

Quando però questo assegno trimestrale di lire 25 non bastasse per sopperire alle spese addebitate alla massa individuale di un allievo, la famiglia di questo è tenuta non solo a rimborsare trimestralmente l'istituto delle spese fatte in più delle lire 25, ma eziandio a fare quel maggior versamento che sarà necessario perchè la massa individuale dell'allievo resti sempre in credito di lire 25.

Art. 17. L'allievo ha la proprietà degli oggetti di cui si serve per uso personale o che sono addebitati alla sua massa, e li ritira all'uscire dalla scuola insieme al fondo rimanente della massa oradetta.

Art. 18. Incorre nel rinvio dall'istituto quell'allievo, i cui parenti, o chi per essi, lascino trascorrere 15 giorni senza soddisfare alla pensione od alle somme dovute per la massa individuale.

Art. 19. Gli allievi dell'Accademia Militare e della Scuola di fanteria e di cavalleria sono soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento speciale dell'Istituto rispettivo, e dopo l'arruolamento alle leggi ed ai regolamenti al pari dei militari dell'esercito.

Art. 20. È obbligato a contrarre la ferma permanente per anni otto l'allievo che abbia compiuto il 17° anno di età e sia ascritto al 2° o 3° anno di corso della Scuola di fanteria e cavalleria ed al 1° o 2° della Militare Accademia.

Art. 21. Durante il primo anno di corso alla Scuola di fanteria e di cavalleria, l'allievo non contrae l'arruolamento.

Art. 22. L'allievo che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Istituto è obbligato a compire la sua ferma d'obbligo intrapresa.

Capo 3° — Disposizioni transitorie.

Art. 23. Le disposizioni contenute nel presente regolamento comincieranno ad aver vigore per l'ammissione dell'anno scolastico 1872-73.

Art. 24. I giovani però che avendo negli esami verbali di aritmetica, algebra e geometria piana, ottenuta una media complessiva di 14|20 desiderassero essere ammessi alla

Militare Accademia per l'anno scolastico 1872-73, senza fare l'anno preparatorio alla Scuola di fanteria e di cavalleria, dovranno subire gli esami di algebra elementare, geometria solida, trigonometria rettilinea, algebra complementare e geometria complementare. Gli esami sulla trigonometria rettilinea sull'algebra complementare e geometria complementare saranno dati secondo i programmi n. 5, 7, 8 annessi alle norme d'ammissione alla Scuola di fanteria e di cavalleria ed all'Accademia militare per l'anno 1871-72, e per l'algebra elementare e la geometria solida secondo i numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e secondo i numeri 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dei programmi numero 4 e 6 annessi alle precitate norme.

Per essere ammessi alla Militare Accademia questi candidati dovranno riportare in ciascuno di detti esami un punto di merito non inferiore a 10(20.

Art. 25. Nulla è innovato in riguardo all'ammissione al Collegio militare di Napoli per la quale saranno pubblicate apposite norme.

D'ordine di S. M.
Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 3ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 febbraio.

GENNAIO 25. — Nomina a cariche speciali nei Corpi, *pag.* 49.
" 25. — Indennità di cancelleria al Tribunale militare di Genova. *pag.* 50.
" 25. — Indennità annua di carica al presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, *pag.* 51.
" 25. — Indennità ai membri del Consiglio di Stato, ecc. designati giudici al Tribunale supremo di guerra, ecc., *pag.* 52.
FEBBRAIO 5. — Ufficiali dei distretti militari incaricati di supplire in caso di assenza o malattia gli ufficiali istruttori presso i Tribunali territoriali, *pag.* 53.
" 6. — Legge che modifica quella del luglio 1866 sul riassoldamento con premio, *pag.* 54 e 56.
" 10. — Sulle sottoscrizioni collettive, *pag.* 59.
" 11. — Apertura della stazione di Tuturano, *pag.* 61.
" 12. — Stellette per la bassaforza e fregi dei musicanti e trombettieri *pag.* 63.
" 13. — Norme per l'applicazione della legge sui matrimoni, *pag.* 64.
" 13. — Circa l'indennità d'alloggio agli ufficiali ed assimilati di stanza in Roma, *pag.* 65.
" 14. — Soprassoldo d'ufficio ai militari scritturali, *pag.* 66.

N. 25 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. (Nota N° 2 (1)).

Nomina alle cariche speciali dei Corpi.

25 gennaio 1872.

Facendo seguito all'*Istruzione* delli 5 gennaio per l'eseguimento del R. Decreto delli 17 dicembre 1871, questo Ministero determina: che, come sono deferite ai Comandanti di Corpo le nomine alle cariche di aiutante maggiore in 2°, di ufficiale d'amministrazione (di massa, ecc.) e di ufficiale per il materiale, così s'intendono anche deferite ai medesimi Comandanti le esonerazioni dalle cariche predette.

Il Ministro
RICOTTI.

(1) Vedesi atto n. 8 Nota n. 1, pag. 47, *Giornale militare.*

ERRATA-CORRIGE.

Nell'atto n° 16 e precisamente nel conto di costruzione del nuovo cappotto (pag. 26) dove è detto *panno turchino per spallini* a L. 10,950: *Leggasi: panno turchino per spallini* a L. 11,750.

N. 26 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 1).

Indennità di cancelleria pel Tribunale territoriale militare di Genova.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il R. Decreto in data 25 gennaio 1870 con cui vennero fissate le indennità di cancelleria al Tribunale supremo di guerra e marina ed ai Tribunali militari territoriali;

Vista la esperimentata insufficienza della somma di lire 1200 all'uopo fissata col R. Decreto succitato pel Tribunale militare territoriale di Genova da che si deve con essa provvedere eziandio all'istruzione dei processi pel 1° Dipartimento marittimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

L'indennità di cancelleria pel Tribunale militare territoriale di Genova già fissata in lire 1200, è stabilita in annue lire due mila da computarsi dal 1° gennaio 1872.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma 25 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 27 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 2).

Indennità annua di carica al Presidente del Tribunale Supremo di guerra e marina.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. Re d' Italia

Visto l'articolo 1° della legge 28 novembre 1869 approvativa del Codice penale per l'Esercito e penale militare marittimo;

Visti gli articoli 293, 317 e 318 del Codice penale per l'Esercito, e 317 e 338 del Codice penale militare marittimo con cui è prescritta l'istituzione di un Tribunale supremo di guerra e marina presieduto da un uffiziale di grado non minore di Luogotenente generale o di Vice-ammiraglio;

Visto il R. Decreto 15 dicembre 1867 con cui venne fissata un'annua indennità di lire 1000 per il Presidente del Tribunale supremo di guerra;

Ritenuta la convenienza che al Presidente del prementovato Tribunale supremo di guerra e marina, oltre alla paga del grado, venga assegnata un'indennità di carica;

Sulla proposizione del Nostro Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

È stabilita per la carica di Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina l'annua indennità di lire milleduecento in sostituzione di quella fissata dal precitato R. Decreto 15 dicembre 1867.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 28 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 3).

Indennità ai membri del Consiglio di Stato, presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello designati quali Giudici al tribunale Supremo di guerra e marina ed ai loro supplenti presso lo stesso supremo Tribunale.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4° della legge 28 novembre 1869 approvativa del Codice penale per l'Esercito e penale militare marittimo;

Visti gli articoli 293, 317, 318 del Codice penale per Esercito, 317 e 338 del Codice penale militare marittimo, che prescrivono l'istituzione di un Tribunale supremo di guerra e marina, e che una parte dei giudici del medesimo e dei loro supplenti sia tratta dal Consiglio di Stato dai presidenti di sezione o consiglieri di Corte d'appello;

Ritenuta la convenienza che l'opera dei giudici civili e dei loro supplenti presso il Tribunale supremo di guerra e marina sia rimeritata con un'annua indennità;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

È stabilita l'annua indennità di lire milleduecento per ciascuno dei membri del Consiglio di Stato, presidenti di sezione o consiglieri di Corte d'appello designati quali giudici al Tribunale supremo di guerra e marina, e quella di lire ottocento per ognuno dei loro supplenti presso lo stesso supremo Tribunale.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma li 25 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 29 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 4).

Uffiziali dei distretti militari incaricati di supplire in caso di assenza o malattia gli uffiziali istruttori presso i Tribunali militari territoriali.

5 febbraio 1872.

Sulla considerazione che il limitato numero di uffiziali istruttori o sostituiti istruttori presso i tribunali militari territoriali, sebbene bastevole alle ordinarie esigenze del servizio, non acconsente il più delle volte ai medesimi le ferie annuali, nè tampoco porge il modo di surrogarli in caso di assenza o malattia se non con grave dispendio e con non minore loro incomodo per cagione delle frequenti trasferte alle quali andavano soggetti, è stato determinato:

1° La creazione di un uffiziale istruttore aggiunto presso ogni tribunale militare territoriale;

2° Che il suddetto uffiziale istruttore aggiunto sia tratto dal personale degli ufficiali del distretto che ha sede nella città dove risiede il tribunale militare territoriale.

3° Che lo stesso uffiziale istruttore aggiunto continui a prestare l'ordinario servizio presso il distretto di cui fa parte, e non sia chiamato ad esercitare le funzioni di istruttore presso il tribunale, se non nel caso di assensa o malattia dell'uffiziale istruttore o sostituito istruttore titolare del tribunale stesso;

4° Che l'uffiziale istruttore aggiunto continui a percepire le competenze del proprio grado dal distretto a cui appartiene.

Tanto si reca a notizia delle varie autorità militari per opportuna loro norma e per le disposizioni che a ciascuna competono.

Il Ministro
Ric[illegible]
[illegible]TI.

N. 30 — RECLUTAMENTO (Nota N. 3)

Legge che modifica quella delli 7 luglio 1866 per il riassoldamento con premio.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1° Gli articoli 5 e 10 della legge 7 luglio 1866, n° 3062, sono modificati come segue:

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servono in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma di anni cinque, non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

« *a*) I sott'ufficiali e i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 36 i primi e 33 i secondi, non che i capi armaiuoli dopo cinque anni dalla loro nomina e non oltre i 36 anni di età;

« *b*) I militari di bassa forza dell'arma dei carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo e non oltrepassino l'età di anni 40;

« *c*) I soldati fregiati della medaglia al valore militare e tutti gli uomini di bassa forza non ricordati nelle due lettere precedenti, che, o per legge o per concessione del ministro della guerra, percorrono la ferma permanente, qualora non abbiano oltrepassato l'età di anni 33 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.

« È data facoltà al Ministro della guerra di ammettere

a godere anticipatamente il soprassoldo inerente al riassoldamento con premio i militari di cui nella lettera *a* nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe cui appartengono, se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un uguale periodo di servizio, se di ferma permanente, i reali carabinieri di cui nella lettera *b* e i militari di cui nell'articolo 6, dopo compiuto il sesto anno di servizio effettivo, fisse rimanendo le condizioni stabilite nelle medesime lettere *a* e *b* e all'articolo 6, relative agli anni di servizio per poter conseguire poi il riassoldamento con premio.

« Art. 10. Il sott'ufficiale che abbia ultimato il periodo del riassoldamento con premio può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimente con premio, semprechè non oltrepassi l'età di anni 36.

« I militari dell'arma dei carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, semprechè non oltrepassino l'età di anni 40, non facendo ostacolo, per i soli graduati di quest'arma, la qualità di ammogliati durante il periodo del primo o del secondo riassoldamento.

« Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'articolo 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore ».

Art. 2° È derogato alla suddetta legge 7 luglio 1866 nelle parti contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

ISTRUZIONE *per la esecuzione della legge precedente.*

11 febbraio 1872.

La legge del 6 febbraio corrente, N° 664, premessa alla presente *Istruzione* introduce negli articoli 5 e 10 di quella in data 7 luglio 1866 sull'affrancazione del servizio militare e sul riassoldamento con premio, alcune modificazioni ed innovazioni che furono consigliate dall'esperienza, e richieste altresì dalle nuove basi generali dell'organamento dello esercito, sanzionate con la legge del 19 luglio 1871.

Le principali di queste modificazioni consistono:

a) Nell'avere esteso il beneficio del riassoldamento con premio ai sott'uffiziali fino al 36° anno di età ed ai caporali fino al 33°;

b) Nell'avere specificato che anche i capi-armaiuoli possono aspirare al riassoldamento, dopo aver passato in tale qualità cinque anni della ferma permanente dai medesimi assunta, a senso dell'articolo 10 del Regio Decreto 2 maggio 1871.

c) Nell'avere accordato al Ministero della guerra la facoltà di ammettere a godere anticipatamente il soprassoldo inerente al riassoldamento con premio i sotto-uffiziali ed i caporali nell'atto dell'invio in congedo illimitato della classe rispettiva, se di ferma temporanea, o che abbiano percorso un eguale periodo di servizio, se di ferma permanente; ed i militari di bassa forza dell'arma dei carabinieri reali, non meno che i sotto-uffiziali e caporali che pervennero dagli istituti militari, i quali abbiano compiuto il sesto anno di servizio effettivo.

d) Nell'avere ammesso i sotto-uffiziali ad un secondo riassoldamento fino al 36° anno di età, coordinando questa condizione al limite più largo concesso pel primo riassoldamento.

e) Per ultimo nell'avere acconsentito che i graduati

dell'arma dei reali carabinieri possano essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, ancorchè se ammogliati o vedovi con prole.

Onde pertanto queste maggiori concessioni della legge possano trovare una sollecita applicazione nell'interesse dell'esercito e degli individui, questo Ministero si affretta ad impartire ai comandanti dei Corpi le seguenti istruzioni.

I comandanti dei Corpi sono invitati a proporre per un primo o secondo riassoldamento quei graduati che per aver sorpassata l'età già stabilita dalla legge 7 luglio 1866, cioè 33 anni per i sotto uffiziali e 30 per i caporali, non poterono essere proposti, purchè si trovino ora nel limite di età fissato dalla nuova legge.

Ugualmente sono autorizzati i comandanti le legioni dei carabinieri reali ed i comandanti dei Corpi che hanno dei graduati provenienti dagli alunni degli Istituti militari, di proporre per l'anticipato godimento del soprassoldo inerente al riassoldamento coloro che avessero compiuto il sesto anno di effettivo servizio sotto le armi.

La proposta di ammessione anticipata al godimento del soprassoldo inerente al riassoldamento, di cui l'ultimo alinea dell'articolo 5, dovranno essere rassegnate separatamente dalle altre dei militari che hanno già perfetti i titoli al definitivo riassoldamento.

Quando poi si tratti di queste ammissioni anticipate, dovrà essere esplicitamente dichiarato nelle domande dei richiedenti, che in conseguenza della percezione anticipata del soprassoldo, essi assumono l'obbligo di intraprendere una nuova ferma nella qualità di riassoldati, con la decorrenza dal giorno in cui avranno compiuto effettivamente sotto le armi il tempo di servizio voluto dal detto articolo 5 per essere ammessi definitivamente al riassoldamento con premio.

I militari i quali entreranno nel godimento anticipato del soprassoldo inerente al riassoldamento, acquisteranno diritto agli eventuali compensi di cui agli articoli 13 e 14 della

legge 7 luglio 1866, soltanto dal giorno in cui comincierà a decorrere la loro nuova ferma in qualità di riassoldati; ed in quel giorno solamente i comandanti dei Corpi potranno domandare alla cassa militare il fondo di massa di lire 200, stabilito dall'articolo 9 della legge medesima.

Quando viene ordinato l'invio in congedo illimitato di una classe *dell'arma di fanteria*, i comandanti dei Corpi inoltreranno le domande di ammissione allo anticipato godimento del soprassoldo inerente al riassoldamento che fossero loro presentate da graduati (giudicati meritevoli del riassoldamento) ascritti alla classe che viene inviata in congedo, oppure che vincolati alla ferma permanente, contano un eguale periodo di servizio per conto proprio sotto le armi, fatta però eccezione pei capi armaiuoli, e per i graduati provenienti dagli Istituti militari per i quali la legge contempla le speciali disposizioni sopra avvertite.

Nell' accogliere poi le domande tanto pel riassoldamento, quanto per l'ammissione anticipata al godimento del soprassoldo inerente, i comandanti di Corpo avvertano che il servizio utile a conseguire o l'uno o l'altra, è quello effettivamente prestato sotto le armi, e che non è quindi computabile il tempo trascorso tra l'arruolamento e l'invio sotto le armi, nè quello passato in congedo illimitato, od in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando.

I sott'ufficiali e caporali dell'arma di cavalleria saranno ammessi a godere per anticipazione del soprassoldo di riassoldamento, contemporaneamente ai sott'uffiziali e caporali della classe rispettiva nell'arma di fanteria.

I comandanti dei Corpi in occasione d'invio di classi in congedo illimitato, potranno ammettere alla ferma permanente, senza che occorra ulteriore autorizzazione ministeriale, i soldati fregiati della medaglia al valor militare ed i trombettieri che ne facciano domanda, allo scopo di compiere sotto le armi il periodo di servizio voluto dalla legge per conseguire il riassoldamento con premio. — Qualora però ai detti militari, prima di raggiungere gli

otto anni di servizio effettivo sotto le armi, venisse a mancare qualcuna delle condizioni necessarie per conseguire il riassoldamento, dovranno essere ricollocati nella ferma temporanea, e seguire la sorte della propria classe.

Ai militari dell'arma dei reali carabinieri che vengono autorizzati a contrarre matrimonio, potrà essere computata nella rendita, di cui all'articolo 53 del regolamento di disciplina, la pensione di cui siano provvisti per i riassoldamenti compiuti.

Del rimanente restano ferme, in quanto non siano contrarie a questa istruzione, tutte le norme e disposizioni fin qui emanate sul riassoldamento con premio, in seguito della legge 7 luglio 1866.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 31 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 1).

Sulle sottoscrizioni collettive.

10 febbraio 1872.

Senza dubbio i comandanti generali delle divisioni avranno portato a conoscenza dei comandanti dei Corpi dipendenti il tenore della Circolare di questo Ministero in data 5 gennaio 1871, N. 1, circa al divieto di sottoscrizioni, anche a scopo filantropico, nei corpi dell'Esercito; tuttavia avendo poc'anzi veduto figurare sulla lista di sottoscrizione a favore dei danneggiati dall'incendio in Domegge (Cadore), alcuni corpi, mi è d'uopo ritornare sull'argomento per chiarirlo in maniera che più non possa essere pretestabile od ammissibile l'equivoco.

Le sottoscrizioni collettive, se non sono esplicitamente vietate dal vigente regolamento di disciplina, tutti però in-

tendono che un tale divieto è implicito nello spirito stesso della militare disciplina, come d'altra parte lo dichiarava e motivava la Circolare N. 11 del 3 marzo 1861 (pag. 124 del *Giornale Militare.*)

Ma non basta che questo divieto sia osservato nella realtà e nello stretto senso regolamentare; non basta che i comandanti dei Corpi si astengano dal promuovere e dal permettere sottoscrizioni collettive, bisogna eziandio che essi procurino che il concorso individuale dei loro dipendenti ad un atto qualsiasi di beneficenza o di pubblica rimuneranza, prenda mai il carattere di collettività, perocchè in simili cose il male sta assai più soventi nella forma e nell'apparenza, che nella sostanza.

Ed invero, malgrado io creda che nei Corpi, i quali furono indicati come soscrittori nel caso sopracitato, non sia stata fatta sottoscrizione collettiva in opposizione al regolamento, tuttavia nell'apparenza risulta tale, e il Ministero fu quindi costretto di chiederne spiegazioni. E se queste hanno scusato il fatto, non è però men vero che in faccia al pubblico rimane l'impressione che le sottoscrizioni di Corpo e collettive siano ai militari consentite o quanto meno tollerate, quando convenga o piaccia; ciò che non dev'essere, e che può portare a quelle conseguenze, per evitare le quali sono vietate ai militari le dimostrazioni collettive di qualunque specie ed era inspirata la Circolare sopracitata del 3 marzo 1861.

In siffatto intendimento e mentre è disciplinarmente proibito che qualunque militare si faccia iniziatore di dimostrazioni o di sottoscrizioni, è mestieri non solamente che i comandanti di corpo sollecitati per sottoscrizioni non ne diano partecipazione in forma ufficiale ai loro dipendenti, si astengano dallo esercitare anche indirettamente qualunque influenza a questo riguardo e non consentano a tale titolo anticipazioni o pagamenti per parte della cassa del corpo, ma che nel soscrivere essi stessi o nel mandare le loro offerte individuali non adoprino nè la corrispon-

denza d'ufficio, nè la loro qualità di comandante di Corpo. Bisogna inoltre che essi avvertano i loro dipendenti, che se ciascuno è, di sua persona, libero di concorrere a qualunque opera di pubblica beneficenza o rimuneranza, può farlo soltanto in nome proprio, ma non mai a nome generico del Corpo o di parte di esso. E perchè non si ripeta quel che è già avvenuto, che cioè quando più militari dello stesso corpo concorrono ad una soscrizione, quelli che la ricevono la annuncino non come individuale, ma come collettiva colle espressioni: *il* tal *reggimento*, oppure *gli ufficiali del* tal *reggimento*, od anche indeterminatamente *alcuni militari del* tal *corpo*, gioverà che nel sottoscrivere si richiegga esplicitamente che ciò non sia fatto.

Queste minute avvertenze non sembreranno superflue a chi intende quanto importi per il buon nome dell'Esercito, non solo che le prescrizioni disciplinari siano osservate nel fatto, ma che tali risultino pure anche nelle menome apparenze. E siccome dal canto mio sono penetrato di questa importanza, ora che credo di aver pienamente chiarito il mio intendimento, non potrò quindi innanzi che chiamare responsabili i comandanti dei Corpi e i capi di servizio di qualunque infrazione al precetto disciplinare ed alle avvertenze date sopra.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 32 — FERROVIE (Nota N. 2) (1).

11 febbraio 1872.

Sulla linea *Brindisi*, *Maglie* (Ferrovie meridionali) venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Tuturano*, la quale dista da *Brindisi* chilometri 10.

(1) Vedasi Nota n. 1, pag. 23, parte 1ª, *Giornale Militare*, 1872

Nel darne avviso ai Corpi, uffici e stabilimenti militari, il Ministero aggiunge che occorrendo di dover fare spedizioni da *Tuturano* per le stazioni oltre *Brindisi* verso *Bari*, si dovrà cercare la distanza che passa tra *Brindisi* e la stazione cui è diretta la spedizione ed aggiungere ad essa la distanza tra *Tuturano* e *Brindisi*. E viceversa dovendosi fare qualche invio dalle stazioni di altre linee a quella di *Tuturano*, si dovrà cercare la distanza che passa tra la stazione di cui si fa l'invio a quella di *Brindisi* ed aggiungere a questa i dieci chilometri che costituiscono la distanza fra quest'ultima stazione e quella nuova aperta.

Perchè poi i Corpi, ufficii e stabilimenti militari possano essere in grado di valutare i trasporti che dovranno esser diretti dalla stazione di *Tuturano* alle altre della linea verso *Maglie*, il Ministero notifica che le distanze a calcolarsi sono quelle qui appresso indicate, cioè:

Da *Tuturano* a	S. Pietro Vernotico	chil.	8
»	Squinzano	»	15
»	Trepuzzi	»	19
»	Lecce	»	29
»	S. Cesario	»	34
»	S. Donato	»	39
»	Sternatia	»	46
»	Lollino	»	48
»	Corigliano Calabro	»	53
»	Maglie	»	58

Il Ministro
RICOTTI.

N. 33 — DIVISA VESTIARIO (Nota N. 8). [1]

Stellette per la bassa forza e fregi dei musicanti e trombettieri.

12 febbraio 1872.

Le stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare, a seconda di quanto fu prescritto nell'*Istruzione* del 4 gennaio (atto N. 4), sono d'obbligo anche per la truppa a datare dal 1° luglio p. v. Come tale distintivo dovrà essere messo sui baveri e sulle gollette degli abiti d'uniforme d'ogni specie (giubbe, cappotti, pastrani o tuniche) così ne dovranno essere ornati anche i baveri delle giubbe di tela. Pure per queste ultime le stellette saranno collocate colle norme stabilite nell'atto N. 19 (Nota 6); e perchè possano riescire abbastanza appariscenti, il panno nero, sul quale sono ricamate, dovrà eccedere il contorno del ricamo di circa mezzo millimetro.

I musicanti, gli allievi musicanti e trombettieri delle varie Armi e Corpi sostituiranno le stellette ai fregi speciali di cui sono ora ornate le golette delle loro giubbe o tuniche ed i baveri dei loro pastrani o cappotti, e collocheranno uno di tali fregi sulla manica destra, a metà distanza fra il gomito e la spalla.

Gli appuntati di cavalleria ed altri che hanno, come essi, alla goletta delle giubbe o tuniche un cordoncino o galloncino come segno speciale, conserveranno tale distintivo collocando le stellette come è stabilito dall'atto N. 19.

Il Ministro
RICOTTI.

(1) Vedasi Nota n. 6, pag. 35, 1ª parte del *Giornale Militare*, 1872.

N. 34. MATRIMONI DEI MILITARI (Nota N° 1)

Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 e del relativo Regio Decreto.

13 febbraio 1872.

Per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali ed assimilati per legge a grado militare, e per quella del relativo Regio Decreto della stessa data, il Ministero ravvisa opportuno di fare le seguenti dichiarazioni e prescrizioni:

1° Giusta le disposizioni legislative attualmente vigenti, non hanno a comprendersi nella categoria degli assimilati per legge che i soli medici.

Conseguentemente in base dell'articolo 1° della citata legge, è da ritenersi che, a datare dal 1° gennaio 1872, hanno facoltà di contrarre matrimonio, senza che occorra alcuna superiore autorizzazione. i veterinari e farmacisti militari, i funzionari di intendenza militare, come anche tutti gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra in qualunque posizione si trovino.

2° I veterinari, i farmacisti, i funzionari d'intendenza e gli impiegati tutti dipendenti dall'Amministrazione militare, dopo celebrato il matrimonio dovranno per la via gerarchica trasmettere al Ministero un estratto debitamente legalizzato dell'atto dello stato civile di contratto matrimonio, al fine di ottenerne l'iscrizione a matricola.

3° Per gli ufficiali ed assimilati tutti e per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, l'iscrizione del matrimonio a matricola sarà d'ora innanzi ritenuta come formalità necessaria per conferire loro il diritto di godere dei vantaggi e delle facilitazioni che sono devolute agli ammogliati ed ai padri di famiglia per trasporti sulle ferrovie o piroscafi, od a titolo di indennità d'alloggio od altro consimile.

Per conseguenza si fatti vantaggi e facilitazioni non dovranno accordarsi a coloro che non si fossero curati di far iscrivere il loro matrimonio a matricola.

4° In quanto agli ufficiali ed ai medici militari, ai quali è applicabile l'articolo 1° della citata legge, si avverte che il comandante di Corpo al quale pervenne notizia od indizio di trasgressione della legge stessa per parte di taluno dei suoi dipendenti, ha lo stretto dovere di segnalarla al Ministero, e che quel comandante, capo d'ufficio o direttore che non lo facesse od anche soltanto ignorasse un matrimonio notoriamente conosciuto, commetterebbe una mancanza grave, e si esporrebbe a misure di rigore che il Ministero è ben determinato di applicare in ogni evenienza.

5° Si avverte infine, che le unioni puramente religiose contratte da uffiziali dell'esercito o medici militari non sono colpite dalla già citata legge; epperò, a modificazione di quanto è prescritto nella Nota ministeriale N° 31, delli 13 febbraio 1867, inserta nel *Giornale militare* a pagina 192, i comandanti di Corpo che ne avessero notizia od indizio, non dovranno considerarle come trasgressioni alla legge sui matrimoni. Essi avranno tuttavia lo stretto dovere di invigilare a che coloro che hanno contratte siffatte unioni, non infrangano le vigenti discipline, che vietano il concubinaggio.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 35 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 2) (1).

Schiarimenti per l'applicazione del R. Decreto 17 dicembre 1871, relativo all'indennità d'alloggio agli ufficiali ed assimilati di stanza in Roma

13 febbraio 1872.

Col § 4° delle norme per lo eseguimento dei R. Decreti 17 e 30 dicembre 1871, relativi alla indennità d'alloggio ai capitani, luogotenenti e sottotenenti, ed ai loro assimilati

(1) Vedasi Atto N. 3, Nota n. 1, pag. 9, 1ª parte, *Giornale Militare*, 1872.

di stanza in Roma (pagina 12 del *Giornale Militare*, parte 1ª) fu prescritto che dal 1° gennaio di quest'anno dovesse cessare il soprassoldo speciale, di cui precedentemente godevano gli ufficiali e loro assimilati di stanza nella detta città.

Essendo sorto il dubbio intorno alla applicazione dei sovraricordati R. Decreti e delle norme che vi fanno seguito, cioè a quali assimilati spetti la indennità d'alloggio, il Ministero dichiara che questa spetta soltanto ai funzionari del Corpo d'Intendenza militare, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari che sono assimilati al grado di capitano, luogotenente e sottotenente, e che perciò non è dovuta la indennità ai personali, *che hanno soltanto l'assimilazione di rango*, ai quali infatti non fu nemmeno applicato il R. Decreto del 24 giugno 1869 che stabilì la indennità d'alloggio.

Il Ministero dichiara inoltre che dal 1° gennaio scorso deve esser cessato a tutti indistintamente gli ufficiali, agli assimilati di grado e di rango, ed a tutti gli impiegati dei personali dipendenti dal Ministero di stanza in Roma, il soprassoldo speciale che fu loro concesso eccezionalmente nell'anno 1871.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 56 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 3)

Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sotto ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici per lavori di scrittvrazione e per altri servizi.

14 febbraio 1872

Colla Nota del 27 gennaio 1871 (inserta a pagina 68 del *Giornale Militare*) fu vietato a tutte indistintamente le Amministrazioni dei Corpi dell'Esercito di comprendere nelle proprie contabilità alcuna somma relativa al soprassoldo d'ufficio assegnato col R. D. 5 gennaio 1871 ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati fuori del Corpo cui appar-

tengono, quali scrivani od ordinanze, o per il servizio di casermiere o portinaio.

Colla stessa Nota fu stabilito che ogni amministrazione alla scadenza di ogni trimestre dovesse richiedere al Consiglio di amministrazione della Reale Casa Invalidi e Compagnie Veterani d'Asti il rimborso delle somme pagate per questo titolo, e che il Consiglio medesimo avesse a compilare l'elenco generale delle somme stesse onde averne l'integrale rimborso dal Ministero della guerra.

Per meglio raggiungere lo scopo di tale disposizione ho determinato quanto in appresso:

§ 1° A cominciare dal 1° del mese di aprile il soprassoldo di ufficio stabilito dal R. D. 5 gennaio 1871 ai sott' ufficiali, caporali e soldati comandati fuori del Corpo cui appartengono, quali scrivani od ordinanze, sarà corrisposto, distintamente dalla paga, a quindicine scadute e per cura dei capi di servizio presso i quali trovansi comandati.

Le amministrazioni dei Corpi cui appartengono i detti individui cesseranno in conseguenza dallo stesso giorno dal corrispondere somma alcuna per questo titolo.

§ 2° I capi di servizio faranno fronte al pagamento dei soprassoldi colla indennità loro assegnata per le spese di cancelleria

Quando non è assegnata veruna indennità o questa non basti all'uopo predetto, potranno richiedere d'ufficio corrispondenti abbuonconti quindicinali al comando del rispettivo distretto militare.

§ 3° Alla fine di ogni trimestre i capi di servizio procederanno coi rispettivi Comandi di distretto alla liquidazione dei pagamenti da essi eseguiti mediante un elenco conforme all'unito modello n° 1.

§ 4° Alla fine d'ogni trimestre tutti i Comandi dei distretti militari compileranno e trasmetteranno all'Ufficio di revisione per le contabilità dei Corpi un riepilogo conforme al modello n° 2 delle somme pagate ai capi dei vari servizi nel rispettivo distretto, corredato dei relativi elenchi originali mod. n° 1.

L'Ufficio di revisione accertatosi che i sott'ufficiali, caporali e soldati ai quali fu corrisposto il soprassoldo non eccedono il numero rispettivamente stabilito per ogni comando o servizio, e certificata l'esattezza degli elenchi nominativi ed i riepiloghi li invierà al Ministero della guerra per il

rimborso ai Comandi dei distretti militaridel totale ammontare dei rispettivi pagamenti.

§ 5° Il soprassoldo d'ufficio dovuto ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati per il servizio di scrivani e ordinanze, di portinaio o casermiere,

a) al Comitato, ai Comandi e alle Direzioni d'artiglieria;
b) al Comitato, ai Comandi e alle Direzioni del genio;
c) alla Scuola superiore di guerra;
d) al Laboratorio farmaceutico militare;
e) all'Orfanotrofio militare;
f) alle Biblioteche militari;
g) agli Ospedali militari e presso i magazzini delle sussistenze militari, sarà a cominciare dal giorno 1° aprile 1872 pagato nello stesso modo per cura eziandio dei capi dei rispettivi servizi, ma il relativo ammontare sarà posto a carico:

Per i militari di cui alla lettera a),
dei fondi stanziati in bilancio per le spese d'artiglieria;

Per i militari di cui alla lettera b),
dei fondi stanziati in bilancio per le spese diverse del genio e per la manutenzione delle fortezze e dei fabbricati militari;

Per tutti gli altri individui,
della finanza dell'istituto o dello stabilimento cui sono rispettivamente addetti.

I capi di servizio presso cui sono rispettivamente comandati i militari oradetti pagheranno loro, per conseguenza, il soprassoldo d'ufficio coi fondi che hanno a disposizione, senza chiedere perciò alcun acconto ai distretti, e ne conteggieranno l'ammontare nella propria contabilità.

Il Ministro
RICOTTI.

Modello N. 1.

(1)

Mese di 187

Elenco nominativo *dei sott'ufficiali, caporali e soldati comandati fuori del proprio Corpo* (2)
ai quali venne corrisposto il soprassoldo di ufficio pel mese di 187 *e del quale, come entro, si domanda il rimborso all'Amministrazione del distretto militare di*

(1) Indicazione dell'ufficio che ha corrisposto i soprassoldi.
(2) Indicazione dell'ufficio presso cui sono comandati gli individui.

CORPO cui appartengono i sott'ufficiali caporali e soldati	Numero di matricola	Compagnia	GRADO	Cognome e Nome	QUALITA' DEL SERVIZIO che prestano: Scrivani	Ordinanze		Numero delle giornate di soprass. a cent. 50 ciascuna	Ammontare del soprassoldo	Variazioni avven. nel me
				TOTALI . . .						

Deduzioni { Per acconti ricevuti dall'amministraz. del distretto militare di..... | 1° acconto in data..... L. | 2° acconto in data..... „ }

Rimangono dovute al sottoscritto . . L.

Diconsi Lire.....

..... addì..... 187...

(1)

(1) Qualità e firma del capo di servizio.

Modello N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI

Trimestre 18

RIEPILOGO *delle somme pagate nel suddetto trimestre ai vari Capi di servizio nel distretto pei soprassoldi d'ufficio stabiliti dal R. decreto 5 gennaio 1871.*

N. d'ordine degli Elenchi nominativi di pagamento	INDICAZIONE del Comando, Ufficio, ecc.	Somme pagate dal Distretto militare	*ANNOTAZIONI*
	Totale L.		

Sono Lire pagate come sopra, delle quali si domanda il rimborso al Ministero della Guerra a senso della Nota Ministeriale in data.....

..... Addì 187....

Il Comandante del Distretto

DISPENSA 6ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio.

FEBBRAIO 20. — Caporale musicante nei Reggimenti di fanteria, *pag.* 73.
» 21. — Apertura della linea Savona-Ventimiglia, *pag.* 74.

N° 37 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 2)

Caporale musicante nei reggimenti di fanteria

20 febbraio 1872.

In ogni reggimento di fanteria sarà nominato un *caporale musicante*, il quale avrà la paga giornaliera di caporale trombettiere.

Il caporale musicante sarà scelto fra i musicanti aventi un anno almeno di servizio e la capacità di surrogare il capo musica nelle sue assenze.

Il numero dei musicanti d'ogni reggimento resterà così ridotto a 17.

La presente disposizione avrà vigore a far tempo del 1° marzo prossimo venturo.

Il Ministro
RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 62 del *Giornale Militare* (Parte I^a^), linea 24, *invece di* Lollino: *leggasi*: Zollino.

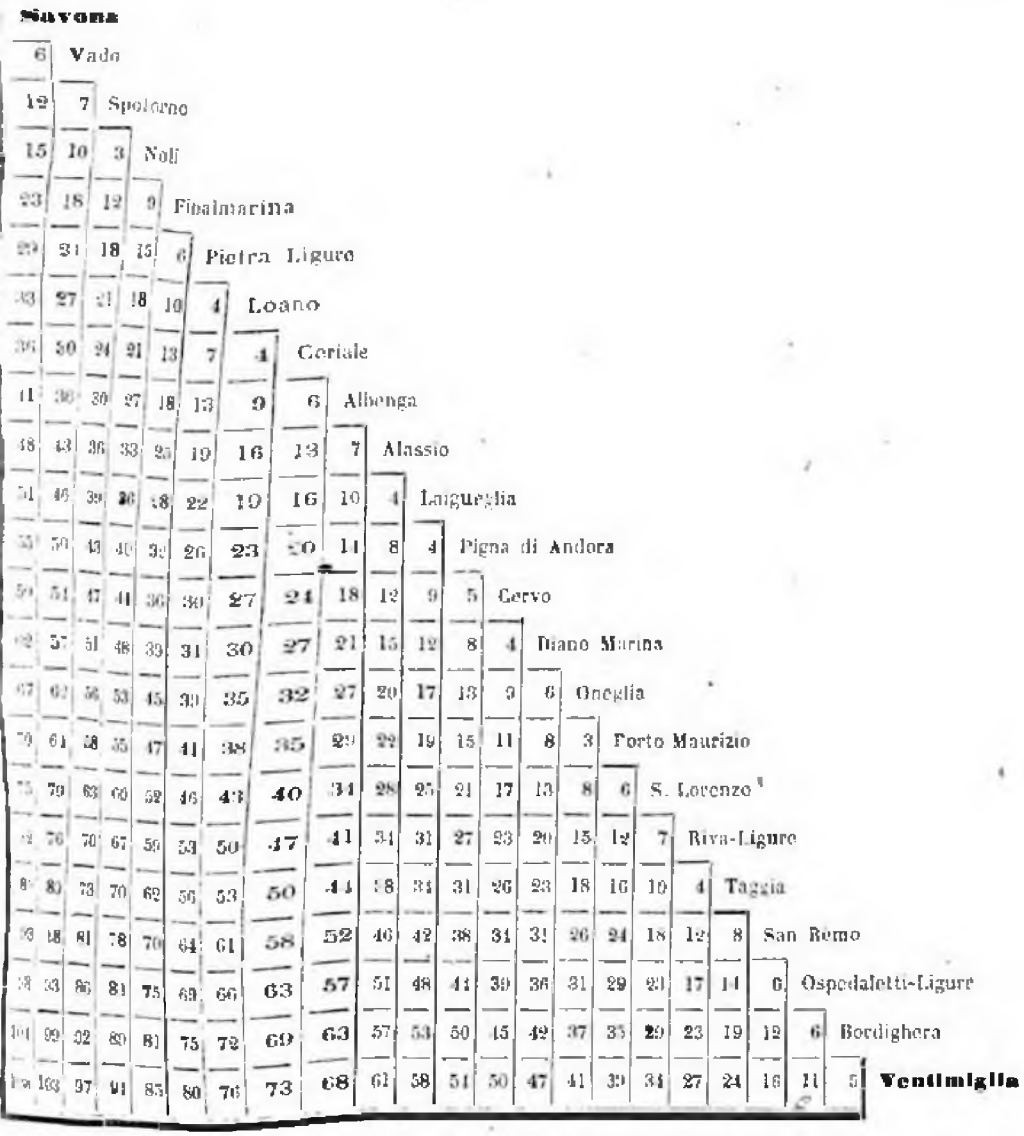
N. 58 — FERROVIE (Nota N. 3).

Apertura della linea Savona-Ventimiglia.

21 febbraio 1872.

Essendosi dalla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia aperta al pubblico servizio la linea *Savona-Ventimiglia*, il Ministero ne dà avviso alle Autorità militari, aggiungendo che d'ora innanzi al tratto predetto si intende estesa la Convenzione 16 marzo 1870.

Intanto, a conveniente norma di chiunque possa avervi interesse, si notifica che le distanze che corrono fra le stazioni della linea suddetta sono quelle apparenti dalla seguente Tavola poliometrica, cioè:



Occorrendo di dover fare spedizioni da una stazione qualunque del Regno ad una di quelle oltre *Savona* e fino a *Ventimiglia*, si dovrà cercare la distanza che passa tra il punto di partenza e *Savona* ed aggiungere a questa la distanza tra Savona e la stazione di arrivo.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 7ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 marzo

GENNAIO 28. — R. D. Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna, ecc. pag. 77.
FEBBRAIO 21. — R. D. Soprassoldo al personale degl'istituti militari. *pag.* 85.
» 27. — Numero degli ufiziali aiutanti di campo per ogni reggimento cavalleria, *pag.* 87.
MARZO 7. — Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei Corpi, *pag.* 87.
» 7. — Soppressione d'uffici dipendenti dal Comando territoriale del genio di Verona, *pag.* 88.

N. 59 — SOMMINISTRANZE DAI COMUNI (Nota N. 1).

Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna, ecc.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

I regolamenti per le somministrazioni alle truppe in marcia distaccate ed agli alloggiamenti, che la legge 4 agosto 1861, n° 112, estese a tutte le provincie del Regno, non che le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle provincie venete e nelle provincie romane stabiliscono che i pagamenti si facciano dal Governo ai comuni mediante spedizione per parte di questi delle contabilità relative.

Tali contabilità, ordinariamente inviate per mezzo della rispettiva prefettura alle Intendenze militari, vengono da dette Intendenze assestate di concerto col comune interessato e quindi trasmesse al Ministero che riconosciutane la regolarità, spedisce il relativo mandato di pagamento.

Per quanto solleciti siano gli uffici che verificano simili contabilità, di frequente accadono considerevoli ritardi nei pagamenti e quindi ne derivano lagnanze per parte dei comuni creditori.

Inoltre questo sistema di pagamento, utile all'epoca in cui emanarono i regolamenti e disposizioni sulla materia, sarebbe ora di ostacolo alla chiusa delle contabilità dei

corpi, che la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive si faccia trimestralmente, e deve quindi essere modificato.

Pare al riferente che se si adottasse il temperamento di far pagare volta per volta, sempre quando sia possibile, le somministrazioni dai comandanti stessi delle truppe, che ne abbisognano, si avrebbe il vantaggio di evitare le contabilità tra i municipi e il Governo, e si otterrebbe nello stesso tempo una qualche economia, sia perchè il pagamento essendo immediato si possono ottenere facilitazioni nei prezzi, sia perchè con tal modo dovendo i Consigli amministrativi dei Corpi essere informati delle somministrazioni, quasi all'atto stesso in cui sono fatte; più efficace è il controllo della spesa e più facilmente si ottiene che tali somministrazioni siano mantenute nei limiti delle competenze.

Al pagamento dei mezzi di trasporto, della paglia, delle legna, del pane, dei viveri e dei foraggi provvederebbero i Corpi con gli assegni a tal uopo stabiliti.

Una sola eccezione sarebbe ancora mantenuta provvisoriamente per le somministrazioni d'alloggio per parte dei comuni, le quali continuerebbero ad essere soddisfatte direttamente dal Ministero a carico del bilancio, attesa la difficoltà di effettuare un giusto riparto tra i Corpi di questa spesa perchè è limitata a poche località. Per tali somministrazioni la truppa continuerebbe a rilasciare i buoni alle Amministrazioni comunali, le quali poi compilata la relativa contabilità trimestrale la trasmetterebbero direttamente all'ufficio di revisione per le contabilità dei Corpi, che ne opererebbe la verificazione e la relativa liquidazione. Quando questa proposta incontri il Sovrano gradimento, prego la M. V. di volere apporre la augusta Sua firma all'unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE.

Viste le Regie patenti 9 agosto 1836, n° 153 e 154, ed i regolamenti annessi, non che i Regi decreti 27 gennaio 1851, n° 1204 e 24 dicembre 1860, n° 4526; patenti e decreti relativi alle somministrazioni a farsi dai comuni alle truppe;

Vista la legge 4 agosto 1861, n° 142, che modifica ed estende a varie provincie del Regno l'applicazione delle Regie patenti e dei decreti surriferiti;

Visti la legge 27 luglio 1862, n° 723, ed il Regio decreto 25 dicembre stesso anno, n° 1050, che prorogano le disposizioni della prefata legge 4 agosto 1861;

Viste le speciali disposizioni tuttora vigenti nelle provincie venete e nelle provincie romane;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. A datare dal 1° aprile 1872, i mezzi di trasporto, la paglia, le legna, il pane ed i foraggi, che talvolta i comuni del Regno somministrano alle truppe, saranno direttamente pagati dal comandante del Corpo o reparto di Corpo che richiede dette somministrazioni.

Il pagamento dei mezzi di trasporto si effettuerà appena che il servizio, per il quale tali mezzi furono requisiti, risulti compiuto.

Il pagamento della paglia, delle legna, del pane, dei viveri e dei foraggi avrà sempre luogo all'atto stesso in cui sono fatte tali somministrazioni.

Art. 2. Le prestazioni indicate all'articolo precedente, che occorra dover fare a militari in marcia isolatamente ed a drappelli di truppa non comandati da ufficiali, saranno pagate all'Amministrazione comunale direttamente dal comandante il distretto militare nella cui circoscrizione si trova il comune, sulla presentazione dei relativi titoli di credito che a tale effetto il comune stesso gli dovrà inviare alla fine di ogni trimestre.

Art. 3. Sino a tanto che non siano unificate le tariffe delle indennità dovute ai comuni per le somministrazioni d'alloggio, il pagamento di tali indennità continuerà ad esser fatto secondo venne sin qui praticato.

Art. 4. La compilazione per parte dei comuni dei prospetti trimestrali che, giusta il regolamento 9 agosto 1836, devono spedire col mezzo delle prefetture, rimane perciò limitata alla parte riferentesi agli alloggi.

Il Ministro della Guerra stabilirà le norme per l'eseguimento di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
G. LANZA.

TARIFFA

del corrispettivo dovuto per mezzi di trasporto forniti dai Comuni alle Truppe.

SOMMINISTRAZIONI		Per tutto il Regno meno le provincie Venete e Romane — *Ogni chilom.*		Per le provincie Venete — *Ogni chilom.*		Per le provincie Romane — *Ogni miglio romano (chil. 1 489)*	
Per ogni carro tratto da un cavallo.	L.	»	275	»	220	»	490
Idem da due cavalli.	»	»	475	»	380	»	970
Idem da tre cavalli.	»	»	650	»	520	1	370
Idem da quattro cavalli	»	»	850	»	680	1	720
Per ogni carro tratto da due buoi .	»	»	475	»	380	I comuni romani non sono tenuti alla contribuzione di questa somministrazione.	
Idem da quattro buoi	»	»	850	»	680		
Per ogni barroccio tratto da due buoi	»	»	275	»	220		
Per ogni cavallo o mulo da tiro (senza carro)	»	»	225	»	180	»	330
Idem da sella . .	»						
Idem da soma . .	»					»	250
Vetture - per ogni cavallo e miglio (chil. 1 489) .	L.					»	600

Avvertenze

relative a tutti i Comuni eccettuati quelli delle Provincie Romane.

Nel passaggio di monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, spetta ai Comuni che le avranno provviste l'aumento del 20 per cento sui prezzi stabiliti dalla tabella suddetta.

Pei trasporti in vetture pubbliche o private, l'importo sarà pagato a seconda delle consuetudini locali.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

D'ordine di S. M.
il Ministro della Guerra
RICOTTI.

ISTRUZIONE

per l'eseguimento del precedente R. D.

28 gennaio 1872.

Dal 1° aprile 1872 in poi i mezzi di trasporto, la paglia, le legna, il pane, i viveri e i foraggi che possono occorrere alle truppe in marcia verranno pagati secondo le norme seguenti:

a) Mezzi di trasporto.

1. Nei movimenti di truppa per le vie ordinarie, i veicoli e le bestie da soma che possono abbisognare per il trasporto del bagaglio da tappa a tappa al seguito della truppa stessa, saranno provveduti, a cura del comandante della medesima, da privati fornitori ed a patti che non eccedino i prezzi prestabiliti dalla tariffa in calce al R. D. 28 gennaio 1872.
2. Il trasporto del bagaglio, che non deve seguire tappa a tappa la truppa, continuerà ad esser fatto dall'*Impresa pei trasporti militari*, secondo le norme in vigore.
3. Se il comandante della truppa non riesce a trovare i mezzi di trasporto necessari nei limiti di prezzo stabiliti dalla tariffa anzicitata, egli ne richiederà il Comune, il quale in tale caso dovrà rilasciare i precetti di requisizione ai prezzi determinati dalla detta tariffa.
4. Eseguito il trasporto, il comandante della truppa ne paga, dietro ricevuta, il prezzo di patto o di precetto a ciascun conducente, avvertendo, nel caso si tratti di trasporto requisito dal Comune, di scrivere sul precetto di requisizione: *pagato nella somma di L.....*, e firmare tale dichiarazione.
5. I Sindaci dovranno indicare sul precetto di requisizione il numero dei chilometri che il veicolo o la bestia da soma requisito dovrà percorrere.

Tale distanza sarà determinata secondo l'*Itinerario generale provvisorio del Regno* adottato col R. Decreto 19 aprile 1870, non tenuto conto del cammino di ritorno e delle frazioni di chilometro.

6. Il comandante di truppa, cui abbisognasse di far trasportare ammalati, provvederà nella stessa maniera indicata ai precedenti numeri 1, 3 e 4.

b) Paglia, legna, foraggi, pane e viveri.

7. Tuttavolta che la paglia e le legna non debbano essere somministrate gratuitamente dal Comune, a mente delle vigenti disposizioni regolamentari e tuttavolta che la paglia, le legna, i foraggi e il pane non debbano essere somministrati dalle relative Imprese o che queste non li provvedano in tempo, il comandante della truppa li comprerà, a pagamento immediato, da particolari fornitori, ricercando la maggiore agevolezza nel prezzo e facendosi dar ricevuta del pagamento fatto, per documentare l'articolo di spesa sul proprio rendiconto (1).

8. Se sul mercato del luogo non si trovano cotesti generi e così anche i viveri che gli possono abbisognare, o se quivi se ne pretendono prezzi che sembrino troppo esagerati, il comandante della truppa si rivolgerà al Comune, il quale è in tal caso tenuto di far provvedere l'occorrente a prezzi che esso stesso dovrà stabilire e che il comandante della truppa dovrà pagare immediatamente ai fornitori. In questa circostanza, sulla ricevuta sarà indicato che i prezzi vennero determinati dal Comune.

---

(1) Quando la truppa si trova a giacere su paglia somministrata dal Comune e che viene per questo a cessare l'obbligo di fornirla gratuitamente, il comandante della truppa, invece di comprarne delle nuova, deve vedere, nell'interesse economico del proprio Corpo, di intendersi col Comune per avere a prezzo ridotto quella da esso primitivamente data, ed in tal caso la pagherà al Comune stesso.

9. Quando la truppa parte, il comandante di essa deve vendere i residui di paglia e legna che da lui furono direttamente comprate, e portarne la somma ricavata sul proprio rendiconto.

c) **Alloggiamenti.**

10. Per la somministrazione degli alloggiamenti i comandanti di truppa continueranno, come nel passato, a rilasciarne i *buoni* ai Comuni.

d) **Drappelli e distaccamenti non comandati da uffiziali.**

11. Se il comandante della truppa in marcia non è uffiziale, egli non può provvedere direttamente i mezzi di trasporto, la paglia, le legna, i foraggi e il pane occorrenti, e neppure pagarli; ma deve in ogni caso rivolgerne richiesta e rilasciarne i *buoni* al Comune, che dovrà fornirli e ripeterne poi il rimborso al distretto, conforme è detto al seguente N. 4.

e) **Militari isolati in marcia.**

12. I Comuni continuano nell'obbligo di somministrare ai militari isolati in marcia, che cadono ammalati od escono dallo spedale con diritto a trasporto, i necessari mezzi per questo. Debbono però avvertire di approfittare sempre dei mezzi più economici, per non aggravare inutilmente la spesa allo Stato; e così non dovranno ricorrere ad apposito ed individuale prestatura, salvo nei casi di assoluta necessità e quando non vi siano pubbliche vetture periodiche (1).

---

(1) Se il trasporto può esser fatto per ferrovia, il Comune sarà tenuto a pagare l'importo (a prezzo ridotto) del biglietto sino a destinazione, ovvero soltanto sino al primo capoluogo di distretto che si trova sul cammino che il militare deve percorrere secondo il suo foglio di via.

f) Casi eccezionali.

13. Può accadere che ufficiali comandanti di truppa in marcia non siano in grado, per mancanza di fondi, di pagare i mezzi di trasporto, la paglia, le legna, i foraggi e il pane che abbisognano alla truppa rispettiva: in tali casi, che devono considerarsi come affatto eccezionali, essi richiederanno la somministranza al Comune e gliene rilasceranno i dovuti *buoni*, motivando sulle richieste l'impossibilità, nella quale si trovarono, di pagare la fornitura avuta.

g) Contabilità de' Comuni per le somministranze fatte.

14. In fine d'ogni trimestre i Sindaci trasmetteranno al comandante del distretto, entro la cui giurisdizione trovasi il Comune, le contabilità e relativi documenti delle somministranze fatte e che loro devono essere rimborsate, sia per alloggi, sia per paglia, legna, foraggi, pane e mezzi di trasporto, a mente dei precedenti numeri 10, 11, 12 e 13.

15. I Comandanti dei Distretti, dopo verificate queste contabilità, manderanno le singole partite ai Corpi cui sono a carico; e quando questi abbiano accettato i conti rispettivi, i Comandanti dei Distretti pagheranno i Comuni per conto dei Corpi. Tutto ciò dev'essere possibilmente compiuto nel trimestre successivo a quello, cui si riferiscono le contabilità.

16. La somministranza degli alloggi alle truppe dovendo essere pagata, non dai Corpi, ma dell'Amministranza della guerra, le contabilità relative ad essa somministranza saranno trasmesse dai distretti all'ufficio di revisione per le contabilità dei corpi, il quale è incaricato di verificarle e liquidarle e rinviarle poi al Ministero della guerra, per la spedizione dei mandati di pagamento ai Comuni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 40 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 3)

Soprassoldo al personale degl'Istituti militari.

21 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 13 ottobre 1869, relativo alla istituzione della Scuola centrale di tiro, ginnastica, scherma e nuoto per la fanteria;

Visto il nostro Decreto in data 11 novembre 1871, relativo alla istituzione di un battaglione ed una batteria d'istruzione;

Visto il nostro Decreto in data 21 gennaio 1872, relativo ad un nuovo quadro organico della Scuola normale di cavalleria;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Agli ufficiali della Scuola normale di cavalleria, a quelli della Scuola centrale di tiro, ginnastica, scherma e nuoto per la fanteria, ed a quelli del battaglionee della batteria d'istruzione sarà corrisposto l'annuo soprassoldo:

di L. 600 agli ufficiali superiori.
di » 400 agli ufficiali inferiori.

Gli aiutanti maggiori, direttori dei conti ed ufficiali d'amministrazione hanno ragione al predetto soprassoldo, ma non ad altro per la carica speciale che coprono.

Art. 2° Agli ufficiali comandanti quali professori alla Scuola normale di cavalleria ed alla Scuola centrale di tiro sarà corrisposto l'annuo soprassoldo di L. 800, se professori titolari e di L. 500, se professori aggiunti.

Art. 3° Ai graduati del personale di truppa della Scuola normale di cavalleria, della Scuola centrale di tiro, del battaglione e batteria d'istruzione sarà corrisposto il seguente soprassoldo:

Ai sott'ufficiali L. 0,20
Ai caporali..... » 0,10

per ogni giornata di presenza alla Scuola od al battaglione o batteria d'istruzione.

Art. 4° Agli ufficiali, sott'ufficiali e caporali dei plotoni d'istruzione nel Reggimento pontieri e nel Corpo zappatori del Genio competono i soppprassoldi di cui ai precedenti articoli 1° e 3°

Art. 5° Per ogni cavallo della Scuola normale di cavalleria distaccato appo la Scuola superiore di guerra, la Scuola di applicazione d'artiglieria e genio, la Regia militare accademia e la Scuola di fanteria e cavalleria sono assegnati 5 centesimi al giorno da corrispondersi ai soldati palafrenieri che hanno in consegna essi cavalli.

Art. 6° Gli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati della Scuola normale di cavalleria e della Scuola centrale di tiro che hanno attualmente un soprassoldo maggiore di quello stabilito dagli articoli precedenti continueranno a goderne fino a tutto il corrente anno.

Art. 7° Sono abrogati i nostri Decreti antecedenti per quanto riguarda i soprassoldi ai personali della Scuola normale di cavalleria e di quella centrale di tiro.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che avrà vigore a far tempo dal 1° marzo 1872 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli addì 21 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 41 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 4).

Si determina il numero degli uffiziali aiutanti di campo per ogni reggimento di cavalleria.

27 febbraio 1872.

Affinchè il servizio nei reggimenti di cavalleria non abbia a soffrir danno per deficenza di ufficiali, questo Ministero determina che d'ora in poi gli uffiziali subalterni assenti contemporaneamente per le funzioni di aiutante di campo non possano eccedere il numero di *due* per ogni reggimento di dett'arma.

Gli uffiziali generali ed i comandanti di brigata, che hanno diritto ad aiutanti di campo, dovranno quindi, prima di farne la proposta al Ministero, accertasi che l'uffiziale da essi prescelto appartenga ad un reggimento, che non ne abbia più d'uno assente per tali funzioni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 42. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 1).

Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei Corpi; schiarimento alla Nota N. 229, 4 dicembre 1871.

7 marzo 1872.

A maggiore schiarimento della Nota (num. 229) inserta a pagina 1093 del *Giornale Militare* 1871, questo Ministero ravvisa opportuno di mettere in avvertenza i Corpi dell'esercito che, ogni qualvolta si trovino nel caso di dover far eseguire lavori dai laboratorii d'artiglieria, dovranno rivolgersi direttamente ai Comandanti di reggimento od ai direttori territoriali e di stabilimento dell'arma predetta, senza che occorra alcuna preventiva autorizzazione ministeriale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 43 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRIT. (Nota N. 3).

Soppressione di uffici dipendenti dal Comando territoriale del genio militare di Verona

7 marzo 1872.

A datare dal 1° aprile 1872 s'intendono soppresse le sezioni staccate del genio militare aventi sede in Modena e Treviso, nonchè il Comando locale dell'arma stessa in Parma, al quale è sostituita una Sezione staccata dipendente dalla Direzione del genio militare di Bologna.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 8ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo

FEBBRAIO 25. — R. D. che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppa dell'Esercito ed ufficiali e truppa della R. Marina, *pag.* 90.
MARZO 12. — I volontari di un anno possono essere ammessi negli Istituti Militari, *pag.* 89.
Id. 14. — Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'Esercito in campagna, *pag.* 91.

N. 44 — ISTITUTI MILITARI (Nota N. 3).

I volontari di un anno possono essere ammessi negli Istituti Militari.

12 marzo 1872.

A schiarimento di quanto è detto nell'art. 3° del Regolamento d'ammissione all'Accademia militare ed alla Scuola di fanteria e di cavalleria in data 28 gennaio p. p., questo Ministero rende noto che i volontari di un anno possono concorrere all'accennata ammissione fino al 23° anno di età, al pari degli altri soldati dell'Esercito.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 45 — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 1).

R. D. che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano uffiziali e truppa dell'esercito ed uffiziali e truppa della R. Marina.

(25 febbraio 1872).

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nelle parate, riviste, funzioni, solennità e presentazioni, che abbiano luogo a terra, ed alle quali concorrano militari dell'Esercito e della R. Marina, la precedenza e la superiore direzione appartengono all'uffiziale dell'Esercito o della Regia Marina più elevato in grado, ed, a parità di grado, al più anziano.

Questo dispone e, se occorre, passa in rivista e fa sfilare innanzi a sè le truppe di terra e di mare riunite. Il comando effettivo delle truppe sotto le armi è però sempre devoluto all'uffiziale di terra.

Nell'ordine di presentazione, di parata o di sfilamento hanno la precedenza gli uffiziali e le truppe cui appartiene l'uffiziale che ha la superiore direzione.

Art. 2. Nelle funzioni, solennità, presentazioni a bordo, ovvero nell'interno di porti, arsenali o di altri luoghi soggetti alla giurisdizione delle autorità marittime, la superiore direzione e l'effettivo comando sono sempre devoluti ad ufficiali della R. Marina.

Art. 3. Nelle circostanze ove truppe di mare debbano sussidiare quelle di terra per servizio di pertinenza ordinaria di queste ultime, e così sempre quando si tratti di comando o di disposizione per servizio di terra, la superiore direzione e l'effettivo comando competono ad ufficiale dell'E-

sercito, a meno che per particolare disposizione governativa non fosse delegata ad ufficiale della R. Marina.

I predetti nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
RIBOTTY.

N. 46. — ISTRUZIONI PER LA MOBILIZZ. DELL'ESERCITO (Nota N. 1).

Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'Esercito in campagna.

14 marzo 1872.

Questo Ministero ha determinato di pubblicare una serie di *Istruzioni* le quali statuiranno l'ordinamento dei vari servizi all'Esercito in campagna e conterranno tutte le disposizioni occorrenti pel passaggio dal piede di pace a quello di guerra, di maniera che, quando accadesse di dover mettere in campo l'Esercito o parte di esso, tutte le Autorità militari sappiano quanto a ciascuna spetta di fare, i vari servizi siano prontamente ordinati e la mobilizzazione possa effettuarsi in breve tempo e colla massima regolarità.

Siffatta pubblicazione è ora iniziata colla *Istruzione sull'ordinamento dei servizi dell'Artiglieria e del Genio all'Esercito in campagna.*

Ciascun uffiziale dell'Esercito dovrà esser provveduto, a proprie spese, di una copia di siffatta istruzione regolamentare come pure di quelle che si faranno in seguito. Ogni Comando, Direzione, Intendenza, Corpo, ecc. dovrà averne almeno un esemplare per ogni suo uffizio pagandone l'importo sulle spese di cancelleria.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato Generale) prima della fine del mese il numero delle copie che della succitata Istruzione (1) loro occorreranno sia per i loro uffiziali, sia pei loro uffizi.

Il prezzo della medesima è di centesimi *quindici* (2).
Venticinque

Il Ministro
RICOTTI.

---

(1) Le richieste saranno fatte sopra 1|4 di foglio di carta protocollo sotto la forma seguente:

Comando.....

Richiesta di N°..... copie delle *Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna*, da spedirsi a (luogo o luoghi dove devono essere ricapitate le copie).

..... addì..... 1872.

Il.... (*Capo servizio*).

(2) L'importo sarà pagato alla Tipografia CARLO VOGHERA in Roma, per mezzo del Quartier Mastro o comunque altrimenti.

DISPENSA 9ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo

MARZO 12. — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale, *pag.* 93.

N. 47 — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI (Nota N. 1).

ISTRUZIONE *per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale.*

12 marzo 1872.

§ 1 — Chiamata sotto le armi.

1° Appena sia decretata la chiamata sotto le armi di una classe di leva di 2ª categoria per ricevere l'istruzione annuale, i comandanti di distretto emaneranno un manifesto, conforme a quello annesso a questa Istruzione, il quale sarà pubblicato per almeno tre giorni, dei quali uno festivo, in tutti i comuni compresi nella giurisdizione militare del distretto.

§ 2 — Presentazione, invio ed arrivo ai distretti degli uomini di 2ª categoria.

2° Gli uomini di 2ª categoria presentandosi, nel giorno ed ora indicati nel manifesto, al Comando dei carabinieri nel capoluogo di circondario, non sede di distretto, saranno indrappellati e fatti partire, se possibile, il giorno stesso per la sede del distretto rispettivo. A tal fine i comandanti di distretto disporranno perchè nel giorno stabilito per la presentazione degli inscritti, si trovi nei capoluoghi di circondario (per il Veneto nei capoluoghi di provincia) un ufficiale con uno o due graduati, per raccoglierli e condurli alla sede del distretto.

Quest'ufficiale sarà provveduto dei fondi occorrenti per il pagamento dei 50 centesimi e delle spese di marcia, di cui al N° 8 del Manifesto.

3° Gli ufficiali, spediti ai capoluoghi di circondario o di provincia per raccogliervi gli uomini di 2ª categoria, rappresentano il comandante di distretto; quindi i comandanti dei carabinieri reali non avranno a far altro che prestar loro, all'occorrenza, il proprio concorso.

4° Coloro che desiderano recarsi isolatamente alla sede del distretto, potranno farlo, purchè a proprie spese e si presentino al distretto nel giorno stesso in cui debbono giungervi gli altri uomini del proprio circondario.

5° Gli uomini di 2ª categoria che, a seconda del manifesto, si presentano a ricevere l'istruzione militare in un altro distretto di quello al quale sono inscritti di leva, vi saranno considerati come effettivi riguardo al prelevamento degli assegni cui hanno diritto. I distretti, che li prendono così in forza, ne daranno partecipazione a quelli cui i medesimi sono ascritti per effetto di leva, mediante nota nominativa, compilata secondo l'annesso modello *A*, e che dovrà essere trasmessa non più tardi del 5° giorno dopo quello fissato per la presentazione degli inscritti di 2ª categoria.

6° Di mano in mano che gli uomini giungono al distretto saranno ripartiti fra le compagnie permanenti, ad eccezione di quelli che, come si dirà al § 15, saranno prescelti per il servizio di artiglieria.

7° A coloro che sono autorizzati a mantenersi ed alloggiare a proprie spese fuori del quartiere, i comandanti di distretto rilascieranno un viglietto di permesso da loro firmato, il quale dovrà essere ritirato a chi per recidiva mancanza alle istruzioni, per mostrarvisi negligente o per essere incorso in punizioni disciplinari, si rendesse immeritevole di tale vantaggio.

8° All'arrivo degli uomini di 2ª categoria alla sede dei distretti tutto deve essere preparato per riceverli, alloggiarli, provvederli di vestiario ed iniziarne l'istruzione. I coman-

danti di distretto prenderanno quindi per tempo le opportune disposizioni affinchè ogni cosa si trovi in pronto per il tempo stabilito.

§ 3 — Studenti universitari di medicina, chirurgia, farmacia e veterinaria, ed alunni cattolici e d'altre comunioni religiose.

9° Agli studenti universitari in medicina, chirurgia, farmacia e veterinaria, agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, i quali, a seconda del manifesto, domandino di essere dispensati dall'istruzione militare in tempo di pace, i rispettivi comandanti di distretto, riconoscendo regolari le loro domande, rilascieranno un certificato di dispensa temporanea conforme al modello *B*, ed in caso di rigetto, una comunicazione che ne indicherà il motivo.

10. Coloro, di cui al numero precedente, quando documentino d'essere stati rivestiti del diritto all'esercizio delle rispettive professioni o ministeri, riceveranno il certificato della dispensa definitiva della istruzione militare, che sarà loro rilasciato in calce a quello della dispensa temporanea, nel modo indicato dal modello *B*.

§ 4 — Facoltà ai comandanti di distretto.

11. Nello scopo di impartire la debita istruzione militare agli uomini di 2ª categoria, con loro minor aggravio possibile, potrà essere accordato a chi per un ragionevole motivo ne faccia domanda, di presentarsi a ricevere l'istruzione in altro tempo da quello fissato dal manifesto, da determinarsi però dal comandante di distretto.

I comandanti di distretto, nel fare la predetta facilitazione agli inscritti, procureranno di conciliare le cose in modo, che l'istruzione proceda sempre regolarmente ed il servizio non ne resti gravato.

12. La predetta facilitazione potrà essere accordata anche a coloro che desiderano di ricevere l'istruzione in un distretto diverso da quello cui sono ascritti.

Essi però dovranno anche essere compresi nella nota di partecipazione onde é parlato al N° 5.

13. Coloro che al loro presentarsi fossero dal comandante di distretto riconosciuti in cattivo stato di salute ed incapaci di attendere con profitto all'istruzione, dovranno per questa essere rimandati ad un altro periodo di tempo.

14. Anche a quelli che cadessero ammalati dopo aver cominciato l'istruzione, potrà venir concesso, se lo desiderano, di ritornare alle loro case e di presentarsi in altro tempo a continuare la loro istruzione.

15. Tutti gli uomini di 2ª categoria dovranno in massima ricevere l'istruzione militare nell'anno in cui sono chiamati all'arruolamento, ad eccezione di coloro, per i quali fosse provata l'impossibilità di farlo e che potranno riceverla nell'anno successivo.

È pure fatta eccezione per coloro di essi che si trovano all'estero, per i quali, come è detto nel manifesto, l'istruzione potrà essere protratta ad uno ed anche a due anni dopo.

16. I comandanti di distretto rilascieranno agli inscritti che ottengono di ritardare ad altro tempo di presentarsi a ricevere l'istruzione militare, una dichiarazione conforme al modello *C*, nella quale sarà fissato il giorno in cui devono ripresentarsi al Comando del Distretto.

§ 5. — Istruttori.

17. Nel caso in cui il personale dei distretti non bastasse ad istruire gli uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione, i comandanti dei medesimi faranno richiesta per tempo degli istruttori occorrenti ai comandanti generali delle divisioni; e questi disporranno perchè ne siano forniti dai corpi di fanteria dipendenti.

§ 6. — Vestizione degli uomini di 2ª categoria.

18. Appena giunti al distretto, tutti indistintamente i chiamati all'istruzione annuale riceveranno i seguenti capi di corredo:

1 Berretto.
1 Giubba di tela.
1 Paio pantaloni di tela.
1 Paio uose di tela.
1 Cravatta a sciarpa.

A quelli che alloggiano in quartiere sarà ancora distribuito

1 Gavetta.
1 Cucchiaio.
1 Pettine e pettinetta;

ed a chi ne avesse reale bisogno.

1 Camicia.
1 Paio scarpe.

Quando sia ravvisato necessario è in facoltà del comandante di distretto di far distribuire il cappotto.

19. Per le somministrazioni predette si faranno servire specialmente le robe usate o di minor prezzo, che sono nei magazzini.

20. Per ogni cinque uomini alloggiati in quartiere saranno distribuite per uso comune una spazzola da abiti ed una da scarpe.

21. Gli oggetti distribuiti saranno ritirati all'atto del licenziamento degli uomini dopo l'istruzione, ad eccezione delle scarpe, del pettine e della pettinetta.

22. Le robe di borghese di coloro che alloggiano in caserma, le quali non possono essere utilizzate col vestiario militare, saranno fatte ripulire da colui al quale appartengono, e ridotte quindi in un piccolo fardello con sopra il nome del proprietario e la descrizione delle robe contenutevi, saranno ritirate e custodite in apposita camera nel magazzino del distretto, per essere restituite il dì della partenza.

§ 7. — Armi e buffetterie.

23. Le armi saranno consegnate agli uomini di 2ª categoria soltanto durante le esercitazioni. A tutti sarà però distribuito il cinturino, che dovranno cingere per l'uscita giornaliera dal quartiere.

24. Basterà per l'istruzione che vi siano armi in numero eguale alla metà degli uomini da istruirsi, potendo questi alternarsi metà per volta nelle istruzioni coll'arme.

I distretti non faranno quindi richieste di fucili, quando ne abbiano per armare la metà degli uomini che si devono presentare a ricevere l'istruzione.

25. Le buffetterie nuove in distribuzione agli uomini di 2ª categoria non saranno imbiancate, e le giberne non dovranno essere incerate.

§ 8. — Istruzione presso i distretti.

26. Nel periodo di tempo stabilito per l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria, questi devono essere addestrati e istrutti in modo che, richiamati in caso di bisogno sotto le armi, possano tosto e con vantaggio essere adoperati in servizio. Bisognerà quindi trarre il miglior partito dal tempo disponibile con insegnare loro le cose più essenziali ed utili.

Per gli uomini, che alloggiano fuori di quartiere, l'istruzione giornaliera non durerà in massima più di sei ore, ma per quelli, che sono accasermati, si potrà utilizzare anche qualche altra ora per istruzioni interne.

27. L'istruzione militare che si impartisce presso i distretti agli uomini di 2ª categoria sarà la stessa per tutti, e consisterà:

a) Nell'istruzione individuale ed in quella del plotone;

b) Nell'istruzione sulle armi e sul tiro (*nomenclatura, scomposizione e ricomposizione, pulitura e conservazione del fucile*; *scuola di puntamento ed esecuzione delle 8 lezioni della 2ª parte del tiro pratico al bersaglio*);

c) Nell'istruzione individuale sul modo di rizzare la tenda.

d) Nella spiegazione degli articoli del Regolamento di disciplina e del Codice penale militare che concernono il soldato.

e) Nella scuola di contegno.

Quando rimanesse ancora del tempo, gli uomini di seconda categoria saranno esercitati nelle cose più elementari del servizio di sicurezza delle truppe in campagna e nelle evoluzioni di compagnia.

§ 9. — Amministrazione e contabilità.

28. Le amministrazioni dei distretti riceveranno per ogni uomo di 2ª categoria presentatosi all'istruzione annuale i seguenti assegni:

A) Lire 9 come indennità fissa per le spese d'indennità di via e di trasporto sulle ferrovie per andata e ritorno;

B) Lire 15, qualunque sia la permanenza dell'individuo sotto le armi, per risarcire i distretti del valore e del deprezzamento degli oggetti distribuiti secondo il § 6, come pure delle spese per necessarie riparazioni al vestiario, alla calzatura, alle armi, ed alle buffetterie;

C) Lire 0,80 per ogni giornata di presenza di ciascuno individuo accasermato;

D) Lire 0,10, a titolo d'indennità di spese varie, per ogni giornata di presenza di quelli che alloggiano fuori di quartiere.

Le giornate di presenza vanno calcolate dal giorno dopo la presentazione degli uomini al capoluogo di circondario a tutto il giorno antecedente alla loro partenza dal Distretto per il licenziamento.

29. I distretti richiameranno gli assegni predetti sul foglio nominativo delle competenze mod. 20.

Coloro che appartengono ad altro distretto (n° 5), saranno

dimostrati sul foglio nominativo in calce a quelli che sono effettivi del distretto.

30. Per gli individui che dopo aver cominciato la loro istruzione, per malattia od altro motivo, ottenessero di ritardare ad altro tempo il continuamento della loro istruzione, i distretti preleveranno una volta soltanto gli assegni di cui alle lettere *A*) e *B*) del numero precedente.

31. Cogli assegnamenti che ricevono dal Governo i distretti devono provvedere:

a) Alla spesa di 50 centesimi per il giorno di presentazione al distretto od al capoluogo di circondario di ciascun individuo intervenuto all'istruzione, ed a quella dell'indennità di via e dei mezzi di trasporto per ferrovia e per mare, se n'è il caso, dal capoluogo di circondario alla sede di distretto, e dal distretto al rispettivo capoluogo di mandamento dopo l'istruzione;

b) Alle competenze di quelli che alloggiano in quartiere, pei quali saranno conteggiati 58 centesimi per il vitto, compreso il pane, e 10 pagati a mano qual soldo giornaliero;

c) Al rimborso agli ospedali della retribuzione di lire 0,950 per ogni giornata di ricovero nei medesimi degli uomini di 2ª categoria, compresi quelli aggregati alle truppe d'artiglieria come sarà detto al § 15.

d) Alle spese di bucato e barbiere e del mentenimento in buono stato di servizio delle robe in distribuzione agli inscritti di 2ª categoria.

e) Ai premi che si distribuiranno nel tiro pratico al bersaglio, giusta i numeri 276 e 279 della Istruzione sul tiro.

f) Al rimborso ai reggimenti di artiglieria di lire 0,80 per ogni giornata di presenza degli uomini che, secondo sarà detto al § 15, dovranno ricevere l'istruzione d'artiglieria, e così pure al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno dei medesimi al capoluogo del distretto per essere congedati.

32. I 10 centesimi che dovrebbero essere pagati a mano agli individui secondo il capoverso *b*) del n° 26, potranno loro

essere ritenuti in caso di smarrimento o di sciupio per colpa propria delle robe di vestiario o degli oggetti di buffetteria e di armamento.

§ 10. — Ruoli e fogli matricolari.

33. Alla chiamata della 2ª categoria di una classe di leva alla istruzione annuale i distretti, quando non li abbiano già preparati, dovranno tosto compilare il relativo ruolo modello 20, ed i fogli matricolari degli individui *F*, *G* ed *H*.

I fogli *F* saranno spediti all'Ufficio centrale per le matricole; i fogli *G* saranno tenuti presso l'ufficio di matricola del distretto, ed i fogli *H* saranno consegnati alle compagnie permanenti che avranno in forza gli individui per il periodo d'istruzione o trasmessi al comandante le truppe d'artiglieria incaricate dell'istruzione loro, per gli uomini di cui al § 15.

§ 11. — Ruoli amministrativi.

34. Per gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione annuale si compilerà il ruolo speciale, mod. 4 del regolamento 1° dicembre 1870, in duplice copia, di cui una dovrà essere spedita all'Ufficio di revisione per le contabilità dei corpi. Su questo ruolo dovranno anche essere inscritti gli uomini effettivi al distretto che ricevono l'istruzione presso un altro a mente del n° 5.

§ 12. — Casermaggio.

35. I chiamati all'istruzione annuale, quando i locali ed i mezzi disponibili lo consentano, saranno accasermati come gli altri soldati.

Se però non vi fossero letti a sufficenza, saranno provvisti di pagliericci con lenzuola e coperta; e nel caso ancora che non si potesse altrimenti, saranno posti a giacere sulla paglia, distribuendo a ciascuno una coperta da campo.

§ 13 — Uomini riconosciuti inabili.

36. Gli uomini di 2ª categoria riconosciuti inabili al militare servizio, dopo essere stati ricevuti ai distretti, saranno proposti al generale di divisione per la rassegna di rimando.

Tali proposte di rassegna dovranno essere comprese in elenchi separati e distinti da quelli per gli uomini di 1ª categoria sotto le armi.

37. I sottoposti a rassegna non potranno essere mandati rivedibili alla prossima leva; ma, riconosciuti inabili, dovranno essere congedati in modo assoluto.

38. Agli uomini dichiarati inabili al militare servizio sarà scritta sul foglio di congedo illimitato n° 23 la seguente annotazione:

« Il titolare del presente congedo fu riformato (indicare l'infermità) in seguito a rassegna passata presso il distretto militare di..... il..... 187 ».

§ 14. — Vigilanza sugli inscritti durante il periodo d'istruzione, assegnazione e loro licenziamento.

39. Durante la permanenza ai distretti, degli uomini di 2ª categoria i comandanti di distretto procureranno di avere intorno ai medesimi tutti i dati onde poter compilare accertatamente un ruolino nominativo dei seguenti individui (coll'indicazione a ciascuno della rispettiva professione):

a) Telegrafisti, guardafili.

b) Impiegati delle ferrovie, guardatreni, guardavia, fuochisti, macchinisti, frenatori, meccanici, ecc.

c) Coloro che esercitano il mestiere di fornaio, panattiere, vermicellaio o macellaio.

d) Flebotomi, inservienti di farmacia ed infermieri.

e) Carrozzieri, cavallari, carrettieri.

f) Barcaiuoli, marinai.

g) Capaci di fare lo scrivano oppure di essere impiegati come commesso nelle sussistenze militari.

Il predetto ruolino sarà compilato in modo che coloro che esercitano lo stesso mestiere o la stessa professione vi siano inscritti di seguito formando così quasi un solo ruolino composto di vari ruolini differenti.

Per le indicazioni precedenti i comandanti di distretto si assicureranno della reale capacità dell'individuo ad esercitare i mestieri e le professioni predette, e non staranno alla loro sola asserzione, od alla qualifica delle liste di leva.

40. Un decimo circa degli inscritti di 2ª categoria istruiti presso i distretti dovrà essere assegnato in fine dell'istruzione all'arma dei bersaglieri; il che verrà notato sul ruolo mod. 20, e sui fogli matricolari *G* ed *H*. Per tale assegnazione saranno scelti coloro che per complessione siano riconosciuti più adatti all'arma predetta.

41. Compiuto il periodo d'istruzione tutti gli uomini di 2ª categoria verranno licenziati ed inviati individualmente alle case loro, e sopra il loro foglio di congedo illimitato modello 23 sarà apposta dai comandanti di distretto la seguente annotazione: « *Il titolare del presente congedo è intervenuto all'istruzione annuale del 187....* Per quelli assegnati ai bersaglieri si aggiungerà all'annotazione predetta « *assegnabile all'arma dei bersaglieri* ».

42. Gli uomini di 2ª categoria che avessero ritardato a presentarsi ai distretti, che fossero caduti ammalati, o stati puniti colla prigione di rigore, saranno ritenuti sotto le armi per il tempo necessario a completare la loro istruzione.

43. Le annotazioni sui congedi illimitati, di cui ai numeri 38 e 41, dovranno essere apposte dai distretti presso cui gli inscritti hanno ricevuto l'istruzione.

Per gli uomini onde è parola al N. 5 sarà data partecipazione ai distretti cui essi realmente appartengono, quando fossero congedati per riforma, avessero terminato la loro istruzione o si trovassero in una delle condizioni indicate al N. 39.

§ 15. — Uomini di 2ª categoria assegnati ai reggimenti di artiglieria, ed istruzione che ricevono.

44. In ogni classe di leva un determinato numero d'uomini di 2ª categoria dovrà ricevere l'istruzione nel servizio di artiglieria. Due terzi del numero predetto sarà esercitato nel servizio di *cannoniere* servente e l'altro terzo in quello di conducente.

45. Il Ministero indicherà i distretti che dovranno assegnare uomini all'artiglieria ed a quali reggimenti, il numero degli uomini da assegnare, e le località in cui questi dovranno ricevere l'istruzione.

46. La scelta degli uomini verrà fatta dai comandanti di distretto coadiuvati da un ufficiale di artiglieria, destinato dal comandante della truppa d'artiglieria incaricate della loro istruzione.

47. Gli individui da prescegliersi per il servizio d'artiglieria saranno fra coloro:

1° Che non chiedono di alloggiare e mantenersi a proprie spese fuori di quartiere.

2° Che hanno la statura e la complessione fisica richiesta per l'arma d'artiglieria.

3° Che esercitano il mestiere di carrettiere, vetturale o cavallaro sino alla concorrenza d'un terzo degli uomini da destinare all'artiglieria.

Per questi ultimi, che dovranno essere esercitati nel servizio di conducenti, si potrà anche transigere per la statura e la complessione fisica.

48. L'ufficiale d'artiglieria che, secondo il N. 45, deve coadiuvare il comandante di distretto nella scelta degli uomini, servirà anche per condurli alla località, ove devono ricevere l'istruzione.

Terminato il periodo d'istruzione gli inscritti saranno per cura delle truppe d'artiglieria fatti accompagnare al rispettivo distretto, cui spetterà di provvedere per il loro congedamento.

§ 10 — Istruzione degli iscritti di 2ª categoria presso le truppe d'artiglieria.

49. L'istruzione sul servizio di artiglieria da impartirsi agli uomini di 2ª categoria deve essere tale che, richiamati sotto le armi, possano tosto essere adoperati nel servizio proprio delle batterie di campagna.

Parte dell'istruzione dovrà essere fatta in comune ai *cannonieri, serventi ed ai conducenti*, e parte separatamente, secondo il servizio speciale cui sono destinati.

L'istruzione da darsi in comune comprenderà:

a) La scuola di contegno;

b) La spiegazione del Regolamento di disciplina e Codice penale militare per quanto si riferisce al soldato semplice;

c) L'istruzione a piedi senza armi compresa la scuola di sezione e la ginnastica elementare;

d) L'istruzione sui cordami, nodi e ripieghi principali al materiale.

Separatamente poi s'insegnerà:

Ai cannonieri serventi:

e) Il maneggio del moschetto;
f) Il buon governo delle armi;
g) Il puntamento e tiro al bersaglio col moschetto;
h) Il servizio delle bocche da fuoco da campagna;
i) Il puntamento delle bocche da fuoco da campagna;
k) Il caricamento delle vetture del traino da campagna:

Ai conducenti:

l) Del cavallo e suo governo;
m) L' istruzione individuale a cavallo;
n) La scuola del condurre.

(Ai cannonieri serventi si faranno eseguire alcuni colpi di cannone a polvere in ragione di uno per individuo, ed il tiro al bersaglio col moschetto, *tre prime lezioni).*

L' istruzione sul servizio delle bocche da fuoco da cam-

pagna, sul loro puntamento e sul caricamento delle vetture si limiterà al solo indispensabile ed a quanto permette la brevità del tempo.

L'istruzione individuale a cavallo si limiterà pure a poche lezioni, per aver agio a dar loro qualche pratica nel condurre, partendo naturalmente dal principio che non devono essere assegnati al servizio di conducenti, se non coloro che per il loro mestiere hanno già qualche pratica nel cavalcare e condurre cavalli.

50. Nei distaccamenti d'artiglieria, ove fosse scarsezza di istruttori all'uopo, i comandanti di essi si rivolgeranno al rispettivo comandante di corpo, il quale dovrà mandarne secondo il bisogno.

§ 17. — Amministrazione ed assegnazione definitiva degli ascritti all'artiglieria.

51. Gli uomini di 2ª categoria saranno presi soltanto in aggregazione dalle truppe d'artiglieria, presso cui ricevono l'istruzione annuale.

Essi continueranno ad appartenere al distretto rispettivo, il quale distribuirà loro gli oggetti di corredo, di cui al § 6, preleverà i loro assegnamenti, e rimborserà ai reggimenti d'artiglieria lire 0,80 per ogni giornata di presenza degli uomini ad essi aggregati, come è detto al capoverso *f*) del numero 30.

52. Gli uomini che si trovassero nel caso di cui al nº 14 della presente Istruzione, saranno diretti alla sede dei rispettivi distretti per essere inviati alle loro case.

53. Terminata l'istruzione, nel rimandare gli uomini ai propri distretti per esservi congedati, il comandante del reggimento o distaccamento d'artiglieria restituirà pure i relativi fogli matricolari, dopo avervi posta nella pagina 5 la annotazione di *abili al servizio di cannoniere servente* (o *conducente*) *nell'artiglieria.*

54. Gli uomini che han fatto l'istruzione sul servizio d'arti-

glieria, terminata questa, dovranno dai distretti essere subito trasferti effettivi nei reggimenti d'artiglieria indicati dal Ministero, come è detto al n° 45; ai quali reggimenti dovranno pure essere trasmessi i relativi fogli matricolari *G, H.*

I reggimenti d'artiglieria incorporeranno gli individui predetti quali uomini di 2ª categoria in congedo illimitato compilando all'uopo il ruolo speciale Mod. N. 4 in duplice copia, di cui una da spedirsi all'ufficio di revisione.

55. Sul foglio di congedo illimitato n° 23 degli uomini che avranno ricevuto l'istruzione presso le truppe d'artiglieria, e così anche sul ruolo N° 20 e sui fogli *G* e *H*, i comandanti di distretto apporranno la seguente annotazione: *assegnato al . . . . . reggimento di artiglieria* (ricevette istruzione di servente (o conducente). Tale annotazione dovrà pure essere apposta ai fogli matricolari G, H, e sul ruolo generale. Mod. N° 20.

§. 18 — Vaccinazione.

56. Tutti i militari di 2ª categoria che intervengono all'istruzione annuale, dovranno essere assoggettati a regolare vaccinazione.

Gli ufficiali sanitari presso i distretti faranno per tempo gli opportuni apparecchi, affinchè la vaccinazione predetta si possa compiere il più sollecitamente possibile:

57. L'esito della vaccinazione degli individui sarà inscritta sui relativi fogli matricolare G ed H.

§ 19. — Trattamenti degli istruttori.

58. I sott'ufficiali e caporali istruttori che i corpi inviassero in sussidio ai distretti per l'istruzione annuale degli uomini di 2ª categoria non riceveranno alcun particolare trattamento, ma terminata l'istruzione, potranno essere compresi insieme a quelli effettivi dei distretti per una gratificazione, che complessivamente non potrà ammontare a più di L. 0,50 per ogni individuo istruito.

§ 20. — Vigilanza dei generali di divisione all'istruzione delle 2ª categorie.

59. I comandanti generali di divisione si assicureranno che l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, presso i distretti ed i distaccamenti di artiglieria dipendenti, proceda colla necessaria diligenza e regolarità, e faranno al bisogno ispezionare i distretti dei generali di brigata posti ai loro ordini.

Il Ministro
RICOTTI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI .....

MANIFESTO

Per la chiamata all'istruzione della 2ª categoria classe 18....

1° Gli ascritti alla 2ª categoria della classe 18. .. sono chiamati dal ..... (1) ..... al ..... (2) ..... al rispettivo distretto militare per esservi esercitati ed istruiti nelle armi.

2° Nel sopraddetto giorno ..... (3) ..... dovranno presentarsi al Comando ..... (4) ..... in ..... (5) ..... prima delle ore 12 meridiane.

3° Coloro che per trovarsi all'estero, o per ragioni di salute, di famiglia, di mestiere, d'industria o di studi non fossero in grado di rispondere alla chiamata nel tempo sopra fissato, potranno ricevere l'istruzione in altro tempo dell'anno ..... (6) ..... purchè prima del ..... (7) ... ... ne facciano motivata domanda al Sindaco del comune cui appartengono per fatto di leva e vi siano dal medesimo autorizzati.

4° Gli studenti universitari in medicina, chirurgia, farmacia e veterinaria, gli alunni cattolici in carriera ecclesiastica e gli aspiranti al Ministero dei culti in altre communioni religiose tollerate dallo Stato, che intendono valersi, a mente dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1871, della dispensa dall'istruzione militare, ne faranno domanda prima del giorno ....., (8) ..... al Sindaco del comune cui apparten-

gono per fatto di leva, presentando al medesimo gli opportuni certificati onde constatare il diritto alla suddetta dispensa.

5° È fatta facoltà a coloro che si trovano domiciliati fuori del distretto al quale appartengono per fatto di leva, di ricevere l'istruzione presso al distretto nel quale attualmente dimorano, perchè si presentino al Comando del medesimo il giorno ..... (9) .....

6° Coloro che durante il periodo dell'istruzione desiderano di mantenersi ed alloggiare a proprie spese fuori di caserma, vi saranno autorizzati, coll'obbligo però di intervenire alle istruzioni ed esercitazioni, le quali, di massima, non li occuperanno che 6 ore al giorno.

7° A loro che si presenteranno il... (10)... riceveranno 50 centesimi ciascuno per quella prima giornata, e quindi le competenze ordinarie del soldato durante il tempo dell' istruzione se conviveranno in caserma.

8° Quelli che non si presenteranno il giorno prefissato, come anche quelli che avranno ottenuto di ritardare l'istruzione a mente del precedente numero 3, dovranno poi recarsi a proprie spese al capoluogo di distretto.

9° È fatta facoltà a coloro che, a mente del n° 2 del presente manifesto, dovrebbero presentarsi in altra città che quella ove ha sede questo Comando di distretto, di presentarsi direttamente a questo Comando stesso, il giorno..... (11)....., ma in tal caso le spese di viaggio saranno a loro carico.

10. Quelli che, senza giustificati motivi, non si presenteranno il giorno..... (12).... saranno puniti disciplinarmente quando giungeranno al distretto, ed incorrono nel reato di diserzione se il ritardo oltrepasserà i 5 giorni dopo quello della chiamata.

, addì 187 .

Il Comandante del distretto militare

---

(1) Indicare il giorno della chiamata che sarà determinato dal Ministero della guerra.

(2) Indicare il giorno nel quale sarà licenziata la 2ª categoria secondochè determinato dal Ministero della guerra.

(3) Ripetere l'indicazione del giorno della chiamata.

(4) *Del distretto militare* ovvero *dei reali carabinieri.*

(5) Città, capoluogo di circondario, ove gli uomini devono presentarsi.

(6) Indicare l'anno in corso.

(7, 8, 9, 10, 11 e 12) Indicare il giorno della chiamata.

A.

DISTRETTO MILITARE DI.....

NOTA *degli individui di 2ª categoria appartenenti al Distretto militare di.. ..... ammessi all' istruzione presso questo Distretto.*

N° d'ordine	COGNOME E NOMI	N° d'estrazione	MANDAMENTO	CIRCONDARIO	PROVINCIA	*Annotazioni*

(Data)

Il Comandante del Distretto

B.

DISTRETTO MILITARE DI.....

N°..... del Certificato.

Il militare N. N. di 2ª categoria della classe 18.... del Comune di..... Mandamento di..... al N..... d'estrazione, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 4 della legge 19 luglio 1871, cioè: di seguire il corso di..... (*indicare se medicina e chirurgia, farmacia o veterinaria*) nella Università di..... (oppure di essere alunno cattolico della Diocesi di..... oppure iniziato al culto.....), ha ottenuto la dispensa temporanea dall'istruzione militare.

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

Il militare prenominato avendo documentato di aver conseguito la laurea in..... nell'Università di..... (o gli ordini maggiori nella Diocesi di..... o il diritto all'esercizio del ministero del culto di..... in.....), ha ottenuto la dispensa definitiva dall'istruzione militare, rimanendo però vincolato sino al 31° anno di età nel modo indicato dall'art. 4 della legge 19 luglio 1871.

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

C.

DISTRETTO MILITARE DI.....

N°..... della Dichiarazione.

Il militare N. N. di 2ª categoria, della classe 18.... del Comune di....., Mandamento di..... Circondario di..... al N..... d'estrazione, ha ottenuto dal sottoscritto di ritardare a presentarsi, per ricevere l'istruzione militare, al..... del mese di..... 187...; trascorsi 5 giorni dal qual tempo senza che egli si presenti od ottenga una nuova proroga, incorrerà nel reato di disertore.

(Data)

Il Comandante del Distretto di.....

(Bollo)

DISPENSA 10ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 marzo

MARZO 10. — Ufficiali della milizia provinciale, *pag.* 113.
» 10. — Distintivi speciali pei medesimi, *pag.* 115.
» 17. — Stellette di divisa per la truppa, *pag.* 116.

N. 48 — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 4).

Ufficiali.

VITTORIO EMANUELE ecc. ecc. Re d'Italia

Vista la legge 19 luglio 1871, N° 319 (serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La data di nuova *nomina* o di *promozione* degli ufficiali della Milizia Provinciale è sempre il 1° luglio, qualunque sia il tempo dell'anno nel quale la nomina o promozione è decretata.

Art. 2. Per quanto riguarda l'anzianità di grado dell'ufficiale, il tempo trascorso nei quadri della Milizia Provinciale dalla data di nomina è computato come passato nell'Esercito permanente.

Art. 3. Coloro che avendo servito come ufficiali nell'Esercito sono nominati ufficiali nella Milizia Provinciale, riprendono l'anzianità di grado che avevano all'atto della loro cessazione dal servizio nell'Esercito, non computato il tempo trascorso tra la data della predetta cessazione dal servizio e quella della loro nomina nella Milizia Provinciale.

Nel computo di tale anzianità sarà compreso interamente il tempo di grado nel servizio sedentario.

Art. 4. L'anzianità di grado degli ufficiali della Milizia Provinciale, i quali hanno servito nell'Esercito come sott'ufficiali o come volontari di un anno è determinata dalla data di nomina.

Art. 5. L'anzianità relativa di grado degli ufficiali della Milizia Provinciale è determinata in base ai precedenti articoli, colle stesse norme che quella per gli ufficiali dello Esercito permanente, computato però il tempo di grado nel servizio sedentario.

Alla stessa data di nuova nomina, gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno sono classificati tra loro secondo l'età; quelli di maggior età hanno la precedenza.

Art. 6. Nelle circostanze di servizio ove concorrano ufficiali dell'Esercito permanente ed ufficiali della Milizia Provinciale, ciascuno ha l'autorità e la precedenza che gli compete per diritto di grado o di anzianità.

Art. 7. Agli ufficiali inferiori della Milizia Provinciale compete:

a) Lire *trecento* di prima entrata onde sopperire alle prime spese di vestiario di divisa. Tale somma è pagata al tempo della nomina.

b) L'indennità annua di lire *duecento*, fissa e comune per qualunque grado. Questa indennità è pagata ad anno scaduto e per intere annate, il 1° luglio d'ogni anno ed a coloro soltanto che in tale giorno si trovano effettivamente rivestiti di grado d'ufficiale della Milizia Provinciale.

c) All'ufficiale chiamato in tempo di pace a prestar servizio è corrisposta, a luogo della paga, l'indennità giornaliera di lire *cinque*. Quando però detto servizio durasse meno di dieci giorni, l'ufficiale riceverà nondimeno l'ammontare di dieci giorni d'indennità, cioè lire *cinquanta*.

L'ufficiale che per attendere a tali chiamate dovesse allontanarsi dal proprio domicilio, avrà diritto alle indennità di viaggio stabilite per l'ufficiale d'ugual grado nell'Esercito permanente.

d) All'ufficiale chiamato a campo d'istruzione, o grandi manovre, ovvero in servizio di pubblica sicurezza, in più dell'assegno giornaliero di lire *cinque*, sono devoluti i soprassoldi speciali accordati all'ufficiale d'uguai grado nell'Esercito permanente quando trovasi nelle stesse condizioni di servizio.

e) In tempo di guerra l'ufficiale della Milizia, chiamato comunque in servizio, ha diritto a tutte le competenze del suo grado ed arma nell'Esercito permanente, cessandogli però in tal caso ogni altro stipendio a carico dello Stato e così anche l'assegno di pensione di cui potesse godere per essere in ritiro od in riforma, come pure l'indennità annua di cui al precedente capoverso *b)* se lo stato di guerra e la sua permanenza in servizio si prolungassero oltre un anno.

Art. 8. L'indennità annua di cui al capoverso *b)* dell'articolo precedente non compete agli ufficiali della Milizia provenienti dai volontari di un anno.

Art. 9. Gli Ufficiali della Milizia Provinciale vestiranno la stessa divisa degli ufficiali dell'arma corrispondente nell'Esercito permanente, salvo il particolare distintivo stabilito dalla annessa Istruzione per ordine Nostro firmata dal Ministro della Guerra.

Art. 10. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili ai medici della Milizia Provinciale.

Quelli di essi che non hanno servito come medici nell'Esercito sono trattati quanto all'anzianità ed alle competenze come è stabilito dai precedenti articoli 4°, 5° e 8° per gli ufficiali della Milizia Provinciale provenienti dai volontari di un anno.

Coll'atto stesso della nomina a medici della Milizia Provinciale, essi contraggono l'obbligo di servire come tali sino al compimento dell'anno 36° di età.

Art. 11. Il presente Decreto avrà vigore dal giorno della sua promulgazione.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 10 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Distintivo speciale degli ufficiali della Milizia provinciale (in base al precedente Regio Decreto)

(10 marzo 1872).

Come è stabilito dall'articolo 9° del R. Decreto in data d'oggi, gli ufficiali della milizia provinciale devono vestire la stessa divisa che gli ufficiali dell'arma corrispondente dell'esercito permanente e fregiarsi degli stessi distintivi di grado. L'unica differenza consisterà nel colore del fregio alla copertura del capo, che sarà in oro per gli ufficiali di fanteria e per gli ufficiali sanitari della milizia; ed in argento per quelli dei bersaglieri, dell'artiglieria e del genio. Gli ufficiali di fanteria porteranno il numero del distretto alla cui milizia appartengono; gli altri ufficiali quelli del Reggimento o Corpo al quale sono ascritti.

Gli ufficiali della milizia non possono portare le stellette di divisa al bavero dell'abito, tranne quando si trovano a prestare servizio. Altrimenti sostituiranno alle stellette due piccoli bottoncini (come quelli alle maniche) in metallo argentato o dorato, conforme sono i bottoni alla giubba, con sopra in rilievo un' M (dimensione e forma della presente) in oro od argento secondo che il bottone sia in argento od oro.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 49 — DIVISA MILITARE (Nota N. 9) (1).

Direzione Generale dei Servizi Amministrativi.

Stellette di divisa per la truppa.

17 marzo 1872.

Le stellette bianche di lana o di cotone per la bassa forza, adottate con Regio decreto 13 dicembre 1871 (Atto n° 4 pagina 13 della parte 1ª del *Giornale Militare* corrente anno), le quali già furono classificate come una specialità per cappotti, giusta la Nota a pagina 25 del *Giornale medesimo*, prendono posto con significato generico *stellette di divisa* nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi fra le robe del servizio *A*, categoria 2ª suddivisione 4ª nel seguente numero e denominazione: 825 *Stellette bianche di divisa in lana o cotone*.

A cura dell'Opificio meccanico militare i Consigli amministrativi dell'esercito saranno provveduti del relativo campione.

Il Ministro
RICOTTI.

---

(1) Vedasi Nota n. 8 pag. 63, Parte 1ª *Giornale Militare* 1872.

DISPENSA 11ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo

FEBBR. 1° — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa. *pag.* 117.
MARZO 6. — Assegnamenti agli ufiziali generali che si assentano temporariamente per servizio dalla loro residenza ordinaria, *pag.* 122.
„ 17. — Conversione in legge del R. Decreto 19 luglio 1871, n. 370, col quale fu fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria. *pag.* 125.
„ 24. — Ruoli matricolari (Mod. N. 20.), *pag.* 126.
„ 27. — Associazioni per la provvista agli ufiziali del vestiario e della bardatura, *pag.* 130.
„ 28. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi, *pag.* 130.

N. 50 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 2).

Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli uffiziali e della truppa.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d' Italia.

Visto il R. Decreto 27 gennaio 1851 che stabilisce le tariffe dei bagagli delle truppe in marcia;

Visto il R. Decreto del 30 marzo 1870 che dà esecuzione alla Convenzione pei trasporti militari in ferrovia;

Visto il R. Decreto 21 luglio 1870 che fissa le competenze di bagaglio agli ufficiali in viaggio per ragioni di servizio;

Ritenuta l'utilità di sostituire un'indennità in danaro al trasporto effettivo del quantitativo di bagaglio, che compete alle truppe ed agli ufficiali nei viaggi sulle ferrovie e sulle strade ordinarie;

ERRATA CORRIGE

A pag. 116 del *Giornale Militare* (Parte 1ª) dopo la decima linea dell'atto N° 49, aggiungasi: *sulla tabella poi dei prezzi normali per gli oggetti di corredo prendono posto al N° 2819bis e pel costo di L. 0,075 ognuna stelletta.*

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È assegnata, a cominciare dal 1° aprile 1872, una indennità fissa in danaro invece del trasporto effettivo del bagaglio degli ufficiali e di quello della truppa nella quantità determinata dai Regolamenti pei casi di movimenti collettivi di Corpi e riparti di Corpi.

Art. 2. L'indennità viene stabilita nella misura risultante dalla unita tariffa, firmata dal Nostro Ministro della guerra, e verrà pagata ai Consigli d'Amministrazione dei Corpi per ogni chilometro percorso sulle ferrovie e sulle strade ordinarie coi fondi assegnati nello stato di previsione delle spese del bilancio della guerra.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 1° febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

TARIFFA *dell'indennità fissa in danaro da corrispondersi ai Corpi e riparti di Corpo pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa nei movimenti tanto sulle ferrovie che sulle vie ordinarie.*

	INDENNITA' per ogni chilometro a percorrersi in Ferrovia		Via ordinaria		
TRUPPE A PIEDI					
Ad ogni compagnia di fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio . L.	»	19	»	58	
Al comando di ciascun battaglione di fanteria e bersaglieri . . . »	»	12	»	35	
Al comando di ciascuna brigata di zappatori del genio (+). . . . »	»	10	»	28	(+) e d'Artiglieria da Piazza
Al comando di ciascun reggimento di fanteria. . . . . »	»	18	»	56	
Al comando di ciascun reggimento di bersaglieri. . . . . »	»	33	1	07	
A ciascun deposito di fanteria. »	»	92	2	90	
Id. di bersaglieri »	5	37	12	06	
TRUPPE A CAVALLO					
Ad ogni squadrone di cavalleria L.	»	23	»	72	
Al comando di ogni divisione di cavalleria . . . . . »	»	14	»	42	
Al comando di ciascun reggimento di cavalleria . . . . . »	»	20	»	68	(v. sup 18=)
A ciascun deposito di cavalleria »	1	90	5	90	
A ciascuna batteria d'artiglieria o compagnia del treno . . . »	»	21	»	»	Alle batterie, alle brigate d'artiglieria, ed alle compagnie del treno in marcia sulle vie ordinarie non si corrisponde alcuna indennità dovendo esse caricare il bagaglio della truppa e quello degli ufficiali sui propri carri.
Al comando di ciascuna brigata d'artiglieria. . . . . »	»	10	»	»	
Al comando di ciascun reggimento d'artiglieria . . . . . »	»	41	1	30	
A ciascun deposito d'artiglieria »	7	25	22	98	

Roma, addì 1° febbraio 1872.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Istruzione per l'eseguimento del precedente R. D.

1° Le amministrazioni dei corpi hanno diritto all' indennità in danaro stabilita dalla tariffa annessa al decreto 1 febbraio 1872, per il trasporto del bagaglio degli uffiziali e di quello della truppa, nei casi previsti alla lettera *a)* § 47, regolamento 1 dicembre 1870.

2° Il richiamo dell'indennità dovuta è fatto mediante il conto trimestrale dei trasporti, modello 21, del citato regolamento, che viene trasmesso dalle amministrazioni al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) per il tramite dell' ufficio di revisione per la contabilità dei corpi.

3° Sul conto di cui è parola al numero precedente si dovrà indicare:

a) I movimenti collettivi di compagnie, squadroni, batterie, battaglioni o reggimento;

b) In seguito a quale ordine e per quali motivi i movimenti ebbero luogo;

c) Il viaggio fatto;

d) I chilometri percorsi { in ferrovia; / in via ordinaria;

e) La somma dovuta in base alla tariffa.

4° Nel calcolare la somma dovuta si dovrà avvertire che oltre all'indennità stabilita per il comando di battaglione, di divisione, di cavalleria e di brigata d'artiglieria e di zappatori del genio devono pure essere comprese le indennità competenti alle compagnie, agli squadroni ed alle batterie che muovono con detti comandi.

Come pure, nello stabilire la somma dovuta per trasporto del materiale in occasione di movimenti di comandi di reggimenti, corpo o deposito con truppa, si dovrà richiamare non solo l'indennità fissata per il comando di reggimento, corpo o deposito ma anche l'indennità delle compagnie, degli squadroni e delle batterie che muovono seco loro

ed altresì quelle competenti ai comandi di battaglione, divisione e di brigata di cui le truppe rimarrebbero composte.

E così ad esempio, nel caso di movimenti colla ferrovia di un reggimento di fanteria al completo, da Firenze a Roma, il conteggio dell'indennità competente dovrebbe essere regolato nel modo qui sotto indicato:

L'indennità fissata in danaro per ogni chilom. da percorrere in ferrovia essendo:			
	di L. 0,18 per il Comando di reggimento . . . . . L.	»	18
	di L. 0,12 per ciascun comando di battaglione e per 3 battaglioni »	»	36
	di L. 0,92 per il deposito . . . . »	»	92
	di L. 0,19 per ciascuna compagnia e per 12 compagnie . . . . . »	2	28
	In Totale . . . L.	3	74

cioè lire 3, 74 *moltiplicate per la distanza di kilometri* 371, da Firenze a Roma, darebbero un risultato di lire 1387,54, il quale sarebbe l'indennità competente per il trasporto del materiale in base alla tariffa.

5° Mediante la stabilita indennità rimangono a totale carico dei corpi le spese per il trasporto del bagaglio degli uffiziali, degli utensili dei capi operai, nelle misure stabilite dalle disposizioni vigenti, e di tutto il materiale che si trovassero ad avere.

6° In quanto alla richiesta degli acconti ed al rimborso delle spese di trasporto del personale, dei quadrupedi e dei veicoli, che vanno a carico del Governo, sono mantenute ferme le prescrizioni attualmente esistenti.

7° I conti dei trasporti tra amministrazioni dei corpi e le compagnie continueranno ad essere regolati secondo le norme date coll'istruzione 31 luglio 1870 (supplemento n° 13 del *Giornale Militare*).

8° Nei casi di movimenti collettivi gli uffiziali non hanno più

diritto ad alcun pagamento in contanti per competenza trasporto bagaglio, neppur quando il respettivo bagaglio fosse di peso inferiore a quello cui hanno diritto.

9° Nei movimenti collettivi gli uffiziali che avessero bagaglio oltre la loro competenza non pagheranno per questo soprappiù, a meno che nel totale il bagaglio degli uffiziali superi il peso che complessivamente compete ad essi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 31 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARII. (Nota N. 4).

Assegnamenti agli Uffiziali generali che si assentano temporariamente per servizio dalla loro residenza ordinaria.

6 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Considerando essere conveniente il determinare in modo stabile ed uniforme gli assegnamenti da corrispondersi agli ufficiali generali dell'esercito, allorchè si assentano temporariamente dalla loro ordinaria residenza per ragioni di servizio nell'interno dello Stato;

Sulla proposta del Ministro della Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° Agli ufficiali generali dell'esercito, che si allontanano temporariamente dalla ordinaria loro residenza per compiere missioni, ispezioni, incarichi o servizi diversi speciali nell'interno dello Stato, sono assegnati a partire dal 1° aprile 1872:

a) Un soprassoldo giornaliero di lire dieci per ogni giornata passata fuori dell'ordinaria residenza;

b) Un'indennità di pernottamento di lire otto per ogni notte passata fuori dell'ordinaria residenza;

c) Il rimborso a piè di lista delle spese di vettura.

d) Il rimborso delle spese pei trasporti sulle ferrovie;

e) Il trasporto gratuito nei viaggi sul mare.

Art. 2° In quei casi speciali in cui lo stimerà conveniente, il Ministro della Guerra ha facoltà di accordare con apposita sua determinazione il rimborso a piè di lista di tutte le varie spese incontrate dagli ufficiali generali nel compimento dei mandati a loro commessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 6 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Istruzione per l' esecuimento del Regio Decreto precedente.

6 marzo 1872.

1° Gli assegnamenti da corrispondersi a termine del Regio Decreto verranno pagati dal Corpo di stato maggiore o per conto di detto Corpo dalle amministrazioni incaricate del pagamento dello stipendio agli ufficiali generali.

2° Per ottenerne il pagamento, l'uffiziale generale cui competono, farà tenere all'amministrazione incaricata di corrispondergli le competenze, una nota sulla quale indicherà la missione compiuta e le somme che gli sono dovute per soprassoldo giornaliero, indennità di pernottamento, spese di vetture e trasporti.

3° L'amministrazione eseguisce il pagamento e quindi richiede rimborso delle somme al corpo di stato maggiore, trasmettendogli la nota statale consegnata dall'ufficiale generale, la quale dovrà essere dall'ufficiale stesso quitanzata.

4° In fine d'ogni trimestre il Corpo di stato maggiore compila la contabilità delle somme pagate per spese di missione e vi unisce tanto le note soddisfatte direttamente dall'amministrazione del Corpo quanto quelle rimborsate ad altri Corpi.

La contabilità di cui si tratta per mezzo dell'ufficio di revisione per le contabilità dei Corpi, dev'essere trasmessa al Ministero della guerra, il quale provvederà per l'emissione del relativo mandato.

5° Occorrendo somme in anticipazione sugli assegnamenti stabiliti per le missioni, gli ufficiali generali ne rivolgeranno domanda direttamente all'amministrazione del Corpo di stato maggiore.

Quanto sarà stato corrisposto a titolo di anticipazione, dovrà essere dedotto dallo importare della nota da presentarsi al termine della missione secondo è stabilito dalla presente Circolare.

6° Le disposizioni del Regio Decreto sopracitato essendo fatte pei casi di speciali incarichi, non sono modificate le vigenti prescrizioni riguardanti le circostanze in cui competono agli ufficiali generali l'indennità di via, il soprassoldo di marcia o di accantonamento, cioè, nelle traslocazioni per cambio di destinazione e nelle circostanze di campi o di grandi manovre.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 32 — RECLUTAMENTO (Nota N. 4 (1).

Conversione in legge del R. Decreto 19 luglio 1871, n° 370, col quale fu fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria.

Atti del Governo, n° 724, (2ª serie), Gazzetta Ufficiale del Regno, *n°* 82, *del* 22 *marzo* 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

È data forza di legge al R. Decreto del 19 luglio 1871, numero 370, col quale fu stabilito il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di prima categoria nella somma di lire duemilaseicento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

(1) Vedasi R. D. 19 luglio 1871, pag. 630, *Giornale Militare* 1871.

N. 53 — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE AI DISTRETTI (Nota N. 2)

Ruoli matricolari.

24 marzo 1872.

Il Ministero ha determinato che i ruoli per gli inscritti di 1ª e 2ª categoria d'ogni classe di leva, debbano essere quindi innanzi compilati dai distretti secondo l'annesso nuovo modello nº 20, il quale s'intenderà sostituire quello finora in uso e prescritto dal § 1 della Nota nº 222 delli 25 dicembre 1870.

Il Ministro
RICOTTI.

Modello N. 20.

Atto N. 53, 21 marzo 1872

DISTRETTO MILITARE

CATEGORIA CLASSE 18

RUOLO MATRICOLARE

DEGL'INSCRITTI APPARTENENTI ALLA SUDDETTA CATEGORIA E CLASSE

AVVERTENZE.

1. Il presente ruolo, è tenuto dai distretti militari distinto per categoria e per classe.
2. Nella colonna 3ª sarà scritto, nel senso della lunghezza, il Mandamento e Circondario nel quale il militare ha estratto a sorte per la leva.
3. Nella colonna 7ª la qualità dell'arruolamento sarà formulata a seconda dell'istruzione teorico-pratica per le matricole della bassa-forza.
4. Le variazioni da inscriversi nelle colonne 6ª e 7ª saranno desunte dagli elenchi di variazione che i Corpi sono in obbligo di trasmettere.

N. d'ordine	COGNOMI, NOMI E DATI PERSONALI	N. d'estrazione e Mandamento di leva	PERMUTAZIONI di CATEGORIA e motivi	ARRUOLAMENTO	
				DATA	QUALITÀ
1	2	3	4	5	
	figlio di — e di domiciliato a — Provincia di nato il — a Mandamento — Provincia di statura metri — capelli sopracciglia — occhi fronte — naso bocca — mento viso — colorito segni particolari religione professione o condizione ISTRUZIONE LETTERARIA se celibe, ammogliato o vedovo con prole RETTIFICHE				
	figlio di — e di domiciliato a — Provincia di nato il — a Mandamento di — Provincia di statura metri — capelli sopracciglia — occhi fronte — naso bocca — mento viso — colorito segni particolari religione professione o condizione ISTRUZIONE LETTERARIA se celibe, ammogliato o vedovo con prole RETTIFICHE				

CORPO CUI FURONO ASSEGNATI E SUCCESSIVI PASSAGGI			Variazioni e promozioni incontrate al Corpo, in congedo illimitato o nelle milizie provinciali comprese quelle di chiamate sotto le armi per qualunque motivo, indicando per gl'indugiatari i motivi legittimi		Numero d'ordine del ruolo nel quale fu trasferto o da cui proviene per ragione di cambio di classe
CORPO	DATA	Numero di matricola	DATA	SUNTO DELLA VARIAZIONE	
6			7		8

N. 54 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 10).

Associazioni per la provvista agli uffiziali del vestiario e della bardatura.

27 marzo 1872.

A schiarimento dell'Atto n° 18, 27 gennaio 1872 (pag. 32) si significa che fra gli arnesi di vestiario dei quali le *Associazioni* possono provvedersi, s'intendono anche comprese la biancheria e la calzatura, ed in generale quanto occorre al vestiario ed allo equipaggiamento dell'uffiziale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 55 — (Nota N. 1)

REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI

Modificazioni.

28 marzo 1872.

Dalla sua pubblicazione (4 dicembre 1869) ad oggi il *Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi* ha avuto le sotto accennate modificazioni e aggiunte:

1° Aggiunta della *Istruzione per la scherma col bastone* (Nota n° 15, 25 gennaio 1871, pag. 41, *Giornale Militare*).

2° Variante: *Soppressione dei tamburini e dei falegnami* (R. D. 5 marzo 1871 e relative disposizioni, pag. 157 del *Giornale Militare*).

3° Modificazione al n° 628: *Il servizio da uffiziale di ordinanza a disposizione del comandante di corpo nelle evoluzioni di reggimento, dev'esser prestato dall'aiutante maggiore in 1°* (Nota n° 85 *bis*, 2 maggio 1871, pag. 321, *Giornale Militare*).

4° Aggiunta dell' *Appendice per gli esercizi elementari di ginnastica coll'arme e per gli esercizi di ginnastica agli ordigni* (Nota n° 139, 18 luglio 1871, pag. 539).

5° Varianti all'Appendice suindicata (Nota n° 165, 26 agosto 1871, pag. 725, *Giornale Militare*).

6° Le modificazioni seguenti che avranno vigore dalla loro pubblicazione:

Istruzione individuale.

Al n° 84. Posizione di *ripos arm* (*per la fanteria di linea*).

L'arme appoggiata ecc. sostituire:

84. Posizione di *ripos arm*.

L'arme appoggiata, ecc.

All'attuale n° 85 sostituire:

85. Posizione di *brace arm*.

(Per la fanteria di linea). L'arme appesa per la cinghia alla spalla destra, colla bocca in su, è tenuta verticale, canna indietro; la mano destra fatta a pugno stringe la cinghia all'altezza del ponticello; il gomito destro tiene il fucile aderente al corpo (1).

(*Per i bersaglieri*). L'arme appesa per la cinghia alla spalla destra, colla bocca in su, è tenuta verticale, canna indietro; la mano destra ne impugna la cinghia vicino alla maglietta inferiore, e tiene il calcio stretto alla coscia.

All'attuale n° 86 sostituire:

86. Posizione di *presentat arm*.

L'arme è tenuta dinanzi al corpo distante circa $0^m,10$, colla bocca in su, ma inclinata alquanto a sinistra; il manubrio dirimpetto al cinturino, la 3ª fascetta alla bocca dello stomaco; la mano destra ne stringe l'impugnatura col pollice indietro e le altre dita unite e leggermente piegate

(1) In conseguenza dell'adozione di questa posizione dell'arme, la cinghia del fucile dovrà essere sempre *allentata*; e rimangono perciò autorizzati i comandanti di corpo a far praticare nella medesima i fori necessari.

sullo scudo; la mano sinistra ne stringe il fusto sotto la 3ª fascetta, col pollice disteso e le altre dita unite e piegate attraverso.

All'attuale n° 109 sostituire:

109. Da *pied arm*

Presentat-ARM (due tempi):

1° Alzare, colla destra, l'arme a piombo davanti all'occhio destro, col manubrio dirimpetto al cinturino; impugnarla colla sinistra contro essente la 3ª fascetta col pollice disteso sul fusto, e stringerla subito colla destra all'impugnatura.

2° Inclinare l'arme a sinistra in modo che venga a stare nella posizione comandata.

A pagina 58 sopprimere l'intestazione: *Movimenti da eseguirsi soltanto dalla fanteria di linea.*

A pagina 60 sopprimere l'intestazione: *Movimento da eseguirsi soltanto dai bersaglieri.*

All'attuale n° 140 sostituire:

140. Da *pied arm*

Brace-ARM (due tempi).

(*Per la fanteria di linea*):

1° Si fa saltare il fucile verticalmente nella mano destra, impugnandolo all'alzo; lo si porta dinanzi alla spalla destra distante circa 0m,10, dal corpo, colla canna a destra e la 2ª fascetta a livello degli occhi; si stringe colla sinistra la cinghia fra il bottone e la maglietta superiore col pollice sopra e le altre dita sotto.

2° Si prende colla mano destra la cinghia rasente la maglietta della 2ª fascetta, col pollice sotto e l'indice sopra, le altre dita chiuse, si spinge il fucile dietro la spalla destra, in modo che esso rimanga verticale colla canna indietro e la bocca in alto; la mano destra corre lungo la cinghia fino a prendere la posizione richiesta; la sinistra ricade al suo lato.

(*Pei bersaglieri*):

1° Si fa saltare la carabina verticalmente nella mano

destra, impugnandola all'alzo; la si porta dinanzi alla spalla destra, distante circa 0m,10 dal corpo colla canna a destra e la 2ª fascetta a livello degli occhi; si prende colla sinistra la cinghia fra il bottone e la maglietta superiore col pollice sopra e le altre dita sotto.

2° Si introduce il braccio destro tra il fusto e la cinghia si spiage la carabina dietro la spalla, in modo che rimanga verticale colla canna indietro e la bocca in alto; la mano destra impugna la cinghia appoggiando il mignolo contro la piastrella della maglietta e tiene il calcio aderente alla coscia, il gomito destro stretto al corpo; la sinistra ricade al suo lato.

All'attuale n° 141 sostituire:

141. Da *bracc arm*.

Pied-ARM (tre tempi).

(*Per la fanteria di linea*):

1° Senza abbandonare la cinghia, si tira colla mano destra il calcio un poco avanti; si impugna colla sinistra il fucile sotto la 3ª fascetta e lo si porta diritto dinanzi al corpo;

2° Si impugna l'arma sopra la 3ª fascetta colla mano destra e la si porta al fianco destro a pochi centimetri da terra.

3° Si prende la posizione comandata, posando leggermente il calcio a terra.

(*Pei bersaglieri*):

1° Con la mano sinistra si prende la cinghia alla spalla, e colla destra la parte media del calcio, appoggiando il pollice sulla piastrella della maglietta; si porta con ambe le mani la carabina dritta dinanzi al corpo e la si impugna colla sinistra all'alzo.

2° Si impugna la carabina sopra la 3ª fascetta colla mano destra e la si porta al fianco destro a pochi centimetri da terra.

3° Si prende la posizione comandata, posando leggermente il calcio a terra.

Al n° 181 sostituire:

181. Truppa riunita che si metta in marcia al passo prende la posizione di *spall arm* (se fanteria di linea) di *bilanc arm* (se bersaglieri) quando non ne sia comandata altra. Ma per allinearsi, fare pochi passi retrogradi, raddoppiare e sdoppiare le righe, e nelle conversioni a fermo il soldato non deve fare *spall arm* o *bilanc arm*, come ora si è detto, ma soltanto tener l'arma a piombo, un poco alta da terra, come nel 1° tempo da *pied arm* a *bilanc arm*.

Al primo capoverso *b*) del n° 182 sostituire:

b) In ordine chiuso, prendendo la *corsa* la truppa si mette senza comando: a *bilanc arm*, se non ha innastate le baionette: a *spall arm* se ha innastate le baionette.

Al primo capoverso *d*) del n° 182 sostituire:

d) Le sentinelle e gli uomini armati che vanno soli possono a piacer loro usare lo *spall arm* od il *ripos arm* od il *brace arm*; le sentinelle però faranno esclusivamente uso di quest'ultimo in quei siti ove un'altra posizione dell'arma potesse tornar molesta alla circolazione delle persone.

Al secondo capoverso *d*) dello stesso n° 182 sostituire:

d) In sentinella e andando soli i bersaglieri si regolano come è detto per la fanteria di linea.

Evoluzioni di compagnia.

Al n° 385 sostituire:

385. Sempre quando però la forza della compagnia sia inferiore alle 48 file (1), essa, anzichè su quattro, sarà formata su tre soli plotoni; e non lo sarà che su due quando la sua forza sia al disotto di 36 file.

In questi casi non si tien più conto della suddivisione della compagnia in mezze-compagnie, e per conseguenza non si fanno più evoluzioni per mezze-compagnie.

---

(1) Nel numero delle file non vanno comprese le guide.

Ma per esercizio è utile che le evoluzioni di compagnia si facciano or con quattro ed or con tre plotoni; e perciò non sarà necessario che la loro forza raggiunga i limiti sovra citati, ma basterà che non risultino inferiori alle otto file ciascuno. Qualora poi colla forza presente di una sola compagnia non fosse possibile di formare quattro plotoni di otto file, si riuniranno due compagnie in una sola.

Al N° 393 aggiungere:

Sempre quando la truppa fa strada di fianco per quattro i capi-plotoni ed i serrafile entrano in riga; ogni capo-plotone accanto alla sua guida di testa, la quale si sposterà dalla 1ª alla 2ª riga, i serrafile in 2ª o 4ª riga accanto alla guida di coda.

I capitani e così anche i comandanti di drappelli isolati camminano ov'è richiesto dall'ordine di marcia, a meno che la strada fosse così ristretta che dovessero essi pure entrare nelle righe.

Al N. 426 aggiungere:

Collo stesso comando indicato al n° 425 si potrà pure trasformarla in colonna per plotoni nel caso che essa sia formata su tre soli plotoni. Il movimento si eseguirà come è indicato al n° 439 per rompere in colonna dalla destra o dalla sinistra avanti marciando.

Al N° 430 aggiungere:

Del pari si potrà formare addirittura la compagnia dalla colonna per plotoni (nel caso che siano tre) collo stesso comando:

Formate la compagnia fianco sinistr (o destr).

Il capo del plotone di testa si regola come è detto al n° 428; i comandanti degli altri plotoni si regolano come nello spiegamento della colonna; solo il comandante del 2° plotone non comanda *Alt* al giungere del suo plotone sulla linea di quello di testa, ma soltanto *Segnate il*-PASSO; quando poi l'ultimo plotone sta per giungere in linea il comandante la compagnia comanderà *A*-VANTI.

Al N° 473 aggiungere:

Se poi la compagnia non avesse che due plotoni presenti, si regolerà come è detto al numero seguente per la compagnia in colonna per mezze compagnie.

Evoluzioni di battaglione.

Al N. 601 aggiungere:

Essendo la compagnia su tre plotoni, il quadrato si farà nello stesso modo e con eguali comandi; nelle compagnie centrali però al comando del capitano *Mezze-compagnie a destra e sinistra*, il capo del secondo plotone, segnata prestamente la metà del suo plotone, accennerà alla metà di destra di eseguire la conversione col plotone di destra, ed alla metà di sinistra di eseguirla col plotone di sinistra. Egli ed il serrafile prenderanno posto dietro i rispettivi mezzi plotoni analogamente a quanto si fa nei plotoni centrali nel quadrato di compagnia.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 12ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 aprile

MARZO 17. — Circa il conferimento dei posti di applicato nel Ministero della Guerra, *pag.* 137.
APRILE 1. — Latitudine ai Consigli d'amm. circa le spese sulle masse ecc. *pag.* 139.
« 1. — Libertà d'azione ecc. dei comand. di corpo, battaglione o compagnia ecc. *pag.* 140.
« 5. — Istruzione di militari di 2ª categoria (già disertori) *pag.* 145.
« 5. — Altezza dei cavalli e muli, *pag.* 146.

N. 56 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 1).

Atti del Governo, n° 733, *(2ª serie)*, Gazzetta Ufficiale del Regno, n° 88, *del* 28 *marzo* 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 31 ottobre 1871, n. 548, relativo agli esami di ammissione ad applicato, vice-segretario e computista, e di promozione a segretario e ragioniere nell'Amministrazione delle Finanze;

Sulla proposizione del Ministro della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni sancite col precitato Nostro decreto, relativamente agli aspiranti ai posti di applicato nel Ministero delle Finanze, saranno d'ora innanzi osservate anche in occasione di nomine ad applicato di 4ª classe nel personale dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2° Gli esami d'idoneità al grado stesso nell'Amministrazione centrale ora detta saranno dati secondo i relativi programmi stabiliti dal Ministro delle finanze, a tenore dell'art. 3 del precitato decreto.

Art. 3° I concorrenti cha avranno negli esami ottenuta l'idoneità prescritta, saranno in facoltà di optare per la loro ammessione col grado anzicitato, o nel personale dell'Amministrazione della guerra, od in quella delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 17 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

Nota per l'eseguimento del precedente R. D.

Secondo il Sovrano Decreto suaccenato gli esami, che dall'Amministrazione delle Finanze saranno dati per la nomina ad applicato di 4ª classe, dovendo valere anche per la nomina allo stesso grado presso l'Amministrazione della Guerra, ne consegue, che i posti che si faranno vacanti in questa ultima Amministrazione saranno offerti per ordine di merito d'esame a coloro che saranno risultati ammissibili.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 57 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 3).

Latitudine ai Consigli d'Amministrazione circa alle spese sulle varie masse. Proibizione di formare fondi o masse private.

1° aprile 1872.

Le vigenti disposizioni sulla contabilità interna dei Corpi (26 dicembre 1871) specificano le spese alle quali debbano sopperire le singole masse, e nella enumerazione dei motivi di spesa si è cercato di comprendere tutti quelli che possono communemente presentarsi. Ciò però non vuol dire che occorrendo una qualche spesa non prevista dalle disposizioni regolamentari, il Consiglio d' Amministrazione od anche solo il Comandante di Corpo sotto la sua responsabilità non possa decretarla senza previa l'autorizzazione di questo Ministero; che anzi una tale facoltà è loro interamente attribuita. Basta solo che l'oggetto della spesa sia ben giustificabile, e che l'ammontare della medesima sia giudiziosamente sostenibile dalla massa cui si fa sopportare.

Data questa latitudine ai Consigli d'Amministrazione e ai comandanti di Corpo ed avuta presente la Nota N° 33, 23 marzo 1864 (pag. 183 *Giornale Militare)* che vietava la formazione dei fondi o masse particolari a qualunque siasi titolo, con qualunque siasi provento, sia nei Corpi, sia nelle compagnie, resta inteso che qualunque infrazione a tale esplicita prescrizione sarà sempre considerata e trattata come grave mancanza di disciplina ed anche, secondo il caso, verrà criminalmente processata.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 58 — DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA (Nota N. 4).

Libertà d'azione, iniziativa e responsabilità dei Comandanti di Corpo, di battaglione e di compagnia.

4° aprile 1872.

Il nuovo regolamento di contabilità, quello sulle licenze e quant'altre disposizioni di vario genere emanarono ultimamente da questo Ministero, come pure altre di vicina pubblicazione, tendono ad aumentare, sì in linea amministrativa e sì in linea tecnica, la libertà d'azione e l'iniziativa, e quindi la responsabilità dei comandanti di Corpo. E questo nella intima convinzione che sia una condizione principale per il vero *buon andamento del servizio*. Ora stimo opportuno di chiarire bene questo concetto a norma degli stessi comandanti di Corpo e delle Autorità militari superiori.

Come è definito dal regolamento di disciplina e com'è nell'essenza stessa della sua carica, il comandante di Corpo è principalmente e prima di tutti responsabile della disciplina, dell'istruzione, del servizio e della amministrazione del Corpo di truppa affidato al suo comando. Vi era una privazione di potere esecutivo quanto alla amministrazione, ma anche questa fu tolta dalla Disposizione 31 ottobre 1871. I Comandi superiori hanno bensì dovere di invigilare affinchè nello esercizio di questa sua autorità egli si mantenga nei limiti tracciati dai regolamenti, di ammonirlo, riprenderlo ed anche punirlo quando se ne sia allontanato o quando dagli effetti si riconosca che le cose procedono male; ma quest'ufficio di vigilanza e di repressione non deve mai convertirsi in ingerimento preventivo che inceppi o restringa soverchiamente la sfera di azione del comandante di Corpo.

In quest'ordine di idee nel nuovo sistema d'amministrazione e contabilità dei Corpi si è affidata ai Consigli d'Amministrazione e ai comandanti di Corpo la maggior larghezza sì nella direzione e sì nella esecuzione. Le regole e le norme date si limitarono a quanto è necessario per determinare le linee da seguirsi, per indirizzare allo scopo, e le prescrizioni a quei dettami sopra cose che costituiscono imprescindibili obbligazioni. Nell'amministrazione interna particolarmente, i comandanti dei Corpi ed i Consigli d'Amministrazione permanenti hanno attualmente la più ampia latitudine e conseguentemente la massima responsabilità; e ciò fu fatto nella considerazione che le varie *masse* appartengono ai Corpi, siccome proventi di assegnamenti ad essi fatti dallo Stato. Naturalmente questo potere amministrativo va soggetto alla vigilanza del Ministero ed al riscontro dell'Ufficio di revisione delle contabilità dei Corpi o di particolari ispettori; ma siffatta soggezione nulla ha di preventivo e di ristrettivo, ed è unicamente intesa a legittimare l'operato se di buona amministrazione od a condannarlo se di cattiva.

I Consigli permanenti, come lo spiega chiaramente l'Atto N. 58, sono liberi di fare tutte le spese che credono necessarie od utili, e così hanno dovere di far tutte quelle economie che sono possibili, senza che per ciò abbisogni, come nel passato, ricorrere ad ogni momento al Ministero. Tutto sta che l'amministrazione proceda coscienziosamente e bene nell'interesse del Corpo, e, come suolsi dire comunemente, da buon padre di famiglia: quando le masse sono floride si può largheggiare; quando invece tali non sono è necessario di limitare le spese allo stretto indispensabile.

Anche nel governo disciplinare, nell'istruzione e nel servizio, questo Ministero intende sia affidato il più possibile all'iniziativa, all'opera ed alla responsabilità del comandante di Corpo. Ma intende del pari che alla sua volta egli

abbia a lasciare agli ufficiali superiori ed ai capitani latitudine di comando e di iniziativa adeguata alla rilevanza ed alla natura degli attributi di ciascuno, affinchè ciascuno possa portare quel tanto di responsabilità ch'è inerente al suo grado ed alla sua carica, e non mai scaricarsene con pretestare difetto di autorità o di libertà d'azione; come a ragione succederebbe allorquando il comandante di Corpo tutto accentrasse nelle sue mani dalle più piccole alle più grandi cose, o nel reparto delle attribuzioni non si attenesse alla scala gerarchica, o non sapesse stabilire e mantenere quella armonia e regolare progressione che deve esistere, da grado in grado, in fatto di azione, di autorità e di responsabilità.

L'abilità di chi ha il comando di un Corpo non è tanto nel fare di sua persona, quanto nel sapere distribuire le parti e far fare bene a ciascuno la parte sua. Nell'esercito gli uffizi sono determinati dagli organici, come l'autorità lo è dalla rilevanza del grado: resta quindi soltanto che ciascuno operi coscienziosamente entro la cerchia tracciata dalla propria carica e dai regolamenti, senza mai nè invadere l'altrui sfera d'azione, nè sgravare sopra altri parte delle proprie incombenze o parte della propria responsabilità. Il superiore in tutta l'estenzione della scala gerarchica, ha stretto dovere di invigilare a che i suoi inferiori immediati adempiano diligentemente ed onestamente agli obblighi loro, istruirli e dirigerli, ammonirli e punirli quando mancano, ma non deve mai usurparne gli attributi, scemarne l'autorità e la libertà d'azione che loro appartengono e che ne determinano il grado di responsabilità.

Il capitano, come capo della unità organica elementare, è fatto dai vigenti regolamenti, responsabile in tutto quanto concerne la propria compagnia (squadrone o batteria che sia), bisogna quindi lasciargli molta libertà d'azione sia nella amministrazione e sia nella istruzione e pur anco un certo potere discrezionale dal lato disciplinare

o punitivo, onde egli sia in grado d'esercitare sui suoi uomini la maggior influenza personale.

Gli ufficiali superiori comandanti di battaglione (ed egual cosa intendasi per quelli che comandano mezzi reggimenti nella cavalleria o brigate di artiglieria o di zappatori del genio) è pur necessario che abbiano un'autorità ben definita e permanente, non solamente dal lato tattico, ma anche dal lato disciplinare ed amministrativo. Ciascuno deve rispondere al comandante del Corpo in tutto e per tutto del suo battaglione, ond'è mestieri che salvo casi eccezionali ed imperiosi, nulla passi dal colonnello ai capitani o viceversa, se non per il mezzo dei comandanti di battaglione. I capitani devono riconoscere in esso il loro capo immediato, quegli al quale in primo grado essi rispondono. Se l'amministrazione, se l'istruzione, se la disciplina di una compagnia non è in buon punto, il comandante del Corpo non deve pigliarsene al capitano, bensì all'ufficiale superiore comandante del battaglione (mezzo reggimento o brigata), nella stessa guisa che a lui se ne prende nella manovra e nel combattimento, se un qualche reparto del battaglione non si comporta a dovere. Ma, onde ciò possa essere ragionevolmente, è indispensabile, come fu detto poc'anzi, che il comandante di battaglione abbia autorità propria, definita, costante ed intera sulla truppa ai suoi ordini, ed anche la dovuta latitudine di comando e di iniziativa.

A questi principii, come fu accennato sopra, si è cercato di inspirare i regolamenti e le disposizioni di vario genere emanate ultimamente, e si informeranno i successivi, ma perchè attecchiscano e prendano solide radici è necessario che i comandanti dei Corpi e tutte le Autorità militari sopra ad essi, compenetrati della grande importanza di sì essenziale argomento, vi uniformino i loro atti ed esigano che vi siano pure uniformati quelli dei loro dipendenti.

Dal canto suo questo Ministero è ben deciso di dare ogni

opera a raggiungere lo scopo. Esso lascierà alle Autorità di vario grado tutta la iniziativa e tutta la larghezza discrezionale possibili, e non solo le lascierà, ma esigerà che ciascuno le eserciti pienamente nella rispettiva sfera d'azione. A questo fine esso considererà come indizi di timidezza, di irresolutezza ed anche di incapacità al comando i quesiti d'ufficio che gli saranno fatti senza necessità. È questa una nocevole abitudine che importa di sradicare, perocchè, bene analizzata, altro non è che tendenza a sottrarsi dalla responsabilità. Quando una prescrizione non è assoluta, si risolva a buon senso, con coscienza e come meglio torni in acconcio alle circostanze ed al servizio. Succederà forse qualche disformità e fors'anche qualche errore di fatto, ma il più sovente il male sarà assai minore di quello che può produrre l'indecisione ed il ritardo nell'esecuzione.

Il sottoscritto spera che il fin qui detto sarà interpretato nel suo preciso concetto, che è quello di dare il maggior vigore e la maggior efficacia a quello spirito di iniziativa e di attività che è altrettanto indispensabile ad un esercito quanto la disciplina, l'istruzione e lo spirito militare.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 59 — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. (Nota N. 3).

Istruzione agli uomini di 2ª Categoria già disertori.

5 aprile 1872.

I comandanti di distretto devono adoperarsi, sotto la loro responsabilità, affinchè tutti gli uomini di 2ª categoria ricevano la voluta istruzione militare nel limite di tempo prescritto dalla Istruzione 12 marzo 1872. (Atto N. 47).

In aggiunta pertanto a quanto è determinato nella Istruzione predetta, rimane stabilito che essi debbano fare in modo che anche gli uomini di 2ª categoria, denunciati disertori e quindi o rilasciati per non farsi luogo a procedimento, o condannati ed in seguito liberati per scontata pena ovvero per grazia sovrana, abbiano a ricevere l'istruzione militare non più tardi di un anno dalla loro liberazione, ed in quel tempo che credono più conveniente, facendoli avvertiti del giorno in cui devono presentarsi alla sede del distretto, per mezzo del Sindaco.

Il comandante della Reclusione militare, ogni qualvolta escano dalla reclusione o dalle carceri militari per pena scontata o per grazia, individui di 2ª categoria, ne comunicheranno la variazione ai comandanti di distretti, cui gli uomini appartengono per ragione di leva, ed ugual cosa faranno gli avvocati fiscali militari per coloro che avranno rilasciati per non farsi luogo a procedimento.

La presente disposizione sarà applicata a cominciare dagli uomini di 2ª categoria della classe 1849.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 60 — RIMONTA CAVALLI E MULI (Nota N. 1).

Altezza dei cavalli e muli pel servizio militare.

5 aprile 1872.

In seguito al nuovo ordinamento delle armi di cavalleria ed artiglieria stabilito coi RR. decreti del 13 novembre 1870 e 10 settembre 1871, questo Ministero determina che l'altezza dei cavalli e dei muli pel servizio militare sia d'ora innanzi la seguente:

Pei cavalli dei primi dieci reggimenti di cavalleria da metri 1,52 a metri 1,60.

Pei cavalli degli altri dieci reggimenti di cavalleria da metri 1,46 a metri 1,54.

Pei cavalli dell'artiglieria l'altezza minima sarà di metri 1,50.

Pei cavalli e muli del treno di artiglieria e del genio e pei cavalli e muli da tiro della cavalleria e della fanteria l'altezza minima sarà di metri 1,46.

È così modificata la disposizione contenuta nell'articolo 4° dell'Istruzione 30 marzo 1866, supplemento N. 12 del *Giornale Militare* di detto anno.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 13ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile

MARZO 9 — R. D. relativo al personale dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 147.
APRILE 6 — Durata in carica dei relatori dei Consigli d'amministrazione, *pag.* 149.
» 8 — Disposizioni per l'eseguimento del R. Decreto 1872, sulla durata in carica dei relatori dei Consigli d'amministrazione, *pag.* 150.
» 9 — Disposizioni normali circa le razioni di foraggio, *pag.* 151.
» 10 — Passaggi di Corpo in seguito a rassegna di rimando, *pag.* 154.

N. 61 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 5)

R. Decreto relativo al personale dei depositi cavalli stalloni.

9 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia,

Visto il Nostro Decreto 25 dicembre 1865;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio direttivo dei depositi cavalli stalloni continuerà ad essere affidato ad uffiziali delle armi a cavallo in attività di servizio, i quali, accettando di far parte dei depositi suddetti, non potranno conseguire avanzamento in altro Corpo dell'esercito.

Art. 2. Il quadro organico del personale superiore dei depositi ora detti sarà tale che apparisce dall'annessa Tabella, di ordine Nostro firmata dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. I posti che saranno vacanti nei depositi cavalli stalloni potranno essere occupati da uffiziali che vi appartengono, sempre quando abbiano diritto all'avanzamento rispetto a quelli del grado ed arma nell'esercito attivo, o mediante trasferimento nei depositi di uffiziali del grado corrispondente delle armi a cavallo.

Art. 4. Gli uffiziali dei depositi cavalli stalloni avranno diritto alle competenze stabilite pel loro grado e classe nell'arma di cavalleria.

Art. 5. Tutte le disposizioni relative all'avanzamento ed al passaggio degli uffiziali dei depositi cavalli stalloni saranno

fatte dal Ministero della Guerra, previo concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 6. Le cariche vacanti nei depositi potranno essere occupate da ufficiali del grado immediatamente inferiore, fino a che abbiano diritto alla promozione secondo le norme stabilite all'articolo 3 del presente Decreto, conservando però in questo caso le competenze del grado di cui sono effettivamente rivestiti.

Art. 7. Nulla è innovato per gli ufficiali che attualmente prestano servizio presso i summentovati depositi.

Essi però non potranno conseguire la promozione a maggior grado nell'esercito attivo, se non saranno prima trasferiti coll'attuale loro grado in un reggimento di cavalleria per dar prova della loro idoneità al servizio attivo.

Art. 8. Nulla è innovato circa al personale di bassa-forza.

Art. 9. È abrogata ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 9 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA
RICOTTI.

TABELLA

del personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni.

CARICHE	GRADO MILITARE	*Annotazioni*
1 Direttore di 1ª classe (comandante del personale)	Tenente Colonn.	
1 Direttore dei conti, di massa e matricola (addetto al comando del personale)	Capitano	
2 Direttori di 2ª classe	Maggiore	
2 Direttori di 3ª classe	Capitano	Con paga della classe cui appartengono.
7 Vice-Direttori	Luogot. o Sottot.	Con paga del grado e classe a cui appartengono.

D'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

N. 62 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 3).

Durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione.

6 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d' Italia.

Visto il nostro Decreto 20 aprile 1871, relativo alla nomina dei relatori dei Consigli d'amministrazione dei Corpi dell'Esercito ed alle vece di carica;
Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

Al § 2° dell'Istruzione approvata col nostro Decreto sopracitato è sostituito il paragrafo seguente:

« § 2° Nei reggimenti della fanteria di linea, dei bersa-« glieri e della cavalleria il relatore dura in tale carica *due* « *anni*, dopo i quali deve cessarne, nè può esservi ristabilito « se non dopo trascorso almeno un anno.

« Negli altri reggimenti e corpi, nei distretti, istituti e « stabilimenti militari la durata della carica di relatore è « illimitata ».

Il presente Decreto avrà vigore dalla sua promulgazione e sarà registrato dalla Corte dei Conti.

Dato a Firenze addì 6 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 65 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 4).

Disposizioni per l'eseguimento del R. Decreto 6 aprile 1872 sulla durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione.

8 aprile 1872.

In conseguenza del R. Decreto 6 corrente mese, sulla durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione, all'articolo 6° delle disposizioni relative all'amministrazione dei corpi, in data 31 ottobre 1871, va sostituito il seguente:

« ART. 6° — § 28. Il relatore è nominato dal Ministro « della guerra.

« Nei reggimenti della fanteria di linea, dei bersaglieri « e della cavalleria, il relatore dura in tale carica *due anni*, « dopo i quali deve cessarne, nè può esservi ristabilito se « non dopo trascorso almeno un anno.

« Negli altri reggimenti e corpi, nei distretti, istituti « e stabilimenti militari la durata della carica di relatore « è illimitata ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 64 — NUTRIMENTO E GOVERNO DEI CAVALLI (Nota N. 1)

Disposizioni normali circa le razioni di foraggio.

9 aprile 1872.

1° Le razioni normali di foraggio per i cavalli degli uffiziali e della truppa saranno di tre specie cioè:
di stazione,
d'accantonamento,
di marcia.

2° Le razioni di foraggio, eccettuate soltanto quelle dei cavalli si degli ufficiali e si della truppa dei reggimenti di cavalleria dal N° 11 al 20 e dell'arma dei carabinieri reali, saranno composte della qualità e quantità di generi sottoindicati:

In stazione . . .	avena chilogr.	3	fieno chilogr.	6
In accantonamento	»	3,500	»	6
In marcia . . .	»	4	»	6

3° Per gli ultimi dieci reggimenti di cavalleria la razione consterà di uguale quantità di avena, ma di soli 5 chilogrammi di fieno.

Quanto ai reali carabinieri nulla è innovato riguardo alla composizione delle razioni di foraggio, per le quali il Governo continuerà a corrispondere la somma fissa di L. 1, 40 per ciascheduna razione, lasciando a carico delle rispettive amministrazioni la provvista dei generi occorrenti.

4° Le razioni pei cavalli degli ufficiali in disponibilità od in aspettativa saranno composte come quelle dei Corpi cui essi appartenevano.

5° Le razioni pei muli sono uguali a quelle dei cavalli del Corpo od arma cui i muli appartengono,

6° È dato in facoltà ai Comandanti dei Corpi di modificare la composizione della razione, col sostituire avena o paglia

a tutto o a parte del fieno, tenendo per base che un chilogramma di fieno può essere sostituito da 400 grammi di avena o da due chilogrammi di paglia. Però la sostituzione di paglia a fieno non potrà essere fatta laddove nei capitolati coll'impresa foraggio, la paglia non ha prezzo predeterminato ed invariabile.

7° Quando manchi l'avena i Comandanti di Corpo o di distaccamento, possono sostituirvi egual quantità d'orzo, ovvero fieno o paglia, avendo per base che un chilogramma di avena equivale a chilogrammi 2, 500 di fieno ed a 5 chilogrammi di paglia.

Nulla è mutato quanto alla somministrazione di foraggio verde, crusca, segala, farina ed altri generi, secondo che è stabilito dai capitoli speciali che reggono le imprese dei foraggi.

8° Allorchè i Comandanti di Corpo reputano opportuno di fare sostituzioni nei generi che compongono la razione, ne prevengono l'Ufficio d'Intendenza militare, il quale deve dare gli ordini, nel limite stabilito dai rispettivi contratti, affinchè le domande siano secondate.

Quando le sostituzioni si vogliano anche fare pei cavalli delle truppe in marcia, i Comandanti dei Corpi le indicheranno nell'avviso modello N. 6 dell'Istruzione 22 febbraio 1867 che essi devono spedire per assicurare il servizio della truppa in marcia.

9° La razione di stazione compete ai cavalli delle truppe in guarnigione;

Quella di accantonamento quando la truppa riceve il soprassoldo di accantonamento;

Quella di marcia quando la truppa riceve il soprassoldo di marcia o è di sicurezza pubblica, od a quello in rinforzo ai carabinieri reali. (1)

10° La presente disposizione andrà in vigore a datare dal 1° p. v. maggio.

Il Ministro
RICOTTI.

(1) Non compete però la razione di marcia ai cavalli trasportati sulle ferrovie od a bordo pei quali deve essere continuata la razione di stazione. (N. atto N° 119 a pag. 279 del 9° Vol. = 1872 P.te 1ª)

Esempi di composizione razioni

CAVALLERIA (DIECI PRIMI REGGIMENTI) ARTIGLIERIA, GENIO, FANTERIA, ECC.					DIECI ULTIMI REGGIMENTI DI CAVALLERIA.				
Di Stazione.					**Di Stazione.**				
3,000	biada	- 6,500	fieno.		3,000	biada	- 5,000	fieno.	
3,500	„	- 4,750	„		3,500	„	- 3,750	„	
4,000	„	- 3,500	„		4,000	„	- 2,500	„	
(1) 3,500	„	- 2,000	„	- 5,500 paglia.	(1) 3,500	„	- 2,000	„	- 3,500 paglia.
(1) 4,000	„	- 0 —	„	- 7 — „	(1) 4,000	„	- 0 —	„	- 5,000 „
(1) 4,500	„	- 0 —	„	- 4,500 „	(1) 4,500	„	- 0 —	„	- 2,500 „
Accantonamento.					**Accantonamento.**				
3,500	biada	- 6,000	fieno.		3,500	biada	- 5,000	fieno.	
4,000	„	- 4,750	„		4,000	„	- 3,750	„	
4,500	„	- 3,500	„		4,500	„	- 2,500	„	
5,000	„	- 2,250	„		5,000	„	- 1,250	„	
(1) 4,000	„	- 2,000	„	- 5,500 paglia.	(1) 4,000	„	- 2,000	„	- 3,500 paglia.
(1) 4,500	„	- 0 —	„	- 7,000 „	(1) 4,500	„	- 0 —	„	- 5,000 „
(1) 5,000	„	- 0 —	„	- 4,500 „	(1) 5,000	„	- 0 —	„	- 2,500 „
(1) 5,500	„	- 0 —	„	- 2,000 „					
Marcia.					**Marcia.**				
4,000	biada	- 6,000	fieno.		4,000	biada	- 5,000	fieno.	
4,500	„	- 4,750	„		4,500	„	- 3,750	„	
5,000	„	- 3,500	„		5,000	„	- 2,500	„	
5,500	„	- 2,250	„		5,500	„	- 1,250	„	
6,000	„	- 1,000	„		6,000	„	- —	„	
6,400	„	- —	„						
(1) 4,500	„	- 2,000	„	- 5,500 paglia.	(1) 4,500	„	- 2,000	„	- 3,500 paglia.
(1) 5,000	„	- 0 —	„	- 7,000 „	(1) 5,000	„	- 0 —	„	- 5,000 „
(1) 5,500	„	- 0 —	„	- 4,500 „	(1) 5,500	„	- 0 —	„	- 2,500 „
(1) 6,000	„	- 0 —	„	- 2,000 „					

---

(1) Queste razioni sono particolarmente adatte per le provincie meridionali e Sardegna.

N. 65 — RECLUTAMENTO (Nota N. 5)

Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando.

10 aprile 1872.

Perchè nei passaggi di corpo, che succedono in seguito a rassegna di rimando, i Comandanti generali di divisione, cui spetta di pronunciare sulle rassegne stesse, abbiano norme fisse, resta determinato quanto segue:

I militari che in seguito a rassegna di rimando sono proposti pel passaggio dall'una all'altra arma, a mente del N° 5 del paragrafo 1169 del Regolamento sul reclutamento, saranno assegnati alle compagnie permanenti dei distretti, a meno che il passaggio sia unicamente motivato da eccedenza o deficenza di statura.

Se il militare, che è stato sottoposto a rassegna di rimando, trovasi ancora al suo distretto di leva, in attesa di assegnazione definitiva ad un corpo, esso verrà destinato ad una delle compagnie permanenti dei distretti che si reclutano dal suo distretto.

Se invece il militare è già stato preso definitivamente in forza da un corpo, il Comandante della divisione cui spetta di pronunciare sulla rassegna, lo destinerà alle compagnie permanenti di uno dei distretti della divisione purchè non sia quello cui il militare stesso appartiene per fatto di leva. Quando per altro il passaggio dall'una all'altr'arma è determinato solamente da eccedenza o deficenza di statura il Comandante della divisione lo assegnerà ad uno dei corpi nella divisione.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 14ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile

APRILE 16 — Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori d'uso, *pag.* 155.
» 16 — Disposizione per utilizzare il vestiario fuori uso, per trasportare e depositare sacchetti, ecc. *pag.* 156.
» 17 — Prescrizioni di massima per la compilazione del *Bollettino*, *pag.* 159.

N. 66 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 11).

Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori d'uso.

16 aprile 1872.

È adottato come oggetto di corredo per i sott'uffiziali caporali e soldati di tutti i Corpi dell'esercito (esclusi i Reali Carabinieri, i Moschettieri, e i Veterani e Invalidi) un sacchetto di tela allo scopo di tenervi gli arnesi di vestiario non più acconci a servire nelle monture prescritte, ma ancora adoperabili nei servizi di fatica.

Questo sacchetto ha forma rettangolare; è alto metri 0,56 e largo metri 0,36. La sua bocca posta da uno dei lati più corti, è chiusa mediante una funicella del diametro di tre a quattro millimetri, lunga metri 1,60, scorrevole dentro una guaina.

Sopra una delle faccie del sacchetto dovrà essere scritto parallelamente al lato lungo del rettangolo, il numero del reggimento, quello della compagnia ed il cognome del militare cui il sacchetto appartiene.

ERRATA-CORRIGE.

Nell'Atto N° 46, ultima riga, invece di:

Il prezzo della medesima è di centesimi *quindici*: *leggasi*: Il prezzo delle medesime è di centesimi *venticinque*.

Il conto di costruzione è il seguente:

Tela di canapa cruda, alta metri 0,58 a 60, metri 0,74, al prezzo di lire 0, 60	L.	0, 444
Funicella del diametro di 3 a 4 millimetri 1m,60	»	0, 046
Taglio e cucitura	»	0, 100
Costo .	L.	1, 590
Conteggio .	L.	1, 600

Il sacchetto sarà distribuito a carico delle masse individuali.

L'opificio meccanico militare spedirà ai Consigli amministrativi il relativo campione per servire di norma nelle lavorazioni che dovranno esser fatte.

Sul modello d'inventario, servizio *A*, categoria II^{a}, suddivisione 2^{a}, si inscriva al N° 1075 quinquies *Sacchetto per vestiario fuori uso*, e si noti anche al N° 2426 della tabella dei prezzi normali degli oggetti pel materiale dei servizi amministrativi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 67 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 42)

Disposizioni per utilizzare gli arnesi di vestiario fuori d'uso, per trasportare e depositare i sacchetti destinati a contenerli.

16 aprile 1872.

1° Affinchè i sott'ufficiali, caporali e soldati possano avere costantemente il vestiario in buono stato, senza troppa spesa per le masse individuali, dovranno ora innanzi conservare quei vestimenti dei quali, quantunque dichiarati fuori di uso, possono tuttavia valersi in quartiere, nei servizi di fatica, o per portarli sotto il cappotto o pastrano; e così il cappotto, la giubba o tunica di panno, la giubba di tela, i pantaloni di panno e di tela, la cravatta, le uose, le scarpe, gli stivali e gli stivalini;

2° Siccome tali arnesi non potrebbero trovar posto nello zaino o nella valigia, saranno custoditi entro apposito sacchetto, di cui l'Atto n° 66 (pag. 155, *Giornale Militare*, 1872).

Nello stesso sacchetto saranno pure riposti quelli arnesi del corredo di pace, che il soldato dovesse lasciare per ridursi al corredo di guerra.

Ove il sacchetto non potesse contenere tutti i sopraccennati arnesi, il soldato dovrà disfarsi di quelli più logori previa l'autorizzazione del rispettivo comandante di compagnia.

3° In quartiere il sacchetto va tenuto sull'asse a pane accanto allo zaino od alla valigia, rivolta all'infuori la parte ov'è segnato il numero di matricola del soldato;

4° Quando il soldato deve portare seco il sacchetto, lo ferma allo zaino al disotto della gavetta, ovvero alla valigia;

5° È di massima stabilito che gli uomini disarmati, siano isolati, siano in drappello, portino seco il rispettivo sacchetto; e che gli uomini armati, siano isolati, siano indrappellati non lo portino.

I Comandanti di Corpo e di distaccamento sono autorizzati a fare a questa massima quelle eccezioni che reputino conciliabili colle convenienze dei loro dipendenti, e colle spese di trasporto dei sacchetti;

6° Quando il soldato si allontana dalla sua compagnia per un motivo qualunque e non deve portare il sacchetto, egli lo consegna al proprio furiere, il quale deve custodirlo nel magazzino della compagnia, finchè possa essere restituito al suo proprietario;

7° Allorchè una truppa cambia di stanza i sacchetti sono portati insieme al bagaglio al seguito di essa;

8° La truppa che muove dalla sua stanza senza conoscere se e quando vi farà ritorno, o se il suo soggiorno nel luogo ove si reca sarà più o meno lungo, deve lasciare i sacchetti al sito di partenza, consegnandoli al deposito del proprio reggimento, ed in difetto ad altra parte del Corpo, la quale al momento non debba muovere; altrimenti il Comandante di essa si rivolgerà al Comando del presidio od al Municipio per avere un locale dove riporre momentaneamente i sacchetti, lasciandovi, allorchè sia assolutamente necessario, un uomo per custodirli.

Quando poi viensi a sapere che la truppa non deve fare ritorno nel luogo da cui è partita, o che la sua assenza sarà troppo lunga per lasciar tanto tempo i soldati senza i loro sacchetti, il Comandante di essa disporrà perchè gli siano inviati;

9° Quando una truppa riceve ordine di passar dal piede di pace a quello di guerra consegna o spedisce i sacchetti al deposito del Corpo se ha sede nel distretto in cui si trova la truppa; ed in caso contrario li consegna o spedisce al Comando del distretto;

10. Ogni qualvolta si tratti di fare la consegna dei sacchetti essi saranno riuniti per compagnia o distaccamenti (se minori di una compagnia); e chi li riceverà in consegna ne darà ricevuta al Comandante di compagnia o distaccamento;

11. Le spese pel trasporto dei sacchetti andranno sempre a carico della massa generale uomini del Corpo.

Quando si hanno da far trasportare di codesti sacchetti bisogna avvertire che la spesa di trasporto non abbia per avventura ad esser maggiore del valore del loro contenuto, come può succedere per pochi sacchetti, per certe distanze e per certi modi di trasporto. In tali casi i sacchetti col loro contenuto saranno venduti, e il provento di tale vendita sarà accreditato ai loro possessori;

13. Di regola non si garantisce agli uomini la restituzione del sacchetto loro ritirato e comunque depositato; epperciò, in caso di smarrimento od avarie, i proprietari non hanno diritto a risarcimento di sorta.

Ciò per altro non toglie che i depositari dei sacchetti non ne debbano avere tutta la cura possibile, affinchè non abbiansi a verificare perdite o danni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 68 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 5).

Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni ecc. — Cambi di Corpo.

17 aprile 1872.

Per l'esatta ed uniforme interpretazione del § 2 delle disposizioni di massima annesse alla circolare in data 31 marzo 1871, N° 1409, e in addizione alle prescrizioni contenute nell'atto, 2° 1 gennaio 1872, si determina che:

In caso di passaggio di uffiziali da uno all'altro Corpo, le competenze dal Corpo in cui vengono trasferti, quando altrimenti non sia indicato nel *Bollettino*, s'intendono cominciare a decorrere dal giorno 16 del mese, se la determinazione è datata dal 1° in 15; decorrono invece dal 1° del mese susseguente se la data della determinazione è posteriore a quella del giorno 15.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 15ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile

MARZO 30 — Espatriazione dei militari in congedo illimitato, *pag.* 159.
APRILE 17 — Memorie storiche dei Corpi, *pag.* 162.
» 21 — Cessione del materiale in fondo, *pag.* 162.
» 24 — Mostrine ai pastrani del treno, *pag.* 163.
» 24 — Cambio di domicilio dei militari in congedo, *pag.* 163.
» 24 — Trasferimento a Roma Comando Corpo Stato maggiore, *pag.* 164.
» 26 — Adozione di un nuovo modello di telo da tenda, *pag.* 165.
» 26 — Modificazione alla cinghia del fucile di fanteria, *pag.* 166.

N. 69 — RECLUTAMENTO (Nota N. 6).

Atti del Governo, n° 748 (2ª serie), Gazzetta Ufficiale del Regno, *n° 103, del 15 aprile 1872.*

Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva.

30 marzo 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Il Regolamento per l'esecuzione della legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854 stabilisce restrizioni eccezionali nel rilascio dei passaporti per le Americhe e le Indie agli individui che non abbiano completamente soddisfatto l'obbligo militare.

Stabilisce, vale a dire, che i giovani entrati nel 16° anno di età sieno esclusi dal poter conseguire passaporto per quei lontani paesi quand'anche sia colà migrata l'intiera

ERRATA-CORRIGE

Nell'atto n. 66 alla 6ª e 7ª riga della pagina 156, a vece di L. 1,590-1,600, *leggasi*: L. 0,590-0,600.

E più sotto, alla riga 15, ove dice: « n. 2426 della tabella, » *leggasi*: n. 2426ter della tabella.

Atto n. 68, pag. 158, a vece di *Nota n. 5*, leggasi: *Nota n. 6.*

loro famiglia, salvochè a guarentiggia dei loro doveri verso la leva, depositino nelle casse dello Stato tante cartelle del Debito Pubblico da formare la rendita di lire 200 (§§ 1122 a 1132, Regolamento citato).

Pei militari che appartengono alle classi di leva in congedo illimitato, sia di 1ª che di 2ª categoria, è prescritto non possano ottenere passaporto per l'anzidette destinazioni salvo che si facciano surrogare al servizio militare (§ 1143).

I traffici sempre crescenti e le comunicazioni rese ognora più facili e spedite con quelle regioni consigliano di temperare il soverchio rigore del Regolamento, e ciò si fa tanto più necessario in quanto che la recente legge del 9 luglio 1871, avendo abolita la surrogazione militare, sarebbe tolta ogni possibilità agli uomini in congedo illimitato di poter recarsi nelle Americhe e nelle Indie, e d'altra parte pei giovani entrati nel 16° anno, la malleveria loro richiesta a tenore delle norme attuali, non avrebbe più ragione di essere.

Non è con ciò che si debba sopprimere ogni cautela e che si abbia senza restrizione alcuna a concedere passaporto a coloro che si trovino vincolati da obblighi militari; ma pare che debbano ravvisarsi sufficienti le sole cautele morali, e che quando siano debitamente giustificati i motivi di commercio o di famiglia pei quali un giovane soggetto alla leva, od un militare in congedo illimitato, chiedono recarsi nelle regioni ora dette, possa, a seconda dei casi, il prefetto della provincia, od il Comandante militare del distretto, accordare l'autorizzazione necessaria, semprechè esista la morale certezza che il partente non abbia il colpevole proposito di sottrarsi all'obbligo militare, e che anzi sia pienamente disposto a ripatriare alla chiamata della propria classe.

Nella fiducia che la M. V. sia per approvare queste proposte il riferente ha l'onore di sottoporre alla Sua Reale sanzione il qui annesso decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1871, portante modificazione alla legge organica sul Reclutamento militare;

Considerando che in dipendenza di detto articolo non sono più attuabili le prescrizioni speciali stabilite dal regolamento sul reclutamento, stato da noi approvato con decreto 31 marzo 1855, nella parte che riguarda i passaporti per le Americhe e le Indie agli individui vincolati da obblighi militari;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono abrogati i §§ 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1141, 1142, 1143 e 1144 del Regolamento sul reclutamento, approvato con Nostro decreto 31 marzo 1855, e il § 149 dell'appendice al predetto Regolamento, approvata con Nostro decreto 29 agosto 1857.

Art. 2. Il passaporto ottenuto sia dai giovani soggetti alla leva, sia dai militari in congedo illimitato, non varrà ad esimerli dalle pene stabilite pei renitenti e pei disertori in caso di inobedienza alla chiamata alla leva, od alla chiamata sotto le armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti.

N. 70 — MATRICOLE (Nota N. 2).

Memorie storiche dei Corpi.

17 aprile 1872.

Le memorie storiche dei Corpi di cui parla il § 30 dell'istruzione sulle matricole in data 31 dicembre 1862, cessano d'essere tenute dall'ufficio centrale delle matricole dell'esercito, e lo saranno invece dal Comando generale del Corpo di Stato Maggiore.

In conseguenza le indicazioni che dai Corpi erano spedite all'ufficio anzidetto, saranno d'ora in poi trasmesse al Comando generale del Corpo di Stato Maggiore colle stesse norme dal citato paragrafo prescritte.

Al Comando stesso è deferita la facoltà, prima riservata al Ministero, di approvare l'iscrizione ~~a matricola delle~~ nuove variazioni proposte dai Corpi.

Volumi ai quali saranno annesse le memorie predette

Il Ministro
RICOTTI.

N. 71 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE — (Nota N. 5).

Cessione tra Corpo e Corpo del materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione.

22 aprile 1872.

Al § 522 delle disposizioni in data 26 dicembre 1871 sulle contabilità interne dei Corpi è sostituito il seguente:

« § 522 — In occasione dei cambi di guarnigione o di altri « trasferimenti le amministrazioni dei Corpi sono autoriz-

« zate a cedersi scambievolmente le armi, le robe e gli « oggetti della finanza in materie, siano proprietà dello Stato, « siano proprietà del Corpo.

« Nella stessa occasione i Corpi sono autorizzati a ven- « dere quelli oggetti di loro proprietà, siano o non fuori « d'uso, che non trovassero a cedere ad altro Corpo, e « che nell'interesse economico proprio non convenisse di « trasportare ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 72 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 13).

Si abolisce le mostrine ai pastrani degli uomini del Treno.

24 aprile 1872.

Attesochè gli uomini del Treno indossano i pastrani di cavalleria, il Ministero determina di estendere anche a quelli la disposizione contenuta in Nota N. 222 delli 30 novembre 1871, inserta a pag. 1013 del *Giornale Militare*, con la quale vennero abolite le mostrine agli oggetti che sopra, sostituendovi le stellette bianche. Le norme a seguirsi per l'effetto di quanto sopra sono quelle stesse di cui fa cenno la Nota qui avanti citata.

Il Ministro.
RICOTTI.

N. 73 — RECLUTAMENTO (Nota N. 7).

Cambio di domicilio dei militari in congedo illimitato.

24 aprile 1872.

1° Gli uomini tanto di 1ª quanto di 2ª categoria a datare dal 1° maggio 1872 continueranno sempre ad appartenere a quel distretto militare nel quale hanno concorso alla sorte della leva.

I cambiamenti però di distretto che si fossero eseguiti a tutto il mese di aprile 1872 saranno validi nei loro effetti, secondo le disposizioni finora in vigore.

2° Coloro, che in virtù del N. 3 dell'Istruzione che fa seguito al Regio Decreto in data 8 novembre 1871, fossero ascritti alla milizia provinciale di un distretto che non è quello al quale appartengono per ragione di leva, non potranno più, a datare dal 1° maggio 1872, essere trasferti ad altro distretto.

3° I militari in congedo illimitato a qualunque classe o categoria appartengano, quando intendono di cambiare domicilio, vale a dire trasferirsi in modo stabile e permanente in altro comune nell'interno del Regno, potranno farlo senza che loro più occorra di rilasciarne l'apposita dichiarazione al sindaco ed alla stazione dei carabinieri reali, che si doveva inviare al Comandante di distretto militare per l'approvazione.

Il cambiamento quindi di domicilio non sarà più oggetto di variazione matricolare.

4° Sarà però nel loro interesse di notificare sempre al sindaco del Comune da cui sono prima usciti, il luogo di recapito e di tenerne sempre informati i parenti, al fine di essere facilmente rintracciati nel caso di chiamata o che si avesse a dar loro qualche comunicazione per parte dell'autorità militare.

5° Il fatto d'aver cambiato domicilio non potrà mai essere addotto come scusa valida per esimersi dalle pene stabilite per i disertori in caso di chiamata sotto le armi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 74 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 4).

Trasferimento a Roma del Comando generale del Corpo di Stato maggiore.

24 aprile 1872.

Col 1° maggio 1872 il Comando generale del Corpo di Stato maggiore prenderà sede in Roma. Continueranno però a rimanere ancora a Firenze l'Ufficio tecnico e l'Ufficio di contabilità.

Per conseguenza il carteggio col predetto Comando generale sarà diretto a Roma dal giorno suindicato, mentre continuerà ad essere diretto a Firenze quello per i due Uffizii che ivi rimangono, avvertendo che gli indirizzi dovranno esser fatti come segue:

Al Comando Generale del Corpo di Stato Maggiore
Uffizio Tecnico (o di *Contabilità*)

FIRENZE.

Il carteggio delle biblioteche sarà diretto al Comando generale in Roma.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 75 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 2)

Adozione di un nuovo modello di telo da tenda.

26 aprile 1872.

È adottato un nuovo modello di *telo da tenda* (sacco da tenda).

Il nuovo telo da tenda è formato con due altezze ed una lista centrale di tela cruda speciale da tende, in modo che, dopo cucito, ha la lunghezza di metri 1,77 e l'altezza di metri 1,70; pel restante è formato come quello esistente, tranne che sono tolti i nove bottoni dall'orlo ove non esistono occhielli, e si applicarono lungo i due lati, che costituiscono l'altezza della tenda, tre nastri di filo crudo i quali servono a meglio allacciare e commettere i teli, quando si forma la tenda per sei. Questi nastri sono collocati a centimetri sette dalla estremità e ad ugual distanza fra loro: uno alla metà dell'altezza della tenda e gli altri due a metà distanza da quello del centro e dall'estremità del telo.

Il costo di confezione del telo da tenda è il seguente:

N. 2934. Tela di filo cruda da tenda alta 0,80, metri 4,00 a lire 1, 55	L. 6, 200
Fattura ed ogni altra piccola fornitura . .	» 0, 850
Costo e conteggio	L. 7, 050

Nella tabella dei prezzi normali degli oggetti spettanti ai servizi amministrativi, dovrà quindi farsi la variazione seguente:

N. 2425. Telo da tenda senza bastoni e picchetti L. 7, 050.

I Consigli amministrativi di ciascun Corpo e distretto riceveranno dall'Opificio meccanico militare un campione del nuovo telo da tenda.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 76 — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 1).

Modificazioni alla cinghia del fucile di fanteria.

26 aprile 1872.

Nelle modificazioni al Regolamento d'esercizio inserte a pagina 130 della parte 1ª del *Giornale Militare* di quest'anno fu stabilito che la cinghia del fucile debba sempre essere allentata.

Essendosi osservato che per l'allentamento della cinghia la fibbia difficilmente resta ferma nel foro fatto praticare all'uopo, per eliminare siffatto inconveniente ed allo scopo altresì di potere all'occorrenza tendere più o meno la cinghia, si prescrive che alla fibbia venga sostituito un bottone eguale e da adattarsi allo stesso modo di quello che serve presentemente a fermare la cinghia alla seconda fascetta, e che oltre ai due nuovi occhielli da praticarsi perciò nella cinghia, ne venga praticato un altro a 37 centimetri da una delle estremità della cinghia stessa.

Con tale modificazione la cinghia può essere fissata al fucile in cinque differenti modi, in uno dei quali risulta quasi tesa.

I Consigli amministrativi dei Corpi armati di fucili a retrocarica faranno tosto eseguire la riduzione sopra accennata.

I distretti ridurranno eziandio tutte le cinghie che hanno in fondo.

Il prezzo del bottone in millesimi 75 e quello della mano d'opera per la riduzione della cinghia in millesimi 40, sarà posto a carico della massa generale uomini, a benefizio della quale saranno vendute le fibbie.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 16ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 maggio

APRILE 11 — R. D. Formazione di una nuova compagnia al Distretto di Roma, *pag.* 167.
» 28 — Legge di dispensa dal servizio di renitenti e disertori, *pag.* 169.
» 28 — Relativo R. D., *pag.* 172.
MAGGIO 2 — Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie, *pag.* 173.

N. 77. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 3).

R. D. che aumenta una compagnia permanente al Distretto militare di Roma.

11 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della Guerra
Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Articolo Unico.

Il Ministro della guerra è autorizzato a formare una nuova compagnia permanente pel Distretto militare di Roma.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1872 e sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

ERRATA-CORRIGE

Nota 2', penultimo alinea della pag. 162, parte 1ª, invece di a *matricola delle variazioni*, leggasi: *sui volumi a ciò destinati le memorie predette.*

Disposizione per l'eseguimento del R. D. precedente.

Per l'eseguimento del R. D. in data 11 aprile scorso che ordina la formazione di una 5ª compagnia permanente al Distretto di Roma, questo Ministero determina quanto segue:

1. Il personale per detta compagnia sarà dato:

1	furiere dal	15°	reggimento fanteria
1	sergente	7°	»
1	»	39°	»
1	»	62°	»
1	caporale furiere	58°	»
1	caporale	58°	»
2	»	16°	»
5	soldato trombett.	40°	»
15	soldati di 2ª cl.	39°	»
5	»	40°	»

2. Essi sott'uffiziali, caporali e soldati saranno designati senza verun riguardo al luogo di nascita, e tra quelli di minore idoneità fisica al servizio di truppa mobile. I caporali e soldati dovranno appartenere alla classe 1848 e 1849. I sott'ufficiali dovranno avere da compiere non meno di un anno di ferma, ed aver provata abilità nelle istruzioni militari e buona condotta.
3. Cotesti individui dovranno giungere al Distretto di Roma il 1° giugno venturo, computandosi da un tale giorno il loro passaggio al Distretto medesimo, il quale avrà luogo per tutto secondo le norme stabilite per gli ordinari passaggi di Corpo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 78. — RECLUTAMENTO (Nota N. 8).

Atti del Governo, n° 785 (2ª serie) Gazzetta Ufficiale del Regno, *n° 121, del 1° maggio* 1872.

Legge di dispensa dal servizio di renitenti e disertori.

28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Gli inscritti renitenti o refrattari e gli ommessi nati anteriormente al 1° gennaio 1841, come pure i militari dell'Esercito e della Regia Marina che disertarono prima del 1° gennaio 1862, sono dispensati dal servizio militare cui sarebbero obbligati a termini delle leggi e dei Decreti sul reclutamento dell'Esercito e della Regia Marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, li 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 79. — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 5).

Decreto d'amnistia pei disertori dell'Esercito e della Regia Marina resisi tali prima del 1862 e pei renitenti, refrattari ed omnessi delle leve di terra e di mare nati prima dell'anno 1841.

28 aprile 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Già più volte nel breve lasso di un decennio la Sovrana Vostra clemenza è scesa od affrancare dalle pene incorse quelli de' vostri sudditi, che ancora nelle fortunose vicende dell'Esercito Sardo negli anni 1848 e 1849 e più tardi pel successivo rapido dileguarsi dei vari Stati fra cui era divisa la italiana penisola, quali per ignoranza e quali da male arti sedotti, o non risposero agli obblighi di leva, o ben anche abbandonarono i Corpi stessi, ai quali già erano ascritti.

Che se per molti di costoro, che vennero costituendosi alle autorità era ormai di fronte alla legge pienamente regolata la posizione; un certo numero di essi però, o perchè assenti dallo Stato, o perchè in buona fede convinti di non aver più obblighi militari dopo tanti anni, dacchè nè le autorità locali, nè la forza pubblica diedero loro molestia, continuando a tutt'oggi in uno stato extra-legale sono ancora sempre esposti alle malaugurate conseguenze di un arresto e di un giudizio.

Ora siccome in tali casi, quando pur ne segua condanna che però rado avviene, l'età avanzata, e la inabilità di detti

individui al militare servizio, non meno che la soppraggiunta condizione di padri od unici sostegni di famiglia inducono di solito a raccomandarli alla Sovrana Vostra grazia per restituirli il più presto a libertà, così i riferenti vostri Ministri considerando che dopo essere stato approvato dalla Camera il progetto di legge che la M. V. autorizzava a proporre per la dispensa dal servizio militare di tutti i disertori resisi tali avanti il 1862, e dei renitenti refrattari od ommessi nati prima del 1841, il mantenere senza utile per la disciplina o per l'Esercito la minaccia d'arresto e di una condanna sul capo di questi individui, non farebbe che prorogare una causa di perturbamento agli individui stessi, come alle loro famiglie, non senza aggravio del pubblico erario pei premi di arresto e per inutili giudizi, credono opportuno ed hanno l'onore di proporre a pro' dei medesimi una incondizionata e larga amnistia per effetto della quale sia dichiarata abolita l'azione penale ed estinta la pena pel reato nel quale detti individui sono rispettivamente incorsi.

Nella fiducia pertanto che tale proposta sia per incontrare l'approvazione della M. V. i riferenti hanno l'onore di rassegnare in tal senso alla Vostra Reale sunzione l'unito progetto di decreto.

R. Decreto d'amnistia.

Atti del Governo, n° 786 (2ª serie) Gazzetta Ufficiale del Regno, *n° 121, del 1° maggio* 1872.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto la legge in data 28 aprile 1872, colla quale sono stati dispensati da ulteriore servizio i renitenti, i refrattari e gli ommessi delle leve di terra e di mare nati prima dell'anno 1841, ed i disertori dell'Esercito e della Regia Marina resisi tali anteriormente all'anno 1862.

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta dei nostri ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita l'azione penale e sono estinte le pene per tutti gli individui che anteriormente all'anno 1862 si resero disertori dall'Esercito o dalla Regia Marina.

Art. 2. Sono compresi nella presente amnista i renitenti o refrattari e gli ommessi nelle liste delle leve di terra e di mare, i quali siano nati antecedentemente il 1° gennaio 1841, intendendosene estesi gli effetti anche a quelli di essi che per un tal fatto si trovano al servizio vincolati dalle penalità prescritte dalle leggi già in proposito vigenti.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uffiziale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Napoli, li 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.
Ribotty.
Di Falco.

N. 80 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 7.)

Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie.

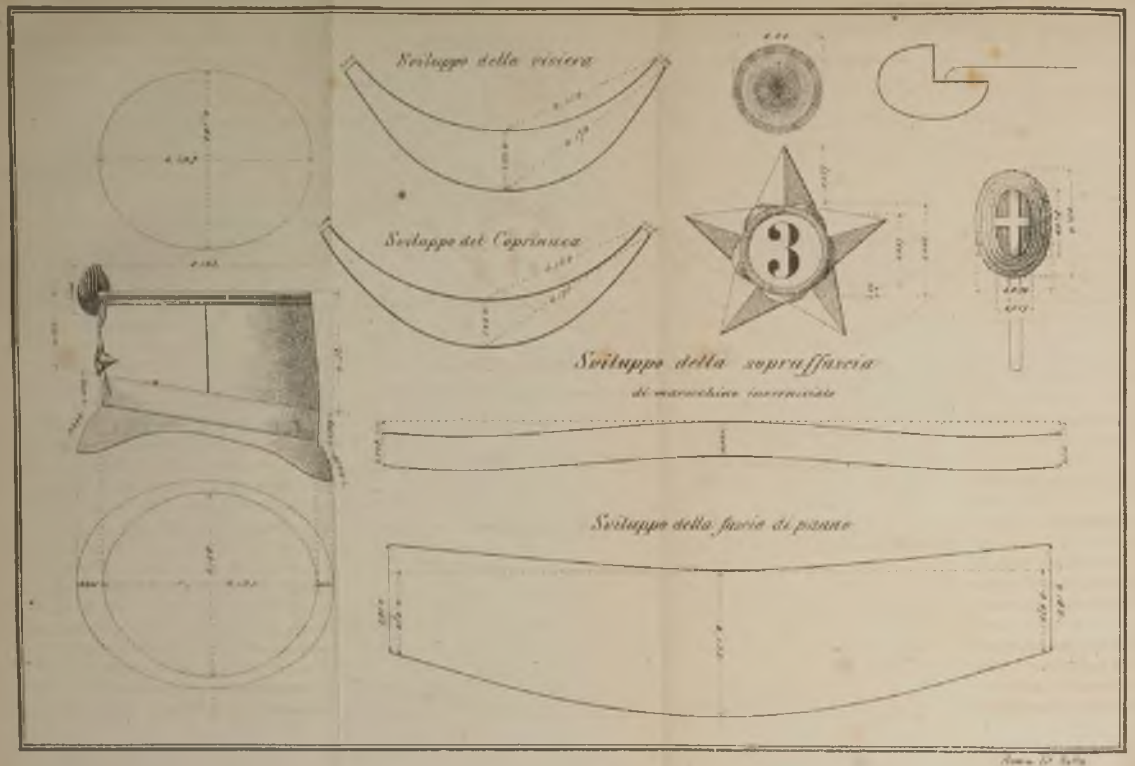
2 maggio 1872.

Previi concerti passati fra il Ministero della guerra e quello dell'interno essendosi stabilito che anche le guardie daziarie dei comuni chiusi abbonati possano essere al pari di quelle doganali o di sicurezza pubblica ammesse in punizione nell'11ª compagnia di disciplina, si prescrive:

1. Quando a carico di una guardia daziaria siano convocati Consigli di disciplina, dovrà far parte di questi un ufficiale di grado inferiore della guarnigione, il quale sarà designato dal comandante generale la divisione o dal comandante del presidio, secondo che la città in cui ha luogo il Consiglio sia sede dell'uno o dell'altro Comando.
2. Nel Consiglio di disciplina l'ufficiale destinato prenderà posto immediatamente dopo il consigliere di prefettura.
3. Questo servizio sarà considerato come di 4° turno.
4. Il sindaco della città nella quale viene convocato il Consiglio di disciplina a carico di guardie daziarie ne previene in tempo il comandante generale della divisione, od in difetto, il comandante del presidio, indicandogli l'ora ed il luogo della convocazione.
5. L'autorità militare ora accennata farà conoscere al sindaco il nome dell'ufficiale designato.
6. Gli ufficiali comandati a far parte di detti Consigli di disciplina vestiranno la gran montura, e pel procedimento del Consiglio si atterranno alle norme stabilite dagli speciali regolamenti emanati da ciascun Municipio pel servizio delle guardie daziarie dipendenti.

Il Ministro
RICOTTI.

TAVOLA ANNESSA ALL'ATTO N° 81. GIORN^LE MILITARE 1872



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio

MAGGIO 6 — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria, modificazione al berretto per i medesimi, *pag.* 175.

» 7 — Appendice con estratti del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria (edizione 1868) pel servizio del treno e per uso dei Corpi e distretti militari. — Caricamento delle fucine di cavalleria e del treno, *pag.* 178.

» 8 — Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie, *pag.* 182.

» 9 — Pubblicazione dell'Appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria, *pag.* 183.

» 10 — Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi, *pag.* 184. Avvertenza, *pag.* 185.

N. 81 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 14).

Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria. Modificazione al berretto per i medesimi.

(Con tavola annessa)

6 maggio 1872.

In aggiunta modificativa a quanto fu prescritto dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali di fanteria, non compresi quelli dei bersaglieri, approvata con R. Decreto 2 aprile 1871, questo Ministero prescrive:

1. Gli ufficiali dell'arma di fanteria (non compresi quelli dei bersaglieri e granatieri) in gran montura, in montura di marcia e nei servizi armati faranno uso, a datare dal 1° agosto 1872, di un *chepì*, la cui forma e dimensioni sono precisate dalle figure contenute nella annessa tavola.

2. Consiste in un tubo di feltro ricoperto esternamente da una *fascia* di panno turchino-scuro, e foderato internamente nella sua parte inferiore da una striscia di marocchino nero.

4. Detto tubo è chiuso superiormente da un *tondino* di tela nera inverniciata, detta *americana*, ed in guisa che il tondino del chepì prenda forma leggermente ovale.

5. Nella parte inferiore esterna è apposta tutt'all'ingiro una *sopraffascia* di marocchino nero inverniciato.
6. Sul davanti è collocata una *visiera* inclinata, di cuoio nero inverniciato, la quale si va a riunire con altra visiera, pure inclinata ed alquanto più piccola, posta alla parte posteriore del chepi come *coprinuca*. Il lembo esterno sia della visiera, sia del coprinuca è orlato di cuoio nero inverniciato, ricucito in nero.
7. In fronte del chepì è collocata superiormente una *nappina* elissoidale di metallo inargentato; inferiormente, una *stella* a cinque punte, pure in metallo inargentato; e fra l'una e l'altra ed in parte coperta da queste, la coccarda nazionale in seta.
8. La nappina è foggiata a giri di cordoncino, con la croce di Savoia sul davanti, ed in guisa che possa apporsi sul chepì nel senso del suo asse maggiore, sporgendo solamente la metà di questo al disopra del tondino; la stella dev'essere collocata in modo che una delle sue punte riesca superiormente nella direzione dell'asse della nappina, ed altre due punte, inferiormente, basino sulla parte in cui la visiera si unisce alla sopraffascia di marocchino verniciato. — Nello interno del disco posto al centro della stella è intagliato in smalto nero il numero del reggimento al quale l'ufficiale appartiene.
9. Attorno alla parte superiore del chepì sono posti i *distintivi dei gradi*, e questi distintivi sono:

   Pel sottotenente un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 12.

   Pel luogotenente un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 15, diviso in due con riga di seta turchina dell'altezza di millimetri 3 di guisa che due striscie in argento risultano ciascuna di 6 millimetri d'altezza.

   Pel capitano un galloncino in argento dell'altezza di millimetri 24, diviso in tre da due righe di seta turchina dell'altezza ciascuno di millimetri 3, in guisa che ciascuna delle tre striscie in argento risulti di 6 millimetri d'altezza.

Pel maggiore un gallone in argento dell'altezza di millimetri 25, diviso in due da una riga di seta turchina dell'altezza di millimetri 3, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17 e la parte inferiore di millimetri 5.

Pel tenente colonnello un gallone di argento dell'altezza di millimetri 33, diviso in tre da due righe di seta turchina dell'altezza di millimetri 3 ciascuna, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17, e le due striscie in argento sottoposte di millimetri 5 ciascuna.

Pel colonnello un gallone in argento di millimetri 41, diviso in quattro da tre righe di seta, ciascuna dell'altezza di millimetri 3, in guisa che la parte superiore del gallone riesca dell'altezza di millimetri 17 e le tre striscie in argento di 5 millimetri ciascuna.

10. Lungo il chepì e fra il distintivo inferiore ed il lembo superiore della sopraffascia sono posti sul panno, come montanti, 3 cordoncini in argento, della grossezza di millimetri 2 1/2, uno di essi in mezzo alla parte posteriore del chepì e gli altri due ai lati corrispondenti al punto di riunione della visiera col coprinuca.

Gli ufficiali superiori a vece di un solo cordoncino per parte ne avranno due, posti alla distanza di millimetri 2 1/2 l'un dall'altro:

11. Gli ufficiali a cavallo terranno assicurato il chepì a mezzo di un soggolo di cuoio nero della larghezza di 0m,015 fermato internamente e munito di fibbia metallica nera, che dovrà riuscire sulla guancia sinistra.

12. Quando piove, per riparare il chepì si fa uso di una copertura di tela incerata di color giallognolo e trasparente, che lo avvolge tutto meno la nappina.

Tale copertura di tela incerata si adopera pure nella montura di marcia; però nei tempi di grande calore, quando sia ordinato, nella montura di marcia si potrà far uso di una copertura di tela bianca, la quale porterà di-

pinto in nero il numero del reggimento, di contro a quello smaltato sulla stella.

13. I colonnelli e luogotenenti colonnelli comandanti di Reggimento, Distretto od Istituto militare, avranno di color robbio le righe di seta nel distintivo di grado.

14. Gli ufficiali dei Distretti e delle compagnie di disciplina porteranno la nappina e la stella del chepì in metallo dorato, e su quest'ultima il numero del Distretto al quale appartengono.

15. Gli ufficiali della Scuola di fanteria e cavalleria, della Scuola centrale di tiro e del Collegio militare e quelli applicati al Corpo di Stato Maggiore o comunque non ascritti ad un Reggimento o Distretto, porteranno sul chepì la stella di metallo inargentato con al centro la croce di Savoia.

16. Il nuovo chepì non è adottato per i colonnelli brigadieri e neppure per gli ufficiali delle compagnie infermieri e per quelli del Corpo Moschettieri e delle Case Reali invalidi e Compagnie Veterani.

17. Gli ufficiali, cui è stabilito il nuovo chepì, leveranno dal berretto la coccarda nazionale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 82 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 1).

Appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (edizione 1866) pel servizio del treno e per uso dei Corpi e Distretti militari. — Caricamento delle fucine di cavalleria e del treno.

7 maggio 1872.

Venne testè pubblicata un'appendice con estratto del modello d'inventario dei materiali di artiglieria per uso dei Corpi e Distretti militari e per il servizio del treno, la quale andrà in vigore a partire dal 1° luglio 1872, e perciò da tale

epoca cesseranno di avere applicazione le norme provvisorie impartite colla Nota Ministeriale, N. 135, delli 15 luglio 1871, inserta a pagina 530 del *Giornale Militare* di quell'anno.

Resta inteso però che pei reggimenti d'artiglieria e del genio l'uso di tale appendice non esclude quello dei rispettivi modelli d'inventario.

In quest'appendice con estratto sono classificati quei materiali i quali può occorrere ai Corpi o Distretti di avere in caricamento e la cui gestione, secondo il nuovo Regolamento per la contabilità dei Corpi dell'esercito, è sottoposta al riscontro dell'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria. E quindi, oltre alle buffetterie, corami, bardature e loro accessorii, strumenti, attrezzi e macchine da muovere pesi, cordami, materiali da lavoro e sostanze varie, ecc., vi sono anche compresi:

A) Il carreggio ed altri materiali relativi al servizio del treno, i quali erano già stati raccolti in estratto con appendice speciale, approvato da questo Ministero in data 31 dicembre 1870 e pubblicato nell'anno successivo in Torino.

B) Le armi portatili, il loro munizionamento e quanto si riferisce alle medesime, già compresi in apposito estratto pubblicato per 2ª edizione nel 1871, coll'aggiunta di quelle armi e munizioni adottate posteriormente.

Nella nuova appendice furono anche ristampate le tariffe per le riparazioni delle armi portatili e gli specchi degli utensili di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli e e capi morsari, come si trovavano nell'estratto speciale indicato alla lettera *B)*; però fu intieramente soppresso lo specchio *B* degli utensili che dovevano essere distribuiti qual prima dotazione e senza pagamento ai capi armaiuoli dei Corpi, essendo cessate le cause accennate nella Nota (N.20), inserta a pagina 27 del *Giornale Militare* dell'anno 1868, che motivarono tale distribuzione gratuita.

Per facilitare le traduzioni delle nomenclature degli oggetti, secondo il modello per gl'inventari del materiale dei

servizi generali dell'Amministrazione della guerra (edizione 1861) ed il registro del materiale del treno, in quelle della nuova appendice con estratto fu redatta un'apposita guida, pratica nella quale ai numeri categorici di quel modello e registro sono posti a riscontro quelli della nuova appendice.

I caricamenti delle fucine di cavalleria e del treno (1) vennero pure ristampati; traducendo le nomenclature dei relativi oggetti nelle altre della nuova appendice, con poche varianti nelle composizioni in strumenti delle buste da veterinario, ferriere da maniscalco e borse da sellaio, onde agguagliarle in ambedue le fucine a quella della fucina d'artiglieria.

Le ora dette pubblicazioni trovansi vendibili presso l'Ufficio d'Amministrazione del comitato d'artiglieria ai seguenti prezzi per ciascuna copia.

Appendice con estratto e tariffe pelle riparazioni delle armi.	L. 1, 60
Guida pratica pella traduzione delle nomenclature	» 0, 40
Caricamento della fucina da cavalleria . . .	» 0, 40
Caricamento della fucina del treno	» 0, 50

Per cura dello stesso Ufficio d'Amministrazione saranno intanto senz'altro trasmessi ai vari Corpi ed Uffici le sopradescritte pubblicazioni nel numero qui di seguito a caduno assegnato. Il pagamento dell'importo sarà eseguito entro il mese di maggio per mezzo del Quartiermastro per l'armata, da tutte le amministrazioni che hanno conto aperto col medesimo, e dalle altre mediante vaglia postale o del tesoro intestate al Direttore dei Conti del Comitato d'artiglieria, e mediante versamento in contanti degli Uffici che hanno sede in Torino.

(1) Supplemento n. 8 al *Giornale Militare* 1866 pella fucina del treno, *Giornale Militare* 1864, pagina 3ª, pella fucina da cavalleria.

	Appendice a Guida	Fucina da cavalleria	Fucina del treno
Reggimenti granatieri e fanteria . .	5	»	»
Id. bersaglieri	5	»	»
Id. cavalleria	3	10	»
Id. zappatori del genio . . .	3	»	8
Id. artiglieria (pontieri) . . .	3	»	8
Id. artiglieria	3	5	10
Legioni di carabinieri reali	5	»	»
Distretti militari { 1ª classe	4	2	2
Distretti militari { 2ª e 3ª classe . .	2	1	1
Compagnie operai e veterani. . . .	1	»	»
Id. di disciplina	1	»	»
Ufficio di revisione pel materiale d'artigl.	3	3	3
Id. pella contabilità dei Corpi	1	1	1
Direzioni territoriali d'artiglieria . .	3	2	2
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio .	1	»	»
Regia militare accademia	2	»	»
Scuola di fanteria e cavalleria . . .	2	2	»
Id. centrale di tiro.	2	»	»
Id. di cavalleria.	2	2	»
Casa reali d'invalidi.	1	»	»
Reclusione militare	1	»	»
Battaglione d'istruzione	2	»	»

Il Ministro
RICOTTI.

N. 83. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 8).

Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie (*).

8 maggio 1872.

Norme amministrative.

Nell'atto dell'incorporazione di ogni guardia daziaria nell'11ª compagnia di disciplina debbono per parte del Comune o del Ministero dell'Interno essere pagate al Consiglio d'amministrazione del 30° Distretto militare d'Udine lire 480, cioè lire 80 per primo vestiario e lire 400 per mantenimento ed alloggio di un anno.

Detta somma non sarà restituita nè tutta nè in parte, quando la guardia daziaria per un qualsiasi motivo avesse a rimanere meno di un anno alla compagnia di disciplina; se poi la guardia daziaria dovesse continuare a rimanere nella compagnia di disciplina oltre un anno o di colà fosse condannata alla reclusione militare od al carcere militare, il Comune dovrà pagare anticipatamente al Distretto suaccennato lire 400 per ogni trimestre in più di permanenza.

L'impiego delle lire 480 dovrà essere fatto nel modo seguente:

Lire 80 pel corredo;
» 350 pel mantenimento e alloggio, che dovranno essere portate in deduzione sul foglio generale delle competenze;
» 50 saranno accreditate alla massa generale uomini

Lire 480

(*) Vedasi Atto N. 80, pag. 173.

per quelle maggiori spese che il Distretto incontrerà per la guardia incorporata.

Delle lire 100 per ogni trimestre da pagarsi pel tempo maggiore di un anno, lire 12, 50 saranno conteggiate a beneficio della massa generale degli uomini del Distretto, e le rimanenti lire 87, 50 andranno a beneficio del Governo, epperciò saranno portate in deduzione nel foglio generale delle competenze.

La guardia daziaria incorporata nell'11ª compagnia di disciplina sarà considerata quale soldato, e ne riceverà tutti i relativi assegni compreso il deconto.

Le lire 80 per il corredo non essendo sufficienti per coprire la spesa del vestiario, ove si fornissero oggetti nuovi, la compagnia non dovrà somministrare alla guardia daziaria che oggetti di corredo usati, i quali siano suscettibili di servizio per un anno, ed in ogni caso dovrà far in modo che colle lire 80 e col deconto giornaliero la massa individuale della guardia non risulti mai passiva al termine della sua punizione; il fondo che rimanesse sulla massa all'epoca suddetta gli sarà pagato all'atto del licenziamento.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 84 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota 2).

Pubblicazione dell'Appendice alle Istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria.

9 maggio 1872.

È stata pubblicata un'*Appendice* alle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria*, riguardante il modo di portare gli utensili costituenti l'attrezzamento degli zappatori.

Ciascun ufficiale di fanteria di linea e dei bersaglieri dovrà essere provveduto a proprie spese di una copia di siffatta *Appendice*.

Ogni Comando ed Ufficio militare dovrà averne un esemplare per uso d'ufficio, pagandone l'importo sulle spese di cancelleria; così pure una copia ogni compagnia di fanteria di linea e bersaglieri, a spese della massa generale uomini.

I Capi di servizio e di Corpo richiederanno a questo Ministero (Segretariato Generale) il numero delle copie di detta *Appendice* che loro occorreranno.

Le richieste saranno fatte in conformità dell'Atto N. 46, 14 marzo 1872 (pag. 91, del *Giornale Militare*).

Il prezzo dell'appendice è fissato in centesimi 20 da pagarsi, com'è indicato nell'Atto N. 46 sopraccitato.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 85. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 3).

Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi.

10 maggio 1872.

È pubblicata una nuova *Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie Armi*, nella quale si prescrive come la truppa deve disporsi per *tre* o per *sei* per fare le tende, come rizzarle e come disfarle, sia col fucile, carabina o moschetto, sia con i bastoni.

Tale *Istruzione* è quindi sostituita a quelle sin qui vigenti per le truppe delle varie Armi, meno per la disposizione d'accampamento che è oggetto di altra pubblicazione.

Ciascun ufficiale dell'Esercito dovrà essere provveduto, a proprie spese, di una copia della presente Istruzione regolamentare. Ogni Comando od ufficio militare dovrà averne un esemplare ad uso d'ufficio, e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia, squadrone e batteria un esemplare, a spese della massa generale uomini del Corpo.

I capi servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato Generale) il numero delle copie che loro occorranno sia per uso d'ufficio, sia per i loro ufliziali, nel modo indicato in calce all'Atto n° 46, 14 marzo 1872, e ne pagheranno poi l'importo, in ragione di cent. 10 per copia, come è nell'Atto stesso indicato.

Il Ministro
RICOTTI.

AVVERTENZA

Qualunque domanda, richiamo od avviso relativo alla spedizione del *Giornale Militare* o *Bollettino*, deve giungere a questo Ministero (Ufficio del *Giornale Militare e Bollettino*) accompagnato da una delle ultime fascie colle quali il Comando, Corpo o persona associata ha ricevuto le dispense. Senza di ciò le domande, richiami ed avvisi saranno considerati come non giunti.

I richiami per dispense mancanti o non arrivate in tempo, devono essere fatti nella settimana successiva a quella della pubblicazione della dispensa cui il richiamo si riferisce.

DISPENSA 18ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio

MAGGIO 13 — Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al Corpo zappatori del genio, *pag.* 187
» 14 — Bastoni da tenda e coperte da campo, *pag.* 188.
» 14 — Adozione di un sacchetto di tela per le gallette, *pag.* 189.
» 14 — Modificazione alla borraccia, borsa-pulizia e spazzola da fango, *pag.* 190.
» 15 — Fregio sul davanti del berretto per gli ufficiali degli istituti militari, applicati al Corpo di stato maggiore, ecc., *pag.* 191.
» 16 — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 191.
» 17 — Rapporto giornaliero del comandante di Corpo, *pag.* 192.
» 17 — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria, *pag.* 194
» 17 — Ammaestramento tattico delle truppe, *pag.* 197.

N. 86 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 9).

Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al Corpo zappatori del genio.

3 maggio 1872.

In seguito alla nuova base d'armamento stabilita per il Corpo zappatori del genio con Nota (N. 179) del 27 settembre 1871, questo Ministero determina che, a vece del *Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi*, vengano adottate presso il Corpo predetto le *Istruzioni a piedi* in vigore per l'arma di artiglieria.

Il Ministro
RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 119 del *Giornale Militare* (Parte 1ª), quinta linea della tariffa di indennità fissa in danaro pel trasporto bagaglio degli ufficiali e truppa a cavallo, *invece* di centesimi 13 per ogni chilometro a percorrere in via ordinaria, *leggasi:* centesimi 63.

N. 87 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 3).

Bastoni da tenda e coperte da campo.

14 maggio 1872.

Colla nuova *Istruzione d'attendamento* (Atto N° 85) essendo prescritto che le tende abbiano da sorreggersi coi fucili, colle carabine e coi moschetti per coloro che ne sono armati, i bastoni da tenda saranno ritirati a tutti quelli individui che nei reggimenti della fanteria di linea, dei bersaglieri, dell'artiglieria e nel Corpo zappatori del genio sono provvisti delle dette armi, e così pure nel battaglione d'istruzione, nelle compagnie permanenti dei Distretti, in quelle di infermieri, ed in quelle di disciplina.

I bastoni da tenda saranno ritirati dai Consigli d'amministrazione dei Corpi ed accreditati agli individui nel valore di L. 0,132, come loro furono addebitati per la Nota (N° 125) 17 giugno 1871, purchè ben inteso sieno in buono stato di servizio; ed i predetti Consigli li prenderanno in caricamento sul registro modello 29, come robe della finanza in materia di pertinenza dello Stato.

Cesserà di far parte dello equipaggiamento del soldato la coperta da campo; e tutte le coperte da campo saranno ritirate nei magazzini del Corpo e quindi conservate.

La presente disposizione dovrà essere mandata ad effetto nel 1° giugno venturo. I distaccamenti riterranno presso di loro le coperte da campo e i bastoni da tenda sino al loro ritorno alla sede del Corpo; ed egual cosa faranno gli uomini comandati o comunque attualmente fuori del proprio Corpo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 88 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 4).

Adozione di un Sacchetto per le gallette.

14 maggio 1872.

Perchè gli uomini della bassa forza abbiano mezzo di allogare le razioni di galletta che verranno loro distribuite, si determina, che ciascuno sia provvisto, a carico della rispettiva massa individuale, di un *sacchetto* di tela, alto metri 0,21, largo metri 0,19, eguale al modello che l'Opificio meccanico militare fu incaricato di spedire ai Consigli amministrativi dei Corpi di truppa, perchè serva di norma nelle lavorazioni.

Il conto di costruzione di questo sacchetto è il seguente:

Tela cotone vergata alta metri 0,74, a L. 0,80 metri 0,135	L. 0,108
Taglio e cucitura	» 0,042
Costo e conteggio L.	0,150

Sul modello d'inventario, servizio A, cat.ª II, sudd.° 2ª si inscriva al N° 1075 *quater* *Sacchetti per la galletta*, e si noti anche al N° 2426*bis* della tabella dei prezzi normali degli oggetti pel materiale dei Servizi amministrativi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 89 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 5).

Modificazione alla borraccia, alla borsa di pulizia. Spazzola da fango.

14 maggio 1872.

1° All'attuale correggia di cuoio annerito della borraccia ed a quella della tasca a pane viene sostituita rispettivamente una correggia di uguale foggia e di uguali dimensioni, ma in cuoio naturale. Il prezzo delle nuove correggie rimane lo stesso di quello delle correggie di cuoio annerito, indicato nella tariffa in vigore.

2° È rinnovato il modello della borsa di polizia che verrà spedito dall'Opificio meccanico militare, e contiene i seguenti oggetti ai quali è attribuito il prezzo rispettivamente segnato:

385.	Borsa di pelle	L. 0 300
2207.	Pettine	» 0 200
1218.	Ditale	» 0 050
1361.	Forbici	» 0 180
2115.	Rocchetto	» 0 500
1141.	Cucchiaio	» 0 100
2196.	Un paio sottopiedi per uose .	» 0 150
475.	Quattro bottoni gemelli d'ottone	» 0 120
465.	Assortimento di bottoni d'osso .	» 0 050

3° È adottato una spazzola da fango il cui modello sarà distribuito dall'opificio meccanico. Tanto nel modello d'inventario come sulla tabella dei prezzi normali delle robe pei servizi amministrativi essa prende posto alle sedi attuali della spazzola da ottone. Il suo prezzo è di cent. ~~20~~ 25

4° Le precedenti innovazioni non saranno fatte se non mano mano che agli individui occorra il rinnovamento degli arnesi sovra menzionati.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 90 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 15).

Fregio al berretto per gli ufficiali degli Istituti militari e per quelli applicati al Corpo di Stato maggiore o comunque non ascritti ad un reggimento o distretto.

16 maggio 1872.

Il fregio al berretto per gli ufficiali degli Istituti militari e per quelli applicati al Corpo di Stato maggiore o comunque non ascritti ad un reggimento o distretto, consisterà in una stella in ricamo d'argento o d'oro (conforme il metallo delle spalline), a 5 punte staccate mill. 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce di Savoia pure in ricamo d'argento o d'oro, in campo d'argento o d'oro. La stella sarà sormontata dalla corona reale in ricamo d'argento o d'oro, e delle medesime dimensioni fissate dalla fig. 5ª, Tav. III, annessa all'Istruzione 2 aprile 1871.

Tale modificazione dovrà avere effetto prima del 1° agosto 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 91 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 2).

Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria.

16 maggio 1872.

In ogni reggimento di cavalleria il luogotenente colonnello avrà permanentemente il comando del mezzo reggimento di sinistra (4°, 5° e 6° squadrone), e quello dei maggiori che non è relatore, avrà il comando del mezzo reggimento di destra.

Ciascuno di essi è responsale, verso il comandante del reggimento, del servizio, della disciplina e dell'istruzione del rispettivo mezzo reggimento, e ne assumerà il comando ogni qualvolta prenderà le armi.

In assenza o mancanza dell'ufficiale superiore comandante di mezzo reggimento ne farà le veci il capitano più anziano del mezzo reggimento, precisamente come è stabilito per le veci di comandante di battaglione dall'art. 4° dell'Istruzione approvata con regio decreto 20 aprile 1871 (pag. 294 *Giornale Militare*).

Quando il luogotenente colonnello prenderà interinalmente il comando del Corpo, egli lascierà il comando del proprio mezzo reggimento, com'è prescritto dal § 14 dell'Istruzione ora citata.

La presente disposizione andrà in vigore dalla sua pubblicazione, modificando il § 649 del regolamento di disciplina soltanto riguardo le veci di comandante di mezzo reggimento, e non in quanto alle funzioni di ufficiale superiore di servizio.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 92 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 3)

Rapporto giornaliero del comandante di Corpo.

17 maggio 1872.

Ora innanzi i comandanti di Corpo prenderanno il rapporto giornaliero, non più direttamente dai comandanti di compagnia (1), ma dai comandanti di battaglione.

(1) Quanto è detto per i comandanti di compagnia s'intende anche per i comandanti di squadrone o di batteria; e così quanto è detto per i comandanti di battaglione s'intende per i comandanti di mezzo reggimento nella cavalleria e di brigata nell'artiglieria e nel genio.

Epperlanto prima dell'ora fissata per il detto rapporto i comandanti di battaglione prenderanno quelli dei rispettivi comandanti di compagnia, ricevendone il rapporto-situazione da consegnarsi al comandante del Corpo. Il relatore prenderà il rapporto dal comandante la compagnia deposito; l'ufficiale superiore di servizio, quello dell'aiutante maggiore in 1°.

Dopo il rapporto del colonnello, i comandanti dei battaglioni comunicheranno gli ordini ricevuti e le loro istruzioni ai comandanti di compagnia.

La presente prescrizione non esclude che il comandante del Corpo possa chiamare eventualmente al rapporto giornaliero i comandanti di compagnia, e neppure esclude il gran rapporto le domeniche e ogni qualvolta il comandante del Corpo lo creda conveniente; resta solo di massima stabilito che al rapporto giornaliero, salvo particolari motivi, devono intervenire soltanto i comandanti di battaglione e il relatore.

Quando alla sede del comando del Corpo si trovi alcuna compagnia appartenente a battaglione in distaccamento, la compagnia stessa dev'essere posta a far parte temporaneamente di uno dei battaglioni presenti alla detta sede; e quindi il comandante di essa compagnia porge al comandante del battaglione, cui è aggregato, il rapporto giornaliero, e ne dipende per tutto, come se questi fosse il suo comandante effettivo di battaglione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 93 — (Nota N. 2).

REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LE TRUPPE A PIEDI

Modificazioni relative agli zappatori di fanteria.

17 maggio 1872.

Al regolamento d'esercizi e di evoluzioni per le truppe a piedi, in data 4 dicembre 1869, sono fatte le seguenti modificazioni:

Al N. XXXIX *aggiungere:* Gli zappatori del reggimento saranno riuniti in un plotone per attendere alla loro istruzione speciale.

186 *aggiungere:* Gli zappatori prendono tutte le posizioni d'arme comandate alla truppa; rimangono però a *pied-arm*, quando essendo in serrafile, la truppa eseguisce *presentat-arm* o prende altra posizione per rendere gli onori a fermo.

391 *aggiungere:* Gli zappatori dietro il centro della mezza-compagnia di destra, sulla linea dei trombettieri, e in due righe se in numero maggiore di tre. In questo secondo caso le gravine saranno in prima, i badili e le picozze in seconda riga.

392 *Dopo l'ottavo a-linea*: gli zappatori a destra dei trombettieri, come in *linea*.

Dopo l'ultimo a-linea: gli zappatori 6 passi avanti ai trombettieri.

393 *1° a-linea*: *dopo le parole*: i tamburini o trombettieri, *aggiungere:* e gli zappatori.

Al 2° a-linea aggiungere: gli zappatori disposti essi pure come al n° 391, 6 passi avanti ai trombettieri.

395 *1° a-linea: dopo le parole:* i serrafile non che i tamburini trombettieri, *aggiungere:* e gli zappatori.

458 *aggiungere*: A tale comando gli zappatori, se non si trovino impegnati in lavori di loro specialità, si portano in linea colla compagnia, disponendosi in due righe sulla destra del plotone di destra col quale poi prendono parte al fuoco. Rientrano poi al loro posto dietro la compagnia al comando di *cessate il foc.*

462 *aggiungere:* Tanto negli attacchi quanto nei contrattacchi i zappatori prendono parte all'azione portandosi in linea colla compagnia sulla destra della medesima.

468 *al 7° a-linea) dopo le parole*: i tamburini o trombettieri, *aggiungere:* e gli zappatori.

e dopo quelle: e si collocano a tre passi da quest'ultima *aggiungere:* gli zappatori a destra.

475 *aggiungere*: I trombettieri e gli zappatori potranno essere utilizzati a rinforzare il lato più minacciato, formando una terza riga dietro il medesimo. In tal caso la prima riga dovrà prendere la posizione *in-ginocchio.*

482 *dopo le parole*: i tamburini e trombettieri, *aggiungere*: e gli zappatori.

485 *Dopo il 1° a-linea, aggiungere*: Gli zappatori rimangono essi pure col sostegno ed entrano in azione con questo. Il capitano può servirsene per recare ordini od avvisi.

510 *alla riga 10 sopprimere le parole*: 2 falegnami.

E aggiungere all'ultimo a-linea: così pure i zappatori tanto nei battaglioni di fanteria di linea, quanto in quelli dei bersaglieri.

517 *all'attuale a linea 7° sostituire*: Gli zappatori in due righe, a 6 passi dal serrafile dietro al centro della mezza-compagnia di destra della seconda compagnia, col loro capo a 2 passi avanti al centro. Il caporale zappatore meno anziano in prima riga a destra (1).

---

(1) Nel 2° battaglione del reggimento, il comandante del drappello sarà il sergente zappatore; in tal caso i due caporali prenderanno posto l'uno a destra e l'altro a sinistra della prima riga.

518 *5° a-linea*: *alla parola*: falegnami *sostituire*: zappatori.
519 *9° a-linea*: *id.* id. *id.* id.
13° a-linea: *id.* id. *id.* id.
520 *3° a linea*: *id.* id. *id.* id.
5° a-linea: *id.* id. *id* id.
522 *1° a-linea*: *id.* id. *id.* id.

589 *aggiungere*: Il drappello degli zappatori prenderà parte ai fuochi del battaglione portandosi in linea a destra del battaglione, e regolandosi come se fosse un plotone della compagnia vicina.

592 *aggiungere*: Il drappello di zappatori prende parte all'attacco in modo analogo a quello indicato nella compagnia.

601 *al 4° a-linea*: *sostituire*: I trombettieri e gli zappatori si regolano come è detto nel quadrato di compagnia.

607 *2° a-linea*: *alla parola*: falegnami, *sostituire*: zappatori.

810 *aggiungere*: Gli zappatori a destra dei trombettieri a 6 passi d'intervallo, su due righe, se in numero maggiore di tre.

811 *alle parole*: i falegnami 6 passi a destra dei tamburini, *sostituire*: gli zappatori ordinati come al n° 517, 6 passi a destra dei trombettieri.

813 *3° a-linea*: *alle parole*: i falegnami col capo avanti, ecc.: *sostituire*: gli zappatori tutti riuniti, a 6 passi a destra dei trombettieri, col sergente zappatore a 2 passi avanti al centro: un caporale a destra ed uno a sinistra, gli altri caporali, se ve ne hanno, in serrafile.

823 *aggiungere*: ordinata come *facendo strada*.

825 *al 3° a-linea*: *alle parole*: i falegnami, ecc., *sostituire*: gli zappatori tutti riuniti e ordinati come al n° 813, 10 passi innanzi ai trombettieri.

829 *aggiungere*: Il sergente zappatori si regolerà come è detto pei capi sezione.

833 *al 3° a-linea*: *aggiungere*: Gli zappatori sfileranno dopo i serrafile del plotone di testa.

Il Ministro
RICOTTI

N. 94 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 4).

Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria.

17 maggio 1872.

È pubblicata un'*Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria* a sostituzione delle *Norme e Prescrizioni* 15 aprile 1871 e dell'*Istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in campagna* in data 1° aprile 1871.

Il prezzo ne è fissato in L. 1, 20 la copia.

Ciascun ufficiale dell'Esercito (eccettuati quelli di cavalleria, per i quali sarà quanto prima pubblicata analoga Istruzione speciale) ha obbligo di provvedersi di una copia della detta *Istruzione*.

Ogni comando od ufficio militare dovrà averne un esemplare ad uso d'ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia dei reggimenti della fanteria di linea e dei bersaglieri un esemplare, a spesa della massa generale uomini del Corpo.

I capi di servizio richiederanno a questo Ministero (Segretariato generale) il numero di copie che loro occorrono sia per uso d'ufficio, sia per i loro dipendenti, nel modo indicato in calce all'Atto N. 46, 14 marzo 1872.

Gli ufficiali distaccati dalla sede del Corpo rispettivo potranno procurarsi l'*Istruzione*, al prezzo suindicato, dal comando del Distretto ove si trovano, dacchè, a cura di questo Ministero, ogni Distretto (eccettuato quello di Roma) (1), riceverà in deposito un certo numero di esemplari dell'*Istruzione* in discorso, da cedersi, mediante pagamento, a qualunque militare gliene faccia domanda, ed ugual cosa sarà fatta per le altre recenti pubblicazioni regolamentari e così anche per le successive.

---

(1) In Roma l'*Istruzione* è vendibile al detto prezzo presso la tipografia Voghera Carlo.

I Comandi od uffizi cui abbisognassero poche copie dell'*Istruzione*, potranno richiederle o al Distretto o a questo Ministero, come vorranno: nel primo caso ne pagheranno l'importo al Distretto.

Le copie che saranno state richieste direttamente a questo Ministero, saranno pagate al Ministero stesso per mezzo del Quartiermastro, ovvero anche per vaglia postale intestato al direttore *capo della divisione personale del Ministero della guerra*.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 19ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 maggio

MAGGIO 4 — Trattamento delle truppe in marcia, *pag.* 199.
» 15 — Istruzione e norme di servizio per gli zappatori di fanteria, *pag.* 206.
» 22 — Competenze ditenuti in attesa di giudizio e rimessi in libertà senza condanna, *pag.* 213.
» 23 — Rinnovazione del campione delle mutande, *pag.* 215.
» 24 — Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i Distretti militari, *pag.* 217.

N. 93 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI (Nota N. 5).

Trattamento alle truppe in marcia od accantonate.

4 maggio 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Al trattamento delle truppe in marcia provvede, sebbene in modo non del tutto completo, il R. Decreto del 25 marzo 1852, e a quello devoluto alle truppe agli accantonamenti fu sin qui provveduto con disposizioni che emanarono di tratto in tratto in epoche diverse, sempre improntate alle esigenze delle circostanze per le quali venivano adottate.

Nei regolamenti amministrativi fanno perciò difetto quell'unità di concetto, quel principio generale direttivo, che regoli le competenze in relazione colle differenti posizioni in cui possono trovarsi i Corpi dell'esercito.

Nell'applicazione delle disposizioni suaccennate si dovette infatti riconoscere come per quanto siasi dai miei

ERRATA-CORRIGE

Pag. 191, riga seconda e riga sesta, invece di: *uffiziali degli istituti militari*, leggasi: *uffiziali delle armi di linea, appartenenti agli istituti militari*, ecc.

All'atto N. 88: riga 2ª, invece di: *le razioni di galletta*, leggasi: *le due razioni di galletta*; riga 4ª, invece di: *un sacchetto*, leggasi: *due sacchetti, ciascuno.*

Al N. 18 dell'atto N. 84, *aggiungasi:* La corona sarà quindi abbassata sino a trovarsi immediatamente sopra il numero od altro corrispondente fregio.

predecessori posta ogni cura per provvedere in modo conveniente ed uniforme a tutti i bisogni, pure la pratica segnalò alcune lacune e taluni difetti cui, a parere del riferente, è necessario riparare.

Questo inconveniente già per se stesso abbastanza grave, e la evidente necessità di porvi riparo, riordinando e determinando con un solo concetto per guida, le competenze alle truppe nelle posizioni sopra accennate, indussero il riferente a fare studi e raccogliere dati di confronto, onde trarne una base su cui formulare un progetto che rispondesse nel miglior modo possibile allo scopo prefisso.

Questo progetto ridotto in schema di Reale Decreto, ha ora l'onore di rassegnare all'approvazione di V. M.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto delli 25 marzo 1852, con cui venne stabilito il soprassoldo di marcia;

Visto il nostro Decreto in data 15 settembre 1866 e quelli precedenti relativi al trattamento alle truppe in accantonamento;

Ritenuta la necessità di stabilire in modo uniforme e corrispondente ai bisogni delle truppe nelle varie loro posizioni il trattamento di marcia e di accantonamento;

Sulla proposizione del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico.

A decorrere dal 1° giugno 1872 il trattamento da corrispondersi alle truppe in marcia ed agli accantonamenti è stabilito nella conformità risultante dalle annesse tabelle *A* e *B* d'ordine nostro firmate dal Ministro della guerra.

Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni sinora in vigore circa il trattamento delle truppe nelle due posizioni suindicate.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, li 4 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

(A)

TABELLA *del soprassoldo giornaliero alle truppe ed ai personali attinenti all'esercito in marcia.*

GRADI	Soprassoldo giornaliero
Ufficiali e loro assimilati.	
Comandante di corpo d'esercito	45 »
Luogotenente generale e maggiore generale comandante di divisione	12 »
Maggiore generale e colonnello comandante di brigata	9 »
Colonnello e luogotenente colonnello comandante di corpo	5 »
Luogotenente colonnello e maggiore	3 50
Capitano	2 50
Luogotenente e sottotenente	1 80
Truppa.	
Sott'ufficiale	» 20
Caporale e soldato	» 19
Personali attinenti all'esercito.	
Impiegati — Collo stipendio sino a L. 1000	3 »
Impiegati — Id. maggiore di » 1000 sino a 2200	4 »
Impiegati — Id. id. di » 2200 id. 3500	5 »
Impiegati — Id. id. di » 3500 id. 5000	6 »
Impiegati — Id. id. di » 5000 id. 7000	7 50
Impiegati — Id. id. di » 7000	9 »

AVVERTENZE.

§ 1. Il soprassoldo di marcia costituisce un supplemento di stipendio per gli ufficiali, assimilati ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra, ed un supplemento all'assegno

ordinario per i sott'ufficiali, caporali e soldati, e si corrisponde quando sono in marcia riuniti in Corpo.

§ 2. Il soprassoldo è giornaliero, compete per il giorno di partenza, per le giornate di marcia e per quella di arrivo a destinazione.

Alle truppe che muovono per esercitazioni militari non compete però il soprassoldo se non quando rimangono oltre 24 ore fuori del luogo di loro residenza.

§ 3. Nei casi in cui i Corpi o reparti di Corpo debbono soffermarsi in marcia per qualunque motivo prima di raggiungere la loro destinazione, sarà, per la durata del soggiorno, continuato il soprassoldo non però al di là di 3 giorni, non computato quello dell'arrivo nè quello della partenza.

§ 4. È a carico del bilancio dello Stato la spesa del soprassoldo di marcia che si corrisponde ai Corpi o reparti di Corpo sino e compresa la compagnia.

È a carico della massa generale uomini dei rispettivi Corpi quella per il soprassoldo che è corrisposto ai reparti di Corpo al disotto della compagnia.

§ 5. Agli assimilati a grado di ufficiale allorchè si muovono presso Corpi di truppa in marcia, spetta il soprassoldo stabilito per il grado cui sono assimilati.

Agli impiegati degli altri personali attinenti all'esercito, non assimilati a grado, parimenti presso Corpi di truppa, spetta il soprassoldo stabilito dalla presente tabella, secondo lo stipendio rispettivo.

§ 6. Questo soprassoldo non può essere cumulato con quello d'accantonamento, di sicurezza pubblica, nè coll'indennità di via, nè con qualsiasi altro assegnamento eventuale o casuale.

Sarà però continuata l'indennità d'alloggio di L. 13 al mese agli ufficiali subalterni concessa con R. Decreto 24 giugno 1869.

Ai sott'ufficiali, caporali e soldati, comandati come guide, scrivani, piantoni ed inservienti presso ai comandi generali o presso uffici militari al seguito delle truppe, saranno

pure continuati i soprassoldi speciali per essi rispettivamente stabiliti oltre il soprassoldo di marcia.

§ 7. Coloro che fungono le veci o disimpegnano incumbenze di un grado superiore a quello di cui sono rivestiti, non hanno diritto al soprassoldo assegnato alla carica che cuoprono, a meno che siano destinati a tali funzioni con Decreto reale o determinazione ministeriale.

§ 8. Cessa il soprassoldo a coloro che, essendo in marcia con truppe cui è assegnato siffatto trattamento, non possono più seguitare le truppe in marcia, per malattia, licenza o per qualsiasi altra causa.

Napoli, li 4 maggio 1872.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

(*B*)

TABELLA *del soprassoldo giornaliero alle truppe ed ai personali attinenti all'esercito, agli accantonamenti.*

GRADI		Soprassoldo giornaliero	
Ufficiali e loro assimilati			
Comandante di corpo d'esercito		10	»
Luogotenente generale e maggiore generale comandante di divisione		8	»
Maggiore generale o colonnello comandante di brigata		6	»
Colonnello e luogotenente colonnello comandante di corpo		3	»
Luogotenente colonnello e maggiore		2	»
Capitano		1	20
Luogotenente e sottotenente		»	80
Truppa.			
Sott'ufficiale		»	10
Caporale e soldato		»	05
Personali attinenti all'esercito.			
Impiegati	Collo stipendio sino a L. 1000	1	50
	Id. maggiore di » 1000. sino a 2200	2	»
	Id. id. di » 2200. id. 3500	3	»
	Id. id. di » 3500. id. 5000	4	»
	Id. id. di » 5000. id. 7000	5	»
	Id. id. di » 7000	6	»

AVVERTENZE.

§ 1. Il soprassoldo di accantonamento costituisce un supplemento di stipendio degli ufficiali, assimilati ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra ed un supplemento all'assegno ordinario dei sott'ufficiali, caporali e soldati:

È dovuto:

a) alle truppe che sono distolte per esercitazioni militari per oltre 24 ore dall'ordinaria loro residenza ma non può continuare oltre 30 giorni senza speciale autorizzazione del Ministero.

b) alle truppe che essendo in marcia debbono soffermarsi per qualunque motivo prima di raggiungere la destinazione, ed in questo caso decorre dopo i primi tre giorni pei quali compete il soprassoldo di marcia e non può continuare oltre a 15 giorni.

Presentandosi casi non contemplati nelle presenti avvertenze sarà provveduto con disposizione apposita del Ministero.

§ 2. Il soprassoldo è giornaliero; decorre dal giorno susseguente a quello dell'arrivo sul luogo, subentrando al soprassoldo di marcia, e continua sino a tanto che non è mutata la posizione che ha conferito alle truppe il diritto a questo trattamento.

§ 3. È a carico del bilancio dello Stato la spesa del soprassoldo di accantonamento che si corrisponde ai Corpi e reparti di Corpo sino e compresa la compagnia.

È a carico della massa generale uomini dei Corpi rispettivi quella per il soprassoldo che è corrisposto ai reparti di Corpo al disotto della compagnia.

§ 4. Agli assimilati a grado di ufficiale allorchè si trovano presso Corpi di truppa in accantonamenti, spetta il soprassoldo stabilito pel grado cui sono assimilati.

Agli impiegati degli altri personali attinenti all'esercito, non assimilati a grado, parimente presso Corpi di truppa in accantonamento, spetta il soprassoldo stabilito dalla presente tabella secondo lo stipendio rispettivo.

§ 5. Questo soprassoldo non può essere cumulato con quello di marcia, di sicurezza pubblica, nè coll'indennità di via, nè con qualsiasi altro assegnamento eventuale o casuale.

Sarà però continuata l'indennità d'alloggio di L. 13 al mese agli ufficiali subalterni, concessa con R. Decreto 24 giugno 1869.

Ai sott'ufficiali, caporali e soldati, comandati come guide, scrivani, piantoni ed inservienti presso i comandi generali o presso uffici militari al seguito delle truppe, saranno pure continuati i soprassoldi speciali per essi rispettivamente stabiliti, oltre il soprassoldo di accantonamento.

§ 6. Coloro che fungono le veci o disimpegnano incumbenze di un grado superiore a quello di cui sono rivestiti non hanno diritto al soprassoldo assegnato alla carica che cuoprono a meno che siano destinati a tali funzioni con Regio Decreto o determinazione ministeriale.

§ 7. Cessa questo soprassoldo a coloro, che per causa di malattia, licenza o per qualsivoglia altro motivo debbono lasciare la posizione per la quale le truppe furono ammesse a godere questo trattamento.

Napoli, li 4 maggio 1872.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 96 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 2).

Istruzione e norme di servizio per gli zappatori di fanteria.

15 maggio 1872.

§ 1.

Scopo, armamento, equipaggiamento ed attrezzamento degli zappatori.

1. L'istituzione degli zappatori di fanteria, posta già in rilievo nella relazione a corredo del R. Decreto 5 marzo 1871, mira allo scopo di formare, in ciascun reggimento, un sufficiente numero di soldati addestrati nella pronta esecuzione di quei lavori che occorrono ad ogni momento alle truppe in campagna, per istabilirsi al bivacco od all'accampamento, per abbattere o creare ostacoli, guastare o riparare strade, preparare passaggi diversi o gettare ponticelli attraverso fossi e piccoli canali, mettere in istato di difesa

muri di cinta e caseggiati, improvvisare ripari artificiali, ecc.; quali lavori vennero contemplati nelle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria*, pubblicate nel mese di settembre 1871, e che dovranno servire di base nelle esercitazioni in tempo di pace e di norma nella loro applicazione in tempo di guerra.

2. Di mano in mano che i reggimenti fanteria di linea riceveranno gli utensili ed attrezzi, di cui al n° 11, saranno soppressi gli attuali soldati falegnami e caporali falegnami. Sì gli uni e sì gli altri, faranno passaggio rispettivamente fra i soldati zappatori e caporali zappatori, giusta l'organico stabilito dal succitato Decreto.

3. La scelta del personale occorrente a costituire e mantenere al completo l'organico, deve essere fatta in massima secondo le norme seguenti:

Si cercherà che il sergente zappatore, all'istruzione militare e letteraria propria del suo grado, riunisca la conoscenza di qualche professione od arte attinente a questo speciale servizio, come assistenza di lavori od arte del muratore, falegname, ecc.; ma questa condizione non è essenziale e solo costituisce un titolo di preferenza a pari merito.

In ciascuna compagnia, la scelta degli zappatori si farà nelle due classi più anziane sotto le armi, in modo da poter avere, poi, uno zappatore per ognuna delle classi in congedo: inoltre, cadrà sopra individui che siano robusti ed abbastanza intelligenti, e saranno preferiti quelli i quali abbiano esercitato una delle arti sotto specificate ed abbiano dimostrato, nelle esercitazioni pratiche speciali, attitudine al servizio dello zappatore.

Per norma generale si ritenga, che l'organico di un reggimento risulterà convenientemente composto quando comprenda:

A) Una metà degli zappatori fra muratori, tagliapietre e minatori;

B) Un quarto fra falegnami, spaccalegna, carpentieri;

C) L'altro quarto fra terrainoli, barcainoli, lavoratori da ferrovie.

Si procurerà poi che i corrispondenti caporali posseggano una delle arti suaccennate.

4. Nella prima formazione degli zappatori di fanteria, la prescrizione relativa alle classi, sarà modificata nel senso che essi dovranno essere possibilmente scelti in ciascuna compagnia, uno per caduna delle classi 1848 e 1849, eccezione fatta per il caporale falegname ed i soldati falegnami, i quali, a qualunque classe o categoria di servizio appartengano, faranno passaggio negli zappatori.

5. Dal giorno della loro nomina, gli zappatori di fanteria riceveranno la paga giornaliera di centesimi 45, a mente della Nota n° 44, del 21 marzo 1871 (pag. 174 del *Giornale Militare*).

6. Tosto costituiti gli zappatori, i reggimenti di fanteria di linea verseranno al Distretto militare più prossimo, gli utensili ed accessori da falegname (scuri, succhi, sciabole, guanti, grembiali, ecc.) di cui attualmente si trovano provvisti.

7. Per ciò che riguarda l'acconciatura del capo e la foggia della barba, gli zappatori di fanteria devono uniformarsi alle prescrizioni della Nota 30 aprile 1871, che fa seguito al R. Decreto della stessa data (pag. 322 del *Giornale Militare*).

8. Le vacanze nei graduati saranno di mano in mano riempite con promozioni, da attuarsi in modo analogo a quanto è prescritto dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento nell'esercito: e le vacanze eventuali negli zappatori, con soldati della stessa classe nella quale esse succedono, affine d'ottenere lo scopo indicato al n° 3.

9. All'atto dell'invio in congedo illimitato di una classe, il sergente zappatore, i caporali zappatori e gli zappatori che vi appartengono, saranno congedati in tali qualità; ed in caso di richiamo di classi, concorreranno per riempire le vacanze risultanti nell'organico degli zappatori, sempre quando però conservino i voluti requisiti.

40. I caporali e soldati zappatori saranno armati ed equipaggiati nello stesso modo che i soldati e graduati del rispettivo reggimento, e, per compensarli in parte del soprappiù di peso degli utensili che devono portare, la quantità di cartucce sarà limitata, per tutti, a quella fissata pei sott'ufficiali.

Il sergente zappatore non avrà il fucile.

41. Lo specchio che segue dimostra, sì in forza ordinaria e sì in forza massima, la quantità e specie di utensili ed attrezzi di cui saranno forniti il sergente, il caporale e gli zappatori.

Il quantitativo di utensili e di attrezzi, di cui va munito ogni individuo, costituisce il relativo *attrezzamento*.

Colle denominazioni di attrezzamento da sergente o da caporale, si comprenderà tutto quanto è, a queste cariche, assegnato dallo specchio; e così, colle denominazioni di attrezzamento da gravina, da piccozza e da badile, si distinguono le varietà degli attrezzamenti da zappatore, mentre, in queste stesse denominazioni, s'intendono inclusi gli altri utensili ed attrezzi indicati dallo specchio.

SPECCHIO degli utensili ed attrezzi di cui vanno muniti gli zappatori per ciascun battaglione

NUMERO in forza ordinaria	NUMERO in forza massima	GRADO	ATTREZZAMENTO	QUANTITÀ	Peso complessivo di ciascuna specie d'attrezzi	ANNOTAZIONI
1	2	Caporale zappatore	Segaccl Succhi assortiti Metro pieghevole	1 3 1	1, 00 1, 00 »	Chil. 2, 00 per individuo
4	12	Zappatori	Gravina Funicella (metrilineari)	1 12	3, 12 0, 30	Id. 3, 42 id.
2	4	Zappatori	Piccozza Mannarese Funicella (metrilineari)	1 1 12	2, 10 1, 00 0, 30	Id. 3, 40 id.
2	4	Zappatori	Badile Mannarese Funicella (metrilineari)	1 1 12	2, 00 1, 00 0, 30	Id. 3, 30 id.

Il sergente sarà munito di un metro pieghevole e di un nastro a rotella.

12. Il ripartimento degli utensili deve essere fatto in modo, che ogni compagnia in forza massima venga ad avere:

N° 3 zappatori con attrezzamento da gravina;

N° 1 zappatore con attrezzamento da badile;

N° 1 zappatore con attrezzamento da piccozza.

In forza ordinaria invece si dovrà avere:

N° 1 zappatore, per ciascuna compagnia, con attrezzamento da gravina;

N° 1 zappatore in due compagnie (la 1ª e la 4ª) con attrezzamento da badile.

N° 1 zappatore nelle altre due compagnie (la 2ª e la 3ª) con attrezzamento da piccozza.

13. Nelle istruzioni, tutti gli zappatori indistintamente saranno addestrati nell'uso dei diversi utensili, gravina cioè, badile, piccozza e mannarese, come anche in quelli speciali ai caporali, segaccio e succhi; ma, di regola, gli utensili saranno assegnati in modo da corrispondere, quanto più sarà possibile, all'arte individuale; epperò si assegnerà la gravina a quelli classificabili sotto la lettera *A* del n° 3; la piccozza a quelli della categoria *B*; il badile a quelli della categoria *C*, ricevendo poi ciascuno tutti gli altri utensili od attrezzi distinti dallo specchio del n° 11, per completare i vari attrezzamenti da zappatore.

14. Gli utensili e gli attrezzi saranno portati nel modo descritto nell'*Appendice* alle *Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria*, ogniqualvolta gli zappatori abbiano da muovere per servizi loro speciali, od intervengano a parate, riviste, esercitazioni od altri servizi armati, cui prenda parte la compagnia rispettiva.

15. Le spese di prima provvista degli utensili, attrezzi, correggie e guaine saranno a carico del Governo: le rinnovazioni e riparazioni a carico del Corpo, meno quelle per causa di smarrimento od incuria, che saranno a carico degli individui.

§ 2.

Istruzioni diverse e servizi speciali.

16. Le istruzioni pel servizio da zappatore saranno impartite da un ufficiale, in base alle *Istruzioni pratiche speciali* di cui al n° 1, alle sedi dei reggimenti ed in quelle dei battaglioni staccati.

17. I soldati della classe più giovane che sono prescelti pel servizio di zappatore riceveranno la prima istruzione, a titolo di sperimento, nei due o tre ultimi mesi dell'anno, e non saranno nominati zappatori se non dopo aver provato che ne abbiano l'attitudine.

18. Nelle *Istruzioni pratiche speciali* sono date le norme per la generalità dei lavori che può occorrere di dover far eseguire in guerra dagli zappatori; non per ciò ha da ritenersi che tutto abbia da insegnarsi agli zappatori, bensì solo le cose principali, cioè: confezionamento di materiali da rivestimento, costruzione di trincee di battaglia, buche da tiratori e qualche tratto di parapetto, esercizi sui nodi di cordami e sulle unioni più comuni di legnami costruzione di qualche ponticello semplice, riattamento di strade, lavori accessori d'accampamento; ed in massima, quello che si potrà fare in ragione del tempo, del luogo e dei mezzi disponibili.

Dette *Istruzioni* però dovranno essere conosciute da tutti gli ufficiali, onde sappiano all'occasione applicarle opportunamente.

19. I comandanti generali di divisione procureranno, affinchè in ciascuna guarnigione sia destinato qualche tratto di terreno, e venga somministrato dal Genio, possibilmente, quel materiale che per avventura tenesse disponibile e fosse suscettibile d'essere adoperato per le istruzioni di cui è caso.

20. Le spese per la provvista dei materiali occorrenti ad ot-

tenere lo scopo essenziale dell'istruzione da zappatore, saranno sopportate dalla massa generale uomini.

21. Gli zappatori intervengono a tutte le esercitazioni per l'ammaestramento tattico della truppa, essendo loro ugualmente necessario come agli altri soldati; ma possono essere dispensati dalle istruzioni secondarie, onde aver campo di attendere alle loro speciali.

22. Ogniqualvolta una compagnia debba distaccarsi dal reggimento o dal battaglione cui appartiene, prenderà seco i proprii zappatori.

23. Occorrendo alle direzioni del genio di far eseguire, attorno ad opere di fortificazione, lavori che presentino opportunità di applicazioni del servizio speciale da zappatore, come ad esempio: ripresa di scarpate di terra e di rivestimenti, costruzione di traverse, ristauri di ripostigli o di ricoveri, atterramento di piante, saltuari, accomodi di strade militari, ecc., ecc., li segnaleranno ai comandi di presidio, affinchè, gli zappatori dei reggimenti o dei battaglioni ivi di stanza, vengano posti a loro disposizione unitamente a competente numero di ufficiali.

Analogamente si regoleranno le Direzioni territoriali di artiglieria ogniqualvolta si trovassero con insufficiente personale militare per la messa in difesa, o per il disarmo delle fortezze, o per analoghe circostanze.

Sì in un caso come nell'altro, a meno di bisogni imperiosi, si dovrà sempre posporre la celerità e la semplice esecuzione manuale del lavoro all'idea di trarne vantaggio per istruzione. Epperciò si porterà la massima attenzione, perchè quei lavori non degenerino in semplice impiego d'uomini di fatica.

24. In guarnigione il sergente, i caporali e i soldati zappatori concorrono nei servizi di 1° turno cogli altri sergenti, caporali e soldati, a meno siano occupati in lavori ed istruzioni speciali che loro non consentissero di attendere contemporaneamente ai detti servizi.

Ai campi d'istruzione, nelle grandi manovre ed in cam-

pagna, gli zappatori sono dispensati dai servizi di 1° turno per poter essere esclusivamente adoperati nel loro particolare.

Appartengono agli zappatori quegli incarichi speciali che attualmente sono affidati ai falegnami, cioè: riparare i bersagli, distribuire e ritirare le cartucce alle guardie, ecc.; epperciò sono dispensati dai servizi di 2° turno.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 97 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI (Nota N. 6).

Norme circa le competenze dei militari ditenuti in attesa di giudizio, e di quelli che sono rimessi in libertà senza condanna.

22 maggio 1873.

Il Ministero, sentito il parere dell'avvocato generale militare, determina che a partire dal 1° giugno le competenze dei militari in attesa di giudizio e di quelli che sono rimessi in libertà senza condanna, siano regolate secondo le norme seguenti:

1. L'ufficiale consegnato agli arresti in attesa di giudizio o ditenuto per lo stesso motivo, ha ragione alla sola metà dello stipendio.

   Gli sono però continuati per intero gli assegni personali e le razioni di foraggio.

2. L'ufficiale in attesa di giudizio ma ammesso a libertà provvisoria ha diritto invece a tutte le competenze se riceve l'ordine di prestar servizio.

   Quello che non sia ammesso a prestar servizio ha il trattamento dell'ufficiale in attesa di giudizio.

3. Quando il giudizio non sia seguito da condanna compete all'ufficiale la buonificazione dell'altra metà di stipendio

ritenutagli mentre era nella posizione di « in attesa di giudizio ».

4. L'ufficiale che dopo di essere condannato ricorre in Cassazione è considerato, pel trattamento, siccome ancora nella posizione di in attesa di giudizio e fino a tanto che non sia dato il giudizio sul ricorso.

5. L'ufficiale in aspettativa che sia sottoposto a giudizio, continua a ricevere per intiero l'assegno di aspettativa; venendo assolto, non ha diritto a buonificazione alcuna.

6. Il sott'ufficiale, caporale e soldato ditenuto in attesa di giudizio nelle carceri militari centrali, riceve il trattamento stabilito pei carcerati militari, ed è amministrato per conto della Reclusione militare.

Quello ditenuto nelle carceri comuni, è mantenuto a carico del Ministero dell'Interno.

Quello ditenuto nelle prigioni del Corpo, riceve l'ordinario del soldato e la razione giornaliera di pane.

Cessa quindi alle Amministrazioni dei Corpi il diritto allo assegno ordinario pei ditenuti nelle carceri civili e militari, e continua solo per quelli ditenuti nelle prigioni del Corpo.

7. Quando il giudizio, a cui fu sottoposto il sott'ufficiale, caporale o soldato, non sia susseguito da condanna, gli compete la buonificazione della paga pel tempo che rimase in attesa di giudizio.

Dall'ammontare della somma da buonificarsi, dovrà però essere dedotto lo scotto giornaliero di centesimi 58, sia che la detenzione abbia avuto luogo nelle prigioni del Corpo, come nelle carceri militari o in quelle civili.

La buonificazione della paga così depurata dovrà essere fatta mediante accreditamento alla massa individuale di deconto.

8. La somma da buonificarsi per effetto del paragrafo precedente, andrà a carico della massa generale uomini se l'individuo fu ditenuto nelle prigioni del Corpo; sarà invece richiamata sul foglio generale delle competenze, se l'individuo venne ditenuto nelle carceri militari o in quelle civili.

9. Non è dovuta buonificazione di sorta pel maggior tempo passato in carcere dal militare condannato che non fosse per un motivo qualunque scarcerato alla scadenza della pena.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 98. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 6).

23 maggio 1872.

Rinnovazione del campione delle mutande.

Attesochè l'esperienza ha dimostrato che le mutande facilmente si lacerano nella incavalcatura, il ministero fece studiare il modo di riparare a questo inconveniente, e dopo prove di esito felice approvò alcune varianti nel taglio e nelle dimensioni di quel capo di corredo.

In conseguenza di che venne ordinato all'opificio meccanico militare di spedire ai consigli amministrativi dell'esercito un nuovo campione di mutande. Quello che ciascun Corpo ora possiede, privato dei bolli e del cartellino, verrà posto in distribuzione.

Il prezzo di tariffa delle mutande non varia nel suo insieme da quello in vigore, però mentre diminuisce la stoffa da impiegarsi aumenta la spesa di fattura, come si scorge dal conto di costruzione seguente, a cui si uniscono per norma dei consigli amministrativi gli specchi delle varie misure e delle quantità di stoffa necessaria per ogni taglio.

Il Ministro
RICOTTI.

SPECCHIO *delle misure con cui debbono costrursi le* mutande *nuovo modello.*

TAGLIE	LUNGHEZZA				ALTEZZA del				MEZZA GROSSEZZA								ALTEZZA DELLA CINTURA					
	Esterna		Interna dell'incavalcatura		davanti		di dietro		della cintura		della coscia		del ginocchio		del fondo		sul davanti		sul fianco		sul dietro	
1ª	1	06	»	87	»	26	»	42	»	39	»	775	»	14	»	16	»	075	»	06	»	05
2ª	1	02	»	83	»	255	»	41	»	38	»	765	»	14	»	16	»	075	»	06	»	05
3ª	»	98	»	79	»	25	»	40	»	37	»	765	»	13	»	15	»	075	»	06	»	05
4ª	»	94	»	75	»	245	»	39	»	36	»	740	»	13	»	15	»	075	»	06	»	05
5ª	»	90	»	71	»	24	»	38	»	36	»	730	»	23	»	15	»	075	»	06	»	05

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle suddette mutande.*

TAGLIE	Quantità di stoffa ogni capo	Lavorazioni generali opificio, distretti e reclusione milit.		Granatieri		Artiglieria, Cavalleria, Bersaglieri e Zappatori del genio		Fanteria	
		Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia	Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia	Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia	Quantità a costrursi per caduna taglia	Quantità di stoffa per caduna taglia
1ª	2 46	4	9 84	40	98 40	»	» »	»	» »
2ª	2 34	44	32 76	60	140 40	20	46 80	»	» »
3ª	2 18	27	58 86	»	» »	60	130 80	20	43 60
4ª	2 10	42	88 20	»	» »	20	42 »	60	126 »
5ª	2 01	43	26 43	»	» »	»	» »	20	40 20
		100	215 79	100	238 80	100	219 60	100	209 80
Media			2. 16		2. 39		2. 20		2. 10

CONTO DI COSTRUZIONE.

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe	QUANTITÀ	VALORE
Basino bianco, alto 0. 62	» 950	2 460	2 052
Fattura ed ogni altra fornitura	» »	» »	» 390
Prezzo di costo . . . . . L.			2 442
Id. di conteggio . . . . L.			2 450

N. 99 — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI VARIE (Nota N. 5).

Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i Distretti militari.

24 maggio 1872.

Per agevolare lo spaccio nell'Esercito delle pubblicazioni regolamentari; come già venne accennato nell'Atto N° 94, ho disposto affinchè ciascun Distretto abbia in fondo un certo numero di esse pubblicazioni, a partir da quelle emanate nell'ultimo trimestre dello scorso anno.

Epperò ogniviolta che un Comando, Corpo, Istituto, od anche un militare qualsiasi desidera, per uso proprio, alcune copie di una di esse pubblicazioni non avrà che a rivolgerne domanda al Comando del Distretto, pagandogliene l'importo nel prezzo fissato nel *Giornale Militare* per ciascuna pubblicazione. Le spese di posta o di porto saranno a carico del commettente.

Trattandosi di una nuova pubblicazione, annunciata nel *Giornale Militare*, i Corpi cui ne occorreranno un certo numero di esemplari ne faranno richiesta, non al Distretto, ma a questo Ministero (Ufficio del *Giornale Militare*) nella forma indicata in calce all'Atto N° 46, 14 marzo 1872; e queste copie, tosto ricevute, saranno pagate al Ministero per mezzo del Quartiermastro o mediante vaglia postale intestato al *Direttore capo della divisione Personale del Ministero della guerra*. I Comandi ed Uffizi invece che ne vorranno soltanto pochi esemplari, come anche i militari distaccati dalla sede del Corpo rispettivo, potranno chiederli al Ministero o al Distretto, come crederanno meglio: nel primo caso ne pagheranno l'importo al Ministero nel modo indicato sopra; nel secondo caso, lo pagheranno al Distretto.

Presso al Distretto di Roma non sarà fatto verun deposito di dette pubblicazioni, le domande potendo essere direttamente rivolte al Ministero o alla tipografia editrice delle medesime.

I libri che, allo scopo anzidetto, ciascun Distretto riceverà, saranno dal medesimo pagati a questo Ministero per mezzo del Quartiermastro, ponendo la spesa a carico della massa generale uomini; e saranno presi in caricamento sul registro, modello N° 101. I prezzi cui i Distretti dovranno pagare e rivendere ciascuno di essi libri sarà volta per volta stabilito nell'Atto del *Giornale Militare* che ne annuncierà la pubblicazione. Tra il prezzo di compra e quello di rivendita dai Distretti, vi sarà sempre una differenza, la quale andrà a beneficio della massa generale uomini per indennizzarla delle spese che potrebbe incontrare per avarie, porto od altro di detti libri.

Ogniqualvolta un Distretto ha presso che esaurito il proprio fondo di libri regolamentari, ne chiederà a questo Ministero (Ufficio del *Giornale Militare*) il numero di copie necessario a rinnovarlo. Quando una delle pubblicazioni in discorso venisse ad essere abrogata, questo Ministero farà conoscere ai Distretti cosa dovranno fare degli esemplari di essa rimasti in fondo, e ne rimborserà i Distretti.

Le pubblicazioni regolamentari che verranno ora inviate ai Distretti sono le seguenti:

	Prezzo di vendita dal Ministero	Prezzo di vendita dai Distretti e dall'Editore
Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria (settembre 1871)	1,35	1,50
Istruzioni per la mobilizzazione dell'Esercito — I. — sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio (14 marzo 1872) .	0,25	0,30
Appendice alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria (9 maggio 1872) . . .	0,20	0,25
Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi (10 maggio 1872)	0,10	0,15
Istruzione per l'ammaestramento tattico (15 maggio 1872) . .	1,20	1,30

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 20ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno

MAGGIO 26. — Amministrazione e contabilità dei comandi generali, *pag.* 919
» 29. — Nuova giubba di panno per la truppa, *pag.* 230.
» 30. — Razione foraggio agli ufficiali superiori dei Distretti, *pag.* 253.
» 30. — Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sergenti. *pag.* 253.
» 31. — Distintivo per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore, *pag.* 254.
» 31. — Stipulazione dei contratti per parte delle direzioni dell'artiglieria e del genio, *pag.* 255.

N. 100 — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 6)

Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei Comandi generali di Corpo d'Esercito e delle Divisioni territoriali e attive.

26 maggio 1872.

§ 10. — *Amministrazione e contabilità.*

1. I Comandi generali di Corpo d'Esercito e delle Divisioni territoriali e attive sono considerati, per l'amministrazione e per la contabilità, come distaccamenti del Corpo di stato maggiore.

   In conseguenza, per le cose amministrative, son tenuti a porsi in relazione col Consiglio permanente di amministrazione del detto Corpo.

2. Il governo economico dei Comandi generali predetti, in quanto vengono considerati come distaccamenti, è affidato al Capo di stato maggiore, il quale, per la tenuta dei registri di amministrazione e per la contabilità in generale, ha sotto la sua immediata dipendenza uno degli uffiziali di fanteria applicati al Comando, e che dietro proposta del medesimo, vien nominato dal Comandante generale del Corpo d'Esercito o della Divisione all'incarico di *uffiziale pagatore*.

3. Il detto Uffiziale pagatore è incaricato delle diverse operazioni di cassa e di tutte le altre incombenze, che le dispo-

sizioni 31 ottobre 1871 assegnano al segretario del consiglio di amministrazione nei distaccamenti; e inoltre è tenuto a rappresentare al Capo di stato maggiore i bisogni del servizio per l'amministrazione.

§ 2. — *Cassa e relative operazioni.*

4. Ciascun Comando generale avrà una cassa forte a due serrature, le cui chiavi saranno tenute una dall'Uffiziale pagatore, l'altra dal Capo di stato maggiore.
5. Riguardo all'andamento in generale delle operazioni relative alla cassa, alla tenuta della medesima, alla responsabilità dell'Uffiziale pagatore ed al modo di rendere i conti, dovrà operarsi in conformità a quanto vien prescritto nelle disposizioni emanate in data 31 ottobre 1871.
6. I titoli giustificativi, che comprovano i movimenti di cassa, devono portar le firme del Capo di stato maggiore e dell'Uffiziale pagatore.

§ 3. — *Registri e quaderni per la tenuta dei conti.*

7. I seguenti registri e documenti faranno parte della contabilità di ciascun Comando generale:

a) Registro dei rendiconti di cassa, Modello N° 9 (*);

b) Giornale di contabilità, Modello N° 19, composto dei Quadri

- N° 1 — Per i ruolini, la registrazione dei fogli di stipendio e di paga, e per il computo degli assegnamenti;
- N° 2 — Per la registrazione della forza;
- N° 3 — Per la registrazione delle variazioni;
- N° 4 — Per le somministrazioni in natura;
- N° 9 — Per la registrazione degli oggetti di casermaggio e di qualsiasi altro in consegna;

(*) I modelli indicati nella presente Istruzione si riferiscono a quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Quadro delle Memorie varie

Per la registrazione delle ritenzioni fatte agli uffiziali per anticipazioni, cavalli di favore ed altro;

Per i versamenti volontari e per qualunque altra partita che possa interessare le masse individuali degli aggregati al Comando generale, ad eccezione delle distribuzioni di oggetti di corredo e delle riparazioni.

c) Quaderno a madre e figlia dei buoni rilasciati per le somministrazioni in natura, Modelli dal N° 45 al 50;

d) Quaderno degli uffiziali debitori per anticipazioni, cavalli di favore, associazioni od altro.

Per la dimostrazione dei conti, oltre i sovradescritti registri e quaderni, si compileranno quei documenti, che verranno indicati nel corso della presente Istruzione.

§ 4. — *Somministrazione dei fondi.*

8. Il Capo di stato maggiore trasmette mensualmente al Consiglio di amministrazione del Corpo di stato maggiore il *Prospetto degli averi presuntivi* conforme al modello già stabilito, indicando la somma necessaria pel pagamento delle competenze di un mese, e per sopperire alle altre spese, delle quali venga in antecedenza riconosciuto il bisogno.

9. Il detto prospetto dovrà pervenire al consiglio non più tardi del giorno 15, perchè possa esser fatta in tempo la spedizione dei relativi vaglia, che saranno pagati con quitanza del Capo di stato maggiore.

Questi potrà delegare sotto la sua personale responsabilità un uffiziale per riscuotere e quitanzare il vaglia; ma in tal caso dovranno osservarsi le norme stabilite riguardo alla validità dell'atto di delegazione da rilasciarsi ed all'avviso da spedirsi alla tesoreria.

10. Quando ai Comandi generali occorressero fondi per spese impreviste, il Capo di stato maggiore ne farà richiesta

d'urgenza, indicandone i motivi, al Consiglio del Corpo di stato maggiore, al quale corre l'obbligo di provvedere immediatamente al bisogno.

11. Per le spese di telegrammi e pei relativi rimborsi da farsi a norma delle vigenti disposizioni, il Capo di stato maggiore comprenderà, sulle domande di acconto, le somme che possano occorrere per tali motivi.

12. Per sopperire alle spese di mantenimento degli uomini di bassa forza in aggregazione presso il Comando generale, e per il pagamento delle minute spese giornaliere, il Capo di stato maggiore preleverà dalla cassa una somma corrispondente ai bisogni di una diecina, la quale consegnerà all'uffiziale pagatore a titolo di fondo permanente.

§ 5. — *Pagamento degli assegnamenti.*

13. Il pagamento dello stipendio e degli assegni personali, eventuali e casuali ai componenti il Comando generale sarà fatto alle date e nei modi identici stabiliti per i Corpi dell'Esercito.

Così sia detto pel pagamento della pensione dell'Ordine militare di Savoia, per l'indennità alloggio, ecc.

14. Gli attendenti degli uffiziali del Comando generale, e così i sott'uffiziali, caporali o soldati addetti al Comando stesso come scrivani, ordinanze o guide saranno: o amministrati come aggregati al Comando generale, ovvero posti in aggregazione ad altro Corpo, come il Comandante generale ravviserà più conveniente. I plotoni o drappelli comandati da un uffiziale potranno anche amministrarsi direttamente, come distaccamenti del Corpo al quale appartengono.

15. L'Uffiziale pagatore, col fondo permanente assegnatogli col N. 13, corrisponde le competenze agli uomini di bassa forza e compila in fine di ogni diecina il *foglio di paga* Modello N. 25, da unirsi al rendiconto mensuale.

§ 6. — *Somministrazioni agli aggregati di bassa forza.*

16. Gli oggetti di corredo, di cui possano abbisognare gli individui di bassa forza aggregati al Comando generale, sono da prelevarsi da un Corpo della divisione, mediante la presentazione dei documenti Modello N. 28 o 29, da firmarsi dall'Ufficiale pagatore.

17. Per le riparazioni alle armi ed al corredo degli individui in parola, l'Ufficiale pagatore si rivolgerà all'Amministrazione di un Corpo, cui si rilasceranno le note Modello N. 30, firmate dal detto Ufficiale.

18. L'Ufficiale pagatore nel consegnare agli individui gli oggetti ricevuti e quelli fatti riparare, avrà cura di segnarne l'importo sui libretti di deconto degli interessati.

19. Il Corpo che ha somministrato gli oggetti od ha pagato l'importo delle note di riparazioni ne domanda il rimborso a quei Corpi cui gli individui appartengono come effettivi, nel modo stesso che è stabilito per la liquidazione delle somministrazioni fatte agli aggregati di altri Corpi.

§ 7. — *Somministrazioni in natura e trasporti.*

20. Le somministrazioni in natura, del pane, dei foraggi, ecc., saranno fatte sulla presentazione dei buoni indicati al N. 8.

21. Sia sui buoni, come sulle matrici, si avrà cura di indicare per conto di quali ufficiali siano stati fatti i prelevamenti.

22. Il quaderno delle matrici dei buoni è in fine di ogni mese spedito al Corpo di stato maggiore, unitamente al rendiconto di cassa.

23. Le spese di trasporto saranno regolate nel modo stesso che è stabilito pei Corpi dell'Esercito e però saranno tenuti e compilati i documenti prescritti per rappresentarne la contabilità.

§ 8. — *Assestamento e resa mensuale dei conti.*

24. Non più tardi del giorno 6 di ciascun mese dovrà trasmettersi al consiglio di amministrazione permanente del Corpo di stato maggiore il rendiconto di cassa, Modello N. 11, pel mese antecedente.

25. Al rendiconto di cassa dovranno unirsi i documenti prescritti nel corso della presente Istruzione ed i seguenti, speciali al servizio dei Comandi generali.

Dichiarazione e quitanza mensuale del Comandante generale, concernenti le indennità pei mobili e per l'alloggio, Modello N. 1 (*);

Distinta delle somme pagate trimestralmente per la spedizione dei telegrammi, Modello N. 2;

Riepilogo delle somme pagate per la detta spedizione, Modello N. 3 (*);

Dimostrazione delle spese di viaggi, missioni, ecc., Modello N. 4 (*).

26. Il Capo di stato maggiore ha l'incarico di accertarsi dell'esistenza effettiva dei fondi di cassa prima della spedizione del resoconto, che riconosce e firma.

Eguale vidimazione dovrà fare sul registro dei rendiconti.

§ 9. — *Verificazione dei conti.*

27. La verificazione dei conti dei Comandi generali sarà fatta alla sede del Consiglio d'amministrazione permanente del Corpo di stato maggiore con le norme analoghe alle prescritte per il riscontro dei conti dei distaccamenti.

In prova dell'eseguita verificazione sarà spedita al Co-

(*) Di questi modelli vien dato un esempio al seguito della presente Istruzione.

mando generale, per esser consegnata al Capo di stato maggiore, una dichiarazione di conferma delle rimanenze di cassa, sulla quale siano indicate le osservazioni, cui per avventura avesse dato luogo il riscontro dei conti.

28. Il Capo di stato maggiore è in dovere di porgere al suddetto Consiglio gli schiarimenti che gli potranno esser richiesti riguardo alla amministrazione e alla contabilità, e di uniformarsi alle prescrizioni che dal consiglio medesimo venissero fatte.

Le disposizioni contenute nella presente Istruzione andranno in vigore col 1° del p. v. luglio.

Il Ministro
RICOTTI.

MODELLO N° 2

Comando Generale della Divisione.....

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Comandante Generale della Divisione

dichiara di trovarsi nella condizione prevista dal R. Decreto 24 dicembre 1870, di doversi cioè provvedere a proprie spese del (*) necessari per l'alloggio, e che perciò gli compete a termine del R. Decreto stesso la indennità di L. pel mese di

Chiede quindi al Consiglio di amministrazione del Corpo di stato maggiore che gli venga corrisposta la detta indennità.

li 18

Il

Diconsi L.

Per quietanza della somma di L.
importare della indennità sovra richiesta, dedotta la tassa della ricchezza mobile in L.

addì 18

Il

(*) *Locale o mobilio.*

(Da tracciarsi a mano su carta protocollo comune a macchina).

MODELLO N° 9

Comando Generale della Divisione.....

DISTINTA *delle somme pagate per la spedizione di* telegrammi *nel corso del trimestre* 187 *come dalle unite ricevute.*

DATA del TELEGRAMMA	AUTORITÀ A CUI FU DIRETTO	IMPORTARE della tassa pagata	Num. d'ordine dato alle unite ricevute	Annotazioni
	Totale . . L.			

, addì 187

IL (*).....

(*) Autorità che spedisce la distinta.

(Da tracciarsi a mano su carta protocollo comune a macchina).

MODELLO N. 3

—

Comando Generale della Divisione.....

RIEPILOGO *delle somme pagate per le spedizioni di* telegrammi, *come risulta dalle unite distinte, durante il trimestre* 187 , *di cui si chiede il rimborso al* Consiglio d'amministrazione del Corpo di stato maggiore.

INDICAZIONE DELLE AUTORITÀ CHE HANNO SPEDITO I TELEGRAMMI come risulta dalle unite distinte	Importare delle tasse pagate	Numero delle ricevute che si uniscono	Annotazioni

, addì 187

L'UFFIZIALE PAGATORE

V. IL CAPO DI STATO MAGGIORE

(Da tracciarsi a mano su carta protocollo comune a macchina).

Modello N° 4

Comando Generale della Divisione.....

NOTA *delle spese incontrate dal sottoscritto nel disimpegno della missione affidatagli dal.....*

DATA	INDICAZIONI VARIE	Anticipazioni di somme dovute	Ammontare delle spese per			Insolazioni
			Trasporto	Alloggio, vitto, spese all'albergo	Oggetti di cancelleria minute spese vetture locali	
	Riporto . . L.					
	Totali . . L.					

Totale generale della spesa fatta in giorni di assenza dal luogo di dimora . . . . . L.
Dedotte le anticipazioni avute . . . . . »
Rimane a pagarsi a saldo. . . . . L.

, *addì* 187

Il . . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il rimborso dall'amministrazione del Corpo di stato maggiore della somma avanti indicata di L.

Il . . . . . .

Diconsi L.

V°. Il Capo di Stato Maggiore

(Da tracciarsi a mano su carta protocollo comune a macchina).

N. 101 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 17)

Nuova giubba di panno per la truppa

29 maggio 1872.

A sostituzione delle tuniche e giubbe di panno ora in uso è adottata una nuova *giubba* di panno per i sott'ufficiali, caporali e soldati della fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria, cavalleria e zappatori del genio. Sono pure stabiliti i distintivi di grado e quelli di carica speciale, siccome appare dalla descrizione seguente e disegni annessi.

Per cura dell'opificio meccanico militare, i Consigli Amministrativi dei Corpi suindicati, riceveranno un campione di detta giubba, avente la manica destra, spallino, controspallino, e metà del bavero guernito del distintivo di furiere maggiore e la manica sinistra col distintivo di caporale maggiore.

1° — Giubba di panno per fanteria di linea (1).

TAVOLA I e II.

1. La *giubba* è di panno azzurrato (*bleuté*). È ad un sol petto; il dinanzi a taglio diritto (Tavola II, fig. 1ª); il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola (Tav. II, fig. 2ª e 3ª) di guisa che si acconci alla persona senza stringerla.
2. Il dinanzi (Tav. II, fig. 1ª) ha nella sua parte sinistra sei occhielli e nella sua parte destra è guernito di una fila di sei bottoni di metallo bianco semisferici e lisci. I bottoni sono equidistanti e disposti in modo, che il primo in alto

(1) E così per il battaglione d'istruzione, per i distretti, per la scuola di fanteria o cavalleria e per quella centrale di tiro, per le compagnie infermieri e per le compagnie di disciplina.

si trovi a centimetri 4 dal gangherino e l'ultimo a centimetri 12 dall'estremità della falda.

3. Sulle due cuciture posteriori, sono poste due *mostre* (finte tasche) (Tav. I, fig. 4ª e Tav. II, fig. 8ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre devono avere l'altezza di 14 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore della giubba.
4. Verso il basso della cucitura sui due fianchi è fatta una apertura lunga 19 centimetri con finta sottoposta e tenuta chiusa da due bottoni piccoli consimili a quelli dell'imbusto distanti fra loro di 7 centimetri e l'inferiore a 3 1|2 centimetri dall'estremità (Tav. I, fig. 2ª).
5. Le *maniche* (Tav. II, fig. 4ª e 5ª) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

   Le *manopole* sono coperte di panno turchino e foggiate a punta verso la spalla (Tav. II, fig. 7ª).
6. Il *bavero* (Tav. II, fig. 6ª) è ricoperto di panno turchino ed ha l'altezza di 7 1|2 centimetri sul dinanzi e 6 1|2 sul dietro.

   Le due punte del bavero sono leggermente ritondate e sono ornate ciascuna di una *stelletta*, in lana bianca su panno nero, con cinque raggi staccati di 19 millimetri l'un dall'altro alle loro estremità. Il centro della stelletta deve trovarsi sulla bissettrice ed a millimetri 25 del canto ritondato del bavero.

   Per affibbiare il bavero vi sono due gangherini.
7. Su ciascuna delle spalle vi ha un *controspallino* fisso di panno turchino, ed uno *spallino* dello stesso panno cucito colla parte superiore della manica.
8. La estremità della parte sinistra del dinanzi, tutto il lembo inferiore della giubba, l'estremità dell'intero bavero, le manopole, le mostre sul di dietro e gli spallini sono guerniti di filettatura di panno scarlato.
9. *A*) Specchio indicante le misure.
10. *B*) Dimostrazione delle quantità di stoffe.
11. *C*) Conto di costruzione.

II.° — Giubba di panno per bersaglieri.

(Tavola I e III).

1. La *giubba* è di panno turchino. È ad un sol petto; il dinanzi a taglio diritto (Tav. III, fig. 1ª); il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola (Tav. III, fig. 2ª e 3ª) di guisa che si acconci alla persona senza stringerla.
2. Il dinanzi (Tav. III, fig. 1ª) ha nella sua parte sinistra sei occhielli, e nella parte destra è guernito di una fila di sei bottoni di metallo giallo sesmisferici, con cornetta senza numero. I bottoni sono equidistanti fra loro e disposti in modo che il primo in alto si trovi a 3 1|2 centimetri dal gangherino e l'ultimo a 10 1|2 centimetri dalla estremità della falda.
3. Sulle due cuciture posteriori sono poste due *mostre* (finte tasche) (Tav. I, fig. 1ª e Tav. III, fig. 8ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre devono avere l'altezza di 14 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore della giubba.
4. Verso il basso della cucitura sui due fianchi è fatta una apertura lunga 19 centimetri, con finta sottoposta e tenuta chiusa da due bottoni piccoli, consimili a quelli dell'imbusto, distanti fra loro di 7 centimetri e l'inferiore a 3 1|2 centimetri dall'estremità (Tav. I, fig. 2ª).
5. Le *maniche* sono di media ampiezza (Tav. III, fig. 4ª e 5ª) per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

   Le *manopole* sono ricoperte di panno turchino e foggiate a punta verso la spalla (Tav. III, fig. 7ª).
6. Il *bavero* è dello stesso panno della giubba (Tav. III, fig. 6ª) ed ha l'altezza di centimetri 7 1|2 sul dinanzi e centimetri 6 1|2 sul dietro.

   Le punte del bavero sono leggermente ritondate, e sono ornate ciascuna di una stelletta in lana bianca su panno nero con cinque raggi staccati di 19 millimetri l'un dall'altro alle loro estremità. Il centro della stelletta deve tro-

varsi sulla bissettrice e da millimetri 25 dal canto ritondato del bavero.

Per affibbiare il bavero vi sono due ganghierini.

7. In ciascuna spalla vi ha un *controspallino* fisso di panno turchino, ed uno *spallino* dello stesso panno cucito colla parte superiore della manica.
8. La estremità della parte sinistra del dinanzi, tutto il lembo inferiore della giubba, l'estremità dell'intero bavero, le manopole, le mostre sul dietro e gli spallini, sono guerniti di filettatura di panno crèmisi.
9. *D*). Specchio indicante le misure.
10. *E*). Dimostrazione delle quantità di stoffe.
11. *F*). Conto di costruzione.

III.° — Giubba di panno per artiglieria.

(Tavola IV e V.)

1. La *giubba* è di panno turchino. È ad un sol petto, il dinanzi a taglio diritto (Tav. V, fig. 1ª), il dietro (Tav. V, fig. 2ª e 3ª) a taglio leggermente incavato alla cintola, di guisa che si acconci alla persona senza stringerla.
2. Il dinanzi (Tav. V, fig. 1ª) ha nella sua parte sinistra sette bottoniere e nella parte destra è guernita di una fila di sette bottoni di metallo giallo semisferici con trofeo di cannoni e granata. I bottoni sono equidistanti fra di loro e disposti in modo che il primo in alto si trovi a 3 1|2 centimetri del gangherino e l'ultimo a 13 centimetri dall'estremità della falda.
3. Sulle due cuciture posteriori, sono poste due *mostre* (finte tasche) (Tav. IV, fig. 1ª e Tav. V, fig. 8ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre devono avere un'altezza di 12 1|2 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore della giubba.
4. Verso il basso della cucitura sui due fianchi è fatta una apertura lunga 19 centimetri, con finta sottoposta e tenuta

chiusa da due bottoni piccoli, consimili a quelli dell'imbusto, distanti fra loro di 7 centimetri e l'inferiore a 3 1|2 centimetri dall'estremità (Tav. I, fig. 2ª).

5. Le *maniche* sono di media ampiezza (Tav. V, fig. 4ª e 5ª) per lasciare sciolto il movimento delle braccia.

   Le *manopole* sono ricoperte di panno turchino e foggiate a punta verso la spalla (Tav. V, fig. 7ª).

6. Il *bavero* è dello stesso panno della giubba (Tav. V, fig. 6ª) ed ha l'altezza di centimetri 7 1|4 sul dinanzi e centimetri 6 1|2 sul dietro. Sul dinanzi è ornato di due mostre di velluto in seta nero ad una sola punta.

   Le due punte del bavero sono leggermente ritondate e sono ornate di due stellette in lana bianca su panno nero, con cinque raggi staccati di 49 millimetri l'un dall'altro alle loro estremità. Il centro d'ogni stelletta deve trovarsi sulla bissettrice dello specchietto ed a millimetri 25 dal canto ritondato del bavero.

   Per allibbiare il bavero vi son due ganghierini.

7. In ciascuna spalla vi ha un *controspallino* fisso di panno turchino, ed uno *spallino* dello stesso panno cucito colla parte superiore della manica.

8. La estremità della parte sinistra del dinanzi, tutto il lembo inferiore della giubba, l'estremità dell'intero bavero, le manopole, le mostre sul dietro e gli spallini sono guerniti di filettatura di panno giallo.

9. *G*). Specchio indicante le misure.

10. *H*). Dimostrazione delle quantità di stoffe.

11 *I*). Conto di costruzione.

IV.° — Giubba di panno per cavalleria.

(Tavole IV e VI).

1. La *giubba* è di panno turchino. È ad un sol petto; il dinanzi a taglio diritto (Tav. VI, fig. 1ª); il dietro a taglio leggermente incavato alla cintola (Tav. VI, fig. 2ª e 3ª) di guisa che si acconci alla persona senza stringerla.

2. Il dinnanzi (Tav. VI, fig. 1ª) ha nella sua parte sinistra sette bottoniere e nella parte destra è guernito di una fila di sette bottoni di metallo bianco semisferici lisci. I bottoni sono equidistanti fra di loro e disposti in modo che il primo in alto si trovi 3 1|2 centimetri dal gangherino e l'ultimo a 13 centimetri dall'estremità della falda.
3. Sulle due cuciture posteriori sono poste due *mostre* (finte tasche) (Tavola IV, fig. 1ª e Tav. VI, fig. 8ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre debbono avere un'altezza di 12 1|2 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore dalla giubba.
4. Le *maniche* (Tav VI, fig. 4ª e 5ª) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento nel braccio.

   Le *manopole* sono coperte di panno turchino e foggiate a punta verso la spalla (Tav. VI, fig. 7ª).
5. Il *bavero* (Tav. VI, fig. 6ª) è ricoperto di panno turchino ed ha l'altezza di 7 1|2 centimetri sul dinanzi e 6 1|2 sul dietro.

   Sul dinanzi è ornato di due mostre di panno bianco ad una sola punta. Le due punte del bavero sono leggermente ritondate e sono ornate di due stellette in lana bianca su panno nero, con cinque raggi staccati di 19 millimetri l'un dall'altro alle loro estremità. Il centro di ogni stelletta deve trovarsi sulla bissettrice dello specchietto ed ed a millimetri 25 dal canto ritondato del bavero.

   Per affibbiare il bavero vi sono due gangherini
6. In ciascuna spalla vi ha un *controspallino* fisso di panno turchino ed uno *spallino* dello stesso panno cucito colla parte superiore della manica.
7. La estremità della parte sinistra di dinanzi, tutto il lembo inferiore della giubba, l'estremità dell'intero bavero, le manopole, le mostre sul di dietro e gli spallini sono guerniti di filettatura di panno bianco.
8. *L*). Specchio indicante le misure.
9. *M*). Dimostrazione delle quantità di stoffe.
10. *N*). Conto di costruzione.

V.° — Giubba di panno per zappatori genio.

(Tavole IV e VI).

1. La *giubba* è di panno turchino. È ad un sol petto; il dinanzi (Tavola VI, fig. 1ª) a taglio diritto, il dietro (Tav. VI, fig. 3ª e 4ª) a taglio leggermente incavato alla cintola di guisa che si acconci alla persona senza stringerla.
2. Il dinnanzi (Tav. VI, fig. 1ª) ha nella sua parte sinistra sette bottoniere e nella parte destra è guernito di una fila di bottoni di metallo giallo semisferici con trofeo di asce e granata.

   I bottoni sono equidistanti fra di loro e disposti in modo che il primo in alto si trovi a centimetri 3 1|2 dal ganghero rino e l'ultimo a 13 centimetri dall'estremità della falda.
3. Sulle due cuciture posteriori sono poste due *mostre* (finte tasche) (Tav. IV, fig. 1ª e Tav. VI, fig. 8ª) sostenute ciascuna da due bottoni come quelli dell'imbusto. Le mostre debbono avere un'altezza di 12 1|2 centimetri e sovrastare di un centimetro il lembo inferiore della giubba.
4. Verso il basso della cucitura sui due fianchi è fatta una apertura lunga 19 centimetri, con finta sottoposta e tenuta chiusa da due bottoni piccoli, consimili a quelli dell'imbusto, distanti fra loro di 7 centimetri e l'inferiore a 3 1|2 centimetri dall'estremità (Tav. IV, fig. 2ª).
5. Le *maniche* (Tav. VI, fig. 4ª e 5ª) sono di media ampiezza per lasciare sciolto il movimento delle braccia.
6. Il *bavero* (Tav. VI, fig. 6ª) è ricoperto di panno turchino ed ha l'altezza di 7 1|2 centimetri sul dinanzi e 6 1|2 sul dietro. Sul dinanzi è ornato di due mostre di velluto nero ad una sola punta.

   Le due punte del bavero sono leggermente ritondate e sono ornate di due stelle ricamate in lana bianca su panno nero, con cinque raggi staccati di 19 millimetri l'un dall'altro alle loro estremità. Il centro di ogni stelletta deve

trovarsi sulla bissettrice dello specchietto ed a millimetri 25 del canto ritondato del bavero.

Per affibbiare il bavero vi sono due gangheri.

7. In ciascuna spalla vi ha un *controspallino* fisso di panno turchino, ed uno *spallino* dello stesso panno cucito colla parte superiore della manica.
8. La estremità della parte sinistra del dinanzi, tutto il lembo inferiore della giubba, l'estremità dell'intero bavero, le manopole, le mostre sul dietro e gli spallini sono guerniti di filettatura di panno cremisi.
9. *O*). Specchio indicante le misure.
10. *P*). Dimostrazione delle quantità di stoffe.
11. *Q*). Conto di costruzione.

VI.° — Dei distintivi di grado per sott'ufficiali, caporali e soldati di 1ª classe.

(Tavola VII e VIII*)*.

1. Sulla parte superiore delle maniche della giubba e al disopra della manopola sono collocati i distintivi di grado, formati di gallone e galloncino d'argento e di trecciuola di lana rossa per i sott'ufficiali di fanteria e di cavalleria, di gallone e galloncino d'oro e trecciuola di lana rossa per i sott'ufficiali d'artiglieria, bersaglieri e zappatori del genio, di gallone e trecciuola di lana rossa per tutti indistintamente i caporali e soldati di 1ª classe d'ogni arma.

Il gallone è alto millimetri 16, il galloncino millimetri 6 e la trecciuola millimetri 5.

2. Il distintivo consiste:

Pel sergente (fig. 3ª) in un gallone, un galloncino e una trecciuola che partendo dall'angolo del galloncino forma un intreccio sull'avambraccio.

Pel furiere (fig. 2ª) in un gallone, due galloncini e nello intreccio della trecciuola in lana rossa.

Pel furiere maggiore (fig. 1ª) in un gallone, in tre galloncini e nell'intreccio della trecciuola in lana rossa.

3. Le giubbe per sott'ufficiali di fanteria e di cavalleria hanno i due lati dei controspallini guerniti di trecciuola d'argento di tre millimetri e gli spallini guerniti di cordoncino d'argento pure di tre millimetri; quelli per i sott'ufficiali di bersaglieri, artiglieria e zappatori del genio, hanno uguali guarniture in trecciuola e cordoncino in oro.

4. Il distintivo pel soldato di 1ª classe od appuntato (fig. 8ª) consiste nel gallone di lana rossa di millimetri 16.

Pel caporale (fig. 7ª) in un gallone e in un rango di trecciuola che dopo aver descritto un angolo simile e similmente disposto a quello della manopola, forma intreccio sull'avambraccio.

Pel caporale furiere (fig. 6ª) in un gallone, in due ranghi e nell'intreccio della trecciuola in lana rossa.

Pel caporale maggiore (fig. 5ª) in un gallone, in tre ranghi e nell'intreccio della trecciuola in lana rossa.

5. *R*). Costo dei distintivi di grado in oro.

6. *S*). Id. id. in argento.

7. *T*). Id. id. in lana.

VII.° — Dei distintivi di cariche speciali.

1. I distintivi per cariche speciali sono stabiliti nel modo seguente:

Per musicanti (compreso il capo musica), cetra ricamata in argento . . . . . L. 1, 50

Per allievi-musicanti, cetra ricamata in lana rossa » 0, 35

Per zappatori (caporali e soldati), appie in croce ricamate in lana rossa . . . . . » 0, 60

Per sellaio, **S**, ricamata in lana rossa . . . » 0, 30

Per maniscalco, ferro da cavallo, ricamato in lana rossa . . . . . » 0, 30

Per tiratori scelti, (sott'ufficiali, caporali e soldati), carabina ricamata in lana rossa . . . . » 0, 50

Per trombettieri, cornetta ricamata in lana rossa » 0, 30

Nessun altro oltre quelli sovra menzionati ha particolari distintivi.

2. Tutti i distintivi per cariche speciali sono ricamati su panno nero.
3. Il distintivo per tiratore scelto (Tav. VII, fig. 4ª) deve essere portato sulla manica sinistra; tutti gli altri sulla manica destra ed in modo analogo.

VIII° — Numeri sugli spallini.

In mezzo a ciascuno spallino va cucito un fregio, il quale consiste:

a) Pei reggimenti granatieri, in una granata di lana bianca, con entro il numero del reggimento di lana bianca in campo nero;

b) Per i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria e artiglieria, il numero del reggimento in lana bianca;

c) Per gli zappatori una piccola granata di lana chermisina;

d) Per i distretti, il numero del distretto in lana gialla; e così anche i sott'ufficiali e caporali delle compagnie di disciplina dipendente da ciascun distretto;

e) Per le compagnie infermieri, il numero della compagnia in lana bianca.

Il battaglione d'istruzione, e gli Istituti militari non avranno fregio di sorta sugli spallini.

IX.° — Numerazione sul modello d'inventario.

Queste giubbe prenderanno o conserveranno sul modello d'inventario del materiale dei servizi generali dell'Amministrazione militare i numeri seguenti:

N. 560 quelle da bersaglieri
» 562 id. da cavalleria
» 567 id. d'artiglieria
» 572bis id. da genio
» 572ter id. da fanteria

} Servizio **A**, Categoria II^{a}, 1^{a} suddivisione.

E sulla tabella dei prezzi normali degli oggetti di corredo quelli qui appresso:

N. 1556 quelle da bersaglieri.
» 1558 id. da cavalleria.
» 1567bis id. da artiglieria.
» 1567ter id. da genio.
» 1567^{quater} id. da fanteria.

Il Ministro
RICOTTI.

(A) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alle spalle	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba
1ª	» 500	» 660	» 070	» 220	» 080	» 090	» 610	» 500	» 230	» 220	» 150	» 650	» 790
2ª	» 480	» 640	» 070	» 215	» 080	» 090	» 590	» 480	» 230	» 220	» 150	» 630	» 770
3ª	» 460	» 620	» 065	» 210	» 075	» 080	» 570	» 460	» 215	» 210	» 140	» 610	» 750
4ª	» 440	» 600	» 065	» 205	» 075	» 080	» 550	» 440	» 215	» 210	» 140	» 590	» 730
5ª	» 420	» 580	» 065	» 200	» 075	» 080	» 530	» 420	» 215	» 210	» 140	» 570	» 710

(B) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle suddette giubbe.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo		LAVORAZIONI GENERALI Quantità a costrursi per cadun taglia	LAVORAZIONI GENERALI Quantità di stoffa per cadun taglia		GRANATIERI Quantità a costrursi per cadun taglia	GRANATIERI Quantità di stoffa per cadun taglia		FANTERIA Quantità a costrursi per cadun taglia	FANTERIA Quantità di stoffa per cadun taglia	
1ª	1	260	3	3	780	53	69	300			
2ª	1	200	15	18	»	45	54	»	15	18	»
3ª	1	140	30	34	200	»	»	»	30	34	200
4ª	1	100	42	46	200	»	»	»	45	49	500
5ª	1	060	10	10	600	»	»	»	10	10	600
			100	112	780	100	123	300	100	112	300
Media				1,130			1,240			1,130	

costrursi le Giubbe panno fanteria e granatieri.

METÀ LARGHEZZA del davanti				LUNGHEZZA del fianchetto				METÀ GROSSEZZA della vita				LUNGHEZZA del colletto				ALTEZZA del colletto				ALTEZZA dei paramani			
del torace alla 2ª bottoniera		alla taglia		da sotto il braccio alla taglia		da sotto il braccio sino al fondo		alla taglia		del petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera		all'attaccamento		alla parte superiore		sul davanti		sul dietro		dalla parte superiore sino alla punta		alla parte inferiore	
»	255	»	360	»	295	»	445	»	555	»	595	»	440	»	465	»	075	»	065	»	090	»	060
»	250	»	350	»	280	»	430	»	540	»	580	»	435	»	460	»	075	»	065	»	090	»	060
»	245	»	340	»	265	»	415	»	525	»	565	»	430	»	455	»	075	»	065	»	090	»	060
»	240	»	330	»	250	»	400	»	510	»	550	»	425	»	450	»	075	»	065	»	090	»	060
»	235	»	320	»	235	»	385	»	495	»	535	»	420	»	445	»	075	»	065	»	090	»	060

(C) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno bigio bleutè . alto 1,30	11	350	1	130	12	826
Id. turchino . . . » 1,30	11	750	»	120	1	410
Id. scarlatto . . . » 1,20	11	550	»	060	»	693
Tela cotone bigia (basino » 0,62	»	700	2	300	1	610
Bottoni grossi a L. 1.75 per 0/0 .	»	»	10	»	»	175
Id. piccoli a » 1,08 per 0/0 .	»	»	4	»	»	043
Stelle ricamate	»	»	2	»	»	150
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	2	055
Prezzo di costo. . L. . .					18	962
Id. di conteggio L. . .					18	970

(D) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	allo spalle	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba
1ª	» 480	» 640	» 070	» 215	» 080	» 090	» 590	» 480	» 230	» 220	» 150	» 630	» 770
2ª	» 470	» 630	» 070	» 210	» 080	» 090	» 580	» 470	» 220	» 220	» 150	» 620	» 760
3ª	» 460	» 620	» 065	» 205	» 075	» 080	» 570	» 460	» 215	» 210	» 140	» 610	» 750
4ª	» 450	» 610	» 065	» 205	» 075	» 080	» 560	» 450	» 210	» 210	» 140	» 600	» 740
5ª	» 440	» 600	» 060	» 200	» 070	» 080	» 550	» 440	» 210	» 210	» 140	» 590	» 730

(E) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe suddette.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		a costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia	
1ª	1	280	10	12	800
2ª	1	250	20	25	»
3ª	1	220	40	48	800
4ª	1	200	20	24	»
5ª	1	180	10	11	800
			100	122	400

Media 1,230

costrursi le Giubbe panno bersaglieri.

METÀ LARGHEZZA del davanti		LUNGHEZZA del fianchetto		METÀ GROSSEZZA della vita		LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani	
del torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	dal petto sotto il braciere alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore
» 255	» 360	» 280	» 420	» 510	» 580	» 435	» 490	» 075	» 065	» 090	» 060
» 250	» 350	» 270	» 420	» 530	» 570	» 430	» 455	» 075	» 065	» 090	» 060
» 245	» 340	» 260	» 410	» 520	» 560	» 425	» 450	» 075	» 065	» 090	» 060
» 240	» 330	» 250	» 400	» 510	» 550	» 420	» 445	» 075	» 065	» 090	» 060
» 235	» 320	» 240	» 390	» 500	» 540	» 415	» 440	» 075	» 065	» 090	» 060

(F) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe	QUANTITÀ	VALORE
Panno turchino . . . alto 1.30	11 750	1 230	14 453
Id. cremisi . . . » 1,20	11 550	» 060	» 693
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	» 700	2 250	1 575
Bottoni grossi a L. 2,25 per 0/0 .	» »	10 »	» 225
Id. piccoli a » 1.30 per 0/0 .	» »	4 »	» 052
Stelle ricamate	» »	2 »	» 150
Fattura ed ogni altra fornitura .	» »	» »	2 055
Prezzo di costo . . L.			19 203
Id. di conteggio L.			19 210

(G) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alle spalle	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della gubba
1ª	» 470	» 610	» 070	» 220	» 080	» 090	» 610	» 510	» 230	» 220	» 150	» 610	» 740
2ª	» 460	» 600	» 070	» 215	» 080	» 090	» 600	» 500	» 225	» 215	» 150	» 600	» 730
3ª	» 450	» 590	» 065	» 210	» 075	» 085	» 590	» 490	» 225	» 215	» 140	» 590	» 720
4ª	» 440	» 580	» 065	» 205	» 075	» 085	» 580	» 480	» 220	» 210	» 140	» 580	» 710
5ª	» 430	» 570	» 065	» 200	» 075	» 085	» 570	» 470	» 220	» 210	» 140	» 570	» 700

(H) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe suddette.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		a costrursi per caduna taglia	di stoffa per cadauna taglia	
1ª	1	270	10	12	700
2ª	1	240	20	24	800
3ª	1	210	40	48	400
4ª	1	180	20	23	600
5ª	1	160	10	11	600
			100	121	100
Media				1,220	

costrursi le Giubbe panno artiglieria.

METÀ LARGHEZZA del davanti		LUNGHEZZA del fianchetto		METÀ GROSSEZZA della vita		LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani	
del torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	del petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore
» 270	» 330	» 255	» 395	» 550	» 630	» 445	» 475	» 075	» 065	» 090	» 060
» 265	» 325	» 250	» 390	» 540	» 610	» 440	» 470	» 075	» 065	» 090	» 060
» 260	» 320	» 245	» 385	» 530	» 590	» 435	» 465	» 075	» 065	» 090	» 060
» 255	» 315	» 240	» 380	» 520	» 570	» 430	» 460	» 075	» 065	» 090	» 060
» 250	» 310	» 235	» 375	» 510	» 550	» 425	» 455	» 075	» 065	» 090	» 060

(I) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe	QUANTITÀ	VALORE
Panno turchino . . . alto 1.30	11 750	1 220	14 335
Id. giallo . . . . » 1.20	11 550	» 060	» 693
Velluto nero in seta . » 0,49	14 »	» 015	» 210
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	» 700	2 200	1 540
Bottoni grossi a L. 1,95 per 0/0 .	» »	11 »	» 215
Id. piccoli a » 1,17 per 0/0 .	» »	4 »	» 047
Stelle ricamate	» »	2 »	» 150
Fattura ed ogni altra fornitura .	» »	» »	2 055
Prezzo di costo . . . L.			19 245
Id. di conteggio. . L.			19 250

(L) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alle spalle	alla tagiia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della giubba
1ª	» 460	» 600	» 070	» 210	» 080	» 090	» 600	» 500	» 225	» 215	» 150	» 600	» 720
2ª	» 450	» 590	» 070	» 205	» 080	» 090	» 590	» 490	» 225	» 215	» 150	» 590	» 720
3ª	» 440	» 580	» 065	» 200	» 075	» 085	» 580	» 480	» 220	» 210	» 140	» 580	» 710
4ª	» 430	» 570	» 065	» 195	» 075	» 085	» 570	» 470	» 220	» 210	» 140	» 570	» 700
5ª	» 420	» 560	» 065	» 190	» 075	» 085	» 560	» 460	» 220	» 210	» 140	» 560	» 690

(M) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle suddette giubbe.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo		LAVORAZIONI GENERALI			PEI PRIMI 40 REGGIMENTI			PEI SECONDI 40 REGGIMENTI		
			Quantità			Quantità			Quantità		
			a costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia		a costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia		a costrursi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia	
1ª	1	220	10	12	200	20	24	400	»	»	»
2ª	1	190	30	35	700	60	71	400	»	»	»
3ª	1	160	20	23	200	20	23	200	20	23	200
4ª	1	140	30	34	200	»	»	»	60	68	400
5ª	1	120	10	11	200	»	»	»	20	22	400
			100	116	500	100	119	»	100	114	»
Media				1,170			1,190			1.140	

costrursi le Giubbe panno cavalleria.

METÀ LARGHEZZA del davanti		LUNGHEZZA del fianchetto		METÀ GROSSEZZA della vita		LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani	
del torace alla 1ª bottoniera	alla taglia	da sotto il braccio alla taglia	da sotto il braccio sino al fondo	alla taglia	del petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore
» 270	» 320	» 250	» 390	» 530	» 600	» 110	» 170	» 075	» 065	» 090	» 060
» 255	» 315	» 245	» 385	» 520	» 58	» 135	» 165	» 075	» 065	» 090	» 060
» 250	» 310	» 240	» 380	» 510	» 560	» 130	» 160	» 075	» 065	» 090	» 060
» 245	» 305	» 235	» 375	» 500	» 540	» 125	» 155	» 075	» 065	» 090	» 060
» 240	» 300	» 230	» 370	» 490	» 520	» 120	» 150	» 075	» 065	» 090	» 060

(N) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti		PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno turchino	alto 1,30	11	350	1	170	13	748
Id. bianco	» 1,20	11	550	»	070	»	809
Tela cotone bigia (basino	» 0,62	»	700	2	150	1	505
Bolloni grossi a L. 1,75 per 00		»	»	11	»	»	193
Stelle ricamate		»	»	2	»	»	150
Fattura ed ogni altra fornitura		»	»	»	»	1	935
				Prezzo di costo	L.	18	340
				Id. di conteggio	L.	18	340

(O) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento col colletto	alle spalle	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo della cucitura
1ª	» 460	» 600	» 070	» 210	» 080	» 090	» 600	» 500	» 225	» 215	» 150	» 600	» 73
2ª	» 450	» 590	» 070	» 205	» 080	» 090	» 590	» 490	» 225	» 215	» 150	» 590	» 720
3ª	» 440	» 580	» 065	» 200	» 075	» 085	» 580	» 480	» 220	» 210	» 140	» 58	» 710
4ª	» 430	» 570	» 065	» 195	» 075	» 085	» 570	» 470	» 220	» 210	» 140	» 570	» 700
5ª	» 420	» 560	» 065	» 190	» 075	» 085	» 560	» 460	» 220	» 210	» 140	» 560	» 690

(P) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle suddette giubbe.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		a costursi per cadauna taglia	di stoffa per cadauna taglia	
1ª	1	240	10	12	400
2ª	1	210	20	24	200
3ª	1	180	40	47	200
4ª	1	160	20	23	200
5ª	1	140	10	11	400
			100	118	400
Media				1,190	

costrursi le Giubbe panno zappatori del genio.

METÀ LARGHEZZA del davanti				LUNGHEZZA del fianchetto				METÀ GROSSEZZA della vita				LUNGHEZZA del colletto				ALTEZZA del colletto				ALTEZZA dei paramani			
del torace alla 9ª bottoniera		alla taglia		da sotto il braccio alla taglia		da sotto il braccio sino al fondo		alla taglia		del petto sotto il braccio alla 2ª bottoniera		all'attaccamento		alla parte superiore		sui davanti		sul dietro		dalla parte superiore sino alla punta		dalla parte inferiore	
»	260	»	320	»	250	»	390	»	530	»	600	»	140	»	170	»	075	»	065	»	090	»	060
»	255	»	315	»	245	»	385	»	520	»	580	»	135	»	165	»	075	»	065	»	090	»	060
»	250	»	310	»	240	»	380	»	510	»	560	»	130	»	160	»	075	»	065	»	090	»	060
»	245	»	305	»	235	»	375	»	500	»	540	»	125	»	155	»	075	»	065	»	090	»	060
»	240	»	300	»	230	»	370	»	490	»	520	»	120	»	150	»	075	»	065	»	090	»	060

(Q) CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno turchino . . . alto 1.30	11	750	1	190	13	983
Id. cremisi . . . » 1,20	11	550	»	060	»	693
Velluto nero in seta . » 0.49	14	»	»	015	»	210
Tela cotone bigia (basino) » 0.62	»	700	2	150	1	505
Bottoni grossi a L. 2,25 per 0/0 .	»	»	11	»	»	248
Id. piccoli a » 1,30 per 0/0 .	»	»	4	»	»	052
Stelle ricamate	»	»	2	»	»	150
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	2	055
Prezzo di costo . . . L					18	896
Id. di conteggio . . L					18	900

(R) COSTO *dei distintivi di grado in oro sulla manica, spallino e controspallino delle giubbe di panno.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in oro	4 550	» 440	2 002	» 440	2 002	» 440	2 002
Galloncino id.	1 800	1 320	2 376	» 880	1 584	» 140	» 700
Trecciuola id.	1 100	» 740	» 814	» 740	» 814	» 740	» 814
Cordoncino id.	1 650	» 720	1 188	» 720	1 188	» 720	1 188
Trecciuola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 600
Prezzo di costo . . . L.			7 386		6 494		5 602
Id. di conteggio . . L.			7 390		6 500		5 610

(T) COSTO *dei distintivi in lana sulle*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	CAPORALE MAGGIORE	
		Quantità	Valore
Gallone in lana rossa	» 250	» 440	» 110
Trecciuola id.	» 100	3 380	» 338
Attaccatura	» »	» »	» 600
Prezzo di costo . . . L.			1 048
Id. di conteggio . . L.			1 050

S) COSTO *dei distintivi di grado in argento sulla manica, spallino e contraspallino delle giubbe di panno.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento	3 500	» 440	1 540	» 44	1 540	» 140	1 540
Galloncino id.	1 400	1 320	1 848	» 880	1 232	» 110	» 616
Trecciuola id.	» 850	» 740	» 592	» 740	» 592	» 740	» 592
Cordoncino id.	1 »	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720	» 720
Trecciuola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 800	» »	» 700	» »	» 800
Prezzo di costo			L. 5 706		4 990		4 274
Id. di conteggio			L. 5 710		4 990		4 280

maniche delle giubbe di panno.

CAPORALE FURIERE			CAPORALE			SOLDATO DI 1ª CLASSE		
Quantità		Valore	Quantità		Valore	Quantità		Valore
»	440	» 110	»	440	» 110	»	440	» 110
2	840	» 294	2	800	» 280	»	»	» »
»	»	» 500	»	»	» 400	»	»	» 100
		» 904			» 760			» 210
		» 910			» 760			» 210

N. 102 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI (Nota N. 7)

R. D. che concede una razione di foraggio agli uffiziali superiori dei Distretti aventi cavallo.

30 maggio 1872.

SIRE

Col R. Decreto delli 13 novembre 1870 veniva stabilito che gli uffiziali superiori dei Distretti militari non dovessero aver diritto a razione di foraggio; ed una tale determinazione era suggerita dalla considerazione che i servizi, cui sono specialmente addetti gli uffiziali superiori predetti, non richieggono l'uso del cavallo.

Nella considerazione ora che uffiziali superiori di Distretto possano venir trasferti in reggimenti di fanteria (eventualità per cui è bene che essi si mantengano esercitati nel cavalcare) ed anche perchè nell'interesse del servizio può tornar giovevole che essi si rechino a cavallo a sorvegliare le esercitazioni degli iscritti di 1ª e di 2ª categoria nel periodo di tempo che rimangono, per l'istruzione militare, presso i Distretti, il riferente crederebbe conveniente di concedere una razione di foraggio agli uffiziali superiori di Distretto, ma a quelli soltanto di essi che siano veramente possessori di un cavallo da sella di servizio.

Il riferente spera che la M. V. apprezzando la convenienza della disposizione proposta, si degnerà di apporre l'augusta sua firma all'unito Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° giugno 1872 è accordata una razione di foraggio ad ognuno degli ufficiali superiori dei Distretti militari che tenga effettivamente un cavallo da sella di servizio.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti.

N. 103 — RECLUTAMENTO (Nota N. 9)

Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sott'ufficiali.

30 maggio 1872.

La legge del 19 luglio 1871 ha ridotto a minor tempo in tutti i Corpi, meno la cavalleria, il servizio di cinque anni che fin qui i militari di ferma temporanea dovevano normalmente prestare sotto le armi. Deriva da ciò che d'ora in poi non sia, nè conveniente, nè consentaneo alle esigenze dei Corpi promuovere al grado di sergente individui, aventi la ferma temporaria, inquantochè appena promossi, o poco dopo la promozione, dovrebbero partirsene in congedo illimitato.

Premesse queste considerazioni, il Ministero invita i Comandanti di Corpo ad usare ogni cura onde indurre i caporali, da promuoversi a sergente, ad accettare il passaggio alla ferma permanente, non facendo luogo a promozioni d'individui che non accettino questo passaggio, salvo casi specialissimi da riferirsi volta per volta al Ministero.

I Comandanti di Corpo dovranno avvertire che l'adesione dei caporali al passaggio alla ferma permanente all'atto della promozione a sott'ufficiali, dovrà essere fatta mediante apposita dichiarazione scritta e firmata dall'interessato, dichiarazione che vorrà essere conservata presso il Consiglio di amministrazione del Reggimento.

La variazione da opporsi ai Ruoli Matricolari per tali promozioni sarà la seguente:

Promosso sott'ufficiale col contemporaneo passaggio alla ferma permanente, giusta la dichiarazione spontaneamente fatta in data . . . . . .

Il Ministro
RICOTTI.

N. 104 — DIVISA E VESTIARIO (Nota 18)

31 maggio 1872.

Distintivo degli ufficiali aggregati al Corpo di stato maggiore.

Ad esecuzione dell'articolo 3° del Regio Decreto 29 settembre 1870 relativo agli ufficiali aggregati al Corpo di stato maggiore (i quali devono continuare a vestire la divisa dell'arma da cui provengono) si determina come in appresso il distintivo di cui dovranno fregiarsi:

1° Sulla copertura del capo porteranno lo stesso fregio in oro ch'è stabilito per gli ufficiali effettivi del Corpo di stato maggiore.

2° Essi faranno uso della stessa cordellina e delle stesse controspalline che gli ufficiali effettivi del Corpo, e le porteranno nelle medesime circostanze, che è prescritto per questi ultimi.

3° Porteranno anche la sciarpa dalla spalla sinistra al fianco destro.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 103 — STIPULAZIONE DI CONTRATTI (Nota N. 1).

Variante N. 5 all'Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle Direzioni di artiglieria e del genio.

31 maggio 1872.

Avviene spesso che appena avuta una offerta di ribasso del *ventesimo* per qualche appalto, si pubblicano tosto, cioè senza aspettare che tutto intero sia trascorso il termine fissato pei fatali, gli avvisi d'asta pel nuovo incanto.

Siccome il ricevimento di una offerta di ribasso del ventesimo non esclude che una migliore offerta possa essere presentata ed accettata prima della scadenza dei fatali, e sulla base di quest'ultima offerta e non più della prima devesi conseguentemente procedere al nuovo incanto, così questo Ministero avverte le Direzioni di artiglieria e del genio di non fare stampare e pubblicare gli avvisi d'asta, modello N. 7 dell'Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti, inserta a pagina 81, parte supplementare del *Giornale Militare* del 1870, se non dopo che siano scaduti i fatali; ed a tal fine determina che gli articoli 26 e 27 della succitata Istruzione siano sostituiti dai seguenti:

« Articolo 26. Presentandosi in tempo utile una offerta « ammissibile, si pubblicano, non prima però che siano « scaduti i fatali, altri avvisi d'asta (modello N. 7), e si « procede a nuovo incanto sul prezzo che risulterà dalla « migliore offerta ricevuta durante i fatali.

« Le offerte presentate durante i fatali non possono es- « sere accettate, se non sono accompagnate dai corrispon- « denti depositi o dalle ricevute di deposito fatto nella « cassa dei depositi e prestiti o delle tesorerie, giusta le « norme suaccennate.

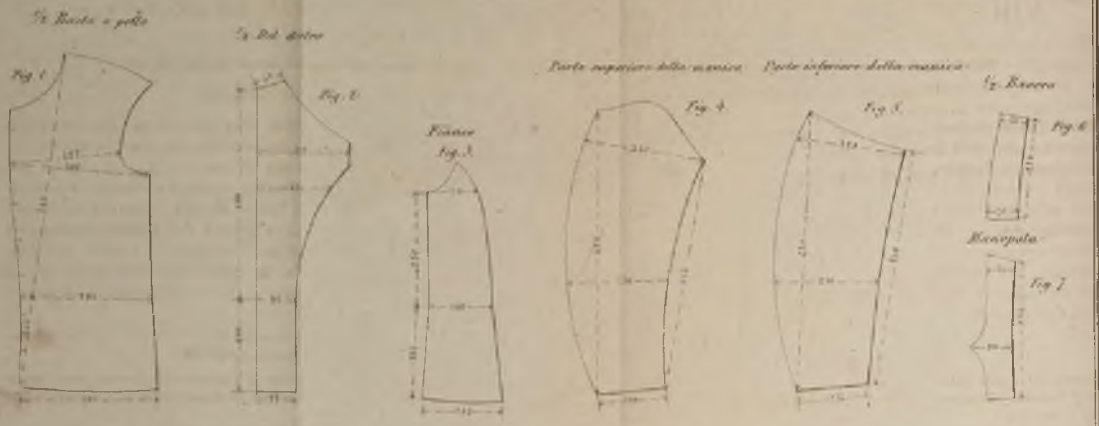
« Art. 27. Qualora nessuno si presenti, durante i fatali, a « fare l'offerta almeno del ventesimo, la Direzione estende « una dichiarazione conforme al modello N. 8, da unirsi « agli atti, e l'appalto rimane definitivamente aggiudicato « a colui che risultò deliberatario nel primo incanto.

« Qualora poi nessuno si presenti al nuovo incanto a « fare ulteriore offerta, ciò va constatato con apposito pro- « cesso verbale, e l'appalto rimane definitivamente aggiu- « dicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto».

Il Ministro
RICOTTI.

GIUBBA DI TELA

Scala di $\frac{1}{10}$



DISPENSA 21ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno

GIUGNO 1°. — Nuovo modello di giubba in tela, *pag.* 257
» 2. — Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno, col cappotto, e colla giubba di tela, *pag.* 260.
» 3. — Nuovi modelli di zaini a pelo per fanteria, artiglieria e genio, *pag.* 261.
» 4. — Nuovo modello di cappotto per fanteria e genio, *pag.* 271
» 5. — Cambiamento del § 76 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871, *pag.* 276.
» 6. — Pagamento delle competenze dovute ai sott'ufficiali, caporali e soldati, *pag.* 277.
» 7. — Disposizioni normali circa le razioni foraggio, *pag.* 279.

N. 106 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 19)

Nuovo modello di giubba in tela

1° giugno 1872.

Dopo la pubblicazione della Nota 180, del 29 settembre 1871, inserta a pag. 850 del *Giornale Militare*, il Ministero, avendo riconosciuta l'opportunità di adottare, nella giubba di tela cruda crociata, due aperture verticali ai fianchi a vece di una sola traversale al fianco sinistro, approvò un nuovo modello tipo, e dispose perchè dall'Opificio meccanico militare venissero rinnovati i campioni e fossero anche distribuiti alla cavalleria, la quale farà essa pure uso di questo capo di vestiario a luogo della giubba di panno d'antico modello.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 17ª, pagina 219 — riga 34ª; *invece* di Trattamento delle truppe della 3ª Divisione d'istruzione, *leggasi*: Trattamento delle truppe delle tre Divisioni d'istruzione.

Pagina 220 — riga 2ª; Correzione come sopra.

Alla pagina 256 della dispensa n. 20, Parte 1ª, alla terz'ultima linea, *leggasi*: *constatato* a vece di *constato*, alla linea ultima *del* invece di *dal*.

Atto N° 89, riga 28ª — *invece di* Il suo prezzo è centesimi 20, *leggasi*: Il suo prezzo è centesimi 25.

La modificazione alla giubba di tela non reca alcuna variante al conto di costruzione, nè al prezzo dell'oggetto.

Inoltre si pubblica la tavola di costruzione per una giubba di 3ª taglia e la tabella delle misure d'ogni parte e taglia di queste giubbe.

I distintivi di grado da portarsi sulle maniche della giubba di tela sono gli stessi e dello stesso prezzo, che quelli di cui al N. VII dell'*Atto* N. 101, salvo che:

a) Il gallone da caporali e soldati di 1ª classe e la trecciuola da intreccio, invece di essere di lana, saranno in filo da marca rosso, perchè non abbiano a soffrir troppo dal bucato.

b) La parte in argento del distintivo da sott'uffiziali sarà ricucita sopra un pezzo di panno turchino, di modo a potersi facilmente staccare, quando la giubba è messa al bucato.

Sulla giubba di tela non si portano i distintivi di carica speciale di cui al N. VIII dell'*Atto* N. 101.

Il Ministro
RICOTTI.

Specchio *indicante le misure con cui debbono costrursi le giubbe di tela nuovo modello.*

Taglia	LUNGHEZZA del dietro		LARGHEZZA del dietro			LUNGHEZZA della manica		LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del busto compresa la metà del dietro		LARGHEZZA dello sbottato alla seconda bottoniera	GROSSEZZA della vita		LUNGHEZZA TOTALE del colletto	ALTEZZA del colletto	
	sino alla taglia	totale	della schiena	al punto della taglia	in fondo	della parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al comito	al polso	sino alla taglia	sino in fondo		alla taglia	al torace		sul davanti	sul dietro
1	» 50	» 70	» 22½	» 9½	» 10	» 60	» 55	» 25	» 21	» 15½	» 64	» 81	» 27	» 55	» 60	» 47	» 7½	» 7
2	» 48	» 68	» 22	» 9½	» 10	» 61	» 53	» 25	» 24	» 13½	» 62	» 82	» 26	» 53	» 58	» 46	» 7½	» 7
3	» 46	» 66	» 21½	» 9	» 9½	» 62	» 51	» 24	» 23	» 15	» 60	» 80	» 25½	» 52	» 57	» 45	» 7½	» 7
4	» 44	» 64	» 21	» 9	» 9½	» 60	» 49	» 24	» 23	» 15	» 58	» 78	» 25	» 51	» 56	» 44	» 7½	» 7
5	» 42	» 62	» 20½	» 9	» 9½	» 58	» 47	» 23	» 22	» 14½	» 56	» 76	» 24½	» 50	» 55	» 43	» 7½	» 7

NB. Le misure suddescritte s'intendono ad oggetto ultimato, e le misure qualunque sieno vanno prese in linea retta e ad un dato punto fisso.

N. 107 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 20)

Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno, col cappotto e con la giubba di tela.

2 giugno 1872.

1. Con la nuova giubba di panno stabilita con l'*Atto* N. 101, il cinturino va portato:

a) Interamente sotto la giubba e sulla cintura de' pantaloni, quando al cinturino stesso non è apposa la giberna;

b) Quando la giberna è appesa al cinturino, la parte posteriore di questo sta sotto la giubba, mentre i due capi, escendo per le aperture praticate al basso delle cuciture sui due fianchi (nelle giubbe di fanteria, artiglieria e zappatori) si affibbiano sopra la giubba. La giberna rimane così alla parte destra del ventre, presso al fermaglio del cinturino.

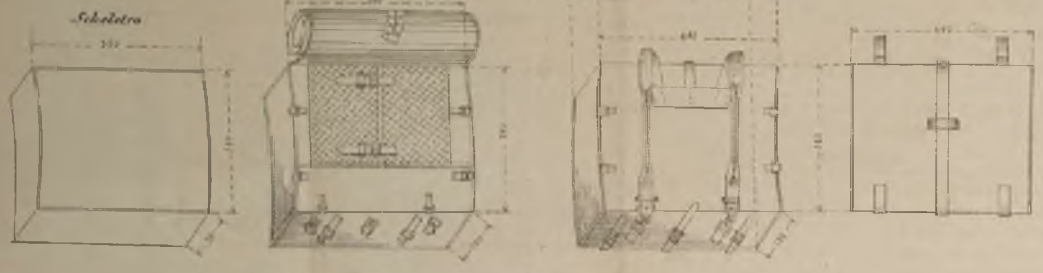
I bersaglieri, avendo apposita correggia per la giberna, il cinturino rimane interamente sotto la giubba; la parte posteriore della correggia sta essa pure sotto la giubba, ma i suoi due capi escono dalle aperture sopraccitate per affibbiarsi sopra la giubba sul lato sinistro, dimodochè la la giberna possa trovarsi sul mezzo del ventre.

2. Col cappotto, il cinturino continua a portarsi interamente sopra di esso, si abbia o non la giberna.

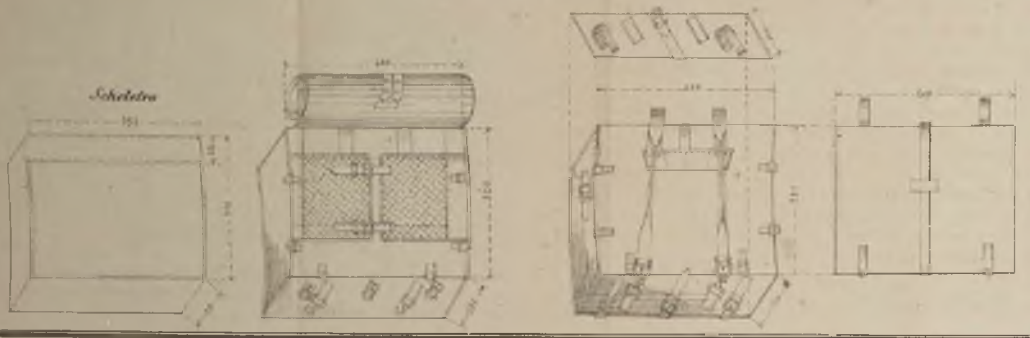
3. Colla giubba di tela di nuovo modello, di cui all'*Atto* N. 106, il cinturino va portato come si è detto al N. 1 per la giubba di panno.

4. Quando il cinturino è portato interamente sotto la giubba l'impugnatura della sciabola (o il manico della baionetta) deve sporgere fuori della falda della giubba.

ZAINO D' ARTIGLIERIA E GENIO



ZAINO DA FANTERIA



Lit. Rolla Roma

5. Le due aperture sui fianchi della giubba debbono essere abbottonate, il cinturino sia o non interamente sotto la giubba. Naturalmente, si sbottonano allorchè devesi mettere il cinturino colla giberna, ma si riabbottonano appena che esso sia a posto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 108 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 6)

Adozione di nuovi modelli di Zaino a pelo per la fanteria, l'artiglieria ed il genio.

3 giugno 1872.

Alcune lievi modificazioni essendo state riconosciute utili negli zaini a pelo, adottati con nota 4 dicembre 1871, inserta e pagina 1046 del *Giornale Militare*, per la truppa delle armi di fanteria, artiglieria e genio, il Ministero ne approvò due nuovi campioni, e dispose perchè dall'Opificio meccanico militare ne siano provveduti i Corpi appartenenti a dette armi.

I prezzi di questi nuovi zaini rimangono fissati come segue:

a) L. 14, 74 quello per la fanteria colla cassetta da cartucce.

b) L. 14, 00 l'altro, senza cassetta, per l'artiglieria e genio.

Fanno seguito al presente *Atto* le descrizioni di ambidue detti zaini, i rispettivi disegni ed i conti di costruzione.

Per ultimo si avverte che essendo l'Opificio meccanico militare incaricato di provvedere costantemente alla costruzione degli zaini, che occorrono annualmente per soddisfare ai bisogni ordinari dell'Esercito, si asterranno perciò i Corpi ed i Distretti da farne acquisto dal commercio e dal provvedersene in altra qualsiasi guisa.

Il Ministro
RICOTTI.

DESCRIZIONE DEL NUOVO ZAINO DI FANTERIA

1. — Delle dimensioni esterne dello zaino e delle parti che lo compongono.

Lo zaino ha le dimensioni esterne seguenti:

altezza . . . . . millimetri 320
larghezza . . . . » 410
profondità . . . . » 100

e si compone:

di una ossatura in legno;
di una cassetta stabile per le cartucce;
di un sacchetto per le cartucce;
della copertina;
di due bretelle;
di due uncini e due anelli a campanella in ferro bianco per le bretelle;
di nove cinghie ed altrettante fibbie;
di dodici campanelle tonde.

2. — Dell' ossatura in legno.

Formano l'ossatura quattro assicelle in legno, larghe 90 millimetri e di grossezza in millimetri 7. Quella superiore e l'altra inferiore sono lunghe ciascuna millimetri 390, e l'inferiore è alcun poco incavata onde adattarsi alla schiena del soldato. L'assicella del lato sinistro di chi guarda allo zaino dalla parte della mantellina, ha la lunghezza di millimetri 305, mentre quella dell'altro lato è lunga soltanto millimetri 250, onde dar luogo all'apertura della cassetta per le cartucce.

Ambedue le assicelle laterali sono curve presentanti la concavità in basso ossia nella parte che appoggia contro le schiena del soldato e la convessità in alto.

Queste assicelle sono ricoperte di tela di cotone incollata alle medesime, e sono incastrate le une colle altre; la congiunzione dei due lati della tela è però fatta esternamente rispetto alla formazione della cassetta.

3. — Della cassetta per le cartucce.

La cassetta per le cartucce è formata mediante l'assicella superiore dell'ossatura, che le serve di parte superiore; la parte inferiore è formata con altra assicella collocata parallelamente a millimetri 43 di distanza dalla prima. Le due pareti laterali, lunghe quanto è largo lo zaino, sono di latta ed assicurate alle due assicelle formanti le pareti superiore ed inferiore da circa 30 bullette per ciascuna.

Alle due lastre in latta è praticato un rinforzo dal lato dell'apertura della cassetta che trovasi sul fianco destro dello zaino.

La cassetta si chiude dal basso in alto con un cuscinetto di egual pelle dello zaino, e sul cuscinetto cade poi dall'alto al basso una copertina di pelle a pelo, fissata all'orlo superiore dello zaino, della lunghezza di millimetri 110, ed in alto sorpassante un poco in larghezza il lato dello zaino medesimo.

4. — Del sacchetto per le cartucce.

Il sacchetto è formato di tela di filo bigio, lungo millimetri 400, largo millimetri 123; si chiude mediante un bottone ed un'occhiello, ed ha un laccetto di nastro dalla parte dell'occhiello della lunghezza di millimetri 85, che serve per estrarre il sacchetto dalla cassetta.

5. — Della copertina.

La copertina dello zaino è di pelle di vitello con pelo naturale conciata all'allume e foderata internamente di tela

in filo crudo detta in 7 per 0|0; nella parte interna si eleva dal fondo dello zaino per millimetri 90, ed è bordata in pelle di montone.

Si hanno quindi i due falsi coperchi di 180 millimetri in altezza, in tela olona bordati di pelle di montone e rinforzati nell'attaccatura al bordo dello zaino con una striscia di pelle di montone larga 40 millimetri, muniti di due cinghie e di due fibbie con passante.

Due orecchie di cuoio di vacca naturale cucite ai falsi coperchi ed ai fianchi dello zaino e fissate con quattro viti da legno sull'assicella superiore dell'ossatura, servono a mantenere in sesto tutto lo zaino.

La parte esterna della copertina che comincia dal lato superiore dello zaino serve di mantellina al medesimo, sorpassa di 20 millimetri (dieci per cadun lato) la larghezza e 80 millimetri la lunghezza dello zaino.

La fodera della mantellina forma una saccoccia che ha un'apertura di millimetri 160 nel mezzo; orlata di pelle di montone lunga millimetri 200, larga millimetri 50, ed a ciascun lato dell'apertura vi sono quattro occhielli che chiudono la saccoccia con un laccinolo di pelle di montone lungo millimetri 450.

I bordi (orlature) esterni dello zaino sono di pelle di vitello naturale.

6. — Delle bretelle.

Due bretelle di cuoio naturale, lunghe millimetri 850, larghe millimetri 32, cucite nel centro a rotolo per la lunghezza di millimetri 170, aventi ciascuna all'estremità un anello a campanella di ferro stagnato per agganciarvi i due uncini fissati con passante nel disotto dello zaino, servono a tener fermo lo zaino sulle spalle.

Desse sono cucite all'interno nella parte superiore dello zaino con relativo contrafforte all'esterno, si avvolgono intorno alla cassetta per le cartucce, quindi passano per due

fori retangolari praticati nel contrafforte posteriore. Questo è composto di una striscia di ugual cuoio, larga millimetri 180 nella parte superiore e millimetri 160 nella inferiore, alta millimetri 45 e fissata orizzontalmente nella parte posteriore dello zaino: è fermato internamente alla copertura da un contrafforte di pelle di vitello naturale di eguale dimensione.

7. — Degli uncini ed anelli a campanella.

Gli uncini e gli anelli a campanella per le bretelle sono di ferro bianco, e nel modo e per l'uso sovraindicato sono fissati i primi nel disotto dello zaino, e gli altri all'estremità delle bretelle.

8. — Delle cinghie e delle fibbie.

Le cinghie sono tutte di cuoio naturale e le fibbie sono formate con filo d'ottone del N. 18 di millimetri 35, di grossezza e saldate a forte.

Due cinghie munite di fibbia e passante lunghe millimetri 505 compreso la fibbia, e larghe millimetri 20, sono poste ai lati della parte superiore dello zaino, distanti fra loro millimetri 255, e sono per assicurare il sacco, tenda e suoi accessori.

Al centro del contrafforte posteriore trovasi assicurata una cinghia lunga millimetri 870 e larga millimetri 20, la quale serve a trattenere sulla parte esterna la gavetta marmitta; venendo poi ad attaccarsi colla sua punta nella fibbia posta sulla parte superiore dello zaino.

Sulla linea mediana della parte esterna della copertina, a millimetri 110 dalla parte superiore, trovasi un altro passante lungo millimetri 60 e largo millimetri 25.

Sul fondo della copertina vi sono tre linguette che vanno ad unirsi a tre fibbie con passante, collocate nel disotto dello zaino; le due laterali hanno la lunghezza di millimetri 250

e la larghezza di millimetri 20 e sono collocate alla distanza di millimetri 120 dall'estremità del fondo e di millimetri 280 l'una dall'altra. Quella centrale è lunga millimetri 170 e larga millimetri 20.

All'estremità del fondo della copertina vi sono pure tre passanti lunghi millimetri 60 e larghi millimetri 18 corrispondenti alle tre linguette.

Due linguette lunghe millimetri 130 e larghe millimetri 20, trovansi attaccate al falso coperchio di destra e due fibbie con passante al falso coperchio di sinistra.

Altra linguetta lunga millimetri 110 e larga 18 millimetri è attaccata alla parte inferiore della copertina triangolare che copre il cuscinetto all'apertura della cassetta per le cartucce, e va a fermarsi ad una fibbia con passante cucita al fianco destro dello zaino.

9. — Delle campanelle.

Ai due fianchi dello zaino sono attaccate otto campanelle tonde, quattro a millimetri 95 dalle parte superiore e quattro a millimetri 60 dalla parte inferiore; nella parte inferiore trovansi pure quattro campanelle tonde poste a millimetri 70 dall'estremità.

DESCRIZIONE DEL NUOVO ZAINO PER ARTIGLIERIA E ZAPPATORI GENIO.

1. — Delle dimensioni esterne dello zaino e delle parti che lo compongono.

Lo zaino ha le dimensioni esterne seguenti:

altezza	millimetri	320
larghezza	»	410
profondità	»	100

e si compone:
di un'ossatura in legno;
della copertina;
di due bretelle;
di due uncini e due anelli a campanella in ferro bianco per le bretelle;
di otto cinghie ed altrettante fibbie;
di dodici campanelle tonde.

2. — Dell'ossatura in legno.

Formano l'ossatura quattro assicelle in legno larghe 90 millimetri e di grossezza in millimetri sette. Quella superiore e l'altra inferiore sono lunghe ciascuna millimetri 390 e l'inferiore è alcun poco incavata onde adattarsi alla schiena del soldato.

Ambedue le assicelle laterali sono curve, presentanti la concavità in basso, ossia nella parte che appoggia contro la schiena del soldato e la convessità in alto, ed hanno la lunghezza di millimetri 305.

Queste assicelle sono ricoperte di tela di cotone incollata alle medesime e sono incastrate le une colle altre; la congiunzione dei due lati della tela è però fatta esternamente rispetto alla formazione dell'ossatura.

3. — Della copertina.

La copertina dello zaino è di pelle di vitello con pelo naturale, conciata all'allume e foderata internamente di tela di filo crudo detta in 7 per 0|0; nella parte interna si eleva dal fondo dello zaino per millimetri 90 ed è bordata in pello di montone.

Si hanno quindi i due falsi coperchi di 220 millimetri in altezza, di tela olona, bordati di pelle di montone e rinforzati nell'attaccatura al bordo dello zaino con una striscia

di pelle di montone, larga 40 millimetri, muniti di due cinghie e di due fibbie con passante.

Due viti una per parte fissate nell'assicella superiore e sul rinforzo della striscia tengono in sesto lo zaino. La parte esterna della copertina che comincia dal lato superiore dello zaino serve di mantellina al medesimo, sorpassa di 20 millimetri (dieci per cadun lato) la larghezza e di 80 millimetri la lunghezza dello zaino.

La fodera della mantellina forma una saccoccia che ha un'apertura di millimetri 160 nel mezzo, orlata di pelle di montone lunga millimetri 200, larga millimetri 50: ed a ciascun lato dell'apertura vi sono quattro occhielli che chiudono la saccoccia con un laccinolo di pelle di montone lungo millimetri 450.

I bordi (orlature) esterni dello zaino sono di pelle di vitello naturale.

4. — Delle bretelle.

Due bretelle di cuoio naturale lunghe millimetri 640 e larghe millimetri 32 servono a tener fermo lo zaino sulle spalle.

Una striscia di egual cuoio, larga millimetri 180 nella parte superiore e millimetri 160 nella inferiore, alta millimetri 45 e fissata orizzontalmente nella parte posteriore dello zaino; è fermata internamente alla copertura da un contrafforte di pelle di vitello naturale di eguali dimensioni, onde assicurare ai due lati le bretelle medesime, le quali sono poi nel centro cucite a rotolo per la lunghezza di millimetri 170 ed hanno ciascuna all'estremità un anello a campanella di ferro per agganciarvi i due uncini fissati con passante nel disotto dello zaino.

5. — Degli uncini ed anelli a campanella.

Gli uncini e gli anelli a campanella per le bretelle sono di ferro bianco, e nel modo e per l'uso sovra indicato sono fissati i primi nel disotto dello zaino e gli altri all'estremità delle bretelle.

6. — Delle cinghie e delle fibbie.

Le cinghie sono tutte di cuoio naturale e le fibbie sono formate con filo d'ottone del n° 18 di millimetri 3-5 di grossezza e saldate a forte.

Due cinghie munite di fibbia e passante, lunghe millimetri 505, compresa la fibbia, e larghe millimetri 20, sono poste ai lati della parte superiore dello zaino distanti fra loro millimetri 255 e sono per assicurare il telo da tenda e suoi accessori.

Al centro del contrafforte e fra le due bretelle trovasi assicurata una cinghia lunga millimetri 870 e larga millimetri 20, la quale serve a trattenere sulla parte esterna la gavetta, venendo poi ad attaccarsi colla sua punta alla fibbia posta nella parte superiore dello zaino.

Sulla linea medesima della parte esterna della copertina a millimetri 110 dalla parte superiore, trovasi un altro passante lungo millimetri 60 e largo millimetri 25.

Sul fondo della copertina vi sono tre linguette che vanno ad unirsi a tre fibbie con passante collocate nel disotto dello zaino; le due laterali hanno la lunghezza di millimetri 250 e la larghezza di millimetri 20, e sono collocate alla distanza di millimetri 120 dall'estremità del fondo e di millimetri 280 l'una dall'altra. Quella centrale è lunga millimetri 170 e larga millimetri 20.

All'estremità del fondo della copertina vi sono pure tre passanti lunghi millimetri 60 e larghi millimetri 18 corrispondenti alle tre linguette.

Due linguette lunghe millimetri 130 e larghe millimetri 20 trovansi attaccate al falso coperchio di destra e due fibbie con passante al falso coperchio di sinistra.

7. — Delle campanelle.

A ciascun fianco ed alla parte inferiore dello zaino trovansi attaccate quattro campanelle di filo d'ottone collocate a 7 centimetri dall'estremità.

CONTO DI COSTRUZIONE *dello zaino da fanteria, artiglieria e zappatori del genio.*

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE	UNITÀ di raffronto	FANTERIA			ARTIGLIERIA E GENIO		
		Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
Pelli di vitello col pelo . .	Numero	1 »	7 250	7 250	1 »	7 250	7 250
Pelli di vitello per bordatura	»	» 1/7	5 »	» 714	» 1/7	5 »	» 714
Pelli di montone.	»	» 1/10	2 »	» 200	» 1/10	2 »	» 200
Cuoio naturale	Kilog.	» 550	5 »	2 750	» 500	5 »	2 500
Tela di filo per fodera zaino	Metri	» 650	» 600	» 390	» 650	» 600	» 390
Tela di cotone bianca per scheletro	»	» 550	» 440	» 242	» 500	» 440	» 220
Tela bigia per tasche da cartuccie	»	» 140	1 550	» 217	» »	» »	» »
Tela olona per patelette interne	»	» 100	1 300	» 130	» 110	1 300	» 143
Scheletro di legno	Numero	1 »	» 240	» 240	1 »	» 200	» 200
Fibbie di ottono	»	9 »	» 040	» 360	8 »	» 040	» 320
Anellini di ottone	»	12 »	» 025	» 300	12 »	» 025	» 300
Ganci di ferro bianco . . .	»	2 »	» 040	» 080	2 »	» 040	» 080
Anelli id. . . .	»	2 »	» 040	» 080	2 »	» 040	» 080
Latta (se ne ricavano 330 per ogni cassa)	»	» »	45 »	» 137	» »	» »	» »
Fattura ed ogni altra fornitura	»	» »	» »	1 650	» »	» »	1 600
Prezzo di costo . . . . L.				14 740			13 997
Prezzo di conteggio. . . . L.				14 740			14 »

N. 109 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 21)

Rinnovazione del modello di cappotto per fanteria e genio; e norme per la costruzione.

4 giugno 1872.

Dopo le pubblicazioni contenute nell'*Atto* N° 46 essendosi riconosciuto possibile di conseguire, nel tagliare la stoffa pei cappotti da fanteria e genio, un discreto risparmio, e dare agli oggetti stessi un garbo alquanto diverso dal modello approvato negli scorsi mesi, il Ministero ordinò la formazione di nuovi campioni e diede incarico all'Opificio meccanico di spedirli ai Corpi cui spettino.

I distintivi di grado e di cariche speciali da sovrapporsi alle maniche e agli spallini saranno della foggia stessa che fu prescritta per le giubbe in panno, nell'*Atto* N° 101.

Apposite tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, che fanno seguito a questa nota stabiliscono le misure ed i prezzi tanto del cappotto quanto dei distintivi, e dànno norma per eseguire le lavorazioni.

Il Ministro
RICOTTI.

(A) SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alle spalle	alla taglia	al fondo del cappotto	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	della metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo del cappotto
1ª	» 480	1 200	» 080	» 225	» 320	» 480	» 620	» 500	» 245	» 235	» 150	» 660	1 37
2ª	» 470	1 150	» 075	» 220	» 310	» 470	» 600	» 480	» 240	» 230	» 150	» 650	1 2[illegible]
3ª	» 460	1 100	» 075	» 215	» 300	» 460	» 580	» 460	» 240	» 230	» 150	» 640	1 2[illegible]
4ª	» 450	1 050	» 075	» 210	» 290	» 450	» 570	» 440	» 240	» 230	» 150	» 630	1 1[illegible]

(B) DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei cappotti suddetti.*

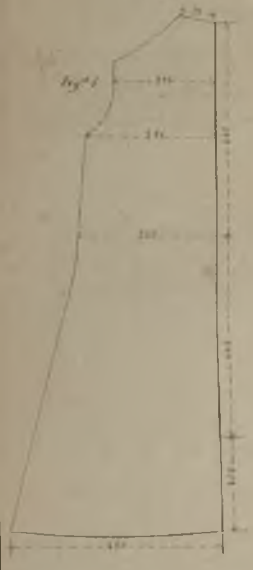
TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo	LAVORAZIONI GENERALI			FANTERIA			GRANATIERI		
		Quantità			Quantità			Quantità		
		a costruirsi per cadun taglia	di stoffa per cadun taglia		a costruirsi per cadun taglia	di stoffa per cadun taglia		a costruirsi per cadun taglia	di stoffa per cadun taglia	
1ª	2 300	2	4	600	»	»	»	80	184	»
2ª	2 160	22	47	520	21	45	360	20	43	200
3ª	2 030	58	117	740	61	123	830	»	»	»
4ª	1 910	18	34	380	18	34	380	»	»	»
		100	204	240	100	203	570	100	227	200
Media			2,050			2,040			2,280	

CAPPOTTO DI FANTERIA

Scala di 1/10

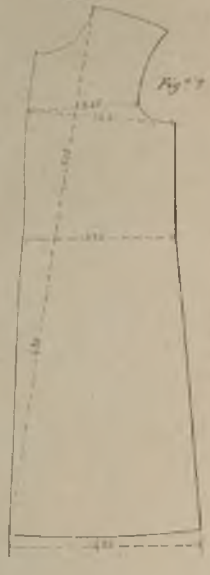
Dietro

Fig.° 1



Davanti

Fig.° 2



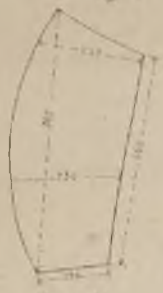
Parte superiore della manica

Fig.° 3.



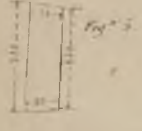
Parte inferiore della manica

Fig.° 4



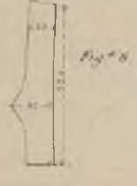
½ Bavero

Fig.° 5.



Manopola

Fig.° 6



costruirsi i Cappotti da fanteria e zappatori del genio.

METÀ LARGHEZZA del davanti						METÀ GROSSEZZA della vita				LUNGHEZZA totale del colletto				ALTEZZA del colletto				ALTEZZA dei paramani			
del torace alla 3ª bottoniera		alla taglia		al fondo del cappotto		alla taglia		al petto sotto al braccio alla 3ª bottoniera		all'attaccamento		alla parte superiore		sul davanti		sul dietro		dalla parte superiore sino alla punta		alla parte inferiore	
»	255	»	350	»	410	»	670	»	610	»	450	»	480	»	080	»	070	»	090	»	060
»	250	»	340	»	430	»	650	»	620	»	440	»	470	»	080	»	070	»	090	»	060
»	245	»	330	»	420	»	630	»	600	»	440	»	470	»	080	»	070	»	090	»	060
»	240	»	320	»	410	»	610	»	580	»	440	»	470	»	080	»	070	»	090	»	060

(C) CONTO DI COSTRUZIONE *del suddetto cappotto sulle lavorazioni generali.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno azzurrato (bleuté) alto 1,30	11	350	2	050	23	368
Id. turchino . . . . » 1,30	11	750	»	025	»	294
Tela cotone bigia (basino » 0,62	»	700	2	550	1	785
Bottoni grossi a L. 1,75 per 0/0 .	»	»	9	»	»	157
Id. piccoli a » 1,98 per 0/0 .	»	»	6	»	»	065
Stelle ricamate	»	»	2	»	»	150
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	1	805
Prezzo di costo . . L. . .					27	614
Id. di conteggio L. . .					27	620

(D) COSTO *dei distintivi di grado in oro per la manica e spallino dei cappotti.*

DENOMINAZIONE	PREZZO per ogni metro	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantità'	Valore	Quantità'	Valore	Quantità'	Valore
Gallone in oro	4 550	» 460	2 093	» 460	2 093	» 460	2 93
Galloncino id.	1 800	1 380	2 484	» 920	1 656	» 460	» 828
Cordoncino id.	1 650	» 800	1 320	» 800	1 320	» 800	1 320
Trecciuola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 700	» »	» 600	» »	» 500
Prezzo di costo . . . L.			6 803		5 875		4 947
Id. di conteggio . . L.			6 810		5 880		4 950

(F) COSTO *dei distintivi in lana per*

DENOMINAZIONE	PREZZO per ogni metro	CAPORALE MAGGIORE	
		Quantità	Valore
Gallone in lana rossa	» 250	» 460	» 115
Trecciuola id.	» 100	3 440	» 344
Attaccatura	» »	» »	» 600
Prezzo di costo . . . L.			1 059
Id. di conteggio . . L.			1 060

(E) COSTO *dei distintivi di grado in argento per la manica e spallino dei cappotti.*

DENOMINAZIONE	PREZZO per ogni metro	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento	3 500	» 460	1 610	» 46	1 610	» 460	1 610
Galloncino id.	1 400	1 380	1 932	» 920	1 288	» 460	» 644
Cordoncino id.	1 »	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800	» 800
Trecciuola in lana rossa	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 700	» »	» 600	» »	» 500
Prezzo di costo L.			5 248		4 504		3 760
Id. di conteggio L.			5 250		4 510		3 760

la manica dei cappotti.

CAPORALE FURIERE			CAPORALE			SOLDATO SCELTO		
Quantità	Valore		Quantità	Valore		Quantità	Valore	
» 460	»	115	» 460	»	115	» 460	»	115
2 980	»	298	2 520	»	252	» »	»	»
» »	»	500	» »	»	400	» »	»	100
	»	913		»	767		»	215
	»	920		»	770		»	220

N. 110 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 7)

Cambiamento del § 76 delle Disposizioni *26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e Corpi.*

5 giugno 1872.

Al § 76 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871 è sostituito il seguente:

« § 76. È soggetto a ritenzione *straordinaria* sulla paga « il sott'ufficiale, caporale e soldato che all'assestamento « trimestrale del suo conto di massa venga a risultare in « debito L. 30 o più.

« La ritenzione comincia nel giorno in cui è constatato « il debito e continua sino a tanto che, ad altra sistema- « zione trimestrale, il suo debito sia rientrato nei limiti « per cui non è stabilita ritenzione straordinaria.

« Per nessun'altro motivo, tranne quello specificato nel « presente paragrafo, potranno esser fatte altre ritenzioni « straordinarie sulla paga ».

Questa prescrizione andrà in vigore col 1° del prossimo venturo luglio.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 111 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 8).

Circa il pagamento delle competenze dovute ai sott'ufficiali, caporali e soldati.

6 giugno 1872

L'attuale sistema di contabilità e di amministrazione offre mezzi abbastanza facili e sicuri per il riscontro degli assegni che i Corpi prelevano dal Governo, ma l'impiego di detti assegni ed il corrispondere tutte ed intere le competenze dovute ai singoli individui è specialmente basato sull'onestà e rettitudine di chi è preposto al comando ed alla amministrazione dei riparti di truppa.

Una tale larghezza lasciata ad ufficiali e graduati responsabili, rende necessario che tutti i soldati conoscano perfettamente le competenze che loro spettano nelle varie posizioni in cui si possono trovare, al fine di poter reclamare i loro averi nel caso che non venissero interamente loro corrisposti.

A tale oggetto è necessario:

1°. Che nelle prime istruzioni che si faranno agli inscritti quando giungono ai distretti, sia cura dei comandanti di questi di far loro spiegare chiaramente dai capitani delle singole compagnie permanenti, a quali competenze essi abbiano diritto, e di queste qual parte debba essere impiegata nel rancio, quale ritenuta a favore della massa individuale di deconto e quale pagata alla mano.

Prima che gl'inscritti siano diretti ai Corpi cui sono assegnati, i comandanti di compagnia predetti dovranno ancora spiegare ai drappelli quello che esattamente loro spetti durante la marcia che devono fare.

2. Che i comandanti di distretto, e così pure i comandanti dei Corpi tutti, invigilino a che la spesa per il vitto sia sempre fatta secondo l'*etichetta* viveri e che questa corrisponda all'intero numero d'uomini conviventi all'ordinario, fatta eccezione per quanto è prescritto dal § 49 dell'allegato B annesso alle *Disposizioni sulle contabilità interne dei reggimenti e corpi dell'esercito.*

3. Che cessi l'abuso di addebitare all'individuo, ogni qual volta venga reso un fucile al magazzino, una pulitura o mezza pulitura, anche quando il fucile è stato per pochi giorni in distribuzione. Certamente ritirando un fucile nel magazzino deve essere pulito ed unto, ma per ciò ha la massa generale uomini un espresso provento.

   Gli addebitamenti quindi per puliture e mezze puliture non devono essere ammissibili, se non quando, per manifesta incuria dell'individuo, il fucile sia arrugginito.

4. I comandanti dei Corpi, quando giungono le reclute dai distretti, le faranno interpellare dai comandanti di compagnia intorno alle competenze che hanno ricevuto presso i distretti, e durante la marcia; e, nascendo qualche dubbio di irregolarità commesse a loro danno, si adopreranno coi comandanti di distretto onde chiarire le cose, sollecitando all'uopo gli opportuni provvedimenti.

5. È vietata qualunque ritenzione per qualsiasi motivo sulla paga dei sott'ufficiali, caporali o soldati, fuori del caso previsto dal § 76 delle *Disposizioni* preaccennate e modificato dall'*Atto* N° 410; nè tali ritenzioni non potranno oltrepassare il limite fissato dal § 77 di dette *Disposizioni.*

6. È pure proibito di ritenere qualunque siasi somma anche piccolissima, sul soldo dei sott'ufficiali, caporali o soldati per pagamento individuale o collettivo di degradazioni ad oggetti di caserma, di piccoli guasti, vetri rotti, ecc. Tali ritenzioni arbitrarie di soldo saranno tenute in conto di atto doloso.

   Avvenendo di dover mettere simili spese a carico di mi-

litari, caso previsto dal § 103 delle più volte citate *Disposizioni per le contabilità interne dei Corpi*, le compagnie dovranno prelevare le somme necessarie a titolo di *piccoli bisogni* coi relativi stati modello N° 32, e le addebiteranno sulle masse individuali di deconto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 112 — NUTRIMENTO E GOVERNO DEI CAVALLI (Nota N. 2)

Disposizioni normali circa le razioni foraggio.

7 giugno 1872.

Al § 9° dell'Atto N. 64 (pag. 451 del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª) si aggiunge il seguente alinea:

Non compete però la razione di marcia ai cavalli trasportati sulle ferrovie od a bordo pei quali deve essere continuata la razione di stazione.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 22ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 giugno

APRILE 26 — Legge che autorizza la spesa di 38 milioni di lire, *pag.* 281.
GIUGNO 7 — Istruzione sull'affardellamento dello zaino della fanteria di linea, *pag.* 283.
» 8 — Protrazione all'uso del nuovo chepi per ufiziali di fanteria, *pag.* 288.
» 9 — Nuovo chepi per la truppa di fanteria, *pag.* 289.
» 11 — Nuova tromba per i trombettieri dei bersaglieri, *pag.* 295.
» 12 — Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 296.
» 13 — Rapporto giornaliero del comandante di corpo, *pag.* 297.
» 14 — Circa le ritenzioni da operarsi sul soldo della truppa, *pag.* 297.
» 14 — Vigilanza sugli ordigni di ginnastica, *pag.* 298.
» 15 — Pagamento della razione legna ai militari di truppa, *pag.* 299.

N. 115 — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 1).

26 aprile 1872

Legge che autorizza la spesa straordinaria di L. 38,500,000 in aggiunta al bilancio della guerra dal 1872 al 1876 (*N° 801, serie 2ª*, Raccolta Ufficiale Leggi e Decreti).

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. In continuazione dell'assegno fatto con legge 16 giugno 1871, N. 260, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 38,500,000 (trent'otto milioni cinquecentomila), delle quali:

ERRATA CORRIGE

A pag. 127 del *Giornale Militare*, Parte 1ª, § 3° delle avvertenze sul frontispizio del ruolo 20°, leggasi: « *nella colonna* 5 invece di « *nella colonna* 7.

A pag. 278, n. 5, 4ª linea, leggasi: *e* tali ritenzioni invece di *nè* tali ritenzioni ecc.

a) Per la fabbricazione di 270 mila armi da fuoco portatili, relative cartuccie e buffetterie . . L. 27,000,000

b) Per provvedere il carreggio, le bardature, gli attrezzi di accampamento, viveri di riserva ed accessori occorrenti al servizio delle truppe in campagna . . . . . » 8,000,000

c) Per la costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino . . . . . » 3,500,000

Totale . L. 38,500,000

Art. 2. La detta somma di lire 38,500,000 (trent'otto milioni cinquecentomila) verrà ripartita come segue, secondo che sarà annualmente iscritta nei bilanci della guerra:

INDICAZIONE DELL'OGGETTO	1872	1873	1874	1875	1876	TOTALE
a) Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporti	4,500,000	9,000,000	9,000,000	4,500,000	»	27,000,000
b) Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione ai medesimi e trasporti . .	3,000,000	3,000,000	2,000,000	»	»	8,000,000
c) Costruzione di una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino .	»	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000
TOTALE . .	7,500,000	12,500,000	12,000,000	5,500,000	1,000,000	38,500,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 26 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

QUINTINO SELLA.

N. 114 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N° 7)

Istruzione sull'affardellamento dello zaino per la fanteria di linea.

7 giugno 1872.

1. Il corredo del sott'ufficiale, caporale e soldato di fanteria di linea (1) in tempo di pace ed in tempo di guerra è composto come risulta dall'elenco annesso.
2. Gli arnesi di corredo, che non sono indossati dalla truppa vanno tenuti sempre assestati in modo conveniente ed uniforme, sia che si ripongano nello zaino o nell'apposito sacchetto, sia che ivi non trovino posto: ed a tale scopo si danno le seguenti norme generali.
3. Normalmente nello zaino vanno riposti i seguenti arnesi:

Il telo da tenda arrotolato strettamente in forma di cilindro lungo un po' meno dello zaino, viene posto sul lato stesso, ov'è assicurato colle due coreggiuole apposite.

I picchetti si arrotolano col telo in guisa che riescano al centro del cilindro, e non ne possano sfuggire: ed i tre pezzi del bastone sono affibbiati unitamente al rotolo formato col telo.

La funicella va sempre lasciata unita al telo, e quando questo è arrotolato, s'impiega a tenere viemmeglio stretto il rotolo alla sua metà ed uniti ad esso i tre pezzi del bastone (per chi ne è provvisto).

Contro la faccia dello zaino, che viene a combaciare colla schiena del soldato, si mettono, piegate a rettangolo e l'una all'altra sovrapposte, una camicia e la giubba di tela, affine di avere robe soffici a contatto col dorso.

Sopra la camicia e la giubba si collocano:

(1) La presente *Istruzione* è anche applicabile alla truppa dei distretti, delle compagnie infermieri, e a quelle di disciplina.

a) Le scarpe (con entro la spazzola, la scatoletta pel grasso e le pezzuole da piedi), una a destra e l'altra a sinistra, con le suole rivolte in su e le punte appoggiate sulla cassetta per le cartucce;

b) Le uose di tela, una per parte nel vuoto risultante sotto la parte anteriore delle scarpe;

c) Le due razioni di galletta e le due scatolette di carne in conserva, nello spazio fra le scarpe: quelle, contro il lato inferiore dello zaino; e queste contro la parete inferiore della cassetta per le cartucce.

Negli interstizi trovano posto gli asciugatoi, il gomitolo di benda e di filacce, la borsa di pulizia, il sapone ed altre robe di piccolo volume di cui è munito il soldato.

Tra la mantellina dello zaino ed il suo falso coperchio si collocano i pantaloni di panno o quelli di tela convenientemente piegati.

Entro la saccoccia della mantellina si pone un fazzoletto, il berretto di fatica, il libretto di deconto, una cravatta, i guanti, il ginocchiello e la coperta del chepì, quando non convenga riporre questi due ultimi arnesi nella tasca a pane, per averli meglio alla mano nel caso di bisogno.

4. Chiusa ed affibbiata la mantellina dello zaino, vi si colloca sopra la gavetta, col manico assestato sopra di essa, rattenendola colla relativa coreggia.

5. I pacchi di cartucce, chiusi nel rispettivo sacchetto di tela, sono allogati nell'apposita cassetta.

6. Gli arnesi di cucina od altri, che talora in marcia sono dati a portare al soldato, si collocano ad uno dei lati dello zaino, rattenendoveli con spago assicurato alle campanelle tonde.

7. Quando il soldato veste la giubba di tela porta sullo zaino il cappotto. Lo zaino è affardellato colle norme indicate al n° 3.

Il cappotto arrotolato nel telo da tenda viene disposto attorno a tre lati (superiore, destro e sinistro) dello zaino, ed ivi assicurato colle coreggiuole e con spago.

8. Per arrotolare il cappotto nel telo da tenda, si dispone quest'ultimo piegato in due sopra un piano, e sovra di esso si distende il cappotto colla fodera in giù e la martingala sbottonata; si ripiegano quindi le parti superiore ed inferiore del cappotto verso il mezzo, ed i due lembi laterali verso il centro, in maniera da formare un rettangolo di metri 1,10 ad 1,20 di lato, per metri 0,30 a 0,40. Sopra il cappotto così piegato si rivoltano i lembi del telo, che sporgono sui due lati corti del rettangolo, e sul lato lungo da cui s'intende incominciare il rotolo. Finalmente si arrotolano strettamente insieme cappotto e telo con l'avvertenza, quando il rotolo sta per essere ultimato, d'introdurlo in quella specie di busta, che il telo forma dalla parte opposta a quella da cui si è incominciato l'arrotolamento.

   Riguardo ai picchetti al bastone ed alla funicella si osserva quanto si è detto al n° 3.

9. La giubba di panno ed il farsetto, quando non sono indossati; la terza camicia e il secondo paia mutande che il soldato ha nel corredo di pace; ed il cappotto, allorchè la truppa veste la giubba di panno, sono lasciati insieme al sacchetto pegli arnesi fuori d'uso.

10. La tazza di latta ed il cucchiaio sono riposti nella tasca a pane.

11. Il panciotto va portato sempre sulla pelle.

Il Ministro
RICOTTI.

SPECCHIO

indicante gli arnesi di corredo del soldato della fanteria di linea.

Denominazione degli arnesi	Dotazione in tempo di pace	Dotazione in tempo di guerra	Avvertenze
Arnesi di corredo			
Asciugatoi	2	1	
Berretto di fatica	1	1	
Borraccia con coreggia	1	1	
Bastone da tenda	1	1	Agli uomini provvisti di telo da tenda, e non armati di fucile.
Borsa di pulizia compita	1	1	Essa contiene un pettine, un ditale, un paio di forbici, un zoccheto, un paio di sottopiedi per uose, quattro bottoni gemelli d'ottone e un assortimento di bottoni d'osso.
Camicie	3	2	I militari provvisti del proprio di una camicia di flanella, portano in campagna questa ed una sola camicia di cotone.
Cappotto	1	1	
Chepi	1	1	
Coreggia da pantaloni	1	1	
Cravatta a sciarpa	2	2	
Cravatta da sciabola	1	1	A tutti gli uomini armati di sciabola.
Cucchiaio	1	1	
Dragona da sciabola	1	1	A quelli armati di sciabola da sott'ufficiale di fanteria.
Farsetto	1	1	Non si porta in campagna quando la stagione non richiede che venga indossato.
Fazzoletti	2	»	
Gavetta	1	1	
Giberne di cuoio	1	»	Agli uomini armati di fucile.
Giubba di panno	1	»	
Giubba di tela	1	1	
Gomitolo di benda e filacce	1	1	
Guanti di cotone bianchi	1	»	A tutti i caporali e soldati.
Guanti di pelle	1	1	Ai sott'ufficiali.
Libretto di deconto	1	1	
Mutande (paia)	2	1	
Panciotto	1	1	
Pantaloni di panno	1	1	
Id. di tela	1	1	
Pezzuole da piedi (paia)	2	2	

Denominazione degli arnesi	Dotazione in tempo di pace	Dotazione in tempo di guerra	Avvertenze
Sacchetto pegli arnesi fuori d'uso	1	»	
Sacchetti per la galletta	2	2	
Sapone	1	1	Provvisto dal soldato a sue spese: però quando gli viene ordinato di lavarsi la propria biancheria o gli arnesi di vestiario in tela, il sapone gli vien somministrato dalla massa generale uomini.
Scarpe (paia)	2	2	
Scatoletta pel grasso e lucido	1	1	
Spazzola	1	1	Sono di 3 specie: da abiti, da scarpe, e da fango; ma ogni militare ne ha una sola: la distribuzione va fatta in modo, che per quanto possibile ogni tre uomini dello stesso plotone siano forniti di tre spazzole differenti, le quali devono servire ad uso comune dei medesimi.
Tasca a pane con correggia	1	1	
Tazza di latta	1	1	
Telo da tenda (con piechetti e funicella) .	1	1	
Uose di tela (paia) . .	2	2	
Zaino	1	1	
Vivert			
Razioni di galletta . .	2	2	Ciascuna di 400 grammi, viene riposta e cucita dal soldato stesso nell'apposito sacchetto.
Razioni di carne in conserva	2	2	Ognuna racchiusa in una scatoletta di latta
Sale 50 grammi . . .	1	1	Racchiuso in un pezzo di carta, od in una scatoletta di legno, procuratasi dal soldato stesso, vien riposto nella borsa di pulizia.
Cartucce a pallottola	48	80	

NB. Per la pulitura dei bottoni lisci potendo bastare il palmo della mano od una pezzuola di lana, il lustrino venne soppresso.

Fu pure soppressa la scatoletta per la manteca: la manteca continuando ad essere somministrata dalla massa generale uomini, sarà ripartita nelle camerate in piccoli recipienti adatti, come si fa pel bianchetto.

Finalmente sono soppressi la spazzola da ottone e lo specchietto.

In tempo di pace ogni militare oltre a possedere in buono stato gli arnesi di corredo descritti in quest'elenco, e conservare quelli fuori d'uso indicati all'atto n. 67 del 16 aprile 1872 (*Giornale Militare*, Parte 1ª) può provvedersi a sue spese di una seconda spazzola, uno spazzolino da denti, uno specchietto, un rasoio, un coltello non acuminato, una camicia di flanella, e qualche paia di calzerotti.

In tempo di guerra gli uomini possono portar seco non a due fazzoletti, qualche paio di calzerotti ed altri piccoli arnesi di uso più comune.

N. 115 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 22).

Protrazione sino al 1° ottobre 1872 del tempo in cui gli ufficiali dovranno cominciare a far uso del nuovo chepì, e rettificazione di errore commesso nel disegno del medesimo.

8 giugno 1872.

In vista del ritardo avvenuto nella spedizione ai Corpi del campione del nuovo chepì adottato per gli ufficiali dell'arma di fanteria, di cui l'Atto N. 84, questo ministero crede opportuno di protrarre, fino al 1° ottobre venturo, il tempo ove gli ufficiali dovranno cominciare a fare uso del nuovo chepì.

Con questa congiuntura si avverte, che nella tavola annessa all'atto sopradetto è incorso un errore nella figura che rappresenta in profilo il chepì, in ciò che le dimensioni di $0^m,102$ e $0^m,132$ delle parti anteriore e posteriore del chepì, anzichè riferirsi unicamente alla parte visibile della fascia di panno, comprendono invece fascia e sopraffascia, epperò vanno così corrette:

Altezza posteriore visibile della fascia .	$0^m,103$	$0^m,132$
Id. id. visibile della sopraffascia	$0^m,029$	
Id. anteriore visibile della fascia .	$0^m,073$	$0^m,102$
Id. id. visibile della sopraffascia	$0^m,029$	

Il Ministro
RICOTTI.

Tavola

PARTI COMPONENTI IL CHEPI DA FANTERIA

Stella

Fig. 4



Treccia di lana rossa

Fig. 1

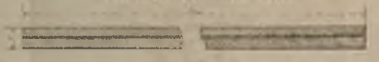
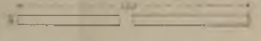


Fig. 11



Cordoncino di lana rossa
Fig. 3.



Treccinetta bianca
Fig. 2.

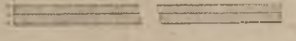


Fig. 5
Coccarda





Fig. 7 Feltro



Sviluppo della Fascia di pelle
Fig. 8

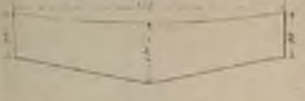
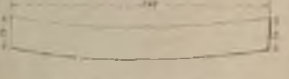


Fig. 9
Visiera



Sfiato Fig. 11



Soprintesa
Fig. 12



Soppino
Fig. 6

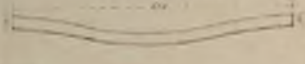


Tandina
Fig. 10



Sviluppo della soprafascia di cuoio nero

Fig. 13



Le figure 1, 2, 3 sono in scala naturale
" 4, 5, 6 " di 1/2

Scala di 1/12

Lit. Salv. Roma

N. 116 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 23).

Nuovo chepì per la truppa di fanteria.

9 giugno 1872.

(Con tavola annessa).

1. Pei sott'ufficiali, caporali e soldati dell'arma di fanteria (esclusi i bersaglieri e granatieri) è adottato un nuovo chepì, la cui forma e dimensioni sono date dalle figure contenute nell'annessa tavola, e dalla seguente descrizione.

   Il chepì (fig. 14ª) consiste in un tubo di *feltro* (fig. 7ª) rinforzato superiormente ed all'interno da un giunco ed all'esterno da una treccinola di cotone (fig. 2ª); il *feltro* è ricoperto esternamente da una *fascia* di panno turchino scuro (fig. 8ª), e foderato internamente nella sua parte inferiore da una alluda (fig. 11ª) di marocchino nero.
2. Detto tubo è chiuso superiormente da un *tondino* (fig. 10ª) di tela nera inverniciata di forma ovale.
3. Nella parte inferiore esterna è apposta tutto all'ingiro una *sopraffascia* di pelle nera inverniciata (fig. 13ª).
4. Sul davanti è collocata una *visiera* (fig. 9ª) inclinata, la quale si va a riunire ad un altra *visiera* (fig. 12ª) pure inclinata ed alquanto più piccola, posta alla parte posteriore del chepì come *coprinuca*.
5. In fronte del chepì è collocata superiormente una *nappina* elissoidale di lana (fig. 6ª); inferiormente una *stella* metallica a cinque punte (fig. 4ª); e fra l'una e l'altra ed in parte coperta da questa, la *coccarda nazionale* in lana (Fig. 5ª).
6. La nappina (fig. 6ª) tutta in lana o col numero della compagnia sul dinanzi, è foggiata in modo che possa apporsi sul chepì nel senso del suo asse maggiore, sporgendo solamente la metà di questo al disopra del tondino.
7. La stella deve essere collocata in modo che una delle sue punte riesca superiormente nella direzione dell'asse della nappina, ed altre due punte inferiormente basino sulla

parte, in cui la visiera si unisce alla sopraffascia di marocchino verniciato. Nello interno del disco della stella è smaltato in nero il numero del reggimento o il corrispondente fregio.

8. Attorno alla parte superiore del chepì è posta una *trecciuola* in lana rossa (fig. 4ª) che copre l'unione del tondino colla fascia di panno.

Lungo il chepì e tra la trecciuola di lana rossa ed il lembo superiore della sopraffascia sono posti sul panno, come montanti, tre *cordoncini* in lana rossa (fig. 3ª).

Due occhielli in metallo sono collocati ai due fianchi sotto la trecciuola e contro il cordoncino pel rinnovamento dell'aria.

9. I chepì sono di otto diversi numeri, e la proporzione con cui debbono costruirsi è la seguente:

Sviluppo interno di cent.	60	59	58	57	56	55	54	53
Proporzione su 100 . . .	5	5	10	10	25	25	10	10

10. La natura, forma e dimensioni delle diverse parti che compongono il chepì sono le seguenti:

a) Il tubo di feltro (fig. 7ª) formato con lana merinos e pelo di coniglio di prima qualità, è reso impermeabile e duro da una soluzione di ragia di pino, gomma lacca, spirito di vino, pepe e canfora. È alto sul dinnanzi millimetri 103, e la parte superiore si protende di 9 millimetri sull'inferiore; sul dietro è alto 150 millimetri, e superiormente s'inclina sul davanti di 19 millimetri ed inferiormente di 7 millimetri; queste altezze ed inclinazioni sono costanti per tutti i diversi numeri, variano soltanto li sviluppi delle due circonferenze, dovendo la superiore corrispondere in centimetri al numero del chepì, e la inferiore ad un centimetro in aumento. Il peso del feltro deve essere da 70 a 75 grammi pel chepì di centimetri 60, di grammi 67 a 72 per quello di centimetri 59, di grammi 64 a 69 per quello di centimetri 58, e così di seguito;

b) Il giunco è spaccato per metà del diametro di millimetri 9, ed ha la lunghezza di 4 centimetri in più del numero del chepì;

c) La trecciuola di cotone bianco (fig. 2ª) è alta 4 millimetri, ed ha la lunghezza di 4 centimetri in più del numero del chepì;

d) La fascia di panno (fig. 8ª) ha l'altezza fissa di millimetri 130 al centro e millimetri 95 alle estremità, e la sua lunghezza supera di un centimetro quella del numero del chepì;

e) L'alluda (fig. 14ª) è di pelle di montone marocchinata nera, ha un'altezza invariabile di millimetri 70 e la lunghezza in centimetri corrispondente al numero del chepì;

f) La sopraffascia (fig. 13ª) è di pelle di montone verniciata nera, ha un'altezza invariabile di millimetri 31, e la lunghezza di centimetri 65 pel chepì di centimetri 60, di centimetri 64 per quello di centimetri 59, e così di seguito;

g) Il tondino (fig. 10ª) è di tela nera inverniciata, *detta americana* ed ha le seguenti dimensioni:

Per chepì di centimetri . .	60 e 59	58 e 57	56 e 55	54 e 53
Diametro magg. id. . .	22	21	20, 5	20
Diametro minore id. . .	20	19	18, 5	18

h) La visiera (fig. 9ª), ed il coprinuca (fig. 12ª) sono di cuoio nero verniciato, della grossezza di 3 a 4 millimetri; la visiera ha l'altezza fissa al centro di millimetri 50, e il coprinuca di 42; ambedue hanno una larghezza costante alle estremità di millimetri 21.

Per i chepì di centimetri .		60 e 59	58 e 57	56 e 55	54 e 53
Visiera .	Lungh. della corda mill.	246	240	234	228
	Id. della freccia »	91	88	85	82
Coprinuca	Lungh. della corda »	290	285	280	275
	Id. della freccia »	69	66	63	60

i) La stella (fig. 4ª) è inscritta in un circolo di raggio di millimetri 47; ha cinque punte equidistanti fra loro; il disco centrale è convesso ed il diametro di millimetri 34, l'altezza del numero del reggimento (o altro fregio) è di millimetri 23, il toro che circonda il disco ha millimetri 3

di diametro, il centro della stella è rilevato di un centimetro sul piano che passa per le estremità delle cinque punte, al disotto è saldato un gambo avvitato lungo millimetri 16, munito di rosetta e dado per fissare la stella al chepì;

l) La coccarda (fig. 5ª) è di lana, ed ha il diametro di millimetri 50.

m) La nappina (fig. 6ª) di lana, ha l'altezza di millimetri 60 e la grossezza di millimetri 40, il gambo d'ottone deve avere la lunghezza di centimetri 8 per essere trattenuta a sito dal gambo della stella; un piccolo trapezio di pelle di montone nera verniciata è cucito al disotto della coccarda per servire di guida e ritegno del gambo della nappina;

n) La trecciuola di lana rossa (fig. 5ª) è alta millimetri 5, ed ha la lunghezza di centimetri uno in più di cadun numero di chepì.

o) Il cordoncino in lana rossa (fig. 3ª) è di tre millimetri di diametro, ed ha la lunghezza invariabile di 14 centimetri per ogni montante per qualunque numero di chepì.

11. Il conto di costruzione del chepì è il seguente:

Panno turchino alto 1,30, metri 0,060 a lire 11.75 il metro	L.	0.705
Un tubo di feltro o carcassa	»	1.500
Una nappina di lana	»	0.380
Una coccarda di lana	»	0.120
Una visiera di cuoio verniciato	»	0.400
Un coprinuca di cuoio verniciato . . .	»	0.400
Una sopraffascia di montone verniciato nero	»	0.200
Un'alluda di marocchino nero	»	0.250
Un tondino di tela verniciata nera . . .	»	0.250
Una stella metallica	»	0.400
Un giunco	»	0.040
Trecciuola di lana rossa	»	0.054
Cordoncino di lana rossa, ...	»	0.029
Trecciuola di cotone	»	0.030
Due occhielli	»	0.040
Mano d'opera	»	1.—
Totale . . .	L.	5.798
Prezzo di conteggio	L.	5.800

12. Attorno alla parte superiore del chepì, sotto la trecciuola di lana rossa, sono posti i distintivi dei gradi, e questi distintivi sono:

Per i sott'ufficiali un gallone in argento dell'altezza di millimetri 16;

Pei caporali un gallone in lana rossa dell'altezza di millimetri 16;

Per il capo musica il gallone d'argento da sott'ufficiale, e sovra di esso ed a luogo della trecciuola di lana rossa, di cui al N. 8, un cordoncino in argento e seta rossa;

Per il caporale musicante il gallone in lana rossa da caporale con sopra il cordoncino in argento e lana rossa di cui sovra;

Per i musicanti il cordoncino in argento e seta rossa predetto a luogo della trecciuola di lana rossa;

Per il sergente trombettiere il gallone d'argento da sott'uffiziale, e sovra di esso ed a luogo della trecciuola di lana rossa, un cordoncino di lana rossa e bianca.

Per i caporali trombettieri il gallone in lana rossa da caporale, e sovra di essa ed a luogo della trecciuola di lana rossa un cordoncino in lana rossa e bianca;

Per i trombettieri e gli allievi musicanti il cordoncino in lana rossa e bianca predetto a luogo della trecciuola in lana rossa.

13. La stella sarà dei seguenti colori, ed avrà nel mezzo impresso uno dei fregi qui appresso:

a) Reggimenti di fanteria, di *alpaca bianco* col numero rispettivo in smalto nero.

b) Distretti e milizia provinciale di fanteria di linea, di metallo giallo col numero del distretto rispettivo in smalto nero.

c) Moschettieri, di *alpaca bianco*, con corona reale.

d) Compagnie di disciplina, di metallo giallo col numero, in smalto nero, del distretto cui ciascuna compagnia è ascritta.

e) Invalidi e veterani, di *alpaca bianco* collo scudo di Savoia.

f) Accademia militare, di metallo giallo con croce di Savoia.

g) Scuola di fanteria e cavalleria, collegio militare, scuola centrale di tiro e battaglione d'istruzione, di *alpaca bianco* con croce di Savoia.

h) Compagnie infermieri, di *alpaca bianco* con croce in smalto rosso.

14. Le nappine saranno dei seguenti colori e forme:

a) Reggimenti di fanteria, distretti e battaglione di istruzione, in lana rossa ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero.

b) Moschettieri, in lana verde, interamente elissoidale.

c) Compagnie di disciplina, in lana gialla ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in rosso su panno nero.

d) Invalidi e veterani, in lana cremisi ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero.

e) Allievi dell'Accademia militare, della scuola di fanteria e cavalleria, e del collegio militare, in lana chermisina ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero.

f) Scuola centrale di tiro e sott'ufficiali, caporali e soldati addetti agli istituti militari (come personale di governo o di servizio) in lana rossa interamente elissoidale.

g) Compagnie infermieri, in lana bianca ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in rosso su panno nero.

h) Milizia provinciale di fanteria di linea, in lana turchina ed anteriormente piatte col numero della compagnia ricamato in bianco su panno nero.

Gli uomini appartenenti agli stati maggiori dei reggimenti e distretti avranno la nappina interamente elissoidale e quindi senza numero; quella degli uomini delle compagnie di deposito sarà anteriormente piatta con un D ricamato in luogo del numero della compagnia.

15. Il nuovo chepi prenderà, tanto nel modello dell'inventario quanto nella tabella dei prezzi normali degli oggetti appartenenti al materiale pei servizi amministrativi, i numeri che fin qui aveva il kepy che rimane abolito; e soltanto si dovrà eseguire su detta tabella dei prezzi la variazione del costo.

16. L'opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire a ciascun Corpo e Distretto il nuovo campione del chepi, pervenuto il quale si toglieranno dal vecchio modello il cartellino ed i bolli, e quindi sarà messo in distribuzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 117 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 9)

Adozione pei reggimenti dei bersaglieri della tromba mod. 1872 già adottata per la fanteria e pei distretti militari.

11 giugno 1872.

La tromba modello 1872, adottata pei trombettieri dei reggimenti di fanteria e dei distretti con *Atto* N. 20, sarà egualmente adottata pei trombettieri dei reggimenti bersaglieri.

Un campione di detta tromba verrà spedito, per cura dell'Intendenza militare di Milano, ai Consigli amministrativi dei reggimenti bersaglieri, i quali si atterranno, negli acquisti relativi, alle prescrizioni contenute nell'*Atto* sovraccennato.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 117 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota 6)

Nuovo Modello d' inventario del materiale dei servizi amministrativi, sua pubblicazione e distribuzione.

12 giugno 1872.

Essendosi proceduto per parte di questo Ministero alla compilazione di un nuovo *Modello d'inventario del materiale dei Servizi amministrativi* in analogia degli altri già adottati parzialmente pei servizi dell'artiglieria e del genio, si rende noto a tutti i comandi, Corpi, istituti ed uffici dipendenti, che:

1. Il nuovo *Modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi* viene pubblicato in sostituzione di quello compreso nella parte 1ª del regolamento per gl'inventari del materiale dei servizi generali dell'amministrazione della guerra (*edizione 1861*) e dovrà esser posto in vigore col 1° luglio 1872.
2. A corredo di tale *Modello d' inventario* fu redatta apposita *Guida pratica* per facilitare la traduzione delle antiche nomenclature di quel regolamento nelle nuove nomenclature del *Modello* predetto.
3. Il prezzo di vendita del nuovo *Modello d'inventario* è fissato in Lire 1,25 e quello della *Guida pratica* in Lire 0,30 per cadauna copia.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 118 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 41)

Rapporto giornaliero del comandante di Corpo.

13 giugno 1872.

A complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* n° 92, (pag. 192) si aggiunge che al rapporto giornaliero del Comandante del Corpo deve intervenire l'aiutante maggiore in 1°, per prendere nota delle determinazioni del Comandante del Corpo circa alle punizioni o ad altro che possa occorrere.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 119 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 9)

Circa le ritenzioni da operarsi sul soldo della Truppa.

14 giugno 1872.

Per l'esatta interpretazione della prescrizione del N. 6 dell'*Atto* N. 111 (pag. 277 del *Giornale Militare*), resta inteso che la prescrizione stessa si riferisce unicamente ai militari incorporati nell'Esercito, per i quali è aperto il conto di massa; per coloro invece cui non si apre conto di massa (come gli uomini di 2ª categoria e quelli delle seconde parti dei contingenti di 1ª categoria chiamati temporaneamente sotto le armi per la loro istruzione), avrà sempre vigore il prescritto dal N. 32 dell'*Atto* N. 47 (pag. 93 dello stesso *Giornale*).

Il Ministro
RICOTTI.

N. 120 — REGOLAMENTO D'ESERCIZI E DI EVOLUZIONI (Nota N. 3)

Vigilanza sugli ordigni di ginnastica.

14 giugno 1872.

Le disgrazie, le quali accadono talora, durante gli esercizi di ginnastica agli ordigni, specialmente nell'uso della capra, potrebbero essere in gran parte evitate, se tali ordigni oltre a presentare, quando sono nuovi, la voluta solidità sia nel materiale sia nella costruzione, venissero poi colla maggior cura possibile preservati e riparati dai guasti e deterioramenti delle intemperie.

Questo Ministero pertanto nel richiamare l'attenzione dei comandanti di Corpo su tale importante argomento, li invita ad attenersi strettamente a quanto prescrive, per la conservazione degli attrezzi di ginnastica, il Regolamento relativo dal § 133 al 136 inclusivi.

È indispensabile che gli ordigni non siano mai dati in uso, se prima un ufficiale, pratico di ginnastica, non li abbia volta per volta diligentemente visitati in ogni minima parte, specialmente nei congegni di collegamento, e trovati in perfetto stato di sicurezza. Inoltre è necessario che istruttori abili e pratici inviglino sul modo d'impiegare ciascun ordigno.

Mediante queste precauzioni e cautele raramente s'avranno a lamentare spiacevoli accidenti; perocchè questi siano il più delle volte effetto della mancanza di cura e vigilanza per parte di chi è incaricato di dirigere la esercitazione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 121 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (Nota N° 10)

Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa dei sott'ufficiali od all'ordinario.

15 giugno 1872.

Dopo la lettera *G*) del § 17 dell'allegato *B* alle *Disposizioni sulle contabilità interne dei reggimenti e Corpi dell'esercito* si aggiunga:

« *H*) Della razione legna ai sott'ufficiali ammogliati, esenti dal convivere alla mensa »;

E dopo la lettera *K* del § 44 dello stesso allegato si aggiunga:

« *M*) Della razione legna spettante ai caporali e soldati ammogliati, esenti dal convivere all'ordinario ».

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 23ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 giugno

GIUGNO 21 — Assegnamento agli ufficiali generali nelle assenze temporanee, *pag.* 301.
» 20 — Formola matricolare pei caporali promossi sott'ufficiali, *pag.* 302.
» 24 — Nuova gavetta *pag.* 303
» 26 — Norme per le ammissioni dei medici nella milizia, *pag.* 301.
» 27 — Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche di presidio, *pag.* 308.

N. 122 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 8)

Assegnamento agli ufficiali generali che si assentano temporaneamente per servizio dalla loro residenza ordinaria.

21 giugno 1872

Dopo la emanazione del R. Decreto 6 marzo 1872 (pag. 122 del *Giornale Militare*, parte 1ª) che assegna il trattamento agli ufficiali generali che si allontanano temporaneamente dalla ordinaria loro residenza per motivi di servizio, è stato mosso il quesito sul trattamento spettante all'ufficiale generale, che funge interinalmente le veci di comandante generale di divisione nelle circostanze di assenza o di impedimento del titolare, ovvero mentre è vacante la carica.

A soluzione del quesito il Ministero determina quanto segue:

1. L'ufficiale generale che senza muovere dall'ordinaria sua residenza funge le veci di comandante generale di divisione militare non ha diritto ad alcun soprassoldo od indennità.
2. Se invece per assumere il comando interinale egli deve allontanarsi dall'ordinaria sua residenza, ha diritto:

a) Alla indennità di via per l'andata e pel ritorno, secondo il grado di cui è rivestito, ed al soprassoldo di accantonamento fissato pel comandante generale di divisione per i giorni di permanenza, se il comando interinale gli

è stato conferto dal Ministero, a senso del N. 39 delle norme generali di servizio (pag. 1265 del *Giornale Militare* 1870);

b) Alla indennità di via per l'andata e pel ritorno, e per i primi tre giorni di permanenza, se il comando generale è stato assunto senza che sia intervenuto l'ordine del Ministero.

Tanto l'indennità di via quanto il soprassoldo saranno corrisposti e conteggiati collo stipendio non dovendo comprendersi nella contabilità delle spese di missione, di cui fa cenno il § 4° dell'Istruzione che fa seguito al Regio Decreto sovraccitato.

Il Ministro
RICOTTI

N. 123 — RECLUTAMENTO (Nota N. 40)

Formola matricolare da adoperarsi pei caporali promossi sott'ufficiali.

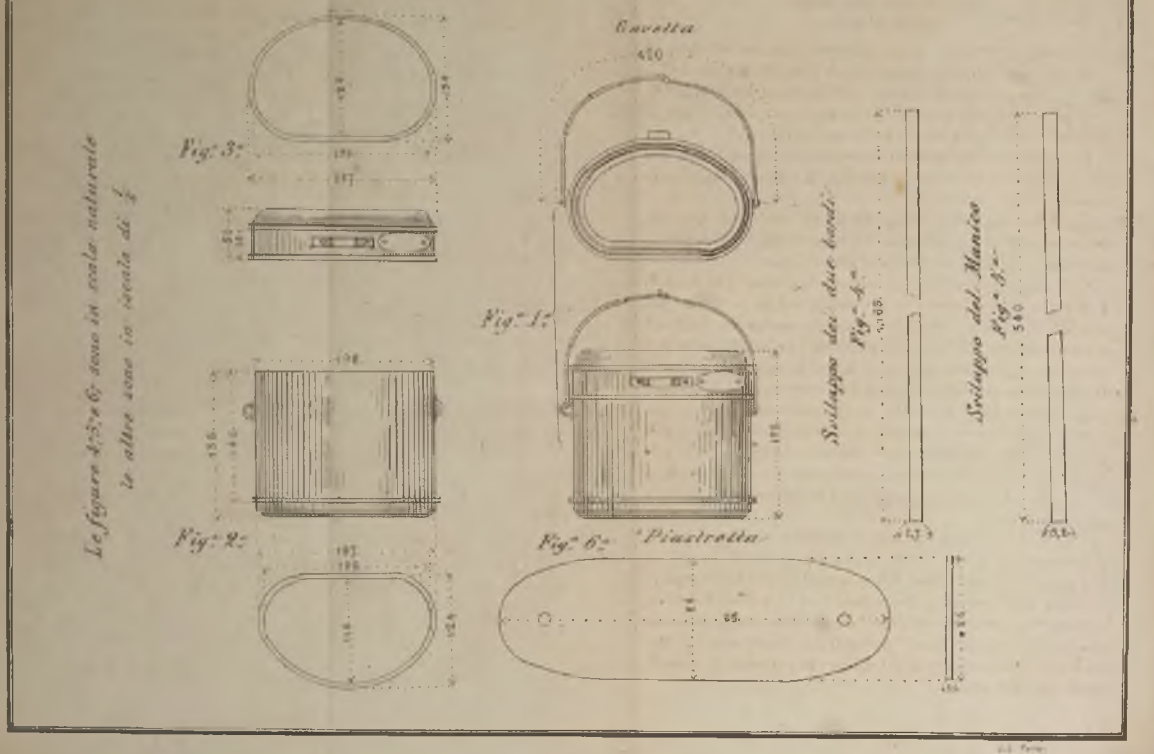
20 giugno 1872.

Facendo seguito alle prescrizioni contenute nell'Atto N. 103, inserto a pagina 253 del *Giornale Militare*, parte 1ª, questo Ministero avverte i signori comandanti di Corpo che per la variazione da apporsi ai ruoli matricolari dei caporali promossi sott'ufficiali, potranno continuare a valersi della formola di cui al § 92 dell'*Istruzione teorico-pratica* per la matricola della bassa forza:

« *Sergente coll'obbligo di continuare la ferma in servizio permanente a tenore dell'atto di suo consenso in data* ..... *del*..... »

Il Ministro
RICOTTI.

GAVETTA MODELLO 1872.



N. 424 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 10).

Nuova gavetta

(con tavola annessa).

24 giugno 1872.

1. In surrogazione delle attuali gavette e bidoni di latta, è adottata, per tutti indistintamente i Corpi di truppa dell'Esercito, una gavetta di lamiera resistente al fuoco (fig. 1ª).

Essa servirà alla cottura del rancio ogni qualvolta non si possano a tal uopo adoperare le marmitte.

Normalmente una gavetta serve per cuocere il rancio per tre uomini, eccezionalmente per due. Il caffè vi si può preparare per sei uomini.

2. La gavetta (fig. 1ª) si compone di un *recipiente* (fig. 2ª), di un *coperchio* (fig. 3ª) e di un *manico* (fig. 5ª), e le loro dimensioni sono date dalle rispettive figure.

a) Il recipiente (fig. 2ª) è formato con lamiera di ferro di $\frac{4}{5}$ a $\frac{4}{6}$ $\frac{1}{2}$ decimillimetri di grossezza, ed ha la forma ellittica da una parte e dall'altra piana. La sua parete è saldata a forte nella metà della faccia piana ed è unita al fondo per mezzo di aggruppamento della lamiera stessa fatto collo stampo sotto il bilanciere. Il bordo superiore è ripiegato all'interno su filo di ferro (fig. 4ª) di millimetri 2.7 di diametro. Sono fermate al recipiente, con chiodetti ribaditi, due piastrelle della stessa lamiera che portano un occhiello saldato a forte di filo di ferro di millimetri 2.7 di diametro, a cui si attacca il manico snodato che serve a portare a mano la gavetta.

b) Il coperchio è formato di lamiera simile a quella del recipiente; il suo bordo però è ripiegato all'esterno su filo di ferro di millimetri 2.7 di diametro, per facilitarne la chiusura sul recipiente. Sulla faccia ellittica tiene fissata al centro, con due chiodetti ribaditi, una cameretta della stessa lamiera di ferro coi bordi ripiegati, la quale serve a dar passaggio alla correggia di cuoio che ferma la gavetta marmitta allo zaino.

A destra della cameretta si fissa, mediante due chiodetti ribaditi, una piastretta d'ottone (fig. 6ª), sulla quale dovrà essere preventivamente impresso, con punzoni a lettere, il cognome dell'individuo a cui appartiene la gavetta. La spesa per eseguire queste due operazioni sarà sopportata dalla massa individuale.

c) Il manico (fig. 4ª e 6ª) di filo di ferro del diametro di millimetri 3.2 (fig. 6ª) fermato agli occhielli del recipiente ed è snodato al suo centro per adattarsi sulla faccia elittica della gavetta stessa quando viene assicurata sullo zaino.

3. Il prezzo della gavetta è di lire 2.20.

4. Sul modello d'inventario del materiale dei servizi generali dell' Amministrazione della guerra, servizio *A*, Categoria II, suddivisione 2ª bis e sulla tabella dei prezzi normali, la gavetta, modello 1872, prende i numeri che aveva ora la gavetta che si abolisce, e soltanto sulla tabella dei prezzi si eseguirà la variazione del costo della nuova.

5. I Consigli amministrativi dei Corpi e distretti e quelli delle Direzioni dei magazzini dell' Amministrazione militare di Firenze, Napoli e Torino, riceveranno, dall'Opificio meccanico militare, il campione della gavetta.

6. Gli attuali campioni, dopo staccati da essi il cartellino o il bollo, saranno messi in distribuzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 123 — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 2)

MANIFESTO.

Norme per l'ammissione dei medici militari nelle milizie provinciali.

26 giugno 1872.

In base alla legge 19 luglio 1871 sull'organamento dell'Esercito, dovendosi procedere alla nomina dei medici di reggimento e di battaglione nella milizia provinciale, il Ministero

della guerra rende noto che le nomine stesse avranno luogo secondo le norme seguenti:

1. Gli ufficiali sanitari predetti saranno nominati dal Re sulla proposta del Ministro della guerra, e la loro nomina sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino* delle nomine e promozioni degli ufficiali dell'Esercito.

2. Gli aspiranti a medici di reggimento e di battaglione nella milizia provinciale dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) Avere l'attitudine fisica necessaria per il servizio di medico nella milizia;

b) Non aver compiuto l'età di 51 anni al 1° luglio 1872;

c) Aver conseguita la laurea in medicina e chirurgia, e documentare l'esercizio legale della professione medica nello Stato;

d) Aver servito come medico militare od anche come ufficiale o sott'ufficiale nell'Esercito o nei Corpi dei volontari nelle passate guerre per l'unità ed indipendenza d'Italia.

Sarà considerato come servizio militare quello prestato come medico per più di un biennio ad un ospedale militare, ad un istituto o stabilimento militare, o ad un distaccamento di truppa.

3. Non saranno ammessi i rimossi ed i revocati dall'impiego, salvo, per quest'ultimi, quelli revocati per aver contratto matrimonio senza autorizzazione avanti il 1° aprile 1871.

4. Gli aspiranti a medici nella milizia dovranno presentare apposita domanda su carta da bollo, indicando il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la laurea conseguita ed in quale università, le varie posizioni professionali sostenute e l'ultima in ispecie, i servizi militari e sanitario-militari prestati e per quanto tempo, dove, e con qual grado, il distretto cui preferirebbero d'essere addetti o se disposti ad essere ascritti a qualsiasi distretto.

A corredo delle domande dovranno andare uniti i relativi documenti, come diploma di laurea in medicina e chirurgia, fedi di nascita, attestati di servizio prestato, ecc., ad eccezione di coloro che avessero già servito come medici mi-

litari nel R Esercito, per i quali sarà sufficiente la presentazione della semplice domanda di ammissione.

5. Le domande potranno essere presentate in ogni tempo dell'anno al medico militare direttore d'ogni spedale divisionario, il quale le trasmetterà al Ministero della guerra colle proprie osservazioni.

6. I medici nominati nella milizia saranno inscritti nei ruoli della milizia d'ogni distretto sino all'età di 60 anni, ed in tempo di guerra avranno l'obbligo di servire, sia nei corpi mobilizzati della milizia, sia nei presidi, sia negli ospedali militari.

Quando fosse creduto necessario, potranno anche in tempo di pace essere chiamati a prestar servizio presso qualche distretto od ospedale militare. In tali chiamate saranno preferiti quelli che avranno dichiarato detto servizio non essere d'incaglio alle loro private occupazioni.

7. Quanto all'anzianità, coloro che hanno già servito come medici nell'Esercito, riprenderanno l'anzianità di grado che avevano all'atto della loro cessazione dal servizio, non computato il tempo trascorso tra la data della cessazione predetta e la nomina nella milizia provinciale. L'anzianità di quelli che non avranno ancora servito come medici nello Esercito sarà determinata dalla data di nomina, e per quelli della stessa data di nomina dalla loro età. E tutto ciò in base al R. Decreto 10 marzo 1872.

8. Agli ufficiali sanitari della milizia provinciale competeranno, a mente del R. Decreto sopraccitato:

a) Lire 300 di prima entrata, onde sopperire alle spese di vestiario di divisa. Tale somma sarà pagata al tempo della nomina;

b) Lire 200 annue d'indennità fissa. Questa indennità sarà pagata ad anno scaduto e per intere annate, il 1° luglio d'ogni anno ed a coloro soltanto che in tale giorno si trovano effettivamente rivestiti del grado di medico di reggimento o di battaglione nella milizia provinciale;

c) All'ufficiale sanitario della milizia chiamato in tempo di pace a prestare servizio presso qualche distretto od

ospedale militare sarà corrisposta, in luogo della paga, la indennità giornaliera di L. 6. Quando però tale servizio non si protraesse oltre i 40 giorni, l'ufficiale predetto avrà sempre diritto all'indennità complessiva di L. 50. L'ufficiale predetto che per attendere a tali chiamate dovesse allontanarsi dal suo domicilio avrà diritto alle indennità di viaggio stabilite per i medici del loro grado nell'Esercito permanente;

d) In tempo di guerra l'ufficiale sanitario della milizia, chiamato comunque in servizio, avrà diritto a tutte le competenze del suo grado nell'Esercito permanente, cessandogli però in tal caso ogni altro stipendio a carico dello Stato, come l'assegno di pensioni di cui godesse per essere in ritiro od in riforma e l'indennità annua di cui alla lettera *b*), se lo stato di guerra e la sua permanenza in servizio si prolungassero oltre un anno.

9. Gli ufficiali sanitari della milizia, i quali non avessero servito effettivamente e con nomine regolare come medici nell'Esercito o nei Corpi volontari, italiani non avranno diritto alla indennità annua, di cui al capoverso *b*) del numero precedente, bensì solamente a quella di prima entrata, di cui al capoverso *a*).

10. La divisa dei medici della milizia è quella stessa dei medici dell'Esercito permanente, salvo che alla copertura del capo il fregio invece di essere in argento è in oro.

I medici della milizia non porteranno le stellette di divisa al bavero dell'abito, tranne quando sono in servizio; ed alle stellette sostituiranno due piccoli bottoncini come quelli delle maniche in metallo argentato, con sopra in rilievo un M in oro.

11. Ai medici di reggimento e di battaglione della milizia provinciale, quando chiamati a prestar servizio, come medici militari, tanto in tempo di pace quanto di guerra, sono applicabili le leggi ed i regolamenti dell'Esercito permanente.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 126 — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI (Nota N. 7)

Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche di presidio.

27 giugno 1872.

Essendo stato approvato, con R. Decreto delli 6 giugno, il nuovo Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche di presidio, i capi di servizio trasmetteranno a questo Ministero, secondo le norme date dall'*Atto* num. 99, inserto a pag. 217 del *Giornale Militare* del corrente anno, parte 1ª, le richieste, sia per loro uffizi nella proporzione sotto stabilita, come per gli ufficiali da loro dipendenti che intendessero farne acquisto.

Comando generale del corpo di stato maggiore (per sè e per le biblioteche militari) . . .	copie N°	50
Comando generale di Corpo d'esercito		4
Comando generale di divisione	»	1
Comando di presidio	»	1
Ogni reggimento di fanteria	»	7
Id. bersaglieri	»	8
Id. cavalleria	»	5
Id. artiglieria	»	10
Corpo zappatori del genio	»	12
Battaglione d'istruzione	»	1
Distretto militare	»	3
Comando e direzione d'artiglieria	»	1
Id. del genio militare	»	1
Istituto militare	»	3
Uffici d'intendenza militare	»	1
Direzione d'ospedale	»	1

Il prezzo di detto Regolamento è di centesimi 20.

Ogni Distretto riceverà in fondo numero 15 copie del Regolamento; il prezzo di vendita dai Distretti e dall'editore è fissato a centesimi 25.

L'importo delle copie ricevute sarà pagato come è indicato dall'*Atto* N. 99 sopraccitato.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 24ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio

GIUGNO 26 — Aggiudicazione del premio per arresto renitenti, *pag.* 303.
» 27 — Nuovo modello di pastrano per cavalleria, *pag.* 311.
» 28 — Apertura stazione ferroviaria a *Galliguano*, *pag.* 315.
» 29 — Tariffa pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa, *pag.* 316.
» 30 — Somme a prelevarsi per sovvenzioni speciali e spese riservate, *pag.* 316.
LUGLIO 1 — Colbacco per gli ufficiali di cavalleria, *pag.* 318.
» 2 — Elmo pei quattro reggimenti di cavalleria, *pag.* 321.
» 3 — Stellette bianche di divisa per la truppa, *pag.* 322.
» 4 — Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria, *pag.* 322.
» 4 — Cinghie per fucili a retrocarica da fanteria — Varianti nell'appendice con Estratto relative alle medesime, *pag.* 323.

N. 127 — RECLUTAMENTO (Nota N. 11)

Istruzioni circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva.

26 giugno 1872.

A soluzione dei vari quesiti che gli sono stati inoltrati dalle Autorità civili e militari intorno al pagamento dei premi a favore degli agenti della pubblica forza, allorchè devengono allo arresto dei renitenti, il Ministero della guerra è venuto nella determinazione di dichiarare quanto appresso:

1. Sarà dovuto il premio stabilito dai regolamenti agli agenti della pubblica forza, allorchè arresteranno inscritti di leva stati legalmente dichiarati renitenti, cioè dopo che i loro nomi siano stati pubblicati sulle liste generali dei renitenti, e per ciò dopo che abbia avuto luogo il discarico finale della leva di cui fecero parte.
2. Dovrà pure essere corrisposto il premio ai suddetti agenti, allorchè per ordine del Consiglio di leva arresteranno un inscritto, annotato renitente, benchè non abbia avuto luogo peranco il discarico finale della leva a cui appartiene.
3. Sarà ugualmente dovuto il premio agli agenti medesimi, quando sorprenderanno un inscritto in flagranza del reato

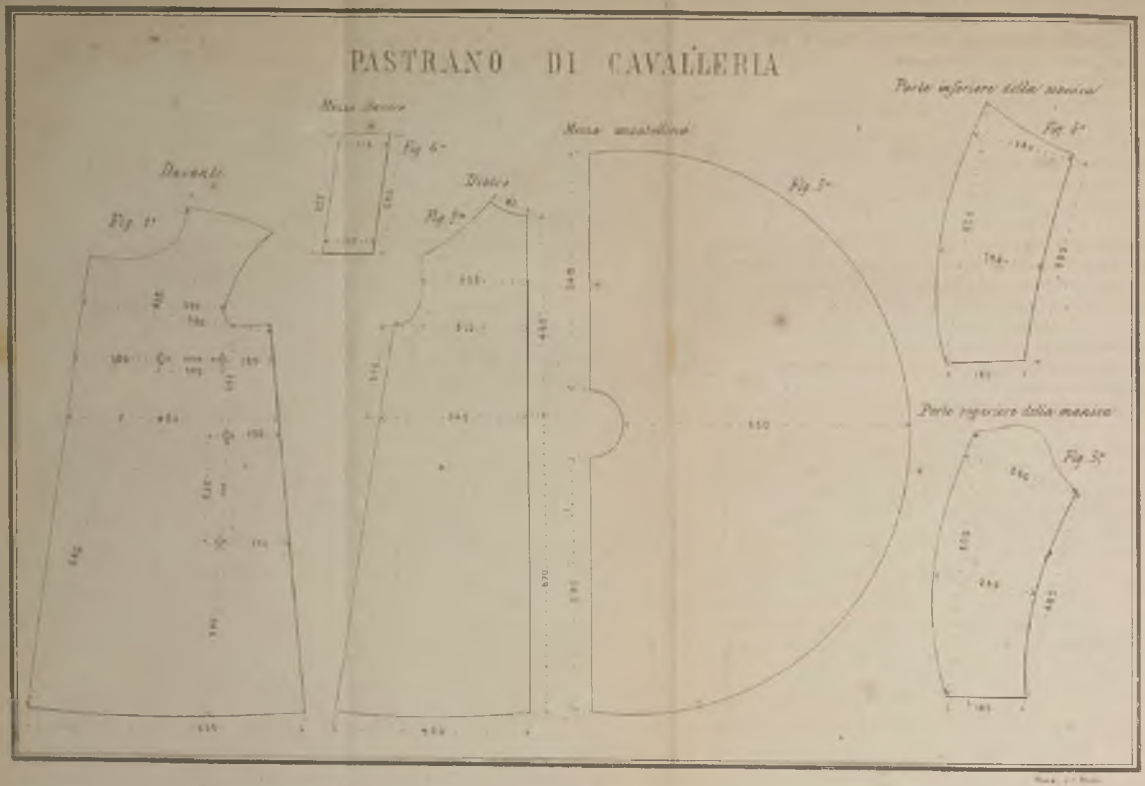
di renitenza, nel caso cioè che nel giorno in cui deve recarsi all'esame definitivo ed all'arruolamento, fuggisse dal paese, ovvero tentasse passare i confini dello Stato, o cercasse d'imbarcarsi sopra un bastimento per recarsi all'estero, nell'intento di sottrarsi agli obblighi militari.

4. Che non debba essere corrisposto il premio ai suddetti agenti allorchè devengono all'arresto di un inscritto, prima che abbia avuto luogo il discarico finale, senza averne ricevuto ordine dal Consiglio di leva, e soltanto per aver avuto stragiudiziale notizia che il medesimo era stato annotato nelle liste d'estrazione come renitente.
5. Che non sia nemmeno dovuto il premio ai prefati agenti, allorchè procedono allo arresto di un individuo imputato di un reato qualunque, per mandato speciale della Magistratura giudiziaria, e che l'individuo arrestato venga poi riconosciuto imputato anche di renitenza.
6. Che finalmente non spetti il premio agli agenti medesimi, quando, arrestato un individuo per un fatto estraneo alla leva, come sarebbe una rissa, o trasgressione qualunque ad un precetto di polizia, venga poi l'individuo stesso scoperto per un renitente.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti si atterranno a queste istruzioni nel risolvere i vari casi pratici che loro si presenteranno intorno a siffatta materia, cioè rilascieranno, o no, il certificato di renitenza, di cui è parola agli articoli 6° ed 8° della Nota N. 162, in data 1° ottobre 1863, e a queste Istruzioni pure dovranno attenersi nel risolvere i casi che rimasero finora sospesi.

Il Ministro
RICOTTI.

PASTRANO DI CAVALLERIA



N. 128 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 24)

Nuovo modello di pastrano per la cavalleria

27 giugno 1872.

(con tavola annessa) (*).

Il Ministero, avendo approvato un nuovo modello di pastrano per la cavalleria e ordinato all'Opificio meccanico militare di rimettere un campione ai reggimenti di cavalleria, ed alla Scuola normale di cavalleria, pubblica qui in appresso la tavola ed i conti di costruzione tanto del pastrano quanto dei distintivi pei graduati, giusta la riserva contenuta in Nota N. 122 delli 30 novembre scorso anno (pag. 1013 del *Giornale Militare*).

Per norma dei consigli amministrativi si fanno egualmente note le misure delle varie parti del pastrano, e la quantità di stoffa che occorrono a seconda di ciascuna taglia.

I distintivi di grado da applicarsi ai pastrani saranno della stessa specie di quelli stabiliti con l'*Atto* N. 101 del 29 maggio u. s. per le giubbe di panno.

Il Ministro
RICOTTI.

(*) Nella intestatura della tavola annessa si considerino come non esistenti le parole *e pel treno*.

SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alla spalla	alla taglia	al fondo del pastrano	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del collo al fondo del pastrano
1ª	» 480	1 170	» 085	» 24	» 350	» 460	» 620	» 500	» 265	» 250	» 180	» 680	1 31
2ª	» 460	1 130	» 085	» 235	» 340	» 450	» 600	» 480	» 250	» 210	» 180	» 660	1 27
3ª	» 440	1 090	» 085	» 230	» 330	» 440	» 58	» 460	» 250	» 240	» 180	» 640	1 23

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pastrani suddetti.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per ogni corpo		LAVORAZIONI GENERALI Quantità			PER I PRIMI 40 REGG. Quantità			PER I SECONDI 40 REG. Quantità		
			a costruirsi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia		a costruirsi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia		a costruirsi per caduna taglia	di stoffa per caduna taglia	
1ª	3	500	25	87	500	50	175	»	»	»	»
2ª	3	380	50	169	»	50	169	»	50	169	»
3ª	3	260	25	81	500	»	»	»	50	163	»
			100	338	»	100	344	»	100	332	»
Media				3,380			3,440			3,320	

costruirsi i Pastrani per la cavalleria.

METÀ LARGHEZZA del davanti						METÀ GROSSEZZA della vita				LUNGHEZZA totale del colletto				ALTEZZA del colletto				LUNGHEZZA della mantellina					
del torace alla 2ª bottoniera		alla taglia		al fondo del pastrano		alla taglia		al petto sotto al braccio alla 2ª bottoniera		all'attaccamento		alla parte superiore		sul davanti		sul dietro		sul davanti		sul dietro		sul fianco	
»	330	»	500	»	670	»	850	»	770	»	530	»	560	»	115	»	110	»	560	»	600	»	660
»	320	»	480	»	650	»	820	»	740	»	520	»	550	»	115	»	110	»	540	»	580	»	640
»	310	»	480	»	650	»	810	»	730	»	510	»	540	»	115	»	110	»	540	»	580	»	640

CONTO DI COSTRUZIONE
sulle lavorazioni generali.

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio alto . 1.50	13	500	3	380	45	630
Tela cotone bigia (basino » 0,62	»	700	2	750	1	925
Bottoni grossi a L. 1.75 per 0/0 .	»	»	12	»	»	210
Id. piccoli a » 1,08 per 0/0 .	»	»	13	»	»	141
Stelle bianche di divisa	»	»	2	»	»	150
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	2	660
Prezzo di costo . . L. . .					50	716
Id. di conteggio L. . .					50	720

COSTO *dei distintivi sulle maniche dei pastrani da cavalleria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in argento alto mill. 16	3 500	» 500	1 750	» 500	1 750	» 500	1 750
Galloncino id. 6	1 400	1 500	2 100	1 »	1 400	» 500	» 700
Trecciuola in lana rossa . 5	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400
Prezzo di costo . . . L.			4 656		3 856		3 056
Id. di conteggio . . L.			4 660		3 860		3 060

COSTO *dei distintivi in lana sulle maniche dei pastrani da cavalleria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	CAPORALE MAGG		CAPORALE FUR.		CAPORALE		APPUNTATO	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in lana rossa alto mil. 16	» 250	» 500	» 125	» 500	» 125	» 500	» 125	» 500	» 125
Trecciuola id. 5	» 100	3 560	» 356	3 060	» 306	2 560	» 256	» »	» »
Attaccatura . .	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 100
Prezzo di costo . . L.			1 081		» 931		» 781		» 225
Id. di conteggio . L.			1 090		» 940		» 790		» 230

N. 129 — FERROVIE (Nota N. 4)

Apertura stazione ferroviaria a Galugnano.

28 giugno 1872.

Sulla linea *Lecce-Maglie* (ferrovie Meridionali) e precisamente fra le stazioni di *S. Donato* e *Sternatia* venne testè aperta al pubblico servizio la stazione-fermata di *Galugnano*.

Nel darne avviso alle autorità militari per conveniente norma, il Ministero notifica, che le distanze fra la stazione-fermata suddetta e le altre stazioni della linea *Lecce-Maglie* sono le seguenti, cioè:

da *Galugnano*	a *Lecce*	chilometri	12
Id.	a *S. Cesario*	id.	7
Id.	a *S. Donato*	id.	3
Id.	a *Sternatia*	id.	5
Id.	a *Zollino*	id.	8
Id.	a *Corigliano*	id.	12
Id.	a *Maglie*	id.	17

Avverte però che la vendita dei biglietti e la spedizione dei bagagli è limitata alla detta fermata di *Galugnano* da e per le stazioni della linea *Lecce-Maglie* e che perciò quando vi fossero militari provenienti o diretti oltre *Lecce*, giunti a quest'ultima stazione dovranno rinnovare il biglietto e fare la rispedizione del bagaglio.

In questa circostanza il Ministero notifica pure che alla stazione di *Bollita*, sul tronco di *Taranto-Cariati* (ferrovia Calabro-Sicula), è stata cambiata la denominazione in quella di *Nova-Siri*; epperciò invita i comandanti di Corpo, Capi d'ufficio e Stabilimenti militari a disporre, perchè in conseguenza di tale cambiamento vengano fatte al Prontuario le occorrenti modificazioni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 130 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 10)

Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli uffiziali e della truppa.

29 giugno 1872.

Alla tabella che fa seguito al R. Decreto 1° febbraio 1872, *Atto* N. 50 (pag. 117 del *Giornale Militare*), dopo le parole: « *Al comando di ciascuna brigata di zappatori del genio* » si aggiunga: « *e d'artiglieria da piazza* ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 131 — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 11).

Assegnazione delle somme da prelevarsi annualmente dai comandanti di Corpo per sovvenzioni speciali ed altre spese riservate.

30 giugno 1872.

Le somme che i comandanti dei Reggimenti e dei Corpi possono annualmente prelevare dalla massa generale uomini a mente del capoverso 5 § 333 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871 sulle contabilità interne dei Corpi, per sovvenzioni speciali ed altre spese riservate, non devono oltrepassare il limite stabilito dalla seguente tabella; e ciò a partire dal gennaio 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

TABELLA

delle somme che i comandanti dei Corpi possono prelevare in ogni anno dalla massa generale uomini a titolo di sovvenzioni speciali ed altre spese riservate.

CORPI	SOMMA ANNUA		*Annotazioni*
Per ogni regg. di fanteria	600	»	
Id. di bersaglieri	800	»	
Id. di cavalleria	400	»	
Id. di artiglieria	800	»	
Per il corpo zappatori del genio milit.	1200	»	
Per la casa reali invalidi di Napoli .	600	»	
Id. di Asti . .	600	»	
Per ogni distretto di 1ª classe . . .	400	»	
Per ogni distretto di 2ª classe . . .	300	»	
Per ogni distretto di 3ª classe . . .	200	»	
Per il corpo moschettieri	400	»	
Per ogni legione di carabinieri reali .	600	»	
Per la R. militare accademia			
» la scuola di fant. e cavall. . . .			
» la scuola centrale di tiro, ginnastica, scherma e nuoto	200	»	
» la scuola normale di cavalleria .			
» il collegio militare di Napoli . .			
» il battaglione d'istruzione . . .			

N. 132 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 25)

Colbacco (*) *per gli ufficiali di cavalleria.*

1 luglio 1872.

(Con tavola annessa).

1. È adottato per gli ufficiali dell'arma di cavalleria, esclusi quelli dei quattro primi reggimenti, una nuova foggia di copertura del capo che sarà denominata *colbacco* e le di cui parti e dimensioni si vedono rappresentate ed indicate nelle figure dell'annessa tavola, e sono descritte qui in appresso.
2. Il colbacco si compone di un *copri-capo* propriamente detto e degli *ornamenti*.
3. Nel *copri-capo* si distingue: il *tubo*, il *tondino*, la *visiera* ed *il coprinuca*.
4. Il *tubo* è di feltro (*fig.* 1ª), rivestito di pelle nera di foca, che scende sino agli orli della *visiera* e del *coprinuca*, a pelo lungo da millimetri 30 a 40, foderato internamente di seta e da una alluda di marocchino nero verso l'orlo inferiore; avrà il diametro corrispondente alla grossezza del capo, e l'altezza tra 13 e 14 centimetri.

   Superiormente il tubo è sormontato e chiuso da un *tondino* ovale (*fig.* 2ª), pure di cuoio verniciato, verso i lembi del quale si ripiega e si cuce la pelle nera che riveste il tubo.
5. La forma apparente del *copricapo* è quella di un tronco di cono a basi elittiche, di cui la base superiore è di 1 1|2 centimetri più ristretta, tutt'all'intorno, della base inferiore

(*) Sull'annessa tavola invece di *kolbak* leggasi *colbacco*.

e, verso di questa, il *copricapo* s'incurva dolcemente per accordarsi colla piegatura tanto della visiera quanto del coprinuca.

6. La *visiera*, di cuoio nero verniciato, è inclinata sul dinanzi e va ad unirsi colle sue estremità a quelle del *coprinuca*, il quale è pure dello stesso cuoio ed inclinato in basso; entrambi hanno le stesse dimensioni che appariscono dalla figura 3ª.

7. Gli *ornamenti* del colbacco, sono:

a) La *stella* d'argento (*fig.* 4ª), che ha cinque punte equidistanti fra loro e dal centro del disco da cui irradiano. Il raggio di questo disco è di millimetri 19, e quello della circonferenza, cui fanno capo le estremità delle punte, è di millimetri 44. Nel mezzo del disco sta impresso il numero del reggimento smaltato in nero.

La stella va collocata nel mezzo della fronte del colbacco, in modo che le due punte di base vadino a toccare l'origine della visiera, e la punta superiore si trovi nella verticale che passa pel centro del disco.

8. La *coccarda nazionale* è in seta, del diametro di millimetri 50, e va posta simmetricamente dietro la stella, in guisa che il limite più elevato del campo verde tocchi la punta superiore della medesima.

9. La *nappina* d'argento (*fig.* 5ª) ha una forma ellissoidale appiattita, coll'asse maggiore di millimetri 50, e quello minore di millimetri 36; nel disco ovale e centrale della nappina, che sporge 5 a 6 millimetri dalla sua base, vi è scolpita in basso rilievo la croce di Savoia.

La nappina oltre ad essere d'ornamento serve eziandio per distinguere i gradi. A tal uopo all'ingiro del disco centrale vi risalta un bordoncino liscio (*fig.* 6ª) dello stesso metallo della nappina, pel sottotenente; due bordoncini uguali, intramezzati da una striscia smaltata in nero, pel luogotenente; tre bordoncini, intramezzati da due striscie nere, pel capitano, come si osserva nella *fig.* 6ª.

Analogamente si distinguono i tre gradi di maggiore, te-

nente colonnello e colonnello, colla differenza che i bordoncini e le striscie nere intermedie sono addentellati a vece d'essere continui, come si scorge dalla *fig. 5*.

Le striscie ed i bordoncini hanno tutti l'egual larghezza di due millimetri circa.

La nappina si colloca sopra ed a contatto della punta superiore della stella, in modo che il suo asse maggiore riesca nel prolungamento dell'asse di questa, e deve potersi levare e mettere mediante un'appendice metallica che entra e sorte da un passante di cuoio cucito dietro la coccarda.

10. La *penna* (*fig. 7ª*) d'aquila, è posta verticalmente dietro la nappina ed il suo gambo va ad innestarsi nello stesso passante di cuoio che serve a fermare la nappina. La parte esteriore visibile della penna deve essere alta cent. 28 e larga millimetri 14.

11. La *treccia* (*fig 8ª*) è formata da due cordoni in tessuto d'argento, del diametro di 4 millimetri, intrecciati fra loro in maniera che la treccia risulti larga 18 millimetri, e le due estremità terminino ad occhiello. Una di queste estremità porta inoltre una ghiandina pure d'argento la di cui forma, in iscala naturale, si vede nella *fig. 9ª*.

Per appendere la treccia al colbacco havvi in questo due uncini sporgenti ciascuno da uno scudello liscio d'argento: l'uno fisso dietro il tubo quasi rasente il lembo superiore del tondino, e l'altro nel lato sinistro, in corrispondenza alla tempia, presso l'origine del coprinuca e della visiera.

La treccia appesa a detti uncini deve risultare colla ghiandina di dietro, e la treccia scendente a festone sul lato destro e poggiante sulla metà circa della visiera.

12. Infine per tener fermo il colbacco al capo havvi un soggolo, che è formato d'una strisciuola di cuoio nero verniciato, larga 20 millimetri, di cui un estremo finisce con una fibbietta annerita, e l'altro è appuntato ed a parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia; la strisciuola deve avere tale una lunghezza, che fatta passare per le due camerelle d'ottone, fisse internamente fra il tondino ed il tubo, possa,

girandola sotto la gola, affibiarsi e tener fermo il colbacco sul capo, in guisa che la fibbietta riesca sulla guancia sinistra.

13. I comandanti di reggimento, invece della penna d'aquila, porteranno una penna bianca, avente le stesse dimensioni di quella.

14. Gli ufficiali di cavalleria della scuola normale di cavalleria, della scuola di fanteria e cavalleria, dei depositi allevamento cavalli e dei depositi cavalli stalloni, al numero di reggimento, nel disco centrale della stella, sostituiranno la croce di Savoia.

15. Gli ufficiali faranno uso del colbacco nella gran montura, nella montura festiva, nella montura di marcia e nei servizi armati, a datare dal 1° ottobre 1872.

La penna e la treccia non si porterà che nella montura festiva e nella gran montura.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 133 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 26).

Elmo per i quattro primi reggimenti di cavalleria.

2 luglio 1872.

Per gli uffiziali dei primi quattro reggimenti di cavalleria è ristabilito, a datare dal 1° ottobre 1872, l'uso dell'elmo, come era indicato nell'Istruzione 31 agosto 1864; e si porterà nelle circostanze in cui coll'*Atto* N. 132 è prescritto il colbacco per gli altri uffiziali della stessa arma.

Ciascun reggimento riceverà da questo Ministero un elmo da uffiziale, come campione di uniforme.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 134 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 27).

Stellette bianche di divisa per la truppa.

3 luglio 1872.

Essendosi sperimentato che le stellette di divisa per la truppa, fatte di panno bianco, ricucito su panno nero sporgente mezzo millimetro all'intorno, sono preferibili per durata e per il prezzo a quelle in ricamo di lana o di cotone, esse vengono adottate per la truppa di tutti i Corpi dell'Esercito.

I Corpi ne riceveranno i campioni dall'Opificio meccanico militare; ed il prezzo ne rimane stabilito in centesimi 10 il paio.

Le nuove stellette saranno poste in distribuzione, allorchè ciascun Corpo avrà esaurito quelle in ricamo che ora avesse in fondo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 135 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 8)

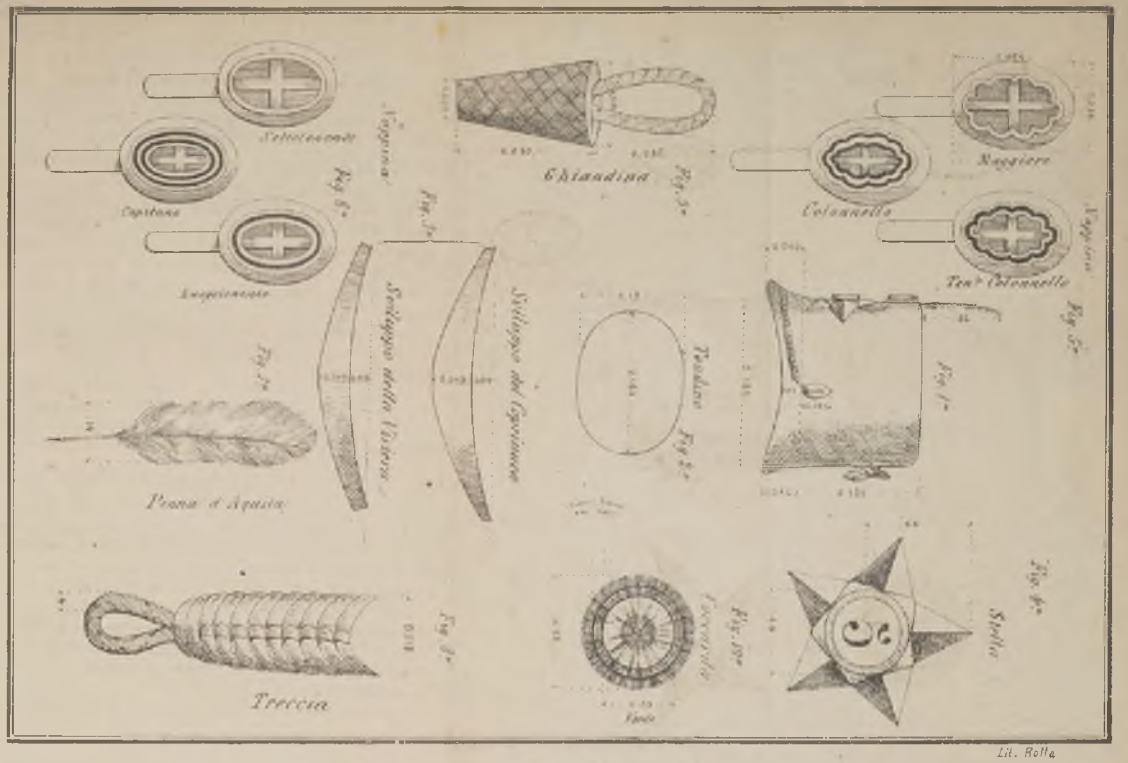
Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria.

4 luglio 1872.

È pubblicata un'*Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria* a sostituzione delle *Norme e prescrizioni* 15 aprile 1871 e dell'*Istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in campagna*, in data 1° aprile 1871.

Ciascun ufficiale di Cavalleria e del Corpo di Stato Mag-

KOLBAK PER GLI UFFIJ DI CAVALLERIA



Lit. Rolla

giore, e così pure ciascun uffiziale generale e superiore dell'Esercito, ha obbligo di provvedersi di una copia di detta *Istruzione*. Ogni comando od ufficio militare dovrà averne un esemplare ad uso d'ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni squadrone, due esemplari a spesa della massa generale uomini.

Per le richieste e per i pagamenti, i capi di corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 99.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie della suddetta *Istruzione*.

Il prezzo di vendita dal Ministero è L. 1,20 la copia.
Quello dai distretti o dall'editore è » 1,30 id.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 136 — ARMI E BUFETTERIE (Nota N° 2)

Cinghie per fucili a retrocarica da fanteria.
Varianti nell'appendice con estratto relativo alle medesime.

4 luglio 1872.

In seguito alla soppressione della fibbia nella cinghia per fucili a retrocarica da fanteria, ed alla sostituzione alla medesima di un bottone uguale a quello che già serviva a fermare la cinghia alla seconda fascetta, come da *Atto* N. 76 inserto a pag. 166 della parte 1ª del *Giornale Militare*, corrente anno, si rende necessario di fare le seguenti varianti all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria per uso dei Corpi e Distretti.

Appendice. — Pagina 44, invece di: Cinghie per fucili a retrocarica da fanteria N° — L. 1,00.

pongasi: Id. id. id. id. L. 0,90.

Avvertenze. — Pagina 10, invece di: Cinghie per carabine, fucili e moschetti — sono prive del relativo bottone gemello d'ottone.

pongasi: Cinghie per carabine, fucili e moschetti, — sono prive dell'**o** dei relativi bottoni gemelli d'ottone.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 25ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio

MAGGIO 4 — Isolamento d'un magazzino a polvere in Portoferraio, *pag.* 325.
GIUGNO 14 — Ampliamento di caserma in Catania, *pag.* 323.
» 29 — La città di Pavia cessa di essere piazza forte, *pag.* 327.
LUGLIO 7 — Berretto in panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri, *pag.* 328.
» 7 — Nuovo modello di striglia, *pag.* 333.
» 10 — Circa aggiunte e varianti all'appendice e guida pratica del materiale d'artiglieria per uso dei Corpi e distretti, *pag.* 334.
» 10 — Aggiunte e varianti a detta appendice, *pag.* 335.
» 10 — Rettifiche alla guida pratica sovradetta, *pag.* 335.

N. 137 — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 1)

Isolamento di un magazzino a polveri in Portoferraio.

4 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarato opera di pubblica utilità l'isolamento del magazzino a polveri attiguo alle case dette degli Altesi in Portoferraio.

Art. 2. Alle espropriazioni a tale uopo occorrenti e che verranno designate dal predetto Ministro, si procederà a senso della succitata legge.

ERRATA CORRIGE

A pagina 323 nell'intestatura dell'atto n. 136, seconda riga, invece di *relativo*, leggasi *relative*.

A pagina 324, linea 5ª, invece *dell'* o, pongasi *del* o.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 4 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 138 — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 2)

Ampliamento di caserma in Catania.

14 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità l'ampliamento della caserma del Carmine in Catania.

Art. 2. Alle espropriazioni a tale uopo occorrenti, e che verranno designate dal predetto nostro Ministro, si procederà a senso della succitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 139 — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 3)

La città di Pavia cessa di essere piazza forte.

29 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sulle servitù militari in data 19 ottobre 1859;
Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1862 col quale furono applicate dette servitù alle proprietà fondiarie presso la piazza di Pavia.

Sulla proposta del Ministro della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La città di Pavia cessa dall'essere considerata come piazza forte del Regno.

Art. 2. Cessano per conseguenza di essere soggette a servitù militare le proprietà fondiarie presso la detta piazza nei limiti delle leggi in vigore.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'eseguimento del presente decreto.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, 29 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 140 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 28)

Berretto in panno con visiera per la Truppa meno i bersaglieri.

7 luglio 1872.

(Con Tavola annessa)

Per la truppa di tutti i Corpi dell'Esercito (eccettuati i bersaglieri) è adottato un nuovo berretto di panno turchino, siccome emerge dalla seguente descrizione e disegni annessi.

Il berretto (fig. 1ª) è formato d'un solo pezzo di panno, tagliato come nella fig. 6ª, foderato di tela lescivata, con *alluda* interna (fig. 8ª) di marocchino nero e con *sopraffascia* di panno (fig. 5ª).

Un *cordoncino* orna la cucitura posteriore e parte della anteriore, svolgendosi in forma elittica sulla parte destra, con un bottone metallico semisferico attaccato, al punto più basso della curva.

La *visiera* (fig. 3ª-4ª), di cuoio nero verniciato, è leggermente inclinata in basso. Alle due estremità laterali sono collocati sulla sopraffascia due bottoncini, ai quali è fermato il *soggolo* (fig. 9ª), composto di due strisciuole di montone nero verniciato. Quella di destra finisce con una fibbietta annerita ed ha un passante fisso presso la fibbia; quella di sinistra è appuntata con parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia, ed ha un passante scorrevole per tenere in sesto il soggolo.

Sul dinanzi del berretto è posto il *fregio*, che consiste in una stella a cinque punte, distanti 38 millimetri l'una dall'altra alle loro estremità, e ricamata in lana o cotone su panno nero.

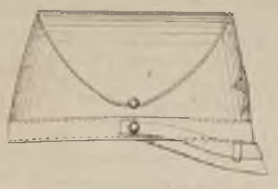
Per i sott'ufficiali il fregio è in ricamo d'argento o d'oro, secondo i distintivi di grado.

Sulla giubba di panno sono in argento o d'oro.

BERRETTI IN PANNO

PER ARTIGLIERIA E CAVALLERIA

Fig. 1.





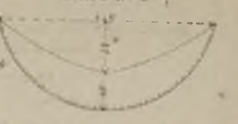
Visiera N.° 1.

Fig. 3



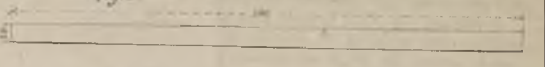
Visiera N.° 2.

Fig. 4



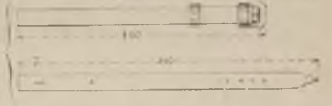
Fascia del Berretto

Fig. 5.



Soggolo

Fig. 9.



Corpo del Berretto

Fig. 6.



Alluda.

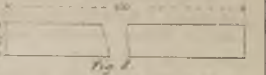


Fig. 8.

PER FANTERIA E GENIO

Fig. 2.





Fig. 7.



La figura N.° 7 è in scala di 1/2.

Scala di 1/5.

Lit Paile

Mediante alcune differenze questo berretto serve per la truppa delle varie armi. Queste differenze sono indicate distintamente per ogni Arma o Corpo nello specchio *A*.

I berretti di panno suindicati si confezionano su quattro taglie:

Sviluppo interno del berretto in centim.	60	58	56	54
Proporzioni su 100	10	20	50	20

Le visiere sono di due numeri: quelle del numero 1 (fig. 3) servono per i berretti di prima e seconda taglia; quelle del numero 2 (fig. 4) servono per i berretti di terza e quarta taglia; la grossezza del cuoio è fra due e tre millimetri.

Apposite tabelle *B*, *C* che fanno seguito alla presente indicano le misure del berretto e il conto di costruzione.

Il fregio pei caporali e soldati costa 30 centesimi, e si attacca ai berretti al momento della distribuzione, a carico della massa generale uomini. Il costo del fregio per i sott'uffiziali sarà determinato con successiva disposizione.

Il Ministro
RICOTTI.

A) SPECCHIO *indicante le differenze negli*

CORPI	Cordoncino	Bottone del cordoncino	Soggolo	Bottoncini del soggolo
Granatieri	In lana rossa	Bianco liscio	Senza	Senza
Fanteria di linea	Id.	Id.	Id.	Id.
Distretti e Milizia provinciale di fanteria	Id.	Id.	Id	Id.
Cavalleria	In colore bianco	Id.		
Artiglieria	In lana gialla	Giallo con cannoni		
Zappatori del genio	In lana cremisina	Giallo con appio e granata	Senza	Senza
Accademia militare (Allievi) . . .	Id.	Giallo liscio		
Scuola di fanteria e cavalleria (Id.)	Id.	Bianco liscio		
Collegio militare	Id.	Id.	Senza	Senza
Scuola centrale di tiro e Battaglione d'istruzione	In lana rossa	Id.	Id.	Id.
Moschettieri	Id.	Id.	Id.	Id.
Compagnie Invalidi e Veterani . .	Id.	Id.	Id.	Id.
Compagnie Infermieri	Id.	Id.	Id.	Id.
Compagnie di disciplina	Id.	Id.	Id.	Id.

adornamenti del berretto che distinguono i vari Corpi

Stella	Cercine	Numero, Granata, Scudo, Corona e croce di Savoia	
In lana rossa	Bianco	Granata bianca in campo nero	
Id.	Id.	Numero bianco in campo nero	
Id.	Giallo	Numero giallo in campo nero	
In cotone bianco	Bianco	Numero bianco in campo nero	Per la Scuola Normale a vece del numero si ha la croce.
In lana gialla	Giallo	Numero giallo in campo nero	
In lana cremisi	Cremisi	Granata cremisi in campo nero	Quelli del treno avranno però il soggolo.
Id.	Bianco	Croce bianca in campo nero	
Id.	Id.	Id. id.	
Id.	Id.	Id. id.	
In lana rossa	Rosso	Con croce rossa in campo nero	
In lana verde	Id.	Corona reale rossa in campo nero	
In lana cremisi	Cremisi	Scudo di Savoia cremisi in campo nero	
In lana rossa	Bianco	Croce rossa in campo bianco	
In lana gialla	Rosso	Numero rosso del distretto in campo nero	

B) SPECCHIO *delle misure con cui debbono costruirsi i berretti.*

TAGLIE	ALTEZZA DEL davanti		centro		dietro		LARGHEZZA della testa per intiero		dall' estremità superiore per metà		Altezza della fascia		Quantità a costruirsi per taglia
1ª	»	145	»	155	»	165	»	600	»	240	»	025	10
2ª	»	145	»	155	»	165	»	580	»	230	»	025	20
3ª	»	140	»	150	»	160	»	560	»	220	»	025	50
4ª	»	140	»	150	»	160	»	540	»	210	»	025	20
												TOTALE . . .	100

C) CONTO *di costruzione del nuovo berretto di panno.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		Cavalleria, Scuola Normale e Artiglieria quantità		Cavalleria, Scuola Normale e Artiglieria valore		Fanteria, Granatieri, Distretti, Zappatori Genio, Scuola centrale, Collegio militare quantità		Fanteria, Granatieri, Distretti, Zappatori Genio, Scuola centrale, Collegio militare valore	
Panno turch. alto m. 1,30	11	750	»	095	1	116	»	095	1	116
Tela lescivata » 0,64	»	800	»	130	»	104	»	130	»	104
Cordonc. in lana o cotone	»	080	»	580	»	047	»	580	»	047
Visiera	»	»	1	»	»	400	1	»	»	400
Alluda	»	»	1	»	»	250	1	»	»	250
Soggolo	»	»	1	»	»	150	»	»	»	»
Mano d'opra e bottoni	»	»	»	»	»	360	»	»	»	350
PREZZO DI COSTO . . L.					2	427			2	267
ID. DI CONTEGGIO »					2	430			2	270

Staffa

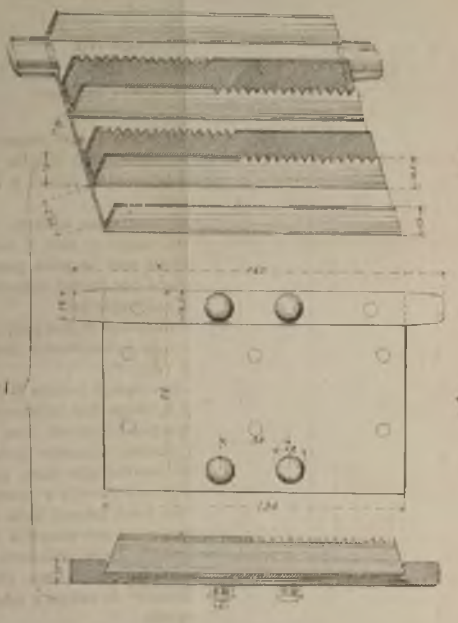
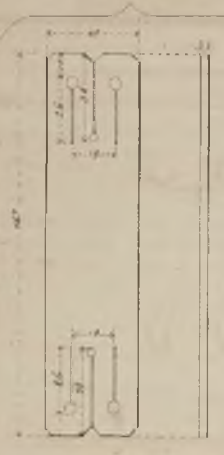


Fig.ª 1.

Maniglia

Fig.ª 2.



Scala di ½

N. 141 — BARDATURA E ACCESSORI (Nota N. 1).

Nuovo modello di striglia.

7 luglio 1872.

(Con tavola annessa).

Questo Ministero prescrive quanto segue:

1. È adottato un nuovo modello di striglia per tutti indistintamente i Corpi dell'Esercito, Istituti e Distretti militari provvisti di quadrupedi.
2. Per cura dell'Opificio meccanico militare, verrà spedito il campione della nuova striglia a tutti i Corpi suindicati; tuttavia le nuove striglie non saranno poste in distribuzione sino a che siano per intiero consumate le striglie ora in uso, esistenti nei magazzini.
3. La nuova striglia è composta di due parti essenzialmente distinte; cioè la *striglia* propriamente detta *(Fig. 1ª)*, e la *maniglia* di cuoio *(Fig. 2ª)*.

a) La striglia è una cassa di lamiera di ferro della grossezza di millimetri 1,5, lunga 130 millimetri, larga millimetri 88, con i lati ripiegati ad angolo retto per un'altezza di millimetri 13; ha quattro laminette parallele (fermate caduna con tre chiodi ribaditi alla cassa) per metà liscie e per metà dentate alternativamente e sporgenti di millimetri 1,5 sul piano dei bordi laterali della cassa.

Al disotto della cassa vi ha una piastretta di rinforzo ingrossata alle due estremità, larga millimetri 14,5 e lunga 160 millimetri, e quattro bottoni di ferro, ribaditi due per parte, distanti 30 millimetri da centro a centro, per attaccarvi la maniglia di cuoio.

b) La maniglia è in cuoio naturale, lunga millimetri 167 e larga millimetri 40, con due occhielli ed uno spacco longitudinale per parte, e serve ad impugnare la striglia.

4. Nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, categoria 8ª, saranno inscritti a seguenti numeri:

N. 526 — *Maniglie di cuoio per striglie* mod. 1872, L. 0,20
» 527 — *Striglie* modello 1872 . . . . . » 1,20

Il Ministro
RICOTTI.

N. 142 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 9)

Pubblicazione ed inscrizione nell'Appendice con Estratto del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria per uso dei Corpi e Distretti, di aggiunte e varianti alla medesima e rettifiche alla relativa Guida pratica.

10 luglio 1872.

Si avvisano i Corpi ed Uffici che, analogamente a quanto si pratica pel *Modello d'inventario del materiale d'artiglieria*, tutte le aggiunte, varianti e rettifiche che occorrerà di fare all'*Appendice* con estratto dell'ora detto *Modello* e relativa *Guida pratica* per uso dei Corpi e Distretti, dovranno trascriversi a mano nelle stesse *Appendice* e *Guida*, a misura che verranno pubblicate nel *Giornale Militare*. Queste stesse aggiunte e rettifiche, quando vi sia materia per ciò fare, verranno raccolte in fogli stampati a parte da unirsi e conservarsi coll'*Appendice* e *Guida*.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 143 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 10)

10 luglio 1872.

AGGIUNTE E VARIANTI *all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti.*

N. 1.

Categoria	N°. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	UNITÀ DI MISURA	PREZZO regolamentare dell'unità L.	C	*Annotazioni*
4ª	485	Cuscini per carrozze, diversi	N°	»	»	Variante
4ª	486	Fanali per carrozze, diversi	»	»	»	Id.
6ª	1185	Custodie di scuri da cavalleria	»	5	00	Id.
6ª	1210	Custodie di scuri da fanteria	»	3	50	Aggiunta
13ª	672*bis*	Bende della lunghezza di metri 10,80 a 14,40	»	1	58	Variante

Il Ministro
RICOTTI.

N. 144 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 11)

10 luglio 1872.

RETTIFICHE *alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale dei servizi amministrativi e del treno.*

N. 1.

Modello d'inventario dei servizi generali 1861		Registro del Materiale del treno		MODELLO D'INVENTARIO D'ARTIGLIERIA NUMERI DI TRADUZIONE				*Annotazioni*
				Erronei		Corretti		
Categoria	N° d'ordine	Categoria	N° d'ordine	Categoria	Numeri d'ordine	Categoria	Numeri d'ordine	
III	55			13	1783	6ª	1210	
»	56			15	234	6ª	1185	
		B	40	4ª	74 *bis*	4ª	485	
		»	47	»	78 *bis* 79 *bis*	»	486 79 *bis*	

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 26ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 luglio

LUGLIO 11 — Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato. *pag.* 337.

N. 143 — RECLUTAMENTO (Nota N. 11)

Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato.

11 luglio 1872.

§ 1. — Invio in congedo illimitato.

1. Le presenti prescrizioni, oltre a fissare le norme per il rilascio dei fogli di congedo agli uomini inviati in congedo illimitato ed i mezzi di marcia che loro competono per restituirsi al luogo di domicilio, determinano pure che siano ad essi ritirati, mediante accreditamento del relativo prezzo, tutti gli oggetti di corredo dei quali non abbiano assoluto bisogno per recarsi alle loro case.
2. La determinazione del ritiro degli oggetti di corredo non necessari ai militari predetti, è intesa ad un doppio scopo di utilità. Tornerà utile allo Stato inquantochè si verrà così a formare presso i distretti ed altri corpi dell'Esercito, un fondo di oggetti di corredo usati, ancora in buone condizioni di servizio, che potranno in seguito essere distribuiti agli uomini di 2ª categoria che intervengono all'istruzione annuale ed in generale agli uomini in congedo illimitato richiamati temporaneamente sotto le armi, evitandosi con ciò di dover mettere in distribuzione in tali

congiunture una soverchia quantità di oggetti nuovi. È poi anche vantaggiosa ai militari inviati in congedo illimitato, perchè saranno così esonerati dal dovere di custodire per lungo tempo oggetti di corredo militare, dei quali non possono servirsi stando alle loro case; cosa che l'esperienza ha dimostrato potersi difficilmente ottenere ed essere perciò causa di punizione ai militari stessi ogniqualvolta vengono richiamati alle bandiere. Oltre a questo, ne avranno profitto le loro masse individuali, dacchè il prezzo degli oggetti ritirati verrà loro bonificato; ed il profitto sarà tanto maggiore, quanto maggiore la cura che avranno posto a conservare il loro corredo essendo sotto le armi.

Ma perchè siffatta determinazione possa veramente portare i buoni risultati che se ne attendono, è necessario che l'operazione del ritiramento degli oggetti di corredo sia fatta con discernimento e coscienza, e che i comandanti di corpo invigilino bene a che non si facciano cambi di robe fra i partenti in congedo e quelli che rimangono sotto le armi, e chiamino responsabili i comandanti di compagnia dei sotterfugi che avvenissero in proposito.

3. I capi di corredo che dovranno essere obbligatoriamente ceduti dai partenti in congedo illimitato sono indicati nello elenco in fine della presente *Istruzione*.

Cotesti oggetti dovranno essere ritirati semprechè siano in tale stato almeno da poter essere annoverati tra gli oggetti fuori classe, ed osservando per i pastrani la prescrizione di cui al § 484 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871.

4. Oltre a questi oggetti da riprendersi obbligatoriamente, potranno anche esserne ritirati altri non noverati nell'elenco sopraccitato, quando si veda la convenienza di farlo, senza che gli uomini rimangano spogliati. Così, quantunque non sia indicato che debbano essere riprese le robe di tela, potranno tuttavia essere ritirati la giubba ed i pantaloni di tela, se in buono stato, a quegli che abbia, nel suo sacchetto delle robe usate, un cappotto od un paio pantaloni di panno fuori d'uso, da indossare per recarsi a casa. Ed

in questo, il Ministero intende lasciare intera libertà allo apprezzamento di chi sarà incaricato della operazione del ritiro degli oggetti di corredo ai partenti in congedo illimitato.

§ 2. — Invio dei congedandi ai distretti. — Foglio di congedo — Elenchi d'avviso.

5. Tutti i congedandi devono essere inviati al comando del distretto nel cui territorio intendono fissare il loro domicilio, per ricevere dal comando stesso il foglio di congedo illimitato.
6. Il foglio di congedo illimitato sarà conforme al modello (n° 99) annesso alla presente *Istruzione*, e verrà compilato e rilasciato dal corpo al quale il congedando effettivamente appartiene. Il comandante del distretto non avrà che ad apporvi la dichiarazione esecutiva di congedo *C*; segnarvi, se ne è il caso, gli oggetti di corredo ritirati (pag. 3ª); e riempiere la seconda casella del foglio di via (pag. 2ª), se a mente del seguente n° 21 il congedando deve essere provveduto di mezzi di marcia sino al capo-luogo del mandamento di suo domicilio.
7. Trattandosi dell'invio di una classe in congedo illimitato, i congedandi sono formati in tanti drappelli quanti i distretti ai quali devono essere inviati, e il comando d'ogni drappello è affidato al più elevato in grado od al più anziano. A questi sono consegnati dal corpo i fogli di congedo illimitato di tutti i componenti il drappello per essere da lui recapitati al comandante del distretto.
8. L'indennità di via sino al capo-luogo del distretto sarà pagata prima della partenza personalmente a ciascun congedando e per l'intero viaggio; la somma invece per trasporto su ferrovia e le richieste per trasporto sul mare (se ne è il caso) saranno consegnate al comandante del drappello.
9. Quegli che è inviato da solo ad un distretto per essere congedato (come può succedere anche lungo l'anno) reca

esso stesso il rispettivo foglio di congedo illimitato al comandante del distretto, servendogli come di foglio di via.

10. I comandanti dei corpi devono avvertire i comandanti dei distretti, degli uomini che loro sono inviati per essere congedati, trasmettendo loro un elenco di avviso conforme al modello (n° 100) annesso alla presente *Istruzione*. Per quanto possibile questi elenchi di avviso verranno impostati prima della partenza dei congedandi.

Nella colonna *Annotazioni* di esso elenco, i comandanti di corpo devono indicare quali dei congedati siano idonei al grado di caporale, di caporale furiere, di sergente o di furiere; e queste indicazioni, che i distretti, cui i congedati appartengono per fatto di leva, dovranno inscrivere in calce alla colonna n° 2 del ruolo modello n° 20, serviranno poi, a suo tempo, per il riempimento dei quadri della milizia provinciale.

11. Il militare cui spetti il congedo illimitato, e si trovi distaccato o comandato fuori del proprio corpo, ovvero allo spedale militare, è mandato direttamente al comando del distretto ove sceglie il suo domicilio.

A tale uopo il comandante del corpo al quale il militare è effettivo, deve mandare per tempo al comandante del distaccamento o corpo o direttore di ospedale militare appo cui il congedando si trova, il foglio di congedo, dopo riempita e firmata la parte *A* della prima pagina. Il comandante del distaccamento o corpo o direttore d'ospedale ov'è il congedando, completa e firma la parte *B* della prima pagina e fa aggiungere le indicazioni (3ª pagina) degli oggetti di vestiario che il militare reca seco al distretto; e manda quindi, nel modo prescritto ai numeri 7 e 9 precedenti, il foglio al comandante del distretto ove il militare ha scelto il suo domicilio, prevenendolo in pari tempo, per lettera o coll'elenco-avviso modello n. 100, dell'arrivo di questo ultimo.

Se il congedando si trova ricoverato in uno spedale civile, egli dovrà presentarsi, per quanto è detto sopra, al

comando del distretto, nel cui territorio è l'ospedale civile; e questi provvede per il suo invio al distretto di congedamento. In tale caso il comandante del corpo al quale il militare appartiene dovrà mandare per tempo al comandante del distretto, ov'è lo spedale civile, il foglio di congedo.

I direttori di ospedale avranno riguardo a non inviare in congedo illimitato gli uomini da proporsi per rassegna di rimando.

12. Il militare in licenza che debba essere congedato, si presenterà a tale oggetto al comandante del distretto ove trovasi in licenza per ricevere da questi il foglio di congedo, e, se n'è il caso, per essere avviato al distretto nel quale intende fissare il suo domicilio.

Il comandante del corpo al quale il militare è effettivo, dovrà mandare per tempo al comandante del distretto ove il militare è in licenza, l'avviso di congedamento ed il relativo foglio, del quale avrà riempita e firmata la parte *A*.

Il comandante del distretto ove il militare è in licenza, e all'atto in cui questi gli si presenterà, completerà e firmerà la parte *B*, ed aggiungerà le indicazioni degli oggetti di vestiario (pag. 3), desumendole dal foglio di licenza che il congedando avrà prodotto. Quindi: o firmerà, dopo ritirati gli oggetti di vestiario presentati, la dichiarazione di congedo illimitato, se il militare rimane domiciliato nel distretto; ovvero la manderà a quell'altro distretto ove volesse essere domiciliato.

13. Per l'invio in congedo illimitato dei carabinieri aggiunti si applicheranno le stesse norme date nei precedenti numeri.

Il comandante di legione compila il foglio di congedo, Modello N. 99 e invia il militare al distretto, ove intende domiciliarsi. Avrà però l'avvertenza di indicare in fine della parte *A* della prima pagina del foglio di congedo e a sinistra della firma, il reggimento e la compagnia alla quale esso militare apparteneva prima di essere carabiniere aggiunto, dovendo ritransitarvi alla data stessa dello invio in congedo illimitato.

Il comandante del distretti, ritirato gli oggetti di vestiario, rilascia la dichiarazione esecutiva di congedo illimitato *C*; e nota sull'opposto luogo in testa del foglio di congedo il reggimento e la compagnia, cui il militare viene ritransitato, la quale notazione deve pur fare sul ruolo, modello N. 20, se il congedato appartiene al distretto per fatto di leva.

Il comandante del distretto notifica poi al comandante della legione l'ammontare degli oggetti di vestiario ritirati e la variazione di partenza in congedo e di trasferta di corpo, affinchè questi alla sua volta possa parteciparne il comandante del reggimento al quale il congedato apparteneva prima ed è nuovamente trasferto, trasmettendogli in pari tempo i documenti relativi al passaggio di corpo.

Se il congedato appartiene per fatto di leva ad altro distretto, deve anche essere fatta la notificazione di cui al N. 30; e nella colonna *Annotazioni* dello elenco, modello N. 101, sarà indicato: già *carabiniere aggiunto nella* tale *legione*.

I carabinieri aggiunti, tali destinati col cavallo, dovendo prima di essere licenziati ritornare al primitivo reggimento, per restituire cavallo e bardatura, saranno da questo inviati in congedo illimitato, come gli altri soldati del reggimento stesso.

44. I militari con ferma temporanea ascritti alla truppa permanente dei distretti, devono all'atto del loro invio in congedo illimitato far passaggio a quella del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Il comandante di distretto cui spetta di riempire la parte *A* del foglio di congedo, vi aggiungerà: *Deve transitare al distretto* tale, *cui appartiene per fatto di leva.*

Il comandante del distretto che rilascierà la dichiarazione esecutiva di congedo, nota in testa alla prima pagina del foglio il trasferimento di distretto; notifica al distretto al quale il congedato apparteneva, la variazione di partenza

in congedo e di trasferta di Corpo; e, se n'è il caso, fa anche la partecipazione di cui al N. 30.

Il distretto cui il congedato ha cessato di appartenere deve trasmettere a quello cui esso è transitato i documenti relativi ai passaggi di Corpo.

15. I comandanti dei distretti devono procurare di ritenere quanto minor tempo possibile i congedandi; epperciò quelli di essi cui non avranno da ritirare gli oggetti di corredo potranno, in generale, essere congedati nelle prime ventiquattr'ore successive al loro arrivo al distretto.

16. Se i congedandi giungono ad un distretto prima dell'arrivo dell'elenco d'avviso del comandante del corpo, ma muniti dei rispettivi fogli di congedo, il comandante del distretto non dovrà per ciò ritardarne il congedamento, a meno che non gli sorgano dubbi circa all'autenticità dei fogli avuti; nel qual caso potrà richiedere spiegazioni, anche per via telegrafica, al comandante del corpo.

17. Se alcun militare si presenta invece ad un distretto senza foglio di congedo, ma con altro recapito d'ufficio (foglio di via o di licenza) e che sia giunto dal comandante del corpo cui esso militare appartiene od era aggregato l'elenco di avviso che dev'essere congedato, il comandante del distretto lo manderà ugualmente in congedo, munendolo del foglio di licenza (mod. n. 3) prescritto dal Regolamento per le licenze, sul quale, al luogo *di giorni*, sarà scritto: *illimitata in attesa di congedo illimitato*. Gli farà poi ricapitare, per mezzo del sindaco, il foglio di congedo.

18. In mancanza e d'elenco d'avviso e di foglio di congedo, il comandante del distretto non è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di congedo, ma terrà il militare in aggregazione, chiedendo sollecite informazioni al comandante del corpo cui l'individuo appartiene.

19. Mercè gli *Elenchi delle variazioni degli aggregati* che ogni corpo riceverà, a mente del § 37 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871 sulle contabilità dei Corpi, dai vari distretti, cui avrà inviato uomini da mandarsi in congedo illimitato,

il corpo stesso avrà modo non solo di levarsi di forza il giorno dovuto i licenziati e di operare le opportune variazioni matricolari, ma di riscontrare eziandio se i congedati da ciascun distretto corrispondono a quelli noverati nell'elenco d'avviso ad esso trasmesso.

20. Il militare diretto ad un distretto per essere mandato in congedo illimitato, il quale non vi giungesse nel termine di tempo stabilito dal foglio di via, incorre in punizione disciplinare ed anche nel reato di diserzione se il ritardo eccede i 5 giorni, e ciò a mente dell'art. 139 del codice penale militare.

21. Se i congedandi di cui è stato annunciato l'arrivo non si presentano, il comandante del distretto deve avvertire il corpo che ha mandato l'avviso; e ciò entro il 5° giorno da quello nel quale essi militari avrebbero dovuto giungere al distretto.

22. Per le disposizioni contenute nel presente § e n° 30 seguente, restano abrogate quelle contenute nei §§ 992 a 997 del Regolamento sul reclutamento in quanto concerne agli elenchi modello n° 100, 101 e 102 e relativi estratti, dei quali più non occorre la trasmissione nè dai comandanti dei corpi ai comandanti dei distretti, nè da questi ai sindaci ed ai comandanti locali dei reali carabinieri. E restano pure abrogati i §§ 1040 a 1043 del succitato regolamento, dovendo ora innanzi i fogli di congedo essere richiesti dai comandanti di corpo alla Reclusione militare, come un altro stampato qualsiasi.

Neppur occorre ora innanzi che gli uomini inviati in congedo illimitato siano annoverati nell'elenco mensuale modello *M* per la variazione di partenza in congedo illimitato.

§ 3. — Competenze di marcia ai congedandi.

23. Il congedando è provveduto, nei soliti modi, d'indennità di via, assegno ferroviario e richieste per trasposto sul

mare sino al capoluogo del distretto dal quale deve essere congedato a mente del § 2.

24. Per i giorni che è trattenuto alla sede del distretto in attesa di congedo egli riceve l'indennità di via e l'alloggio.

25. Se ha scelto per domicilio il mandamento al quale appartiene per fatto di leva, gli competono l'indennità di via e i mezzi di trasporto su ferrovia o sul mare, dal capoluogo di distretto sino a quello del mandamento di domicilio.

26. Se invece ha scelto per domicilio un altro mandamento, non gli competono nè indennità di via, nè mezzi di trasporto, oltre il capoluogo del distretto.

27. Il congedando riceve l'indennità di via del proprio grado sino al capoluogo del distretto e così anche per le giornate di permanenza appo questo. L'indennità di via poi dal capoluogo di distretto a quello del mandamento di leva è per tutti ugualmente quella di soldato.

28. Le spese che i distretti incontrano per pagamento d'indennità di via e mezzi di trasporto agli uomini mandati in congedo illimitato, saranno da essi ripetute dai corpi cui i militari stessi erano effettivi.

§ 4. — Domicilio degli uomini in congedo illimitato.

29. Gli uomini inviati in congedo illimitato possono scegliere per domicilio qualunque comune del Regno; ciò per altro non toglie che essi, come è prescritto dall'*Atto* n. 73 (pagina 163 del *Giornale Militare* 1872), continuino sempre ad appartenere al distretto militare nel quale hanno concorso alla leva.

30. I comandanti di distretto che rilasciano la dichiara esecutiva di congedo illimitato, a mente del § 2, ad uomini appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, dovranno notificarne entro il mese esso distretto, mediante la trasmissione di un elenco (modello 101) conforme al modulo annesso alla presente *Istruzione*.

§ 5. — Ritiro degli oggetti di vestiario.

31. I militari da inviarsi in congedo illimitato lasciano al corpo o distaccamento dal quale partono, le armi, le buffetterie, e gli altri arnesi di corredo militare che non sono di loro proprietà individuale; e viene ad essi assestato e chiuso il conto di massa sul proprio libretto di deconto, col quale è indispensabile giungano al distretto di congedamento.

32. Ai congedandi dei corpi di bersaglieri, cavalleria, artiglieria e zappatori del genio, gli oggetti di vestiario da rendere, a mente del § 1° della presente Istruzione, sono ritirati alla sede del corpo o distaccamento cui appartengono; a quelli invece dei reggimenti di fanteria di linea, dei distretti, delle compagnie infermieri e delle compagnie di disciplina, gli oggetti di vestiario sono ritirati alla sede del comando del distretto ove hanno scelto il loro domicilio.

33. Ai militari che devono essere inviati in congedo illimitato, mentre trovansi aggregati ad altro Corpo o escono dallo spedale o sono in licenza, saranno ritirate le armi, le buffetterie ed altri arnesi di cui al n° 31, e gli oggetti di vestiario alla sede del distretto ove hanno scelto il loro domicilio.

A quelli però di essi che fossero aggregati ad un distretto ovvero ad un corpo o distaccamento della propria arma, le armi, le buffetterie ed altri arnesi di cui al n° 31, saranno ritirati dal distretto, corpo o distaccamento stesso.

34. L'estimo degli oggetti di vestiario ritirati va fatto secondo le regole stabilite dall'art. 84 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871 sulle contabilità dei Corpi, ed il valore ad essi attribuito sarà accreditato sul conto di massa e sul libretto di ciascun individuo.

35. Il valore degli oggetti di vestiario che sono ritirati dai distretti va segnato sul libretto di deconto di ciascun con-

gedando; stabilita quindi la nuova rimanenza della massa individuale, il conto deve essere vidimato dal relatore, ed il libretto sarà riconsegnato al congedando.

36. Il corpo al quale il congedato appartiene, ricevuta dal distretto la dimostrazione degli oggetti ritirati, si accredita in conto corrente del loro prezzo, passando il credito stesso sul conto di massa del congedato, e stabilendo la nuova rimanenza, che dovrà necessariamente risultare uguale a quella del libretto di deconto alla chiusura definitiva di questo appo il distretto.

37. Gli oggetti di armamento, buffetteria e corredo che, a mente della presente disposizione, si ritirano alle sedi di distaccamento agli uomini mandati in congedo illimitato, saranno posti in distribuzione, inviati al deposito del corpo, o ritenuti in fondo di magazzeno presso il distaccamento, secondo che verrà disposto dal consiglio di amministrazione permanente del corpo.

38. Le armi e buffetterie e le robe particolari di divisa che i distretti ritirano dai militari appartenenti ad altra arma che la fanteria di linea e che quindi non possono servire ai distretti stessi, saranno da essi ceduti ai corpi o distaccamenti dell'arma che sieno vicini di stanza; e ciò non potendo, li invieranno ai depositi dei corpi ai quali appartengono i congedati, dai quali essi oggetti vennero resi.

39. Quando l'invio in congedo illimitato succede nei mesi d'inverno, i corpi e distaccamenti di bersaglieri, cavalleria, artiglieria e genio, devono lasciare ai congedandi la mantellina, il pastrano o cappotto, sino al capoluogo del distretto ove devono essere congedati; quivi sarà ritirato a prezzo d'estimo, come fu detto al § 5 ed al N. 38.

È però in facoltà di essi corpi o distaccamenti di ritirare ai partenti il loro cappotto, pastrano o mantellina e darne uno fuori d'uso per il viaggio; accreditandone loro, ben inteso, la differenza di valore.

40. All'atto in cui i comandanti dei distretti consegneranno

ai congedandi il foglio di congedo, dovranno far loro levare dall'abito di cui rimangono vestiti, le stellette di divisa, cessando essi da quel momento di essere soggetti alla giurisdizione militare e non potendo quindi più portare le stellette sino a che siano richiamati sotto le bandiere.

Il Ministro
RICOTTI.

ELENCO *degli oggetti di corredo che devono essere ritirati ai partenti in congedo illimitato.*

Asciugatoi.

Boraccia con correggia.

Cappotto di fanteria, cappotto all'inglese, pastrano, mantellina da bersaglieri.

Chepì, cappello, elmo o colbacco.

Gavetta.

Giubba di panno.

Pantaloni di panno.

Tasca a pane con correggia.

Telo da tenda, con picchetti e bastoni per chi ne è provvisto.

Zaino o valigia.

MODELLO N. 99
(Atto N. 145, 14 luglio 1872)

N. 86 d'ordine del modellario

Trasferimenti del Corpo essendo in congedo illimitato

ESERCITO ITALIANO

A) **FOGLIO** per l'invio in **congedo illimitato** del[1] Soldato CAMPO *Francesco*, del[2] *52° Reg. fant.* ([3] *3ª Comp.*) ascritto alla **Classe** di[4] *1ª* Categoria **1849** [5] ed al N. *4879* di matricola. = Figlio di *Giovanni* e di *Maria* ***Verdieri*** nato il *10 marzo* 1846 a *Gabbioneta*, Mandamento di *Pescarolo*, Circondario di *Cremona*.

Statura metri *1,68*	**Fronte** *media*
Capelli *neri*	**Naso** *aquilino*
Sopracciglia *nere*	**Mento** *ovale*
Colorito *naturale*	**Viso** *allungato*
Occhi *bigi*	**Bocca** *media*
Segni particolari =	

Appartenente per **fatto di leva**
al Mandamento di *Pescarolo*
Circondario di *Cremona*
Distretto militare di *Cremona*

A *Ancona*, addì *20 luglio* 1872

(Luogo del bollo)

IL COMANDANTE DEL[6] *Reggimento*
Colonn. ***Facioli***

B) In virtù del[7] *Disp. Minist. 10 luglio 1872, N° 4789 (Direz. Gen. Leve)*, il Comandante del Distretto militare di *Parma* è invitato a mandare in congedo illimitato il militare suddetto, il quale ha dichiarato eleggere per **DOMICILIO** il comune di *Berceto*, Mandamento di *Berceto*, Circondario di *Borgotaro*.

A *Pesaro*, addì *22 luglio 1872*.

Il Comandante[8] *del 1° Batt. del 52 fant.*
Magg. ***Greppi***

C) Comando del Distretto militare di *Parma*

Si manda col presente foglio in **congedo illimitato** il sopranumentovato militare.

Addì *24 luglio 1872*.

Il Comandante del Distretto
Col. Antona

(Luogo del bollo)

Comune di *Berceto*

Visto giungere nel Comune il militare sopranumentovato.

Addì *30 luglio 1872*.

IL SINDACO
Carlo Bellani

(Luogo del bollo)

(1) Grado, cognome e nomi — (2) Reggimento o Corpo cui il militare è effettivo. — (3) Compagnia, squadrone o batteria alla quale appartiene. — (4) Indicare se di 1ª o di 2ª categoria. — (5) Classe alla quale si trova ascritto. — (6) Comandante del Corpo al quale il militare è effettivo. — (7) Disposizione ministeriale in virtù della quale il militare è mandato in congedo. Nell'occasione dei licenziamenti di un'intera classe non occorrerà qui alcuna indicazione e si riempirà il bianco con due linee = — (8) Comandante del Corpo o Distaccamento o Direttore d'artiglio ove il militare si trova e dal quale è rimandato al Distretto di congedamento.

FOGLIO DI VIA

In occasione della partenza in congedo illimitato

Invio del militare al Distretto

Partito il *25 luglio 1872* per *Parma*

il a

il a

il a

il a

il a

ASSEGNAMENTI CORRISPOSTI

Indennità di via L. *1,25* per giornate *1*
assegno di ferrovia L. *3,25* per chil.ri *255*
da *Pesaro* a *Parma*
(1)

(2) L'Ufficiale di settimana
Sott. **Angeli.**

al capoluogo del Mandamento
Invio del militare dal Distretto

Partito il *25 luglio 1872* per *Berceto*

il *25* *id.* a *Fornovo*

il *26* *id.* a *Berceto*

il a

il a

il a

Indennità di via L. *2,00* per giornate *2*
assegno di ferrovia L. // per chil.ri //
da // a //
(1)

(2) L'Ufficiale incaricato
Luog. **Pini.**

In occasione del richiamo sotto le armi

Invio del militare al Distretto

Partito il per

il a

il a

il a

il a

il a

Indennità di via L. per giornate
assegno di ferrovia L. per chil.ri
da a
(1)

(2)

Invio del militare al Corpo

Partito il per

il a

il a

il a

il a

il a

Indennità di via L. per giornate
assegno di ferrovia L. per chil.ri
da a
(1)

(2)

(1) Quando occorra s'indicherà richiesta di trasporto sul mare da . . . . . a . . . . . .
(2) Firma dell'ufficiale incaricato di far corrispondere gli assegnamenti.

OGGETTI DI VESTIARIO

DESIGNAZIONE DEI CAPI DI CORREDO	Recati seco dal Corpo	Ritirati all'atto del congedo
Asciugatoi	2	2
Berretto di fatica	1	—
Borraccia	1	1
Cappotto, mantello o pastrano	1	1
Chepì, cappello, elmo o colbacco	1	1
Gavetta	1	1
Giubba di panno	1	1
Giubba di tela	1	—
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	—
Speroni	»	»
Tasca a pane	1	1
Telo da tenda ed accessori	1	1
Zaino o valigia	1	1

Il Comandante *(a)* della Compagnia
Cap. **Cecconi**

Il Relatore (b) del Distretto di Parma
Magg. **Banco**

(a) Della compagnia, dello squadrone o della batteria cui il militare è effettivo od aggregato.

(b) Del Distretto o Corpo dal quale sono ritirati gli oggetti di vestiario.

FACOLTÀ E DOVERI

DEL MILITARE IN CONGEDO ILLIMITATO

Il militare in congedo illimitato deve ricordar sempre che appartiene all'Esercito, e mantener quindi integerrima condotta nella vita privata, per non rendersi indegno dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Tosto giunto nel comune ove vuol fissare il proprio domicilio, è suo dovere di presentarsi al Municipio per far contrassegnare dal Sindaco il suo foglio di congedo e indicare la sua dimora, affinchè, occorrendo, possa essere facilmente rintracciato.

Egli è libero di prendere moglie, senza che per ciò gli abbisogni l'autorizzazione del Ministero della Guerra.

Egli può, senza chiederne l'autorizzazione a veruna autorità militare, trasferirsi in modo permanente in altro comune del Regno di quello ove ha stabilito il suo domicilio all'atto del suo invio in congedo illimitato. È però nel suo dovere di notificare sempre il suo nuovo domicilio al Sindaco del comune da dove esce, e di tenerne sempre informati i proprii parenti o qualche persona amica abitante nel mandamento, al quale egli appartiene per fatto di leva, affinchè possa essere facilmente avvertito nel caso di chiamata o rintracciato se gli si dovesse recapitare qualche comunicazione per parte dell'autorità militare.

Volendo recarsi all'estero, in qualunque siasi contrada, ne dovrà chiedere l'autorizzazione, per via del Sindaco, al comandante del Distretto militare al quale appartiene per fatto di leva, indicandogli il suo ivi del chiesto espatrio. Mediante l'autorizzazione avuta dal comandante del Distretto, egli potrà rivolgersi all'autorità civile per ottenere il passaporto; e potrà quindi rimanere all'estero quanti anni vuole, purchè sempre pronto a venir sotto le armi in caso di chiamata e purchè d'anno in anno rinnovi il passaporto, ciò che può essere fatto anche per mezzo dei regi consoli all'estero.

Il fatto di aver cambiato domicilio, come quello di aver ottenuto il passaporto per l'estero, non potrà mai esimerlo dalle pene stabilite per la diserzione in caso di inobbedienza alle chiamate sotto le armi; bisogna quindi, come fu già detto sopra, che nel partire dal suo mandamento di leva, affidi sempre ad un parente o ad un amico di prontamente avvertirlo in caso di chiamata.

Quando è proclamata la chiamata della classe alla quale egli è ascritto, egli deve informarsi bene del giorno e del luogo ove dovrà presentarsi; le quali indicazioni sono sempre chiaramente espresse nel manifesto affisso allo scopo in tutti i comuni. E soprattutto ricordi di non mancare al giorno ed all'ora fissata; altrimenti sarà diserzione.

Se all'atto della chiamata sotto le armi egli è per malattia nella impossibilità di presentarsi, dovrà mandare al comandante del Distretto per via del Sindaco una fede di malattia, da quest'ultimo autenticata, e poi rinnovarla di 15 in 15 giorni, se non guarisce o non viene in grado di trasferirsi allo spedale militare più vicino.

Essendo all'estero e non potendo giungere il dì preciso della chiamata, al suo arrivo dovrà giustificare il ritardo col presentare il suo passaporto e comprovare che, avuto riguardo al cammino da percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Sebbene temporaneamente svincolato dagli obblighi della disciplina militare, il militare in congedo illimitato deve ubbidienza a qualunque ordine (relativamente ai suoi doveri in tale posizione) gli venisse dal comandante del Distretto militare, o, a nome di questi, dal Sindaco.

MODELLO N. 100.

REGGIMENTO DI.....

N°.....

Al Sig. Comandante
del distretto militare di.....

ELENCO-AVVISO *dei militari del suddetto corpo da mandarsi in congedo illimitato dal comando del Distretto militare di.....*

NUMERO d'ordine	NUMERO di matricola	COGNOME E NOME	GRADO	COMUNE E MANDAMENTO DEL DOMICILIO ELETTO		*Annotazioni*

Il Comandante del Reggimento

Modello N. 101

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

N·

Al Sig. Comandante del Distretto militare di . . . . . .

ELENCO NOMINATIVO *dei militari appartenenti per fatto di leva al Distretto di . . . . . mandati in congedo illimitato da questo Distretto.*

Numero di matricola	Corpo cui appartiene	Grado	Categoria o classe di leva	COGNOME E NOME	Data dell'invio in congedo illimitato	Motivo dello invio in congedo illimitato(1)	DOMICILIO ELETTO		Annotazioni (2)
							Comune	Mandamento	

Il Comandante del Distretto

(1) Sarà citata la disposizione ministeriale che ordinò l'invio in congedo illimitato del militare: se trattasi del congedo di un'intera classe non occorre questa citazione.

(2) Sarà indicato se dal Corpo cui il militare appartiene fu dichiarato idoneo al grado di caporale, caporale furiere, sergente o furiere

DISPENSA 27ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 luglio

LUGLIO 13 — Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi, *pag.* 357.
» 14 — Fregi da apporsi sugli spallini della nuova giubba di panno per la truppa, *pag.* 359.
» 15 — Esito di oggetti di corredo il cui modello fu abolito o modificato, *pag.* 360.
» 15 — Soppressione delle tende per reggimenti di cavalleria, *pag.* 360.
» 16 — Campioni delle nuove coreggie per borraccie e tasche a pane e relativi conti di costruzione, *pag.* 361.
» 16 — Basi di da tenda e coperte da campo in fondo presso ai distretti. Loro uso, *pag.* 362.
» 17 — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali d'artiglieria o genio, *pag.* 363.

N. 146 — RECLUTAMENTO (Nota N. 12).

Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi.

13 luglio 1872.

In attesa di un nuovo provvedimento generale circa al rilascio del congedo assoluto sì ai militari sotto le armi, sì a quelli in congedo illimitato, che hanno compiuto il loro obbligo di servizio, e quindi, senza portare per ora alcuna variazione essenziale alle norme vigenti in proposito, questo Ministero crede nondimeno opportuno di determinare quanto segue:

ERRATA-CORRIGE

Pagina 320, righe 14 e 15, invece di *deve essere alta centim. 28 e larga millimetri 14* leggasi *deve essere alta centim. 14 ed avere la larghezza media di 4 centimetri.*

Analoghe correzioni s'intendono da farsi alla tavola annessa all'*Atto* n° 132.

Nel conto di costruzione del nuovo berretto di panno inserto a pagina 332, nella terza colonna ove sta scritto *cavalleria, scuola normale e artiglieria*, si aggiunga *accademia militare.*

Negli specchi A, D, C, L, O, che fanno seguito all'*Atto* 101, relativo alla giubba di panno, nella linea recante le misure della metà larghezza del davanti *alla taglia*, leggasi: *al fondo.*

La Dispensa 28 sarà pubblicata successivamente.

1. L'indennità di via e i mezzi di trasporto al militare sotto le armi, cui è dato il congedo assoluto, sarà pagato *sino al capoluogo del mandamento al quale appartiene per fatto di leva e sino alla frontiera* se nativo di paese estero; e ciò qualunque sia il luogo di domicilio eletto dal congedato.

   Questa disposizione è anche applicabile a coloro, che essendo in debito di massa, sono licenziati con semplice foglio di via conforme è prescritto dal § 19 della Nota (N. 106) 30 maggio 1865 (pag. 503 del *Giornale Militare*).

2. Al militare inviato in congedo assoluto è corrisposta l'indennità di via da *soldato semplice,* qualunque sia il grado di cui fosse investito.

3. Se il congedando non è in grado di saldare il proprio debito di massa, il Consiglio d'Amministrazione può ritirargli gli oggetti di corredo non indispensabili a rimpatriare, accreditandoglieli a prezzo d'estimo, secondo è stabilito dall'art. 84 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871.

4. Se il congedando non ha invece debito di massa, esso è libero di cedere o non al corpo quelle robe di vestiario che questo è disposto a riprendere: sempre s'intende a prezzo d'estimo, come è detto al numero precedente.

5. Il congedo assoluto, annullando la qualità di militare, annulla contemporaneamente qualunque grado; epperò nell'atto in cui l'individuo riceve il foglio di congedo assoluto, deve deporre, non solamente le stellette di divisa, ma anche i distintivi del grado che avesse avuto.

   Contravvenendo a tale disposizione s'incorre in penee spressamente comminate dal Codice penale comune.

La presente disposizione andrà in vigore dalla sua pubblicazione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 147 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 29).

Fregi da apporsi sugli spallini della nuova giubba di panno per la truppa.

14 luglio 1872.

In aggiunta al n° VIII dell'*Atto* n° 101 del 29 maggio u. s., (pag. 230 del *Giornale militare*, parte 1ª), il Ministero determina:

a) Che i fregi, i quali non figurano nei conti di costruzione della nuova giubba di panno per la truppa, debbano essere attaccati sugli spallini solo al momento in cui si distribuiscono le giubbe;

b) Che il prezzo di questi fregi sia di centesimi 12 caduno, lasciando al soldato la cura di attaccarli, oppure facendo compiere l'operazione a carico della massa generale uomini;

c) Che i detti fregi debbano essere di lana tanto per i sott'ufficiali, quanto per i caporali e soldati;

d) E finalmente che i corpi e distretti, per provvedersi dei fregi in parola, debbano attenersi alle norme tracciate dal precedente *Atto* n° 16 del 20 gennaio 1872 (pag. 25 del *Giornale militare*, parte 1ª).

Il Ministro
RICOTTI.

N. 148 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 30).

Esito di oggetti di corredo il cui modello fu abolito o modificato.

15 luglio 1872.

Affin di assicurare l'esito degli oggetti del corredo militare, i quali si dichiarano aboliti o vengono modificati, il Ministero stabilisce per massima che i medesimi debbano venire

distribuiti fino ad esaurimento e prima ancora di incominciare la distribuzione degli altri che debbono sostituirli.

Nei soli casi in cui il Ministero credesse per taluni oggetti di non far applicare questa massima, ne farà una esplicita dichiarazione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 149 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota 11).

Soppressione delle tende pei reggimenti di cavalleria.

15 luglio 1872.

Considerando che le truppe di cavalleria hanno meno occasione di accampare che le truppe delle altre armi, questo Ministero è venuto nella determinazione di sopprimere per la cavalleria l'uso della tenda, e quindi di levare dallo equipaggiamento di essa arma il telo da tenda e relativi picchetti e bastoni.

Saranno perciò ritirati i teli, bastoni e picchetti ora in distribuzione, accreditando alle masse individuali il prezzo stesso per cui gli ora detti oggetti vennero distribuiti (prezzo di 3ª classe), quando però, per parte degli utenti, siano stati mantenuti in buon stato di servizio.

I comandanti dei reggimenti disporranno perchè uguale operazione sia fatta dai distaccamenti e che siano pure ritirati le tende e gli accessori da tenda degli uomini comandati altrove o per un motivo qualunque lontani dal proprio squadrone.

Tanto le tende e gli accessori da tenda che verranno ritirati, quanto quelli che si trovano nei magazzini, saranno dalle amministrazioni dei reggimenti versati entro il prossimo agosto ai Distretti militari, seguendo le norme stabilite dall'art. 18 del Regolamento 1° dicembre 1870.

Nell'operazione di versamento, la classificazione degli oggetti in parola verrà regolata in base al prezzo accreditato alle masse, per quelli che furono ritirati dagli individui; e secondo il prezzo per cui figurano inventariati, per quelli che si troveranno in fondo nel magazzino.

Le amministrazioni distrettuali si daranno carico delle tende e degli accessori pel prezzo stesso cui vennero versati e li conserveranno in deposito nei loro magazzini.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 150 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 12).

Campioni delle nuove correggie per borraccie e tasche a pane e relativi conti di costruzione.

16 luglio 1872.

In seguito alle modificazioni introdotte nelle correggie da borracce e da tasche a pane con l'*Atto* N. 89 del 14 maggio 1872 (pag. 190 del *Giornale Militare*, parte 1ª), il Ministero ha disposto perchè dall'Opificio meccanico militare di Torino vengano spediti a tutti i corpi, distretti, e istituti militari i relativi campioni.

Siccome però venne riconosciuto impossibile il mantenere per tali nuove correggie il prezzo stesso vigente in tariffa per quelle di modello abolito, così il Ministero per norma dei Consigli amministrativi pubblica i rispettivi conti di costruzione.

Conto di costruzione della correggia in cuoio naturale per borraccia.

Cuoio naturale (gr. 125 a L. 5 il chilogr.) .	L. 0 625
Fibbia di ferro stagnato (N. 2 a mill. 30 l'una) .	» 0 060
Mano d'opera	» 0 095
TOTALE	L. 0 780

Conto di costruzione della correggia
in cuoio naturale per tasche a pane.

Cuoio naturale (gr. 120 a L. 5 il chilogr.) .	L. 0 600
Fibbia in ferro stagnato	» 0 040
Mano d'opera	» 0 050
TOTALE	L. 0 690

Il Ministro
RICOTTI

N. 151 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 13).

Bastoni da tenda e coperte da campo in fondo presso ai Distretti. Loro uso.

16 luglio 1872.

L'*Atto* N° 87 prescriveva che le coperte da campo cessassero di far parte dell'equipaggiamento del soldato di qualunque Corpo dell'Esercito e così anche i bastoni da tenda per gli armati di fucile, carabina, o moschetto, e le une e gli altri fossero ritirati dai consigli d'amministrazione dei Corpi e presi in caricamento come robe appartenenti allo Stato.

Ora si determina che le dette coperte e i bastoni da tenda siano da tutti i Corpi versati ai distretti, ove hanno sede, e da questi tenuti in fondo.

Tale versamento avrà effetto a mente dell'art. 18 del regolamento 1° dicembre 1870.

Resta ben inteso che i Corpi non dovranno versare i bastoni da tenda, necessari a quanti, secondo il quadro organico rispettivo, non sono armati di fucile, carabina o moschetto.

I distaccamenti che, a mente dell'*Atto* sopraccitato hanno ritenuto presso di sè le coperte e i bastoni, li verseranno essi pure al distretto, nel cui territorio hanno stanza; ed

ugual cosa sarà fatta per gli uomini comandati o comunque fuori del proprio Corpo che abbiano ancora coperta e bastoni.

Quindi innanzi ogniqualvolta una truppa debba in tempo di pace o per le esercitazioni nel tiro o di altra specie, andare accampata per più giorni nello stesso luogo, essa preleverà dal distretto più vicino i bastoni da tenda necessarii secondo la propria forza, onde poter mantenere le tende formate anche durante le esercitazioni giornaliere. Cessato il bisogno, li verserà al distretto più vicino.

Nelle medesime circostanze allorquando la stagione o le particolari condizioni del luogo d'accampamento lo richieggano, i comandanti generali delle divisioni potranno far dare temporaneamente dai distretti alle truppe che debbono accampare adeguato numero di coperte da campo (1).

Per la consegna ai Corpi e pel versamento da questi ai distretti dei bastoni da tenda e delle coperte da campo, come anche per le cessioni tra Corpo e Corpo, quando vari Corpi si succedono a campo nello stesso luogo, si eseguiranno le stesse operazioni di contabilità che per il materiale di carreggio e bardatura.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 132 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 31).

Nuovo modello di chepì
adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio.

17 luglio 1872.

In aggiunta a quanto fu prescritto dall'*Istruzione* sulla divisa degli ufficiali dell'artiglieria e del genio, approvata con regio decreto 5 agosto 1871 questo Ministero determina:

---

(1) Il soldato di fanteria che debba portare la coperta, la arrotolerà nel telo da tenda, analogamente a quanto è detto pel cappotto al n. 7 dell'*Atto* N. 114.

Gli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio, in gran montura, in montura di marcia e nei servizi armati faranno uso, a datare dal 1° novembre 1872, di un *chepì* la di cui forma e dimensioni saranno uguali a quelle stabilite nell'*Atto* N. 81 (6 maggio 1872, pag. 475 *Giornale Militare*, 1ª parte) salvochè:

a) Gli ornamenti — *galloncini*, *cordoncini*, *fregio* e *nappina* — saranno di metallo dorato;

b) La *nappina* ellissoidale, sarà fatta di cordoncino tondo, ed avrà l'asse maggiore di millimetri 34 ed il minore di millimetri 28, i giri di cordoncino disposti in senso ~~orizzontale~~, ed un foro circolare superiormente per l'innestamento di un pennacchietto.

c) Il *pennacchietto* — da portarsi nella gran montura — sarà di piume nere, alto 12 centimetri, ornato alla base da una *tulipa* a foglie d'oro, che si innesta nel foro della nappina;

d) Gli ufficiali dell'arma d'artiglieria ascritti ai reggimenti, porteranno nel mezzo della stella il numero del reggimento al quale appartengono: quelli invece dello stato maggiore dell'arma, e delle compagnie operai e veterani d'artiglieria, un trofeo formato da due cannoncini ed una granata, simile a quella del fregio del berretto;

e) Gli ufficiali del genio, sì del Corpo zappatori si dello stato maggiore dell'arma, porteranno, indistintamente, nel mezzo della stella un trofeo formato da due appiette ed una granata, simile a quella del fregio sul berretto;

f) Gli ufficiali del treno, appartenenti ai reggimenti d'artiglieria ed al Corpo zappatori, avranno la stella col loro e disco in argento.

g) I colonnelli comandanti territoriali ed i colonnelli e luogotenenti colonnelli comandanti di reggimento o direttori territoriali avranno di color robbio le righe di seta nel distintivo di grado.

I comandi territoriali d'artiglieria e quelli del genio, i reggimenti d'artiglieria e il Corpo zappatori del genio riceveranno, a cura di questo Ministero, un campione del del nuovo chepi.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 27ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio

LUGLIO 18 — Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria, *pag.* 365.
» 21 — Conteggio della pensione dei decorati dell'ordine militare di Savoia, *pag.* 366.
» 22 — Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e genio, *pag.* 372.
» 23 — Nuova divisa per gli uomini del treno, *pag.* 374.
» 12 — Legge che autorizza la leva sui giovani nati nel 1852, *pag.* 375.

N. 153 — RECLUTAMENTO (Nota N. 12)

Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria pel disposto dell'articolo 95 della legge sul reclutamento.

18 luglio 1872.

Nell'esame delle domande di congedo assoluto per applicazione dell'articolo 95 della legge sul reclutamento le quali pervengono a questo Ministero, il sottoscritto mentre ha dovuto più volte rimarcare la mancanza di certificati indispensabili per poter risolvere le istanze stesse, ha talora osservato come per parte di qualche comando di distretto militare vi si unissero dei documenti che non sono affatto necessari.

ERRATA CORRIGE.

Pagina 328 penultima riga *invece di*:

« Secondo i distintivi di grado.

« Sulla giubba di panno sono in argento o d'oro; *leggasi*: secondo che i distintivi di grado sulla giubba di panno sono in argento o d'oro.

A pagina 239 alla lettera C del § VIII, riga 15 e 16, invece di *una piccola granata di lana cremisi*, leggasi: *una piccola granata in lana cremisi con entro la croce di Savoia*

A pagina 331 nella colonna 8ª dello specchio, riga, 5ª, invece di *granata bianca in campo nero*, leggasi: *granata bianca in campo nero, con entro il numero del reggimento in lana bianca*, riga 15ª, invece di *granata cremisi in campo nero*, leggasi: *Granata con croce in cremisi, ecc. campo nero.*

All'oggetto quindi d'evitare un carteggio non indifferente, e diminuire per quanto è possibile i lavori di scritturazione presso gli uffici di distretto, il sottoscritto determina che nell'inviare al Ministero della guerra le domande suddette, le quali devono essere redatte su carta da bollo di lire una, i comandanti di distretto militare debbono procurare che vi siano uniti i seguenti documenti:

1° Situazione della famiglia del militare che chiede il congedo (modello *E* della tabella annessa al regolamento sul reclutamento);

2° Foglio di congedo illimitato del militare stesso;

3° Certificato di esistenza ai ruoli, modello N° 52, ossivero, foglio di congedo illimitato del fratello da cui il richiedente intende ripetere il diritto al congedo assoluto, secondochè esso fratello appartenga alla 1ª od alla 2ª categoria del contingente.

Avvertiranno poi i comandanti di distretto che di tutti i fratelli maggiori in età del militare che invoca il congedo dovrà sempre esibirsi dal richiedente il certificato di esito di leva, modello N° 58, debitamente accertato dal Prefetto o sotto Prefetto, e che mentre di quei fratelli che fossero tuttavia ascritti all'esercito od all'armata di mare dovrà pure unirsi il certificato di esistenza ai ruoli, modello N° 52, degli altri che fossero già stati congedati dovrà essere sempre prodotto il rispettivo foglio di congedo assoluto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 154 AMMINISTRAZIONE (Nota N. 5) 12

Pagamento, conteggio e rimborso della pensione de' decorati dell'ordine militare di Savoia.

21 luglio 1872.

Alle disposizioni 26 dicembre 1871 sull'amministrazione e contabilità interna dei Corpi è aggiunto il seguente articolo, nel quale sono compendiate le norme da seguirsi nel pagamento, conteggio e nel rimborso delle somme assegnate ai decorati dell'ordine militare di Savoia a titolo di pensioni.

Articolo 45bis

Pagamento, conteggio e rimborso delle pensioni assegnate ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

§ 245bis Il pagamento delle pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia è fatto dalle amministrazioni dei Corpi agli aventivi diritto per conto del Consiglio di amministrazione dei personali diversi dipendenti dal Ministero della guerra.

§ 246bis Il detto Consiglio è incaricato di rimborsare alle amministrazioni dei Corpi, al fine di ogni trimestre, l'importare delle pensioni corrisposte, sulla spedizione per parte delle medesime, degli stati conformi al modello N° 62bis, sul quale è dimostrato il conteggio delle somme dovute, di quelle ritenute per tassa, ricchezza mobile e di quelle pagate.

Gli stati vanno accompagnati da atto di richiesta di rimborso, sul quale debbono essere riepilogati i totali delle colonne *a)*, *b)* e *c)*.

I rimborsi sono da mandarsi ad effetto mediante operazioni di conto corrente.

§ 247bis Il Consiglio di amministrazione dei personali diversi, per trovarsi in condizione di poter rimborsare i Corpi, domanderà al Ministero della guerra (Segretariato generale), trimestre per trimestre, con apposito prospetto degli averi presuntivi, le somme occorrenti.

§ 248bis Alla fine di ogni trimestre il prementovato Consiglio compila un riepilogo generale, modello N° 62ter, delle somme pagate e rimborsate a titolo di pensione e lo trasmetterà, pel tramite dell'ufficio di revisione per le contabilità dei Corpi, al Ministero (Segretariato generale) accompagnato dagli stati nominativi spediti dai Corpi. Nel ristretto del riepilogo il Consiglio conteggierà gli acconti ricevuti, la somma ritenuta per tassa ricchezza mobile e dimostrerà quanto ancora gli spetta a saldo.

Queste nuove prescrizioni s'intendono in vigore dal 1° gennaio 1872.

Il Ministro
Ricotti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI DIVERSI

Trimestre 187

RIEPILOGO *generale delle somme pagate e rimborsate nel trimestre 187 a titolo di pensioni pei decorati dell'Ordine Militare di Savoia.*

Reggimenti, Corpi, Istituti, ecc., ecc.	IMPORTO della pensione	RITENUTA per la tassa della ricchezza mobile	SOMMA pagata ai decorati	Numero d'ordine dei documenti annessi	ANNOTAZIONI

Ristretto:

L'importare delle pensioni ascende a . . . . . L.

DEDUCONSI

a) Gli acconti ricevuti { con Mandato N. L. / id. » / id. » / id. » } In Totale »

b) L'importare della tassa di ricchezza mobile . . »

RESTA il sulle pensioni assegnate ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . L.

Sono lire . . . . . di

I MEMBRI

Il Segretario del Consiglio *Il Relatore* *Il Presidente*

(Carta protocollo semplice a macchina).

Modello N° 8

(*)

Mese * *187*

ELENCO

dei decorati dell'Ordine militare di Savoia appartenenti al suddetto, ai quali fu corrisposta la pensione loro dovuta pel mese suindicato.

(*) Reggimento, Corpo, Istituto, ecc.

(Carta protocollo semplice a macchina).

GRADO	COGNOME E NOME	Classe della decorazione di cui è fregiato il decorato	Somma annua della Pensione

, *addì* 187

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Variazioni occorse nel mese	Numero delle giornate per cui fu pagata la pensione	Importare della pensione (a)	Ritenzione per tassa sulla ricchezza mobile (b)	Somma pagata al decorato (c)	Firma per quietanza del decorato ricevente
	Totale.				

Il Relatore

Il Comandante la Compagnia

N. 135 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 29).

Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e del genio.

22 luglio 1872.

Per i sotto ufficiali, caporali e soldati dell'arma dell'artiglieria e del genio è adottato un nuovo chepì per forma e dimensioni uguale a quello adottato per la fanteria coll'*Atto* N. 116, meno le varianti indicate ai numeri seguenti:

1° Sulla nappina di lana rossa il numero di compagnia o batteria e la lettera D per gli uomini delle compagnie di deposito sono in lana gialla su panno nero per l'artiglieria; il numero di compagnia e la lettera D per gli uomini delle compagnie di deposito sono in lana cremisi su panno nero pel genio.

Gli uomini appartenenti agli stati maggiori dei reggimenti avranno la nappina interamente elissoidale in lana rossa e senza numero tanto per l'artiglieria quanto per il genio.

2° La nappina è perforata nel senso dell'asse maggiore per dar passaggio al gambo di un pennacchietto di crine nero, elevantesi sulla nappina di 12 centimetri, del quale si farà uso soltanto nella grande montura.

3° La stella di metallo giallo porterà nell'interno del disco;

a) Per i reggimenti d'artiglieria il numero del reggimento smaltato in nero;

b) Per le compagnie operai e veterani d'artiglieria un piccolo trofeo di due cannoni e granata, simile a quello dei bottoni della giubba;

c) Per i zappatori del genio un piccolo trofeo formato con due asce ed una granata;

Per le compagnie del treno sì di artiglieria e sì del genio il toro e disco della stella sono di metallo bianco; col numero del reggimento per l'artiglieria, col trofeo per il genio.

4° La trecciuola che copre l'unione del tondino colla fascia di panno, ed i tre cordoncini (*montanti*) sono in lana gialla per l'artiglieria e in lana cremisi pel genio.

5° Il chepì di artiglieria e del genio è munito di un soggolo in pelle di montone verniciata nera, il quale è attaccato nell'interno,

6° I distintivi di grado e carica sono gli stessi determinati per l'arma di fanteria dal N. 12 dell'*Atto* N. 116, tranne che per i sott'ufficiali il gallone è in oro.

7° Al conto di costruzione del chepì da fanteria al N. 11 dell'*Atto* 116 in . . . . . L. 5,798
si aggiunga: soggolo di montone verniciato . » 0,200

Totale conto di costruzione . . L. 5,998
Prezzo di conteggio . . . . . » 6,000

Il pennacchietto di crine nero L. 1.

8° Si faranno le seguenti varianti ed aggiunte:

a) Nel modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872).

Categ. 4ª, N. 238	Chepì d'artiglieria	L.	6,000	variante
» 245	id. zappatori del genio . . .	»	6,000	»
» 391	id. comp. del treno di artigl.	»	6,000	aggiunta
» 392	id. id. del genio	»	6,000	»
» 393	id. operai e veterani d'artigl.	»	6,000	»
» 394	Pennacchietti di crine nero per chepì d'artiglieria e genio . . .	»	1,000	»

b) Nella tabella dei prezzi normali

N. 1655	Chepì da zapp. genio	L.	6,000	variante
» 1663	id. comp. del treno d'artigl.	»	6,000	»
» 1663 *bis*	id. id. del treno del genio	»	6,000	aggiunta
» 1664	id. d'artiglieria	»	6,000	variante
» 1664 *bis*	id. operai e veterani d'artigl.	»	6,000	aggiunta
» 2145 *bis*	Pennacchietti di crine nero per artiglieria e genio . .	»	1,000	»

9° L'Opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire a ciascun reggimento d'artiglieria e del genio il nuovo campione del chepi, pervenuto il quale si toglieranno dal vecchio modello il cartellino ed i bolli, e quindi sarà messo in distribuzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 136. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. ~~39~~). 33

Nuova divisa per gli uomini del treno.

23 luglio 1872

I sott'ufficiali, caporali e soldati delle compagnie del treno tanto dei reggimenti d'artiglieria quanto del Corpo zappatori del genio vestiranno la uguale divisa del Corpo al quale appartengono, salvochè il toro e il disco della stella saranno di metallo bianco sul chepi e di lana bianca sul berretto.

Useranno tutti indistintamente il pastrano, che sarà pei caporali e soldati quello con cintolo dell'artiglieria e pei sott'ufficiali quello senza cintolo.

Quelli addetti al corpo zappatori del genio a vece del cappotto vestiranno la giubba di panno prescritta pei sott'ufficiali di quel corpo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 157 — RECLUTAMENTO (Nota N. 13)

Legge con la quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1852.

Atti del Governo N° 930 (2ª serie) *Gazzetta Ufficiale* N° 201 del 22 luglio 1872.

12 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1852.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinque mila uomini.

Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2161.

Art. 4. In esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i Distretti amministrativi che le compongono. Il Distretto vi rappresenterà il Mandamento per gli effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

Art. 5. Gli inscritti di questa leva nella provincia di Roma i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno esenti dal servizio militare.

Art. 6. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli inscritti della stessa provincia di Roma che nel suindicato giorno 29 novembre si trovavano già insigniti degli ordini

sacri o vincolati con la professione di voti solenni ad un ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero, se accattolici, appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato.

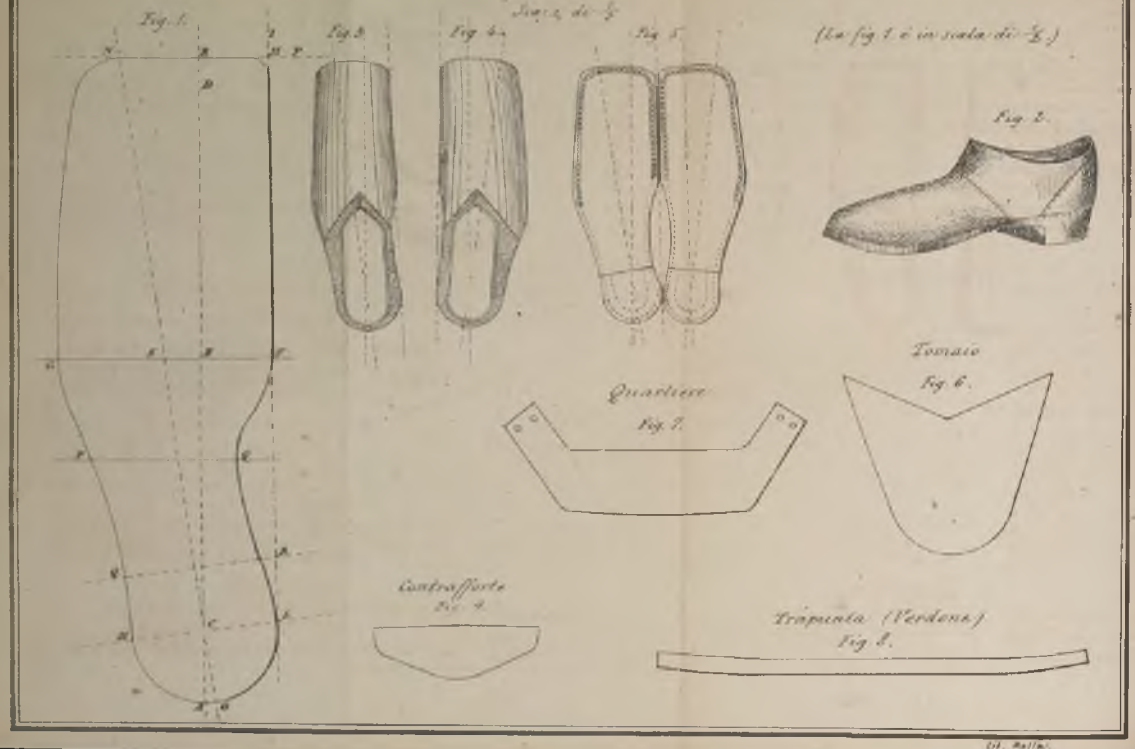
Art. 7. Gli inscritti che in virtù dei precedenti articoli 5 e 6 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva, e che per ragione del loro numero avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in in deduzione del contingente del rispettivo Mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sarre (Aosta), addì 12 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.


Fig. 1.
Scala di 1/2
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
(La fig. 1. è in scala di 1/4.)
Fig. 2.
Tomaio
Fig. 6.
Quartiere
Fig. 7.
Contrafforte
Fig. 4.
Trapunta (Verdone)
Fig. 8.

DISPENSA 29ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto

LUGLIO 23. — Nuovo modello di scarpe, *pag.* 377.
» 24. — Pantaloni di panno per cavalleria e artiglieria, *pag.* 386.
» 25. — Pantaloni di panno per bersaglieri e genio, *pag.* 390.
» 30. — Varianti all'*Atto* N. 145, *pag.* 393.
» 31. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della Scuola superiore di guerra, *pag.* 394.
AGOSTO 2 — Concorso dei capi officina d'artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette le riparazioni e le nuove provviste da eseguirsi per cura dei distretti militari, *pag.* 394.

N. 158 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 34)

Nuovo modello di scarpe.

23 luglio 1872.

(Con tavola annessa).

1. È adottato un nuovo modello di scarpe, consimile a quello ora esistente, la forma della pianta però è tracciata secondo la struttura naturale del piede, siccome scorgesi dagli annessi disegni.

Dette scarpe saranno confezionate sopra due diverse forme, l'una pel piede destro (F. 4ª), l'altra pel piede sinistro (F. 3ª); il cuoio deve essere impiegato allo stato naturale e non annerito.

Questa specie di calzatura che sostituisce le scarpe del modello 1865, dovrà essere d'ora in poi adoperata anche dai sott'ufficiali di fanteria e bersaglieri, nonchè dai musicanti di fanteria pei quali lo stivalino è abolito.

Però essi potranno continuare a farne uso quando se ne provveggano del proprio.

2. I Consigli amministrativi riceveranno dalla direzione dell'Opificio meccanico militare un paio di scarpe per campione: i distretti, i bersaglieri, l'artiglieria e la Reclusione militare

ERRATA-CORRIGE

Pag. 372, riga prima, invece di *Nota N.* 29, leggasi: *Nota N.* 32.
Pag. 374, riga ottava, invece di *Nota N.* 30, leggasi: *Nota N.* 33.
Pag. 366, riga 26, invece di *N.* 154 — AMMINISTRAZIONE (*Nota N.* 5), leggasi: *N.* 154 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (*Nota N.* 12).

riceveranno altresì un paio di forme e la raccolta dei pezzi componenti una scarpa, affinchè possano formarsi un criterio esatto delle forme, delle parti e della qualità di corame che devonsi impiegare nelle calzature militari.

3. La scarpa (F. 2ª) componesi delle seguenti parti nel modo qui appresso indicato:

a) *Suola.*

La suola (F. 5ª) deve essere di corame forte proveniente da pelli di bue (escluse quelle di vitello e tori) od anche di vacca magra purchè di consistenza, ben conciato e ben battuto al martello, tagliato nel forte della pelle in un solo pezzo, comprendente tutta la lunghezza della scarpa col tacco, senza alcuna giunta sotto al medesimo, colla punta quadra ad angoli leggermente rotondati.

La suola è mantenuta forte sotto la pianta sino al fiosso (che è la parte compresa fra la pianta ed il tacco) ed in tal posto sarà assottigliata ed arrotondata.

b) *Tacco.*

Il tacco deve essere dello stesso corame della suola; l'altezza misurata internamente nel suo mezzo presenterà un rialzo di tredici millimetri sulla suola.

Il numero dei fogli o pezzi di corame componenti il tacco varierà in più od in meno secondo la maggiore o minore spessezza dei medesimi; in media sono in numero di quattro con un pezzetto di rialzo nella parte esterna.

Essi devono essere cuciti alla suola meno l'ultimo esterno, il quale sarà tenuto a sito dalla inchiodatura fatta e disposta in modo da preservare la cucitura da un pronto logoramento.

c) *Prima suola.*

La prima suola chiamata anche soppano o sottopiede è dello stesso corame preso nella parte più sottile, tagliata in un sol pezzo, lungo tutta la scarpa, compreso il tacco.

d) *Trapunta.*

La trapunta (striscia di contorno che serve per unire la suola e il tomaio) (F. 8ª) è una lista della stessa qualità di corame, che deve essere cucita internamente al tomaio e al sottopiede, esternamente alla suola.

e) *Ripieno.*

Il ripieno, volgarmente detto anima, è composto di un solo pezzo di corame usato, piazzato nell'interno fra la suola ed il sottopiede, coll'aggiunta pure nell'interno del fiosso tra il tacco e la pianta, di un pezzetto di corame nuovo della stessa qualità della suola.

f) *Tomaio.*

Il tomaio (F. 6ª) è di pelle di vacca così detta vacchetta, ben conciata, lavata, stirata e nutrita con un composto di olio e grasso che la rende morbida, tagliata in un sol pezzo nel forte della pelle, senza giunte interne, cucita fra il sottopiede e la trapunta, ed assicurata col mezzo di forte cucitura in spago impegolato che riunisce la suola alla trapunta.

La parte superiore del tomaio sul collo del piede è aperta con un taglio lungo 20 millimetri con un foro in cadun lato del taglio pel lacciuolo.

g) *Quartiere.*

Il quartiere (F. 7ª) dovrà essere della stessa pelle di vacchetta con cui si fa il tomaio ed in un sol pezzo; nella parte posteriore, cioè dietro al calcagno, sarà alto millimetri 70; ed unito al tomaio nel punto dello avampiede col mezzo di due forti cuciture bene eseguite, liscie, e senza asperità; sul davanti e negli angoli di ciascuna delle due parti ha due fori pel lacciuolo.

h) *Contrafforte.*

Il contrafforte (F. 9ª) di corame da suola tagliato nei fianchi della pelle lungo 180 millimetri ed alto nel mezzo millimetri 60, serve di rinforzo al quartiere.

i) *Chiodetti.*

I chiodetti sono di ferro con testa a forma di fungo, piazzati in numero di 45 a 50 lungo la suola, in una sola fila tutto intorno alla pianta della scarpa.

l) *Punte di ferro.*

Le punte di ferro senza testa, sono in numero di 30, delle quali 20 piazzate intorno al disotto del tacco e 10 internamente verso l'estremità del calcagno.

m) *Lacciuolo.*

Il lacciuolo in corame di vacchetta, passando per i fori del tomaio e del quartiere serve per allacciare la scarpa al piede.

4. Il tracciamento del sottopiede e della suola quale risulta dalla figura 1ª, e dalla nota spiegativa che vi è annessa, è basato sulla struttura naturale del piede.

5. Per ogni lunghezza di scarpe si avranno quattro differenti taglie per la grossezza. Le misure delle forme corrispondenti, e la proporzione con cui devono costruirsi le scarpe per ogni cento paia si desumono da apposita tabella che fa seguito a questa nota.

6. Secondo le fatte esperienze, la forma della nuova scarpa, fatta astrazione delle buone qualità dei corami, è la principale delle condizioni che deve avere la calzatura perchè il soldato possa compiere lunghe e faticose marcie senza riportarne ferite ai piedi. Il mezzo più pratico che i Consigli amministrativi possono adoperare per accertarsi che quella condizione è adempita, si è quello di appaiare le scarpe e riconoscere se posti a contatto i talloni, la parte interna

delle piante combacia per l'intera lunghezza come si scorge dalla figura 5ª.

7. Il prezzo di questo nuovo modello di scarpe è di L. 7, 50 e il conto di costruzione è quale apparisce in fine della presente.

8. Per massima nelle distribuzioni di scarpe si deve tenere il criterio seguente: ai reggimenti granatieri sono assegnate le scarpe dei numeri seguenti e nella proporzione rispettivamente indicata:

Paia 20	del N. 28	per ogni 100 paia.
» 30	» 29	
» 30	» 30	
» 20	» 31	

all'artiglieria invece:

Paia 15	del N. 27	per ogni 100 paia
» 20	» 28	
» 30	» 29	
» 20	» 30	
» 15	» 31	

agli altri corpi che usano scarpe:

Paia 15	del N. 26	per ogni 100 paia.
» 20	» 27	
» 30	» 28	
» 20	» 29	
» 15	» 30	

È però fatta facoltà di richiedere qualche paio scarpe di altre misure quando ciò riesca assolutamente indispensabile per poter provvedere alla calzatura di quei pochi uomini cui non si adattassero le misure ordinarie stabilite in massima per ciascun corpo.

9. Ognuna delle sei lunghezze interne delle scarpe avendo quattro taglie per rispetto alla grossezza del piede, occorre che, per facilitare le distribuzioni, le scarpe si tengano in

magazzino separate per numero e per la taglia respettiva, e così in 24 distinti gruppi, secondo il segno esterno che portano.

10. Nel modello per gli inventari pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) prenderanno posto alla categoria 4ª al n° 395. Scarpe modello 1872, L. 7,50.

11. Per norma dei consigli amministrativi si pubblicano pure qui appresso speciali tabelle indicanti i limiti entro cui dovrebbe stare la spesa di riparazione.

Il Ministro
RICOTTI.

TABELLA delle misure delle forme per le scarpe.

LUNGHEZZA TOTALE DELLA FORMA	1ª Taglia			2ª Taglia			3ª Taglia			4ª Taglia			PROPORZIONE per lunghezza su 100 paia
	Grossezza al collo del piede	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede	Proporzione per 100 paia	Grossezza al collo del piede	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede	Proporzioni per 100 paia	Grossezza al collo del piede	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede	Proporzioni per 100 paia	Grossezza al collo del piede	Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede	Proporzioni per 100 paia	
Centimetri 26 . .	23 1/2	25	4	23	24 1/2	3	22 1/2	24	3	22	23 1/2	4	8
» 27 . .	24	25 1/2	4	23 1/2	25	7	23	24 1/2	9	22 1/2	24	4	24
» 28 . .	24 1/2	26	6	24	25 1/2	13	23 1/2	25	13	23	24 1/2	6	38
» 29 . .	25	26 1/2	4	24 1/2	26	5	24	25 1/2	5	23 1/2	25	4	18
» 30 . .	25 1/2	27	1	25	26 1/2	3	24 1/2	26	3	24	25 1/2	1	8
» 31 . .	26	27 1/2	1	25 1/2	27	1	25	26 1/2	1	24 1/2	26	1	4
Proporz. per taglia su 100 paia			17			32			34			17	100

Tutte le misure qui sopra indicate sono in centimetri.

CONTO *di costruzione delle scarpe, modello 1872.*

Tomaio, quartiere e lacciuolo	L. 2,60
Trapunta, contrafforte, suola, sottopiede, tacco e fiosso	» 2,80
Anima	» 0,05
Punte e chiodettini	» 0,20
Mano d'opera compreso lo spago	» 1,85
Costo totale	L. 7,50

RIPARAZIONI.

a) Per la risuolatura, consistente nel cambio delle mezze suole, trapunta e riparazione dei tacchi:

Cuoio e chiodettini	L. 1,00
Mano d'opera	» 0,70
Totale	L. 1,70

b) Pel cambio del fondo intero, cioè trapunta, suola, sottopiede e contrafforti:

Cuoio e chiodettini	L. 3,00
Mano d'opera	» 1,25
Totale	L. 4,25

NOTA *spiegativa della figura 1ª per tracciare il sottopiede e la suola delle scarpe.*

Tirata la linea **AB** che passa pel centro **C** del tallone e per quello del dito grosso, la parte **AD** rappresenta la lunghezza del piede misurata dal dietro del tallone alla punta del dito grosso, e la parte **DB** quel tanto di cui abbisogna allungarla perchè il piede stia comodamente nella scarpa. Si determina quindi la distanza dal punto **D** al punto **E** che si ritiene 2/5 circa della lunghezza **AD** del piede, e sulla perpendicolare **GEF**, linea di massima larghezza del

piede, si porta dalla parte interna del piede quel tanto **EF** che rappresenta la metà del dito grosso alla sua origine che si può ritenere 1/3 dell'intera **GF**, e dalla parte esterna la restante larghezza **EG**. Si fa quindi passare pel punto **F** e tangente alla curva interna del tallone la retta **LI**, la di cui parte **FH** limita il margine interno della parte anteriore del sottopiede; con altra perpendicolare **NP** al punto **B** viene limitata la lunghezza del sottopiede, si arrotondano gli angoli completando il contorno esterno del sottopiede con una curva che passa pel punto **G** e va poi a raccordarsi alla curva esterna del tallone; dal punto **F** una curva più forte va pure a raccordarsi colla curva interna del tallone.

Pel tracciamento del tallone si fa passare una retta pel centro **C** del tallone e pel punto **S** metà della larghezza massima **GF** del piede; la perpendicolare **MCL** segna la metà del tallone e l'altra **QR** il piano con cui resta tagliato il tallone nella sua parte anteriore.

Le dimensioni a darsi per i diversi numeri delle scarpe si rilevano dalla seguente tabella.

AB Lunghezza dal calcagno alla punta del dito grosso . . . . . Cent.
BD Aumento in lunghezza . . . . . »
DE Distanza dalla punta all'origine del dito grosso . . . . . »
GF Larghezza massima del piede. . . »
PQ Larghezza al centro del fiosso . . »
ML Larghezza al centro del tallone . . »

MISURE DEL SOTTOPIEDE o prima suola per le scarpe che devono essere lunghe numericamente di centimetri					
26	27	28	29	30	31
25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	1	1
10	10 1/2	10 1/2	11	11 1/2	12
8 1/2	8 1/2	9	9	10	10
5 1/2	5 1/2	6	6	6 1/2	6 1/2
7	7	7 1/2	7 1/2	8	8

Per la suola identico è il metodo di tracciamento a quello del sottopiede, e le dimensioni sono identiche, senonchè la lunghezza totale **AB** e la larghezza massima **GF** del piede devesi aumentare di 1/2 centimetro per cadun numero.

N. 159 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 35).

Pantaloni di panno per cavalleria e artiglieria.

24 luglio 1872.

(Con Tavola annessa)

Il Ministero ha approvato un nuovo modello tipo di pantaloni in panno che, salvo la diversa qualità della stoffa, è per forma e dimensioni eguale per la cavalleria e per l'artiglieria.

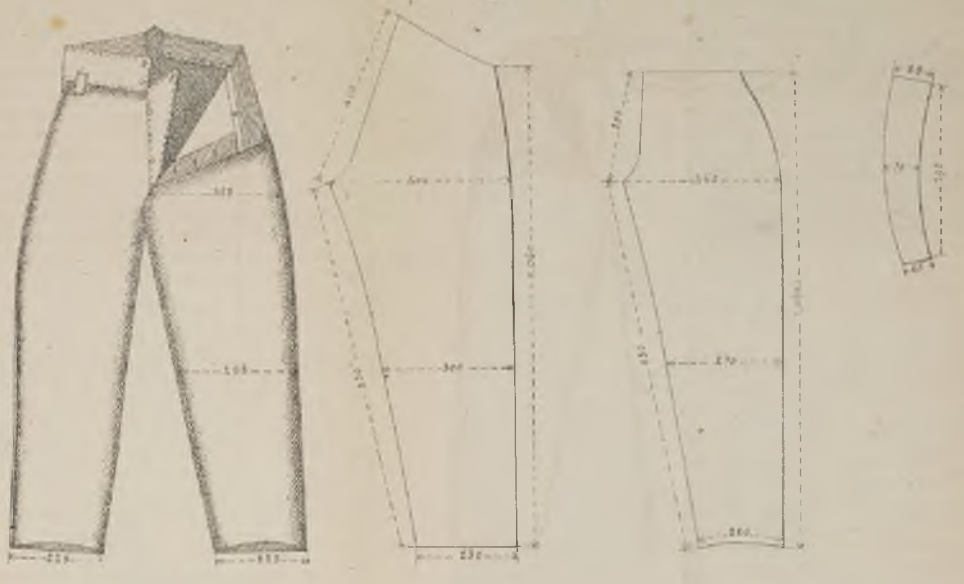
Questo tipo si riparte in cinque taglie: la cavalleria usa soltanto le prime quattro; l'artiglieria adopera anche la quinta parte per gli uomini del treno.

Perchè possa servire di norma nelle future costruzioni, fu ordinato all'Opificio meccanico militare di spedire ai reggimenti delle armi suddette ed alla scuola di cavalleria il relativo campione. E intanto si pubblicano, insieme alla tavola e ai conti di costruzione, le tabelle delle misure e del reparto delle taglie.

Il Ministro
RICOTTI

ARTIGLIERIA E CAVALLERIA

Scala di 1/10.



SPECCHIO *delle misure con cui debbano costrursi i pantaloni panno per la cavalleria e l'artiglieria.*

Taglie	LUNGHEZZA esterna	LUNGHEZZA interna dell'inforcatura	ALTEZZA DEL davanti	ALTEZZA DEL dietro	MEZZA GROSSEZZA della cintura	MEZZA GROSSEZZA della coscia	MEZZA GROSSEZZA del ginocchio	MEZZA GROSSEZZA del fondo	ALTEZZA DELLA CINTURA sul davanti	ALTEZZA DELLA CINTURA sul dietro	ALTEZZA DELLA CINTURA sul fianco
1ª	1 120	» 890	» 365	» 430	» 410	» 390	» 295	» 230	» 085	» 065	» 075
2ª	1 090	» 860	» 360	» 420	» 400	» 385	» 290	» 230	» 085	» 065	» 075
3ª	1 060	» 830	» 355	» 410	» 395	» 380	» 285	» 225	» 085	» 065	» 075
4ª	1 030	» 800	» 350	» 400	» 390	» 375	» 280	» 220	» 085	» 065	» 075
5ª*	1 »	» 770	» 345	» 390	» 385	» 370	» 275	» 220	» 085	» 065	» 075

* Per la sola artiglieria.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni da cavalleria.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per 10 capi	Quantità di stoffa per caduno capo	LAVORAZIONI GENERALI — Quantità a costruirsi per caduna taglia	LAVORAZIONI GENERALI — Quantità di stoffa per caduna taglia	PER I PRIMI 10 REGG. — Quantità a costruirsi per caduna taglia	PER I PRIMI 10 REGG. — Quantità di stoffa per caduna taglia	PEI SECONDI 10 REGG. — Quantità a costruirsi per caduna taglia	PEI SECONDI 10 REGG. — Quantità di stoffa per caduna taglia
1ª	12 200	1 220	10	12 200	» 20	24 400	»	» »
2ª	11 800	1 180	40	47 200	» 10	70 800	20	23 600
3ª	11 400	1 140	40	45 600	» 20	22 800	60	68 400
4ª	11 100	1 110	10	11 400	» »	» »	20	22 200
			100	116 400	» 100	118 »	100	114 200
Media				1,170		1,180		1,150

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni da artiglieria.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per ogni capo		a costruirsi per caduna taglia	QUANTITÀ di stoffa per caduna taglia	
1ª	1	220	10	12	200
2ª	1	180	20	23	800
3ª	1	140	40	45	600
4ª	1	110	20	22	200
5ª	1	080	10	10	800
			100	114	400
Media				1,150	

CONTO DI COSTRUZIONE *pei pantaloni da cavalleria*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno bigio . . . . . alto 1,30	11	650	1	170	13	631
Id. turchino . . . . » 1,30	11	750	»	150	1	763
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	»	700	»	900	»	630
Sottopiedi di cuoio nero con fibbie	»	»	2	»	»	550
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	1	400
Prezzo di costo . . . : L.					17	974
Id. di conteggio. . L.					17	980

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni per*

CANNONIERI A PIEDI						CANNONIERI A CAVALLO					
DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE
Panno turchino alto 1.30 . .	11	750	1	150	13 513	Panno turchino alto 1.30 . .	11	750	1	150	13 513
Id. giallo id. 1,20 . .	11	550	»	030	» 347	Id. giallo id. 1,20 . .	11	550	»	030	» 347
Tela cot. bigia (basino) id. 0,62	»	700	»	850	» 595	Tela cot. bigia (basino) id. 0,62	»	700	»	850	» 595
						Sottopiedi (cuoio nero) con fibbie	»	»	2	»	» 550
Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	» 900	Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	1 050
Prezzo di costo . . . L.					15 355	Prezzo di costo . . . L.					16 055
Prezzo di conteggio . L.					15 360	Prezzo di conteggio . L.					16 060

N. 160 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 36).

Pantaloni di panno per bersaglieri e genio.

25 luglio 1872.

(Con tavola annessa).

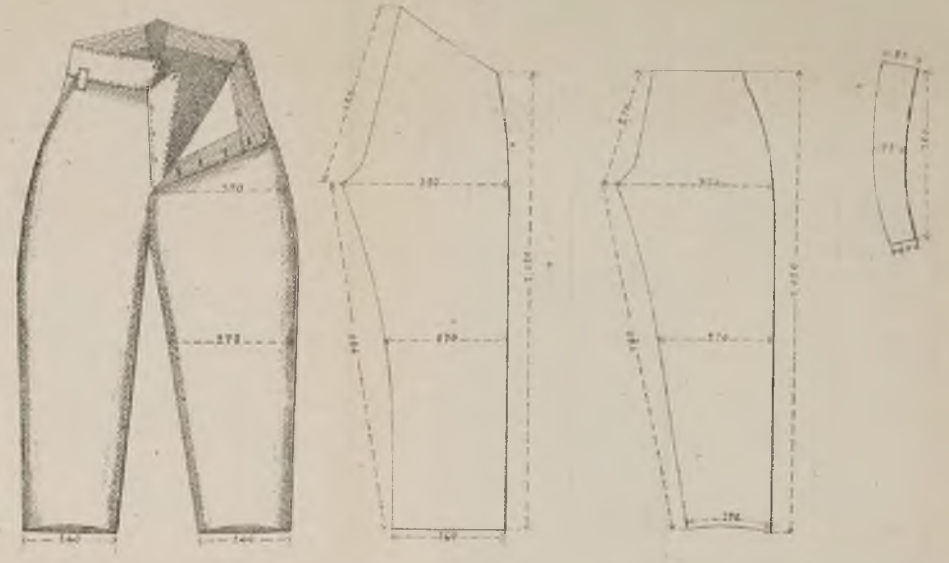
Per mettere in armonia con la nuova giubba di panno i pantaloni di divisa dei bersaglieri e zappatori del genio, il Ministero ha fatto preparare ed approvò un nuovo campione che l'opificio meccanico ebbe ordine di spedire a ciascuno dei Corpi succitati.

Ed ora determinando che quindi innanzi le lavorazioni debbano compiersi sopra tale modello, si pubblicano, insieme alla tavola ed al conto di costruzione, lo specchio per le misure delle singole parti de' pantaloni e la dimostrazione pel reparto delle taglie.

Il Ministro
RICOTTI.

BERSAGLIERI E GENIO

Scala di $\frac{1}{10}$



SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono costruirsi i pantaloni per bersaglieri e zappatori genio.*

Taglia	LUNGHEZZA esterna	LUNGHEZZA interna dell'forcatura	ALTEZZA DEL davanti	ALTEZZA DEL dietro	MEZZA GROSSEZZA della cintura	MEZZA GROSSEZZA della coscia	MEZZA GROSSEZZA del ginocchio	MEZZA GROSSEZZA del fondo	ALTEZZA DELLA CINTURA nel davanti	ALTEZZA DELLA CINTURA nel fianco	ALTEZZA DELLA CINTURA di dietro
1ª	1 060	» 830	» 270	» 420	» 400	» 380	» 280	» 240	» 080	» 075	» 060
2ª	1 040	» 810	» 270	» 420	» 400	» 380	» 280	» 240	» 080	» 075	» 060
3ª	1 020	» 790	» 270	» 420	» 380	» 370	» 270	» 240	» 080	» 075	» 060
4ª	1 »	» 780	» 260	» 410	» 380	» 370	» 270	» 230	» 080	» 075	» 060
5ª	» 080	» 770	» 260	» 410	» 380	» 370	» 270	» 230	» 080	» 075	» 060

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni suddetti.*

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		da costruirsi per cadauna taglia	di stoffa per cadauna taglia	
1ª	1	130	10	11	300
2ª	1	100	20	22	»
3ª	1	080	40	43	200
4ª	1	050	20	21	»
5ª	1	030	10	10	300
			100	107	800

Media 1,080

CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno turchino alto . metri 1.30	11	750	1	080	12	690
Id. cremisi alto . » 1,20	11	550	»	030	»	347
Tela cotone bigia (basino » 0,62	»	700	»	850	»	595
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	»	900
Prezzo di costo . . L. . .					14	532
Id. di conteggio L. . .					14	540

N. B. Per i soldati del treno bisogna aggiungere:

Sottopiedi (cuoio nero) con fibbie .	L.	0.550
Attaccamento sottopiedi e fibbie .	»	0.150
	L.	0.700
Onde il prezzo di costruzione .	L.	15.232
Id. conteggio . .	L.	15.240

N. 161 — RECLUTAMENTO (Nota 14).

Varianti all'Atto N. 145.

30 luglio 1872.

A modificazione di quanto è prescritto al § 5 dell'*Atto* n° 145 — *Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato* — si determina che anche ai congedandi appartenenti ai bersaglieri, gli oggetti di vestiario siano ritirati dal comando del distretto ove eleggono domicilio, nella stessa maniera che è prescritto per quelli della fanteria di linea. Gli oggetti che i distretti ritireranno ai bersaglieri saranno conservati nei rispettivi magazzini. Questa disposizione sarà applicata ai congedandi della classe 1847 e successive.

Al N° 37 dell'*Atto* 145 precitato è sostituito il seguente:

« 31. Gli oggetti di armamento, buffetteria o corredo, che a mente della presente disposizione, si ritirano alle sedi dei distaccamenti agli uomini mandati in congedo illimitato, saranno: posti in distribuzione; inviati al deposito del Corpo; ritenuti in fondo di magazzino presso il distaccamento; oppure versati alla direzione territoriale d'artiglieria, se armi, o al distretto, se buffetterie o oggetti di corredo: secondo che verrà disposto dal consiglio di amministrazione permanente del Corpo ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 162 — REGOLAMENTO SULLE LICENZE (Nota N. 1).

Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della Scuola superiore di guerra.

31 luglio 1872.

Al N. 10 del Regolamento per le licenze nell'Esercito, approvato con R. Decreto 17 settembre 1871, s'intenderà aggiunto il seguente capoverso.

« Gli ufficiali allievi del 2° anno di corso della Scuola « superiore di guerra, non possono fruire di licenza or- « dinaria neppure nell'intervallo tra il 2° e 3° corso, « dovendo in quel tempo rientrare a prestar effettivo ser- « vizio al Corpo al quale appartengono ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 163 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 13).

Concorso dei capi officina d'artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette le riparazioni e le nuove provviste da eseguirsi per cura dei Distretti militari.

2 agosto 1872.

Ad agevolare il compito dei Consigli d'Amministrazione dei distretti militari nell'esecuzione delle riparazioni occorrenti al materiale, ed anche nell'accettazione di nuove provviste, oltre la facoltà che hanno già i medesimi di rivol-

gersi alle direzioni d'artiglieria stanziate nelle città ove essi hanno sede per quelle riparazioni che alla specialità della direzione d'artiglieria non torni di grave disturbo eseguire.

Questo Ministero autorizza i comandanti dei distretti a richiedere al comandante territoriale d'artiglieria, avente giurisdizione sulla località in cui ha sede il distretto, l'invio temporaneo al medesimo d'un capo officina o di un controllore d'armi per assistere il Consiglio d'Amministrazione, sia nella collaudazione delle più importanti riparazioni al meteriale fattesi per cura dell'industria privata, sia nell'introduzione di nuove provviste nei magazzini del distretto, sia in fine per avere gli schiarimenti necessari sulle condizioni tecniche da stabilirsi nei contratti coll'industria privata, tanto per nuove provviste, quanto per riparazioni.

Ai comandanti territoriali d'artiglieria è lasciato libero il giudizio di annuire o no alle domande dei distretti militari per l'invio d'un capo officina o d'un controllore d'armi, ed è quindi necessario che nell'avanzare tali domande ai comandanti territoriali predetti, i comandanti dei distretti le corredino di tutte le notizie atte a giustificarle.

L'indennità di trasferta da pagarsi, a norma del regio decreto 6 aprile 1865, ai capi officina ed ai controllori che saranno a tale effetto comandati fuori della loro stanza, andrà a carico della massa generale uomini dei distretti militari presso cui furono i medesimi comandati.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 30ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto

AGOSTO 1 — Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile nella ferma, giusta l'art. 162 della legge 20 marzo 1854, e l'art. 10 della legge 19 luglio 1871, *pag.* 367.
» 2 — Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871, *pag.* 402.
» 2 — Distintivi di grado sulle maniche dei pastrani per l'artigl., *pag.* 403.
» 2 — Cravatta da collo per la truppa, *pag.* 405.
» 2 — Piastretta della gavetta, *pag.* 405.
» 3 — Coreggia di cuoio naturale per pantaloni *pag.* 406.
» 5 — Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito, durante l'anno 1871, *pag.* 407.

N. 164 — MATRICOLA (Nota N. 3)

Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile nella ferma, giusta l'art. 162 della legge 20 marzo 1854, e l'art. 10 della legge 19 luglio 1871.

1° agosto 1872.

Nei trasferimenti di classe per causa di tempo non computabile nella ferma saranno da osservarsi le seguenti norme.

1. Pel militare sotto le armi, cui per la prima volta vuole essere applicato il trasferimento di classe, questo non avrà luogo se l'interruzione nel servizio non supera i 30 giorni, nè sarà tenuto ad alcuna compensazione di servizio, ma però si dovrà ognora fare oggetto di variazione del periodo di tempo interrotto, inscrivendolo sul rispettivo foglio matricolare.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 395, righe 3ª e 4ª, *invece di*

..... non torni di grave disturbo eseguire.
Questo Ministero autorizza .....

leggasi:

non torni di grave disturbo eseguire, questo Ministero autorizza ecc.

Se l'interruzione nel servizio supera i 30 giorni, senza eccedere un anno e 30 giorni, il militare va trasferto alla classe successiva a quella cui è ascritto, seguendone intieramente la sorte.

Se l'interruzione supera un anno e 30 giorni, senza eccedere i 2 anni e 30 giorni, il militare è trasferto di due classi posteriori a quella cui trovavasi da prima ascritto per seguirne la sorte; e così di seguito per le interruzioni di maggiore durata.

2. Allorchè per la seconda volta od oltre si avesse ad applicare il trasferimento di classe pel motivo sovra mentovato, si farà la somma di tutte le interruzioni, e si applicherà il trasferimento di classe come se il militare avesse incontrato una sola interruzione della durata rappresentata dalla detta somma. Ad esempio:

N. N. della classe 1847 incontrò una prima interruzione di 20 giorni; e non andò quindi soggetto al trasferimento di classe.

Ne incontra un seconda di mesi 9 e giorni 12, che sommati con i 20 giorni della prima interruzione, danno un totale di 10 mesi e 2 giorni d'interruzione: perciò viene trasferto alla classe 1848.

Incontra una terza interruzione di 2 mesi e 5 giorni, che addizionati colle precedenti interruzioni, danno un'interruzione complessiva di un anno e 7 giorni: deve pertanto rimanere alla classe 1848.

Ad una quarta interruzione di un anno, 3 mesi e 5 giorni, che sommata colle precedenti dà 2 anni, 3 mesi e 12 giorni d'interruzione totale, egli dovrà essere trasferto alla classe 1850.

3. Il militare in congedo illimitato sì di 1ª, sì di 2ª categoria, che alla chiamata della classe rispettiva non raggiunse il Corpo perchè alle carceri, sarà trasferto di classe colle stesse norme indicate ai numeri precedenti. In questo caso l'interruzione è calcolata:

a) Se il militare prende servizio al corpo prima del li-

cenziamento della sua classe, dal giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi al corpo colla propria classe, sino a quello nel quale vi si presentò realmente.

b) Se invece prende servizio al corpo dopo il rinvio in congedo della sua classe, l'interruzione verrà computata per l'intiero tempo che la rispettiva classe prestò servizio sotto le armi.

4. Al militare sì di 1ª e sì di 2ª categoria in congedo illimitato stato *dichiarato disertore* e condannato per aver mancato alla chiamata sotto le armi, si computerà quale interruzione nel servizio il tempo trascorso dal giorno che avrebbe dovuto presentarsi al corpo, sino a quello in cui avrà espiato la pena inflitta.

5. I trasferimenti di classe e le conseguenti inscrizioni a matricola si compiono dai corpi solo quando il militare ha ultimato la pena che importa trasposizione di classe, ed è rientrato nella posizione di riprendere e proseguire utilmente la sua ferma, senza distinzione di sorta se la sentenza di condanna sia stata pronunziata più dall'autorità pretoriale, che dal tribunale correzionale civile o militare.

6. Gli indugiatori alla chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato, non dichiarati disertori, oppure assolti dal reato di diserzione, non vanno soggetti a trasferimento di classe, ma debbono per altro equiparare il servizio prestato dalla rispettiva classe, rimanendo sotto le armi dopo il congedamento della medesima per tanti giorni quanti furono quelli di ritardo nell'arrivo al corpo.

7. Le presenti disposizioni s'intendono applicabili a tutti coloro che ultimarono pena portante interruzione di servizio, dall'8 agosto 1871 (data in cui ebbe vigore la legge 19 luglio stesso anno), in poi.

Dovrà quindi essere rettificata la posizione di coloro che per causa d'interruzioni terminate dopo l'8 agosto 1871 fossero stati trasferiti di classe in base alle norme previste dalla Nota N. 153 dell'8 agosto 1871 a pag. 637 del *Giornale Militare*; a tal uopo i corpi desumereranno dai fogli ma-

tricolari le necessarie nozioni, onde formare e spedire entro il corrente mese di agosto, *appositi* elenchi, mod. 434 *bis*, in duplice copia all'Ufficio Centrale delle matricole, colle correzioni in *rosso* nel corpo degli assenti inscritti su di una delle dette copie ed al disopra di ciascun trasferimento di classe già eseguito, il quale vorrà essere depennato con leggero tratto di penna, non senza indicare il tempo d'ogni singola interruzione, come si scorge dall'esempio pratico appiè del presente.

L'ora detto Ufficio, accertata che abbia la regolarità delle proposte rettificazioni, ritornerà una copia di detto elenco alla parte mittente, rivestita delle osservazioni cui avesse dato luogo la verificazione, disponendo in pari tempo per lo invio in congedo illimitato di coloro che vi avranno diritto per effetto delle retrocessioni di classe.

Il Ministro
RICOTTI.

Esempio per la rettificazione della posizione dei militari trasferiti di classe dall'8 agosto 1871 in poi.

N. N. arruolato di leva, ecc., classe 1849	10	gennaio	1870
Soldato ecc.	20	marzo	»
Posto alle carceri in attesa di giudizio ecc.	15	luglio	1871
Condannato ecc. ad un mese di carcere computabile dal giorno del di lui arresto	25	»	»
Liberato per pena scontata	15	agosto	»
(1) *Deve rimanere alla classe 1849 stante la interruzione di soli 30 giorni.*			
Trasferito alla classe 1850 (già inscritta a matricola)	15	agosto	»
Denunciato disertore	20	settembre	»
Arrestato ecc.	10	ottobre	»
Condannato a 6 mesi di carcere . .	20	»	»
Liberato per pena scontata	20	aprile	1872
(1) *Va alla classe 1850 stante alla totale interruzione di 8 mesi compresa quella precedente.*			
Trasferito alla classe 1851 (già inscritta a matricola)	20	aprile	»
Posto alle carceri ecc.	25	»	»
Condannato ecc. a tre mesi di carcere	28	»	»
Liberato per pena scontata ecc. . .	28	luglio	»
(1) *Deve rimanere alla classe 1850 stante all'interruzione di 11 mesi e 3 giorni, comprese le precedenti.*			
Trasferito alla classe 1852 (già inscritta a matricola)	28	»	»

(1) Queste iscrizioni si faranno in rosso al disopra dei trasferimenti di classe già inscritti, cancellandoli con leggero tratto di penna se occorre.

Esempio pei computi delle interruzioni secondo la summentovata Nota.

N. N. arruolato di leva ecc., classe 1851	10	gennaio	1871
Soldato ecc.	10	»	»
Posto alle carceri di ..... in attesa di giudizio, ecc.	20	agosto	1872
Condannato con sentenza ecc. ad un mese di carcere computabile dal giorno del di lui arresto	25	»	»
Liberato per pena scontata	20	settembre	»
Rimane alla classe 1851 stante la sola interruzione di 30 giorni.			
Denunciato disertore	9	ottobre	»
Arrestato ecc.	6	novembre	»
Condannato ecc. ad 11 mesi di carcere ecc.	11	»	»
Liberato per pena scontata.	11	ottobre	1873
Trasferto alla classe 1853, stante alla totale interruzione di un anno, un mese ed un giorno, compresa la precedente.			

N. 165 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 14)

Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871.

2 agosto 1872.

Per accordo preso col Ministero della marina si determina:

Il § 317 delle *Disposizioni sulla contabilità interna dei Corpi* è pure da applicarsi alle cartelle de' surrogati in congedo illimitato del Corpo fanteria marina.

Epperò i Distretti riceveranno e conserveranno presso di sè queste cartelle coi loro documenti accessori e ne pagheranno gli interessi, che regoleranno a norma delle citate disposizioni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 166 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 37).

Distintivi di grado sulle maniche dei pastrani per l'artiglieria.

2 agosto 1872.

Il Ministero ha determinato che sulle maniche dei pastrani per la truppa di artiglieria siano d'ora innanzi applicati i distintivi di grado nella conformità stessa che vennero prescritti per le giubbe di panno con *Atto* N° 101 (inserto a pag. 230 del *Giornale Militare*, parte 1ª).

Per norma adunque dei Consigli amministrativi dei reggimenti dell'arma surriferita si pubblica qui appresso il conto di costruzione dei distintivi per i pastrani suddetti.

Il Ministro
RICOTTI.

COSTO *dei distintivi in oro sulle maniche dei pastrani di artiglieria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in oro alto mill. . 16	4 550	» 500	2 275	» 500	2 275	» 500	2 275
Galloncino id 6	1 800	1 500	2 700	1 »	1 800	» 500	» 900
Trecciuola in lana rossa . 5	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400
Prezzo di costo . . . L.			5 781		4 781		3 781
Id di conteggio . . L			5 790		4 790		3 790

COSTO *dei distintivi in lana sulle maniche dei pastrani di artiglieria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	CAPORALE MAGGIORE		CAPORALE FURIERE		CAPORALE		SOLDATI DI 1ª CLASSE	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in lana rossa alto mil. 16	» 250	» 500	» 125	» 500	» 125	» 500	» 125	» 500	» 125
Trecciuola id. 5	» 100	3 560	» 356	3 060	» 306	2 560	» 256	» »	» »
Attaccatura . .	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 100
Prezzo di costo . . L.		1	081		» 931		» 781		» 225
Id di conteggio . L.		1	090		» 940		» 790		» 230

N. 167 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 38)

Cravatta da collo per la truppa.

2 agosto 1872.

È adottata per la truppa di tutti i Corpi dell'esercito, meno i carabinieri, una cravatta a sciarpa di tela cotone crociata bianca, la quale sostituisce quelle nere o rosse con fibbia e le altre rosse o turchine a sciarpa fino ad ora adoperate. Ogni uomo di truppa dovrà averne costantemente due.

La nuova cravatta consiste in una striscia rettangolare di 22 centimetri della tela prescritta, che è alta centimetri 90. Dopo l'orlatura dei due lati più lunghi della striscia, la cravatta deve presentare la larghezza di 21 centimetri.

Il Ministero spedirà a ciascun consiglio amministrativo il campione da servire di norma nelle contrattazioni che ciascuno potrà fare pei bisogni del rispettivo Corpo.

Il conto di costruzione della nuova cravatta è il seguente:

Tela di cotone crociata bianca, alta metri 0,90 a L. 1,50 il metro, centimetri 22 . . .	L. 0,330
Taglio e cucitura	» 0,060
Costo e conteggio	L. 0,390

Sul modello d'inventario (edizione 1872) sono da farsi le seguenti aggiunte e varianti:

Cat VII, n° 564. Tela di cotone crociata bianca, alta 0,90, per cravatte, L. 1 50.

Cat. I, n° 3. Cravatte da collo bianche, L. 0,39.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 168. — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 14).

Piastretta della gavetta.

2 agosto 1872.

Con l'*Atto* 125 (a pag. 303 del *Giornale Militare*, parte 1ª) il Ministero approvando la nuova gavetta, stabilì fra le altre cose:

a) Che la sua parete dovesse essere saldata nella metà della faccia piana;

b) Che la piastretta d'ottone, come veniva indicato dal disegno, fosse attaccata al coperchio.

Quanto alla prima di queste prescrizioni, si determina che la parete possa essere saldata o nella metà della faccia piana, oppure da uno dei lati della gavetta.

La piccola piastra poi dovrà applicarsi non più al coperchio, ma sulla faccia ellittica della gavetta in modo che venga a trovarsi immediatamente sotto alla cameretta del coperchio quando questo è a posto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 169 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 39).

Coreggia di cuoio naturale per pantaloni.

3 agosto 1872.

In relazione alle coreggie testè adottate per la borraccia e la tasca a pane il Ministero ha deciso che anche pei pantaloni si usi d'ora in poi una coreggia di cuoio naturale, le cui dimensioni sono conformi a quella nera che rimane abolita.

Anche i bersaglieri e l'artiglieria che prima non l'adoperavano, ne faranno uso ora innanzi, ciò essendo richiesto dalla forma del respettivo modello di pantaloni.

L'Opificio meccanico militare spedirà ai consigli amministrativi il nuovo campione il cui conto di costituzione è il seguente:

Cuoio naturale	L.	0,430
Fibbia stagnata	»	0,030
Fattura	»	0,040
Costo e Conteggio . .	L.	0,500

Il Ministro
RICOTTI.

N. 170 — STATISTICA (Nota N. 4)

Dimostrazione delle variazioni
avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871.

5 agosto 1872.

A — *Dimostrazione delle perdite avvenute per le cause*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	ARBATTUTI nei trimestri					MORTI nei trimestri				
			1°	2°	3°	4°	Totale	1°	2°	3°	4°	Totale
1° regg. cavall. (Nizza)	Torino. Parma	450	2	»	4	2	8	3	»	1	1	5
2° id. (Piem. R.)	Vicenza . . .	519	6	2	2	1	11	4	1	2	2	9
3° id. (Savoia) .	Caserta . . .	519	2		2	4	9	2	3	6	»	11
4° id. (Genova) .	Napoli. . . .	533	4	4	3	1	12	2	3	3	2	10
5° id. (Novara) .	Parma, Torino.	520	2	3	2	2	9	5	2	1	1	9
6° id. (Aosta) .	Roma, Terni .	559	1	2	1	»	5	3	1	3	2	9
7° id. (Milano)	Roma, Nocera.	535	4	3	9	11	20	1	5	6	8	20
8° id. (Monteb.)	Verona . . .	511	»	1	2	»	3	»	3	2	1	6
9° id. (Firenze) .	S. M.ª Capua, Lodi	564	3	»	3	3	9	3	3	4	»	10
10° id. (Vitt. Em.)	Ferrara . . .	544	4	1	»	1	6	4	1	»	2	7
11° id. (Foggia) .	Milano, Savigliano	517	1	1	»	1	3	2	»	4	3	9
12° id. (Saluzzo) .	Udine	608	5	1	4	2	12	2	1	1	2	6
13° id. (Monferr.)	Savigliano, Milano	583	»	1	»	»	1	2	2	5	2	11
14° id. (Alessan.)	Lodi, S. M.ª Capua	622	»	»	»	2	2	3	»	3	2	8
15° id. (Lodi) .	Bologna, Brescia	581	»	»	»	»	»	3	2	1	3	9
16° id. (Lucca) .	Firenze, Lucca	561	1	»	1	1	3	4	»	3	2	9
17° id. (Caserta) .	Voghera . . .	629	1	2		1	4	1	1	»	2	4
18° id. (Piacenza)	Saluzzo . . .	617	5	3	3	2	13	4	1	5	»	10
19° id. (Guide) .	Vercelli . . .	558	1	»	1	»	2	5	»	1	»	6
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo . . .	246	1	»	»	»	1	1	»	»	2	3
Scuola militare di fant. o cavalleria . . .	Modena . . .	73	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale .	10870	45	25	45	35	142	54	29	51	37	171
1° regg. artiglieria. .	Pavia	271	5	1	»	»	6	5	1	»	1	7
2° id. .	Capua	838	5	2	»	4	11	5	1	2	3	11
3° id. .	Bologna . . .	507	4	2	1	4	11	4	2	4	1	11
4° id. .	Piacenza . . .	476	2		1	5	8	3	2	»	1	6
5° id. .	Venaria Reale .	1022	3	1	4	8	16	6	4	7	3	20
6° id. .	Vigevano. . .	876	9	3	4	»	16	4	»	2	»	6
7° id. .	Pisa	862	4	»	1	2	7	7	»	2	3	12
8° id. .	Verona . . .	1025	8	1	1	1	11	1	1	»	2	4
9° id. .	Pavia	899	14	»	3	1	20	4	4	1	1	10
10° id. .	Caserta . . .	661	8	2	1	2	13	4	5	»	2	11
11° id. .	Fuligno . . .	666	11	2	1	1	17	5	4	3	»	12
	Totale .	8084	73	16	17	28	134	48	24	21	17	110
	TOTALE GENERALE	18954	118	41	54	63	276	102	53	72	54	281

nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871
sottoindicate

MORTI O DISPERSI in campagna nei trimestri					ASPORTATI da disertori nei trimestri					PASSATI ALLA SCUOLA di veterinaria nei trimestri					Totale generale	CONGUAGLIO % degli anni				Annotazioni
1°	2°	3°	4°	Totale	1°	2°	3°	4°	Totale	1°	2°	3°	4°	Totale		1871		1870		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	15	3	33	5	426	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	»	85	3	68	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	1	6	26	5	89	9	554	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	23	4	31	4	508	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	3	46	7	478	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	2	50	3	089	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	6	55	10	28	5	230	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	1	61	»	479	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19	3	68	3	565	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	2	89	8	026	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	2	21	1	744	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	2	96	5	204	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	15	2	57	1	825	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	69	1	257	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	1	52	2	87	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	2	03	1	814	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	1	90	2	87	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	24	3	8	2	2 2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	1	34	2	67	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	5	2	03	2	184	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	470	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	10	5	»	20	333	3	99	3	742	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	4	79	12	791	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	2	32	1	95	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	2	5	25	3	32	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	»	01	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	»	2	4	23	50	7	73	8	320	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	39	»	410	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	2	04	10	378	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	03	6	179	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	27	1	571	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	21	4	63	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27	4	11	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	7	3	»	28	272	3	264	7	729	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17	7	»	8	48	605	3	195	5	572	

B — *Dimostrazione delle vendite per riforma dei cavalli*

CORPI	STANZE DEI CORPI DURANTE L'ANNO	Media della forza
1° regg. cavalleria (Nizza)	Torino, Parma	450
2° id. (Piemonte Reale)	Vicenza	519
3° id. (Savoia)	Caserta	519
4° id. (Genova)	Napoli	533
5° id. (Novara)	Parma, Torino	520
6° id. (Aosta)	Roma, Terni	559
7° id. (Milano)	Roma, Nocera	535
8° id. (Montebello)	Verona	511
9° id. (Firenze)	S. Maria di Capua, Lodi	564
10° id. (Vittorio Emanuele)	Ferrara	544
11° id. (Foggia)	Milano, Savigliano	517
12° id. (Saluzzo)	Udine	608
13° id. (Monferrato)	Savigliano, Milano	583
14° id. (Alessandria)	Lodi, S. Maria di Capua	622
15° id. (Lodi)	Bologna, Brescia	591
16° id. (Lucca)	Firenze, Lucca	561
17° id. (Caserta)	Voghera	620
18° id. (Piacenza)	Saluzzo	617
19° id. (Guide)	Vercelli	558
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	246
Scuola militare di fanteria e cavalleria	Modena	73
	Totale	10850
1° regg. artiglieria	Pavia	271
2° id.	Capua	838
3° id.	Bologna	507
4° id.	Piacenza	476
5° id.	Venaria Reale	1022
6° id.	Vigevano	876
7° id.	Pisa	862
8° id.	Verona	1025
9° id.	Pavia	890
10° id.	Caserta	661
11° id.	Fuligno	656
	Totale	8084
	TOTALE GENERALE	18934

e muli dell'esercito effettuate durante l'anno 1871.

VENDUTI nei trimestri					CONGUAGLIO % negli anni				ANNOTAZIONI
1°	2°	3°	4°	Totale	1871		1870		
24	15	»	5	44	9	778	3	295	
24	34	8	8	74	14	258	4	554	
24	21	»	28	73	14	065	5	308	
28	24	6	14	72	13	508	1	533	
»	»	»	14	14	2	692	0	370	
28	18	2	2	50	8	944	»	»	
5	51	»	3	59	11	028	»	»	
1	18	3	11	33	6	458	3	882	
16	25	2	8	51	9	043	3	565	
19	15	15	10	59	10	845	1	518	
»	26	3	22	51	9	864	6	008	
20	3	25	2	77	12	665	1	859	
8	11	17	20	56	9	605	0	547	
20	33	21	»	74	11	897	»	»	
34	6	»	32	72	12	182	1	916	
63	20	31	3	120	21	390	3	831	
30	»	11	31	72	11	612	4	934	
»	29	»	32	61	9	886	»	»	
43	29	19	23	114	20	430	4	190	
»	»	5	»	5	2	032	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	19	118	
387	405	171	268	1231	11	344	2	548	
»	62	»	»	62	22	794	2	326	
»	»	4	1	5	0	598	6	780	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	17	»	17	3	571	1	666	
»	»	»	8	8	0	782	0	988	
»	»	»	»	»	»	»	0	094	
»	»	»	»	»	»	»	0	290	
»	»	»	1	1	0	097	0	375	
»	»	»	»	»	»	»	0	337	
13	»	»	3	16	2	420	»	»	
30	»	4	1	35	5	334	»	»	
43	62	25	14	144	1	781	0	558	
430	467	196	282	1375	7	262	1	626	

C — *Dimostrazione*

delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli dell'Esercito nell'anno 1874 per le cause indicate nelle Dimostrazioni A e B.

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Appartati da disertori	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % degli anni			
									1873		1870	
1° regg. cavall. (Nizza) .	456	8	5	»	»	2	44	59	13	011	8	721
2° id. (Piemon. R.	519	11	9	»	»	»	74	94	18	111	7	725
3° id. (Savoia) .	519	9	11	»	»	6	73	99	19	174	11	862
4° id. (Genova) .	533	12	10	»	»	1	72	95	17	820	1	179
5° id. (Novara) .	520	9	9	»	»	»	14	32	6	153	7	854
6° id. (Aosta) .	556	5	9	»	»	»	50	64	11	448	3	99
7° id. (Milano) .	537	29	20	»	»	6	59	114	21	308	5	231
8° id (Montebello)	511	3	6	»	»	»	33	42	8	219	5	136
9° id (Firenze) .	561	9	10	»	»	»	51	70	12	111	7	125
10° id (Vitt. Eman.)	544	6	7	»	»	»	59	72	13	231	9	544
11° id (Foggia) .	517	3	9	»	»	»	51	63	12	185	7	752
12° id. (Saluzzo)	605	12	6	»	»	»	77	95	15	692	7	963
13° id (Monferrato)	583	1	11	»	»	3	56	71	12	178	2	472
14° id. (Alessand.)	622	2	8	»	»	»	74	84	13	50	1	257
15° id (Lodi) . .	598	»	9	»	»	»	72	81	13	701	4	789
16° id. (Lucca) . .	561	3	9	»	»	»	120	132	23	529	3	444
17° id (Caserta) .	623	4	4	»	»	»	72	80	1	90	»	21
18° id. (Piacenza) .	617	13	10	»	»	1	61	85	13	775	2	202
19° id (Guide) . .	558	2	6	»	»	»	114	122	21	861	5	837
Scuola normale di cavall.	240	1	3	»	»	1	5	10	4	364	2	184
Scuola mil. di fant. e cavall.	73	»	»	»	»	»	»	»			2	588
Totale	10559	142	171	»	»	20	1231	1564	14	413	6	289
1° regg. artiglieria . .	921	6	5	»	»	»	62	75	7	773	15	116
2° id. . .	838	11	11	»	»	»	5	27	3	223	7	174
3° id. . .	507	11	11	»	»	5	»	27	5	325	»	»
4° id. . .	476	8	6	»	»	»	12	31	6	512	1	667
5° id. . .	1029	26	20	»	»	23	»	67	6	53	9	308
6° id. . .	876	16	6	»	»	»	»	22	2	50	7	515
7° id. . .	812	7	12	»	»	»	1	19	2	234	10	669
8° id. . .	1045	1	4	»	»	»		16	1	6	6	854
9° id. . .	891	20	10	»	»	»	»	30	3	370	6	808
10° id . .	661	13	11	»	»	»	16	40	6	040	»	»
11° id. . .	659	15	12	»	»	»	35	62	9	149	»	»
Totale .	8084	134	110	»	»	28	141	416	5	115	8	287
TOTALE GENERALE .	18934	276	281	»	»	48	1375	1980	10	457	7	198

***Elenco** dei Corpi aventi quadrupedi disposti secondo l'ordine progressivo delle perdite sofferte dai medesimi durante l'anno 1871 per le cause indicate nella Dimostrazione A.*

N° d'ordine	CORPI	MEDIA della forza	Perdite	Conguaglio per 0/0		Annotazioni
1	Scuola norm. di fant. e cavall.	73	»	»	»	
2	17° regg. cavall. (Caserta) .	620	8	1	290	
3	19° id. id. (Guide) . .	558	8	1	434	
4	8° id. artiglieria. . .	1025	15	1	463	
5	15° id. cavall. (Lodi) . . .	591	9	1	522	
6	14° id. id. (Alessandria)	622	10	1	607	
7	8° id. id. (Montebello)	511	9	1	761	
8	Scuola normale di cavalleria	246	5	2	032	
9	16° regg. cavall. (Lucca) . .	561	12	2	139	
10	7° id. artiglieria . . .	862	19	2	204	
11	11° id. cavall. (Foggia). .	517	12	2	321	
12	10° id. id. (Vittorio Em.	511	13	2	389	
13	6° id. id. (Aosta) . .	559	14	2	504	
14	6° id. artiglieria . . .	876	22	2	509	
15	13° id. cavall. (Monferrato)	583	15	2	571	
16	2° id. artiglieria. . . .	838	22	2	625	
17	4° id. id. . . .	476	14	2	941	
18	12° id. cavall. (Saluzzo)	608	18	2	960	
19	1° id. id. (Nizza) . .	450	15	3	330	
20	9° id. artiglieria. . . .	890	30	3	370	
21	9° id. cavall. (Firenze) .	520	18	3	308	
22	5° id. id. (Novara). .	564	19	3	461	
23	10° id. artiglieria . . .	641	24	3	630	
24	2° id. cavall. (Piemonte R.)	519	20	3	853	
25	18° id. id. (Piacenza) .	617	24	3	889	
26	11° id. artiglieria. . . .	656	27	4	115	
27	4° id. cavall. (Genova). .	533	23	4	315	
28	1° id. artiglieria . . .	271	13	4	779	
29	3° id. cavall. (Savoia) . .	519	26	5	069	
30	3° id. artiglieria. . . .	1022	59	5	325	
31	5° id. id. . .	507	27	5	773	
32	7° id. cavall. (Milano). .	535	55	10	280	

RIEPILOGO PER ARMA

1	Cavalleria	10850	333	3	069
2	Artiglieria	8084	272	3	364

Elenco *dei Corpi aventi quadrupedi disposti secondo l'ordine progressivo delle vendite fatte per riforma durante l'anno 1871 come dalla dimostrazione B.*

N° d'ordine	CORPI	MEDIA della forza	Perdite	Conguaglio per 0/0		Annotazioni
1	9° reggimento artiglieria . .	890	»	»	»	
2	6° id. . .	876	»	»	»	
3	7° id. . .	862	»	»	»	
4	3° id. . .	507	»	»	»	
5	Scuola milit. di fant. e cavall.	73	»	»	»	
6	8° reggimento artiglieria . .	1025	1	0	097	
7	2° id. . .	838	5	0	598	
8	5° id. . .	1022	8	0	782	
9	Scuola normale di cavalleria	246	5	2	032	
10	10° reggimento artiglieria .	661	16	2	420	
11	5° reggimento cavall. (Novara)	520	14	2	692	
12	4° reggimento artiglieria .	476	17	3	571	
13	11° id. .	656	35	5	334	
14	8° regg. cavall. (Montebello)	511	33	6	458	
15	6° id. (Aosta) . .	559	50	8	944	
16	9° id. (Firenze) .	564	51	9	043	
17	13° id. (Monferrato)	583	56	9	605	
18	1° id. (Nizza) . .	450	44	9	778	
19	11° id. (Foggia) . .	517	51	9	864	
20	18° id. (Piacenza) .	617	61	9	886	
21	10° id. (Vitt. Eman.)	544	59	10	845	
22	7° id. (Milano) . .	535	59	11	028	
23	17° id. (Caserta) .	620	72	11	612	
24	14° id. (Alessandria)	622	74	11	897	
25	15° id. (Lodi) . . .	591	72	12	182	
26	12° id. (Saluzzo) .	608	77	12	665	
27	4° id. (Genova) . .	533	72	13	508	
28	3° id. (Savoia) . .	519	73	14	065	
29	2° id. (Piem. Reale)	519	74	14	258	
30	19° id. (Guide) . .	558	114	20	430	
31	16° id. (Lucca) . .	561	120	21	390	
32	1° reggimento artiglieria .	271	62	22	794	

RIEPILOGO PER ARMA

1	Artiglieria	8084	144	1	781
2	Cavalleria	10850	1231	11	344

Elenco *dei Corpi aventi quadrupedi disposti secondo l'ordine progressivo delle perdite sofferte dai medesimi durante l'anno 1871 per le cause indicate nella dimostrazione C.*

N. d'ordine	CORPI	MEDIA della forza	Perdite	Conguaglio per 0/0		Annotazioni
1	Scuola milit. di fant. e cavall.	73	»	»	»	
2	8° reggimento artiglieria . .	1025	16	1	560	
3	7° id. . .	862	19	2	204	
4	6° id. . .	876	22	2	509	
5	2° id. . .	838	27	3	223	
6	9° id. . .	890	30	3	370	
7	Scuola normale di cavalleria	246	10	4	064	
8	3° reggimento artiglieria .	507	27	5	325	
9	10° id. .	661	40	6	050	
10	5° reggim. cavall. (Novara) .	520	32	6	153	
11	4° reggimento artiglieria .	476	31	6	512	
12	5° id. .	1022	67	6	555	
13	8° regg. cavall. (Montebello)	511	42	8	219	
14	11° reggimento artiglieria .	656	62	9	449	
15	6° regg. cavall. (Aosta) . .	559	61	11	448	
16	13° id. (Monferrato)	583	71	12	176	
17	11° id. (Foggia) . .	517	63	12	185	
18	9° id. (Firenze) . .	564	70	12	411	
19	17° id. (Caserta) . .	620	80	12	902	
20	1° id. (Nizza) . .	450	59	13	111	
21	10° id. (Vitt. Eman.)	544	72	13	234	
22	14° id. (Alessandria)	622	84	13	504	
23	15° id. (Lodi) . .	591	81	13	704	
24	18° id. (Piacenza) .	617	85	13	775	
25	12° id. (Saluzzo) . .	608	95	15	625	
26	4° id. (Genova) . .	533	95	17	823	
27	2° id. (Piem Reale)	519	94	18	111	
28	3° id. (Savoia) . .	519	99	19	074	
29	7° id. (Milano) . .	535	114	21	308	
30	19° id. (Guide) . .	558	85	21	864	
31	16° id. (Lucca) . .	561	132	23	529	
32	1° reggimento artiglieria .	271	75	27	573	

RIEPILOGO PER ARMA

1	Artiglieria	8084	416	5	145
2	Cavalleria	10850	1564	14	413

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute durante l'anno 1871 e distinte secondo l'origine dei quadrupedi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Razze ignote	Totale	*Annotazioni*
Quadrup. esistenti al 1° genn. 1871	13812	7137	»	20949	
Rimonte dell'anno 1871	1552	234	»	1786	
TOTALE . . .	15364	7371	»	22735	
Perdite come da dimostrazione ***A***	393	212	»	605	
Conguaglio % . . .	2,557	2,876	»	2,662	

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Razze ignote	Totale	*Annotazioni*
Quadrup. esistenti al 1° genn. 1871	13812	7137	»	20949	
Rimonte del 1871.	1552	234	»	1786	
TOTALE . . .	15364	7371	»	22735	
Perdite come da dimostrazione ***B***	866	509	»	1375	
Conguaglio % . . .	5,637	6,906	»	6,047	

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Razze ignote	Totale	*Annotazioni*
Quadrup. esistenti al 1° genn. 1871	13812	7137	»	20949	
Rimonte del 1871.	1552	234	»	1786	
TOTALE . . .	15364	7371	»	22735	
Perdite e vendite come da dimostrazione ***C***.	1250	721	»	1980	
Conguaglio % . . .	8,194	9,780	»	8,709	

DIMOSTRAZIONE

delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi dell'Esercito durante l'anno 1871, divise secondo gli anni di rimonta dei quadrupedi stessi.

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1871 . . .	7	»	2	2	11	25	19	34	60	354
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione **A**	»	»	»	»	1	»	»	»	3	7
Conguaglio % . .	»	»	»	»	9,091	»	»	»	5,000	1,977

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1871 . . .	7	»	2	2	11	25	19	34	60	354
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione **B**	»	»	»	»	2	8	3	12	11	58
Conguaglio % . .	»	»	»	»	18,181	32,000	15,789	35,293	18,333	16,384

ANNI DI RIMONTA	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1871 . . .	7	»	2	2	11	25	19	34	60	354
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione **C**	»	»	»	»	3	8	3	12	14	65
Conguaglio % . .	»	»	»	»	27,272	32,000	15,789	35,293	23,333	18,361

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	TOTALE
646	590	659	1112	1086	1015	3009	806	556	1069	9887	1786	22735
71	12	12	23	20	26	94	25	18	27	293	33	605
1,701	2,083	1,820	2,068	1,841	2,561	3,123	3,102	3,237	2,525	2,963	1,805	2,662

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	TOTALE
646	590	659	1112	1086	1015	3009	806	556	1069	9887	1786	22735
92	60	60	92	83	51	157	26	40	52	539	29	1375
14,241	10,169	9,104	8,273	7,368	5,024	5,217	3,225	7,194	4,865	5,451	1,623	6,047

1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	TOTALE
646	590	659	1112	1086	1015	3009	806	556	1069	9887	1786	22735
103	72	72	115	103	77	251	51	58	79	832	62	1980
15,944	12,202	10,924	10,341	9,309	7,585	8,340	6,327	10,431	7,490	8,414	3,428	8,709

Tabella comparativa *dei conguagli per 0/0 delle perdite e delle vendite per riforme avvenute nei quadrupedi rispettivamente alla media della forza durante gli anni sottoindicati.*

NEGLI ANNI	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	In complesso nei dodici anni
Cavalleria	14 986	6 192	13 678	12 304	12 718	15 063	19 832	11 154	1 571	13 921	6 289	14 413	13 421
Artiglieria	12 967	21 199	15 387	12 214	12 372	11 254	16 939	9 930	11 240	13 215	8 327	5 145	12 615
In complesso nelle due armi	13 764	19 073	14 397	12 260	12 577	13 753	18 225	10 773	10 825	18 674	7 198	10 457	13 098

Conguaglio medio delle perdite sulla media della forza 13 per 0/0 (tenuto conto delle campagne di guerra).
Durata media del cavallo di servizio: anni sette e mesi otto circa.

DISPENSA 31ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto

AGOSTO 3 — Giubba di tela pei sott'uffiziali d'artiglieria, *pag.* 421.
» 4 — Rinnovazione modello cappotti d'artiglieria da piazza, *pag.* 421.

N. 171 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N° 40)

Giubba di tela per i sott'uffiziali di artiglieria.

3 agosto 1872.

In conseguenza delle modificazioni recentemente introdotte nella divisa della truppa di artiglieria, questo Ministero stabilisce che i sott'uffiziali dell'arma stessa, i quali giusta il § 8 della Nota N° 45 del 30 gennaio 1862 (pag. 47 del *Giornale Militare*) non fecero finora uso delle giubbe di tela, siano d'ora innanzi provvisti di un tale oggetto di corredo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 172 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 41)

Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza.

4 agosto 1872.

Questo Ministero avendo riconosciuta la convenienza di far rinnovare i campioni dei cappotti per l'artiglieria da piazza, modificandone il paramano in modo da potervi applicare i nuovi distintivi, diede ordine all'Opificio meccanico militare di spedire ai reggimenti dell'arma suddetta il nuovo modello approvato. Ed ora pubblica il nuovo conto e la tavola di costruzione come pure lo specchio delle misure ed il reparto per taglie degli oggetti di cui si parla, e vi unisce altresì gli specchi pel costo dei distintivi.

Il Ministro
RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

Pag. 405, *Atto* 167, ultima riga, invece di: Cat. 1ª, N. 3 *leggasi:* Cat. 1ª, N. 111.
Nella Tabella (pag. 481) delle misure delle forme per le scarpe e in tutte le colonne intestate: *Grossezza al collo del piede*, leggasi: *Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede*, e in tutte le colonne intestate: *Grossezza sulla linea della massima larghezza del piede*, leggasi: *grossezza al collo del piede.*

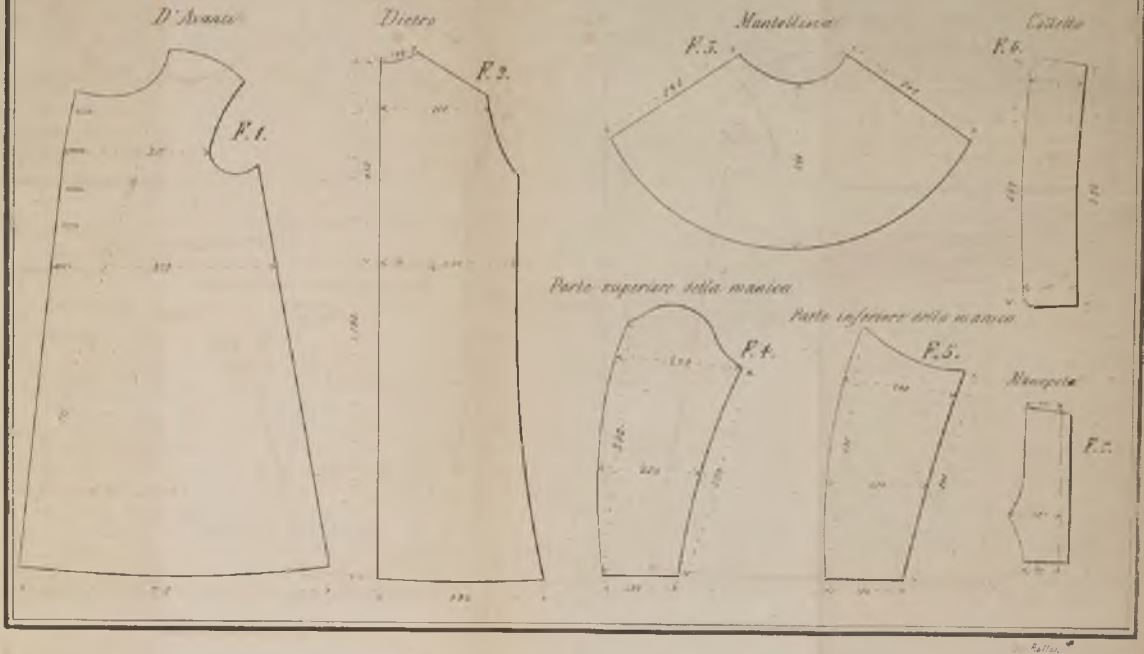
SPECCHIO *indicante le misure con cui debbon*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davant	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	allo spalle	alla taglia	al fondo del cappotto	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo
1ª	» 490	1 230	» 100	» 270	» 340	» 390	» 610	» 520	» 260	» 230	» 180	» 550	1 3
2ª	» 470	1 190	» 100	» 260	» 330	» 380	» 590	» 500	» 260	» 230	» 180	» 530	1 3
3ª	» 450	1 150	» 100	» 250	» 320	» 370	» 570	» 480	» 260	» 230	» 180	» 510	1 2

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei suddetti* Cappotti.

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		LAVORAZIONI GENERALI REGGIMENTI ARTIGLIERIA		
			Quantità a costruirsi per ciascuna taglia	Quantità di stoffa per ogni taglia	
1ª	2	800	20	56	»
2ª	2	720	60	163	200
3ª	2	640	20	52	800
			100	272	000
				2,72	

CAPPOTTI D'ARTIGLIERIA



costruirsi i Cappotti d'Artiglieria.

METÀ LARGHEZZA del davanti			LUNGHEZZA della mantellina			LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani		*Annotazioni*
del torace alla 2ª bottoniera	alla taglia	al fondo del cappotto	sul davanti	della spalla	del dietro	all'attaccamento	superiormente	sul davanti	sul dietro	alla parte superiore sino alla punta	alla parte inferiore	
» 320	» 520	» 720	» 350	» 385	» 345	» 560	» 590	» 115	» 115	» 100	» 070	N. B. Le contro descritte misure si intendono prese sull'oggetto finito.
» 310	» 510	» 710	» 345	» 380	» 340	» 550	» 580	» 115	» 115	» 100	» 070	
» 300	» 500	» 700	» 340	» 375	» 335	» 540	» 570	» 115	» 115	» 100	» 070	

CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio . alto' 1,50	13	500	2	720	36	720
Id turchino . . » 1,30	11	750	»	010	»	118
Tela cotone bigia (basino » 0,62	»	700	2	300	1	610
Bottoni grossi a L. 1,950 per 0/0	»	»	10	»	»	195
Bottoni piccoli » 1,170 »	»	»	6	»	»	070
Fattura ed ogni altra fornitura	»	»	»	»	2	300
Prezzo di costo . . L.					41	013
Id. di conteggio L.					41	020

COSTO *dei distintivi in oro da applicarsi sulle maniche dei cappotti di artiglieria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	FURIERE MAGGIORE		FURIERE		SERGENTE	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in oro alto mill. . 16	4 550	» 460	2 093	» 460	2 093	» 460	2 093
Galloncino id. 6	1 800	1 380	2 484	» 920	1 656	» 460	» 828
Trecciuola in lana rossa . 5	» 100	2 060	» 206	2 060	» 206	2 060	» 206
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400
Prezzo di costo . . . L.			5 383		4 455		3 527
Id. di conteggio . . L.			5 390		4 460		3 530

COSTO *dei distintivi in lana da applicarsi sulle maniche dei cappotti di artiglieria.*

DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	PREZZO dei distintivi	CAPORALE MAGGIORE		CAPORALE FURIERE		CAPORALE		APPUNTATO	
		Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore	Quantita'	Valore
Gallone in lana rossa alto mil. 16	» 250	» 460	» 115	» 460	» 115	» 460	» 115	» 460	» 115
Trecciuola id. 5	» 100	3 440	» 344	2 980	» 298	2 520	» 252	» »	» »
Attaccatura . .	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 100
Prezzo di costo . . L.			1 059		» 913		» 767		» 215
Id. di conteggio . L.			1 060		» 920		» 770		» 220

DISPENSA 32ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto

GENNAIO 18 — Decreto relativo all'assegno di primo corredo, *pag.* 425.
LUGLIO 20 — Decreto ministeriale pel riparto della indennità di manutenzione stabilita dal decreto suindicato, *pag.* 430.
» 28 — Decreto relativo all'assegno di primo corredo per le varie armi — Istruzione per l'eseguimento del regio decreto stesso, *pag.* 432
AGOSTO 3 — Modificazioni del § 103 delle disposizioni 28 dicembre 1871, *pag* 438.
» 20 — Libri di testo per i volontari di un anno aspiranti ufficiali nella milizia provinciale, *pag* 438.

N. 173 — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 14)

Decreto relativo all'assegno di primo corredo.

18 gennaio 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Quando col Regio Decreto 25 agosto 1861 fu stabilito l'assegno di primo corredo in lire 150 per la fanteria ed in lire 200 per la cavalleria e artiglieria si partì dal concetto che la somma da corrispondersi dovesse coprire la spesa per la prima vestizione del soldato.

L'esperienza di più anni avendo però dimostrato essere possibile una riduzione, perchè tra l'assegno di primo corredo ed il deconto, il soldato veniva infatti a percepire una somma superiore al valore degli oggetti di corredo che consumava, il mio predecessore stimò conveniente di proporre a V. M. di ridurre di lire 30 la somma stabilita per assegno di primo corredo; così con R. Decreto del 7 gennaio 1870 fu determinato che l'assegno per la fanteria fosse di L. 120 e quello per la cavalleria e l'artiglieria di L. 170.

Dagli studii che continuarono ad essere fatti su questa importantissima parte dell'Amministrazione militare è ora dimostrata conveniente e possibile una modificazione nel modo di corrispondere l'assegno di primo corredo, la quale mentre in nulla pregiudicherebbe l'interesse del soldato, recherebbe un non dubbio vantaggio all'Amministrazione.

Col sistema attuale, il soldato porta seco, all'atto in cui è licenziato con congedo illimitato dopo aver prestato sotto le armi il servizio prescritto, tutto il suo corredo; ed egli contrae nel tempo stesso l'obbligo di conservarlo in buono stato e riportarlo al Corpo quando sia richiamato sotto le armi.

Questo sistema che fu adottato per lo scopo di aver sempre le classi in congedo provviste di tutto il corredo necessario, non corrisponde però che in parte al concetto onde fu inspirato, essendochè molti siano sempre gli oggetti di corredo che si devono nuovamente distribuire agli individui delle classi richiamate, sia perchè furono consumati dagli individui stessi, ovvero ridotti per effetto del tempo trascorso in tale stato di deterioramento da non poter più oltre essere conservati in uso, sia perchè avviene che molti oggetti, sebbene ben conservati, non possono più essere utilizzati dal soldato inquantochè pel crescere degli anni e per lo aumentato sviluppo della persona più non possono essere indossati, e finalmente anche per la considerazione che talvolta presentano screzi e differenze troppo sensibili cogli oggetti che indossano gli altri soldati sotto le armi.

Sembra pertanto al Riferente che meglio si raggiungerebbe lo scopo cui si mira quando fosse prescritto che il soldato debba all'atto in cui viene inviato in congedo illimitato deporre i principali oggetti di corredo militare e riceverne il corrispettivo, secondo la classe a cui gli oggetti stessi vengono assegnati, sul suo conto di massa.

Questi oggetti sarebbero convenientemente riparati dall'Amministrazione del Corpo, ripuliti, e posti in condizione

di essere distribuiti ad altri soldati al prezzo di stima, con evidente benefizio e del soldato che depone gli oggetti e di quello che li riceve.

Ma, affinchè l'Amministrazione dei Corpi sia in grado di porre in assetto i capi di corredo ritirati agli individui e di convenientemente conservarli nei magazzini sino a tanto che possano essere distribuiti, senza che lo Stato abbia ad incontrare perciò alcuna spesa, il Riferente, sulla considerazione che il soldato cederebbe oggetti per un valore di circa lire 24, che gli sarebbero accreditate sul conto di massa e che per rimettere questi oggetti in buono stato di servizio è calcolata in media la spesa di L. 6, crede, che senza menomamente contravvenire ai principii d'equità, si possa stabilire che dallo assegno di primo corredo quale è ora fissato siano detratte lire 30 per costituire con queste un fondo di riserva nello stato di prima previsione delle spese del Ministero della Guerra da convertirsi in indennità che sarebbe corrisposta secondo il riparto che ne farebbe il Ministro della Guerra, ai Consigli di amministrazione dei Distretti e dei Corpi per sopperire alle spese di manutenzione e rinnovazione del materiale raccolto nei magazzini dei Distretti e dei Corpi.

E quindi l'assegno di primo corredo da accreditarsi al soldato sarebbe di L. 90 se arruolato nei Corpi di fanteria e di lire 140 se arruolato nella cavalleria ed artiglieria.

Quando a V. M. piaccia di approvare tali proposte, il Riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta Vostra firma lo schema di Decreto, che sanziona le relative disposizioni.

N. 664 (serie 2ª) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del regno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1870, che determinò l'assegno di primo corredo per la fanteria in L. 120, e quello per la cavalleria ed artiglieria in L. 170;

Visto il Nostro decreto 13 novembre 1870, che instituì i distretti militari e con essi i magazzini distrettuali;

Ritenuta la necessità di assicurare la conservazione in buono stato degli oggetti di vestiario e del materiale dei magazzini dei distretti e dei Corpi.

Considerando essere all'uopo conveniente di ritirare nei detti magazzini gli oggetti di corredo non necessari ai soldati che sono congedati;

Vista la relazione del Nostro Ministro della guerra, e sulla sua proposta,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'assegno di primo corredo, stabilito dal regio decreto 7 gennaio 1870, viene suddiviso in due distinte quote delle quali:

La prima in L. 90 per i Corpi a piedi ed in L. 140 per la cavalleria ed artiglieria, sarà accreditata sul conto di massa di ciascheduno individuo arruolato:

La seconda in L. 30, uguale per tutti i Corpi, costituirà un fondo da convertirsi in indennità per manutenzione e rinnovazione del materiale raccolto nei magazzini dei distretti e dei Corpi.

Art. 2. L'ammontare della seconda quota, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà inscritto nello stato di prima previsione delle spese del Ministero della guerra sotto il

titolo di *indennità per manutenzione e rinnovazione del materiale*, e sarà corrisposto ai consigli d'amministrazione dei distretti e dei Corpi secondo il riparto che ne farà il Ministro della guerra.

Art. 3. All'atto del licenziamento con congedo illimitato od assoluto, saranno ritirati al soldato ed accreditati sul suo conto di massa, al prezzo della classe cui saranno assegnati gli oggetti di corredo che sieno ancora suscettibili di servizio.

Art. 4. Nulla è innovato riguardo all'assegno di primo corredo per gli arruolati nel Corpo dei reali carabinieri, il quale continuerà nella misura stabilita dal regio decreto 25 agosto 1861, e sarà tuttora accreditato integralmente agli individui.

Il Nostro Ministro della guerra provvederà con apposite istruzioni all'esecuzione di questo decreto, che avrà effetto dal 1° del corrente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Decreto Ministeriale in data 20 luglio 1872 pel riparto della indennità di manutenzione stabilita dal regio decreto 18 gennaio 1872.

Il Ministro della Guerra.

Visto il regio decreto del 18 gennaio del volgente anno (N. 661, 2ª serie della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno), col quale furono diminuite lire 30 dall'assegno di primo corredo per costituirne una indennità per manutenzione e rinnovazione del materiale ai Consigli d'amministrazione dei distretti e dei Corpi secondo il reparto che ne farà il Ministro della guerra;

Vista la legge del 30 giugno scorso, che approva il bilancio di definitiva previsione delle spese del Ministero della guerra per l'anno corrente;

Vista la dimostrazione presentata dal direttore generale dei servizi amministrativi, dalla quale emerge che le quote di lire 30, che sono diminuite dall'assegno di primo corredo, costituiscono la somma di lire:

Un milione e seicento sessantacinque mila, divise come in appresso:

Cap. 4°, art. 1°	Arma di fanteria . .	L.	1,186,800
	Reggimenti bersaglieri .	»	154,800
Id. art. 2°	— Arma di cavalleria . .	»	129,000
Id. art. 3°	Arma di artiglieria . .	»	168,600
	Corpo zappatori del genio	»	25,800
		L.	1,665,000

Determina quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

La suindicata somma è ripartita fra i Consigli d'amministrazione dei Corpi sotto indicati e nella proporzione infra specificata:

Al Consiglio d'amministrazione dei 12 Distretti di 1ª classe in ragione di lire 32,000 caduno	L.	384,000	
Id. dei sedici Distretti di 2ª classe in ragione di lire 24,000 caduno .	»	384,000	1,341,600
Id. dei 25 altri di 3ª classe in ragione di lire 16,752 caduno . .	»	448,800	
Id. dei 10 reggimenti di bersaglieri in ragione di lire 15,480 caduno	»	154,800	
Id. dei 20 reggimenti di cavalleria in ragione di lire 6450 caduno .	»	129,000	129,000
Id. dei 10 reggimenti d'artiglieria in ragione di lire 15,600 caduno .	»	156,000	194,400
Id. del reggimento pontieri .	»	12,600	
Id. del corpo zappatori del genio	»	25,800	
	Totale	L.	1,665,000

Questa indennità sarà corrisposta ai Consigli di amministrazione in quattro parti uguali e conteggiate nei fogli generali delle competenze del volgente anno.

Il direttore generale dei servizi amministrativi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

Registrato alla Corte dei conti
25 luglio 1872
Reg. 384, D. f. c. 359
AYRES.

N. 174 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 15)

Decreto relativo all'assegno di primo corredo.

28 luglio 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

V. M. accogliendo la proposta che il referente aveva l'onore di sottoporle si degnava con R. Decreto 18 gennaio scorso determinare in L. 90 la quota di assegno di primo corredo da accreditarsi sul conto di massa di ciascun individuo che si arruola nelle armi a piedi ed in L. 140 la quota per quello che si arruola nelle armi di cavalleria e di artiglieria.

Il concetto di siffatta disposizione, anche pel riflesso che la stessa non era completa perchè non applicabile all'arma dei carabinieri reali, per la quale sono tuttavia in vigore i Regi Decreti del 28 novembre 1858 e 25 agosto 1861, richiama l'attenzione del riferente sulla possibilità e convenienza di stabilire un assegno di primo corredo in una somma uguale per gli individui di tutte le armi e di tutti i Corpi dell'Esercito, ed assegnare invece un supplemento agli uomini che si arruolano o passano nelle armi per le quali ora è stabilito l'assegno di primo corredo in una somma maggiore.

Gli studi fatti dimostrarono come tale divisamento è non solo attuabile ed opportuno per il principio di uniformità dal quale si parte, ma che può recare un vantaggio al bilancio, pur soddisfacendo allo scopo cui mira lo assegno di primo corredo.

Se non che ridotto ora a L. 90 l'assegno di primo corredo che con R. D. 25 agosto 1861 era stabilito in L. 150 per le armi a piedi ed in L. 200 per le armi a cavallo, il soldato allorchè è inviato in congedo illimitato non può avere sulla propria massa un credito da poter poi nel caso di richiamo sotto le armi sopperire alla spesa degli oggetti di prima necessità, i quali o furono consumati nel periodo in cui rimase sotto le armi, o furono tolti ed accreditato il valore per misura economica all'atto del di lui invio in congedo illimitato, d'onde naturale la necessità di corrispondere in questo caso un supplemento col quale possano far fronte alla spesa degli oggetti di indispensabile bisogno che loro vengono distribuiti.

Da calcoli fatti è ragionevole il ritenere che il valore degli oggetti così distribuiti sia di L. 30.

Sarebbe pertanto a parere del riferente molto opportuna la disposizione di corrispondere agli uomini delle classi richiamate sotto le armi un assegno speciale nella somma suindicata.

Qualora il complesso delle disposizioni sovraccennate sia per incontrare l'approvazione della M. V., il Riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta firma l'annesso schema di Decreto.

N. 949 (serie 2ª) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del regno.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regio decreto del 18 gennaio 1872 che determina in L. 90 la quota di assegno di primo corredo da accreditarsi sul conto di massa dell'individuo che si arruola nelle armi a piedi ed in L. 140 la quota per quello arruolato nelle

armi di cavalleria e di artiglieria, e nulla innova a quanto è stabilito per l'arma dei carabinieri dai regi decreti de 28 novembre 1858 e 25 agosto 1861;

Considerata la convenienza di stabilire un assegno di 1° corredo in una somma uguale per gli individui di ogni arma e Corpo, fissando in pari tempo una quota di supplemento a quelli arruolati nelle armi in cui maggiori sono le spese del corredo;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° settembre 1872 l'assegno di primo corredo da accreditarsi sul conto di massa degli individui che si arruolano è fissato nella somma uguale di L. 90 per ogni individuo, qualunque sia l'arma ed il corpo nel quale è arruolato.

Art. 2. Agli individui che dopo d'avere ricevuto l'assegno di primo corredo in L. 90, saranno assegnati o faranno passaggio ad una delle sottoindicate armi, sarà corrisposto il supplemento seguente:

Arma di cavalleria		L. 50
» d'artiglieria		» 50
» dei carabinieri reali	a piedi	» 110
	a cavallo	» 360

Il supplemento ai reali carabinieri sarà corrisposto solo quando il passaggio nell'arma sia fatto nella qualità di carabiniere effettivo.

Art. 3. Ai sott'ufficiali, caporali e soldati di qualsiasi arma richiamati dal congedo illimitato sarà corrisposto, sempre quando non siano chiamati per semplice istruzione, un assegno speciale nella somma di L. 30 per sopperire alla spesa della provvista di oggetti di corredo di prima necessità che loro saranno somministrati.

Art. 4. Il Nostro Ministro della guerra stabilirà le norme per la esecuzione del presente decreto determinando i casi in

cui compete e quelli in cui dovrà essere fatta, in tutto od in parte, la restituzione dell'assegno di primo corredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, 28 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del regio decreto 28 luglio 1872.*

§ 1. L'assegno di primo corredo compete a ciascun individuo che prenda servizio nei Corpi dell'esercito, eccezione fatta però:

a) *Per i volontari di un anno.*

b) *Per i surrogati di fratello allorchè fu già concesso l'assegno al surrogante.*

c) *Per coloro che, dopo aver ricevuto il congedo assoluto, vengono riammessi al servizio, salvo nel caso in cui siano stati riformati, e quindi nuovamente arruolati per obbligo di leva.*

§ 2. Il supplemento spetta a tutti coloro che vengono assegnati o fanno passaggio nelle armi di cavalleria e di artiglieria e nel Corpo dei carabinieri reali, quali carabinieri effettivi.

§ 3. Il diritto all'assegno di primo corredo ed al supplemento viene stabilito dalle variazioni d'incorporazione o di passaggio che sono consegnate negli elenchi delle variazioni.

Tanto l'assegno di primo corredo che il supplemento si accreditano sui conti di massa degl'individui, e l'importare relativo viene conteggiato sul foglio generale delle competenze.

§ 4. Ai sott'ufficiali, caporali e soldati che cessano per qualunque motivo dal servizio, prima di aver compiuti i due anni di ferma, deve essere ritenuto, nella sistemazione del relativo conto di massa, l'assegno di primo corredo nella proporzione sottoindicata, cioè:

a) *La somma totale se la cessazione avviene nei primi tre mesi di servizio.*

b) $^2/_3$ *se avviene nel periodo degli altri nove mesi del primo anno.*

c) $^1/_3$ *se avviene nel secondo anno.*

Cessa perciò l'obbligo di qualsiasi restituzione dopo compiuti i due anni di servizio.

Nel caso di cui è cenno alla lettera *a*) la differenza tra il valore degli oggetti distribuiti e di quelli che vengono ritirati va a carico del corpo.

Per i sott' ufficiali, caporali e soldati che muoiono in guerra non si fa alcuna ritenzione.

§ 5. Sono pure tenuti alla restituzione di cui è cenno nel § precedente coloro che fossero mandati in congedo illimitato prima di aver compiuto i due anni di servizio.

§ 6. Nei conti di massa dei disertori non è fatto alcun addebitamento di assegno di primo corredo e di supplemento dovendo questi riprendere il rispettivo conto di massa allorchè si costituiscono o sono arrestati.

§ 7. Gli anni di servizio, per la restituzione dell'assegno di primo corredo, decorrono dal giorno dell'incorporazione al distretto o corpo; e detrattone il tempo che, secondo le regole stabilite, non si debba calcolare a sconto della ferma, si farà restituire:

a) L'intera somma a quello che non ha ancora compiuto i tre mesi utili di servizio;

b) I 2|3 a quello che, all'atto della cessazione dal servizio, ha compiuto il terzo mese, ma non ancora varcato il dodicesimo;

c) 1|3 a quello che, entrato nel tredicesimo mese di

servizio non ha ancora compiuto il ventiquattresimo oltre il quale non ha più luogo alcuna restituzione.

§ 8. Il supplemento deve essere restituito in tutto od in parte se il militare non ha compiuto due anni di servizio nelle armi di cavalleria e d'artiglieria o nel Corpo dei carabinieri reali.

Per la restituzione del supplemento si osserveranno le norme stabilite dal § precedente, tenendo però per base di decorrenza la data della variazione di passaggio.

§ 9. L'assegno speciale di L. 30 stabilito a favore de'militari che vengono richiamati dal congedo illimitato per ragioni di servizio, è dovuto a tutti quelli che raggiungono il Distretto o Corpo cui appartengono.

§ 10 L'assegno speciale è conteggiato nei fogli generali delle competenze e viene accreditato sui conti di massa nel modo stesso fissato per l'assegno di primo corredo.

§ 11. È soggetto alla restituzione di cotale assegno colui, il quale entro il termine di giorni trenta dopo la sua presentazione al Corpo sia per qualunque motivo liberato dal servizio o per disposizione speciale rinviato in congedo illimitato.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 175 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 16)

Modificazioni del § 106, delle Disposizioni *26 dicembre 1871.*

3 agosto 1872.

In virtù del R. Decreto 28 luglio 1872, che determina la somma da corrispondersi per assegno e supplemento di assegno di primo corredo, si modifica come in appresso il prescritto dal § 106 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871:

§ 106. La massa s'intende al completo quando il fondo di essa è eguale alla somma fissata dal R. Decreto 28 luglio 1872, per assegno e supplemento di assegno di primo corredo dell'arma a cui il militare appartiene.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 176 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 10)

Libri di testo per i volontari di un anno aspiranti uffiziali nella milizia provinciale.

20 agosto 1872.

Il Ministero della guerra ha approvato i seguenti libri pubblicati dalla tipografia VOGHERA in Roma col titolo di « *Raccolta pei volontari di un anno aspiranti uffiziali nella milizia provinciale* ».

A) Elementi di topografia.
B) Cenni elementari di arte militare.
C) Cenno sommario di fortificazione e di attacco e difesa delle fortezze.

D) Nozioni sulle leggi e sugli ordinamenti organici dell'Esercito italiano, precedute da alcuni cenni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle principali Autorità amministrative nei rapporti coll'Amministrazione militare.

E) Istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in campagna (Stralcio della istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria).

I comandanti dei Corpi e distretti faranno conoscere ai propri volontari questa pubblicazione, onde possano valersene per gli esami di ufficiale che dovranno subire, e dirigeranno alla tipografia sopranominata le richieste per l'acquisto di quel numero di volumi dell'accennata raccolta che loro potessero occorrere.

I comandanti dei distretti riceveranno frattanto a titolo di fondo un certo numero di copie della raccolta stessa, onde soddisfare alle richieste dei propri volontari o d'altri militari. Nella lettera di spedizione sarà indicato il modo di pagamento delle copie inviate a titolo di fondo.

Il prezzo dei libri componenti la raccolta resta fissato a: Libro *A*, L. 0, 80 — Libro *B*, L. 1, 00 — Libro *C*, L. 1, 50 — Libro *D*, L. 1, 50 — Libro *E*, L. 0, 40.

Per il Ministro
DE FORNARI.

DISPENSA 33ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre

LUGLIO 28 — R. D. sul soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero, *pag.* 441.
AGOSTO 17 — Aggiunta all'atto n° 132 (colbacco per gli ufficiali di cavalleria) *pag.* 442.
» 18 — R. D. ed istruzione relativa al pagamento per parte dei sindaci dei capiluoghi di mandamento dell'indennità di via ed assegno di ferrovia ai sott'ufficiali caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto militare od al corpo, *pag.* 443.
» 28 — Aggiunte e varianti all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 453.
SETTEMB. 10 — Istruzione coll'arme pel fucile modello 1870 — Istruzione sul fucile modello 1870, *pag.* 454.
» 13 — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio, *pag.* 455.

N. 177 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI (Nota N. 9)

N. 946 (serie 2ª) della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno

28 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 5 luglio 1863; sulla proposta del Ministro della Guerra, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico

Il soprassoldo giornaliero degli ufficiali in missione in Francia,

ERRATA-CORRIGE.

Nell'*Atto* n. 109 e precisamente nello specchio indicante le misure del cappotto da fanteria e genio a pag. 272, ove, nella linea, *della metà del colletto alla taglia*, leggonsi le seguenti misure:

1ª taglia.	metri	0 660
2ª id.	id	0.650
3ª id.	id.	0.640
4ª id.	id.	0.630

dovrannosi sostituire con quelle di

1ª taglia	metri	0.620
2ª id.	id.	0 600
3ª id.	id.	0 680
4ª id.	id.	0.560

Nella tabella intitolata: DISTRETTI DI RECLUTAMENTO DEI VARI CORPI DELL'ESERCITO inviata ai corpi, ai distretti, ecc. là dove dice:

Leggasi:	39° fant	Como	Parma	Roma	Napoli	Caltanissetta
	89° id.	Como	Padova	Roma	Napoli	Caltanissetta

nel Belgio od in altri paesi esteri, è quello stesso fissato per l'Inghilterra dal precitato Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 29 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 178 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 42)

Aggiunta all'Atto n. 132 (colbacco per gli ufficiali di cavalleria).

11 agosto 1872.

All'*Atto* n. 132 (pag. 318) va aggiunto il n. seguente:

N. 16 « Nella montura di marcia, quando sia ordinato, si potrà far uso di una copertura di tela bianca, la quale porterà dipinto in nero il numero del reggimento, di contro a quello smaltato sulla stella ».

Per il Ministro
LERICI.

N. 179 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 17)

R. Decreto ed istruzioni circa al pagamento, per parte dei Sindaci dei capoluoghi di mandamento, dell'indennità di via ed assegno di ferrovia, ai sott'ufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto militare o al corpo.

18 agosto 1879.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

SIRE,

Mercè l'istituzione dei distretti militari che V. M. si è degnata di approvare con Regio Decreto delli 13 novembre 1870, si è resa indubbiamente più facile e più pronta la mobilizzazione dell'esercito.

Seguendo il concetto onde mosse tale istituzione ed avvisando al modo di estendere man mano l'applicazione dei principii su cui si fonda, ai vari casi nei quali ponnosi con fiducia attendere buoni risultati dalla adozione del sistema, si affaccia al riferente l'utilità di un altro provvedimento che gioverebbe efficacemente allo scopo importantissimo di far giungere più rapidamente e più facilmente alla loro destinazione gli uomini ascritti all'esercito, ogni qualvolta essi debono muovere dal luogo di loro domicilio per raggiungere il distretto od il Corpo al quale sono diretti.

Secondo le disposizioni attualmente vigenti gli individui di cui è parola ricevono l'indennità di via per la distanza che corre dal capo-luogo del mandamento in cui sono domiciliati, al distretto o al Corpo al quale debbono recarsi. Ma per riscuotere tale indennità essi debbono presentarsi al comandante dei carabinieri reali residente nel capo-luogo del

circondario; donde un primo viaggio che spesse volte sono obbligati a rifare da capo per ritornare sulla via che conduce al luogo ove risiede il Corpo o distretto da cui si allontanarono, e quindi un ritardo nel recarsi al Corpo.

Altro e più grave difetto di questo sistema si è quello di agglomerare in pochi luoghi moltissimi individui, cagionare al comandante dei carabinieri reali un lavoro al' quale non può sopperire coi mezzi di cui dispone, e produrre inevitabilmente dei ritardi notevoli, giacchè non è dato al comandante stesso, specialmente nei luoghi più popolosi, di provvedere della indennità di via colla necessaria regolarità e nello stesso giorno cotanti individui diretti a svariate destinazioni.

A questo rimarchevole difetto, che torna immediatamente a danno della sollecita mobilizzazione, un'altro, sebbene d'ordine diverso ma pur causa d'inconvenienti, si è dovuto e si deve tuttodì constatare: ed è che le operazioni cui deve compiere nelle suindicate circostanze il comandante dei carabinieri nel circondario assorbono gran parte del tempo che esso dovrebbe impiegare nei servizi proprii dell'arma.

A riparare ai lamentati inconvenienti, dopo studii fatti e dati raccolti si presenta semplice ed ovvio il provvedimento di far corrispondere dai sindaci dei comuni capo-luoghi di mandamento la indennità di via a tutti gli individui che, o sono chiamati sotto le armi per qualsiasi motivo mentre sono alle case loro, o viaggiano isolatamente per recarsi o far ritorno al Corpo o distretto al quale appartengono.

In tal guisa questi individui si recherebbero dalle case loro, non più al capo-luogo di circondario, ma al capoluogo di mandamento; quivi giunti riceverebbero dal sindaco l'indennità di via per il viaggio sino al distretto, nella cui giurisdizione territoriale è situato il capo-luogo di mandamento. Il distretto provvederebbe per l'ulteriore avviamento degli individui.

Questa sarebbe la massima generale. Tuttavia in alcuni casi, trattandosi, per esempio, d'individui isolati diretti a Corpi aventi sede ben nota o ad altro distretto che non sia quello a cui appartiene il mandamento, si potrà senza pericolo di inconvenienti, ed ottenendo un risparmio di tempo, lasciare ai sindaci l'incarico di corrispondere l'indennità di via fino al luogo di destinazione.

Per porre in atto siffatto divisamento che affretterebbe senza dubbio l'arrivo delle classi sotto le armi e ripararebbe anche a molti inconvenienti sinora lamentati nell'avviamento degli uomini ai Corpi, è però indispensabile che tale incarico sia demandato ai sindaci predetti con apposita sovrana disposizione.

Per agevolare poi ai sindaci il compimento del loro mandato l'amministrazione militare, oltre al diramare le necessarie istruzioni, disporrebbe che fossero loro somministrate somme proporzionate ai pagamenti prevedibili.

Convinto dell'utilità e della pratica attuabilità del provvedimento, il riferente, dopo essere venuto ad accordi col suo collega Ministro dell'interno, ha l'onore di rassegnare a V. M. l'annesso schema di Decreto, con cui si sanzionerebbe il nuovo sistema, e prega la M. V. qualora si compiaccia approvarlo, di munirlo dell'Augusta Sua firma.

N. 962 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri dell'interno e della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I sindaci dei comuni capo-luoghi di mandamento, che non sono sede di comando di distretto militare, sono incaricati di pagare per conto dell'amministrazione militare le somme dovute per indennità di via ed assegno di ferrovia ai

sott'ufficiali, caporali e soldati i quali dai comuni che costituiscono la circoscrizione territoriale del mandamento debbono raggiungere il distretto militare od il Corpo cui sono ascritti.

Nelle provincie della Venezia e di Mantova i comuni capo-luoghi di distretto amministrativo rappresentano i capo-luoghi di mandamento.

Art. 2. L'amministrazione militare farà proporzionate anticipazioni di danaro ai comuni che ne faranno domanda.

I Nostri Ministri della guerra e dell'interno stabiliranno, di concerto, le norme per l'esecuzione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 agosto 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RIBOTY.
G. LANZA.

Istruzione ai Sindaci per l'eseguimento del regio decreto 18 agosto 1872.

1. I sott'uffiziali, caporali e soldati che, richiamati da congedo illimitato, reduci di licenza o dall'ospedale o comunque altrimenti isolati, hanno da rientrare al proprio corpo od altrimenti sotto le armi ed hanno diritto all'indennità di via, devono presentarsi al sindaco del mandamento cui appartiene il comune dal quale devono partire, e riceveranno da esso l'indennità di via e, quando occorra, anche l'assegno ferrovia, dal capo-luogo di mandamento al capo-luogo del distretto militare nella cui circoscrizione il mandamento è compreso.
2. Quelli che devono partire dal capo-luogo di distretto militare si presenteranno direttamente al comando di questo.
3. L'indennità di via e l'assegno ferrovia da pagarsi ai militari sopradetti dai sindaci dei capi-luoghi di mandamento sono determinate in una somma fissa, come verrà ad ognuno di essi sindaci notificato dai comandanti dei distretti militari.
4. Qualora o da lettera d'ufficio ricevuta da un'autorità militare, ovvero dal documento (foglio di via, di licenza o simili) che il militare presentasse, fosse espressamente richiesto che il medesimo dovesse essere direttamente inviato in altro luogo, e che in pari tempo la lettera o il documento indicassero la somma da pagarglisi per indennità di via e assegno ferroviario, i sindaci pagheranno tale somma e lo avvieranno, non al capo-luogo del distretto, ma al sito richiesto.
5. Prima di effettuare un pagamento i sindaci si assicureranno che il sott'ufficiale, caporale e soldato, il quale richiede l'indennità, debba realmente partire ed esamineranno perciò il biglietto di licenza, il congedo illimitato o quell'altro documento di cui il militare è latore.

6. Ogni pagamento dovrà essere notato sul biglietto di licenza, foglio di via, congedo illimitato od altro documento di cui sia provvisto il militare in marcia, col segnare distintamente quanto venne corrisposto a titolo di indennità di via e quanto per assegno di ferrovia e sarà convalidato colla firma del sindaco o di chi ne fa le veci e col bollo comunale.

I sindaci potranno dare questo incarico al segretario comunale.

7. Il sott'ufficiale, caporale e soldato che avesse smarrito il foglio di licenza, il foglio di via, il congedo illimitato od altro documento, di cui era provvisto, dovrà essere diretto, in qualunque caso, al comando del distretto militare.

I sindaci, in tale circostanza rilascieranno bensì una loro dichiarazione, ma non pagheranno alcuna indennità.

Se i militari che si trovano nella condizione suespressa non avessero mezzi per recarsi al distretto, i sindaci li indirizzeranno al comandante dei carabinieri del luogo, il quale disporrà perchè i medesimi vengano tradotti al capoluogo del distretto, per essere quindi ulteriormente provvisti.

8. Il rimborso delle somme pagate dai comuni sarà dato dal comandante del distretto rispettivo alla fine di ogni trimestre sulla presentazione dell'elenco nominativo, conforme all'annesso modello, degli individui a cui furono corrisposte.

9. I sindaci che desiderino ricevere anticipazioni di fondi per sopperire al pagamento delle indennità di via, ne rivolgeranno domanda al comandante del rispettivo distretto militare, il quale provvederà i fondi nel limite della spesa presumibile di un trimestre.

Le anticipazioni saranno scontate nelle sistemazioni dei conti trimestrali.

10. Benchè gli individui i quali, per recarsi dal capo-luogo di mandamento al distretto, non hanno da percorrere una distanza superiore ai 25 chilometri, abbiano diritto soltanto all'indennità di via, pure, facendone domanda, potranno fruire

del trasporto ferroviario col pagamento in base alle tariffe militari. In tal caso i Sindaci, in conformità di quanto è prescritto dal § 136 del regolamento 8 giugno 1870 apporranno sui documenti di cui essi sono muniti la seguente annotazione, *ha diritto ad essere trasportato da..... a..... ai prezzi delle tariffe militari mediante pagamento a suo carico del relativo importare.*

11. Coloro che per recarsi al distretto debbano prendere imbarco verranno muniti delle prescritte richieste le quali saranno rilasciate dall'autorità militare locale nel luogo d'imbarco, ed in assenza di essa dall'autorità marittima, a senso dei §§ 61, 62 e 63 dell'istruzione 16 giugno 1871 (1).

Roma, li 18 agosto 1872.

Il Ministro
RIBOTY.

(1) § 61. Di concerto fra questo ministero e quello della marina è stabilito che le autorità marittime possano anche rilasciare documenti per il trasporto su mare degli individui appartenenti all'esercito; e viceversa che le autorità militari siano autorizzate ad emettere documenti pel trasporto di individui appartenenti alla marina.

§ 62. Nelle località pertanto in cui non vi siano autorità militari, i militari, gli assimilati e gli impiegati i quali debbano prendere imbarco, si rivolgeranno ai capitani ed ai delegati di porto, od a chi ne fa le veci.

§ 63. Le autorità militari residenti in località in cui non siavi alcuna autorità marittima si presteranno per il rilascio dei voluti documenti a coloro fra i dipendenti dal ministero della marina, i quali ne facessero richiesta.

PROVINCIA *di* . . . . .

Mandamento di. . . . . **. . Trimestre 187. .**

NOTA DELLE SOMME PAGATE

per indennità di viaggio ai militari sotto nominati, nel suddetto trimestre.

DATA del pagamento	INDICAZIONI SUL MILITARE						SOMME PAGATE			Annotazioni (1)
	Corpo a cui appartiene	Compagnia, batter. o squadrone	N° di matricola	Grado	COGNOME e NOME	Se era in licenza od in congedo illimitato oppure in quale altra posizione	Per indennità di via	Per assegno di ferrovia	TOTALE	

Avvertenze per i distretti e Corpi dell'Esercito.

§ 1. I comandanti dei distretti seconderanno le domande di anticipazione di danaro per il pagamento delle indennità di via, che riceveranno dai sindaci dei comuni capo-luoghi di mandamento, avvertendo però di limitare l'anticipazione a quanto presumibilmente possa occorrere per i bisogni di un trimestre.

Le somme saranno inviate per mezzo di vaglia postale od in quell'altro modo, purchè ugualmente sicuro, che le località presenteranno.

§ 2. Affinchè i sindaci dei capo-luoghi di mandamento possano inviare direttamente ai corpi rispettivi, gli individui che rientrano di licenza, i comandanti di Corpo disporranno perchè sui fogli di licenza sia, d'ora in poi, fatta la seguente annotazione, cioè:

Pel ritorno ha diritto:

A titolo di indennità di via a L.
Id. di assegno di ferrovia » »

Ed in totale a L. _____

§ 3. Le somme pagate dai sindaci ai sott'ufficiali, caporali e soldati sono dai Distretti comprese nello specchio, Mod. 66, prescritto dall'Istruzione 26 dicembre 1871, e liquidate nel modo stesso che è stabilito per le somministrazioni fatte agli isolati in marcia.

§ 4. I comandanti di Corpo o reparto di Corpo che, quando cambiano di stanza, hanno individui di bassaforza in licenza, dovranno avvisare dell'avvenuto cambiamento i sindaci dei capo-luoghi di mandamento in cui trovansi in licenza i militari, indicando il luogo a cui i militari stessi debbono essere diretti allo scadere della licenza, e la somma

che si dovrà corrispondere a ciascuno di essi invece di quella annotata sul foglio di licenza.

§ 5. Il sott'ufficiale caporale e soldato richiamato sotto le armi, il quale, invece di presentarsi al capo-luogo di mandamento, si presenti direttamente al distretto od al Corpo, non ha diritto all'indennità per la distanza che corre dal mandamento di leva al luogo in cui si presenta.

§ 6. Avvenendo il caso che ad un militare che parte dal proprio mandamento per recarsi al distretto, sia dal sindaco pagata una indennità maggiore o minore di quella spettantegli, i distretti non faranno alcuna rettificazione, spettando ai Corpi cui appartengono gli individui, eseguire le relative bonificazioni e deduzioni.

§ 7. A partire dal 1° ottobre prossimo, gli ufficiali comandanti dei reali carabinieri, sono esonerati dallo incarico di pagare le indennità di via ai militari isolati.

Rimane perciò abrogato quanto è disposto dalla lettera *A* del § 1° della Istruzione 5 febbraio 1867, a pag. 166 del *Giornale Militare*.

Roma, li 18 agosto 1872.

Il Ministro
RIBOTY.

N. 180 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 12)

Aggiunte e varianti all'Appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (pubblicata nel 1872) ed allo specchio A dell'Appendice stessa.

28 agosto 1872.

13ª Categoria — Congegni, strumenti ed attrezzi di arti e mestieri.

			L.	C.	
	STRUMENTI ED ATTREZZI DA LAVORARE ARMI PORTATILI	»			
194	Madreviti di parti d'armi e viti assortite	N°	10	00	Aggiunta

Specchio A

degli utensili di cui debbono essere provvisti ecc.

Categoria	N. d'ordine	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità di cui deve essere fornito ciascun capo armaiuolo o capo mastro di Reggimenti di Fanteria	Bersaglieri e 1 corpo zappatori genio	Artiglieria: Moschetti caricantesi per la bocca	Artiglieria: Moschetti a retrocarica	Cavalleria	Collegi militari	Quantità di cui deve essere fornita ciascuna legione di carab. reali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	194	Madreviti di parte d'armi e viti assortite	N°	1	1	2	1	2	2	1	Variante
»	1356	Madreviti semplici da viti gentile assortite . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	Abolita

Per il Ministro
Maraldi.

N. 181 - PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 43)

Istruzione coll'arme pel fucile Modello 1870.
Istruzione sul fucile Modello 1870.

10 Settembre 1872.

Sono pubblicate:

L'*Istruzione coll'arme pel fucile Modello 1870.*

L'*Istruzione sul fucile Modello 1870* le quali, man mano verranno distribuiti ai Corpi dell'arma di fanteria i fucili, Modello 1870, sostituiranno rispettivamente: la prima parte del *Regolamento di esercizi e di evoluzioni per le truppe* a piedi (4 dicembre 1869) dal n° 77 al n° 191 incluso; la seconda, *le Istruzioni sulle armi* in data 15 febbraio 1869 per la fanteria di linea e per i bersaglieri.

Ciascun uffiziale della fanteria di linea, dei bersaglieri, distretti e corpo di stato maggiore e così pure ciascun uffiziale generale e superiore dell'Esercito, ha obbligo di provvedersi una copia di cgnuna delle sopraccitate *Istruzioni*.

Ogni comando od uffizio dovrà averne una copia ad uso d'uffizio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia di fanteria di linea, bersaglieri o distretto quattro copie, a spese della massa generale uomini.

Per le richieste e pagamenti, i capi di corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'Atto N. 99

Ogni distretto riceverà un fondo di copie delle suddette *Istruzioni*.

Il prezzo di vendita dal ministero è di centesimi 15 la prima e centesimi 25 la seconda.

Quello dai distretti e dall'editore è di cent. 20 la prima e cent. 30 la seconda.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 182 - REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 14)

Facoltà ai comandanti di Corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio.

13 settembre 1879.

Allo scopo di provvedere alle vacanze che si verificano nel grado di caporale dei vari Corpi e Distretti, in base ai quadri organici vigenti e mantenuto il disposto dell'*Atto* N. 10 (pag. 18 del *Giornale Militare*, 1872), questo Ministero determina che, in via eccezionale e sino a nuovo ordine, possano essere promossi caporali i soldati che contano appena 8 mesi di servizio sotto le armi. Rimane però stabilito che i caporali così nominati non potranno essere promossi sergenti se prima non avranno compiuto due anni di servizio sotto le armi.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 34ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre

SETTEMB. 17 — Soppressione nella contabilità tra i Corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio, *pag.* 457.
» 20 — Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 459.
» 21 — Casa Militare di S. A. R. il Principe Tommaso duca di Genova, *pag.* 460.
» 22 — Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria, *pag.* 461.
» 23 — Distintivo di carica sul berretto per i direttori territoriali di artiglieria e del genio, ed i direttori di stabilimento di artiglieria, *pag.* 466.

N. 183 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 18)

Soppressione nella contabilità tra i Corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio.

17 settembre 1872.

Dal momento che il regolamento 17 settembre 1871 stabilì che soltanto in certi determinati casi, di licenze straordinarie o di proroghe a quelle ordinarie, abbiano a cessare in tutto od in parte le competenze agli ufficiali in licenza, venne a risultare di nessuna utilità la registrazione nei conti tra i Corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non apportano cambiamento nel diritto allo stipendio.

E pertanto, nello intendimento pur anche di rendere per quanto possibile uniformi le regole di conteggio delle competenze degli ufficiali con quelle stabilite per il computo degli assegnamenti della truppa, il Ministero determina che nel consegnare sugli stati, modello N° 6 *(Regolamento 1° dicembre 1870)*, le variazioni relative alle licenze degli ufficiali e degli assimilati a grado di ufficiale siano osservate le seguenti nuove prescrizioni:

1° A partire dal 1° ottobre prossimo è soppressa l'inserizione sul precitato stato, modello N° 6, e per conseguenza la registrazione sui ruoli amministrativi e sul foglio generale delle competenze delle variazioni relative alle licenze degli ufficiali, quando, giusta i regolamenti, è loro continuato il diritto all'intero stipendio; di quelle cioè per

a) Le licenze ordinarie;

b) Le licenze per ferite ed infermità incontrate in servizio;

c) Le licenze per esercitare i diritti politici e le funzioni inerenti;

d) Le proroghe alle licenze sopraindicate finchè non portino seco un cambiamento qualunque nello stipendio.

In conseguenza di queste prescrizioni, gli ufficiali in licenza per gli accennati motivi saranno conservati nella forza tra quelli aventi diritto agli assegnamenti.

2° Deve però essere sempre consegnato in variazione l'ufficiale che, al termine della licenza, non si restituisca al suo posto, e che venga così ad oltrepassarla; in tal caso egli è annoverato tra i *non giunti* sulle situazioni della forza e viene compreso fra i non aventi diritto agli assegnamenti, fino a tanto che non giustifichi la propria posizione o sia altrimenti provvisto.

3° All'appoggio delle variazioni di oltrepassata licenza dev'essere unita una dichiarazione del comandante di compagnia, squadrone, batteria o stato maggiore, dalla quale emerga:

a) Il giorno di partenza dell'ufficiale in licenza e per quale luogo;

b) La qualità e la durata della licenza concessa;

c) Il giorno da cui la oltrepassò.

Questa dichiarazione va certificata dal relatore.

4° Per gli ufficiali ed assimilati non assegnati a compagnie, squadroni, batterie o stati maggiori dei Corpi, la dichiarazione è distesa e firmata dal Capo d'ufficio a cui sono addetti.

S'intendono in tal senso modificate le disposizioni di massima sulle competenze state pubblicate con circolare 31 marzo 1871, N° 1409, in quanto si riferiscono alle variazioni ed al conteggio degli assegnamenti di licenza degli ufficiali; avvertendo però che gli ufficiali che si troveranno in licenza alla data del 1° ottobre prossimo dovranno essere ancora consegnati in variazione allorchè rientreranno al Corpo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 184 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 14)

Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra.

20 settembre 1872.

Si è pubblicato:

« Il Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra, in data 5 settembre 1872».

Tale Regolamento andrà in vigore col 1° del prossimo vegnente ottobre, e sostituisce l'altro in data 1° marzo 1870, il quale s'intenderà abrogato.

Ogni comando od ufficio dovrà acquistare sulle spese di cancelleria una copia del succitato Regolamento ed all'occorrenza quel maggior numero che possa reputarsi bisognevole per uso d'ufficio.

Il prezzo di ogni copia di Regolamento è stabilito in cent. 30

I distretti e l'editore li venderanno a cent. 35.

Per le richieste e pagamento i capi di Corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* n. 99.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 185 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 4)

Casa Militare di S. A. R. il Principe Tommaso Duca di Genova.

21 settembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Volendo stabilire la Casa Militare dell'Amatissimo Nostro Nipote S. A. R. il Principe Tommaso Duca di Genova;

Visto i Nostri Decreti 24 gennaio 1849, 31 marzo 1851 ed 11 aprile 1869, relativi alla Nostra Casa Militare e a quella dei RR. Principi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Lo stato della Casa Militare di S. A. R. il Principe Tommaso Duca di Genova, nostro Amatissimo nipote, è composta:

1° Di un primo aiutante di campo (colonnello o capitano di vascello):

2° Di un aiutante di campo (luogotenente colonnello o capitano di fregata):

3° Di due ufficiali d'ordinanza (capitani o luogotenenti nell'esercito, luogotenenti o sottotenenti di vascello).

Art. 2. Le competenze per i componenti la Casa Militare del Principe Tommaso saranno le medesime, che sono stabilite per la Nostra Casa Militare dai Decreti in vigore.

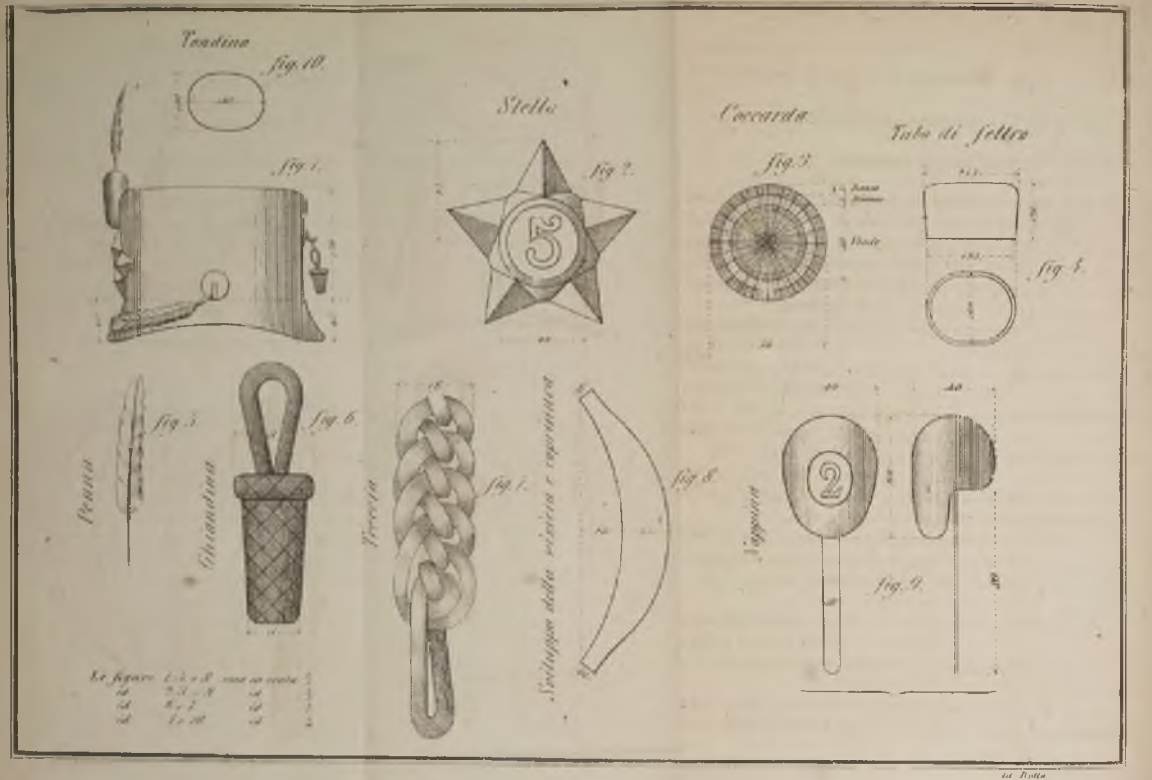
Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. Firenze addì 21 settembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

COLBACCO PER LA TRUPPA DI CAVALLERIA



N. 186 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 43)

Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria.

22 settembre 1872.

(Con tavola annessa).

1. È adottata, in sostituzione di quella ora in uso pei sotto ufficiali, caporali e soldati dell'arma di cavalleria, esclusi quelli dei primi quattro reggimenti, una copertura del capo che sarà denominata *colbacco*, e le cui parti e dimensioni si vedono rappresentate ed indicate nelle figure dell'annessa tavola, e sono descritte qui in appresso.
2. Il colbacco si compone di un *copri-capo* propriamente detto e degli *ornamenti*.
3. Il copri-capo (fig. 1) è formato da un *tubo di feltro* (fig. 4) chiuso superiormente, e rivestito tutto all'intorno di pelle nera di foca, che scende fino agli orli della *visiera* e del *copri-nuca* (fig. 8) con *alluda* interna di marocchino nero verso l'orlo inferiore e con *soggolo* di cuoio verniciato.

   Superiormente il tubo è coperto da un *tondino* (fig. 10) ovale di tela inverniciata, verso i lembi del quale si ripiega e si cuce la pelle di foca che investe il tubo.

   La *visiera* ed il *copri-nuca* (fig. 8) di cuoio inverniciato sono unite alle loro estremità, e trovansi inclinate in basso, la visiera sul dinanzi, il copri-nuca sul di dietro.
4. Gli ornamenti del colbacco sono:

   a) La *stella* metallica (fig. 2), collocata nel mezzo della fronte del colbacco, in modo che le punte di base vadano a toccare la visiera e la punta superiore si trovi nella verticale che passa pel centro del disco.

   b) La *coccarda nazionale* (fig. 3) in lana, posta simmetricamente dietro la stella, in guisa che il limite più

elevato del campo verde tocchi la punta superiore della medesima.

c) La *nappina* (fig. 9), tutta in lana sul dinanzi, è foggiata in modo che possa apporsi sul colbacco nel senso del suo asse maggiore, sporgendo una parte di questo al disopra del copri-capo.

d) La *penna* (fig. 5) di corvo, è fissata verticalmente entro il foro della nappina, ed il suo gambo va ad innestarsi nello stesso passante di cuoio che serve a fermare la nappina. La parte esteriore visibile della penna dev'essere alta cent. 14 e larga in media da 30 a 35 millimetri.

e) La *treccia* (fig. 7) è formata da due cordoni in cotone bianco, del diametro di 4 millimetri, intrecciati fra loro in maniera che la treccia risulti larga 18 millimetri e le due estremità terminino ad occhiello. Una di queste estremità porta inoltre una *ghiandina* pure in cotone bianco, la di cui forma, in iscala naturale, si vede nella figura 6.

Per appendere la treccia al colbacco havvi in questo due *uncini* sporgenti caduno da uno *scudello* liscio in *pacfond*; l'uno fisso dietro il tubo e l'altro nel lato sinistro, in corrispondenza alla tempia, presso il punto di congiunzione del copri-nuca e della visiera.

La treccia appesa a detti uncini deve risultare: colla ghiandina di dietro, e con la treccia pendente a festone sul lato destro e poggiata sulla metà circa della visiera.

5. I colbacchi sono di otto diverse dimensioni, e la proporzione con cui debbono costruirsi è la seguente:

Sviluppo interno di centimetri	60	59	58	57	56	55	54	53
Proporzione per 100 . . .	5	5	10	10	25	25	10	10

6. La natura, forma e dimensioni delle diverse parti che compongono il colbacco sono le seguenti.

a) Il tubo di feltro (fig. 4), formato con lana merinos e pelo di coniglio di 1ª qualità, è reso impermeabile e duro da una soluzione di ragia di pino, gommalacca, spirito di vino, pepe e canfora. Ha la forma di un tronco di

cono a basi parallele, ma coll'angolo della base superiore leggermente arrotondato. Il tubo ha un'altezza costante di millimetri 125, e l'asse longitudinale della base superiore ha una maggiore lunghezza di 9 millimetri per parte su quello della base inferiore. Variano soltanto gli sviluppi delle due circonferenze, dovendo l'inferiore corrispondere in centimetri alla dimensione del colbacco, ma coll'aumento di un centimetro.

Il peso del tubo non deve essere maggiore di grammi cento trenta.

b) La pelle di foca deve essere di un bel nero, con pelo fitto e lungo almeno millimetri 12.

c) Il tondino (fig. 10) è di tela nera inverniciata, detta americana ed ha le seguenti dimensioni:

Per colbacco di centim.	60 e 59	58 e 57	56 e 55	54 e 53
Diametro maggiore id.	18	17	16,5	16
Diametro minore id.	14,5	13,5	13	12,5

d) L'alluda è di pelle di montone marocchinata nera, ha un'altezza invariabile di millimetri 80 e la lunghezza in centimetri corrispondente al numero del colbacco.

e) La visiera ed il copri-nuca (fig. 8) sono di cuoio nero, verniciato da una sola parte, della grossezza di 3 a 4 millimetri; hanno l'altezza fissa al centro di mill. 55 ed una larghezza costante alla estremità di millimetri 20.

Per i colbacchi di centim.	60 e 59	58 e 57	56 e 55	54 e 53
Lunghezza della corda mill.	292	284	276	268
Lunghezza della freccia id.	48	46	44	42

f) Il soggolo è formato da due strisciuole di pelle di montone nera verniciata, una delle quali è larga 20 millimetri e lunga millimetri 270, fatta a punta con parecchi fori e l'altra lunga millimetri 410 avente ad una estremità una fibbietta annerita con passante fisso; ambedue sono tenute a sito da due camerelle d'ottone fissate al tubo.

g) La stella (fig. 2), la coccarda (fig. 3) e la nappina (fig. 9) sono identiche a quelle descritte alle lettere *i) l) m)*

del N. 10 dell'Atto N. 116 delli 9 giugno 1872 pel chepì di fanteria; la nappina deve essere trattenuta a sito dal gambo della stella.

7. La nappina sarà in lana rossa ed anteriormente piatta col numero dello squadrone ricamato in bianco su panno nero; per gli uomini appartenenti agli stati maggiori dei reggimenti e alla scuola normale di cavalleria, la nappina sarà interamente elissoidale, quindi senza numero; per gli uomini degli squadroni di deposito sarà anteriormente piatta con un *D* ricamato in luogo del numero dello squadrone.
8. La stella per gli individui della scuola normale di cavalleria invece del numero del reggimento avrà la croce di Savoia.
9. Il conto di costruzione del colbacco è il seguente:

Pelle di foca marina	L.	3,75
1 visiera di cuoio verniciato	»	0,40
1 copri-nuca di cuoio verniciato	»	0,40
1 tubo di feltro	»	1,50
1 tondino di tela inverniciata	»	0,15
1 nappina in lana	»	0,38
1 coccarda in lana	»	0,15
1 alluda di marocchino nero	»	0,25
1 stella metallica	»	0,40
2 scudelli con gancio, di pacfond, a L. 0,15 caduno	»	0,30
1 soggolo	»	0,25
1 treccia di cotone bianco	»	0,80
1 penna di corvo	»	0,07
Mano d'opera	»	1,00
Totale . . .	L.	9,80
Prezzo di conteggio . . .	»	9,80

10. Per coprire il colbacco si fa uso di una fodera in cotone bianco. Essa è formata da un tondino ovale avente i diametri di millimetri 170 e 210 e da due pezzi uguali formanti la fascia di forma trapezoidale; il lato superiore è

lungo millimetri 350, l'inferiore ha la forma semicircolare ed è sotteso da una corda di millimetri 360, l'altezza ai fianchi è di millimetri 165 e nel centro di millimetri 200. I due pezzi cuciti fra di loro sono pur cuciti al tondino; un cordoncino in cotone bianco è tenuto al bordo inferiore in una guaina; sonvi praticati due fori con rinforzo sottostante pel passaggio dei gancetti porta-treccia ed uno spacco orizzontale in alto sul dinnanzi pel passaggio del gambo della nappina; sul centro del dinnanzi è dipinto il numero del reggimento dell'altezza di millimetri 32, o la croce di Savoia per la scuola normale di cavalleria.

Il conto di costruzione è il seguente:

Tela di cotone bianca (domestic) alta metri 0,72 a lire 0,70, metri 0,26	L.	0,18
Cordoncino in cotone bianco	»	0,03
Fattura e fornitura, compresa la stampa del numero	»	0,24
Costo di costruzione e prezzo di conteggio	L.	0,45

11. Nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) saranno fatte le seguenti aggiunte:

Categ. I^{a}, N. 492 — colbacco per cavalleria, N. L. 9,80.
» » 493 — fodera per colbacco di cavalleria . . . N. L. 0,45.

12. L'opificio meccanico militare ha l'incarico di spedire ai reggimenti i campioni degli oggetti sopradetti, più le parti componenti un colbacco, perchè i Consigli amministrativi possano farsi una idea ben chiara delle materie e del modo con cui è composto

13. I campioni attualmente esistenti restando aboliti, verranno privati del cordellino e dei bolli, e posti in distribuzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 187 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 44)

Distintivo di carica sul berretto per i direttori territoriali di artiglieria e del genio, ed i direttori di stabilimento di artiglieria.

23 settembre 1872.

Questo Ministero determina che i colonnelli ed i luogotenenti colonnelli, direttori territoriali di artiglieria o del genio, ed i direttori di stabilimento di artiglieria, abbiano il berretto colla sopraffascia di panno colore robbio e senza filettatura di panno giallo o chermisino, com'è stabilito pei comandanti di corpo di artiglieria o del genio nella *Istruzione* sulla divisa degli ufficiali di queste due armi, in data 5 agosto 1871.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 35ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre

SETTEMBRE 20. — Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio militare in Ancona, *pag.* 467
OTTOBRE 1. — Instituzione in Terni di una sezione del genio militare, *pag.* 468.
» 2. — Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati inalfabeti, *pag.* 468.
» 3. — Nuovo cinturino per l'arma di cavalleria, *pag.* 469.
» 3. — Apertura del tronco ferroviario Maglie-Otranto, *pag.* 471.
» 3. — Assestamento dei conti dei volontari di un anno all'atto del loro licenziamento, *pag.* 471.
» 3 — Variante all'*Atto* n. 115 — Circa la mantellina, cappotto o pastrano dei congedandi dei bersaglieri, delle batterie dell'artiglieria e del genio, *pag.* 472.
» 8. — Chepi per i granatieri, *pag.* 472.
» 8. — Istituzione di un nuovo battaglione d'istruzione, *pag.* 473.

N. 188 — STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARII (Nota N. 40)

Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio militare in Ancona.

20 settembre 1872.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'articolo 2 del R. decreto 20 giugno 1867,
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1867,
Sulla proposta del comando territoriale del genio militare di Firenze,
Determina quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

A modificazione del succitato decreto ministeriale 12 settembre 1867, il soprassoldo già concesso in luogo della indennità di trasferta agli ufficiali ed impiegati della direzione del genio di Ancona che per ragione di servizio debbono recarsi nelle opere distaccate della piazza, sarà quind'innanzi corrisposto in lire una al giorno
per 3 ufficiali ed 1 contabile,

ed in centesimi cinquanta
per 2 aiutanti contabili od assistenti locali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte de' conti per la debita registrazione.

Roma, 20 settembre 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 189 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 5)

Istituzione in Terni di una sezione del genio militare.

1° ottobre 1872.

A datare dal 16 ottobre 1872 sarà instituita in Terni una sezione staccata del genio militare dipendente dalla direzione dell'arma stessa in Ancona.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 190 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 6)

Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti.

2 ottobre 1872.

Essendo determinato che allorchè una classe è inviata in congedo illimitato prima del termine fissato dalla legge, siano trattenuti sotto le armi anche sino al compimento legale della ferma, i soldati della classe stessa che non sanno leggere e scrivere, diviene necessario che i soldati analfabeti non siano distolti dal frequentare con assiduità le scuole reggimentali.

Resta impertanto stabilito che ora innanzi i soldati analfabeti più non potranno essere destinati a servizi che impediscono di frequentare le dette scuole, come per esempio, al servizio di ordinanze fisse fuori del proprio corpo, o di attendenti di ufficiali superiori del corpo o di ufficiali estranei al corpo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 191 — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N° 3)

Nuovo cinturino per l'arma di cavalleria.

3 ottobre 1872.

1. È adottato un nuovo cinturino per l'arma di cavalleria. Esso è in cuoio bufalo ed è formato di una cinghia, di due pendagli, di una campanella, di una fibbia con tubicino scorrevole, di una fibbia doppia e di un bottone gemello d'ottone.

a) La cinghia è alta millimetri 30 ed è divisa in due parti; l'una, di millimetri 680 di lunghezza, è fatta a riscontro con paracchi fori, ha inoltre una ripiegatura di millimetri 40 per cucirsi alla campanella; l'altra è lunga millimetri 185 ed ha due ripiegature di millimetri 40 caduna, per attaccarsi da una parte alla campanella, e dall'altra cucirvi la fibbia.

b) Un pendaglio è scorrevole, lungo millimetri 710 largo millimetri 25 con ripiegatura di millimetri 45 ad una estremità che forma passante per la cinghia, ed all'altra ha due occhielli distanti millimetri 100 da centro a centro pel bottone gemello d'ottone, che serve ad assicurare il pendaglio alla campanella inferiore del fodero della sciabola.

c) L'altro pendaglio è pur lungo millimetri 710, largo millimetri 20 fatto a punta ad una estremità con parecchi fori, e dall'altra ha una ripiegatura di millimetri 40 per cucirvi una fibbia doppia; al dissotto della fibbia evvi un passante fisso; questo pendaglio passa per la campanella superiore del fodero della sciabola e per la campanella della cinghia del cinturino.

d) La campanella del diametro interno di millimetri 33 è formata di filo di ferro stagnato di millimetri 5, 5 di diametro.

e) La fibbia della cinghia ha un tubicino scorrevole, è lunga nell'interno millimetri 22 e larga millimetri 30 ed

è formata con filo di ferro stagnato del diametro di millimetri 5,25.

f) La fibbia del pendaglio è doppia, larga nell'interno millimetri 24 e lunga millimetri 35, ed è formata di filo di ferro stagnato del diametro di millimetri 3.

g) Il bottone gemello d'ottone ha il gambo di millimetri 5 di diametro e di millimetri 9 di altezza, identico a quello delle cinghie da fucili, Modello 1870.

2. Il cinturino per l'arma di cavalleria è di tre taglie, e varia soltanto nella lunghezza della parte di cinghia fatta punta, che è di millimetri 730 per la prima, di millimetri 680 per la seconda e di millimetri 630 per la terza taglia, in modo che la lunghezza totale della cinghia compresa la fibbia sia di millimetri 950 per la 1ª, di millimetri 900 per la 2ª e di millimetri 850 per la 3ª. Le provviste dovranno farsi per $^1/_5$ di 1ª, per $^3/_5$ di 2ª, e per $^1/_5$ di 3ª taglia

3. Il conto di costruzione del nuovo cinturino è il seguente:

Cuoio bufalo	L. 2. 000.
Campanella in ferro stagnato.	» 0. 100.
Fibbia con tubicino scorrevole, in ferro stagnato	» 0. 100.
Fibbia doppia, in ferro stagnato	» 0. 100.
Bottone gemello d'ottone	» 0. 075.
Mano d'opera.	» 0. 250.
Prezzo di costo . .	L. 2. 625.
Prezzo di conteggio .	» 2. 630.

4. Nell'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (Ediz. 1866) si farà la seguente variante:

Categoria 6ª N° 1029 cinturini da cavalleria Modello 1872 N° L. 2. 63.

5. Per cura dell'Opificio meccanico militare, i Consigli amministrativi dei Corpi di cavalleria riceveranno un campione del nuovo cinturino, per conseguenza toglieranno il cartellino ed il bollo agli attuali campioni e li porranno in distribuzione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 192 — FERROVIE (Nota N. 5)

Apertura del tronco ferroviario Maglie–Otranto.

3 ottobre 1872.

Venne testè aperto al pubblico servizio il tronco ferroviario *Maglie-Otranto.*

Le stazione nuove aperte, la lunghezza dell'intero tronco e la distanza tra le nuove stazioni sono quelle apparenti dalla seguente tavola poliometrica, cioè:

Maglie				
6	Bagnolo			
8	2	Cannoli		
13	7	5	Giardignano	
19	13	11	7	Otranto

Occorrendo di dover fare spedizioni da una stazione qualunque del Regno ad una di quelle suindicate, si dovrà cercare la distanza che corre tra il punto di partenza e Maglie, ed aggiungere a questa la distanza fra Maglie e la stazione d'arrivo.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 193 — REGOLAMENTO PEI VOLONTARI DI UN ANNO (Nota N. 1)

Assestamento dei conti individuali dei volontari di un anno all'atto del loro licenziamento.

3 ottobre 1872.

Per la giusta interpretazione dell'art. 29 del Regolamento 23 luglio 1871, relativo ai volontari di un anno, resta stabilito che a tutti indistintamente i volontari, che dopo l'anno di volontariato vengono licenziati dai corpi o distretti, deve essere regolarmente assestato il loro conto di massa. La rimanenza a credito od a debito dovrà essere pagata o riscossa all'atto del licenziamento del volontario stesso.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 194 — RECLUTAMENTO (Nota N. 15)

Variante all'Atto N. 145 — Circa il cappotto o pastrano dei congedandi della cavalleria, dell'artiglieria e del genio.

3 ottobre 1872.

A modificazione del prescritto dal § 5 dell'*Atto* N. 145 (pagina 337) si determina che in qualunque stagione avvenga l'invio in congedo illimitato di una classe, i corpi e i distaccamenti di cavalleria, artiglieria e genio, debbano lasciare ai congedandi il pastrano o cappotto proprio.

Esso capo di corredo sarà ritirato, a prezzo d'estimo, ai congedandi dal comando di Distretto ove debbono ricevere il congedo, e verrà accreditato ai medesimi colle norme indicate ai numeri 34, 35 e 36 del soprammentovato § 5.

I Distretti terranno nel rispettivo magazzino i pastrani o cappotti così ritirati, per distribuirli poi in occasione della leva alle reclute da essi destinate alla cavalleria, artiglieria o genio, ovvero anche a militari di esse armi che avessero in aggregazione e ne abbisognassero.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 195 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 15)

Chepì per i reggimenti granatieri.

3 ottobre 1872.

Per gli ufficiali e per la truppa dei due reggimenti granatieri è adottato lo stesso *chepì* come per gli ufficiali e la truppa degli altri reggimenti della fanteria di linea (Atti N. 84 e 116), trannecchè la stella avrà nel mezzo una granata con sopra in ismalto nero il numero del reggimento.

Gli ufficiali comincieranno il 1° gennaio 1873 a far uso del nuovo *chepì*.

Per l'uso del nuovo *chepì* sono applicabili alla truppa dei granatieri le stesse prescrizioni già date in proposito per gli altri reggimenti della fanteria di linea.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 196 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 4)

Istituzione di un nuovo battaglione d'istruzione. — Quadro di formazione.

3 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1871 relativo alla istituzione di un battaglione d'istruzione;

Sulla proposta del Ministro della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il 1° novembre 1872 sarà istituito un secondo battaglione d'istruzione composto di uno stato maggiore e quattro compagnie.

Art. 2. I due battaglioni d'istruzione prenderanno le seguenti denominazioni:

Primo battaglione d'istruzione, quello istituito col nostro decreto 11 novembre 1871;

Secondo battaglione d'istruzione, quello istituito col presente decreto.

Art. 3. Ciascun battaglione sarà formato conforme è stabilito dall' annesso quadro di formazione per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 4. Il Ministro della guerra è autorizzato a portare a cinque ed anche a sei il numero delle compagnie di ciascun battaglione d'istruzione, quando lo giudichi conveniente.

Il Ministro della guerra provvederà per l'eseguimento del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

QUADRO *di formazione di un battaglione d'istruzione.*

GRADI	Stato Maggiore	Per Compagnia	TOTALE Stato Maggiore e 4 Compagnie	Annotazioni
Comandante (maggiore o luogotenente colonnello)	1	»	1	
Direttore dei conti (ufficiale inferiore)	1	»	1	
Ufficiali d'amministrazione (ufficiali subalterni)	2	»	2	
Aiutante maggiore (ufficiale subalterno)	1	»	1	
Medico di battaglione	1	»	1	
Capitani	»	1	4	
Luogotenenti	»	4	16	
Sottotenenti				
TOTALE	6	5	26	
Furiere maggiore	1	»	1	
Furiere d'amministrazione	1	»	1	
Sergenti d'amministrazione	2	»	2	
Sergenti di maggiorità	2	»	2	
Maestri di scherma e ginnastica	6	»	6	Sott'ufficiali ed anche borghesi.
Caporale maggiore	1	»	1	
Caporali furieri d'amministraz.	2	»	2	
Caporali di maggiorità	2	»	2	
Caporale trombettiere	1	»	1	
Armaiuolo	1	»	1	
Allievo armaiuolo	1	»	1	
Soldati attendenti degli ufficiali	26	»	26	
Soldato conducente	1	»	1	
Furieri	»	1	4	
Sergenti	»	8	32	
Caporali furieri	»	1	4	
Caporali	»	20	80	
Trombettieri	»	2	8	
Allievi trombettieri	»	1	4	
Soldati (allievi)	»	170	680	
TOTALE	47	203	859	
Cavallo o mulo	1	»	1	

Roma, 8 ottobre 1872

D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

DISPENSA 36ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 ottobre

OTTOBRE 6 — Aggiunta da farsi alle *Disposizioni* 26 settembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi dell'esercito, *pag.* 475.
» 7 — Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa, *pag.* 476.
» 8 — Materie da insegnarsi agli uffiziali allievi della Scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio, *pag.* 477.
SETTEM. 17 — R. decreto che fissa il prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852, *pag.* 480.
OTTOBRE 9 — Trasferimento a Roma dell'ufficio di contabilità del Corpo di stato maggiore, *pag.* 481.
» 10 — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo, *pag.* 481.

N. 197 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 19)

Aggiunta da farsi alle Disposizioni *26 settembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi dell'Esercito.*

6 ottobre 1872.

§ 469*bis*. Sul registro di cui alla lettera *d)* del paragrafo precedente, i reggimenti d'artiglieria rappresenteranno soltanto il movimento degli oggetti di servizio generale delle truppe; in quanto alle armi, alle buffetterie, al carreggio, alle bardature, ecc. li conteggieranno nel preciso ed identico modo fin qui tenuto per le robe appartenenti al servizio d'artiglieria, tenendone conto sul registro modello N. 48 e sui giornali modello N. 47, prescritti dal Regolamento sul ser-

ERRATA CORRIGE

Pag. 364, riga 32ª, *invece di*: o direttori territoriali avranno di color robbio ecc., *leggasi*: o direttori territoriali di artiglieria o del genio, ovvero direttori di stabilimento di artiglieria, avranno di color robbio ecc.

Pag. 466, riga 8ª, *invece di*: ed i direttori di stabilimento di artiglieria, ecc., *leggasi*: o direttori di stabilimento di artiglieria, ecc.

Pag. 467 (Sommario) 3 ottobre — Variante all'*Atto* n. 145 — Circa la mantellina, cappotto o pastrano dei congedandi dei bersaglieri delle batterie dell'artiglieria e del genio, *leggasi invece*: — Circa il cappotto o pastrano dei congedandi dell'artiglieria, della cavalleria e del genio.

Pag. 473 — *Invece di* Nota n. 4, *leggasi*: Nota n 5.

vizio delle direzioni d'artiglieria, come pure sugli stessi quaderni stabiliti dall'Istruzione 29 gennaio 1863 per la registrazione del materiale d'artiglieria in consegna ai reggimenti, alle batterie e compagnie.

La contabilità di questi oggetti è tutta affidata all'ufficiale del materiale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 198 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E DI CONTABILITÀ (Nota N. 20)

Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa.

7 ottobre 1872

Avviene di sovente che dei militari riassoldati con premio acquistano diritto al congedo per fine di ferma, mentre hanno vistosi debiti di massa da soddisfare.

Considerando questo Ministero che detti militari nell'atto del riassoldamento hanno ricevuto L. 200 a favore della rispettiva massa, e che ai bisogni straordinari ai quali possano essere andati soggetti avrebbero potuto sopperire con una parte del soprassoldo di L. 25 al mese, goduto pel corso di un quinquennio, dispone che d'ora in poi, per evitare l'inconveniente sopra avvertito, i riassoldati con premio debitori verso la propria massa siano sottoposti ad una ritenuta speciale.

A tale effetto si determina che la prima parte del § 77 delle *Disposizioni* 26 dicembre 1871 sulle contabilità interne, sia modificata come in appresso:

§ 77. La *ritenzione straordinaria* è:

Pei sott'ufficiali	non riassoldati	L. 0,100 al giorno	A favore
Pei caporali e soldati	con premio	» 0,050 »	della rispettiva
Pei militari riassoldati con premio		» 0,200 »	massa

Il Ministro
RICOTTI.

N. 199 — ISTITUTI MILITARI (Nota N° 4)

Materie da insegnarsi agli uffiziali allievi della Scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio.

8 ottobre 1872.

Alle tabelle n. II e IV che fanno seguito al Regolamento della Scuola d'applicazione d'artiglieria e del genio, in data 24 agosto 1863, vengono sostituite le seguenti:

I. ANNO DI CORSO	Numero delle lezioni all'anno per gli allievi	
	D'artiglieria	Del genio
Materie di studio.		
1. Meccanica applicata, composizione e calcolo delle macchine	80	80
2. Materiale d'artiglieria (parte descrittiva)	60	»
3. Ponti militari	15	15
4. Corso di costruzioni architettoniche (1ª parte)	»	50
5. Architettura civile e militare	»	(a)10
6. Fortificazione permanente (1ª parte)	30	30
7. Attacco e difesa delle piazze forti	20	20
8. Geografia militare	50	50
Lezioni N.	255	255
Disegni ed applicazioni varie.		
1. Disegni diversi di organi meccanici	1	1
2. Progetto, calcoli e disegni di una trasmissione di movimento in un'officina	1	1
3. Disegni diversi d'architettura	»	1

(a) Oltre a queste lezioni orali saranno assegnate circa 150 ore per il disegno architettonico.

II. ANNO DI CORSO.

Materie di studio.

	Numero delle lezioni all'anno per gli allievi	
	d'artiglieria	del genio
1. Balistica	60	»
2. Impiego dell'artiglieria in guerra e costruzione delle batterie	60	60
3. Materiale d'artiglieria (parte teorica)	55	»
4. Fortificazione permanente (2ª parte)	»	50
5. Geodesia	»	30
6. Corso di costruzioni architettoniche (2ª parte)	»	50
7. Composizione architettonica	»	(b)
8. Fabbricazione del materiale d'artiglieria	50	»
9. Nozioni sul materiale d'artiglieria	»	30
10. Storia militare	60	60
Lezioni N.	275	280

Disegni ed applicazioni varie.

1. Soluzione di un problema di balistica con calcoli e rappresentazioni grafiche occorrenti	1	»
2. Progetto completo, calcoli e disegni di una bocca da fuoco, di un affusto e di un carro dietro condizioni date	1	»
3. Progetto completo, calcoli e disegni di un fabbricato militare	»	1
4. Progetto di difilamento coi relativi particolari rappresentati a parte	»	1
5. Disegni relativi al corso di costruzioni architettoniche	»	1

(b) Questo corso consterà di circa 150 ore di disegno, per la compilazione di progetti architettonici.

N. B. Nel tempo assegnato alle istruzioni pratiche sarà fatto :
a) Un corso d'ippiatria in dodici lezioni.
b) Un corso di regolamenti militari in 10 lezioni.

Quadro dei coefficienti d'importanza.

	Coefficienti degli Allievi	
	D'artiglieria	Del genio
I. ANNO DI CORSO		
Materie.		
Meccanica applicata, composizione e calcolo delle macchine	24	24
Materiale d'artiglieria (parte descrittiva)	20	»
Ponti militari	7	7
Corso di costruzioni architettoniche (1ª parte)	»	15
Architettura civile e militare	»	9
Fortificazione permanente (1ª parte)	16	18
Attacco e difesa delle piazze forti		
Geografia militare	15	15
Medie: Istruzioni pratiche	12	6
Medie: Condotta	6	6
Totali.	100	100
II. ANNO DI CORSO		
Materie.		
Balistica	20	»
Impiego dell'artiglieria in guerra e costruzione delle batterie	15	11
Materiale d'artiglieria (parte teorica)	20	»
Fortificazioni permanenti (2ª parte)	»	16
Geodesia	»	11
Corso di costruzioni architettoniche (2ª parte)	»	16
Composizione architettonica	»	12
Fabbricazione del materiale d'artiglieria	12	»
Nozioni sul materiale d'artiglieria	»	7
Storia militare	15	15
Medie: Istruzioni pratiche	12	6
Medie: Condotta	6	6
Totali	100	100

Il Ministro
RICOTTI.

N. 200 — RECLUTAMENTO (Nota N. 16)

17 settembre 1872

R. decreto che fissa il prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852.

Atti del Governo N. 1006 (serie 2ª). *Gazzetta Ufficiale* del Regno, N. 276, del 6 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 12 luglio volgente anno, numero 930, con la quale è stata autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1852;

Visto l'articolo 1° della legge 7 luglio 1866, numero 3062, e l'articolo 3 della legge 19 luglio 1871, numero 349;

Visto il Nostro decreto del 19 luglio 1871, numero 370, col quale venne fissato il prezzo massimo della tassa di affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Articolo unico.

Il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852 è stabilito in lire duemilacinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 settembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 201 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 6)

Segretariato Generale.

Trasferimento a Roma dell'ufficio di contabilità del Corpo di stato maggiore.

9 ottobre 1872.

Col 1° novembre 1872 l'ufficio di contabilità del Corpo di stato maggiore si trasferirà a Roma. A datare quindi dal 31 ottobre il carteggio con detto ufficio dovrà essere diretto a Roma, e non più a Firenze.

Nulla per ora è variato al disposto dell'Atto N. 74, a pagina 164 del *Giornale Militare*, parte 1ª, del corrente anno, per quanto riflette l'ufficio tecnico del Corpo sovra menzionato.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 202 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 15)

Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo.

10 ottobre 1872.

Conformemente si pratica per le corregge porta valigie, il Ministero determina che la correggia porta gavetta e valigia la quale trovasi unita all'arcione della sella adoperata dagli uomini delle batterie di battaglia e delle compagnie treno d'artiglieria, cessando dall'essere conteggiata come parte della sella medesima, passi a far parte del corredo, e perciò sia distribuita a carico delle masse individuali.

Le correggie esistenti saranno distribuite agli individui, addebitandole al valore della classe d'uso che possono meritare e in proporzione del prezzo di centesimi 75 che s'intende fissato per quelle allo stato di nuove.

Nel servizio a cavallo nulla è innovato sul metodo di portare la coreggia di cui si parla, mentre gli uomini smontati, dovranno cucirla al centro della valigia per assicurarvi sopro la gavetta.

Per effetto di quanto sopra, il prezzo delle bardature da cui vien tolta la correggia porta gravetta e valigia, deve diminuirsi del valore di quest'ultima, la quale prende posto nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi alla 1ª categoria N. 494.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 37ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre

OTTOBRE 1 — Istruzione per le Scuole dei corpi, *pag.* 483.
» 15 — Istruzione appo i Distretti della milizia provinciale dei bersaglieri, *pag.* 494.
SETTEMBRE 9 — Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina, *pag.* 499.
» 26 — Istruzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei Distretti, *pag.* 501.

N. 205. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 7)

ISTRUZIONE *per le Scuole dei Corpi* (*)

1° ottobre 1872

1. Le Scuole dei corpi si distinguono nelle seguenti:

a) Scuola elementare (obbligatoria). Ha per oggetto di insegnare a leggere e scrivere. È fatta per battaglione od anche per compagnia.

b) Scuola per gli aspiranti caporali (volontaria). Ha per oggetto di abilitare al grado di caporale. È fatta per battaglione o per reggimento.

c) Scuola per gli aspiranti sergenti (volontaria). Ha per oggetto di abilitare al grado di sergente. È fatta per battaglione o per reggimento.

d) Scuola di contabilità (volontaria). Ha per oggetto di formare buoni caporali furieri e furieri. È fatta per reggimento, ed anche dai battaglioni distaccati.

(*) S'intende sostituita al *Regolamento per le Scuole dei corpi* in data 1° ottobre 1869

ERRATA-CORRIGE

Nell'*Atto* N. 155 (pag. 372) dappertutto ove è detto *pennacchietto di crine nero*, leggasi: *pennacchietto di setola nera.*

e) Scuola superiore pei sottufficiali (volontaria). Ha per oggetto di estendere le cognizioni letterarie e scientifiche dei sottufficiali, e di prepararli agli esami per le scuole speciali ove acquistare le cognizioni per aspirare al grado di ufficiale o di ufficiale contabile. È fatta per reggimento, ed anche dai battaglioni distaccati.

2. Alla scuola elementare sono obbligati tutti i soldati che non sanno leggere e scrivere.

Alla scuola per gli aspiranti caporali sono ammessi tutti gli allievi istruttori, quei soldati che ne avessero i requisiti, e quei caporali che, sebben promossi tali, non avessero ancora imparato tutto quanto in quella scuola si insegna.

Alla scuola per gli aspiranti sergenti sono ammessi i caporali che desiderano abilitarsi al grado di sergente, e quei sergenti che sentissero il bisogno di rinfrancarsi nelle materie in essa insegnate.

La scuola di contabilità è divisa in due sezioni, l'una pei caporali e soldati che aspirano a diventare caporali furieri; l'altra pei sergenti che aspirano al grado di furiere.

Alla scuola superiore dei sottufficiali sono ammessi i sottufficiali più distinti per intelligenza, istruzione, buona condotta ed anzianità di servizio.

3° Chi non abbia superato gli esami:

a) Della scuola elementare, non può essere mandato in congedo illimitato prima del termine legale della ferma sotto le armi, quand'anche vi fosse inviata la propria classe;

b) Della scuola per gli aspiranti caporali, non può essere promosso caporale, salvo il caso di mancanza assoluta di soldati idonei a questo posto che abbiano superato essi esami;

c) Della scuola per gli aspiranti sergenti, non può essere promosso sottufficiale, tranne il caso di mancanza di caporali idonei a tale promozione che abbiano superati essi esami.

d) Della scuola superiore, non può essere proposto agli esami di concorso per l'ammissione alla scuola speciale

per i sottufficiali a Modena od a quella di contabilità in Parma.

4. La direzione delle scuole fatte per compagnia o battaglione spetta al comandante di battaglione: quella delle scuole fatte per reggimento al luogotenente colonnello, se presente, altrimenti ad uno dei maggiori, destinato dal colonnello.

5. Oltre alla scuola di contabilità, anche le altre scuole potranno essere ripartite in due o più sezioni, quando ciò sia reso necessario o dal numero degli allievi, o dal diverso grado d'istruzione di essi.

6. L'insegnamento nelle varie scuole è fatto da ufficiali o da graduati di truppa, secondo la qualità e importanza della materia. Gli insegnanti nelle scuole fatte per compagnia o battaglione sono nominati dal comandante di battaglione: in quelle per reggimento, dal comandante del corpo.

Per la scuola di contabilità il comandante del corpo si servirà particolarmente degli ufficiali e sottufficiali di amministrazione.

7. Il comandante del corpo è autorizzato, prima dell'apertura delle scuole, a far fare, anche da professori civili, delle lezioni di pedagogia e di metodica ai futuri insegnanti. La spesa sarà posta a carico della massa generale uomini del corpo.

8. Il comandante del corpo non può dispensare gli insegnanti da nessun servizio di 1° turno; può soltanto fare, tanto per gli insegnanti quanto per gli allievi, le facilitazioni che crede convenienti a promovere l'istruzione, senza incaglio del servizio.

9. Al termine di ciascun corso annuale il consiglio d'amministrazione potrà concedere agli insegnanti non ufficiali, a carico della massa generale uomini, una indennità, la quale non potrà oltrepassare lire 0,10 per lezione nelle scuole elementari, e lire 0,20 nelle altre.

10. Nei distaccamenti le scuole sono ordinate analogamente a quanto è prescritto nei numeri che precedono, colle

modificazioni portate dalla quantità degli allievi e dai mezzi di cui si può disporre.

11. Il corso annuale delle scuole s'intende cominciare col principiare delle istruzioni invernali: e la chiusura di esse coincide col principiare di un nuovo corso.

Di regola le scuole sono fatte specialmente durante il periodo delle istruzioni invernali. Resta però in facoltà del comandante di corpo di prolungarle oltre il tempo assegnato, ed anche per tutto l'anno, quando ciò non sia a scapito delle istruzioni più propriamente militari.

La scuola di contabilità sarà fatta di preferenza nel periodo delle istruzioni estive.

12. Poco prima dell'apertura delle scuole i comandanti di compagnia designano, dopo un esame da essi fatto, gli individui obbligati alla scuola elementare, e propongono per le altre scuole i militari che lo chiedono e che hanno i requisiti necessari per esservi ammessi.

13. La disciplina delle scuole è affidata all'insegnante. Esso fa la chiamata, nota gli assenti per qualsiasi motivo, e quelli che hanno tardato a venire; e li notifica al capitano di ciascuna compagnia se si tratta di allievi della scuola elementare: ai rispettivi comandanti di battaglione, se sono allievi delle altre scuole.

14. Alla chiusura annuale d'ogni scuola apposite commissioni esaminano gli allievi sulle materie insegnate. Gli esami sono teorici e pratici.

A questi esami sono altresì ammessi quei soldati, caporali e sottufficiali che ne facessero domanda, anche senza aver frequentate le scuole.

15. Le commissioni di esame sono nominate dal comandante del corpo. Saranno composte nel modo seguente:

Scuola elementare	Il comand. del battaglione,	*Presidente*
	Un capitano	*Membri*
	Un ufficiale subalterno	

Scuola per gli aspiranti caporali.	Un ufficiale superiore,	*Presidente*
	Un capitano Un ufficiale subalterno	*Membri*
Scuola per gli aspiranti sergenti. Scuola di contabilità. Scuola superiore.	Un ufficiale superiore, Due capitani,	*Presidente* *Membri*

46. Le commissioni votano per l'idoneità negli esami della scuola elementare: in tutte le altre si voterà per l'idoneità, e si darà anche la classificazione per punti da 0 a 20. Il risultato degli esami verrà notato sul foglio matricolare di ciascuno (alle pag. *note caratteristiche n° 8* ISTRUZIONE LETTERARIA) e sul libretto di deconto.

47. I comandanti di corpo e di distaccamento trasmettono, nel dicembre d'ogni anno, per la via gerarchica, al comandante della divisione un breve rapporto sul risultato delle scuole finite e sull'impianto delle nuove.

48. I libri, la carta, le suppellettili, tutto insomma l'occorrente per le scuole sarà provveduto a carico della massa generale uomini dei corpi; solo i sottufficiali dovranno provvedersi a proprie spese dei libri di testo per la scuola loro.

Il Ministro
RICOTTI.

PROGRAMMI

Per la scuola elementare.

INSEGNAMENTO. — Leggere abbastanza correttamente un libro di stampa facile ed uno scritto chiaro, e intenderne il senso; e scrivere intelligibilmente copiando lo stampato e lo scritto.

È fatta facoltà al comandante di Corpo di adottare per questa scuola sia il metodo Capurro, il quale ha dato eccellenti risultati, sia quel qualunque metodo esso creda più conveniente.

ESAMI. — Gli esami per questa scuola consisteranno nella lettura di alcune frasi di uno stampato facile, dandone la spiegazione; e nel copiare, anche lentamente, alcune righe di stampato o di scritto facile e chiaro.

Per la scuola degli aspiranti caporali.

INSEGNAMENTO. — *Lingua italiana.* — 1° Lettura spedita e a senso di qualche brano d'autore facile, con spiegazione delle cose lette.

Nel chiedere e dare spiegazione l'insegnante e l'allievo si serviranno sempre della lingua italiana. Delle voci del dialetto si userà solo per la dichiarazione delle parole italiane non ancora note agli allievi.

2° Esercizî di scrivere sotto dettatura, e di ortografia. — Esercizî graduati di calligrafia.

3° Nomenclatura di cose militari e di arti e mestieri. — Esercizî di memoria, per quanto è possibile. Se ne prenderà occasione per insegnare utili cognizioni fisiche, morali e militari, che aprano la mente del soldato e ne educhino il

cuore ai principî di onore che fanno il buon cittadino, e sono dovere specialissimo del militare, e più del graduato.

Aritmetica. — Lettura e scrittura dei numeri interi e decimali.

Addizione, sottrazione e moltiplicazione con numeri interi e decimali.

L'aritmetica vuol essere insegnata in modo tutto pratico. Limitarsi ad imprimere bene nelle menti degli alunni le definizioni e le regole delle operazioni, e a far sì che le eseguiscano speditamente e senza esitazione. Quando il maestro propone problemi concreti, le questioni siano semplicissime, acciocchè si possa comprendere la dipendenza che vi è fra le domande del problema e le operazioni occorrenti per rispondervi.

Regolamento di disciplina. — Doveri in genere del caporale nella compagnia.

Doveri del caporale nel servizio di quartiere.

Attribuzioni e doveri del caporale riguardo alle punizioni.

Codice penale militare. — Delle pene, dal N. 4 al N. 17 inclusivo.

Dei reati in servizio dal N° 91 al 103, e dal 108 al 111.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione dal N° 112 al 136.

Della diserzione dal N° 137 al 145, dal 152 al 157 e 159.

Della vendita, pegno ed alienazione di effetti militari N° 212 e 213.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite dal N° 214 al 226.

Servizio territoriale. — Distacco della guardia.

Cambio della guardia.

Doveri del comandante una guardia.

Guardia interna.

Doveri del caporale di consegna.

Doveri del caporale di muta.

Contegno colle ronde.

Contegno colle pattuglie.

ESAMI. — Per essere promossi basterà saper leggere con certa facilità e dire il senso di ciò che si legge; e saper scrivere intelligibilmente sotto dettatura. Nel dettare si dovranno indicare le pause (i punti e le virgole); e purchè il concetto si possa rilevare, non si dovrà badare sottilmente all'ortografia.

Gli esami di aritmetica consisteranno in esercizi pratici sulle tre prime operazioni con numeri interi e decimali.

Gli esami delle altre materie saranno dati mediante interrogazioni sui punti accennati nel programma d'insegnamento.

Per la scuola degli aspiranti sergenti.

INSEGNAMENTO. — *Lingua italiana.* — Lettura, e spiegazione delle cose lette.

Esercizî di composizione, racconti, lettere di argomento militare, compilazione di rapporti.

Nomenclatura di cose militari e d'arti e mestieri.

Esercizî progressivi di calligrafia.

Esercizî di memoria.

Composizione. — Da principio, frasi e periodi staccati; in seguito componimenti, prima brevi e facili per imitazione; poi via via di qualche maggiore estensione e difficoltà, secondo il progresso degli allievi. — Punteggiatura.

L'insegnante dovrà scansare, quanto è possibile, la nuda enunciazione delle regole grammaticali astratte; ma cercherà di insegnarle sempre coll'applicazione, correggendo cioè le scorrezioni. Per questo, sarà studio dell'insegnante il formare frasi e periodi in cui tutte le regole fondamentali trovino la loro applicazione, e che si prestino a far rilevare gli errori più facili a commettersi, e il modo di sfuggirli.

I componimenti dovranno essere corretti dall'insegnante, il quale ne riferirà nella scuola, e quindi li restituirà agli allievi.

Aritmetica. — Ripetizione delle tre prime operazioni con numeri intieri e decimali - Divisione con numeri interi e decimali.

Sistema metrico decimale.

Risoluzione di problemi semplici con numeri concreti.

Regola del tre semplice.

Disegno e nomenclatura delle principali figure geometriche.

Nozioni di geografia. — Della terra - Sua forma - Moto di rotazione e di rivoluzione.

Configurazione generale della superficie del globo - Oceano generale - Oceani minori - Mari - Golfi - Canali - Stretti - Continenti - Isole - Penisole - Istmi - Monti - Valli - Pianure - Fiumi - Laghi.

Continente antico - Continente nuovo - Continente australe.

Europa - Confini - Catene e fiumi principali - Principali stati europei.

Italia - Suoi confini - Sua configurazione - Monti - Fiumi e laghi - Isole - Popolazione - Divisioni politiche - Ripartizione amministrativa e militare del Regno d'Italia.

Regolamento di disciplina. — Doveri in genere del sergente nella compagnia.

Doveri del sergente nel servizio di quartiere.

Attribuzioni e doveri del sergente riguardo alle punizioni.

ESAMI. — L'esame di lingua italiana consisterà nel saper leggere correttamente e dare spiegazione di ciò che si legge; e nel comporre, con sufficiente chiarezza, un breve rapporto, o lettera, o racconto. Senza essere troppo esigenti circa all'ortografia e alla correzione grammaticale, si baderà sopratutto all'aver saputo esprimere con facilità e chiarezza il proprio concetto.

Per le altre materie, l'esame consisterà in interrogazioni sui punti indicati dal programma d'insegnamento.

Per la scuola di contabilità

a) *Sezione caporali e soldati.*

Composizione e forza della compagnia – Distinzione degli effettivi dagli aggregati – Variazioni – Paga assegnata ai militari della compagnia, e soprassoldi cui possono aver diritto – Ruolo tascabile – Rapporto – Situazione – Ruolini delle posizioni – Etichetta, viveri e libretto d'ordinario – Buoni per le somministrazioni in natura, gli oggetti di corredo, le armi e i corami – Foglio di stipendio e di paga – Note delle riparazioni – Biglietti di entrata negli spedali – Regole sul modo di tenere il giornale mensuale di contabilità, il conto dei trasporti ed i libretti di deconto.

b) *Sezione Sottufficiali.*

Scopo della contabilità di compagnia – Documenti stabiliti e regole da osservarsi per tener conto della forza – Come è fatta la partecipazione delle promozioni, dei passaggi e delle variazioni – Documenti che comprendono le variazioni – Registri e quaderni per la contabilità di compagnia; loro scopo e come devono essere tenuti – Assegnamenti amministrativi delle compagnie – Ritenzioni sulla paga; come regolate – Pagamento degli assegnamenti agli ufficiali e alla truppa – Scopo della massa individuale – Accreditamenti e addebitamenti a questa massa – Assestamento trimestrale dei conti e rassegna di deconto – Assestamento dei conti degl'individui che cessano di far parte della compagnia – Rapporti tra la compagnia e l'ufficio di contabilità – Stato di situazione delle masse – Riscontro di questo stato per parte dell'ufficio di contabilità – Norme da osservarsi nell'operare rettificazioni sui libretti di deconto – Generi che si somministrano in natura, e come richiesti e conteggiati – Oggetti di caserma – Trasporti – Come si dimostra il

movimento delle armi, dei corami, e delle robe diverse in consegna alla compagnia - Documenti da compilarsi dai distaccamenti non costituenti compagnia - Regole stabilite per il rendimento dei conti dei distaccamenti.

Per la scuola superiore dei sott'ufficiali.

INSEGNAMENTO. — *Lingua italiana.* — Esercizi graduati di composizione di vario genere, lettere, descrizioni, rapporti.

Aritmetica. — Esposizione ragionata delle regole per le quattro prime operazioni sui numeri interi e sui numeri decimali. Esercizi relativi; problemi.

Significato di una frazione ordinaria, pura, apparente, impura o mista. Riduzione di un numero frazionario in decimale e riduzione reciproca.

Trasformazione di una frazione in altra equivalente. Riduzione di più frazioni allo stesso denominatore. Quattro prime operazioni sui numeri frazionari e sui numeri composti, previa la loro riduzione in frazionari.

Sistema metrico. Uso delle tavole di riduzione delle misure antiche colle misure metriche.

Rapporto - Proporzionalità diretta ed inversa - Regola del tre semplice e composta col metodo di riduzione alla unità - Regola d'interesse - Applicazione.

Nozioni di geografia. — Il programma è il medesimo della scuola degli aspiranti sergenti; ma dovrà essere più approfondito, e svolto con maggior abbondanza di particolari, secondo il tempo di cui si può disporre.

Nozioni elementari di geometria. — Definizioni generali delle figure geometriche - Rette, concorrenti, perpendicolari, parallele - Angoli adjacenti, opposti al vertice - Definizioni relative al circolo - Cenno pratico sulle misure degli angoli - Costruzione con elementi dati dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli, quadrati e trapezj - Regole pratiche per la misura delle aree delle figure rettilinee - Distinzione e nomenclatura dei solidi geometrici.

Si userà metodo assolutamente pratico, cioè il disegno per le figure della geometria piana, e possibilmente i modelli per le figure della geometria solida. La misura delle aree va trattata colle regole pratiche relative, e senza discendere alle spiegazioni e dimostrazioni scientifiche.

ESAMI. — Verseranno su tutte le materie del programma.

N. 204 — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N° 4)

Istituzione appo i Distretti della milizia provinciale dei bersaglieri.

16 ottobre 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Nel primo impianto dei Distretti militari onde non aggravarne di soverchio l'opera costitutiva, la quale, anche limitata, vedevasi nondimeno per la sua natura stessa abbastanza considerevole, si stabiliva che nel caso di richiamo sotto le armi, i richiamati dei bersaglieri dovessero raccogliersi, non ai Distretti come la fanteria di linea, ma bensì ai depositi dei rispettivi reggimenti per essere quivi vestiti ed armati e poi inviati ai rispettivi battaglioni attivi; e stabilivasi pure che la milizia dei bersaglieri si formasse presso le sedi dei reggimenti di essa arma.

Ora per altro che l'ordinamento dei Distretti può dirsi interamente avviato e che i ruoli della milizia di fanteria di linea sono regolarmente istituiti, il riferente, nello intendimento di estendere ai bersaglieri il vantaggio di una pronta e facile mobilizzazione, mentre ha già disposto affinchè i richiamati di tale arma possano trovare presso al Distretto rispettivo l'occorrente per essere armati ed equi-

paggiati di tutto punto ed inviati quindi ai propri Corpi mobilizzati, crederebbe altresì opportuno che la milizia dei bersaglieri, al pari di quella della fanteria di linea, venisse costituita presso i Distretti in compagnie o reparti di compagnia, secondo il numero di ascritti ai bersaglieri della milizia di ciascun Distretto ed in modo però da non oltrepassare il numero di 60 compagnie fissato dal R. decreto delli 8 novembre 1871.

Siccome poi non tutti i Distretti avranno sufficiente forza di bersaglieri, per formare compagnie intere, così verrebbero indicati come centri di formazione delle compagnie, in caso di mobilizzazione della milizia, i capi-luoghi delle divisioni militari territoriali.

Ogni Distretto tosto vestito ed armato il suo reparto, lo manderebbe al capo-luogo della divisione; dove a cura del comando di divisione verrebbero formate le compagnie coi plotoni di quei Distretti che non avessero intere compagnie: e tutto ciò sarebbe ben apparecchiato in tempo di pace, nella stessa guisa che per la pronta e regolare mobilizzazione di tutte le altre specie di milizia.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto dell'8 novembre 1871;
Sulla proposta del ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

La milizia provinciale dei bersaglieri, invece che presso le sedi dei reggimenti bersaglieri, sarà costituita presso i Distretti militari del Regno.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli il 15 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

Istruzione *per il passaggio dei bersaglieri alla milizia provinciale.*

Per l'eseguimento del Regio Decreto in data 15 corrente mese il Ministero determina:

1. Al 1° di dicembre la milizia provinciale dei bersaglieri verrà costituita presso la sede dei distretti cui appartengono gli uomini per ragione di leva.
2. I comandanti dei reggimenti bersaglieri nell' epoca del passaggio di una classe di leva nella milizia provinciale spediranno i documenti, di cui è parola alla lettera *A* e *B* del N° 6 dell'Istruzione in data delli 8 novembre 1871, al comando di distretto nel quale gli individui corsero la sorte della propria leva.
3. Gli uffici matricola dei distretti comprenderanno i bersaglieri della milizia sugli stessi ruoli speciali, modello *E*, stabiliti per la milizia della fanteria di linea, inscrivendoli dopo gli uomini di fanteria e continuando lo stesso numero d'ordine progressivo.

   La formola da inscriversi a matricola per il passaggio dei bersaglieri nella milizia provinciale sarà:

   Tale nella milizia provinciale dei bersaglieri del distretto di.....
4. Nel formare le compagnie di milizia; nelle promozioni e nomine a gradi di bassa forza, nel liquidare i crediti ed i debiti di massa dei bersaglieri passati nella milizia provinciale i comandanti di distretto si regoleranno secondo le disposizioni contenute nei N. 10, 12, 13, 15 e 16 della Istruzione 8 novembre 1871 relativamente ai militari della milizia della fanteria di linea.
5. Nei distretti dove non è formata una compagnia intiera di milizia di bersaglieri, ma solamente una frazione di essa, saranno tuttavia per questi stabiliti ruolino apposito e foglio nominativo di deconto come se fosse intiera compagnia.

6. I ruolini di compagnia (o frazione di compagnia) i fogli nominativi di deconto ed i conti individuali di massa per la milizia dei bersaglieri saranno tenuti dallo stato maggiore del distretto.
7. Il numero delle compagnie e dei plotoni di bersaglieri di milizia da stabilirsi per ora presso ciascun comando di distretto sarà quello indicato dall' annessa tabella.

   Nella tabella sono compresi anche i distretti di prossima formazione. I distretti esistenti cui essi sono ancora attualmente uniti, compileranno fin d'ora per i bersaglieri della classe 1842, che appartengono per ragione di leva ai distretti di nuova formazione, i *ruoli*, *ruolini* e *fogli nominativi* di deconto separatamente da quelli della propria milizia, ed alla formazione dei nuovi distretti trasmetteranno a questi ogni cosa.
8. Il Ministero si riserva di indicare nel bollettino delle nomine la destinazione ai singoli distretti degli ufficiali dei bersaglieri già nominati.

Roma, 15 ottobre 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

***Tabella** delle compagnie e plotoni della milizia provinciale dei bersaglieri da costituirsi presso ciascun Distretto.*

DISTRETTI	Numero da formarsi di Compagnie	Numero da formarsi di Plotoni	Totale compagnie	DIVISIONE MILITARE
Alessandria.	1	»	2	Alessand.
Pincenza . .	»	2		
Pavia	»	2		
Bari	1	»	2	Bari
Foggia . . .	»	1		
Lecce	»	2		
Campobasso.	»	1		
Bologna . .	»	1	2	Bologna
Ferrara. . .	»	1		
Parma . . .	»	2		
Reggio Em.	»	1		
Ravenna . .	»	1		
Forlì	»	1		
Modena . . .	»	1		
Chieti. . . .	»	1	1	Chieti
Teramo . . .	»	1		
Ascoli . . .	»	1		
Aquila . . .	»	1		
Firenze . . .	1	»	3	Firenze
Siena	»	2		
Livorno. . .	»	2		
Lucca. . . .	»	2		
Arezzo . . .	»	2		
Genova . . .	1	2	2	Genova
Cagliari. . .	»	1		
Sassari . . .	»	1		
Catania. . .	1	»	3	Messina
Siracusa . .	»	1		
Catanzaro. .	»	1		
Messina. . .	1	»		
Reggio Calab.	»	2		
Milano . . .	1	»	3	Novara
Como . . .	1	»		
Novara . . .	1	»		

DISTRETTI	Numero da formarsi di Compagnie	Numero da formarsi di Plotoni	Totale compagnie	DIVISIONE MILITARE
Benevento .	»	1	2	Napoli
Caserta . . .	»	2		
Napoli . . .	1	»		
Avellino . .	»	1		
Treviso . . .	»	1	1	Padova
Padova . . .	»	1		
Udine . . .	»	1		
Venezia . . .	»	1		
Caltanisetta.	»	1	2	Palermo
Girgenti . .	»	1		
Trapani. . .	»	2		
Palermo . .	1	»		
Ancona . . .	»	1	1	Perugia
Perugia. . .	»	1		
Macerata . .	»	1		
Pesaro . . .	»	1		
Roma. . . .	»	»	»	Roma
Cosenza. . .	1	»	2	Salerno
Potenza. . .	»	2		
Salerno . . .	»	2		
Cuneo. . . .	1	»	2	Torino
Torino . . .	1	»		
Bergamo . .	»	2	3	Verona
Brescia . . .	»	2		
Cremona . .	»	2		
Mantova . .	»	2		
Verona . . .	»	2		
Vicenza. . .	»	2		

N. 205 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 4)

Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina.

9 settembre 1872

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Gli allievi della scuola militare di fanteria e cavalleria, che alla fine del 3° anno di corso vengono promossi sottotenenti nell'arma di cavalleria, prima di prestar servizio nei reggimenti devono frequentare un corso annuale d'istruzione presso la scuola normale affine di perfezionarsi nella equitazione di maneggio e di campagna, ed acquistare nell'ippologia, mascalcia, e sul cavallo in genere quelle cognizioni, senza delle quali un ufficiale di detta armata non può adempiere ai propri doveri con quella capacità e quel criterio che richiede il regolare andamento del servizio e della istruzione.

Siccome poi alla fine del precitato corso questi ufficiali subiscono un esame e vengono classificati a seconda del merito relativo, così al riferente sembrerebbe opportuno che si tenesse maggior conto che non in passato di tale corso, che è il complemento dell'educazione dell'ufficiale di cavalleria.

A tal fine ha l'onore di proporre a V. M. che, a similitudine di quanto è stabilito pei sottotenenti d'artiglieria e del genio, l'anzianità di quelli di cavalleria nominati nello stesso giorno, sia determinato dopo che abbiano compiuto il prementovato corso, sulla media complessiva dei punti riportati negli esami finali alle scuole militare e normale.

Ove una tale proposta sia per incontrare l'approvazione di V. M., il riferente La prega di voler apporre l'Augusta Sua firma all'unito decreto.

Il N. 1014 (serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc., Re D'Italia.

Vista la legge in data 13 novembre 1853 sull'avanzamento nell'esercito, ed il Regolamento per l'esecuzione della stessa in data 5 giugno 1854;

Udita la relazione d'oggi del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sulla proposta del medesimo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 13 del Regolamento 5 giugno 1854 per l'avanzamento nell'esercito è aggiunto il seguente allinea:

L'anzianità fra i sottotenenti di cavalleria nominati nello stesso giorno è determinata all'epoca in cui avranno compiuto un corso annuale d'istruzione presso la scuola normale di cavalleria, sulla media complessiva dei punti riportati negli esami finali subiti alle scuole militare e normale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 settembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 206 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 21)

*Istituzione dell'*ufficio pei conti delle compagnie *nei Distretti.*

26 settembre 1872.

Al § 195 delle *Disposizioni sulle contabilità interne de'Corpi* è aggiunto il seguente capoverso:

« Dal primo ottobre 1872 l'ufficio pei conti delle compagnie è istituito anche presso i distretti militari. »

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 38ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre 1872.

SETTEMBRE 21 — Magazzino delle sussistenze militari in Roma, *pag.* 503.
OTTOBRE 3 — Istituzione degli uffiziali del personale contabile, *pag.* 504.
» 15 — Berretto in panno con visiera, per la truppa degli zappatori del genio *pag.* 507.
» 26 — Istruzione per il tiro col fucile modello 1870. Parte I^a^ — Scuola di puntamento, *pag.* 508.
» 26 — Aggiunte e Varianti all'Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, pel servizio del treno e per uso dei Corpi e Distretti, *pag.* 509.
» 26 — Dotazione di sacchi a biada nei corpi di cavalleria, *pag.* 510.

N. 207 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 7)

Magazzino delle sussistenze militari in Roma.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 2° del R. Decreto 29 giugno 1862, ed il prospetto che segue il decreto medesimo;

Sulla proposta del Direttore generale dei servizi amministrativi;

Decreta:

ARTICOLO UNICO.

Il magazzino delle Sussistenze militari di Roma è dichiarato di 2ª categoria, a datare dal 1° ottobre 1872, per l'assegnazione della indennità di cancelleria al contabile del magazzino istesso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma il 21 settembre 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

ERRATA CORRIGE

Al penultimo periodo dell'*Atto* n. 202 ove è detto: *dovranno cucirla al centro*, si dirà: *dovranno unirla al centro.*

Pag. 494, *Atto* n. 204, Nota n. 4, *leggasi:* Nota n. 3.

Pag. 499, *Atto* n. 205, Nota n. 4, *leggasi:* Nota n. 5.

N. 203 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 6).

Istituzione del Personale degli Ufficiali contabili.

3 ottobre 1872.

Una lunga esperienza ha constatato che il servizio di contabilità è cosa talmente disparata dal servizio propriamente detto militare, ed i requisiti che si richieggono per l'uno, sono sì diversi da quelli che si vogliono per l'altro, da essere forse soverchia pretesa l'esigere che essi si trovino riuniti nello stesso individuo.

Infatti nella pratica avviene che l'ufficiale che imprende il servizio di contabilità vi debba rimanere addetto per non breve tempo, sia per ben impratichirsi, sia perchè i mutamenti troppo frequenti riescono di nocumento al servizio stesso. Da ciò ne consegue che ufficiali dapprima eccellenti nel servizio militare, dopo parecchi anni di carriera contabile, divengono inetti al primo servizio o lo riprendono con difficoltà. Quindi, quando loro spetta il turno d'avanzamento, o sono promossi e non riescono sempre bene, o nol sono e si disgustano dell'impiego speciale che loro ha troncata la carriera; e l'esempio ne distoglie anche gli altri.

Quando invece questi impieghi contabili costituissero una carriera ben distinta ed a sè, chi l'avrà abbracciata per elezione e dopo averne preventivamente estimate le condizioni ed i limiti, gl'inconvenienti sovramenzionati non avranno più ragione di riprodursi.

Questo personale verrà alimentato unicamente da ufficiali e da sott'ufficiali dell'Esercito, imperocchè sia necessario che esso abbia anche certe qualità militari pelle esigenze del suo servizio, che lo tiene in intimo contatto con la truppa.

Allo stesso modo poi che già si è provveduto coll'inviare alla scuola di fanteria e di cavalleria in Modena sott'ufficiali

che danno, mediante esame, prova di poter quivi acquistare le cognizioni richieste dal grado di sottotenente, parimenti già si è disposto perchè apposito corso di studi d'amministrazione e di contabilità si faccia nella scuola centrale a Parma pei sott'ufficiali che aspirano al grado di sottotenente contabile.

Nell'art. 6° del decreto che sottopongo alla augusta firma di V. M. sono enumerati gli impieghi a conferirsi al personale sovradetto e dai titoli stessi dei vari gradi di esso personale è stabilita l'assimilazione di grado militare, entrando essi nella categoria di uffiziali e funzionari assimilati di cui l'art. 9 del vigente Regolamento di disciplina per la fanteria.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per il disimpegno del servizio contabile dei corpi dello Esercito, degl'istituti ed ospedali militari, è istituito il *personale degli ufficiali contabili* nel seguente quadro organico graduale e numerico:

6 Contabili — Tenenti colonnelli
34 Contabili — Maggiori
151 Contabili — Capitani
111 Contabili — Tenenti
301 Contabili — Sottotenenti.

Art. 2. Gli ufficiali contabili hanno tutti i diritti e gli obblighi degli ufficiali di pari grado ed anzianità dei corpi dell'Esercito; ma non possono mai farne le veci, qualunque sia il loro grado.

Art. 3. I posti di contabili sottotenenti saranno devoluti per avanzamento a scelta ai sott'ufficiali dell'Esercito, che me-

diante esame comprovino di aver l'idoneità necessaria a tale impiego.

Art. 4. Le vacanze nei contabili tenenti e nei contabili capitani saranno occupate:

a) per 2/5 ad anzianità con idoneità agli ufficiali contabili del grado inferiore;

b) per 1/5 a scelta dagli ufficiali contabili del grado inferiore e che abbiano servito almeno 2 anni in esso grado.

c) per 2/5 a scelta da ufficiali di ugual grado dei corpi dell'Esercito, che abbiano l'idoneità richiesta a tale servizio.

Art. 5. I posti di contabili tenenti colonnelli e contabili maggiori saranno devoluti per avanzamento a scelta ad ufficiali contabili del grado immediatamente inferiore, che abbiano servito almeno 4 anni in esso grado, o ad ufficiali dell'Esercito di ugual grado.

Art. 6. Sono devoluti al personale degli ufficiali contabili:

a) Gli impieghi di direttori dei conti, ufficiali di amministrazione nei corpi, distretti ed istituti militari;

b) I posti di ufficiali nelle compagnie infermieri;

c) Gli impieghi di relatore, direttore dei conti, ufficiali d'amministrazione nel corpo di stato maggiore;

d) Ne saranno altresì destinati nell'ufficio centrale delle matricole, in quello di revisione della contabilità dei corpi ed in quello d'amministrazione dei personali diversi dipendenti dal Ministero della guerra.

Il reparto graduale e numerico degli ufficiali contabili tra i vari impieghi predetti, è determinato dai quadri organici dei corpi, istituti, uffici, ecc., cui vanno addetti, nei limiti per altro stabiliti dall'art. 1°.

Art. 7. Fino a che non siano tutti coperti i posti del personale degli ufficiali contabili saranno transitati in esso personale, mediante Nostro decreto, su proposta del ministro della guerra e dietro loro assentimento:

a) Gli ufficiali che attualmente coprono cariche contabili nei corpi dell'Esercito o negli istituti militari ed anche altri ufficiali che vi siano giudicati idonei;

b) Gli ufficiali delle compagnie infermieri che siano idonei agli impieghi di ufficiali contabili.

Art. 8. Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1873, ma il ministro della guerra è autorizzato per il quinquennio 1873-1877 a mantenere in impieghi devoluti agli ufficiali contabili, ufficiali dell'Esercito.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 209. DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 46).

Berretto in panno con visiera per la truppa dei zappatori del genio.

15 ottobre 1872.

A modificazione dell'*Atto* N. 140 del *Giornale Militare* anno corrente, parte 1ª, questo Ministero determina che il berretto in panno con visiera per la truppa dei zappatori del genio sia munito di soggolo. Nello specchio *A* e nella tabella *C*, che fan seguito all'*Atto* sovracitato, s'intendono pertanto introdotte le varianti opportune nel senso della presente determinazione, ed il prezzo di costo pel berretto degli zappatori sarà quindi di L. 2, 427 e quello di conteggio di L. 2, 430.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 210 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N° 15).

ISTRUZIONE *per il tiro col fucile modello 1870. Parte 1ª — Scuola di puntamento.*

26 ottobre 1872.

È pubblicata la *Parte 1ª — Scuola di puntamento* — della ISTRUZIONE *per il tiro col fucile modello 1870*, da sostituirsi alla corrispondente parte dell'Istruzione 15 febbraio 1869, dai Corpi che vengono man mano armati col fucile modello 1870.

La *Scuola di tiro a bersaglio* col nuovo fucile, non essendo ancora interamente compilata, i Corpi seguiranno frattanto quella dell'Istruzione sopracitata 15 febbraio 1869, osservando, ben inteso, nel puntamento le regole date dalla nuova *Scuola di puntamento*.

Quanto alla *Scuola delle distanze* nulla è da modificarsi a quella ora vigente (Istruzione 15 febbraio 1869).

Ciascun ufficiale della fanteria di linea, dei bersaglieri, distretti e Corpo di stato maggiore e così pure ciascun ufficiale generale e superiore dell'esercito, ha obbligo di provvedersi di una copia della pubblicazione qui annunziata.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso d'ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia di fanteria di linea, bersaglieri o distretto quattro copie, a spese della massa generale uomini.

Per le richieste a pagamenti, i capi di Corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito dall'*Atto* N. 99.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie, a senso dell'*Atto* succitato.

Il prezzo di vendita per le copie richieste al Ministero è di centesimi 15.

Quella dai distretti e dall'editore è di centesimi 20.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 211 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 46).

AGGIUNTE e VARIANTI *all'Appendice con Estratto del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria, pel servizio del treno e per uso dei Corpi e Distretti.*

26 ottobre 1872.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	PREZZO regolamentare dell'unità		Annotazioni
6ª	1029	CINTURINI da cavalleria mod. 1872 . .	N°	2	63	Variante
»	1034	Id. da treno per bassi ufficiali .	»	4	»	Id.
»	1039	Id. sguerniti da cavalleria . . .	»	3	65	Abolita
»	1042	Id. sguerniti del treno per bassi ufficiali	»	3	35	Variante
»	1050	FERMAGLI per cinturini da cavalleggeri . .	»	»	65	Abolita
»	1051	Id. id. da cavall. di linea	»	»	65	Id.
»	1054	Id. id. da lancieri	»	»	65	Id.
»	1056	Id. id. da scuola di cavall.	»	»	65	Id.
»	1069	FREGI di cornetta con corona per fermagli di cinturini	»	»	25	Id.
»	1072	Id. di cornetta con fiamma per fermagli	»	»	25	Id.
»	1077	Id. di granata per fermagli	»	»	25	Id.
»	1080	Id. di lancia per fermagli	»	»	25	Id.
8	354	BARDATURE complete per cavalleria di linea e lancieri	»	173	45	Variante
»	355	Id. per cavalleggeri	»	170	05	Id.
»	356	BRIGLIE	»	20	10	Id.
»	371	FONDE	»	4	50	Id.
»	375	MORSI	»	6	20	Id.
»	381	SACCOCCIE	»	8	»	Id.
»	383	SELLE	»	59	55	Id.
13ª	796	SPECOLI per la bocca	»	4	50	Id.
»	693bis	CESOIE da veterinario	»	3	50	Id.
»	729bis	SPILLE da setoni	»	3	50	Id.

Colla pubblicazione delle presenti aggiunte e varianti resta modificato quanto veniva prescritto sino a nuova disposizione all'alinea 5 della Circolare N. 126 inserta a pag. 410 del *Giornale Militare* corrente anno, parte 2ª, dovendosi i cinturini esistenti, finchè non siano ridotti, assumere in caricamento bensì sguerniti, ma al N. 1180, ed i fermagli al N. 1186 del *Modello vario dell' Appendice con Estratto.*

Il Ministro
RICOTTI.

N. 212 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 16).

Dotazione dei sacchi a biada nei Corpi di cavalleria.

26 ottobre 1872.

Alle spese indicate dalla lettera *b*) del § 393 delle *Disposizioni sulle contabilità interne dei Corpi dell'Esercito*, in data 26 dicembre 1871, deve essere aggiunto il seguente alinea:

Per compra, rinnovazione e manutenzione dei sacchi a biada che i consigli di amministrazione dei reggimenti di cavalleria sono autorizzati a fissare per dotazione agli squadroni per la distribuzione dell'avena.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 39ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 novembre 1872.

OTTOBRE 29 — Nuovo modello di stivalini, *pag.* 511.
» 25 — Soppressione del comando militare della fortezza di Milazzo, *pag.* 517.
» 30 — Adozione di un nuovo modello di sciabola per la cavalleria, *pag.* 517.
NOVEMBRE 1° — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 518.

N. 213 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 47)

Nuovo modello di stivalini.

29 ottobre 1872.

1. Per la truppa di cavalleria, per le batterie di battaglia, pei sotto ufficiali delle batterie da piazza e per le compagnie del treno è adottato un nuovo modello di stivalini consimili a quello ora esistente, ma colla forma della pianta tracciata secondo la struttura naturale del piede, siccome scorgersi dagli annessi disegni.

   Detti stivalini saranno confezionati sopra due diverse forme, l'una pel piede destro (*figura* 2ª) l'altra pel piede sinistro (*figura* 3ª) il cuoio dev'essere impiegato allo stato naturale e non annerito.

2. I Consigli amministrativi dei reggimenti di artiglieria, cavalleria e zappatori del genio riceveranno, dalla direzione dell'Opificio meccanico militare, un paio di stivalini per campione, nonchè un paio di forme e la raccolta dei pezzi componenti uno stivalino, affinchè possono formarsi un criterio esatto delle forme, delle parti e delle qualità di corame che devonsi impiegare nelle calzature militari.

3. Lo stivalino (*figura* 9ª) componesi delle seguenti parti:

La tavola che deve esser annessa alla presente istruzione verrà spedita colla Dispensa p. v.

a) *Suola.*

La suola (*figura* 10ª) dev'essere di corame forte proveniente da pelli di bue (escluso quelle di vitello e tori) od anche di vacca magra purchè di consistenza, ben conciata e ben battuta al martello, tagliata nel forte della pelle in un sol pezzo, comprendente tutta la lunghezza dello stivalino col tacco, senza alcuna giunta sotto al medesimo colla punta quadra ad angoli leggermente rotondati.

La suola è mantenuta forte sotto la pianta sino al fosso (che è la parte compresa fra la pianta ed il tacco) ed in tal posto sarà assottigliata ed arrotondata.

b) *Tacco.*

Il tacco dev'essere dello stesso corame della suola; l'altezza misurata internamente nel suo mezzo presenterà un rialzo di 17 millimetri sulla suola.

Il numero dei fogli o pezzi di corame componenti il tacco varierà in più o in meno secondo la maggiore o minore spessezza dei medesimi. In media sono in numero di otto, con un pezzetto di rialzo nella parte esterna.

Essi devono essere cuciti alla suola, meno l'ultimo esterno, il quale sarà tenuto a sito dall'inchiodatura fatta e disposta in modo da preservare la cucitura da un pronto logoramento.

c) *Prima suola.*

La prima suola, chiamata anche soppano o sottopiede, è dello stesso corame preso nella parte più sottile, tagliata in un sol pezzo lungo tutta la pianta compreso il tacco.

d) *Trapunta.*

La trapunta (striscia di contorno che serve per unire la suola ed il tomaio) (*figura* 5ª) è una lista della stessa qualità di corame che deve essere cucita internamente al tomaio ed al sottopiede, esternamente alla suola.

e) *Ripieno.*

Il ripieno, volgarmente detto anima, è composto di un sol pezzo di corame usato, piazzato nell'interno fra la suola ed il sottopiede, coll'aggiunta pure nell'interno del fiosso tra il tacco e la pianta, di un pezzetto di corame nuovo della stessa qualità della suola.

f) *Tomaio.*

Il tomaio (*figura* 4ª) è di pelle di vacca così detta vacchetta, ben conciata, lavata, stirata e nutrita con un composto di olio e grasso che la rende morbida, tagliato in un sol pezzo nel forte della pelle, senza giunte interne, cucito fra il sottopiede e la trapunta ed assicurato col mezzo di forte cucitura in spago impegolato che riunisce la suola alla trapunta.

g) *Quartiere.*

Il quartiere (*figura* 6ª) dovrà essere della stessa pelle di vacchetta con cui si fa il tomaio; nella parte posteriore, cioè dietro al calcagno, sarà alto millimetri 1,80, ed unito al tomaio col mezzo di due forti cuciture bene eseguite, liscie e senza asperità; ha un rinforzo di suola al calcagno, così detto *fodrone,* e due giunte (*figura* 7ª) nella parte superiore con due fori caduna pel lacciuolo.

h) *Chiodetti.*

I chiodetti sono di ferro con testa a forma di fungo, piazzati in numero di 43 a 50 lungo la suola in una sol fila tutt'intorno alla pianta dello stivalino.

i) *Punte in ferro.*

Le punte di ferro senza testa, sono in numero di 56, piazzate a doppia linea attorno ai bordi del tacco.

l) *Lacciuolo.*

Il lacciuolo in corame di vacchetta, passando per i fori delle giunte del quartiere, serve ad allacciare lo stivalino.

m) *Laccetti.*

Ogni stivalino a due laccetti (*figura* 8ª) in pelle di vacchetta, tagliati nella parte più sottile, cuciti sulla parte centrale superiore del quartiere e del tomaio, per facilitare il calzamento dello stivalino.

Il tomaio dev'essere arquato nel modo indicato dall'elevazione della figura 4ª.

4. Il tracciamento del sottopiede e della suola quale risulta dalla figura 1ª identico a quello stabilito dall'*Atto* N. 158 delli 23 luglio 1872 e dalla nota spiegativa che vi è annessa, è basato sulla struttura naturale del piede.

5. Per ogni lunghezza di stivalini si avranno quattro differenti taglie per la grossezza. Le misure delle forme corrispondenti sono identiche a quelle stabilite nell'apposita tabella del succitato *Atto* N. 158.

Le proporzioni con cui devono costruirsi gli stivalini per ogni cento paia si desumono dalla seguente tabella.

LUNGHEZZA TOTALE della Forma	1ª TAGLIA	2ª TAGLIA	3ª TAGLIA	4ª TAGLIA	PROPORZIONI per lunghezza su 100 paia
Centimetri 27	3	4	5	3	15
Id. 28	3	7	7	3	20
Id. 29	5	10	10	5	30
Id. 30	3	7	7	3	20
Id. 31	3	4	5	3	15
Proporzioni per taglia su 100 paia	17	32	34	17	100

6. Secondo le fatte esperienze, la forma del nuovo stivalino, fatta astrazione della buona qualità dei corami, è la principale delle condizioni a cui deve soddisfare la calzatura perchè il soldato possa compiere lunghe e faticose marcie senza riportarne ferite ai piedi.

Il mezzo più pratico che i Consigli amministrativi possono adoperare per accertarsi che quella condizione è adempita, si è quello di appaiare gli stivalini e riconoscere se posti a contatto i talloni, la parte interna delle piante combacia per l'intiera lunghezza come si scorge dalla fig. 10ª.

7. Nelle provviste degli stivalini si avranno presenti le indicazioni date dallo specchietto di cui al N. 5 della presente.

È però fatta facoltà di far costrurre qualche paio stivalini di altre misure, quando ciò riesca assolutamente indispensabile per poter provvedere alla calzatura di quei pochi uomini cui non si adattassero le misure ordinarie stabilite in massima.

8. Ognuna delle cinque lunghezze interne degli stivalini avendo quattro taglie per rispetto alla grossezza del piede, occorre che, per facilitare le distribuzioni, gli stivalini si tengano in magazzino separati per numero e per la taglia rispettiva e così in venti distinti gruppi, secondo il segno esterno che portano.

9. Il prezzo di questo nuovo modello di stivalini è di L. 9.55 ed il conto di costruzione è quale apparisce infine della presente.

10. Nel modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1872) prenderanno posto alla categoria 1ª al N. 346 stivalini modello 1872.

11. Per norma dei Consigli amministrativi si pubblicano pure qui in appresso speciali tabelle indicanti i limiti entro cui dovrebbe stare la spesa di riparazione.

Il Ministro
RICOTTI.

CONTO DI COSTRUZIONE DEGLI STIVALINI

Modello 1872

Tomaio, quartiere e lacciuolo	L.	3 60
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso . .	»	2 95
Ripieno	»	» 10
Punte e chiodettini	»	» 25
Laccetti	»	» 10
Mano d'opera compreso lo spago	»	2 55
Totale .	L.	9 55

Riparazioni.

a) Per la risuolatura, consistente nel cambio delle mezze suole, trapunta e riparazioni dei tacchi

Cuoio e chiodetti	L.	1 50
Mano d'opera	»	» 70
Totale	L.	2 20

b) Pel cambio del fondo intiero, cioè trapunta, suola, sottopiede, tacco e fodrone.

Cuoio e chiodettini	L.	3 50
Mano d'opera	»	1 50
Totale	L.	5 »

c) Rimonta consistente nel cambio del tomaio, trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso.

Tomaio	L.	2 80
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso	»	2 95
Punte e chiodettini	»	» 25
Mano d'opera	»	2 »
Totale .	L.	8 »

N. 214 — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 8)

Soppressione del comando militare della fortezza di Milazzo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il nostro decreto delli 23 dicembre 1866 che costituiva i comandi di provincia, di fortezza;

Visto l'altro nostro decreto del 13 novembre 1870 che determina una nuova circoscrizione militare del regno e stabilisce il quadro degli ufficiali dello stato maggiore delle piazze addetti ai comandi di fortezza;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comando militare della fortezza di Milazzo è soppresso.

Il predetto nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Napoli addì 25 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

N. 215 — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 4)

Adozione di un nuovo modello di sciabola per la cavalleria.

30 ottobre 1872.

È adottata per la cavalleria una sciabola di nuovo modello.

La nuova sciabola sarà inventarizzata nel modo seguente:

Categoria 6ª N. 1bis — Sciabole da cavalleria modello 1871, N. L. 23, 50.

Le varie parti della stessa sciabola verranno distinte nel modello per gl'inventarii del materiale d'artiglieria e nell'Appendice con estratto dello stesso modello, colle nomenclature che saranno indicate in una prima Appendice a quest'ultima di prossima pubblicazione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 216 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 17)

Regolamento d'esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.

1° novembre 1872.

È pubblicato il nuovo *Regolamento d'Istruzioni e di evoluzioni per la cavalleria* che deve essere immediatamente adottato in cambio di quello attualmente *in esperimento*.

Il nuovo *Regolamento* consta di tre tomi:

Ciascun ufficiale di cavalleria, come pure ciascun uffiziale generale e superiore, dell'esercito ha obbligo di provvedersi di una copia del *Regolamento* qui annunziato.

Ogni comando od uffizio dovrà averne una copia ad uso d'uffizio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni squadrone di cavalleria quattro copie a spese della massa generale uomini.

Per le richieste a pagamento i capi di Corpo e di servizio si regoleranno com'è stabilito all'*Atto* N. 99, colla differenza però che le richieste dovranno essere dirette al *Comitato* delle armi *di linea in Torino* e non oltre il mese di novembre 1872. Di poi le richieste dovranno essere rivolte ai distretti.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N. 99 sucitato.

Il prezzo di vendita per le copie richieste al Comitato è di L. 2. 30.

Per quelle richieste ai distretti è di L. 2. 50.

Il Ministro
RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre 1872.

OTTOBRE 15 — R. Decreto col quale si istituiscono altri nove Distretti militari e se ne fissa un nuovo quadro organico, *pag.* 519.
» 15 — Disposizioni per la formazione di 5 nuovi Distretti, *pag.* 525.
NOVEMBRE 8 — Rettifiche alla Guida Pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale dei servizi amministrativi e del treno, *pag.* 526.
» 8 — Varianti alle Istruzioni sulle armi in data 15 febbraio 1869, all'istruzione sul fucile e sulla carabina modello Remington, e all'istruzione sul fucile modello 1870, *pag.* 527.
» 15 — Circa la destinazione di ufficiali ai distretti, *pag.* 528.
» 9 — R. Decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio, *pag.* 529.
» 10 — Uso delle coperte da campo in fondo presso i distretti, *pag.* 531.
» 11 — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani d'artiglieria, *pag.* 532
» 12 — Prescrizione ai comandanti di Corpo di trasmettere all'avvocato generale militare le copie delle sentenze loro comunicate dalle Autorità giudiziarie civili relativamente a militari, *pag.* 532.
» 13 — Uso delle uose per i sott'ufficiali ed i musicanti dei vari corpi a piedi, *pag.* 533.
» 14 — Indicazione negli indirizzi del carteggio ufficiale, *pag.* 533.
» 15 — Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario, *pag.* 534.
» 15 — Modificazioni relative al versamento dei bossoli nei magazzini di artiglieria, *pag.* 535.

N. 217 – CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 9)

R. Decreto col quale si istituiscono altri nove Distretti militari e se ne fissa un nuovo quadro organico.

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno N. 1056 (2ª Serie) — *Gazzetta Ufficiale*, N. 309 delli 8 novembre 1872.

15 ottobre 1872.

RELAZIONE A SUA MAESTA'

SIRE

Nel progetto di legge sulla circoscrizione militare del Regno che per ordine di V. M. il riferente presentava alle deliberazioni del Parlamento il 15 gennaio 1872, il numero dei Distretti militari era progettato a 62, cioè a nove in più di

ERRATA CORRIGE

A pag. 293 del *Giornale Militare* (Parte 1ª § 12 dell'*Atto* N° 116, relativo al nuovo chepi per la truppa di fanteria) alla 12ª linea ove *leggesi* « in argento e lana rossa » *leggasi invece:* « in argento e seta rossa; » ed alla linea 18ª successiva ove *leggesi:* « di lana rossa e bianca » *leggasi invece:* in argento e seta rossa.

quanti oggi sono; ed io chiedo ora alla M. V., coll'approvazione dell'annesso schema di Decreto, l'autorizzazione di poter creare i nuovi Distretti, anche prima delle deliberazioni del Parlamento, comecchè fosse ben inteso che il Governo avrebbe attuate nel frattempo tutte quelle delle disposizioni divisate nel progetto di legge che avesse giudicato conveniente; ed il riferente crede appunto opportuno di non indugiare la istituzione, se non di tutti, almeno di gran parte dei nuovi Distretti.

Collo stesso schema di Decreto verrebbe ad essere alquanto modificata la pianta organica del personale permanente dei Distretti nel senso di un lieve aumento nel numero degli ufficiali agli stati maggiori distrettuali; quale aumento si è reso necessario in parte per lo svolgimento favorevolmente preso dall'istituzione dei volontari di un anno, ed in parte dall'istituzione della milizia i cui ruoli debbono essere tenuti dai Distretti. Ed è pure alquanto accresciuto il numero delle compagnie distrettuali permanenti, ma essenzialmente perchè a'Distretti verrebbe associata un'altra istituzione: la creazione di un certo numero di *compagnie alpine*, di compagnie cioè reclutate nella regione montana, le quali avrebbero per speciale destinazione la guardia di alcune delle valli della nostra frontiera occidentale e settentrionale.

Per ora il numero di esse compagnie sarebbe limitato a 15; ma se ne potranno col tempo formare delle altre, quando se ne manifesti la convenienza e quando, come è a sperarsi, questa prima creazione dimostri col fatto di corrispondere allo scopo.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Decreti 13 novembre ed 11 dicembre 1870, 5 marzo e 17 settembre 1871 ed 11 aprile 1872, relativi alla istituzione de' Distretti militari.

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei Distretti militari è portato a sessantadue.

Art. 2. Sono approvati i due specchi annessi al presente Decreto, e per ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra, che stabiliscono la sede, la circoscrizione territoriale, la classificazione, il quadro organico ed il numero delle compagnie permanenti dei vari Distretti militari.

Art. 3. Il presente Decreto avrà vigore dal 1° dicembe 1872, ma il Ministro della guerra è autorizzato a ritardare secondo l'opportunità, sia la costituzione dei singoli nuovi Distretti, sia la formazione di tutte o di parte delle nuove compagnie permanenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 15 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

SPECCHIO *indicante lo scompartimento del Regno in Distretti Militari, la denominazione, la sede, la classe ed il numero delle compagnie permanenti di ciascun Distretto.*

Divisioni Militari Territoriali	DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO		PROVINCIE COMPRESE NEL DISTRETTO	Classe	N. delle Compagnie
	N° d'ordine	Città Sede			
Alessandria	1	Alessandria	Alessandria	1	5
	2	Piacenza	Piacenza	3	2
	54	Pavia	Pavia	2	3
Bari	3	Bari	Bari	2	4
	4	Foggia	Foggia	3	2
	5	Lecce	Lecce	2	3
	46	Campobasso	Campobasso	3	2
Bologna	6	Bologna	Bologna	2	3
	7	Parma	Parma	3	2
	8	Ravenna	Ravenna	3	2
	47	Modena	Modena	3	2
	55	Ferrara	Ferrara	3	2
	56	Forlì	Forlì	3	2
	57	Reggio d'Emilia	Reggio d'Emilia	3	2
Chieti	9	Chieti	Chieti	2	2
	10	Teramo	Teramo	3	2
	48	Aquila	Aquila	3	2
	58	Ascoli	Ascoli	3	2
Firenze	11	Firenze	Firenze	1	5
	12	Siena	Grosseto, Siena	3	2
	13	Livorno	Livorno, Pisa	2	2
	14	Lucca	Massa Carrara, Lucca	2	3
	49	Arezzo	Arezzo	3	2
Genova	15	Cagliari	Cagliari	2	4
	16	Genova	Genova, Porto Maurizio	1	5
	17	Sassari	Sassari	2	3
Messina	18	Catania	Catania	2	3
	19	Catanzaro	Catanzaro	3	2
	20	Messina	Messina	2	3
	21	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	3	2
	59	Siracusa	Siracusa	3	2

Divisioni Militari Territoriali	DENOMINAZIONE DEL DISTRETTO N° d'ordine	Città Sede	PROVINCIE COMPRESE NEL DISTRETTO	Classe	N. delle Compagnie
Milano	22	Como	Como, Sondrio	2	5
	23	Milano	Milano	1	5
	24	Novara	Novara	1	5
Napoli	25	Benevento	Benevento	3	2
	26	Caserta	Caserta	1	4
	27	Napoli	Napoli	1	6
	50	Avellino	Avellino	3	2
Padova	28	Treviso	Belluno, Treviso	2	4
	29	Padova	Padova, Rovigo	2	4
	30	Udine	Udine	2	4
	51	Venezia	Venezia	3	2
Palermo	31	Caltanissetta	Caltanissetta	3	2
	32	Trapani	Trapani	3	2
	33	Palermo	Palermo	1	6
	60	Girgenti	Girgenti	3	2
Perugia	34	Ancona	Ancona	2	2
	35	Perugia	Perugia	2	4
	52	Macerata	Macerata	3	2
	53	Pesaro	Pesaro ed Urbino	3	2
Roma	36	Roma	Roma	1	5
Salerno	37	Cosenza	Cosenza	2	2
	38	Potenza	Potenza	2	2
	39	Salerno	Salerno	2	3
Torino	40	Cuneo	Cuneo	1	7
	41	Torino	Torino	1	12
Verona	42	Bergamo	Bergamo	3	2
	43	Brescia	Brescia	2	3
	44	Cremona	Cremona	3	2
	45	Verona	Verona	2	3
	61	Mantova	Mantova	3	2
	62	Vicenza	Vicenza	3	2

V. D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Quadro organico del personale dei Distretti militari.

UFFICIALI E TRUPPA	Stato Maggiore di Distretto di 1ª classe	Stato Maggiore di Distretto di 2ª classe	Stato Maggiore di Distretto di 3ª classe	Compagnie alla sede	Compagnie alpine
Comandante (colonnello o tenente colonnello)	1	1	1	»	»
Ufficiali superiori: Tenente colonnello	1	»	»	»	»
Ufficiali superiori: Tenente colonnello o maggiore	»	1	»	»	»
Ufficiali superiori: Maggiore	1	1	1	»	»
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	1	1	»	»
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno)	3	2	1	»	»
Medico di reggimento	1	1	1	»	»
Direttori dei conti: Contabile maggiore o contab. capitano	1	»	»	»	»
Direttori dei conti: Contabile capitano	»	1	1	»	»
Ufficiale di massa (contabile capitano)	1	1	1	»	»
Ufficiale di matricola (contabile capitano)	1	1	1	»	»
Ufficiale d'amministrazione (contabile subalterno)	5	4	3	»	»
Capitano	»	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti	»	»	»	2	3
TOTALE	16	14	11	3	4
Scrivani locali	10	7	5	»	»
Furiere maggiore	1	1	1	»	»
Furiere di contabilità	1	1	1	»	»
Sergenti di contabilità	2	1	1	»	»
Sottufficiali di maggiorità	3	2	2	»	»
Capo armaiuolo	1	1	1	»	»
Capo sarto	1	1	1	»	»
Capo calzolaio	1	1	1	»	»
Caporale maggiore	1	1	1	»	»
Caporali di contabilità	2	2	1	»	»
Caporali di maggiorità	2	1	1	»	»
Caporale trombettiere	1	1	1	»	»
Furieri	»	»	»	1	1
Sergenti	»	»	»	3	6
Caporale furiere	»	»	»	1	1
Caporali	»	»	»	4	12
Trombettieri	»	»	»	1	3
Soldati zappatori	»	»	»	»	8
Soldati: 1ª classe	»	»	»	»	7
Soldati: 2ª id.	»	»	»	25	82
TOTALE	16	13	12	35	120
Cavalli o muli	1	1	1	»	1

V° D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Disposizione per la formazione di cinque nuovi Distretti.

In virtù del precedente sovrano decreto, il Ministero ha determinato che pel 1° dicembre abbia luogo la formazione dei seguenti Distretti tutti di 3ª classe:

55° Distretto (Ferrara);
56° Id. (Forlì);
58° Id. (Ascoli Piceno);
61° Id. (Mantova);
62° Id. (Vicenza);

Per la costituzione degli stati maggiori di ciascuno di tali Distretti provvede questo Ministero con particolari disposizioni.

Le compagnie permanenti saranno invece somministrate come segue:

La 4ª, 5ª del 6° Distretto (Bologna) transiteranno al 55° Distretto (Ferrara), prendendo la denominazione di 1ª e 2ª compagnia del medesimo;

La 3ª compagnia dell'8° Distretto (Ravenna) transiterà al 56° (Forlì), prendendo la denominazione di 1ª compagnia del medesimo;

La 2ª compagnia del 10° Distretto (Teramo) transiterà al 58° (Ascoli Piceno), prendendo la denominazione di 1ª compagnia del medesimo;

La 3ª compagnia del 44° Distretto (Cremona) e la 6ª del 1° (Alessandria) transiteranno al 61° (Mantova), prendendo rispettivamente la denominazione di 1ª e 2ª compagnia del medesimo.

La 4ª e 5ª compagnia del 45° Distretto (Verona) transiteranno al 62° Distretto (Vicenza), prendendo la denominazione di 1ª e 2ª compagnia del medesimo.

Le accennate compagnie faranno passaggio ai nuovi Distretti integralmente nella loro composizione attuale,

completamente armati ed equipaggiati, e colla loro intera dotazione di compagnie.

Per la formazione degli altri Distretti accennati nello specchio che fa seguito al R. Decreto, si riserva questo Ministero di provvedere in seguito.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 218 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 18)

RETTIFICHE *alla* Guida Pratica *per la traduzione delle nomenclature del materiale dei servizi amministrativi e del treno N. 2.*

8 novembre 1872.

MODELLO D'INVENTARIO dei servizi generali 1861		MODELLO D'INVENTARIO D'ARTIGLIERIA Numeri di traduzione				ANNOTAZIONI
		Erronei		Corretti		
Categoria	N. d'ordin.	Categoria	N° d'ordin.	Categoria	N° d'ordine	
III^a^	37	6^a^	4029	6^a^	4180,4186	Si sopprima dalla *Guida* il n. 161 e la corrispondente traduzione. Si sopprima dalla *Guida* il n. 179 e la corrispondente traduzione.
»	38	»	4029	»	4180,4186	
»	39	»	4029	»	4180,4186	
»	49	»	4039	»	4180	
»	95	»	4051	»	4186	
»	96	»	4054	»	4186	
»	97	»	4050	»	4186	
XXVII^a^	161	8^a^	88,573			
XXVIII^a^	29	»	479			

Il Ministro
RICOTTI.

N. 219 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. (19)

Varianti alle Istruzioni sulle armi *in data 15 febbraio 1869, all'*Istruzione sul fucile e sulla carabina *modello Remington, e all'*Istruzione sul fucile modello *1870.*

15 novembre 1872.

In conseguenza del versamento nei magazzini di artiglieria dei bossoli metallici di cartuccie sparate, che deve essere eseguito dai corpi muniti di armi modello 1870 e modello Remington, al N. 110 dell'*Istruzione sul fucile modello 1870,* testè pubblicato, ed al N. 111 dell'*Istruzione sul fucile e sulla carabina modello Remington,* dovrà essere fatta la seguente aggiunta tra gli alinea 1° e 2°.

« Pel trasporto dei bossoli mettalici, che saranno stati « raccolti dopo lo sparo, si impiegheranno le stesse casse « che per le cartucce. Nel riempire le casse si avrà cura « di scuoterle, affinchè i bossoli vi si assestino bene e ve « ne stia il maggior numero possibile, assicurandoli con « carta, stoppa o stracci in modo da impedirne ogni sbat- « timento ».

A modificazione del prescritto dai N. 108 e 109 delle *Istruzioni sulle armi* in data 15 febbraio 1869, si determina che i trombettieri abbiano ora innanzi, sì in pace, sì in guerra, lo stesso quantitativo di cartucce a pallottola come i sott'ufficiali armati di fucile o carabina.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 220 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 6)

Circa la destinazione di ufficiali ai Distretti.

8 novembre 1872.

Sin dalla prime disposizioni emanate per la formazione dei quadri permanenti dei Distretti, avvertivasi come nella destinazione degli ufficiali si avessero bensì da preferire quelli che per condizioni fisiche fossero ravvisati meno idonei al servizio di truppa mobile: come però era indispensabile che per ogni altra parte fossero buoni ufficiali atti all'istruzione ed al mantenimento della disciplina ovvero forniti di speciali cognizioni amministrative e contabili.

Or questa avvertenza non fu osservata da tutti i comandanti di Corpo con quel coscienzioso riguardo che necessitavasi per la buona costituzione del personale dei Distretti; e vennero quindi transitati nei Distretti taluni ufficiali meno atti ad un tale servizio.

Siccome non intendo che abbiano a tenersi nei Distretti ufficiali che non vi siano idonei, e neppur che s'abbia a rinnovare l'inconveniente sopraccennato, credo pertanto opportuno di determinare quanto segue:

1° I comandanti dei Distretti faranno gerarchicamente conoscere a questo Ministero quali dei loro ufficiali essi non giudicano idonei al servizio di Distretto per condotta o per mancanza di istruzione militare o per incapacità alla carica speciale per la quale vennero particolarmente destinati ai Distretti.

Tale notificazione sarà fatta, sia fin d'ora per gli uficiali che presentemente si trovano ai Distretti, sia in appresso per quelli che vi saranno poi transitati; e per questi, naturalmente, dopo un certo tempo di prova.

2° Ogni anno al tempo della compilazione degli specchi o specchietti caratteristici la stessa Commissione che procede ad essa compilazione, proporrà gerarchicamente a questo Ministero, quegli ufficiali che per ragione di età, o di costituzione fisica, ravviserà meno atti al servizio di truppa mobile, ma idonei per ogni altra parte al servizio distrettuale, come eziandio quelli che domandino di transitare a Distretti, esprimendo relativamente a questi il suo avviso in merito alle ragioni della domanda ed alla idoneità.

Per quanto è prescritto sopra, s'intende come i comandanti dei Corpi saranno da questo Ministero tenuti responsabili delle destinazioni di ufficiali che in seguito a proposta o ad informazioni venute da essi, saranno fatte ai Distretti.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 221 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 7)

R. Decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio.

9 novembre 1872.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Nell'interesse del servizio e dell'istruzione delle brigate d'artiglieria da piazza sembrerebbe al riferente provvida misura l'affidare a luogotenenti colonnelli il comando di alcune delle brigate di tale specialità dell'artiglieria, che trovansi distaccate dalla sede del rispettivo reggimento; riterrebbe parimenti di tutta convenienza che alla direzione del genio per i lavori di fortificazioni della Spezia, come a quelle

altre direzioni che dovranno istituirsi per la costruzione di nuove fortificazioni, venisse preposto un uffiziale superiore almeno del grado di luogotenente colonnello.

Ora, i reparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio, stati approvati dalla M. V. coi suoi decreti del 18 dicembre 1870, non permettono, per limitato numero di luogotenenti colonnelli che comprendono l'applicazione di siffatte misure, le quali, oltre al vantaggio di assicurare un miglior andamento nei servizi sovraccennati, offrono il mezzo di far procedere l'avanzamento al grado di luogotenente colonnello nelle armi di artiglieria e del genio in una misura maggiormente in relazione a quanto si verifica nelle altre armi.

Quando la M. V. sia per approvare siffatto divisamento, il riferente la prega di voler apporre l'augusta sua firma all'unito decreto, con il quale si provvede: per l'artiglieria, all'aumento di N° 5 luogotenenti colonnelli, colla corrispondente diminuzione di N° 5 maggiori, e per l'arma del genio all'aumento di N° 2 luogotenenti colonnelli, colla corrispondente diminuzione di N° 2 maggiori.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 18 dicembre 1870 col quale venne stabilito il riparto in gradi e classi degli ufficiali dell'arma d'artiglieria;

Visto il Nostro Decreto in data 18 dicembre 1870 col quale venne stabilito il riparto in gradi e classi degli ufficiali dell'arma del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

I riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e del genio, stati approvati coi succitati Nostri Decreti del

18 dicembre 1870, sono modificati come in appresso nel numero di luogotenenti colonnelli ed in quello dei maggiori.

Artiglieria.

Luogotenenti colonnelli	29
Maggiori	67

Genio.

Luogotenenti colonnelli	12
Maggiori	28

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 222 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 17)

Uso delle coperte da campo in fondo presso i Distretti.

10 novembre 1872.

Nella stessa guisa e colle stesse norme che l'*Atto* N. 151 (pag. 362 *Giornale Militare*) autorizza i comandanti generali delle Divisioni a far distribuire coperte da campo dai Distretti alle truppe che debbono accampare, questo Ministero mette in loro facoltà di farne dare alle truppe in qualunque occasione lo ravvisino conveniente per ripararsi dal freddo e dalle intemperie, come, p. e., quando forniscano drappelli o pattuglie per servizio d'ordine o di sicurezza pubblica, od in altre simili circostanze.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 223 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 22)

Rapporti amministrativi
colle compagnie operai e veterani d'artiglieria.

11 novembre 1872.

Al § 2° delle *Disposizioni* 31 ottobre 1871 è aggiunto il seguente capoverso:

« Le compagnie operai e veterani di artiglieria sono « amministrate dal consiglio d'Amministrazione della direzione territoriale di artiglieria di Torino, il quale per « questo fatto prende anche il titolo di *Consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria.* »

Epperò si avvertono le amministrazioni che ogni atto del carteggio relativo a conti o ad operazioni di conto corrente con queste compagnie vuol essere esclusivamente diretto al Presidente di quel Consiglio in Torino.

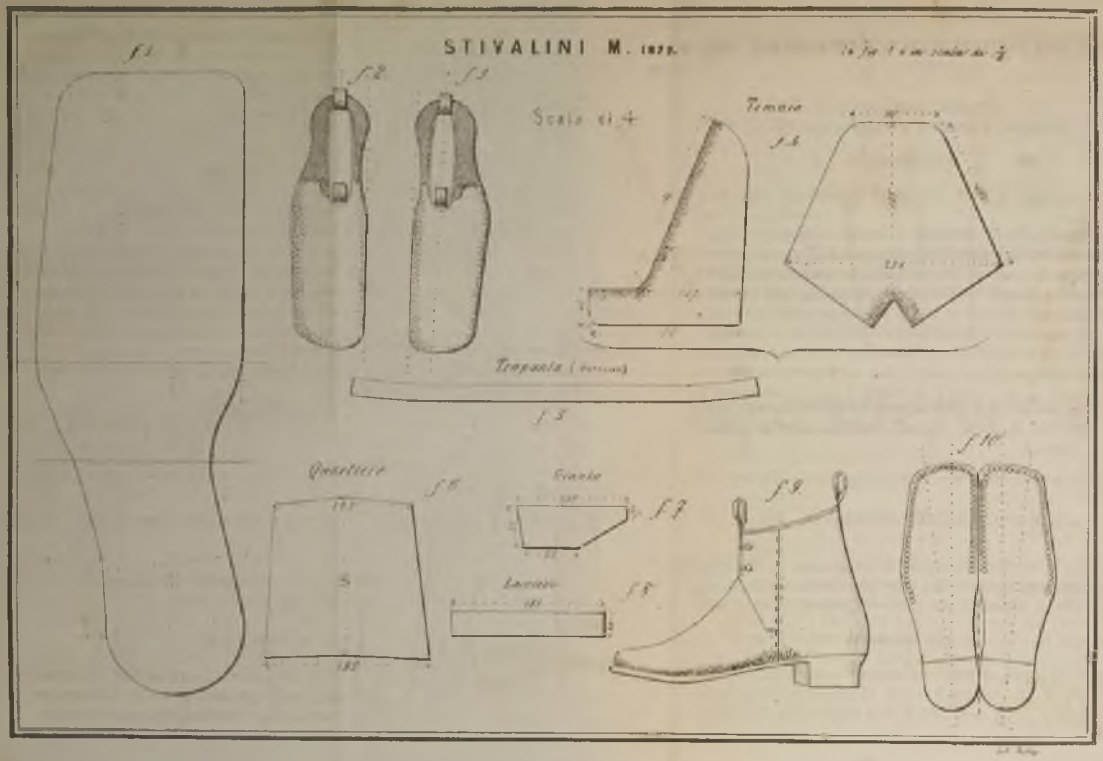
Il Ministro
RICOTTI.

N. 224. — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 6)

Prescrizione ai comandanti di Corpo di trasmettere all'Avvocato generale militare le copie delle sentenze loro comunicate dalle Autorità giudiziarie civili relativamente a militari.

12 novembre 1872.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha diramato ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno una Circolare in data 3 luglio a. c. N. 387 (*reg. Circ.*) colla quale,


STIVALINI M. 1879.
Scala di 4
Tomaia
Quartiere
Guarda
Lacciuolo

modificandosi la Circolare 1° ottobre 1850 N. 6499, inserta a pagina 291 del *Giornale Militare* di detto anno, relativa alla comunicazione delle sentenze di condanna contro militari, dispone che « gli uffici del Pubblico Ministero e le « Cancellerie delle preture, qualora innanzi alle Corti, ai « Tribunali e alle Preture avvenga un procedimento contro « un militare, debbano inviare copia della sentenza, sia « di condanna che di assoluzione, dopo tre giorni dalla « pubblicazione, al comandante del Corpo o del Distretto « militare, ov'è inscritto, e nel caso che non si abbia questa « notizia, al Ministero della Guerra ».

In seguito di una tale disposizione, questo Ministero, nel darne partecipazione ai signori comandanti di Corpo o di Distretto militare, crede opportuno di invitare i medesimi a voler, ogni volta pervengano loro le copie di dette sentenze, trasmettere immediatamente le medesime all'Avvocato generale militare, non altrimenti che verrà da questo Ministero praticato per quelle che gli verranno direttamente inviate.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 225 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 49)

Uso delle uose per i sott'ufficiali ed i musicanti dei vari corpi a piedi.

13 novembre 1872.

Fermo restando il disposto per cui i sott'ufficiali ed i musicanti dei vari corpi a piedi devono calzare le uose sempre quando sono di servizio od intervengono sotto le armi,

questo Ministero stabilisce che in ogni altra circostanza siano dispensati dal portare le uose quei sott'ufficiali e musicanti i quali fanno uso di stivalini.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 226 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 11)

Circa l'indicazione del grado negl'indirizzi del carteggio ufficiale.

14 novembre 1872.

Al § 13 dell'*Istruzione* sul modo di tenere e classificare il carteggio (17 dicembre 1871) è detto che nell'indirizzo, tanto a margine della lettera quanto sulla sopracarta, si debba indicare il *grado* e la *carica* della persona cui si scrive. A parziale modificazione di tale disposizione, si avverte che l'indicazione del grado deve ommettersi, bastando quella della carica.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 227 — LEGGI E DISPOSIZIONI PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO O IN RIFORMA (Nota N. 1)

Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario.

15 novembre 1872.

Nei documenti che giungono a questo Ministero per dar luogo alla giubilazione od alla riforma per ferite o per infermità, accade soventi di trovare la seguente dichiarazione, fatta da medici o dai Consigli d'amministrazione: *inabile a continuare in servizio attivo, ma idoneo a prestar ancora utile servizio in un Distretto.* Simile dichiarazione è insussistente ed inammissibile, attesochè il servizio dei Distretti è *servizio attivo*, e si esigono in generale le stesse condizioni

d'attitudine per servire in un Distretto come in un Reggimento.

Vi hanno bensì nei Distretti, come anche nei Reggimenti ed in altri servizi classificati come attivi, alcuni impieghi cui possono essere destinati uffiziali non più atti a reggere alle fatiche del servizio di truppa mobile ; ma per questi impieghi si richieggono speciali requisiti che non tutti possono avere, e sui quali nè i Consigli d'amministrazione nè i medici militari sono chiamati a pronunciarsi.

Pertanto, i medici ed i Consigli d'amministrazione, nelle dichiarazioni sopra indicate, devono limitarsi a pronunciare se l'uffiziale inabile fisicamente a continuare in servizio attivo, *sia tuttavia o non idoneo al servizio sedentario*: esistendo tuttora i corpi classificati in esso servizio, cioè lo Stato maggiore delle piazze e le Reali case Veterani ed Invalidi.

Se poi, taluno degli uffiziali così dichiarati idonei al servizio sedentario, sarà riconosciuto atto a coprire alcuno degli impieghi in servizio attivo sopra accennati, apparterrà al Ministero di vedere se debba o non essergli conferto.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 228. — REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE (Nota N. 23).

Modificazioni relative al versamento nei magazzini d'artiglieria di bossoli di cartucce metalliche sparate. — Dotazione permanente e assegno annuo di cartucce per fucile modello 1870.

13 novembre 1872

In conseguenza dell'uso che si fa di cartucce metalliche, colle armi modello Remington e modello 1870, interessando di ricuperare, dopo lo sparo, i bossoli delle cartucce stesse, i quali possono essere nuovamente utilizzati, vengono modificati come appresso alcuni paragrafi dell'*Istru-*

zione sul servizio delle munizioni da guerra presso i Corpi (Nota *B* del Regolamento di contabilità del 1° dicembre 1870), affinchè l'*Istruzione* stessa provveda anche pel servizio di questa specie di munizioni.

Al § 13 aggiungere:

« *c)* Versano, quelli armati di armi Remington e modello « 1870, nei magazzini d'artiglieria i bossoli delle cartucce « metalliche già sparate, sieno esse a pallottola o da salve, « nella misura e secondo le norme contabili indicate all'ar- « ticolo 18 della presente Istruzione.

« Questo versamento dovrà essere effettuato sempre quando « il Corpo debba essere traslocato, ed anche ogni qual- « volta abbia un quantitativo di bossoli abbastanza consi- « derevole per riempire un certo numero di casse ».

Al § 53 aggiungere:

« Il quantitativo di bossoli di cartucce sparate a versarsi nei « magazzini d'artiglieria dai Corpi muniti di armi modello « Remington e modello 1870 è del 95 per cento almeno « del quantitativo totale delle cartucce abbruciate; ed ove « tal quota non fosse raggiunta, i Consigli d'amministra- « zione dei Corpi stessi conteggieranno a carico della massa « generale uomini il valore dei bossoli versati in meno, « in ragione di L. 0,05 ciascuno ».

Al § 61 aggiungere:

« I Corpi muniti di armi modello Remington e modello 1870 « comprenderanno eziandio nel rendiconto e nella dimo- « strazione di cui sopra i movimenti relativi ai bossoli « metallici delle cartucce sparate, aggiungendo a mano le « occorrenti colonne sul modello N. 2 del rendiconto pre- « detto ».

Anche lo specchio allegato *A* della suaccennata Istruzione sul servizio delle munizioni deve intendersi modificato come

appresso, tenuto conto altresì della speciale dotazione permanente di munizioni stabilita per gli zappatori di fanteria col N. 10 dell'Istruzione relativa agli zappatori stessi, inserta a pagina 206 della parte 1ª del *Giornale Militare* del corrente anno (*Atto* N. 96) e di quelle pei trombettieri, *Atto* N. 219 precedente.

SPECCHIO ALLEGATO A.

INDICAZIONE DEL CORPO		CARTUCCE A PALLOTTOLA					
		Ordinarie per armi modello Remington		Per armi modello 1870		Per pistole a rotazione	
		in tempo di guerra	in tempo di pace	in tempo di guerra	in tempo di pace	in tempo di guerra	in tempo di pace
Reggimenti fanteria di linea, Bersaglieri e compagnie permanenti dei distretti.	Sotto ufficiale, trombettiere, zappatore.	64	32	64	24	—	—
	Caporale e soldato . .	80	48	68	48	—	—
Reggimenti di cavalleria e batterie d'artiglieria e compagnie del treno		24	—	—	—	—	—

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 41ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 novembre 1872.

NOVEMBRE 15 Soppressione del comando locale d'artiglieria di Milazzo, *pag.* 539.
» 16 Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria, *pag.* 540.
» 17 R. D. portanti la soppressione dell'ufficio del quartiermastro per l'armata e l'istituzione d'un ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal ministero della guerra, *pag.* 542.
» 17 Istruzione per l'eseguimento dei detti R. decreti, *pag.* 544.
» 17 R. D. che conferisce a medici capi o direttori la carica di direttore d'ospedale militare divisionario, *pag.* 545.
» 17 Istruzione per l'eseguimento di detto R. decreto, *pag.* 546.
» 20 Fregi pei berretti di panno con visiera, *pag.* 547.

N. 229 - CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 10)

Soppressione del Comando locale d'artiglieria di Milazzo.

15 novembre 1872.

Valendosi della facoltà fattagli dall'articolo 12 del R. Decreto 18 dicembre 1864, relativo all'ordinamento dell'arma d'artiglieria, questo Ministero determina quanto in appresso:

Il Comando locale d'artiglieria di Milazzo è soppresso a far tempo dal 1° dicembre 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE

Si dichiara di nessun effetto la seconda parte dell'errata-corrige, posta nella 40ª dispensa, pagina 519, cioè quella che si riferisce al cordoncino pei sergenti trombettieri il quale continua ad essere di lana rossa e bianca come è prescritto dall'*Atto* 116.

Atto N° 225, Nota n. 49, pag. 533, *leggasi invece:* Nota n. 48.

N. 230 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 49)

Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria di linea.

16 novembre 1872

Questo Ministero ha determinato che d'ora in avanti i pantaloni di panno bigio da costruirsi per i Corpi di fanteria abbiano la cintura alta, e siano fatti con tal garbo che mentre permetta un risparmio di stoffa, armonizzi con la forma data alle giubbe in panno.

Perciò ha fatto preparare il modello, che dall'Opificio meccanico militare sarà spedito ai Consigli amministrativi cui spetti, ed ora pubblica qui appresso il nuovo conto di costruzione e gli specchi delle varie misure in cui si ripartiscono ogni 100 paia pantaloni e della quantità di stoffa occorrente per ogni singola misura.

SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono costruirsi i Pantaloni in panno per la Fanteria di linea.*

Taglia	Suddivisioni	LUNGHEZZA esterna		LUNGHEZZA interna dell'inforcatura		ALTEZZA DEL davanti		ALTEZZA DEL dietro		MEZZA GROSSEZZA della cintura		MEZZA GROSSEZZA della coscia		MEZZA GROSSEZZA del ginocchio		MEZZA GROSSEZZA del fondo	
	1	1	12	»	88	»	27	»	42	»	40	»	38	»	28	»	23
1ª	2	1	10	»	86	»	27	»	42	»	40	»	38	»	28	»	23
	3	1	08	»	85	»	27	»	42	»	40	»	38	»	28	»	23
	4	1	07	»	84	»	27	»	42	»	40	»	37	»	27	»	23
2ª	5	1	06	»	83	»	27	»	42	»	40	»	37	»	27	»	23
	6	1	05	»	82	»	27	»	42	»	40	»	37	»	27	»	23
	7	1	04	»	82	»	27	»	42	»	38	»	37	»	27	»	23
3ª	8	1	02	»	81	»	27	»	42	»	38	»	37	»	27	»	23
	9	1	»	»	80	»	27	»	42	»	38	»	37	»	27	»	23
	10	»	99	»	79	»	26	»	41	»	38	»	36	»	26	»	22
4ª	11	»	98	»	78	»	26	»	41	»	38	»	36	»	26	»	22
	12	»	97	»	77	»	26	»	41	»	38	»	36	»	26	»	22
	13	»	96	»	76	»	26	»	41	»	37	»	36	»	26	»	22
5ª	14	»	94	»	74	»	26	»	41	»	37	»	36	»	26	»	22
	15	»	92	»	72	»	26	»	41	»	37	»	36	»	26	»	22

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei Pantaloni in panno pei Granatieri e per la Fanteria.*

Taglie	Suddivisioni	Quantità di stoffa occorrente per cadauno capo e per ogni suddivisione		LAVORAZIONI GENERALI: Quantità a costruirsi per ogni suddivisione	LAVORAZIONI GENERALI: Quantità di stoffa occorrente per ogni suddivisione		GRANATIERI: Quantità a costruirsi per ogni suddivisione	GRANATIERI: Quantità di stoffa occorrente per ogni suddivisione		FANTERIA: Quantità a costruirsi per ogni suddivisione	FANTERIA: Quantità di stoffa occorrente per ogni suddivisione	
1ª	1	1	19	1	1	19	10	11	90	»	»	»
	2	1	16	1	1	16	15	17	40	»	»	»
	3	1	14	1	1	14	30	34	20	»	»	»
2ª	4	1	13	5	5	65	20	22	60	5	5	65
	5	1	12	5	5	60	15	16	80	5	5	60
	6	1	11	5	5	55	10	11	10	5	5	55
3ª	7	1	10	10	11	»	»	»	»	10	11	»
	8	1	07	10	10	70	»	»	»	10	10	70
	9	1	05	10	10	50	»	»	»	10	10	50
	10	1	04	9	9	36	»	»	»	10	10	40
4ª	11	1	03	24	24	72	»	»	»	25	25	75
	12	1	02	9	9	18	»	»	»	10	10	20
	13	1	»	4	4	»	»	»	»	4	4	»
5ª	14	»	98	3	2	94	»	»	»	3	2	94
	15	»	96	3	2	88	»	»	»	3	2	88
				100	105	57	100	111	00	100	105	17
	MEDIA.				1	06		1	11		1	05

CONTO *di costruzione sulle lavorazioni generali.*

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio alto 1,30. . . .	11	650	1	060	12	349
Detto in colore alto 1,20.	11	550	»	030	»	347
Tela cotone bigia (basino) alta 0,62	»	700	»	850	»	595
Fattura ed ogni altra fornitura . . .	»	»	»	»	»	900
			Prezzo di costo. . . L.		14	191
			Prezzo di conteggio L.		14	200

Il Ministro
RICOTTI.

N. 251 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 8)

Soppressione dell'Ufficio del Quartiermastro per l'armata ed istituzione d'un ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 12 settembre 1852 sull'istituzione del Quartiermastro per l'armata ed il regolamento approvato d'ordine Nostro, in data 15 dicembre stesso anno, sulle attribuzioni di esso Quartiermastro;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficio del Quartiermastro per l'armata sarà soppresso il 31 dicembre 1872.

Art. 2. Il 1° gennaio 1873 sarà istituito un *Ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal Ministero della guerra*, il quale avrà sede in Roma.

Art. 3. Esso ufficio ha per mandato l'amministrazione di tutti i personali dipendenti dal Ministero della guerra che non hanno Consiglio d'amministrazione proprio, e nel tempo stesso è l'intermedio delle varie amministrazioni militari per le operazioni di *conto corrente*.

Art. 4. Il quadro organico di esso ufficio verrà stabilito con altro Nostro decreto.

Art. 5. Il Ministro della guerra stabilirà con apposito regolamento le norme colle quali l'ufficio predetto eserciterà le proprie funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale è costituito in Roma l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dipendenti dal Ministero della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quadro organico dell'ufficio d'amministrazione di personali militari varii dipendenti dal Ministero della guerra sarà quello indicato nella tabella che fa seguito al presente decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti.

QUADRO ORGANICO

DELL'UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DI PERSONALI MILITARI VARI.

1	Colonnello	— Direttore dell'Ufficio e Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
1	Contabile Ten. Colonn.	— Vice-Direttore e Relatore del Consiglio.
1	Contabile-Maggiore	— Direttore dei conti e Segretario del Consiglio.
1	Contabile-Maggiore	— Cassiere.
5	Contabili-Capitani	Uno per le operazioni di conto corrente. Uno per le matricole dei Personali. Uno in sussidio al Cassiere. Due in sussidio al Direttore dei conti.
5	Contabili-Luogotenenti o Contabili-Sottotenenti	Uno id. id. id. Tre in sussidio all'Ufficiale Contabile incaricato dei conti correnti. Uno per coadiuvare l'Ufficiale Contabile incaricato delle matricole.
12	Scrivani locali	— Per i lavori di scrittura negli Uffici.

Totale 26

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra

Ricotti.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto 17 novembre, sull'istituzione dell'ufficio d'amministrazione dei personali diversi.*

1. L'*ufficio d'amministrazione di personali militari* ora istituto col Real Decreto del 17 novembre 1872 avrà le ingerenze ora esercitate dal *Consiglio d'amministrazione dei personali diversi dipendenti dal Ministero della guerra* e dall'ufficio del *Quartiermastro per l'armata*.

   Per conseguenza tutte le incombenze assegnate dalle disposizioni in vigore agli uffici soppressi saranno compiute dal nuovo ufficio.
2. Questo avrà sede in Roma e comincierà le sue operazioni dal 1° gennaio 1873.
3. Da questa data, oltre all'ufficio del Quartiermastro per l'armata, s'intenderà pure soppresso il Consiglio d'amministrazione de' personali diversi.
4. Dalla stessa data è istituito in Firenze un *Ufficio di stralcio del Quartiermastro per l'armata* per chiudere l'esercizio dell'annno 1872, per le operazioni di conto corrente e per quelle che interessano la cassa del Quartiermastro.
5. Le operazioni di cassa dovranno chiudersi col giorno 20 gennaio e quelle di conto corrente dovranno essere definitivamente assestate entro il successivo mese di marzo.
6. Dal primo gennaio 1873 è pure instituito, presso il Comando della Casa Reale invalidi e veterani di Asti, *un ufficio di stralcio del Consiglio di amministrazione dei personali diversi* per assestare la contabilità dei vari personali da esso amministrati e liquidarne definitivamente i conti.
7. Quest'ufficio di stralcio dovrà mandare a compimento le sue operazioni entro il primo trimestre 1873.
8. Entrambi gli uffici di stralcio saranno nel mese di aprile disciolti.
9. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari gode della franchigia postale come gli altri Corpi dell'esercito.

Per il carteggio con esso le amministrazioni si varranno del seguente indirizzo:

Al signor Direttore
dell'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari

ROMA

10. Il R. Decreto 17 novembre 1872, implicitamente abrogando il R. Decreto 12 settembre 1852, s'intendono pure conseguentemente abrogati il correlativo Regolamento 15 dicembre 1852, le Istruzione 20 dicembre 1864 e 15 gennaio 1866 ed ogni altra contraria disposizione.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 252 — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 2)

La carica di direttore d'ospedali militari
è conferta a medici capi od a medici direttori

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia

Visto il Regio Decreto 4 giugno 1833, sul riordinamento del personale e del servizio sanitario militare, ed il Nostro Decreto 13 novembre 1870, col quale fu istituita la carica di direttore negli ospedali militari;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La carica di direttore d'ospedali militari, istituita col succitato Nostro Decreto 13 novembre 1870, in ciascuna divisione territoriale, sarà affidata ad un medico capo o ad un medico direttore, il quale sarà nominato a tale carica con Nostro Decreto.

Art. 2. L'ufficiale sanitario direttore degli ospedali militari di una divisione, che ha la direzione tecnica del servizio sanitario negli ospedali stessi, ne avrà pure la direzione amministrativa e disciplinare; gli è quindi conferita, sia

riguardo al personale, sia riguardo al materiale ed al servizio, tutta l'autorità di capo di Corpo.

Art. 3. Il Consiglio permanente d'amministrazione di ciascuna direzione di ospedali militari di divisione sarà composto:

Del direttore . . . . . *Presidente*;
Dei due medici militari che succedono al direttore in grado od anzianità . . . . . *Membri*;
Dell'ufficiale contabile direttore dei conti . . . . . *Relatore e segretario.*

Art. 4. La direzione di ogni ospedale militare succursale apparterrà al medico militare più elevato in grado od anzianità tra quelli addetti ad esso ospedale, ed il Consiglio d'amministrazione di distaccamento dell'ospedale stesso sarà composto:

Del medico dirigente . . . . *Presidente*; e Relatore
Di due medici che gli succedono in grado od anzianità . . . *Membri*;
Dell'ufficiale contabile . . . . ~~*Relatore e*~~ *segretario.*

Art. 5. Il Consiglio dovrà essere sempre composto almeno di tre persone. Mancando il presidente o qualcuno dei membri, gli verrà sostituito chi nell'ospedale gli succede immediatamente in grado od in anzianità.

Mancando l'ufficiale contabile, il presidente del Consiglio designerà chi dovrà fare da relatore e segretario.

Art. 6. Concorreranno a costituire i suddetti Consigli d'amministrazione i medici militari dei Corpi, che prestano servizio presso gli ospedali.

Art. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni ora in vigore, in quanto sono contrarie al presente Decreto.

Il Ministro della guerra provvederà con apposite disposizioni all'esecuzione del presente Decreto, che andrà in vigore il 1° gennaio 1873 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del precedente Regio Decreto.*

1. Tutte le attribuzioni fin qui esercitate dall'ufficiale superiore direttore degli ospedali militari di divisione e dal medico dirigente il servizio sanitario degli ospedali stessi sono concentrate nel medico capo o nel medico direttore,

a cui per decreto reale verrà affidata la direzione degli ospedali militari in ciascuna divisione territoriale.

2. Il direttore degli ospedali militari in una divisione territoriale regge lo spedale militare divisionario ed ha in pari tempo sotto la sua autorità gli ospedali militari succursali.
3. Esso incarica uno degli ufficiali contabili subalterni delle funzioni di pagatore appo lo spedale divisionario.
4. Presso gli ospedali divisionari le tre chiavi della cassa principale sono tenute: una dal presidente, una dal relatore e segretario del Consiglio, l'altra dal primo membro del Consiglio stesso.
5. Il medico più elevato in grado fra quelli addetti ad uno ospedale succursale, o che vi facciano servizio, ha la direzione dell'ospedale stesso sotto la dipendenza del direttore divisionario.
6. Cessano le attribuzioni attualmente esercitate dai medici capi fuori della divisione della quale saranno nominati direttori di ospedali, e quindi ciascun direttore divisionario d'ospedali trasmetterà le prescritte statistiche direttamente al presidente del Consiglio superiore militare di sanità.
7. Nulla è modificato in quanto si riferisce all' amministrazione, alla cura, al trattamento ed alla disciplina degli ammalati ed al servizio interno degli ospedali.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 255 — DIVISA E VESTIARIO (Nota 50).

Fregi per berretti di panno con visiera.

20 novembre 1872

Al capoverso 5° dell'*Atto* N. 140, si sostituisce il seguente:

Sul dinanzi del berretto è posto il fregio, che consiste in una stella a cinque punte, distante 38 millimetri l'una dall'altra alle loro estremità e di panno colorato, ed il prezzo di caduna stella è fissato in centesimi 20.

Alla tabella *A* dell'*Atto* succitato si sostituiscono le seguenti *A* e *A bis*, riferendosi la seconda ai fregi in oro ed in argento pei sott'ufficiali, dei quali fregi essa indica pure i relativi prezzi.

La Direzione dell'opificio meccanico militare è incaricata di trasmettere a cadaun Corpo e Distretto i campioni tipo dei fregi a ciascuno relativi.

Il Ministro
RICOTTI.

Tabella *A*.

CORPI	Cordoncino	Bottone del Cordoncino	Soggolo
Granatieri	In lana rossa	Bianco liscio	Senza
Fanteria di linea.	id.	id.	Senza
Distretti Militari e Milizia provinciale di fanteria	id.	id.	Senza
Cavalleria	In cotone bianco	id.	—
Scuola normale di cavalleria.	id.	id.	—
Artiglieria	In lana gialla	Giallo con cannoni	—
Compagnie Operai e Veterani d'artiglieria	id.	id.	Senza
Zappatori del Genio	In lana cremisi	Giallo con appie e granata	—
Compagnie del Treno del Genio . . .	id.	id.	—
Compagnie del Treno d'Artiglieria . .	In lana gialla	Giallo con cannoni	—
Accademia Militare (allievi)	In lana cremisi	Giallo liscio	—
Scuola di Fanteria e Cavalleria (allievi)	id.	Bianco liscio	—
Collegio Militare (allievi)	id.	id.	Senza
Battaglioni d'istruzione	In lana rossa	id.	Senza
Scuola centrale di tiro e personale di governo dell' Accademia Militare, della Scuola di Modena, e del Collegio Milit.	id.	id.	Senza
Moschettieri	id.	id.	Senza
Compagnie Invalidi e Veterani	id.	id.	Senza
Compagnie infermieri	id.	id.	Senza
Compagnie di disciplina	id.	id.	Senza

BOTTONCINO DEL SOGGOLO	STELLA DI PANNO	CERCHIO	NUMERO, GRANATA SCUDO, CORONA E CROCE DI SAVOIA
Senza	Rosso	Bianco	Granata bianca con entro il numero del del regg. in bianco in campo nero
Senza	id.	id.	Numero bianco in campo nero
Senza	id.	Giallo	Numero giallo id.
—	Bianco	Bianco	Numero bianco id.
—	id.	id.	Croce bianca id.
—	Giallo	Giallo	Numero giallo id.
Senza	id.	id.	Cannoni con granata in giallo in campo nero
—	Cremisi	Cremisi	Granata con croce in cremisi in campo nero
—	id.	Bianco	Id. in bianco id.
—	Giallo	id.	Numero bianco id.
—	Cremisi	id.	Croce bianca id.
—	id.	id.	Id. id.
Senza	id.	id.	Id. id.
Senza	Rosso	Rosso	Numero rosso id. croce rossa id
Senza	Rosso	Rosso	Croce rossa id.
Senza	Verde	id.	Corona reale rossa id.
Senza	Cremisi	Cremisi	Scudo di Savoia cremisi id.
Senza	Rosso	Bianco	Croce rossa in campo bianco
Senza	Giallo	Rosso	Numero rosso del Distretto in campo nero.

CORPI	QUALITÀ DEL FREGIO (stella)	CERCHIO	NUMERO, GRANATA, SCUDO, CORONA E CROCE DI SAVOIA entro il cerchio	PREZZO
Reggimenti di artiglieria	Oro fino	Oro fino	Numero in oro in campo nero.	
Compagnie operai e veterani d'artiglieria	Id.	Id.	Cannoni in oro id.	
Distretti militari	Id.	Id.	Numero in oro id.	
Milizia provinciale di fanteria	Id.	Id.	Id. id.	4 80
Compagnie di disciplina	Id.	Id.	Id. id.	
Corpo zappatori del genio	Id.	Id.	Granata con croce in oro in campo nero	
Personale di governo della R. accademia militare	Id.	Id.	Croce in oro in campo nero.	
Compagnie del treno d'artiglieria	Oro ed argento	Argento	Numero in argento in campo nero.	
Compagnie del treno del genio	Id.	Id.	Granata con croce in argento in campo nero.	4 60
Reggimenti di fanteria	Argento fino	Id.	Numero in argento in campo nero.	
Id. dei granatieri	Id.	Id.	Granata col numero del reggimento in argento, in campo nero.	
Id. di cavalleria	Id.	Id.	Numero in argento in campo nero.	
PERSONALE di GOVERNO: Scuola normale di cavalleria	Id.	Id.	Croce in argento id.	
PERSONALE di GOVERNO: Scuola di fanteria e cavalleria	Id.	Id.	Id. id.	
PERSONALE di GOVERNO: Collegio militare	Id.	Id.	Id. id.	4 40
PERSONALE di GOVERNO: Scuola centrale di tiro	Id.	Id.	Croce Id. id.	
Battaglioni d'istruzione	Id.	Id.	~~Numero~~ in argento id.	
Corpo moschettieri	Id.	Id.	Corona reale in argento id.	
Casa R. invalidi e compagnie veterani	Id.	Id.	Scudo di Savoia, in argento in campo nero.	
Compagnie infermieri	Id.	Id.	Croce in argento in campo bianco.	1

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre 1872.

OTTOBRE 27 — R. D. col quale è istituito l'Istituto topografico militare, *pag.* 551.
NOVEMBRE 16 — Conto di costruzione pei distintivi per chepì da truppa, *pag.* 560.
» 17 — R. D. con cui si sopprimono le Case Reali Invalidi e Veterani e si crea il corpo invalidi e veterani, *pag.* 563.
» 17 — Modificazioni all'art. 5° del R. D. 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra, *pag.* 571.
» 18 — Istruzione permanente per le operazioni della leva, *pag.* 572.
» 19 — Ordine del giorno all'Esercito, *pag.* 574.
» 20 — Nuovo modello di chepì adottato pei medici e pei veterinari militari. — Modificazione al berretto, *pag.* 574.
» 21 — Id. id. pei funzionari d'intendenza militare, *pag.* 576.
» 22 — Chepì per gli ufficiali del Corpo Invalidi e Veterani, delle compagnie infermieri e per quelli del corpo moschettieri, *pag.* 577.
» 22 — Fregi sugli spallini del cappotto e della giubba di panno per la truppa dei battaglioni d'istruzione, *pag.* 578.
» 25 — Circa l'aggregazione dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero, *pag.* 578.
» 26 — Righe di seta nel distintivo di grado sul chepì e sopraffascia del berretto per tutti i colonnelli e pei tenenti colonnelli comandanti di corpo, *pag.* 579.
» 30 — Chepì per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, *pag.* 580.

N. 234 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 9)

R. Decreto col quale è istituito l'Istituto topografico militare.

Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno. N. 1084 (Serie 2ª).
Gazzetta ufficiale del 25 novembre 1872.

27 ottobre 1872.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ.

SIRE

Vostra Maestà, riordinando col suo decreto dell'11 marzo 1867 il corpo di stato maggiore, continuava a lasciare nelle sue

ERRATA-CORRIGE

All'*Atto* n. 218, pag. 526, *avvece di:* rettifiche alla Guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale dei servizi amministrativi e del treno n° 2, *leggasi:* rettifiche ecc. del materiale d'artiglieria.

Nell'ultima colonna della tabella *A* e nella penultima dell'*Atto*, pag. 549 e 550, relativamente ai battaglioni d'istruzione, invece di *numero rosso id.*, e di *numero in argento id.*, leggasi rispettivamente *croce rossa id*, e *croce in argento id.*

Il prezzo segnato alla correggia, porta gavetta e valigia di cui è cenno nell'*Atto* n. 202, avvece di essere centesimi 75, dovrà dire 85. — Eguale correzione vorrà esser fatta sull'*Inventario del materiale pei servizi amministrativi.*

A pagina 532, linea 8ª, invece di: *amministrate dal consiglio d'amministrazione della direzione ecc.*, leggasi: *amministrate da uno speciale consiglio d'amministrazione stabilito presso la direzione territoriale d'artiglieria di Torino intitolato: Consiglio ecc.*

attribuzioni la costruzione e la riproduzione delle carte, dei piani topografici e degli itinerari occorrenti all'Esercito.

Il personale civile però che rimaneva adibito all'ufficio tecnico del corpo stesso per cooperare nell'adempimento di tali lavori, e che era quello che la M. V. aveva costituito su nuove basi col suo decreto del 29 luglio 1865, si appalesava a non lungo andare essere troppo poco di fronte ai bisogni dello Stato ingrandito, dell'Esercito accresciuto. Limitato dall'altra parte a soli topografi, tutti i lavori di campagna, sì geodetici sì topografici, dovevano perciò compiersi dagli ufficiali di stato maggiore: e così molti di essi dovettero venir destinati quasi permanentemente all'ufficio tecnico, ed altri molti essere inviati in campagna per le levate topografiche, con non lieve pregiudizio della loro istruzione dal punto di vista militare, e del servizio speciale del corpo.

È sembrato al riferente che si potesse ovviare a tali inconvenienti col trasformare l'attuale ufficio tecnico del corpo di stato maggiore in un istituto separato dal corpo stesso, provvisto di un personale proprio, atto ai lavori d'uffici e ad un tempo a quelli di campagna geodetici e topografici, col quale surrogare in questa bisogna gli ufficiali di stato maggiore. E tale è appunto l'oggetto dello schema di decreto che ho l'onore di proporre a V. M.

Il personale dell'*Istituto topografico militare* basterà da sè per i lavori cartografici necessari; e se talvolta si destineranno alle levate topografiche alcuni ufficiali di stato maggiore, ciò sarà fatto, non tanto come un necessario sussidio pei lavori dell'Istituto, ma per impratichire e tener impratichiti volta a volta gli ufficiali dello stato maggiore in materia che fa parte delle cognizioni che essi debbono possedere.

Quest'Istituto verrebbe posto sotto l'alta direzione del comandante generale del corpo di stato maggiore per certi rapporti che esisteranno mai sempre fra i due servizi, ed anche perchè torni più spedita la cooperazione degli ufficiali del corpo nei lavori speciali dell'Istituto quante volte ne possa essere il caso.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 29 luglio 1865, sull'ordinamento degl'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra addetti al servizio del corpo di stato maggiore, e 9 luglio 1871 modificante la carriera degl'impiegati stessi, ed 11 marzo 1867 sul riordinamento del corpo di stato maggiore,

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È costituito sotto l'alta direzione del comando generale del corpo di stato maggiore, un *Istituto topografico militare*;

Art. 2. Ufficio essenziale dell'Istituto topografico militare è quello di eseguire i lavori geodetici e topografici pei bisogni militari dello Stato.

Art. 3. L'Istituto si compone di una direzione e di quattro divisioni così costituite:

DIREZIONE	Segreteria; Contabilità, smercio delle carte; Cassa.
1ª DIVISIONE (GEODETICA)	Lavori geodetici, gabinetto degli strumenti astronomici e geodetici; Gabinetto dei calcoli.
2ª DIVISIONE (TOPOGRAFICA)	Lavori topografici, deposito degli strumenti topografici; Tenuta delle carte; Ricognizioni topografiche, archivi dei disegni originali; Itinerari.
3ª DIVISIONE (ARTISTICA)	Disegno topografico; Deposito delle carte estere; Incisione, litografia.
4ª DIVISIONE (MECCANICA)	Fotografia, folitografia, fotoincisione, galvano plastica; Calcografia, stampa litografica; Legatoria.

Le divisioni sono ripartite in sezioni,

Art. 4. La direzione dell'Istituto topografico militare è affidata ad un ufficiale generale dell'esercito, coadiuvato da un colonnello di stato maggiore, vice direttore.

Art. 5. Il personale dell'Istituto è distinto in militare e civile secondo il quadro organico annesso al presente decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 6. Pei lavori di campagna da eseguirsi dall'Istituto ed eventualmente anche per quelli di disegno possono essere comandati ufficiali di stato maggiore o delle altre armi, a seconda del bisogno.

Art. 7. L'ufficio tecnico del corpo di stato maggiore è soppresso, e gli attuali impiegati tecnici del corpo stesso passeranno nel personale civile dell'Istituto topografico militare ragguagliatamente al proprio impiego ed allo stipendio che vi è annesso.

Il Ministro della guerra è però autorizzato ad operare quei passaggi dalla categoria degli attuali ingegneri geografi a quella dei topografi, e viceversa, che ravviserà utili pel servizio.

Art. 8. Le nomine e le promozioni di grado e di classe nel personale civile saranno fatte per Nostro Decreto sulla proposta del Ministro della guerra, ad eccezione della nomina degli allievi topografi e degli aiutanti calcolatori, e della promozione di questi a classe superiore, le quali sono fatte per decreto ministeriale.

Art. 9. Gli aiutanti geografi di 2ª classe saranno nominati a concorso di titoli, ed a parità di titoli a concorso di esame previo un esperimento di sei mesi presso l'Istituto fra i laureati in matematica, la cui età non oltrepassi i 28 anni.

Art. 10. Le promozioni a geografo di 2ª classe e così quelle a geografo principale di 2ª classe avranno luogo per la metà dei posti vacanti ad anzianità con idoneità, e per metà a scelta.

Art. 11. Il geografo capo sarà nominato a scelta fra i geografi principali.

Art. 12. Gli allievi topografi saranno prescelti fra gli attuali soldati allievi ed in seguito fra quelli che potrebbero essere chiamati a prestar servizio presso l'Istituto. Potranno essere ammessi a concorrere ai posti vacanti persone estranee all'Istituto, purchè la loro età non oltrepassi i 25 anni, constatandosene l'idoneità o per mezzo di un esame immediato, o dietro un esperimento gratuito della durata di sei mesi.

Art. 13. I posti di aiutante topografo di 2ª classe saranno devoluti a scelta, sia dietro i titoli acquistati durante il loro servizio, sia dietro esami speciali, agli allievi topografi che abbiano compiuto almeno due anni di servizio in tale qualità.

Art. 14. I posti di topografo di 2ª classe saranno devoluti per merito d'esami agli aiutanti topografi aventi due anni di servizio.

Art. 15. I topografi principali di 2ª classe saranno nominati a scelta fra i topografi di 1ª classe.

Art. 16. Il topografo capo sarà nominato a scelta fra i topografi principali.

Art. 17. Gli aiutanti geografi, i geografi ed i geografi principali, gli aiutanti topografi, i topografi ed i topografi principali, per conseguire una promozione di grado o di classe, dovranno aver servito almeno due anni nel grado o nella classe inferiore.

Le promozioni alle prime classi di ciascun grado saranno fatte per anzianità.

Saranno esclusi dall'avanzamento coloro che se ne rendessero immeritevoli per mala condotta o per difetto di idoneità.

Art. 18. È riservata facoltà al Ministro della guerra di ammettere in qualunque grado del personale civile dell'istituto e senza esami ingegneri laureati ed artisti borghesi, nel limite però di uno su tre posti vacanti.

Art. 19. I posti di aiutanti calcolatori di 3ª classe saranno dati per concorso di esame.

Saranno preferiti i sott'ufficiali congedati dopo 12 anni di servizio.

Le promozioni alle classi superiori saranno fatte per due terzi dei posti vacanti ad anzianità ed un terzo a scelta, e non potranno concedersi che a quelli che avranno prestato due anni almeno di servizio nella classe immediatamente inferiore.

Art. 20. Gli stipendi del personale dell'Istituto topografico militare sono determinati dal quadro annesso al presente decreto e per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Art. 21. I geografi ed i topografi avranno i seguenti pareggiamenti di rango ad ufficiali dell'esercito:

Geografo capo, rango di colonnello;

Topografo capo, rango di luogotenente colonnello;

Geografo principale e topografo principale, rango di maggiore;

Geografo e topografo, rango di capitano;

Aiutante geografo e aiutante topografo, rango di luogotenente;

Gli allievi topografi e gli aiutanti calcolatori non hanno pareggiamento di rango.

Art. 22. Il pareggiamento di rango pel personale civile non assoggetta alla disciplina e alla legge penale militare, e non dà diritto a surrogare in caso di mancanza gli ufficiali comandati alla direzione dei lavori tecnici. Siffatto pareggiamento è diretto soltanto a stabilire quale debba essere il posto d'ordine in circostanze di riunioni.

Art. 23. Le pene disciplinari che possono applicarsi al personale civile sono quelle stabilite dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del Regolamento relativo all'ordinamento dell'amministrazione centrale approvato con Nostro decreto 23 ottobre 1853.

Art. 24. Gli allievi topografi e gli aiutanti calcolatori saranno con decreto ministeriale dispensati dall'impiego quando per negligenza o per incapacità non adempiano le condizioni di un utile servizio per lo stabilimento.

Art. 25. La rivocazione degli impiegati componenti il personale dell'Istituto topografico militare, all'infuori di quelli indicati all'articolo precedente, avrà luogo per Nostro decreto, sentito il parere della Commissione di disciplina convocata a norma del Nostro decreto 28 giugno 1863, avvertendo che la designazione dei membri per la composizione della commissione stessa sarà fatta a seconda della tabella che fa seguito al presente decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 26. La gestione dei proventi e spese dell'Istituto sarà retta da un Consiglio d'amministrazione del quale sarà presidente il direttore, e membri il vice-direttore ed i capi delle divisioni dell'Istituto, e relatore il contabile tenente colonnello o contabile maggiore.

Art. 27. Tutte le proposte concernenti il personale dell'Istituto e la determinazione in massima dei lavori da eseguirsi, sia in campagna, sia in ufficio, dovranno pervenire al Ministero della guerra pel tramite del comando generale del corpo di stato maggiore.

Il direttore corrisponderà direttamente col Ministero della guerra per l'amministrazione interna dello Istituto ed i particolari di servizio concernenti i lavori di campagna e di ufficio, e quanto altro dipende dall'Istituto medesimo.

Egli potrà corrispondere pei servizi inerenti all'Istituto con tutti i Ministri e le amministrazioni ed Autorità da essi dipendenti.

Art. 28. Il presente decreto andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 1873.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1872.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.

Quadro organico *dell'Istituto topografico militare.*

effettivo	GRADI	Paga annua
1	Direttore (ufficiale generale)	Paga del grado
	UFFICIALI.	
3	Ufficiali superiori del corpo di stato magg.	Id.
1	Segretario (ufficiale inferiore)	Id.
	PERSONALE TECNICO.	
1	Geografo capo	6000
3	Geografi principali. di 1ª classe . . .	5000
	di 2ª » . . .	4000
3	Geografi . . . . . di 1ª classe . . .	3500
	di 2ª » . . .	3000
3	Aiutanti geografi. . di 1ª classe . . .	2500
	di 2ª » . . .	2000
	3 di 1ª classe . .	2000
9	Aiutanti calcolatori. 3 di 2ª » . .	1500
	3 di 3ª » . .	1200
1	Topografo capo	5000
8	Topografi principali 4 di 1ª classe. .	4000
	4 di 2ª » . .	3500
20	Topografi . . . . . 10 di 1ª classe .	3000
	10 di 2ª » .	2500
24	Aiutanti topografi . 12 di 1ª classe .	2000
	12 di 2ª » .	1500
32	Allievi topografi.	1200
	PERSONALE CONTABILE.	
1	Contabile-maggiore.	Paga del grado
1	Contabile-capitano	Id.
2	Contabili-tenenti o contabili sottotenenti	Id.
4	Scrivani locali	Paga della classe
	ANNOTAZIONI.	
	Nel personale dei topografi saranno compresi 1 Fotografo. 1 Aiutante fotografo. 3 Capi officina. 2 Sotto capi officina.	

V° D'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

***Tabella** indicante la composizione delle Commissioni di disciplina a cui possono andar soggetti gli impiegati civili dell'Istituto topografico militare.*

Geografo capo (Colonnello)	1 Luogotenente generale, 2 Maggiori generali 2 Colonnelli (effettivi o assimilati).	*Presidente.* *Membri.*
Topografo capo (Luogot. colonnello)	1 Maggiore generale, 2 Colonnelli 1 Luogotenente colonnello 1 Impiegato dell'istituto di grado più elevato od uguale purchè più anziano	*Presidente.* *Membri.*
Geografo principale e topografo principale (Maggiori)	1 Maggiore generale, 1 Colonnello 1 Tenente colonnello 2 Impiegati dell'istituto di grado più elevato od uguale purchè più anziani	*Presidente.* *Membri.*
Geografo e topografo (Capitano)	1 Colonnello, 1 Tenente colonnello 3 Impiegati dell'istituto di grado più elevato od uguale purchè più anziani	*Presidente.* *Membri.*
Aiutante geografo e aiutante topografo (Luogotenente)	1 Colonnello, 1 Tenente colonnello o maggiore 3 Impiegati dell'istituto di grado più elevato od uguale purchè più anziani.	*Presidente.* *Membri.*

V^a^ d'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

N. 235. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 50).

Conto di costruzione per i distintivi per chepì da truppa.

16 novembre 1872

A compimento di quanto è prescritto al N. 12 dell'*Atto* N. 116 del 9 giugno ed in aggiunta agli *Atti* N. 155 delli 22 luglio e N. 195 delli 3 ottobre, riflettenti i nuovi chepì per la fanteria, artiglieria e genio e granatieri si pubblicano per norma dei rispettivi consigli d'amministrazione i seguenti conti di costruzione dei distintivi di grado e di cariche speciali da apporsi sui chepì delle diverse armi.

Tutti questi distintivi non dovranno giammai essere comperati già fatti, ma sibbene i consigli amministrativi provvederanno i galloni in pezza per distaccare man mano le quantità occorrenti a formare i distintivi stessi.

Distintivi in oro e lana pei Corpi d'Artiglieria e Genio.

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	Sott'ufficiali		Sergenti trombettieri		Caporali trombettieri		Caporali		Trombettieri	
		Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.
Gallone in oro, alto millimetri 16 . . . . . L.	4 550	» 600	2 730	» 600	2 730	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa, alto millimetri 16. . . . . »	» 250	» »	» »	» »	» »	» 600	» 150	» 600	» 150	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diam. di mill. 3 »	» 100	» »	» »	» 600	» 060	» 600	» 060	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura . . »	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo e di conteggio		L.	2 780	L.	2 840	L.	» 260	L.	» 200	L.	» 090

Distintivi in argento, lana e seta per la Fanteria.

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	Capi musicanti		Sott'ufficiali		Caporali musicanti		Caporali trombettieri		Caporali		Musicanti		Allievi musicanti e trombettieri	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento, alto millimetri 16 . . .	3 500	» 600	2 100	» 600	2 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa alto millimetri 16 . . .	» 250	» »	» »	» »	» »	» 600	» 150	» 600	» 150	» 600	» 150	» »	» »	» »	» »
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di millimetri 3. . .	» 900	» 600	» 540	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diametro di millimetri 3.– . .	» 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura .	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030	» »	» 030
Prezzo di costo e di conteggio		L.	2 690	L.	2 150	L.	» 740	L.	» 260	L.	» 200	L.	» 570	L.	» 090

N. 236 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 10).

R. Decreto col quale sono soppresse le Case reali invalidi e compagnie veterani d'Asti e di Napoli, ed è creato il Corpo invalidi e veterani.

Raccolta ufficiale delle leggi e Decreti del regno, N. 1095 (serie 2ª)
Gazzetta Ufficiale, N. 326, del 25 novembre 1872.

17 novembre 1872.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

SIRE,

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M. uno schema di decreto col quale le reali Case invalidi e compagnie veterani ora sedenti in Asti ed in Napoli vengono soppresse ed è creato invece un Corpo invalidi e veterani con sede nell'ultima delle mentovate città.

A formulare tale proposta mi inducono le ragioni che per sommi capi ho qui l'onore di esporre a V. M.

Ed anzitutto mi occorre assicurare la M. V. che il nuovo Corpo dovrà, come prima le reali Case invalidi e compagnie veterani d'Asti e di Napoli, raccogliere in onorato riposo quei vecchi soldati che per ferite od infermità sono divenuti inabili a prestare più oltre i loro servizi nelle file dell'esercito attivo.

Per quanto quindi riguarda la natura intrinseca e lo scopo di quelle due Case reali, nulla viene ad esser mutato colla creazione del Corpo invalidi e veterani; e sotto questo aspetto è pertanto sola questione della loro riduzione ad un unico istituto, riduzione cui consigliano ed i voti del Parlamento, il quale da alcuni anni ha inscritto nella parte straordinaria del bilancio passivo la spesa per una di esse Case, e la convenienza economica; ma che non fu possibile

fin qui, stante il troppo gran numero di uomini che erano ascritti alle due Case reali invalidi e compagnie veterani.

Infatti nel 1861, quando quelle due Case reali vennero per la prima volta, dopo la costituzione del regno d'Italia, riordinate da V. M., esse avevano complessivamente 614 ufficiali e 12558 uomini di truppa: forza che andò poscia man mano diminuendo, sicchè oggidì quelle Case non comprendono complessivamente che 113 ufficiali e 1940 uomini di truppa.

Era quindi evidente in allora la necessità di tenere divisa una forza tanto numerosa in due distinti centri di amministrazione e di comando, tanto più che entrambi, e quello di Napoli in ispecie, avevano ciascuno una forza superiore all'attuale delle due Case reali prese insieme.

Ridotta pertanto alle citate proporzioni la forza delle due Case reali invalidi e veterani, mi parve venuto il momento di riunirle in un solo corpo rendendone così più semplice, spedito ed economico il congegno amministrativo.

Quanto al numero degli ufficiali, dirò ch'esso è stato ridotto a quanto è necessario per costituire uno stato maggiore e 6 compagnie, quadro che io ritengo sufficiente pel buon andamento disciplinare ed amministrativo del nuovo Corpo, del quale ho creduto lasciare indeterminata la truppa, in vista delle continue oscillazioni che presenterà sempre il suo effettivo in un Corpo di tal natura.

Venendo da ultimo alla paga da assegnarsi al personale del nuovo Corpo, ho pensato che essendo pendente innanzi al Parlamento un progetto di legge per fissare nuovi assegnamenti a tutti i personali dell'Esercito, è meglio soprassedere dal prendere una qualunque disposizione che potesse venir presto modificata, e lasciare invece che gli ufficiali e gli uomini di truppa di esso Corpo abbiano a conservare ognuno le loro attuali competenze fino a che non sia altrimenti provvisto per legge.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d' Italia.

Visti i Nostri decreti 30 marzo 1852, 10 febbraio 1855, 17 ottobre 1856, 5 giugno e 23 dicembre 1857, 2 maggio, 15 agosto e 24 ottobre 1860, 28 febbraio e 28 luglio 1861 e 14 dicembre 1866 sull'ordinamento della real Casa invalidi e compagnie veterani d'Asti; ed i Nostri decreti 13 ottobre 1861, 6 dicembre 1863, 23 settembre 1865, 30 dicembre 1868, 23 gennaio e 17 febbraio 1870 sull'ordinamento della real Casa invalidi e compagnie veterani di Napoli;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Le Case reali invalidi e compagnie veterani d'Asti e di Napoli sono soppresse.

Art 2° Sarà costituito in Napoli un Corpo invalidi e veterani secondo il quadro organico che verrà stabilito con altro Nostro decreto.

Art. 3° Il presente decreto avrà vigore a partire del 1° gennaio prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetta di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti.

VITTORIO EMANUELE II., ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto in data d'oggi col quale è costituito in Napoli un Corpo invalidi e veterani.
Sulla proposta del Ministro della guerra.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Corpo invalidi e veterani si comporrà di uno *Stato Maggiore* e di *6 compagnie*, secondo il quadro organico che fa seguito al presente decreto per ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti.

Quadro organico del *Corpo invalidi e veterani.*

NUMERO	GRADI	*Annotazioni*
	Ufficiali.	Gli ufficiali e gli uomini di truppa conserveranno ognuno le loro attuali competenze.
1	Comandante (maggior generale o colonnello).	
2	Ufficiali superiori (luogotenenti colonnelli o maggiori).	
1	Aiutante maggiore in 1° (capitano).	
1	Aiutante maggiore in 2° (luogotenente o sottotenente).	
1	Direttore dei conti (contabile capitano).	
3	Ufficiali d'amministraz. (contabili tenenti o contabili sottotenenti).	
1	Medico di reggimento.	
6	Capitani (comandanti di compagnia).	
18	Luogotenenti e sottotenenti (di compagnia).	
34		
	Truppa.	
Indeterminato	Furieri maggiori. Furieri. Sergenti. Caporali. Soldati.	

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

DISPOSIZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto precedente sullo scioglimento della Casa reale invalidi e veterani d'Asti e sulla trasformazione di quella di Napoli, in Corpo invalidi e veterani.*

§ 1. Scioglimento della casa reale invalidi d'Asti.

1. L'ultimo giorno del dicembre il Consiglio d'amministrazione della Casa reale invalidi e veterani d'Asti si dichiarerà sciolto.

Dal giorno successivo sarà istituito un *Ufficio di Stralcio* per chiudere i conti dell'esercizio 1872 e presentarne gli atti all'ufficio di revisione nei termini voluti dal Regolamento 1° dicembre 1870 e dalle disposizioni 26 dicembre 1871.

2. L'ufficio di stralcio sarà composto:

Da un maggiore, direttore dell'ufficio, da un direttore dei conti, e di un ufficiale di amministrazione come sarà annunciato sul *Bollettino* delle nomine e promozioni).

L'ufficio di stralcio sarà diviso in due sezioni: una per la liquidazione dei conti riguardanti l'amministrazione della soppressa Casa reale invalidi e veterani, l'altra per i conti del soppresso Consiglio d'amministrazione dei personali diversi dipendenti dal Ministero della guerra.

3. Dal primo gennaio pertanto gli atti relativi alle operazioni di conto corrente o ad altra qualsiasi operazione attinente ad esercizio anteriore delle soppresse amministrazioni saranno dai Corpi rivolti all'*Ufficio di Stralcio* col seguente indirizzo:

Alla Casa reale invalidi e veterani in Asti (Ufficio di Stralcio, *Sezione invalidi e veterani o personali diversi*, secondochè la materia riguarda una piuttosto che l'altra delle soppresse amministrazioni).

4. Le scuole della Casa reale d'Asti, sia maschili, sia femminili, continueranno ad essere tenuti in Asti fino al compimento dell'anno scolastico 1872-73.

Anche l'insegnamento della musica per gli invalidi ciechi continuerà ad essere conservato ed impartito come fu sin qui fatto (dispaccio ministeriale 23 dicembre 1868, N. 10365).

La direzione e l'amministrazione delle scuole sarà affidata all'ufficiale superiore, che resterà comandato per attendere a tutti i servizi del distaccamento.

5. I depositi costituenti le doti conferite in premio a norma delle istruzioni 2 novembre 1865 saranno trasmessi al consiglio d'amministrazione del nuovo Corpo in Napoli, dal quale il prementovato ufficiale superiore riceverà i frutti per impiegarli nel modo prescritto dall'articolo 8° delle Istruzioni medesime.
6. Allo stesso Corpo sarà pur trasmessa la cartella del debito pubblico rappresentante il capitale di *lire diecimila* lasciato agli invalidi della soppressa Casa reale d'Asti del defunto marchese Mazzetti di Frinco, perchè ne fossero migliorate le condizioni allorquando si trovassero infermi allo spedale.

Anche le tavole di fondazione del legato e gli atti relativi saranno trasmessi al nuovo Corpo, il quale continuerà ad impiegarne i frutti secondo i fini del testatore.

7. Appena chiusi i conti del 4° trimestre, tra l'ufficio di stralcio ed il Corpo invalidi e veterani seguirà tosto la liquidazione dei conti delle varie masse, non che di quelli risguardanti il carico e lo scarico del materiale, operando nel modo voluto dalle disposizioni che regolano cotali servizi.

A quest'uopo l'ufficio di stralcio trasmetterà al Corpo invalidi e veterani:

il foglio nominativo di deconto;

la situazione generale delle armi, degli oggetti di servizio generale; infine ogni altro documento che possa occorrere per la liquidazione delle partite intercedenti tra la soppressa e la nuova amministrazione.

8. Il Ministero regolerà il conto del materiale dato in dotazione alla soppressa Casa reale invalidi e darà poi le disposizioni che saranno ravvisate convenienti a seconda del risultato dello assestamento dei conti.

9. Le suppellettili di proprietà della soppressa Casa reale invalidi d'Asti, che più non siano in istato di prestare un utile servizio, saranno vendute a pubblici incanti.

Le altre saranno gratuitamente cedute in consegna al secondo battaglione d'istruzione.

10. I fondi risultanti sulla cassa alla chiusura dei conti saranno poi rimessi alla compagnia veterani invalidi, distaccata in Asti, la quale se ne darà carico sul proprio rendiconto a favore della amministrazione da cui dipende.

§ 2. Trasformazione della Casa reale invalidi e veterani di Napoli nel Corpo invalidi e veterani.

11. Il primo giorno di gennaio il comandante del Corpo invalidi e veterani di Napoli procederà alla ricostituzione del consiglio d'amministrazione del Corpo seguendo le norme stabilite colle Disposizioni del 31 ottobre 1871.

12. Dallo stesso giorno il personale della soppressa Casa reale invalidi e veterani d'Asti dovrà essere inscritto sui ruoli matricolari ed amministrativi del nuovo Corpo.

13. Col personale delle soppresse Case invalidi e veterani di Napoli e di Asti saranno costituite sei compagnie, numerate dall'1 al 6. Sarà destinato alla prima compagnia tutto il personale che attualmente trovasi in Asti.

14. La compagnia stanziata in Asti sarà amministrata come distaccamento salvo, per riguardo alla provvista dei fondi in danaro, quanto è già disposto dal precedente articolo 10, e per i fondi in materie quanto sarà stabilito per l'eseguimento dell'articolo 8.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 237 — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 7).

Modificazioni all'art. 5° del R. decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra.

17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 11 marzo 1867 e l'annessovi regolamento pel riordinamento del corpo di stato maggiore;
Visto i Nostri decreti 21 luglio 1867 e 24 dicembre 1870 relativi al personale della scuola superiore di guerra;
Visto il Nostro decreto 31 gennaio 1871 relativo a modificazioni all'ordinamento della scuola superiore di guerra;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 5° del R. decreto 31 gennaio 1871 portante modificazioni all'ordinamento della scuola superiore di guerra è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 5° — Gli ufficiali d'artiglieria e genio, che per effetto del precedente articolo 4° fanno passaggio al corpo di stato maggiore, acquistano il diritto ad essere promossi a scelta al grado superiore nel corpo di stato maggiore o nell'arma di fanteria, quando per la loro anzianità si trovino od entrino nel primo terzo degli ufficiali di fanteria di grado eguale a quello di cui essi sono rivestiti ».

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Ricotti,

N. 238 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 20)

Istruzione permanente per le operazioni della leva.

18 novembre 1872.

Nella occasione di eseguire la leva militare annuale, il Ministero della Guerra si è finora fatto carico di diramare ai Consigli di leva appositi dispacci circolari, sia per ricordare la osservanza di talune prescrizioni, talvolta nelle precedenti leve state trascurate, sia ancora per far rilevare le modificazioni successivamente state introdotte nella legge organica sul reclutamento, e spiegare quindi la portata delle fatte innovazioni.

Ora, affine di vie più facilitare il còmpito rispettivamente assegnato dalla legge tanto ai Consigli di leva, quanto alle diverse Autorità chiamate a prender parte a così importante ramo di servizio, questo Ministero ha stimato opportuno di raccogliere le più rilevanti avvertenze altra volta fatte, non che le principali massime man mano stabilite circa alla applicazione della legge sul reclutamento quale trovasi attualmente in vigore, e farne oggetto della qui appresso *Istruzione permanente*, la quale possa loro servir di guida nel procedere alle varie operazioni della leva.

Dopo la pubblicazione di questa *Istruzione* il Ministero della guerra si tiene dispensato dal ripetere annualmente le avvertenze e le prescrizioni in essa Istruzione ricordate e però si limiterà, nell'occasione della chiamata alla leva annuale a fissare i termini entro i quali devono avere luogo le relative operazioni, sicuro peraltro che le autorità tutte, sì civili che militari, cui la legge affida il servizio della leva, porranno ogni studio onde tenersi in grado di soddisfare lodevolmente il proprio incarico.

Da questo Ministero saranno spedite ai vari Comandi, Corpi, Uffici e Distretti il seguente numero di copie della

citata *Istruzione*, che dovranno pagare a carico della massa generale uomini:

Ad ogni reggimento di fanteria . .	N. delle copie		5
Id. id. di bersaglieri .	»	»	5
Id. id. di cavalleria .	»	»	4
Id. id. di artiglieria .	»	»	5
Ad ogni battaglione d'istruzione .	»	»	1
Al corpo zappatori del genio . .	»	»	8
Ad ogni Istituto militare	»	»	1
Al Corpo di stato maggiore comprese le Biblioteche (a carico dei fondi sul capitolo 20)	»	»	30
Ad ogni direzione d'ospedale . .	»	»	5

I distretti militari riceveranno quel numero di copie che sarà loro indicato in apposita lettera circolare tanto per proprio conto come per gli ufficiali delegati alla leva, e per il fondo di copie da vendersi.

I comandanti delle legioni dei R.R. Carabinieri riceveranno per ora N. 4 copie, però trasmetteranno a questo Ministero la solita richiesta per quel numero di copie che loro occorreranno in più, sia per proprio uso, come per gli ufficiali dipendenti che ne facessero domanda.

I corpi e comandi che ricevessero simili domande dai propri ufficiali si rivolgeranno, per averle, al comando del distretto viciniore; quelli stanziati nella Capitale invece si dirigeranno per lo stesso scopo all'editore del *Giornale Militare* in Roma (piazza del Gesù, 47).

Il prezzo delle copie spedite dal Ministero è fissato in L. 0, 80.

Il prezzo di copie somministrate dai distretti o dall'editore è di L. 1, 00.

L'importo delle copie sarà pagato com'è indicato dall'*Atto* N. 99 del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 239 — ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO (Nota N. 1)

Ordine del giorno all'Esercito.

19 novembre 1872.

Anche questa volta, in occasione delle inondazioni che hanno gravemente minacciato alcune città della Toscana e devastato la contrada del medio Po, il soldato italiano ha dimostrato che non ristà mai dallo affrontare e sostenere fatiche, sagrifizi e pericoli d'ogni specie per impedire o almeno alleviare le sventure ai proprii concittadini.

Le truppe delle divisioni di Firenze, Bologna, Verona, Padova ed Alessandria, chiamate a soccorrere, hanno dato ammirabili esempi di abnegazione e di fraterna carità.

Io le lodo e le ringrazio a nome di S. M. il Re, che vede sempre con grandissima compiacenza l'Esercito accrescere i suoi titoli all'affetto ed alla benemerenza della patria.

Roma, 19 novembre 1872.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 240. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 51)

Nuovo modello di chepì adottato pei medici e pei veterinari militari. — Modificazioni al berretto.

20 novembre 1872.

In aggiunta a quanto fu prescritto dalla *Istruzione* sulla divisa dei medici e dei veterinari militari, approvata con Regio Decreto 5 agosto 1871, questo Ministero determina:

1° Per i medici ed i veterinari militari è adottato, a

datare dal 1° gennaio 1873, un chepì, la di cui forma e dimensioni saranno eguali a quelle stabilite nell'*Atto* N. 81 (6 maggio 1872, pag. 175 del *Giornale Militare*, 1ª parte), salvochè:

a) Pei medici militari la stella avrà nel mezzo la croce scorciata in smalto rosso, in campo di smalto bianco;

b) Pei veterinari militari la stella avrà nel mezzo la croce di Savoja in argento, in campo di smalto azzurro;

c) Tutti i medici ispettori, come pure i medici capi direttori di ospedale militare avranno di colore robbio le righe di seta nel distintivo di grado.

2° Il berretto dei medici e dei veterinari militari continuando ad avere la forma e le dimensioni attuali sarà modificato come in appresso:

a) Il fregio consisterà pei medici militari in una stella in ricamo d'argento a 5 punte, staccate di millimetri 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce scorciata, in seta rossa in campo di panno bianco. La stella sarà sormontata dalla Corona Reale delle dimensioni fissate dalla fig. 5ª, tavola III, annessa alla *Istruzione* approvata con Regio Decreto 2 aprile 1871;

b) Pei veterinari il fregio sarà identico a quello stabilito pei medici, tranne che la stella avrà nel mezzo la croce di Savoja in ricamo d'argento, in campo di panno azzurro;

c) Tutti i medici ispettori come pure i medici capi direttori di ospedali militari avranno la sopraffascia di panno colore robbio senza le filettature in velluto nero.

Tali modificazioni al berretto dovranno avere effetto prima del 1° gennaio 1873.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 241 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 52)

Nuovo modello di chepì adottato pei funzionari d'Intendenza (esclusi gli scrivani). — Modificazioni al berretto.

24 novembre 1872.

In aggiunta a quanto fu prescritto dalla *Istruzione* sulla divisa dei funzionari d'intendenza approvata con Regio Decreto 17 settembre 1871, questo Ministero determina:

1° Per i funzionari d'intendenza militare (esclusi gli scrivani) è adottato, a datare dal 1° gennaio 1873, un chepì la di cui forma e dimensioni saranno eguali a quelle stabilite nell'*Atto* N. 81, salvochè:

a) Gli ornamenti, *galloncini-cordoncini, fregio* e *nappina*, saranno di metallo dorato;

b) La stella avrà nel centro la croce di Savoja in oro, in campo di smalto azzurro;

c) Tutti gl'intendenti militari indistintamente, come pure i commissari di guerra di 1ª classe che siano capi d'ufficio, avranno di colore robbio le righe di seta nel distintivo di grado.

2° Il berretto dei funzionari d'intendenza (esclusi gli scrivani) continuando ad avere la forma e le dimensioni attuali, sarà modificato come in appresso:

a) Anzichè di panno azzurro, sarà di panno turchino colla sopraffascia filettata di panno azzurro;

b) Il fregio consisterà in una stella in ricamo d'oro, a 5 punte staccate di millimetri 37 l'una dall'altra, con in mezzo la croce di Savoja pure in ricamo d'oro in campo di panno azzurro. La stella sarà sormontata dalla Corona Reale in ricamo d'oro delle dimensioni fissate nella fig. 1ª della tavola annessa alla *Istruzione* sovra citata;

c) Tutti gl'intendenti militari indistintamente, come pure i commissari di guerra di 1ª classe che siano capi d'ufficio, avranno la sopraffascia di panno colore robbio senza filettatura.

Tali modificazioni al berretto dovranno avere effetto non più tardi del 1° gennaio 1873.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 242 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 53)

Chepì pegli ufficiali del corpo invalidi e veterani, delle compagnie infermieri e per quelli del corpo moschettieri.

22 novembre 1872.

Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani, delle compagnie infermieri e per quelli del Corpo moschettieri è adottato, a datare dal 1° gennaio 1873, lo stesso chepì come per gli ufficiali dei reggimenti fanteria *(Atto N. 81)*, tranne che: pegli ufficiali del corpo invalidi e veterani la stella avrà nel mezzo lo scudo di Savoia; per quelli delle compagnie infermieri la croce di Savoia; e per quelli del corpo moschettieri la corona reale.

Gli ufficiali prementovati leveranno dal berretto la coccarda nazionale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 243 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 54).

Fregio sugli spallini del cappotto e della giubba di panno per la truppa dei battaglioni d'istruzione.

22 novembre 1872.

In seguito alla istituzione di un secondo battaglione d'istruzione, ordinata con R. decreto del 3 ottobre 1872, questo Ministero ha determinato che per distinguere la truppa dal l'uno da quell'altro, venga apposto sugli spallini di detta giubba, come del cappotto, il numero in bianco del rispettivo battaglione.

I consigli di amministrazione di ambedue i sovracitati battaglioni osserveranno, rispetto al modo di provvedere e conteggiare tali fregi, le norme tracciate dall'*Atto* N. 147.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 244 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota 7).

Si inibisce l'aggregazione ai Corpi dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero.

25 novembre 1872.

Colla Nota 12 gennaio 1866, N. 5, a pagina 5 del *Giornale Militare* di detto anno, questo Ministero pubblicava la Circolare 7 ottobre 1865, N. 45718, del Ministero di grazia e giustizia, colla quale, d'accordo con quest'ultimo, veniva stabilito che i renitenti alla leva, ammessi a libertà prov-

visoria pendente il giudizio, dovessero aggregarsi al corpo di truppa più vicino alla sede del Tribunale procedente.

Essendo ora cessate le circostanze e ragioni speciali che diedero motivo a quell'eccezionale provvedimento, e, ritenuto che il medesimo riesce altresì d'incaglio alla amministrazione dei corpi e di pregiudizio alla disciplina, questo Ministero ha determinato che d'ora innanzi i renitenti giudicabili a piede libero non debbano essere altrimenti aggregati ad alcun corpo, siccome prescrive la succitata Circolare, ma lasciati liberi come tutte le altre persone non militari giudicabili, ammesse al detto benefizio.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 243 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 53)

Righe di seta nel distintivo di grado sul chepi, e sopraffascia del berretto per tutti i colonnelli e per i tenenti colonnelli comandanti di corpo.

26 novembre 1872.

Questo Ministero determina che le righe di seta nel distintivo di grado sul chepi, e la sopraffascia del berretto per tutti i colonnelli indistintamente come pure per i tenenti colonnelli che siano comandanti di corpo od istituto, ovvero direttori d'artiglieria o del genio, abbiano da essere di colore robbio.

La sopraffascia predetta non avrà filettatura di sorta.

Questa disposizione dovrà aver vigore pel 1° gennaio 1873.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 246 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 56)

Chepì per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore.

30 novembre 1872.

In aggiunta all'*Istruzione* 5 agosto 1871, sulla divisa degli ufficiali del corpo di stato maggiore questo Ministero prescrive quanto segue:

1° È adottato per gli ufficiali del corpo predetto, ed a datare dal 1° gennaio 1873, lo stesso chepì che per gli ufficiali dell'Arma di fanteria di linea (*Atto N.* 81), trannechè:

a) gli ornamenti — galloncini, cordoncini e fregio — saranno di metallo dorato;

b) la nappina elissoidale avrà l'asse maggiore di 34^{mm}, ed il minore di 28; in essi i giri di cordoncino saranno disposti in senso orizzontale; avrà superiormente un foro per l'innestamento di un pennacchietto; e non vi sarà sul dinanzi la croce;

c) il chepì sarà ornato di una treccia in cordone di *filato* d'oro, foggiata come quella fig. 8 (*Atto N.* 132), lunga 50 centimetri, e le due estremità terminate ad occhiello. Una di queste estremità porta inoltre una ghiandina di cordone d'oro.

Questa treccia s'appenderà al chepì, mediante un piccolo uncino, sporgente da uno scudello liscio dorato, fisso dietro il chepì, quasi rasente il lembo del tondino; ed un bottoncino dorato (come quelli alle manopole della giubba), posto sul lato sinistro del chepì, nel punto ove la congiunzione della sopraffascia e della visiera è intersecata dal prolungamento del cordoncino.

La treccia appesa deve avere la ghiandina di dietro e scendere a festone sul lato destro e sulla visiera.

Tale treccia sarà portata sempre col chepì scoperto. Quando invece il chepì sia rivestito della copertura di tela incerata ovvero di quella di tela bianca, alla treccia d'oro verrà sostituita una treccia di cordone di seta nera uguale alla prima per forma e dimensioni.

d) Nella gran montura il chepì sarà pure ornato di un piccolo pennacchietto, alto 12 cent., formato di quattro o cinque penne bianche di cigno, e sostenuto alla base da una piccola *tulipa* foggiata, a fiamma e di metallo dorato;

e) La stella sarà di metallo argentato con sopra l'aquila reale di Savoja in metallo dorato.

2. Tutti i colonnelli del corpo indistintamente, come pure i tenenti colonnelli che siano comandanti di istituto o corpo, avranno di color robbio le righe di seta sul distintivo di grado del chepì.
3. Gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore e che per l'Arma cui appartengono, fanno uso di chepì o di colbacco, porteranno la treccia, la stella e il pennacchietto, come gli ufficiali effettivi del corpo predetto.
4. A datare dal 1° gennaio 1873 gli ufficiali del corpo di stato maggiore leveranno dal berretto la coccarda nazionale.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 43ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre

LUGLIO 12. R. D. che approva la spesa di L. 33,800,000 per una diga ed opere di difesa alla Spezia e per fabbricazione d'artiglierie di gran potenza e per costruzione d'una fabbrica di cannoni di grosso calibro, *pag.* 581.
NOVEMBR. 17. Aumento del decimo sullo stipendio degli scrivani fissi dell'amministrazione della giustizia, *pag.* 588.
DICEMBRE 1. Istruzione amministrative e contabili intorno all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, *pag.* 587.
» 1. Carica di *relatore* nei Consigli di amministrazione degli ospedali militari succursali, *pag.* 592.
» 2. Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni, *pag.* 593.
» 3. Istruzione sulla amministrazione e contabilità degli ospedali militari, *pag.* 597.
» 5. Pubblicazione del nuovo regolamento di disciplina militare, *pag.* 600.
» 5. Aggiunta all'istruzione per le scuole dei corpi, *pag.* 602.
» 6. Impieghi di scrivano locale ai militari congedati dopo 11 anni e 6 mesi di servizio, *pag.* 602.
» 6. Nuovo prezzo degli stivali (Modello 1870), *pag.* 604.
» 6. Chepi per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze, *pag.* 605.
» 6. Fregi sui copricapo e di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore provenienti dalla fanteria o dal genio, *pag.* 606.
» 6. Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria, *pag.* 606.

N. 247 — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 12)

Spesa straordinaria di Lire 33,800,000 per una diga ed opere di difesa alla Spezia e per fabbricazione d'artiglierie di gran potenza, e per costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro.

12 luglio 1872.

Atti del Governo n° 929 (2ª serie), *Gazzetta Ufficiale del Regno*, n° 202, del 18 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE II., ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. In continuazione degli assegni fatti con le leggi 16 giugno

ERRATA CORRIGE

Pagina 550, ultima riga, invece di: *croce in argento in campo bianco*; leggasi: *croce scorciata, in seta rossa in campo di panno bianco.*

Pagina 543, riga 19, invece di: *colonnello*, leggasi: *colonnello di fanteria.*

Riga 34, invece di: 12 *scrivani locali*; leggasi: 12 *scrivani locali* { 4 di 1ª cl. / 4 di 2ª » / 4 di 3ª »

1871, n. 260, e 26 aprile 1872, n. 801, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 33,800,000, delle quali:

a) Per una diga subacquea attraverso il golfo della Spezia . . . . . L. 2,900,000

b) Per le spese di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo della Spezia. . . » 18,700,000

c) Per la fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste . . . . . » 11,600,000

d) Per la costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro . . . . . » 600,000

Totale . . . . . L. 33,800,000

Art. 2. L'anzidetta somma di 33,800,000 lire verrà ripartita sui bilanci della guerra nel modo seguente:

Oggetto della spesa	BILANCI DEL PRIMO QUINQUENNIO					Totale per il primo quinquennio	Da stanziarsi sui bilanci del secondo quinquennio dopo quello del 1876	Assegnamento complessivo
	1872	1873	1874	1875	1876			
a) Per una diga attraverso il golfo della Spezia . .	»	900,000	900,000	900,000	200,000	2,900,000	»	2,900,000
b) Per le opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre al golfo della Spezia	500,000	1,600,000	2,600,000	2,600,000	3,300,000	10,600,000	8,100,000	18,700,000
c) Per la fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste.	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,500,000	5,100,000	11,600,000
d) Per la costruzione di una fonderia di cannoni di grosso calibro	200,000	300,000	100,000	»	»	600,000	»	600,000
Totale per i bilanci	1,200,000	4,300,000	5,100,000	5,000,000	5,000,000	20,600,000	13,200,000	33,800,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sarre (Aosta) addì 12 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.
SELLA.

N. 248 — GIUSTIZIA MILITARE (Nota N. 18)

Si estende agli scrivani fissi dell'amministrazione della Giustizia militare il disposto dell'art. 5 della legge 6 novembre 1859, N. 3714, circa l'aumento del decimo sullo stipendio per un decennio di servizio passato nello stesso grado.

17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 febbraio 1871 portante modificazione ai quadri organici del personale dei Tribunali militari,

Ritenuto, che col citato R. Decreto, mentre sarebbero stati soppressi i posti degli attuali scrivani fissi presso i Tribunali militari man mano che si renderanno vacanti, furono però col decreto stesso conservati quelli che rimanevano in tale impiego.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

Agli attuali scrivani fissi nell'amministrazione della Giustizia militare è pure applicabile il benefico disposto dell'art. 5° della legge 6 novembre, 1859 N. 3714.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei Conti.

Dato a Napoli, li 17 novembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

ISTRUZIONI *amministrative e contabili intorno all'Ufficio d'amministrazione dei personali varî.*

4° dicembre 1872.

1. — Ingerenze dell'Ufficio d'amministrazione dei personali varî.

Art. 1. L'Ufficio d'amministrazione dei personali militari varî amministra gli assegnamenti di tutti i personali, che non hanno un proprio consiglio d'amministrazione.

Esso è inoltre il centro cui ricorrono le amministrazioni militari per le operazioni contabili che loro occorra di compiere fuori della loro sede.

Art. 2. Ha due casse: l'una corrente, l'altra di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per le riscossioni e per i pagamenti, ed in essa non potranno ritenersi fondi eccedenti la somma di lire trentamila.

La cassa di riserva serve per la custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno.

§ 2. — Del consiglio d'amministrazione e dei suoi agenti.

Art. 3. L'Ufficio d'amministrazione dei personali varî ha un proprio consiglio d'amministrazione permanente.

Art. 4. Il consiglio è costituito:

Del colonnello, direttore, ... *Presidente;*

Del contabile-tenente colonnello, vice direttore . . . . . *Relatore;*

Di due contabili-capitani . . . . *Membri;*

Del direttore dei conti. . . . . *Membro e segretario.*

Gli atti di questo consiglio devono essere regolati secondo i precetti sanciti dalle Disposizioni 31 ottobre 1871.

Art. 5. L'Ufficio sarà internamente costituito delle seguenti sezioni:

Direzione dei conti;
Operazioni di cassa;
Conti correnti;
Matricole.

Art. 6. Il direttore dei conti, oltre al *memoriale di cassa*, tiene pure i *ruoli amministrativi* ed il *foglio generale delle competenze* dei singoli personali amministrativamente dipendenti dall'Ufficio, e compie alle altre incombenze assegnate ai segretari dei consigli.

Art. 7. L'ufficiale contabile, cui sono affidate le funzioni di cassiere, ha gli stessi incarichi che nei corpi sono assegnati all'*ufficiale pagatore*.

Il cassiere non potrà mai far parte del consiglio nè essere ad altri sostituito, neppure temporaneamente.

Art. 8. L'ufficiale contabile incaricato delle operazioni di conto corrente tiene i *quaderni di conto corrente* e speciali *Prospetti per la dimostrazione sinottica dell'applicazione delle somme inscritte sul giornale di cassa come partite di conto corrente*.

Art. 9. L'ufficiale contabile incaricato delle matricole attende ai lavori risguardanti i ruoli matricolari affidati all'Ufficio d'amministrazione ed a quanto si riferisce alla applicazione delle leggi di leva e di giubilazione.

Art. 10. I contabili-luogotenenti e i contabili-sottotenenti, sebbene assegnati ad una sezione nominatamente, possono dal direttore essere destinati a prestare l'opera loro anche nelle altre sezioni, quando i bisogni ciò richiedano.

§ 3. — Amministrazione de' personali vari

Art. 11. Gli assegnamenti che quest'Ufficio amministra e rappresenta ne' suoi conti sono quelli:

Degli ufficiali addetti ai comandi delle fortezze e dei guardarmi;

Del personale degli ufficiali contabili;
Del personale del corpo sanitario militare;
Del personale del corpo farmaceutico militare;
Del personale del corpo veterinario militare;
} Per gli ufficiali ed impiegati che non sono assegnati effettivi a corpi.

Del personale del corpo d'intendenza militare;

Del personale della giustizia militare;

Del personale contabile delle sussistenze militari;

Del personale addetto ai depositi di allevamento cavalli;

Degli ufficiali ed assimilati a grado d'ufficiale in disponibilità od in aspettativa.

Art. 12. Per computare e domandare cotali assegnamenti, tiene per cadun personale un ruolo amministrativo e tri-

mestralmente compila distinti fogli generali delle competenze.

Le variazioni, che succedono nei personali (*salvo quanto è disposto dall'art. 19 del successivo* Atto 251 *per ciò che riguarda i funzionari ed impiegati in servizio effettivo della intendenza, della giustizia e delle sussistenze militari*), sono partecipate all'Ufficio d'amministrazione nei primi cinque giorni di ogni mese per cura del capo dell'ufficio, dell'istituto o del corpo, presso i quali gli ufficiali o gli impiegati trovaronsi nel corso del mese antecedente a prestare servizio.

Esso alla sua volta notificherà all'ufficio di revisione per la contabilità dei corpi quelle che modificano il diritto agli assegnamenti con un solo elenco mensuale per cadun personale.

Art. 13. I fondi occorrenti sono dall'Ufficio d'amministrazione mensualmente richiesti coll'invio d'un prospetto degli averi presuntivi per caduno de'personali che amministra.

La riscossione de'mandati dalla Tesoreria avrà luogo, per regola, nell'occasione che abbia da farsi rilasciare vaglia del tesoro.

§ 4. — Norme per il pagamento degli assegnamenti.

Art. 14. Il pagamento degli assegnamenti è fatto, per conto dell'Ufficio d'amministrazione dei personali militari varî,

a) Dalle amministrazioni distrettuali:

Agli ufficiali addetti ai comandi delle fortezze ed ai guardarmi:

Agli ufficiali ed assimilati a grado di ufficiale in disponibilità od in aspettativa;

b) Dalle casse degli uffici d'intendenza militare divisionali:

Al personale dell'intendenza, della giustizia e delle sussistenze militari;

c) Dall'amministrazione dei depositi d'allevamento cavalli:

Agli ufficiali ed impiegati addetti ai depositi stessi.

Art. 15. Al pagamento degli assegnamenti:

del *personale degli ufficiali contabili*;
del *corpo sanitario militare*;
del *corpo farmaceutico militare*;
del *corpo veterinario militare*,

provvede l'Ufficio d'amministrazione, solo però per quegli ufficiali ed impiegati che non si trovino assegnati effettivi a

corpi o ad altro militare istituto avente un proprio consiglio.

Art. 16. I distretti, gli uffici d'intendenza militare divisionali e l'amministrazione dei depositi d'allevamento cavalli dimostrano i pagamenti fatti e gli acconti ricevuti su di apposito rendiconto, che trasmettono nei termini stabiliti all'Ufficio d'amministrazione dei personali varî.

Art. 17. Le competenze casuali che si corrispondono e le spese di viaggio che si rimborsano agli ufficiali ed impiegati appartenenti ai personali indicati all'art. 11 sono conteggiate a carico della massa generale uomini dell'Ufficio d'amministrazione de' personali varî nei casi in cui è stabilito dai regolamenti che siffatti pagamenti vadano a carico di detta massa generale.

Art. 18. Le somme pagate, per errore, in più od in meno agli ufficiali od impiegati, saranno, per cura dei Capi di servizio, ritenute o rimborsate in seguito alle note di rettificazioni, che loro trasmetterà l'Ufficio d'amministrazione.

Art. 19. La facoltà di accordare anticipazioni di stipendio, nei casi tassativamente previsti dalle disposizioni sulla contabilità interna dei corpi, ad uffiziali ed impiegati dipendenti dall'Ufficio d'amministrazione è data:

Per gli ufficiali addetti ai comandi delle fortezze e per i guardarmi: — Al comandante della fortezza.

Per gli ufficiali ed impiegati designati nell'articolo 15: — Al capo di servizio, dal quale direttamente dipendono, purchè, per le informazioni che si dovranno prima assumere dall'Ufficio di amministrazione, sia accertato che non abbiano alcun altro debito verso la cassa.

Per il personale della giustizia militare: — All'avvocato generale militare, per quelli che sono addetti al suo ufficio; agli avvocati fiscali per gli addetti ai tribunali militari.

Per il personale della intendenza o delle sussistenze militari: — Al capo dell'ufficio della intendenza militare della divisione.

Per il personale de' depositi d'allevamento cavalli: — Al direttore de' depositi medesimi.

Art. 20. Le autorità, cui è conferita la facoltà di accordare

simili anticipazioni, non potranno tuttavia valersene in proprio favore, se non ne hanno prima riportata l'autorizzazione del Ministero.

Parimente non potranno accordare agli ufficiali od impiegati una seconda anticipazione di stipendio se la prima non sia stata interamente rimborsata.

§ 5. Operazioni di conto corrente.

Art. 21. L'Ufficio d'amministrazione ha relazioni di conto corrente:

con tutte le amministrazioni dell'esercito che abbiano un proprio consiglio di amministrazione permanente;

colle direzioni di artiglieria, del genio e dei magazzini dell'amministrazione militare;

col deposito cavalli-stalloni;

colle società di navigazione per i conti dei trasporti militari per mare;

colle amministrazioni degli spedali marittimi, del corpo fanteria marina e delle divisioni del corpo reale equipaggi.

Art. 22. Per la registrazione delle relative operazioni tiene tanti *Quaderni di conto corrente a madre-figlia* quante sono le amministrazioni colle quali ha conto aperto.

Terrà del pari conti distinti per i pagamenti e per le riscossioni, che per altre speciali partite gli occorra di fare.

Art. 23. Nelle *Disposizioni sulle contabilità interne dei Corpi* sono indicate le norme da seguirsi all'uopo sia dall'Ufficio che dalle altre amministrazioni.

§ 6. — Norme contabili.

Art. 24. Le disposizioni vigenti per l'amministrazione e contabilità degli altri corpi sono pure applicabili a questo Ufficio.

Art. 25. L'Ufficio di amministrazione avrà un solo *giornale di cassa*, tanto per le proprie operazioni quanto per quelle che compie per conto delle altre amministrazioni.

Sul giornale nota volta per volta le somme, che gli occorrerà di riscuotere o pagare, in guisa che si possa da esso in qualunque momento riconoscere i fondi che debbono trovarsi nelle casse.

Art. 26. I conti vi saranno dimostrati suddivisi in:

Massa generale uomini, per le partite che interessano i conti dei personali da esso amministrati;

Riscossioni e pagamenti per conto delle altre amministrazioni;

Credito e *debito* verso altre amministrazioni per le partite di conto corrente, che interessano la propria massa generale uomini.

Art. 27. Le operazioni che l'Ufficio compie, indipendentemente dalla sua propria gestione, per la regolarizzazione dei conti correnti tra due altre amministrazioni, non importeranno alcuna operazione sul giornale di cassa.

Art. 28. Per la trimestrale chiusura dei conti e per il loro invio all'ufficio di revisione si osserveranno i termini per gli altri corpi stabiliti.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 230. — SERVIZIO MILITARE TERRITORIALE (Nota N. 3)

Carica di relatore nei Consigli di amministrazione degli ospedali militari succursali.

1° dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1872, col quale si affida la carica di direttore negli ospedali militari al medico capo od al medico direttore e si determina la composizione dei Consigli di amministrazione negli ospedali stessi;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

All'articolo 4° del succitato Nostro decreto in data 17 novembre 1872, è sostituito il seguente:

« La direzione di ogni ospedale militare succursale ap-
« parterrà al medico militare più elevato in grado od an-
« zianità tra quelli addetti ad esso ospedale, ed il Consiglio
« d'amministrazione di distaccamento dell'ospedale stesso
« sarà composto:

« Del medico dirigente. . . . . *Presidente relatore*;
« Dei due medici che gli succedono
in grado od in anzianità. . . . *Membri;*
« Dell'ufficiale contabile . . . . *Segretario* ».

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 1° dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

N. 251 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 25)

Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni.

2 dicembre 1872.

Per meglio agevolare il pagamento degli assegnamenti agli ufficiali ed impiegati dei *personali militari* non assegnati effettivi ad alcun corpo, il Ministero è venuto nella risoluzione di affidare il pagamento degli assegnamenti di taluni di essi agli uffici d'intendenza militare delle divisioni.

Quindi esso determina, che dal primo giorno del prossimo gennaio si abbiano a porre in atto ed osservare le disposizioni qui sotto divisate.

§ 1. — Rapporti amministrativi tra gli uffici d'intendenza militare e l'ufficio dei personali militari vari.

Art. 1. Il pagamento degli assegnamenti spettanti agli ufficiali ed impiegati *in servizio effettivo* dei personali dell'*intendenza militare* della *giustizia* e delle *sussistenze militari* sarà fatto dagli uffici d'intendenza militare delle divisioni per conto dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari, col quale si porranno perciò in relazione per tutto che si riferisce all'amministrazione ed ai conti dei personali medesimi.

§ 2. — Cassa e registri contabili.

Art. 2. A quest'uopo ogni ufficio d'intendenza militare di divisione avrà una cassa-forte a due chiavi diverse, delle quali una sarà tenuta dal capo dell'ufficio, l'altra dal funzionario che da questo sarà scelto per esercitare gli uffici di pagatore.

Art. 3. Sia il capo d'ufficio sia il funzionario pagatore rispondono personalmente dei fondi depositati nella cassa e della regolarità delle relative operazioni e scritture.

Art. 4. Le operazioni di cassa, la tenuta e la resa dei conti seguiranno con norme analoghe a quelle prescritte per i distaccamenti dei corpi.

Art. 5. I titoli comprovanti i movimenti di cassa dovranno essere sottoscritti dal capo d'ufficio e dal pagatore.

Art. 6. Per la regolare dimostrazione dei conti ciascun capo d'ufficio farà tenere in pari dal funzionario pagatore i seguenti documenti:

a) Un ruolino trimestrale della posizione delle persone che ricevono gli assegnamenti dall'ufficio d'intendenza militare (mod. 15, *Disposizioni 26 dicembre 1871*);

b) Il registro dei rendiconti di cassa (mod. 9, ivi);

c) Il quaderno degli ufficiali ed impiegati debitori verso la cassa per anticipazione od altro (mod. 110, ivi; *colla aggiunta però delle colonne per registrarvi le ritenzioni fatte in ciascun mese).*

§ 3. — Somministrazione dei fondi.

Art. 7. Ciascun capo d'ufficio d'intendenza militare di divisione trasmette, nella prima metà d'ogni mese, all'ufficio d'amministrazione dei personali varî un prospetto degli averi presuntivi (mod. 22, *Regolamento 1° dicembre 1870*), richiedendo con esso la somma necessaria per il pagamento degli assegnamenti del mese stesso agli ufficiali ed impiegati dei personali nell'art. 1° designati, che prestano servizio effettivo nella circoscrizione della divisione territoriale.

Art. 8. L'ufficio d'amministrazione prende in esame il prospetto e provvede per l'invio di un corrispondente vaglia del tesoro a favore del capo d'ufficio richiedente.

Questi potrà delegare, sotto la sua personale responsabilità, un ufficiale o funzionario da lui dipendente a riscuotere e quitanzare il vaglia, osservando le norme stabilite riguardo alla validità dell'atto di delegazione ed all'avviso da mandarsi alla tesoreria.

§ 4. — Pagamento degli assegnamenti.

Art. 9. I capi di servizio, che hanno sotto la loro dipendenza ufficiali ed impiegati dell'intendenza, della giustizia o delle

sussistenze militari, richiedono, dal 26 al 30 d'ogni mese, all'ufficio d'intendenza militare della divisione la somma strettamente abbisognevole per il pagamento degli assegnamenti spettanti a cotali ufficiali ed impiegati.

Art. 10. I capi di servizio, che hanno sede nello stesso capoluogo di divisione, possono, sotto la loro personale responsabilità, delegare persona a presentare la richiesta, ritirare la somma e rilasciarne quitanza. Della data delegazione dovranno però far preventivamente avvertito, con lettera d'ufficio, il funzionario incaricato del pagamento.

Quelli invece che se ne trovano lontani trasmettono la richiesta per mezzo della posta.

Gli ufficiali ed impiegati, che temporaneamente non si trovassero addetti ad alcun ufficio, faranno essi la richiesta e la trasmetteranno direttamente all'ufficio d'intendenza della divisione, il quale designerà il corpo che deve loro pagare gli assegnamenti.

Art. 11. Ricevuta la richiesta, il capo d'ufficio dell'intendenza militare, nel primo caso, fa pagare la somma domandata direttamente dalla propria cassa; nel secondo, la fa mandare per vaglia del tesoro.

Soltanto dove non possa giovarsi di questo mezzo, richiederà l'amministrazione di uno dei corpi o distaccamenti, che si trovano sul luogo, di fornire gli assegnamenti per conto del consiglio d'amministrazione dei personali varî.

Art. 12. I capi di servizio, ricevuta la somma, fanno compilare i fogli di stipendio e pagare gli assegnamenti; indi i fogli medesimi, regolarmente quitanzati dai creditori e da essi stessi, colla loro soscrizione, autenticati, trasmettono all'ufficio d'intendenza, che, in segno di ricevuta, loro restituisce le corrispondenti richieste di fondi.

Quando tra la somma richiesta e l'importare dei fogli di stipendio risultassero divari, questi saranno tosto appianati nell'atto stesso che consegnano i fogli quitanzati all'ufficio d'intendenza.

Art. 13. Per i pagamenti da eseguirsi da corpi o da distaccamenti, i capi di servizio compilano e rimettono i fogli di stipendio al corpo o distaccamento che li deve eseguire, il quale poscia se ne servirà per farsi rimborsare la somma pagata, mediante operazione di conto corrente, dall'ufficio d'amministrazione dei personali varî.

§ 5. — Assettamento mensuale dei conti.

Art. 14. Entro i primi dieci giorni di ogni mese ciascun ufficio d'intendenza militare divisionale trasmette all'ufficio d'amministrazione dei personali varî il rendiconto di cassa (mod. 11 — *Disp. 31 ottobre 1871*) per le riscossioni ed i pagamenti, che si riferiscono al mese antecedente.

Art. 15. A questo rendiconto dovranno essere uniti i fogli di stipendio ed ogni altro documento comprovante i movimenti di cassa.

Art. 16. Con essi saranno pure mandate le richieste colle quali si invitarono corpi o distaccamenti a soddisfare gli assegnamenti, notandovi l'amministrazione cui fu dato l'incarico del pagamento.

Art. 17. L'ufficio d'amministrazione riconosce i rendiconti, quindi trasmette agli uffici d'intendenza le dichiarazioni di ricevuta e di conferma delle *rimanenze* di cassa simile al mod. 13 (*Disp. 31 ottobre 1871*).

§ 6. — Partecipazione delle variazioni.

Art. 18. Gli uffici d'intendenza militare tengono conto delle variazioni che avvengono nei personali dell'*intendenza*, della *giustizia* e delle *sussistenze militari* sul ruolino delle posizioni, che poscia trasmettono, alla fine di ogni trimestre, all'ufficio di amministrazione dei personali varî.

Art. 19. Il primo giorno di ogni mese i capi di servizio partecipano all'ufficio d'intendenza militare, con stato conforme al modello 17 (*Disp. 26 dicembre 1871*), le variazioni avvenute lungo il mese antecedente negli ufficiali ed impiegati dei personali medesimi da essi dipendenti.

Art. 20. L'ufficio d'intendenza, desunti dagli accennati stati i dati che gli occorrono per tenere in pari il *ruolino trimestrale*, li autentica e, insieme cogli stati riguardanti i proprî ufficiali ed impiegati, li trasmette all'ufficio d'amministrazione dei personali varî, unendovi tutti i documenti che giustificano le occorse variazioni.

§ 7. — Disposizioni generali.

Art. 21. La spesa dei diritti di posta, che in taluni casi occorresse per la trasmissione di fondi o per l'appianamento

delle differenze per vaglia postale, sarà sopportata dalla massa generale uomini dell'ufficio d'amministrazione dei personali varî.

Art. 22. L'ufficio d'amministrazione dei personali varî avrà cura di tenere gli uffici d'intendenza militare provveduti dei moduli stampati abbisognevoli per l'eseguimento delle operazioni dalle presenti disposizioni prescritte.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 252 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 26)

ISTRUZIONE *sulla amministrazione e contabilità degli ospedali militari*

3 dicembre 1872.

L'amministrazione ed i conti degli ospedali militari, come già in più d'una occasione si ebbe a dichiarare, vogliono essere retti colle stesse norme che furono pei corpi dello esercito stabilite. Affinchè poi l'applicazione di così fatte norme segua per tutti in modo uniforme anche per le materie, che, per essere affatto speciali agli ospedali, avrebbero potuto lasciare qualche dubbio, il Ministero è venuto nella risoluzione di determinare quanto segue:

§ 1. — Amministrazione.

Art. 1. L'amministrazione degli spedali sarà regolata con norme analoghe a quelle stabilite per l'amministrazione dei corpi.

Conseguentemente gli uffici, le deliberazioni, la responsabilità dei Consigli di amministrazione degli spedali e degli agenti del Consiglio saranno retti dagli stessi precetti che le Disposizioni 31 ottobre 1871 pongono per gli atti amministrativi de'consigli di amministrazione degli altri corpi.

Art. 2. I contratti per le varie provviste o per la vendita di oggetti fuori d'uso e le convenzioni per il ricovero de' militari infermi negli ospedali civili, dove non siavi mezzo di dar loro ricovero in luogo di cura militare, sono direttamente stipulati dai consigli d'amministrazione degli spedali.

I contratti stipulati dai consigli d'amministrazione degli ospedali succursali non saranno però perfetti se non quando abbiano riportata l'approvazione del consiglio d'amministrazione permanente, dal quale dipendono.

Art. 3. L'ufficiale contabile direttore dei conti, oltre agl'incarichi che gli sono assegnati come relatore e segretario del consiglio, ha pur quello di tenere i conti della compagnia infermieri e del materiale in consegna allo spedale, e di assestare la contabilità generale per ogni trimestre nei termini dai regolamenti prescritti.

Art. 4. Il medico direttore designa gli ufficiali, i sott'ufficiali e gli scrivani che dovranno coadiuvare il direttore de' conti nello adempimento de' sovramenzionati incarichi.

Art 5. I fondi in danaro ed in materie da fornirsi dall'amministrazione militare ai luoghi di cura militare sono sempre richiesti dal presidente del consiglio di amministrazione permanente dello spedale divisionario, tanto per questo che per gli spedali succursali e gli instituti termali militari dipendenti, che sono da considerarsi come succursali dello spedale della divisione militare in cui si trovano.

Art. 6. Le domande degli acconti sugli assegnamenti sono fatte nei termini stessi che sono stabiliti per i corpi, mediante due prospetti, cioè:

Uno per richiedere gli assegnamenti spettanti al personale militare ed agli assimilati addetti agli spedali;

Uno per domandare la retta per il mantenimento degli infermi.

Art. 7. I prospetti sono inviati, per mezzo dell'ufficio di revisione per la contabilità de' Corpi, al Ministero, il quale provvede per l'emissione di mandati in acconto degli assegnamenti e per far anticipare dalla cassa dell'ufficio d'amministrazione de' personali varî le somme occorrenti al mantenimento degli infermi.

Art. 8. Nell'istesso modo che è prescritto per i distaccamenti dei corpi, gli spedali succursali ricevono dallo spedale divisionale, da cui dipendono, i fondi in contanti e in materie che loro occorrono, e sono tenuti a rendergli conto della gestione alla fine di ciascun mese.

Art. 9. Colla stabilita retta gli ospedali provvedono:

A tutte indistintamente le spese necessarie per la cura ed il mantenimento degli infermi;

Al pagamento delle giornate di cura de' militari infermi

ricoverati nei luoghi di cura non dipendenti dall'amministrazione militare;

Agli assegnamenti dovuti al personale civile;

Alle spese per il servizio religioso;

Al pagamento dei soprasoldi al personale inferiore, non che alla spesa delle razioni viveri al personale medesimo;

Al pagamento delle spese per la sepoltura e l'acquisto del feretro per i sott'ufficiali, caporali e soldati morti nell'ospedale;

Al mantenimento in buono stato di tutto il materiale.

Art. 10. Gli oggetti costituenti il materiale di ospedale, quali sarebbero gli apparecchi e gli strumenti medico-chirurgici, gli arredi, gli arnesi, le materie medicinali della farmacia, i letti, la biancheria e le suppellettili, le derrate alimentarie e simili, sono dati in consegna alle persone incaricate dei correlativi servizi, le quali sono tenute a risponderne verso il consiglio amministrativo dello spedale.

§ 2. — Contabilità.

Art. 11. I conti degli spedali sono tenuti e dimostrati nel modo stesso che è stabilito per quelli dei corpi.

Gli spedali hanno inoltre i quaderni e registri speciali che possano occorrere per tener conto del movimento giornaliero degli ammalati, delle ordinazioni mediche, dell'acquisto e del consumo dei medicinali, del vitto somministrato agl'infermi, delle robe in deposito appartenenti ai militari ricoverati ed infine di ogni altro particolare che si riferisca all'amministrazione del luogo di cura.

Art. 12. I conti tra gli ospedali e le amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra per le persone estranee alla milizia, che, a termine dei regolamenti, possono essere ricoverati in ospedali militari, saranno regolati direttamente dal consiglio colle amministrazioni, dalle quali le persone stesse dipendono.

Art. 13. Compiuto l'assettamento della contabilità trimestrale, ne trasmettono gli atti e i documenti che la costituiscono all'ufficio di revisione, nei termini e nel modo stesso che si seguono dai varî corpi.

§ 3. — Disposizioni generali.

Art. 14. I servizi interni della farmacia, della cucina, della biancheria, del bucato e simili continuano ad essere regolati colle norme oggi in vigore.

Art. 15. I conti interni degli ospedali sono sottoposti ad ispezione annuale, come è determinato per quelli dei corpi.

Non avranno quindi più luogo le verificazioni e le ispezioni per parte delle Giunte divisionali, le quali s'intendono soppresse.

Art. 16. S'intendono derogate tutte le precedenti Istruzioni sulla amministrazione e contabilità degli ospedali, che siano contrarie a quelle stabilite pei corpi.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 253 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA approvato con R. D. 1° dicembre 1872 (Nota N. 1)

Pubblicazione del nuovo Regolamento di disciplina militare.

5 dicembre 1872.

Con R. decreto del 1° dicembre corrente è stato approvato un nuovo *Regolamento di disciplina militare*, il quale andrà in vigore il 1° gennaio 1873 per l'intero Esercito.

Le disposizioni regolamentari concernenti l'istruzione ed il servizio interno dei corpi, che attualmente costituiscono un unico Regolamento con quello di disciplina, formeranno invece un libro separato, che verrà pubblicato successivamente; e nel frattempo continueranno a rimanere in vigore, per quanto non siano in opposizione col nuovo Regolamento di disciplina.

Come allegati a questo Regolamento saranno successivamente pubblicati:

Allegato N. 1. Regolamento sulla divisa;
» » 2. Regolamento sulle licenze;
» » 3. Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche;
» » 4. Istruzione sulle ispezioni;
» » 5. Istruzione per il riparto delle compagnie, squadroni e batterie;
» » 6. Istruzione pel governo dei cavalli;
» » 7. Istruzione per le scuole dei corpi;

Allegato N. 8. Istruzione per la concessione degli attendenti;
» » 9. Legge e Regolamento sui matrimoni dei militari;
» » 10. Istruzione circa l'igiene della truppa;
» » 11. Legge e disposizioni sullo stato degli ufficiali;
» » 12. Regolamento per le compagnie di disciplina;
» » 13. Leggi e Regolamento sull'avanzamento nell'esercito;
» » 14. Leggi e disposizioni sulle pensioni militari;
» » 15. Disposizioni per il conferimento delle decorazioni al valor militare;
» » 16. Disposizioni per il conferimento ai militari delle decorazioni degli ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e della Medaglia Mauriziana.

Tutte queste disposizioni devono essere osservate come se fossero innestate nel Regolamento di disciplina medesimo; e se sono pubblicate a parte, gli è unicamente perchè alcune di esse non vi avrebbero trovato luogo veramente appropriato, mentre altre concernono cose di loro natura facilmente mutabili, e che quindi non conveniva inserire in un testo che è desiderabile si mantenga per quanto possibile invariato.

Siccome la pubblicazione di codesti vari allegati non potrà aver luogo che successivamente, resta stabilito che frattanto avranno vigore le corrispondenti disposizioni attualmente esistenti, in quanto non siano mutate dal nuovo Regolamento di disciplina.

Ciascun ufficiale dell'Esercito ha obbligo di provvedersi di una copia del Regolamento di disciplina (edizione ufficiale*), e quindi anche dei relativi allegati man mano verranno pubblicati.

Ogni comando od ufficio militare dovrà averne una copia ad uso d'ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria; ogni compagnia, squadrone e batteria due copie, a spese della massa generale uomini.

Per le richieste i capi di corpo o di servizio si regoleranno, com'è stabilito dall'*Atto* N. 99. I pagamenti dovranno invece essere fatti esclusivamente all'*Editore del Giornale*

(*) Tutte le copie dell'edizione ufficiale porteranno nel frontispizio un bollo speciale colla scritta: *Ministero della guerra, edizione ufficiale*; e ciò sarà fatto ora innanzi per ogni altra pubblicazione regolamentare.

Militare in Roma, o direttamente per vaglia postale affrancato, o per mezzo del quartiermastro.

Ogni distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* sopracitato, e ne pagherà l'importo al predetto editore.

Il prezzo di vendita per le copie del nuovo *Regolamento di disciplina militare*, per le copie richieste al Ministero è di cent. 80; per quelle richieste ai distretti o all'editore cent. 90.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 254 — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 2).

Istruzione per le scuole dei Corpi.

5 dicembre 1872.

Al n° 7 della istruzione per le Scuole dei Corpi si aggiunga:

« Quando per alcune materie speciali, come ad esempio per l'insegnamento della lingua italiana nella scuola superiore dei sottufficiali, il corpo assolutamente difettasse d'insegnanti proprii, potrà supplirvi con alcun maestro civile, cui sarà corrisposta adeguata rimunerazione a carico della massa generale uomini del corpo stesso ».

Il Ministro
RICOTTI.

N. 255 — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 1).

Impieghi di scrivano locale ai militari di truppa congedati dopo undici anni e sei mesi di servizio.

6 dicembre 1872.

Questo Ministero, visto il regio decreto 5 giugno 1865, numero 2346, determina:

1. Ora innanzi nessuno potrà essere nominato scrivano locale presso gli uffici, comandi, stabilimenti od istituti militari nei cui organici siano stabiliti posti di scrivani locali:

a) Se non è stato congedato dall'esercito dopo non meno di 11 anni e 6 mesi di effettivo servizio sotto le armi;

b) Se non è munito del certificato di buona condotta modello N. 61, di cui nella Nota del 15 dicembre 1871,

N. 228 (pag. 1099 del *Giornale Militare*) ed *Atto* N. 5 del 5 gennaio corrente anno (pag. 15 di esso *Giornale*);

c) Se, mediante un esperimento, non ha dato prova della sua attitudine ai lavori d'ordine e di scritturazione che competono agli uffici presso i quali aspirano ad essere impiegati.

2. L'esperimento durerà non meno di *due* mesi. I capi di servizio presso i quali i concorrenti ai posti di scrivano locale prestano tale esperimento potranno però prolungarne la durata, quando lo credano opportuno, per farsi meglio un preciso criterio dell'attitudine dell'aspirante alla nomina di scrivano locale.
3. Durante l'esperimento l'aspirante riceverà un assegnamento mensile di lire sessanta.
4. Trascorso il periodo di esperimento, di cui al N. 1 lettera *c*), i capi di servizio trasmetteranno al Ministero della guerra, Segretariato generale, il foglio di congedo assoluto ed il certificato modello N. 61 di coloro che nell'esperimento stesso avranno dato sufficiente saggio della loro abilità.
5. Coloro che non riesciranno nell'esperimento verranno senz'altro licenziati.
6. Coloro che si troveranno nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente N. 1 potranno, presentandosi ad un ufficio nel quale siano vacanti posti di scrivano locale, venire ammessi a prestare l'esperimento di cui alla lettera *c*), senza che occorra la preventiva autorizzazione di questo Ministero, se l'ufficio stesso ha una massa speciale sulla quale corrispondere l'assegnamento di cui al seguente N. 5. Se invece l'ufficio non ha tale massa speciale, il suo capo, prima di permettere tale esperimento, ne riferirà al Ministero perchè gli possa venire indicato il fondo sul quale poter pagare l'anzi indicato assegnamento.
7. I congedati che, trovandosi nelle condizioni di cui al N. 1, non sapessero a quale ufficio dirigersi per prestare il prescritto esperimento, si rivolgeranno al Ministero della guerra, Segretariato Generale, per mezzo del sindaco rispettivo, trasmettendo i documenti indicati al precedente N. 4, ed indicando per ordine di preferenza gli uffici presso i quali desiderano essere chiamati a prestar servizio.
8. Potranno essere dispensati dall'esperimento, di cui all'articolo precedente, coloro che attualmente abbiano servito per un periodo di tempo, non minore di mesi tre, in alcuno degli uffici dipendenti dal Ministero della guerra nella

qualità di scrivani straordinari e che quivi abbiano dato prova della loro abilità. Per questi i capi di servizio potranno far senz'altro le proposte al Ministero, corredandole dei documenti di cui al precedente n. 4.

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* non tolgono che, in caso di lavori straordinari, ai quali non si possa sopperire col personale esistente, i capi degli uffici, presso i quali se ne manifesti il bisogno, possano, a mente del N. 27 della circolare N. 9 del 24 maggio 1871, impiegare scritturali provvisori nel numero strettamente indispensabile pel regolare andamento dei loro lavori, attenendosi però alle norme tracciate dal N. 3 dell'*Atto* stesso.

La paga mensile da corrispondersi a tali scritturali provvisori non potrà sorpassare le lire 60.

Gli scritturali provvisori dovranno essere congedati appena cessi il lavoro straordinario pel quale furono impiegati, o loro possano venire sostituiti scrivani locali.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 256 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 57).

Nuovo prezzo degli stivali (modello 1860) in uso presso gli individui delle armi a cavallo.

6 dicembre 1872.

Essendosi riconosciuto che l'attuale prezzo degli stivali (modello 1860) fissato in tariffa a L. 13, 20 il paio, non corrisponde più coi prezzi ora correnti in commercio, il Ministero ha determinato di arrecarvi un proporzionato aumento, portandolo a L. 14, 50 al paio, siccome apparisce dal relativo conto di costruzione faciente seguito alla presente disposizione.

Per norma dei Consigli amministrativi si pubblicano pure qui in appresso speciali tabelle indicante i limiti entro cui deve stare la spesa di riparazione degli stivali suddetti.

Il Ministro
RICOTTI.

Conto di costruzione degli stivali (modello 1860).

Davanti e dietro	L.	7 »
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso .	»	3 500
Punta e chiodettini	»	» 250
Mano d'opera, compreso lo spago	»	3 750
Totale .	L.	14 500

Riparazioni.

a) Per la risuolatura consistente nel cambio delle mezze suole, trapunta e riparazione ai tacchi:

Cuoio e chiodettini	L.	1 700
Mano d'opera	»	» 800
Totale .	L.	2 500

b) Pel fondo interno, cioè, trapunta, suola, sottopiede e tacco:

Cuoio e chiodettini	L.	3 750
Mano d'opera	»	1 750
Totale .	L.	5 500

c) Per la rimonta alta consistente nel cambio del tomaio, trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso:

Tomaio	L.	3 500
Trapunta, suola, sottopiede, tacco e fiosso .	»	3 500
Punta e chiodettini	»	» 250
Mano d'opera	»	2 »
Totale .	L.	9 250

N. 257 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 57)

Chepì per gli ufficiali delle stato maggiore delle piazze.

6 dicembre 1872.

Per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze è adottato, a datare dal 1° gennaio 1873, il chepì prescritto per gli ufficiali dei reggimenti di fanteria (*Atto* n° 81), salvoche:

a) Gli ornamenti — *galloncini*, *cordoncini*, *fregio* e *nappina* — saranno di metallo dorato;

b) La stella avrà nel mezzo lo scudo di Savoia;

c) Tutti i colonnelli indistintamente, come pure i luogotenenti colonnelli comandanti di fortezza, avranno di color robbio le righe di seta nel distintivo di grado.

Gli ufficiali prementovati leveranno dal berretto la coccarda nazionale.

Tutti i colonnelli indistintamente, come pure i luogotenenti colonnelli comandanti di fortezza avranno la sapraffascia del berretto di color robbio senza alcuna filettatura.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 258 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 58)

Fregi sui coprifonde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria e dal corpo del genio.

6 dicembre 1872.

Dai coprifonde di gran montura, gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore, provenienti dall'Arma di fanteria e dal corpo del genio, leveranno gli attuali fregi e vi sostituiranno un *aquila*, che dovrà essere collocata fra la *corona reale* al disopra e lo *scettro reale* al disotto.

Questi fregi saranno in metallo dorato; l'aquila e la corona reale saranno per forma e dimensioni uguali a quelle stabilite pel berretto degli ufficiali del corpo di stato maggiore, lo scettro avrà una lunghezza di cinque centimetri ed una lunghezza di cinque millimetri.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 259 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 59)

Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'Arma di fanteria.

6 dicembre 1872.

Agli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore, provenienti dall'Arma di fanteria, è esteso l'uso dello spencer prescritto pel corpo di stato maggiore.

Il Ministro
RICOTTI.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre

DICEMBRE 12. — Incorporazione degli uomini di 2ª categoria nei distretti e tenuta dei ruoli e documenti amministrativi degli uomini della milizia provinciale, *pag.* 607.

Id. 13. — Variante al distintivo pei caporali ed appuntati delle varie armi dell'esercito *pag.* 608.

N. 260 — RECLUTAMENTO (Nota N. 17)

Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e nei reggimenti d' artiglieria, e tenuta dei ruoli ed altri documenti degli uomini della milizia provinciale presso i distretti.

12 dicembre 1872

1° Gli inscritti di 2ª categoria saranno effettivamente incorporati e presi in forza dallo stato maggiore dei distretti, di mano in mano che a questi perverranno dagli ufficiali delegati in 1° ai consigli di leva gli elenchi mod. N. 8 dell'*Istruzione permanente per le operazioni di leva*, in data 18 novembre 1872. L'ufficio di maggiorità è incaricato di compilarne e tenerne al corrente, distinti per classe, i ruolini delle posizioni, mod. N. 5 dell'*Istruzione* 10 aprile 1870, ed i fogli matricolari mod. N. 22, (già H).

2° I militari già ascritti alla 1ª categoria ed assegnati ad un corpo, i quali facciano per un motivo qualunque passaggio alla 2ª categoria, saranno trasferti effettivi nel distretto cui appartengono per fatto di leva e presi in forza dallo stato maggiore del distretto.

3° Gli inscritti di 2ª categoria che a mente del N. 54 dell'*Atto*

ERRATA CORRIGE

Pagina 364 (chepì per gli ufficiali d'artiglieria e genio) riga 9ª invece di *tortiglio dorato*, leggasi: *a giri di cordoncino con la croce di Savoia sul davanti;* riga 1ª invece di: *in senso orizzontale*, leggasi: *in senso verticale.*

N. 47 delli 12 marzo 1872 sono trasferiti effettivi nei reggimenti d'artiglieria, saranno presi in forza dalla compagnia deposito del rispettivo reggimento, la quale dovrà pure compilare e tenere al corrente i documenti, di cui è parola al 2° alinea del N. 1°. La compagnia deposito dei reggimenti di artiglieria dovrà pure prendere in forza i militari del reggimento che, già incorporati quali uomini di 1ª categoria, sono in seguito per un motivo qualunque passati alla 2ª categoria.

4° In correlazione alle disposizioni dei numeri precedenti sarà pure modificato quanto è prescritto dal N. 14 dell'*Istruzione* 8 novembre 1871 relativamente alla milizia provinciale; ed un aiutante maggiore in 2° in ogni distretto sarà incaricato di compilare e tenere al corrente i ruolini delle posizioni, i fogli nominativi di deconto, i fogli matricolari mod. 22 ed ogni altro documento riferentisi alle compagnie della milizia provinciale.

5° L'aiutante maggiore predetto terrà separatamente i ruolini e le carte di ogni singola compagnia di milizia di fanteria di linea e dei bersaglieri, in modo che nel caso di chiamata sotto le armi, le compagnie stesse possano essere immediatamente costituite cogli uomini che vi sono ascritti.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 261 — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 60)

Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi dell'Esercito.

13 novembre 1872.

Secondo il campione spedito dall'opificio meccanico militare ai vari distretti e corpi, il gallone rosso alto cent. 16, prescritto come distintivo pei caporali e appuntati dal § 6°

alinea 1° dell'*Atto* N° 101 e dal § 12 alinea 2° dell'*Atto* N. 116 (pag. 237 e 293 del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª) è fabbricato con lana mista a cotone, per cui ne deriva che il medesimo, con l'uso e più specialmente con l'acqua, sbiadisce fino al punto di divenire quasi bianco.

Ad ovviare ad un tale inconveniente, questo Ministero determina che all'attuale gallone rosso in lana e cotone ne venga sostituito un altro pure rosso, ma tutto di lana e della stessa dimensione.

A cura dell'opificio meccanico militare verrà quanto prima trasmesso ad ogni consiglio d'amministrazione il campione del gallone, onde si tratta, il quale dovrà essere acquistato solo quando sia esaurito il quantitativo di quello antico.

Siccome poi il prezzo di questo nuovo gallone è di cent. 32 al metro, mentre l'attuale costa solo cent. 25, così ne consegue che ai conti di costruzione dei distintivi da apporsi sulle maniche dei cappotti e delle giubbe, nonchè sui chepì, stati pubblicati con lo specchio T dell'*Atto* N. 101, con lo specchio F dell'*Atto* N. 109 e cogli specchi facenti seguito all'*Atto* N. 235 (pagine 250, 275 e 560 del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª), devono essere sostituiti i seguenti:

T) Costo dei distintivi in lana sulle maniche delle giubbe di panno

DENOMINAZIONE	Prezzo dei distintivi	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato o soldato di 1ª cl.	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in lana rossa	» 320	» 440	» 141	» 440	» 141	» 440	» 141	» 440	» 141
Trecciuola id.	» 100	3 380	» 338	2 940	» 294	2 500	» 250	» »	» »
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» 100	» 100
Prezzo di costo . . . . . L.			1 079		» 935		» 791		» 241
Id. di conteggio . . . . . L.			1 080		» 940		» 800		» 250

F) Costo dei distintivi in lana per le maniche dei cappotti

DENOMINAZIONE	Prezzo per ogni metro	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato o soldato di 1ª cl.	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in lana rossa	» 320	» 460	» 147	» 460	» 147	» 460	» 147	» 460	» 147
Trecciuola id.	» 100	3 440	» 344	2 980	» 298	2 520	» 252	» »	» »
Attaccatura	» »	» »	» 600	» »	» 500	» »	» 400	» »	» »
Prezzo di costo . . . . . L.			1 091		» 945		» 799		» 247
Id. di conteggio . . . . . L.			1 100		» 950		» 800		» 250

Distintivi in oro e lana pei Corpi d'Artiglieria e Genio.

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	Sottufficiali		Sergenti trombettieri		Caporali trombettieri		Caporali		Trombettieri	
		Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.	Quantità	Import.
Gallone in oro, alto millimetri 16 . . . . . L.	4 550	» 600	2 730	» 600	2 730	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa, alto millimetri 16. . . . . »	» 320	» »	» »	» »	» »	» 600	» 192	» 600	» 192	» »	» »
Cordoncino in lana rossa o bianca del diam. di mill. 3 »	» 100	» »	» »	» 600	» 060	» 600	» 060	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura . . »	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo . . . . L.			2 780		2 840		» 302		» 242		» 090
Id. di conteggio . . L.			2 780		2 840		» 310		» 250		» 090

Distintivi in argento, lana e seta per la Fanteria.

DENOMINAZIONE	Prezzo per cadun metro	Capi musicanti		Sottufficiali		Caporali musicanti		Caporali trombettieri		Caporali		Musicanti		Allievi musicanti e trombettieri	
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Gallone in argento, alto millimetri 16 . . .	3 500	» 600	2 100	» 600	2 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Gallone in lana rossa alto millimetri 16 . . .	» 320	» »	» »	» »	» »	» 600	» 192	» 600	» 192	» 600	» 192	» »	» »	» »	» »
Cordoncino in argento e seta rossa del diametro di millimetri 3. . .	» 900	» 600	» 540	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »	» »	» »	» 600	» 540	» »	» »
Cordoncino in lana rossa e bianca del diametro di millimetri 3. . .	» 100	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060	» »	» »	» »	» »	» 600	» 060
Prezzo d'attaccatura .	» »	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 050	» »	» 030	» »	» 030
Prezzo di costo . . . L.			2 690		2 150		» 782		» 302		» 242		» 570		» 090
Id. di conteggio. L.			2 690		2 150		» 790		» 310		» 250		» 570		» 090

DISPENSA 45ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre

DICEMBRE 15. — R. Decreto portante istituzione dei bersaglieri zappatori, *pag.* 613
» 16. — Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'Esercito — pubblicazione della relativa istruzione, *pag.* 614.
» 17. — Franchigia postale ai direttori di ospedale ed all'ufficio di revisione delle matricole e della contabilità dei corpi, *pag.* 615.
» 17. — Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma nelle consegne di rimando, *pag.* 615.
» 18. — Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti, *pag.* 615.
» 19. — Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'arma di artiglieria, *pag.* 617.
» 21. — Pubblicazione della nuova Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, *pag.* 652.

N. 262 — QUADRI ORGANICI (Nota N. 2)

Istituzione dei Bersaglieri Zappatori.

15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 13 novembre 1871 relativo all'ordinamento dei reggimenti di bersaglieri;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1873, il quadro organico di ogni compagnia dei reggimenti di bersaglieri è aumentato di due *bersaglieri zappatori*, i quali avranno le competenze di bersaglieri di 1ª classe.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Ricotti

ERRATA CORRIGE

Pagina 604 riga 27, *invece di* L. 43,20, *leggasi*: L. 12,45.

§ 71 dell'*Istruzione* per la matricola degli ufficiali e della truppa, 2ª riga, leggasi: *e riscontra* invece di *e forma*.

Dispensa 44ª parte 1ª, pagina 609, Atto 261, Nota n° 60, Divisa o vestiario) 13 novembre 1872, *leggasi*: 15 dicembre 1872.

N. 263 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 12).

Introduzione del giuoco di guerra nei Corpi dell'Esercito. Pubblicazione della relativa Istruzione.

16 dicembre 1872.

È desiderio di questo Ministero che venga diffuso nell'Esercito l'esercizio della manovra sulla carta, la cui utilità, posta fuori di dubbio in altri eserciti, lo fu pure addimostrata presso di noi dai buoni risultati che se ne ottennero presso alcuni comandi che già ebbero a praticare siffatto esercizio.

Il Ministero ha perciò fatto compilare dal comando del Corpo di stato maggiore un' apposita *Istruzione*, la quale fosse più particolarmente adattata all'Esercito italiano, incaricandolo in pari tempo di preparare una carta a grande scala, su cui eseguire la manovra figurata, e di far fabbricare le scheme o segnetti rappresentanti le truppe.

Questo Ministero nel mentre ha disposto perchè dal comando del Corpo di stato maggiore sia inviata ad ogni comando di Corpo, e di Istituto una copia della carta e delle scheme sovraccitate, fa intanto conoscere che l'*Istruzione per la manovra sulla carta* è stata data alle stampe presso l'Editore del Giornale Militare in Roma.

I Corpi, Uffizii ed Istituti potranno farne acquisto dirigendo le relative richieste al comando del Corpo di stato maggiore. I pagamenti dovranno essere fatti esclusivamente all'Editore predetto, o direttamente per vaglia postale affrancato o per mezzo del Quartier Mastro.

Ogni Distretto riceverà un fondo di copie a senso dell'*Atto* N.° 99 per soddisfare a domande particolari, e ne pagherà l'importo al predetto Editore.

Il prezzo di vendita di detta Istruzione è stabilito per le copie richieste al comando generale del Corpo di stato maggiore in L. 0, 50; per quelle richieste ai Distretti, in L 0, 55.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 264. FRANCHIGIA POSTALE (Nota N. 1)

Franchigia postale ai direttori degli ospedali militari divisionarii e succursali ed all'Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

17 dicembre 1872.

Alla casella N° 202 della Tabella generale sulla franchigia postale inserta nel Supplemento N° 6 del *Giornale Militare* 1864 debbono essere aggiunti i *Direttori degli ospedali militari di divisione e quelli degli ospedali succursali*, i quali godono di franchigia reciproca in *lettera chiusa e piego fasciato*.

Si avverte parimente che all'*Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi*, instituito a Firenze col 1° gennaio 1873, è accordata la stessa franchigia postale di cui fruivano distintamente i due uffici di revisione stabiliti a Torino ed a Firenze, e quale attualmente spetta ai comandanti generali di divisione, quella cioè indicata nella casella N° 180 della Tabella generale.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 265. PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N° 21)

Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma dei militari nelle rassegne di rimando.

17 dicembre 1872.

All'oggetto di facilitare negli atti occorrenti la citazione dell'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche che danno luogo alla riforma dei militari, stato approvato col

regio decreto 17 settembre 1872, ed inserito nella Istruzione permanente per le operazioni della leva in data 18 novembre decorso, questo Ministero prescrive che l'elenco stesso sia distinto colla lettera C, siccome l'altro che lo precede, e che è relativo agli inscritti di leva, lo è colle lettere *A* e *B*.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 266. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 61)

Uso degli stivalini per parte dei sottufficiali e musicanti.

18 dicembre 1872.

A schiarimento degli *Atti* n. 158 e 225 circa l'uso degli stivalini e delle uose per parte dei sottufficiali e musicanti, questo Ministero soggiunge quanto in appresso:

1° Tutti i sottufficiali (furieri maggiori, furieri e sergenti), ed i musicanti possono fare uso di stivalini, purchè se ne provveggano del proprio.

2° Tali stivalini, nella parte che rimane scoperta dai pantaloni, devono assomigliare a quella indicata nella figura 9 della tavola annessa all'*Atto* 213.

3° I sottufficiali e musicanti, quando sono di servizio od intervengono sotto le armi, devono sempre calzare le uose, quandanche portino gli stivalini.

4° Fuori di queste due circostanze i sottufficiali e musicanti che fanno uso di stivalini, sono liberi di calzare o non le uose.

5° I sottufficiali e musicanti, quando calzino scarpe devono sempre portare le uose.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 267. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 62).

Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'Arma di Artiglieria.

19 dicembre 1872.

(con tavola annessa)

L'adozione dei nuovi distintivi per graduati di truppa ha resa opportuna la modificazione alle manopole dei due modelli di pastrano in uso per l'Arma d'Artiglieria.

In conseguenza di che il Ministero, mentre ha disposto affinchè l'Opificio meccanico militare provveda alla rinnovazione di detti modelli, pubblica qui appresso, insieme al relativo disegno, le varie tabelle concernenti i conti di costruzione, le dimensioni e le diverse taglie in cui si suddividono i due pastrani.

Ricevuti che abbiano i nuovi campioni, i Consigli d'Amministrazione avvertiranno di toglier a questi, che s'intendono ora aboliti, il cartellino ed il bollo che li distingue come tali; e dopo ciò se si riconoscono meritevoli di essere messi in distribuzione si modificheranno nel senso su espresso, e quindi s'introdurranno nel magazzino del Corpo per essere a suo tempo esitati.

La spesa occorrente per detta modificazione sarà sopportata dalla massa generale uomini, a favore della quale deve per converso andare il valore che sarà attribuito ai pastrani al momento che s'introducono nel magazzino.

Sul modello d'inventario nissuna variante occorre di apportare, in quanto che pei pastrani in discorso fermi rimangono i numeri ed i prezzi che già per essi vi figurano.

Il Ministro
RICOTTI.

SPECCHIO *indicante le misure con cui debbo*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZ del davan	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alla spalla	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla
1ª	» 480	1 280	» 120	» 340	» 370	» 540	» 530	» 540	» 250	» 210	» 170	» 680	1
2ª	» 480	1 240	» 120	» 340	» 370	» 540	» 610	» 520	» 250	» 210	» 170	» 680	1
3ª	» 480	1 200	» 120	» 340	» 370	» 540	» 590	» 500	» 250	» 210	» 170	» 680	1

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei suddetti* Pastrani

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		QUANTITÀ		
			a costruirsi per cadauna taglia e per 100 uomini	di stoffa per cadauna taglia	
1ª	3	260	20	65	200
2ª	3	1 0	60	190	800
3ª	3	100	20	62	»
		TOTALE	100	318	000
		MEDIA		3	180

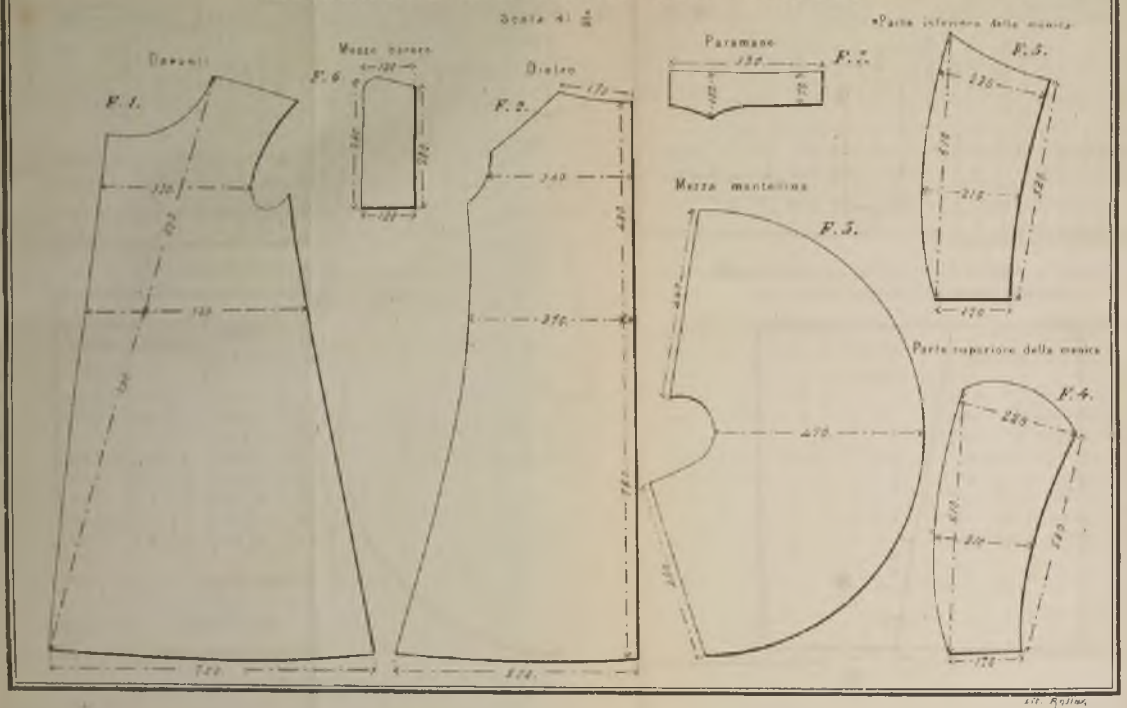
costruirsi i pastrani d'artiglieria con cintolo.

METÀ LARGHEZZA del davanti			LUNGHEZZA della mantellina			LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani		Annotazioni
al petto	alla taglia	al fondo	sul davanti	alla spalla	sul dietro	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore	
» 330	» 520	» 750	» 400	» 470	» 440	» 560	» 580	» 120	» 120	» 100	» 070	Tutte le contro descritte misure si intendono ad oggetto ultimato.
» 330	» 520	» 750	» 400	» 470	» 440	» 560	» 580	» 120	» 120	» 100	» 070	
» 330	» 520	» 750	» 400	» 470	» 440	» 560	» 580	» 120	» 120	» 100	» 070	

CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio . alto 1,50	13	500	3	180	42	930
Id. turchino . . . » 1.30	11	750	»	010	»	118
Tela cotone bigia (basino) » 0,62	»	700	2	640	1	848
Bottoni grandi a L. 1,95 per 0,0	»	»	10	»	»	195
Id. piccoli » 1,17 » 0,0	»	»	9	»	»	105
Stelle in panno bianco . . Paia	»	»	1	»	»	100
Fattura ed ogni altra fornitura .	»	»	»	»	2	950
Prezzo di costo . L.					48	246
Id. di conteggio L.					48	250

PASTRANO D'ARTIGLIERIA CON CINTOLO



Lit. Rollini

SPECCHIO *indicante le misure con cui debbono*

TAGLIE	LUNGHEZZA del dietro		METÀ LARGHEZZA del dietro				LUNGHEZZA della manica		METÀ LARGHEZZA della manica			LUNGHEZZA del davanti	
	sino alla taglia	totale	all'attaccamento del colletto	alla spalla	alla taglia	al fondo	dalla parte esterna	dalla parte interna	superiormente	al gomito	al polso	dalla metà del colletto alla taglia	dalla metà del colletto al fondo
1ª	» 480	1 250	» 130	» 330	» 500	» 750	» 620	» 52	» 250	» 220	» 170	» 690	1 430
2ª	» 480	1 210	» 130	» 360	» 500	» 750	» 600	» 500	» 250	» 220	» 170	» 690	1 390
3ª	» 480	1 170	» 130	» 360	» 500	» 750	» 580	» 480	» 250	» 220	» 170	» 690	1 350

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei suddetti pastrani.*

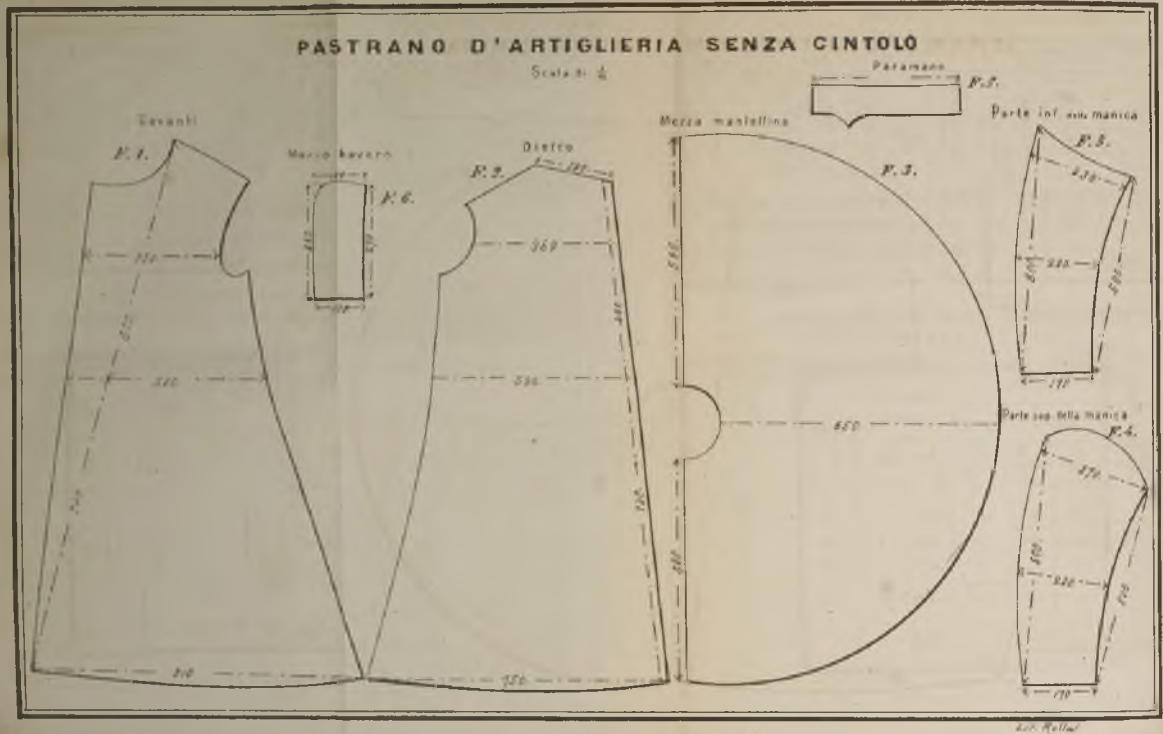
TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per cadun capo		QUANTITÀ		
			a costruirsi per cadauna taglia o per 100 uomini	di stoffa per caduna taglia	
1ª	3	920	20	78	400
2ª	3	820	60	229	200
3ª	3	720	20	74	400
		TOTALE	100	382	»
		MEDIA		3, 820	

ostruirsi i pastrani d'artiglieria senza cintolo.

METÀ LARGHEZZA del davanti			LUNGHEZZA della mantellina			LUNGHEZZA del colletto		ALTEZZA del colletto		ALTEZZA dei paramani		Annotazioni
al petto	alla taglia	al fondo	sul davanti	alla spalla	sul dietro	all'attaccamento	alla parte superiore	sul davanti	sul dietro	dalla parte superiore sino alla punta	dalla parte inferiore	
» 350	» 320	» 810	» 570	» 660	» 600	» 510	» 560	» 120	» 120	» 100	» 070	Tutte le contro descritte misure si intendono ad oggetto ultimato.
» 350	» 320	» 810	» 560	» 650	» 590	» 540	» 580	» 120	» 120	» 100	» 070	
» 350	» 320	» 810	» 550	» 640	» 580	» 540	» 560	» 120	» 120	» 100	» 070	

CONTO DI COSTRUZIONE

DENOMINAZIONE delle stoffe ed oggetti	PREZZO delle stoffe		QUANTITÀ		VALORE	
Panno tournon bigio . alto 1,50	13	500	3	820	51	570
Id. turchino . . . » 1,30	11	750	»	010	»	118
Tela cotone bigia (basino) . 0,62	»	700	2	640	1	848
Bottoni grandi a L. 1.95 per 0[0	»	»	10	»	»	195
Id. piccoli » 1,17 per 0[0	»	»	14	»	»	164
Stelle in panno bianco . . Paia	»	»	1	»	»	100
Fattura di ogni altra fornitura .	»	»	»	»	2	450
Prezzo di costo L.					56	445
Id. di conteggio L.					56	450


PASTRANO D'ARTIGLIERIA SENZA CINTOLO
Scala di 1/10
Davanti
F. 1.
Manica bavero
F. 6.
Dietro
F. 2.
Mezza mantellina
F. 3.
Paramano
F. 5.
Parte inf. della manica
F. 8.
Parte sup. della manica
F. 4.

N. 268 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N° 22)

Pubblicazione della nuova Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa.

21 dicembre 1872.

È stata pubblicata la nuova *Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa*, la quale deve andare in vigore al 1° gennaio 1873.

Ogni comando od ufficio militare dovrà averne una copia ad uso d'ufficio, da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Nei corpi dell'Esercito oltre ad una copia per ciascun ufficio ne sarà provveduta una copia per ogni compagnia, batteria o squadrone, a spese della massa generale uomini.

I comandi di distretti, oltre gli esemplari che domanderanno per loro uso, ne riceveranno anche 10 copie come fondo, a mente dell'*Atto* N° 99.

Per le richieste i capi di corpi o di servizio si regoleranno come è stabilito dall'*Atto* N° 99 precitato: frattanto onde guadagnar tempo si spediscono ad ogni corpo o distretto 10 copie della detta *Istruzione* in anticipazione del numero di copie che verrà poi richiesto.

I pagamenti dovranno però essere fatti esclusivamente all'editore del *Giornale Militare* in Roma o direttamente per vaglia postale affrancato o per mezzo del quartiermastro.

Il prezzo di vendita per le copie della nuova *Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa* sarà di centesimi 0,95.

Il prezzo di vendita dai distretti e dall'editore sarà di lire 1.

Il Ministro
RICOTTI.

DISPENSA 46ª 1872 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre

DICEMBRE 22. — Scatolette di carne — Coltello a leva per l'apertura delle dette scatolette, *pag.* 623
» 23. — Distribuzione delle razioni viveri di riserva alla truppa, *pag.* 624.
» 24. — Conteggio delle robe del governo comprese nel modello d'inventario ed in consegna ai corpi, *pag.* 629.
» 25. — Avanzamento speciale dei sott'ufficiali di maggiorità, *pag.* 632.
» 26. — Conservazione della 2ª parte del giornale militare, *pag.* 633.
» 27. — Costituzione del personale degli ufficiali contabili, *pag.* 634.
» 28. — Ordinamento della milizia provinciale nell'isola di Sardegna, *pag.* 635
» 29. — Nuovo modello di numeri da opporsi sugli spallini delle giubbe e dei cappotti della truppa, *pag.* 637.
» 30. — Aggregazioni dell'ufficio archivi del ministero della guerra in Torino all'archivio di stato, *pag.* 638.
» 30. — Appendice n° 1 all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria, *pag.* 639.
» 31. — Istruzione pei pagamenti da farsi agli ufficiali ed assimilati in aspettativa od in disponibilità ecc., *pag.* 641.
» 31. — Provvisione mensuale ai sott'ufficiali portalettere, *pag.* 643.
» 31. — Onori a rendersi dalle sentinelle e dalle truppe riunite, *pag.* 644.

N. 269 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 18)

Scatolette di carne in conserva. — Coltello a leva per l'apertura delle dette scatolette.

22 dicembre 1872.

È adottata la razione di carne in conserva che deve far parte della razione viveri di riserva.

La carne è racchiusa in scatolette di latta, di forma cilindrica, di 58 millimetri di altezza per 68 di diametro, ermeticamente chiuse con fondi piani a perfetta saldatura, verniciate all'asfalto ed avvolte in carta.

Ogni scatoletta pesa complessivamente 260 grammi circa e contiene 220 grammi di carne di bue, scevra di ossa.

Nel modello d'inventario, le scatolette *vuote* saranno inscritte nella categoria 6ª, al N. 190, colla nomenclatura: *Scatolette di latta da carne in conserva* (vuote), prezzo cent. 25.

ERRATA CORRIGE

Istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa, § 32 linea 2ª, si cancelli *e dell'istituto topografico militare.*

Pagina 617, linea 16, *invece di* togliere a questi, *leggasi*: togliere a quelli.

Le scatolette *piene* di carne verranno nello stesso modello d'inventario inscritte nella Categ. 7ª, al N. 578, colla nomenclatura di *Carne in conserva* (*in scatolette da grammi 220*) prezzo L. 1.

Per la più facile e regolare apertura delle scatolette è addottato un apposito *coltello a leva*, che negli inventari verrà designato alla Categ. 6ª, N. 191, colla nomenclatura: *Coltello a leva*, prezzo L. 1.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 270 — EQUIPAGGIAMENTO (Nota N. 19)

Distribuzione delle razioni viveri di riserva alla truppa.

23 dicembre 1872.

1. Il Ministero determina che da quind'innanzi tutti indistintamente i sottuffiziali, caporali e soldati dei reggimenti della fanteria di linea, bersaglieri, cavalleria, artiglieria e del corpo zappatori del genio abbiano a ricevere ed a conservare costantemente nello zaino o nella valigia due razioni viveri di riserva, per essere consumate in determinate eventualità.

Composizione e valore della razione viveri di riserva.

2. La razione viveri di riserva si compone:

a) di 400 grammi di galletta riposta e cucita in apposito sacchetto;

b) di grammi 220 carne in conserva racchiusa in una scatoletta di latta.

3. Il valore della galletta e della carne in conserva è stabilito come segue:

Galletta (senza sacchetto)	400 grammi .	L. 0 15
Carne (con scatoletta)	220 id. .	» 1 00
In totale		L. 1 15

Provvista delle razioni.

4. Le distribuzioni per la prima dotazione saranno fatte dai magazzini delle sussistenze militari, epperciò le amministrazioni dei corpi indicati al N. 1, rivolgeranno alla intendenza militare della rispettiva Divisione territoriale le richieste di galletta e di carne bastanti per dotare di due razioni la forza effettiva sotto le armi.

Le distribuzioni che occorreranno dopo fatta la prima dotazione, per mantenerla compiuta, saranno fatte dal rispettivo distretto militare, al quale i corpi rivolgeranno le relative richieste.

5. La galletta è distribuita dai magazzini delle sussistenze e dai distretti ai corpi senza sacchetto; la carne in conserva è sempre distribuita racchiusa nelle scatolette.

Conservazione delle razioni.

6. Per regola non dovrà mai essere fatta dai corpi alcuna restituzione dei generi componenti la razione di riserva ai magazzini delle sussistenze.

7. Le compagnie avranno cura di ritirare i viveri di riserva agli individui che lasciano il servizio, partono in licenza o in congedo illimitato, o sono trasferiti ad altro corpo.

Le razioni di riserva ritirate dagli individui sono da distribuirsi ai nuovi ammessi al servizio, ai rientrati dalla licenza ed a quelli altri che per una qualsiasi causa ne restino sprovvisti.

8. Quando per diminuzione di forza le compagnie si trovassero ad avere una certa quantità di razioni in più, da non potersi convenientemente custodire, dovranno consegnarle alla maggiorità, la quale le terrà in deposito e ne terrà conto in modo analogo a quello stabilito per le munizioni da guerra, servendosi, ove occorra, di queste razioni per rifornirne le compagnie che venissero a difettarne.

Conteggio delle razioni.

9. Nel trimestre stesso in cui avviene la distribuzione delle razioni di riserva ai corpi, le amministrazioni dei corpi stessi dovranno difalcare alla parte 3ª del foglio generale delle competenze l'importare delle razioni ricevute: come si fa per il pane e gli altri generi somministrati in natura, imputandone però la spesa alla massa d'ordinario dei caporali e soldati.
10. Le compagnie dal canto loro si danno carico delle razioni che ricevono in consegna, e ne dimostrano la distribuzione e la consumazione al quadro N° 8 del giornale mensuale di contabilità, sul quale avranno perciò cura di tracciare apposite colonne.
11. Faranno pure constare delle distribuzioni, consumazioni e restituzioni individuali de'viveri mediante annotazione sui libretti di deconto, nella pagina in cui sono segnate le armi, le buffetterie e le munizioni da guerra in consegna al militare.
12. Allorchè vengano consumati i viveri, od una parte di essi, s'introiterà sul libretto d'ordinario il solito scotto, ma non vi si annoterà alcuna spesa, e le compagnie vi segneranno semplicemente l'annotazione seguente:

Oggi, in seguito ad ordine del....., si sono consumate N°..... razioni di carne in conserva, e N°..... razioni galletta.

13. Le razioni che venissero cedute agli uffiziali, nella circostanza in cui non si trovassero in condizione di procurarsi i viveri, saranno da essi pagate al prezzo stabilito, al N. 3 ed il relativo importare verrà introitato alla massa d'ordinario dei caporali e soldati.
14. La maggiorità per tener conto delle razioni che riceve o che le sono restituite dalle compagnie, tiene apposito quaderno, da sistemarsi in fine d'ogni trimestre, per farvi ri-

sultare la quantità di razioni che rimangono in distribuzione a ciascuna compagnia ed in fondo allo stato maggiore al principio del trimestre successivo. Un estratto del quaderno è trasmesso al consiglio permanente di amministrazione colla contabilità del 3° mese del trimestre; a detto estratto debbono essere uniti i documenti comprovanti i movimenti e le consumazioni.

Come dev'essere regolato il consumo dei viveri di riserva.

15. I viveri di riserva non potranno essere consumati che per ordine del ministero o per necessità constatata, quando cioè la truppa, per circostanze straordinarie, non possa essere provveduta di tutti o parte dei generi componenti l'ordinario; in tale caso il comandante del corpo o distaccamento determinerà la consumazione da farsi, e ne ragguaglierà motivatamente e per la via gerarchica il comandante della divisione.

16. Nel regolare il consumo dei viveri di riserva, il comandante del corpo o distaccamento, usando della facoltà discrezionale che gli è concessa nello stabilire la composizione del vitto giornaliero del soldato, terrà ognor presente la necessità di un sufficiente nutrimento e di una ragionevole economia nella spesa, dovendo il valore dei viveri di riserva essere sempre imputato alla massa ordinario. Quale norma dei comandanti di truppa si ricordano le seguenti massime:

a) Che, solo quando non riesca possibile di avere il pane nè alcuno dei generi per fare l'ordinario, potrà essere consumata l'intera razione;

b) Che, mancando nella razione ordinaria la carne, vi si potrà supplire con una sola scatoletta di carne in conserva per ogni due individui;

c) Che, mancando il pane da zuppa, vi si potrà supplire con una razione di galletta di 400 grammi per ogni tre individui (133 grammi caduno);

d) Che, mancando interamente la distribuzione di pane,

vi si supplisce con un'intera razione di galletta (400 grammi), ma in questo caso bisognerà inoltre aumentare la razione della carne fresca, ovvero quella della pasta o riso;

e) Che una razione di galletta (400 g.) può supplire a tre razioni di pasta o riso.

La carne può essere usufruita direttamente nello stato in cui si trova nelle scatole. Immergendola invece per brevi istanti in circa 350 grammi (un terzo di litro) di acqua bollente, può fornire brodo per inzupparvi una parte del biscotto.

17. La galletta dovendo essere rinnovata ogni anno, perchè non si può conservare molto tempo di più in buono stato, rimane stabilito che nei mesi di settembre ed ottobre di ogni anno i corpi dovranno far consumare le razioni di galletta e richiederne altre in sostituzione, avvertendone previamente gli uffici di intendenza affinchè sia congruamente ridotta la fabbricazione del pane.

18. Così pure i distretti dovranno pensare a rinnovare in ogni anno il fondo di galletta stabilito per dotazione dei loro magazzini, e quando intendono di ciò fare (d'ordinario si sceglieranno i mesi di ottobre, novembre e dicembre), ne daranno previamente avviso all'ufficio d'intendenza della rispettiva Divisione affinchè possa, per mezzo del Comandante di Divisione, disporre che invece del pane sia fatta distribuire ai corpi galletta, e perchè l'ufficio stesso d'intendenza provveda onde sia immediatamente rinnovata la dotazione dei distretti.

Coltelli a leva.

19. Ogni sergente di compagnia, squadrone o batteria avrà in consegna un coltello a leva di cui all'*Atto* N. 269 per aprire le scatolette di carne in conserva del respettivo reparto, e lo porterà nel proprio zaino o valigia.

20. Il prezzo di tale coltello è di L. 1; e la spesa ne è a carico della massa generale uomini d'ogni corpo.

21. I corpi richiederanno ai distretti il numero di coltelli a leva occorrenti.

Razione di sale.

22. La razione di sale, di cui è pur cenno nella istruzione del 7 giugno scorso, *Atto N.* 114, *pag.* 183, *Giornale Militare, parte 1ª*, siccome speciale alle truppe mobilizzate, dovrà essere distribuita soltanto alle truppe che siano messe in tal posizione; ed in questo caso la provvista sarà fatta direttamente dai corpi, e la spesa per l'acquisto sarà messa a carico della massa di ordinario dei caporali e soldati.

Discipline da osservarsi.

23. Le razioni viveri che fossero smarrite, consumate senza autorizzazione, oppure che venissero vendute, od in qualunque modo sprecate, saranno addebitate all'individuo che le aveva in consegna, il quale dovrà inoltre essere sottoposto a punizione disciplinare, quando vi sia colpa.

24. Le avarie che si verificassero nelle razioni rimarranno pure a carico degli individui se provenienti da incuria, ed a carico del corpo (*massa d'ordinario*), se provenienti da casi di forza maggiore.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 271 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 27)

Conteggio delle robe del governo comprese nel modello d'inventario d'artiglieria ed in consegna ai corpi.

24 dicembre 1872.

A scanso di dubbi ed incertezze circa il modo di contabilizzare dai corpi e distretti alcuni oggetti che possano avere in caricamento e pei quali non esiste nomenclatura propria nell'appendice con estratto, credo opportuno di indi-

care che i medesimi siano classificati colle denominazioni generiche di *Parti di buffetterie, Parti di bardature e di finimenti, Selle diverse, Carri diversi e simili*, le quali si trovano nell'appendice stessa per tale scopo, e scegliendo fra di esse quella che più conviene all'oggetto che si tratta d'inventariare secondo la sua natura, modello e servizio al quale è destinato.

Per definire quindi con precisione tali oggetti sarà dai corpi e distretti tenuto un quaderno a parte, dove sieno i medesimi specificati per numero e qualità, servendosi perciò delle nomenclature inscritte nei modelli e registri d'inventario preesistenti e di quelle altre generalmente conosciute ed adoperate. Il totale degli oggetti enumerati in tale quaderno dovrà essere eguale a quello degli stessi oggetti risultanti in caricamento con denominazioni collettive.

Nelle richieste d'introduzione e distribuzione di oggetti designati con denominazioni generiche saranno dopo queste, e tra parentesi, specificati gli oggetti dei quali si tratta, usando perciò le nomenclature stesse del quaderno ora detto.

Il prezzo da attribuirsi a questi oggetti sarà quello d'acquisto, o un prezzo medio fra quelli d'acquisto, e in mancanza di questo, quello che risulterà dall'estimo a farsi dell'oggetto considerandolo come nuovo, e coll'avvertenza, quando trattisi di parti, che la somma dei loro prezzi parziali equivalga a quello dell'oggetto che compongono.

Siccome poi si ebbe a constatare che non tutti i corpi tengono un sistema uniforme nel conteggiare le robe del Governo comprese nel modello d'inventario d'artiglieria, poichè alcuni le comprendono sotto una nomenclatura complessiva, altri invece dettagliano le singole parti di cui ciascun oggetto si compone, ed essendo di tutta necessità per il regolare andamento del servizio, che si segua in ciò una norma stabile ed eguale per tutti, il Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere quanto in appresso:

1° Gli oggetti di buffetteria e di bardatura in consegna ai

consigli amministrativi dei corpi, eccetto le parti destinate ai ricambi, vogliono essere assunti in caricamento composti e come tali conteggiati in ogni operazione contabile.

2° Per determinare tale composizione si avranno per base le avvertenze relative alla 6ª ed 8ª Categoria indicate a pag. 10 e seguenti dell' appendice con estratto del Modello per gl'inventari del materiale di artiglieria approvata con Dispaccio ministeriale del 2 dicembre 1871, N. 14591.

3° Gli oggetti composti e le loro parti di ricambio saranno descritti col loro rispettivo numero d' ordine categorico e colle precise nomenclature stabilite dallo estratto medesimo; e quando non si trovi in questo una nomenclatura propria a designare l'oggetto o la parte, se ne userà una generica, secondo le norme stabilite precedentemente.

4° Alla data del 31 dicembre prossimo i corpi compileranno due distinte richieste da inscriversi sui rispettivi giornali, una di distribuzione, che comprenderà tutti gli oggetti scomposti, i quali trovansi indicati nal caricamento; l altra d' introduzione, nella quale figureranno gli oggetti i quali colle parti della prima possano comporsi.

Siffatte richieste saranno motivate *per cambio di nomenclatura*, citando inoltre il numero e la data della presente Nota.

5° A datare dal 1° gennaio 1873 su tutte le richieste che occorra di compilare per movimenti di buffetterie e di bardature, gli oggetti dovranno già figurare composti, salvo sempre quelle parti da tenersi isolate per i ricambi, benchè non siasi ancora compiutamente eseguito il cambio di nomenclatura come sopra prescritto.

6° Questa disposizione sarà pure applicata dai reggimenti, e dalle direzioni di artiglieria.

7° Perchè rimanga poi traccia di siffatta prescrizione, e nel Regolamento pel servizio delle direzioni di artiglieria, in data 20 dicembre 1866, ed in quello per la Contabilità dei corpi, in data 1° dicembre 1870, al *N. B.* apposto al § 511 del primo (Vedi Nota N. 37, in data 5 giugno, inserta a

pagina 107 del *Giornale d'Artiglieria* 1871, Parte 1ª) si aggiungeranno i due alinea seguenti:

« Gli oggetti di bardatura e di buffetteria devono sempre, « nelle operazioni contabili, essere descritti composti, ec- « cetto quando si tratta di parti di ricambio; intenden- « dosi, che basta la sola indicazione dell'oggetto o della « parte per determinare il caricamento, senza che sia « punto necessario d'inscrivere prima l'oggetto completo, « e poi dettagliare sotto al medesimo le parti che lo com- « pongono ».

« Riguardo al modo di comporre ciascun oggetto, si « avranno presenti le avvertenze relative alla 6ª ed 8ª Ca- « goria, stampata a pag. 10 e seguenti dell'appendice con « estratto del modello per gl'inventari del materiale d'ar- « tiglieria, approvata con Dispaccio Ministeriale del 2 di- « cembre 1871, N. 15591 ».

Questi due alinea saranno iscritti eziandio sotto forma di *N. B.* al § 77 del Regolamento primo dicembre 1870 in calce alla pagina 5ª della parte 2ª (*Contabilità in materie*).

Il Ministro
RICOTTI.

N. 272. — REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO (Nota N. 8)

Avanzamento speciale dei sottufficiali di maggiorità

25 dicembre 1872.

Dopo 8 anni di grado il sergente che sia sottufficiale di maggiorità, può essere promosso furiere dal proprio comandante di corpo e continuare nell'impiego di sottufficiale di maggiorità.

Il sottufficiale di maggiorità maestro di scherma può essere promosso furiere o dopo 8 anni di grado, come è detto

sopra, ovvero dopo aver esercitato per 5 anni l'impiego di maestro di scherma. Dopo altri 5 anni nel grado di furiere, e sempre continuando maestro di scherma, potrà ottenere il grado e le competenze di furier maggiore.

Agli impieghi di sottufficiale di maggiorità devono, di regola, essere destinati sergenti; eccezionalmente però vi possono essere destinati anche furieri, purchè abbiano 8 anni di grado come sottufficiale.

I sottufficiali di maggiorità saranno sempre indicati nei ruoli, situazioni ed altri documenti d'ufficio col grado effettivo che hanno; e così anche quando abbiano da essere indicati solo numericamente, dovranno sempre essere distinti grado per grado, cioè sergenti, furieri, furieri maggiori.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 273 — PUBBLICAZ. DEL *GIORNALE MILITARE* (Nota N. 2)

Conservazione della seconda parte del Giornale Militare

26 dicembre 1872.

A parziale modificazione di quanto è prescritto al 3° alinea della nota N° 1 *Atto* 1° del *Giornale Militare* 1872, parte 1ª, si stabilisce che la parte 2ª del *Giornale Militare* debba essere conservata fino al mese di luglio dell'anno successivo a cui il giornale stesso si riferisce.

Nulla è variato però circa le copie, che giusta il citato alinea, devono permanentemente essere conservate.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 274. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 12)

Costituzione del Personale degli ufficiali contabili.

27 dicembre 1872.

Per la costituzione del personale degli ufficiali contabili, a mente del R. D. 3 ottobre 1872, il Ministero della guerra ha adottato le seguenti disposizioni:

1. Qualunque fra i maggiori ed ufficiali inferiori dell'Esercito permanente, in servizio effettivo od in aspettativa, potrà chiedere di far passaggio nel personale degl' ufficiali contabili.

   Le relative domande, corredate dalle note di cui al N. 2, saranno trasmesse per la via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione Generale delle armi di fanteria, e cavalleria).

2. Nell'inoltrare simili domande i comandanti di corpo ed i capi di servizio, col concorso degli ufficiali superiori, incaricati normalmente della compilazione degli specchi caratteristici, annoteranno sulle medesime il proprio parere circa l'idoneità dei postulanti.

   A seconda di tali pareri il Ministero si riserva di promuovere l'immediata trasferta nell'anzidetto personale, di quei richiedenti che abbiano già coperto con buon esito qualche impiego amministrativo, o di sottoporli, in caso contrario, per qualche tempo, ad esperimento della loro idoneità.

3. Il personale degli ufficiali contabili sarà descritto in un ruolo unico, per gradi e per anzianità.

   Gli ufficiali che saranno trasferiti in quel personale vi conserveranno l' attuale loro grado ed anzianità, computando in questa anche il tempo passato nel servizio sedentario.

4. Finchè non sia completata la pianta organica del personale degl'ufficiali contabili, il Ministero prenderà tali temperamenti, che gli ufficiali i quali vi fanno passaggio, non

abbiano a riportarne pregiudizio nell'avanzamento, in confronto degli ufficiali di eguale grado ed anzianità nell'arma di fanteria, semprequando risultino idonei alla promozione nel personale degli ufficiali contabili.

5. Gli ufficiali contabili fruiranno della paga ora assegnata al rispettivo loro grado nell'arma di fanteria, e dell'indennità d'alloggio, a pari condizione degli altri ufficiali.

I soprassoldi, ora devoluti a talune cariche speciali amministrative nei vari corpi, saranno corrisposti agli ufficiali contabili che rivestiranno simili cariche.

6. Saranno considerate di niun effetto le domande d'ammissione nel personale degli ufficiali contabili che venissero inoltrate da ufficiali giubilati, riformati, ascritti alla milizia provinciale, od in altre condizioni non contemplate al N. 1.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 275. — MILIZIA PROVINCIALE (Nota N. 4)

Ordinamento della milizia provinciale nell'isola di Sardegna.

28 dicembre 1872.

Valendosi della facoltà fattagli dall'art. 8 del R. Decreto 8 novembre 1871 relativo all'istituzione della milizia provinciale, questo Ministero determina:

1. Il numero delle compagnie di fanteria di linea nella milizia provinciale sarà di 16 nel distretto di Cagliari e di 12 in quello di Sassari.
2. Nella milizia provinciale di ciascuno dei distretti di Cagliari e Sassari sono inoltre istituite:
   a) Una compagnia bersaglieri.
   b) Una compagnia d'artiglieria.
   c) Un plotone di cavalleria.

3. A queste compagnie saranno ascritti non solamente gli uomini appartenenti a classi di leva già transitate alla milizia provinciale, ma quelli pure in congedo illimitato di classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e nativi dell' isola di Sardegna. Queste ultime classi, sebbene passino a far parte delle compagnie di milizia provinciale, saranno tuttavia considerate, rispetto ai loro diritti e doveri, come appartenenti all'esercito permanente.

4. Saranno ascritti:

a) Alle compagnie di fanteria di linea della milizia, tutti gli uomini provenienti dai reggimenti di fanteria di linea e dalle compagnie infermieri e tutti quelli di 2ª categoria.

b) Alle compagnie bersaglieri, i provenienti dai bersaglieri.

c) Alle compagnie d' artiglieria, i provenienti dall' artiglieria, dal corpo zappatori del genio.

d) Ai plotoni di cavalleria, i provenienti dalla cavalleria.

5. Nel riparto degli uomini si avrà riguardo di assegnarne tanti per classe a ciascuna compagnia.

6. I volontari di un anno, saranno ascritti all' arma nella quale hanno compiuto l' anno di servizio e nel grado col quale avranno conseguito la idoneità.

7. Per costituire i quadri di sottufficiali, caporali e trombettieri delle varie compagnie e del plotone di cavalleria, i comandanti dei distretti di Cagliari e Sassari si atterranno alle norme date dall'istruzione per l'eseguimento del R. D. dell'8 novembre 1871 (*Giornale Militare* 1871, pag. 948).

Il Ministro
RICOTTI.

N. 276. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 63)

Nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini delle giubbe e dei cappotti della truppa.

29 dicembre 1872.

Il Ministero ha approvato un nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini delle giubbe dei cappotti della truppa nelle varie armi.

In questo modello i numeri, o altro corrispondente distintivo dell'arma, sono tessuti insieme al fondo del fregio, il qual fondo è fatto con filo di lana nero, ed i numeri con filo di cotone bianco o giallo, secondo l'uso cui sono destinati.

I numeri in cotone bianco servono indistintamente sì per le giubbe, come pei cappotti della truppa di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio, battaglioni d'istruzione, e l'uso di quelli in cotone giallo è esclusivamente riservato per la truppa dei distretti militari, per la milizia provinciale di qualunque arma e per le compagnie di disciplina.

Le dimensioni di questo fregio sono le seguenti:

a) Il numero deve essere alto millimetri 26.

b) Il fregio nel suo insieme, dopo esser stato ritagliato, dovrà formare un rettangolo avente 40 millimetri di altezza e 36 di larghezza.

Il fregio pei reggimenti granatieri e pel corpo zappatori del genio consisterà in una granata bianca in campo nero, la quale, se per i primi, avrà nella boccia il numero bianco, e se pel secondo, la croce bianca scorciata, simile nella forma a quella che figura sul campione della stella adottata pel berretto di forma Mod. 1872.

Il prezzo di un paio di questi fregi di qualunque specie o forma essi siano, ed anche quando abbiano il numero composto di una cifra o di due, viene indistintamente stabilito in centesimi *sette*.

Sul modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1872) ove leggesi

Categ. I, 466. — Numeri ricamati in lana bianca per spallini di giubbe. 0. 12

» 467. — Numeri ricamati in lana gialla per spallini di giubbe 0. 12

si sostituirà quanto segue.

Categ. I. 466. — Numeri di filo di cotone nero e bianco per spallini di cappotti e giubbe di fanteria, bersaglieri, cavalleria, artiglieria, genio e battaglioni d'istruzione 0. 07

» 467. — Numeri di filo di cotone nero e giallo per spallini di cappotti e giubbe dei distretti militari, della milizia provinciale compagnie di disciplina 0. 07

A cura del Ministero vennero già spediti ai singoli consigli d'amministrazione i relativi campioni.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 277 — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 13)

Aggregazione dell'ufficio archivi del Ministero della guerra in Torino all'archivio di Stato.

30 dicembre 1872.

Con reale decreto del 17 novembre scorso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 corrente, N° 352, l'ufficio archivi del Ministero della guerra in Torino venne posto, a decorrere dal 1° dell'entrante gennaio, sotto la dipendenza del Ministero dell'interno, mediante l'aggregazione all'archivio di Stato esistente in quella città.

In seguito a tale sovrano provvedimento, le carte, registri e documenti che attualmente trovansi presso l'archivio del Ministero della guerra in Torino e che sono anteriori al 1860, saranno passati all'archivio di Stato, e quelli dal 1860 in poi saranno versati all'ufficio archivi del Ministero della guerra in Firenze.

Le autorità, i corpi e gli uffici militari sono pertanto avvertiti che, a modificazione delle disposizioni della nota 27 gennaio 1871, pag. 75 del *Giornale Militare*, dovranno rivolgere le richieste d'estratti matricolari o di altre indicazioni all'*Ufficio di Revisione* (archivi del Ministero della guerra in Firenze); quelle richieste poi, che si riferissero a documenti anteriori al 1860 e che sono conservati presso l'archivio dello Stato in Torino, dovranno essere rivolte al Ministero della guerra (Segretariato Generale) al quale solo è riservato di poter domandare all'archivio di Stato gli estratti e le indicazioni occorrenti.

Il Ministro
RICOTTI

N. 278 — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 23)

Appendice N° 1 all'appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale artiglieria (edizione 1866).

30 dicembre 1872.

È pubblicata l'appendice N° 1 all'*appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria* (edizione 1866) pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti militari, la quale comprende tutte le nomenclature aggiunte o varianti ed indica quelle state abolite, dalla pubblicazione dell'*appendice con estratto* fino a questo momento; ed inoltre contiene le nomenclature relative alle armi portabili adottate nel 1870 e 1871.

Tutte le nomenclature dell'appendice N° 1 ora detta dovranno essere trascritte a mano nell'appendice con estratto valendosi a tal uopo delle pagine e righe lasciate in bianco nelle varie categorie della medesima; però siccome non tutte le nuove nomenclature vi trovano posto, si sono stampati alcuni fogli, che saranno distribuiti coll'appendice N° 1, che dovranno inserirsi fra i fogli dell'appendice con estratto, come è indicato dall'avvertenza in margine a ciascuno di essi; anzi per facilitare le trascrizioni delle nomenclature aggiunte, alcune di queste si trovano già stampate nei fogli ora detti, per cui restano solo a notarsi quelle che devono stare nelle righe già esistenti in bianco nell'appendice con estratto.

Contemporaneamente a questa *appendice N° 1* sonosi pubblicati: la *tariffa per le riparazioni delle armi portatili* Mod. 1870-1871 e lo *specchio degli utensili* di cui debbono essere provvisti i capi armaiuoli di fanteria e di cavalleria per le riparazioni delle stesse armi.

Tanto l'*appendice N° 1* quanto la *tariffa e specchio degli utensili* saranno senz'altro dall'ufficio d'amministrazione del comitato di artiglieria trasmessi ai vari corpi ed uffici nel numero di copie stabilite per l'appendice con estratto dell'*Atto* N° 82, ed al prezzo di centesimi 60 ciascuna copia, da corrispondersi all'ufficio predetto nel modo indicato nell'*Atto* stesso. L'*appendice* e la *tariffa* con *specchio degli utensili*, potranno anche acquistarsi separatamente al prezzo di centesimi 45 la prima, e 15 la seconda.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 279 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 28)

ISTRUZIONE *per i pagamenti da farsi agli ufficiali ed assimilati in aspettativa od in disponibilità ed ai militari di truppa in congedo illimitato e per le riscossioni delle somme da essi dovute.*

31 dicembre 1872.

1. Il pagamento degli assegnamenti spettanti agli ufficiali ed assimilati di qualunque arma o corpo, in aspettativa ed in disponibilità; del soprassoldo ai decorati di medaglia al valor militare e degli interessi sulle cartelle di deposito degli assoldati e dei surrogati, e dei crediti di massa ai congedati in patria devono essere eseguiti dall'amministrazione di ciaschedun distretto.

   Perciò tutti coloro che abbiano a riscuotere somme pei titoli sovra accennati dovranno recarsi alla sede del distretto militare nella cui giurisdizione si trova il luogo in cui essi hanno domicilio (1).

   È però fatta facoltà di richiedere che il pagamento delle somme dovute venga fatto a mezzo di vaglia postale.
2. Le richieste per spedizioni di somme a mezzo di vaglia dovranno essere dirette al distretto con lettera firmata dagli interessati.
3. Le spese per il rilascio e per la spedizione dei vaglia sono a carico di chi richiede il pagamento con tale mezzo. I comandanti dei distretti faranno perciò dedurre dalle somme a corrispondersi l'importare di dette spese.

---

(1) Per i sott'ufficiali, caporali e soldati il domicilio s'intenderà in ogni caso stabilito nel mandamento cui essi appartengono per fatto di leva, ed in conseguenza per ricevere o versare somme essi dovranno sempre rivolgersi al distretto militare da cui dipende il mandamento stesso.

4. Le amministrazioni distrettuali faranno spiccare i vaglia in capo alle persone cui debbano essere fatti i pagamenti, e li spediranno loro direttamente con lettera registrata a protocollo d'ufficio.
5. Le ricevute rilasciate dagli uffici postali per la consegna delle somme a spedirsi saranno considerate come documenti di scarico.
6. Le somme che debbono essere versate in saldo dei debiti di massa o per qualunque altro motivo dovranno essere presentate direttamente al distretto.

   I versamenti potranno anche essere fatti per mezzo di vaglia postale intestato al comandante del distretto; ed in questo caso gli scontrini dei vaglia serviranno agl'interessati di titolo per far constare dell'eseguito pagamento.
7. I vaglia dovranno essere spediti al distretto che deve incassare le somme con lettera affrancata in cui sia chiaramente indicata la causale del versamento.
8. Per far risultare che le somme spedite per vaglia furono versate in cassa, il relatore rilascierà al comandante del distretto la quietanza prescritta dal § 80 delle *Disposizioni* 31 ottobre 1871, da staccarsi dal registro Mod.° N° 7.
9. Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1873, ed in conseguenza, da tale epoca, s'intenderanno abrogate le disposizioni fatte colla Istruzione 5 febbraio 1867, inserta a pag. 166 del *Giornale Militare*, relativa ai pagamenti ed alle riscossioni da eseguirsi dagli ufficiali dei carabinieri reali.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 280 — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ (Nota N. 99)

Provvisione mensuale ai sott'ufficiali incaricati delle funzioni di porta lettere.

31 dicembre 1872.

1° Dal 1° gennaio 1873 la provisione mensuale da accordarsi ai sott'ufficiali incaricati delle funzioni di porta lettere presso i corpi od altro militare instituto sarà quale appare dalla seguente tabella:

DESIGNAZIONE DEI CORPI PRESSO I QUALI SI PRESTA IL SERVIZIO	PROVISIONI	
Reggimento congiunto al deposito	8	»
Id. disgiunto dal deposito	6	»
Deposito	4	»
Distaccamento di forza non inferiore ad un battaglione	4	»
Corpo degli zappatori del genio	8	»
Corpo di stato maggiore	6	»
Distretto di 1ª classe	8	»
Distretto di 2ª classe	6	»
Distretto di 3ª classe	4	»
Battaglione d'istruzione	4	»
Legione di carabinieri reali	4	»
Ospedale Divisionale	6	»
Ospedale Succursale	4	»
Istituto d'istruzione (Scuola superiore di guerra, Scuola di applicazione, Accademia militare, Scuola di fanteria e cavalleria, Collegio di Napoli, Scuola centrale di tiro, Scuola normale di cavalleria)	4	»
Reclusione militare	8	»
Succursale della reclusione in Gaeta	4	»
Corpo invalidi e veterani	6	»

2° Ai sott'ufficiali incaricati del servizio di porta lettere presso distaccamenti di forza inferiore a quella d'un battaglione, ed uguale o superiore a quella d'una compagnia, potrà il comandante del corpo accordare, quando il ravvisi opportuno, una gratificazione, purchè non oltre L. 2 al mese.

3° Medesimamente, quando alla sede di reggimento siavi forza inferiore a quella di due battaglioni, od alla sede di battaglione siavi forza inferiore a quella di tre compagnie, potrà il comandante del corpo disporre che la provvisione al porta lettere sia congruamente ridotta.

4° Il secondo capoverso della nota 23 aprile 1863, N. 62, ed ogni altra disposizione contraria alla presente sono abrogati.

Il Ministro
RICOTTI.

N. 281 — SERVIZIO TERRITORIALE MILITARE (Nota N. 4)

Onori a rendersi dalle sentinelle e dalle truppe riunite.

31 dicembre 1872

Il nuovo Regolamento di disciplina militare stabilisce agli art. 33 e 34 l'obbligo del saluto e il modo di salutare per parte dei militari isolati.

Quanto agli onori che devono rendere le truppe riunite e le sentinelle, sarà provveduto col Regolamento sul servizio militare territoriale, di vicina pubblicazione; e frattanto, oltre le disposizioni del vigente Regolamento di servizio nelle divisioni e nelle piazze, si mantengono in vigore le disposizioni relative contenute negli art. 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di disciplina per le armi a piedi in data 1° ottobre 1859 e negli articoli stessi del Regolamento di disciplina per la cavalleria delli 25 febbraio 1864.

Il Ministro
RICOTTI.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL GIORNALE MILITARE 1872

PARTE PRIMA

A

ABOLIZIONE MOSTRINE. — Circa ai pastrani degli uomini del treno *Pag.* 163
ACCADEMIA MILITARE. — Regolamento d'ammissione all'Accademia militare e Scuola di fanteria e cavalleria . . . . . » 44
AFFARDELLAMENTO. — Istruzione sull' affardellamento dello zaino per la fanteria di linea . . . . . » 283
AFFRANCAZIONE. — Legge colla quale fu fissato il prezzo massimo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 4ª categoria . . » 126
Idem — Prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 4ª categoria per la leva della classe 1852 . . . . . » 480
AGGREGAZIONE DEI RENITENTI. — Si inibisce l'aggregazione ai corpi
AGGREGAZIONE UFFICIO ARCHIVI. — Del ministero della guerra in Torino all'Archivio di Stato . . . . . » 638
dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero . . . . » 578
AIUTANTI DI CAMPO. — Si determina il numero degli ufficiali aiutanti di campo per ogni reggimento di cavalleria . . . . . » 87
ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE DI GUERRA. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della Scuola superiore di guerra . . . . . » 394
AMMAESTRAMENTO TATTICO. — Istruzione per le truppe di fanteria » 197
Idem — Istruzione per la cavalleria . . . . . » 322
AMMISSIONE AGL'ISTITUTI. — I volontari di un anno possono essere ammessi negl'istituti militari . . . . . » 89
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Aspiranti ai posti di applicato al Ministero della guerra . . . . . » 137
AMMINISTRAZIONE. — Cessione tra corpo e corpo del materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione . . . . . » 162
Idem — Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'esercito e delle divisioni territoriali ed attive . » 219
Idem — Cambiamento del § 76 delle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi. (Ritenz. straordin. sulla paga) » 276

AMMINISTRAZIONE. — Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati, e non conviventi alla mensa od all'ordinario *Pag.* 299

Idem — Pagamento e conteggio della pensione dei decorati dell'ordine militare di Savoia . . . . . » 366

Idem — Decreti relativi all'assegno di 1° corredo. . . » 425, 432, 438

Idem — Pagamento dell'indennità di via ed assegno di ferrovia per parte dei sindaci ai militari che fanno ritorno ai corpi o distretti . » 443

Idem — Soppressione nella contabilità fra i corpi e lo stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio . . » 457

Idem — Volontari di un anno all'atto del loro licenziamento. . . » 471

Idem — Aggiunta da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi d'esercito . . . » 475

Idem — Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa . . . » 476

Idem — Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti » 501

AMMINISTRAZIONE DELLE COMPAGNIE OPERAI E VETERANI — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani d'artiglieria » 532

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE. — Aumento del decimo sullo stipendio agli scrivani fissi per un decennio di servizio passato nel suo grado . . . . . » 586

AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI VARI. — Istruzioni amministrative e contabili . . . . . » 587

AMMINISTRAZIONE DEGLI OSPEDALI MILITARI. — Istruzione sull'amministrazione e contabilità degli ospedali militari . . . . » 597

AMMISSIONE NELLA MILIZIA. — Circa alle norme per l'ammissione dei medici militari . . . . . » 304

AMNISTIA. — Disertori dell'esercito e della R. marina amnistiati . » 470

ANALFABETI. — Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti . . . . . » 468

APPENDICE PER GL'INVENTARI. — Estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno per uso dei corpi e distretti . . . . . » 478

APPENDICE ALL'ISTRUZIONE ZAPPATORI DI FANTERIA. — Pubblicazione dell'appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria » 483

APPENDICE. — Aggiunte e varianti all'appendice e guida pratica del ma-

APPENDICE N. 1. CON ESTRATTO. — Modello per gl'inventari del materiale (edizione 1866) . . . . . » 539

teriale d'artiglieria per uso dei corpi e distretti » 334, 335, 453, 509

APPUNTATI. — Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi » 508

ARMATA DI MARE. — Applicazione del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . *Pag.* 402
ARMI. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 38,500,000 per armi » 281
ARMI E BUFFETTERIE. — Modificazioni alla cinghia del fucile di fanteria » 166, 323
Idem — Adozione di un nuovo modello di sciabola per la cavalleria » 517
Idem — Nuovo cinturino per l'arma di cavalleria . . . . . » 469
ARMI A CAVALLO. — Nuovo prezzo degli stivali in uso presso gl'individui delle armi a cavallo . . . . . » 604
ARRESTO DI RENITENTI. — Istruzioni circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva » 309
ARTIGLIERIA. — Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei corpi (schiarimento) . . . . . » 87
Idem — Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al corpo zappatori del genio » 487
Idem — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale . . . . . » 526
Idem — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Milazzo . . » 539
Idem — Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso nella stessa . » 617
ARTIGLIERIA DI GRAN POTENZA. — Spesa straordinaria di L. 33,800,000 per opere di difesa . . . . . » 583
ARTIGLIERIA DA PIAZZA. — Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza . . . . . » 424
ARTIGLIERIA E GENIO. — Istruzione sull' ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna . . . . . » 91
Idem — Variante n° 5 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e del genio . » 255
Idem — Distintivo di carica sul berretto per i direttori territoriali d'artiglieria e genio e direttori di stabilimento d'artiglieria . . . » 466
ARTIGLIERIA E RIPARTI. — R. decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio » 529
ASSEGNAMENTI VARI. — Soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma . . . . . » 9, 65
Idem — Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott' ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici . . . . » 66
Idem — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio ufficiali e truppa » 117, 346
Idem — Ufficiali generali che si assentano temporariamente per servizio della loro residenza ordinaria . . . . . » 122, 304
Idem — Trattamento alle truppe in marcia ed accantonate . . . . » 499
Idem — Norme circa le competenze dei militari detenuti in attesa di giudizio, e di quelli rimessi in libertà senza condanna . . . » 243

ASSEGNAMENTI VARI — Razioni di foraggio agli ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo . . . . . *Pag.* 252
Idem — Soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero . » 444
Idem — Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio militare in Ancona » 467
Idem — Pagamento dell'assegnamento di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni » 593
ASPIRANTI UFFICIALI NELLA MILIZIA. — Libri di testo per i volontari di un anno. . . . . » 438
ASSOCIAZIONE VESTIARIO. — Provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura . . . . . » 32, 430
ASTI. — Istituzione d'un secondo battaglione d'istruzione . . . » 473
ATTENDAMENTO. — Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi. » 484
Idem — Bastoni da tenda e coperta da campo . . . . » 188, 362
ATTREZZI ED ARMI PER I ZAPPATORI. — Istruzione e norme di servizio » 206
AUTORITÀ GIUDIZIARIE. — Prescrizione ai comandanti di corpo di trasmettere le copie delle sentenze . . . . . » 532
AVANZAMENTO. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa. » 18
Idem — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano 8 mesi soltanto di servizio . . . . . » 455
Idem — Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina . » 499
AVANZAMENTO SPECIALE. — Pei sott'ufficiali di maggiorità . . » 632

B

BAGAGLIO UFFICIALI E TRUPPA. — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e truppa. . . . . » 117, 316
BARDATURA. — Associazione per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura . . . . . » 32, 430
BARDATURA E ACCESSORI. — Nuovo modello di striglia . . . » 333
BASTONI E COPERTE. — Circa le coperte da campo e bastoni da tenda » 188, 362
BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE. — Istituzione di un nuovo battaglione in Asti . . . . . » 473
Idem — Fregio sugli spallini del cappotto e della giubba di panno per la truppa . . . . . » 578
BATTERIA D'ISTRUZIONE. — Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni pontieri e zappatori . . . . . » 21
BATTERIE ARTIGLIERIA. — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo . . . . . » 481

BAVERO DELL'ABITO. — Stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare . . . . . *Pag.* 13, 63, 116, 322

BERRETTO DI FATICA. — Abolizione del fiocco al berretto di fatica per i corpi di fanteria e del genio . . . . . » 16

BERRETTO E CHEPI'. — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria e modificazione al berretto pei medesimi . . » 175, 288

BERRETTO PER LA TRUPPA. — Berretto in panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 547

BERRETTO E CHEPI' PEI FUNZIONARI D'INTENDENZA. — Nuovo modello di chepì — Modificazioni al berretto . . . . » 576

BERRETTO E CHEPI' PEI MEDICI. — Nuovo modello di chepì pei medici e veterinari. Modificazione al berretto . . . . . » 574

BERSAGLIERI. — Nuovo modello di mantellina . . . . . » 20

Idem — Adozione pei reggimenti dei bersaglieri della tromba modello 1872. » 295

BERSAGLIERI E GENIO. — Nuovo modello di pantaloni di panno . » 390

BERSAGLIERI NELLA MILIZIA. — Istituzione appo i distretti della milizia provinciale dei bersaglieri . . . . . » 494

BERSAGLIERI ZAPPATORI. — Istituzione dei medesimi . . . » 613

BIBLIOTECHE DI PRESIDIO. — Regolamento di servizio e contabilità. » 308

BILANCIO. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 38 milioni e mezzo per la fabbricazione d'armi. . . . . » 281

BOLLETTINO DELLE NOMINE. — Prescrizione di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni, ecc . . . . . » 1

Idem — Soppressione d'indicazione sul Bollettino circa ai collocamenti al riposo e riforma . . . . . » 22

Idem — Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni, ecc. . » 37, 458

BORRACCIA E BORSA DI PULIZIA. — Modificazioni . . . » 190, 361

BOSSOLI METALLICI — Varianti alle istruzioni sulle armi . . . » 527

BOSSOLI DI CARTUCCIE SPARATE. — Modificazioni relative al versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli di cartuccie metalliche sparate. Dotazione permanente e assegno annuo di cartuccie per fucile modello 1870 . . . . . » 535

BUFFETTERIE. — Modificazioni alla cinghia del fucile di fanteria. » 166, 323

Idem — Modo di portare il cinturino . . . . . » 260

Idem — Nuovo cinturino per l'arma di cavalleria . . . . » 469

C

CAMBIO DI DOMICILIO. — Militari in congedo illimitato . . . *Pag.* 163
CAMBI DI GUARNIGIONE. — Materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione. . . . . » 162
CAMPIONE MUTANDE. — Rinnovazione del campione . . . . . » 215
CANCELLERIA. — Indennità di cancelleria pel Tribunale militare territoriale di Genova . . . . . » 50
CANNONI DI GROSSO CALIBRO. — Spesa straordinaria di lire 33,800,000 opere di difesa . . . . . » 583
CAPPOTTI ARTIGLIERIA. — Rinnovazione del modello pei cappotti d'artigliaria da piazza. . . . . » 424
CAPPOTTI NUOVO MODELLO. — Nuovo cappotto pei corpi di fanteria e del genio . . . . . » 25, 274
CAPORALE MUSICANTE. — Circa al caporale musicante nei reggimenti di fanteria . . . . . » 73
CAPORALI. — Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sott'ufficiali. . . . . » 253, 302
CAPORALI NEI CORPI. — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati con 8 mesi di servizio. . . . . » 455
CAPORALI E APPUNTATI. — Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi . . . . . » 608
CARABINA REMINGTON E FUCILE 1870 — Varianti alle istruzioni sulle armi . . . . . » 527
CARICAMENTO DELLE FUCINE. — Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti. Caricamento delle fucine di cavalleria e del treno . . . . . » 178
CARICHE SPECIALI. — Nomina alle cariche speciali nei corpi . . » 46, 69
CARNE IN CONSERVA. — Scatolette di carne e coltello a leva per aprirle . . . . . » 623, 624
CARTA PEL GIUOCO DI GUERRA. — Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito . . . . . » 644
CARTEGGIO UFFICIALE. — Circa l'indicazione del grado negl' indirizzi del carteggio ufficiale . . . . . » 534
CARTUCCIE. — Modificazioni relative al versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli da cartuccie metalliche sparate. Dotazione permanente e assegno annuo . . . . . » 535

CASA INVALIDI. — Nuova divisa per gli ufficiali della R. casa invalidi e compagnie veterani . . . . . *Pag.* 38
CASA MILITARE. — Di S. A. R. il principe Tommaso Duca di Genova. » 460
CASE R. INVALIDI E VETERANI. — Soppressione delle case reali invalidi e veterani d'Asti e di Napoli, e creazione del corpo invalidi e veterani. » 563
CASERMA IN CATANIA. — Ampliamento . . . . . » 326
CAVALLI E MULI. —. Altezza dei cavalli e muli pel servizio militare . » 146
CAVALLI STALLONI. — R. decreto relativo al personale dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 147
CAVALLI E LORO NUTRIMENTO. — Disposizioni normali circa le razioni foraggio . . . . . » 151, 279
CAVALLERIA. — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 494
Idem — Nuovo modello di pastrano . . . . . » 311
Idem — Istruzione per l'ammaestramento tattico . . . . . » 322
Idem — Soppressione delle tende da campo . . . . . » 360
Idem — Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina . » 499
CERTIFICATO MODELLO 61bis PEI SOTT'UFFICIALI CONGEDATI. — Schiarimento alla nota N. 228. 15 dicembre 1871 . . . . . » 15
CHIAMATA ANNUALE 2ª CATEGORIA. — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . » 93, 145
CHEPI' E BERRETTI. — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria e modificazione al berretto pei medesimi . » 175, 288
CHEPI'. — Nuovo chepì adottato per la truppa di fanteria di linea . » 289
CHEPI' PER LA TRUPPA ARTIGLIERIA E GENIO. — Nuovo chepì adottato per la bassa forza . . . . . » 372
CHEPI' ARTIGLIERIA E GENIO. — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali artiglieria e genio 363
CHEPI' PEI GRANATIERI. — Adozione di un nuovo chepì per gli ufficiali e truppa . . . . . » 472
CHEPI' PEI MEDICI E VETERINARI. — Nuovo modello di chepì adottato pei medici e veterinari militari. Modificazioni al berretto . . » 574
CHEPI' FUNZIONARI INTENDENZA — Adozione di chepì pei funzionari d'intendenza. Modificazioni al berretto . . . . . » 576
CHEPI' UFFICIALI INVALIDI E VETERANI. — Per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e corpo moschettieri . . . . . » 577
CHEPI' UFFICIALI DELLE PIAZZE. — Adozione di un nuovo chepì per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze . . . . . » 605
CINGHIA DEL FUCILE. — Modificazioni alla cinghia del fucile di fanteria » 166, 323

CINTURINO. — Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno, col cappotto e giubba di tela . . . . . *Pag.* 260
COLLOCAMENTI A RIPOSO O RIFORMA. — Soppressione d'indicazione sul Bollettino circa i collocamenti al riposo od in riforma . . » 22
COLBACCO. — Copertura del capo e relativa fodera per la truppa di cavalleria. » 461
Idem — Per gli ufficiali di cavalleria . . . . . » 318, 442
COLTELLO A LEVA. — Per aprire le scatolette di carne in conserva . » 623
COMANDANTI DI CORPO. — Libertà d'azione, iniziativa e responsabilità dei comandanti di corpo di battaglione e di compagnia . . . » 440
COMANDANTI DI CORPO. — Rapporto giornaliero . . . » 192, 297
Idem — Assegnazione delle somme da prelevarsi annualmente dai comandanti di corpo per sovvenzioni speciali . . . . . » 316
Idem — Righe di seta nel distintivo di grado sul chepì, o sopraffascia del berretto per tutti i colonnelli e per i tenenti colonnelli comandanti di corpo . . . . . » 579
COMPAGNIE DI DISCIPLINA. — Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie . . . . . » 173, 182
COMPAGNIE OPERAI E VETERANI. — Rapporti amministrativi colle compagnie operaie e veterani d'artiglieria . . . . . » 532
COMPETENZE. — Norme circa le competenze dei militari detenuti in attesa di giudizio e di quelli che sono rimessi in libertà senza condanna. » 213
Idem — Circa il pagamento delle competenze dovute ai sott'ufficiali, caporali e soldati. . . . . » 277, 297
COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO. — Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del bollettino delle nomine, promozioni, ecc. . . . . » 2, 37, 158
COMUNI DEL REGNO. — Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna ecc. . . . . » 77
CONGEDI ILLIMITATI. — Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . » 337, 393, 472
CONGEDI ASSOLUTI. — Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi . . . . . » 357
Idem — Domande di congedo assoluto ai militari di 2ª categoria . » 365
CONSIGLIO DI STATO. — Indennità ai membri del consiglio di stato, presidenti di sezione ecc. . . . . » 52
CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE. — Latitudine ai consigli d'amministrazione circa alle spese sulle varie masse. Proibizione di formare fondi e masse private . . . . . » 139
Idem — Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali militari succursali . . . . . » 592

CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE. — Durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione . . . . . *Pag.* 449, 450

CONTABILITÁ. — Modo di notare a matricola le variazioni della truppa » 48

CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE. — Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'esercito e delle divisioni territoriali ed attive . . . . . » 249

CONTABILITÀ INTERNA DEI CORPI. — Circa alla ritenzione straordinaria da farsi sulla paga del sott'ufficiale, caporale e soldato . . » 276

Idem — Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa od all'ordinario . . » 299

CONTABILITÀ BIBLIOTECHE. — Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche di presidio . . . . . » 308

CONTABILITÀ INTERNA. — Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . » 402

CONTABILITA'. — R. D. ed istruzioni circa al pagamento per parte dei sindaci dei capoluoghi di mandamento dell' indennità di via ed assegno di ferrovia ai sott'ufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto militare o corpo . . . . . » 443

Idem — Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio . . » 457

Idem — Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa . . . . . » 476

CONTABILITA' INTERNA. — Aggiunta da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi dell'esercito » 475

Idem — Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti » 504

CONTABILI. — Istituzione del personale degli ufficiali contabili . . » 504

Idem — Costituzione del personale degli ufficiali contabili . . » 634

CONTEGGIO ROBE GOVERNO. — Comprese nel modello d'inventario d'artiglieria ed in consegna ai corpi . . . . . » 629

CONTRATTI. — Variante n° 5 all'istruzione 28 febbraio 1870, sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e genio » 255

CONTEGGIO DELLA PENSIONE AI DECORATI. — Pagamento e rimborso della pensione dell'ordine militare di Savoia . . . . . » 366

COPIE DELLE SENTENZE. — Prescrizioni ai comandanti di corpo di trasmettere le copie delle sentenze . . . . . » 532

COPERTE E BASTONI. — Circa ai bastoni e coperte da campo . » 486, 362

COPERTE DA CAMPO. — Uso delle coperte da campo in fondo presso i distretti » 531

COPRIFONDE. — Fregi sui coprifonde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore . . . . . » 606

CORPO STATO MAGGIORE. — Memorie storiche dei corpi . . *Pag.* 462
Idem — Trasferimento a Roma del comando generale del corpo di stato maggiore . . . . . » 464
Idem — Distintivo degli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore » 254
Idem — Trasferimento a Roma dell'ufficio di contabilità . . . » 481
Idem — Chepi per gli ufficiali del corpo di stato maggiore . . » 580
CORPO ZAPPATORI DEL GENIO. — Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al corpo zappatori del genio . . . . . » 187
CORPI DI CAVALLERIA. — Dotazione di sacchi a biada . . . » 510
CORPI DI CAVALLERIA E ARTIGLIERIA. — Nuovo modello di stivalini » 511
Idem — Adozione di un nuovo modello di sciabola . . . . » 517
Idem — Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria . » 518
CORREDO. — Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori uso . » 155, 456
Idem — Nuovo modello di zaino a pelo per la fanteria, artigl. e genio » 264
Idem — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per la fanteria di linea » 283
Idem — Nuova gavetta per tutti i corpi dell'esercito . . » 303, 405
Idem — Giubba di tela per i sott'ufficiali di artiglieria . . . » 421
CORREDO USATO. — Esito degli oggetti di corredo il cui modello fu abolito o modificato . . . . . » 359
CORREGGIA PER BORRACCIA ECC. — Modificazioni . . . » 190, 364
CORREGGIA. — Di cuoio naturale pei pantaloni . . . . . » 406
Idem — Passaggio della correggia porta gavetta o valigia per le robe di corredo . . . . . » 481
CRAVATTA. — È adottata una cravatta da collo bianca per la truppa. » 405
CUNEO. — Traslocazione della sezione del genio militare da Fossano a Cuneo » 46

D

DEBITO DEI MILITARI BASSA FORZA. — Circa alla ritenzione straordinaria da farsi sulla paga dei sott'ufficiali, caporali e soldati . *Pag.* 276
DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOJA — Pagamento e conteggio della pensione . . . . . » 366
DEPOSITI DEI CAVALLI STALLONI. — Regio decreto relativo al personale dei depositi cavalli stalloni. . . . . » 447
DETENUTI. — Norme circa le competenze dei militari detenuti in attesa di giudizio, e di quelli rimessi in libertà senza condanna . . » 213
DIMOSTRAZIONE QUADRUPEDI. — Variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1874. . . . . » 407

DIRETTORI OSPEDALI. — La carica di direttore d'ospedali militari è conferta a medici capi od a medici direttori . . . . *Pag.* 545
DIRETTORI OSPEDALI MILITARI. — Franchigia postale ai medesimi. » 615
DIREZIONI DI ARTIGLIERIA E GENIO — Variante N. 5 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni di artiglieria e del genio . . . . . » 255
DISCIPLINA. — Libertà d'azione, iniziativa e responsabilità dei comandanti di corpo, di battaglione o di compagnia. . . . . » 140
Idem — Rapporto giornaliero al comandante di corpo . . » 192, 297
DISERTORI E RENITENTI OMESSI. — Legge di dispensa dal servizio dei renitenti e disertori dei nati anteriormente all'anno 1841. . . » 169
DISPOSIZIONI GENERALI DI MASSIMA. — Aggregazione dell'ufficio archivi del Ministero Guerra . . . . . » 638
DISPOSIZIONI PEI CONGEDANTI. — Circa il rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi. . . . . » 357
DISPOSIZIONI PELL'ASSEGNO DI 1° CORREDO — Decreti relativi » 425, 432, 438
DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITÀ 1871. — Aggiunta da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi d'esercito . . . . . » 475
DISPOSIZIONI PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO O RIFORMA. — Militari inabili al servizio attivo ma idonei al sedentario . . . » 634
DISTINTIVO DI CARICA. — Distintivo sul berretto pei direttori territoriali d'artiglieria e del genio e direttori di stabilimento d'artiglieria » 466
DISTINTIVO SUL BAVERO. — Stelletta adottate come segno caratteristico della divisa militare . . . . . » 43, 63, 116, 322
DISTRETTI MILITARI. — Surrogazioni di fratello ammesso presso i distretti » 20
Idem — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . » 93, 143
Idem — Ruoli matricolari per gl'inscritti di 1ª e 2ª categoria presso i distretti . . . . . » 426
Idem — Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i distretti . . » 247
Idem — Razioni foraggi agli ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo » 252
Idem — Concorso di capi officina d'artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette riparazioni e provviste pei distretti militari . . . » 394
Idem — Applicazione all'armata di mare del § 347 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . » 402
Idem — Istituzione della milizia provinciale dei bersaglieri. . . » 494
Idem — Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti. » 501
Idem — Regio decreto col quale si istituiscono altri 9 distretti militari » 519

DISTRETTI MILITARI. — Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e tenutadei ruoli . . . . . *Pag.* 607
Idem — Circa la destinazione di ufficiali ai distretti. . . . . » 528
Idem — Uso delle coperte da campo in fondo presso i distretti. . » 534
DISTRETTO ROMA. — Aumento d' una compagnia permanente al distretto militare di Roma . . . . . » 467
DIVISA. — Associaz. per la provvista agli ufficiali del vestiario e bardatura » 32, 430
Idem — Nuovo cappotto pei corpi di fanteria e del genio. . » 25, 271
Idem — Nuovo modello di mantellina da bersaglieri . . . . . » 20
Idem — Nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini delle giubbe e cappotti . . . . . » 637
Idem — Stellette pei corpi che non cambiarono divisa . . . » 35
Idem — Nuova divisa per gli ufficiali della real casa invalidi e compagnie veterani . . . . . » 38
Idem — Indennità dovuta all'ufficiale della milizia, distintivo speciale ed altri schiarimenti . . . . . » 443
Idem — Sacchetto per gli arnesi di vestiario fuori uso . . » 455, 456
Idem — Si abolisce le mostrine ai pastrani degli uomini nel treno . » 463
Idem — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria e modificazione al berretto dei medesimi . . . . . » 475, 288
Idem — Fregio al berretto per gli ufficiali degli istituti militari e per quelli applicati al corpo di stato maggiore, ecc, ecc. . . . . » 491
Idem — Rinnovazione del campione delle mutande. . . . . » 215
Idem — Nuova giubba di panno alla truppa . . . » 230, 359, 403
Idem — Distintivo degli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore » 254
Idem — Nuovo modello di giubba in tela . . . . . » 257
Idem — Modo di portare il cinturino sulla nuova giubba di panno, col cappotto e giubba di tela . . . . . » 260
Idem — Nuovo chepì per la truppa di fanteria . . . . . » 289
Idem — Nuovo modello di pastrano per la cavalleria. . . . » 311
Idem — Colbacco per gli ufficiali di cavalleria . . . . » 318, 442
Idem — Elmo per i 4 primi reggimenti di cavalleria . . . » 321
Idem — Berretto di panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 517
Idem — Esito degli oggetti di corredo il cui mod fu abolito o modificato » 359
Idem — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio » 363
Idem — Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e del genio . . » 372
Idem — Nuova divisa per gli uomini del treno . . . . . » 374
Idem — Nuovo modello di scarpe . . . . . » 377

DIVISA. — Pantaloni di panno per cavalleria ed artiglieria . . *Pag.* 386
Idem — Pantaloni di panno per bersaglieri e genio . . » 390
Idem — Cravatta da collo bianca per la truppa . . . . . » 405
Idem — Correggia di cuoio naturale pei pantaloni . . . . » 406
Idem — Giubba di tela pei sott'ufficiali d'artiglieria . . . . » 421
Idem — Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria di piazza » 421
Idem — Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria . . » 461
Idem — Chepì pei reggimenti granatieri . . . . . » 472
Idem — Nuovo modello di stivalini per la cavalleria e artiglieria . » 511
Idem — Uso delle uose pei sott'ufficiali e musicanti dei vari corpi a piedi » 533
Idem — Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria di linea » 540
Idem — Conto di costruzione per i distintivi per chepì di truppa . » 560
Idem — Nuovo modello di chepì pei medici e veterinari, modificaz. al berretto » 574
Idem — Nuovo modello di chepì pei funzionari d'intendenza, modificazioni al berretto . . . . . » 576
Idem — Chepì per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e corpo moschettieri . . . . . » 577
Idem — Fregio sugli spallini del cappotto, giubba di panno per battaglioni d'istruzione . . . . . » 578
Idem — Righe di seta nel distintivo di grado sul chepì e sopraffascia del berretto pei comandanti di corpo . . . . . » 579
Idem — Chepì per gli ufficiali del corpo di stato maggiore . . . » 580
Idem — Nuovo prezzo degli stivali in uso presso gl' individui delle armi a cavallo . . . . . » 604
Idem — Chepì per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze. . » 605
Idem — Fregi sul coprifonde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore. . . . . » 606
Idem — Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall' arma di fanteria . . . . . » 606
Idem — Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi » 608
Idem — Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti . » 616
Idem — Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'arma d'artigl. » 617
DIVISIONI MILITARI CONTABILITÁ. — Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'esercito e delle divisioni territoriali ed attive . . . . . » 219
DOMICILIO. — Circa il cambio di domicilio dei militari in congedo illimitato » 163
DOTAZIONE DEI SACCHI A BIADA. — Nei corpi di cavalleria . . » 510
DOTAZIONE DI CARTUCCE. — Modificazioni relative al versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli di cartucce metalliche sparate. Dotazione permanente e assegno annuo di cartucce per fucile modello 1870 » 535

E

ELMO. — Per i primi 4 reggimenti di cavalleria . . . . . *Pag.* 321
ENCOMI ALL'ESERCITO — Ordine del giorno all'esercito . . . . » 574
ESAMI D'IDONEITÁ. — Aspiranti ai posti d' applicato nel Ministero della guerra . . . . . » 137
ESERCITO IN CAMPAGNA. — Istruzione sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna . . . . . » 94
ESERCIZI ED EVOLUZIONI. — Modificazioni per le truppe a piedi . » 130
ESERCIZI DI GINNASTICA. — Vigilanza sugli ordini . . . . . » 298
ESITO CORREDO USATO. — Dei modelli aboliti o modificati. . . » 359
ESPATRIAZIONE DEI MILITARI. — Circa i militari in congedo illimitato ed i giovani soggetti alla leva . . . . . » 159
ESTRATTO MODELLO INVENTARI. — Appendice per gl'inventari del materiale d'artiglieria per il servizio del treno e per uso dei corpi e distretti » 178
ESTRATTO DEL MODELLO INVENTARI. — Appendice N. 1 all'appendice per gli inventari del materiale d'artiglieria (edizione 1866) . . » 639
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice e guida pratica del materiale di artiglieria per uso dei corpi e distretti . » 334, 336, 453, 509
EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Regolamento d' esercizi e di evoluzioni . . . . . » 518
EX SOTT'UFFICIALI. — Schiamenti alla nota N. 228, 15 dicembre 1871 » 15

F

FABRICAZIONE D'ARMI. — Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 38 milioni e mezzo . . . . . » 284
FANTERIA ZAPPATORI. — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria » 194
FANTERIA ISTRUZIONE. — Ammaestramento tattico delle truppe di fanteria » 197
FANTERIA AFFARDELLAMENTO. — Istruzione sull' affardellamento dello zaino per la fanteria di linea . . . . . » 283
FANTERIA REAL MARINA. — Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . » 402
FANTERIA. — Adozione di un nuovo chepì . . . . . » 289
FANTERIA DI LINEA. — Nuovo modello di pantaloni di panno . . » 540
FERMA PERMANENTE. — Caporali da promuoversi sott'ufficiali . » 253, 392
FERMA NON COMPUTABILE. — Trasferimento di classi per causa di tempo non computabile nella ferma . . . . . » 397

FERROVIE. — Linea Taranto-Cariati (Calabro Sicule) aperte al pubblico le due stazioni Bollita e Ginosa . . . . . *Pag.* 23
Idem — Sulla linea Brindisi-Maglia, venne aperta al pubblico la stazione di Tuturano . . . . . » 61
Idem — Apertura della linea Savona-Ventimiglia . . . . . » 74
Idem — Apertura stazione ferrovia a Gulugnano . . . . . » 315
Idem — Apertura del tronco ferroviario Maglie-Otranto . . . » 471
FIOCCO AL BERRETTO. — Abolizione del fiocco al berretto di fatica per i corpi di fanteria e del genio . . . . . » 16
FIRENZE. — Trasferimento da Firenze a Roma del Tribunale Supremo di guerra e marina . . . . . » 37
FOGLIO DI CONGEDO ILLIMITATO. — Istruzione per l'invio dei militari di prima categoria in congedo illimitato . . . . . » 337 393 472
FONDO DI COPERTE E BASTONI PRESSO I DISTRETTI. — Uso che ne debbono fare . . . . . » 188, 362, 531
FORAGGI. — Disposizioni normali circa le razioni foraggio . . » 154, 270
Idem — Razione foraggio agli ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo » 252
FORMAZIONE DI NUOVI DISTRETTI. — Regio decreto col quale si istituiscono altri 9 distretti militari . . . . . » 549
FORMULE PER LA NOTIFICAZIONE DEL BOLLETTINO. — Prescrizioni di massima relative a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine, promozioni, ecc. . . . . » 2
FORTEZZA DI MILAZZO. — Soppressione del comando militare della fortezza di Milazzo . . . . . » 517
FORZA PUBBLICA. — Istruzione circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva . » 309
FOSSANO. — Traslocazione della sezione del genio militare da Fossano a Cuneo . . . . . » 16
FREGI. — Pei berretti di panno con visiera. . . . . » 547
Idem — Sui copricapo di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore . . . . . » 606
FREGIO AL BERRETTO. — Degli ufficiali degl'istituti militari, corpo stato maggiore, ecc. . . . . » 191
Idem — Fregio sugli spallini del cappotto e della giubba di panno del battaglione d'istruzione . . . . . » 578
FRANCHIGIA POSTALE. — Ai direttori degli ospedali milit., succursali, ecc. » 615
FUCILE DI FANTERIA. — Modificazione alla cinghia . . . » 166, 323
FUCILE 1870. - Istruzione sul fucile modello 1870 . . . » 454, 508
FUCILE REMINGTON e 1870. — Varianti alle istruzioni sulle armi . » 527

FUCINE DI CAVALLERIA E TRENO. — Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti. Caricamento delle fucine di cavalleria e del treno . . . . . *Pag.* 178

FUNZIONARI INTENDENZA. — Nuovo modello di chepi — Modificazione al berretto . . . . . » 576

G

GALLETTE. — Adozione di un sacchetto riporto . . . . *Pag.* 189

GALLONE ROSSO. — Variante al distintivo pei caporali e appuntati delle varie armi dell'esercito . . . . . » 608

GALUGNANO. — Apertura stazione ferrovia . . . . . » 315

GAVETTA. DI NUOVO MODELLO. — Adozione di una nuova gavetta per tutti i corpi dell'esercito . . . . . » 303, 405

GAVETTA (SUA CORREGGIA). — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo. . . . . » 481

GENIO E BERSAGLIERI. — Pantaloni di panno nuovo modello . . » 390

GENIO MILITARE. — Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio militare in Ancona . . . . . » 467

Idem — Istituzione in Terni di una sezione del genio militare . . » 468

Idem — Soppressione di uffici dipendenti dal comando territoriale del genio militare di Verona . . . . . » 88

GIORNALE MILITARE. — Conservazione della parte 2ª . . . . » 633

Idem — Modificazioni nella compilazione del giornale militare . . » 1

GIOVANI NATI NEL 1852. — Legge che autorizza la leva sui nati nel 1852 » 375

GIOVANI SOGGETTI ALLA LEVA. — Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva . . . . . » 159

GINNASTICA. — Vigilanza sugli ordigni . . . . . » 298

GIUBBA DI PANNO. — Nuova giubba di panno per la truppa. » 230, 359, 403

GIUBBA — DI TELA. — Nuovo modello di giubba in tela. . . » 257

GIUBBE E CAPPOTTI. — Nuovo modello di numeri da apporsi sugli spallini » 637

Idem — Pei sott'ufficiali d'artiglieria . . . . . » 421

GIUOCO DI GUERRA. — Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito . . . . . » 614

GIUSTIZIA MILITARE. — Indennità di cancelleria pel tribunale territoriale militare di Genova . . . . . » 50

Idem. — Indennità annua di carica al presidente del tribunale supremo guerra e marina . . . . . » 51

GIUSTIZIA MILITARE. — Indennità ai membri del Consiglio di Stato, presidente di sezione, ecc., ecc. . . . . *Pag.* 52
Idem — Ufficiali dei distretti militari incaricati di supplire gli ufficiali istruttori presso i tribunali militari territoriali . . . . . » 53
Idem — Decreto d'amnistia pei disertori dell'esercito e della regia marina » 170
Idem — Prescrizione ai comandanti di corpo di trasmettere le copie delle sentenze . . . . . » 532
Idem — Si inibisce l'aggregazione ai corpi dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero . . . . . » 678
Idem — Scrivani fissi dell'amministrazione della giustizia militare . » 586
GOVERNO DEI CAVALLI. — Disposizione normali circa le razioni foraggio . . . . . » 151, 279
GRADI E CLASSI (RIPARTI). — Regio decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali d'artiglieria e genio . » 529
GRADO NEGL'INDIRIZZI. — Circa l'indicazione del grado negl'indirizzi del carteggio ufficiale . . . . . » 534
GRADUATI NEI CORPI. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . . . . . » 18
GRANATIERI. — Chepi adottato per gli ufficiali e truppa . . . » 472
GUARDIE DAZIARIE. — Incorporazione nell'11ª compagnia di disciplina delle guardie daziarie . . . . . » 173, 182
GUIDA PRATICA. — Aggiunte e varianti all'appendice e guida pratica del materiale di artiglieria per uso dei corpi e distretti » 334, 335, 453, 509
Idem — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale d'artiglieria . . . . . » 526

I

IMMOBILI. — Regolamento sull'amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 459
IMPIEGHI AGLI EX SOTT'UFFICIALI. — Schiarimenti alla nota N° 228, 15 dicembre 1871 . . . . . » 15
IMPIEGHI DI SCRIVANO LOCALE. — Ai militari di truppa congedati dopo 11 anni e mesi 6 di servizio . . . . . » 602
IMPIEGATI DEL GENIO. — Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio militare in Ancona . . . . . » 467
INABILITÀ AL SERVIZIO ATTIVO. — Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario . . . . . » 534

INDENNITÀ ALLOGGIO. — Soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma . . . . . *Pag.* 65
INDENNITÀ CANCELLERIA. — Tribunale militare territoriale di Genova » 50
INDENNITÀ DI CARICA. — Indennità annua di carica al Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 54
Idem — Di membri del consiglio di Stato, presidenti di sezione ecc. ecc. » 52
INDENNITÀ UFFICIALI MILIZIA PROVINCIALE. — Indennità dovuta all'ufficiale della milizia, distintivo speciale ed altri schiarimenti . » 113
INDENNITÀ PER MEZZI DI TRASPORTO. — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio agli ufficiali e truppa . . . » 117, 346
INDENNITÀ UFFICIALI GENERALI. — Assegnamento agli ufficiali generali che si assentano temporaneamente . . . . . » 122, 304
INDENNITÀ DI VIA. — Pagamento per parte dei sindaci ai militari che fanno ritorno ai corpi . . . . . » 443
INDENNITÀ DI CANCELLERIA. — Magazzino delle sussistenze militari in Roma dichiarato di 2ª categoria . . . . . » 503
INDIRIZZI. — Circa il carteggio ufficiale . . . . . » 534
INFERMITA'. — Infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma » 645
INIZIATIVA. — Libertà d'azione e responsabilità dei comandanti di corpo, di battaglione e compagnia . . . . . » 140
INSCRITTI CLASSE 1852. — R. Decreto che fissa il prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 4ª categoria . . . . . » 180
INSCRITTI DI 2ª CATEGORIA. — Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e tenuta dei ruoli . . . . . » 607
INTENDENZA MILITARE. — Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli ufficii d'intendenza militare delle divisioni . . . . . » 593
INTERRUZIONE DI SERVIZIO. — Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile nella ferma . . . . . » 397
INVALIDI E VETERANI. — Nuova divisa per gli ufficiali della real casa invalidi e compagnie veterani . . . . . » 38
Idem — Soppressione delle case reali invalidi e veterani d'Asti e Napoli e creazione del corpo invalidi . . . . . » 563
INVENTARI MATERIALE. — Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 178
Idem — Aggiunte e varianti all'appendice e guida pratica del materiale d'artiglieria per uso dei corpi e distretti . . » 334, 335, 453, 509
ISCRIZIONE A MATRICOLA. — Memorie storiche dei corpi . . » 162

ISOLA DI SARDEGNA. — Ordinamento della milizia provinciale . *Pag.* 635
ISTITUTI MILITARI. — Riordinamento della scuola normale di cavalleria » 28
Idem — Regolamento di ammissione all'accademia militare e scuola di fanteria e cavalleria . . . . . » 44
Idem — Soprassoldo al personale degli istituti militari . . . . » 85
Idem — I volontari di un anno possono essere ammessi negli istituti militari» 89
Idem — Fregio al berretto per gli ufficiali degli istituti militari e per quelli applicati al corpo di stato maggiore ecc. ecc. . . . . » 191
Idem — Materie da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 477
ISTITUTO TOPOGRAFICO. — R. decreto col quale è istituito l'istituto topografico militare . . . . . » 551
ISTITUZIONE IN TERNI. — Sezione del genio militare da istituirsi in Terni» 468
ISTITUZIONE IN ASTI BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE. — Nuovo battaglione d'istruzione . . . . . » 473
ISTITUZIONE UFFICIO PEI CONTI. — Compagnie nei distretti . . » 504
ISTITUZIONE UFFICIALI CONTABILI. — Personale da destinarsi . » 504
ISTITUZIONE DI NUOVI DISTRETTI. — R. decreto col quale si istituiscono altri nove distretti militari . . . . . » 549
ISTITUZIONE ZAPPATORI — Nei reggimenti dei bersaglieri . . » 613
ISTRUZIONE RECLUTE. — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . » 93, 445
Idem — Ruoli matricolari per gli inscritti di 1ª e 2ª categoria presso i distretti» 126
ISTRUZIONE ATTENDAMENTO — Modo di attendarsi delle truppe delle varie armi . . . . . » 184
Idem — Le tende debbono sorreggersi coi fucili. . . . »188, 362
ISTRUZIONE ZAPPATORI — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria » 194
Idem — Norme di servizio ed istruzione . . . . . » 206
Idem — Appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria » 183
ISTRUZIONE SULL'AFFARDELLAMENTO. — Zaino della fanteria di linea » 283
ISTRUZIONE PER LA CAVALLERIA. — Ammaestramento tattico . » 322
Idem — Regolamento d'esercizio e di evoluzioni per la cavalleria . » 548
ISTRUZIONE PEL RILASCIO DEI FOGLI DI CONGEDO. — Norme per l'invio dei militari di 4ª categoria in congedo illimitato . » 337, 393, 472
Idem — Fucile modello 1870 . . . . . » 454, 508
ISTRUZIONE SCUOLE DEI CORPI. — . . . . . » 483, 602
ISTRUZIONE PERMANENTE. — Circa alle operazioni della leva . » 572
ISTRUZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Circa gli ospedali militari . . . . . » 597

ISTRUZIONE PER LA FANTERIA. — Ammaestramento tattico delle truppe di fanteria . . . . . *Pag* 197
ISTRUZIONI (MOBILIZZAZIONE). — Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna . . . » 91
ISTRUZIONI A PIEDI ARTIGLIERIA. — Estese al corpo zappatori del genio» 187
ISTRUZIONI PER L'ARRESTO RENITENTI. — Circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva » 309
ISTRUZIONI SULLE ARMI. — Varianti alle istruzioni sulle armi . » 527
ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI — Intorno all'ufficio d'amministrazione dei personali vari . . . . . » 587
ISTRUZIONE PEL GIUOCO DI GUERRA. — Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito . . . . . » 644

L

LATITUDINE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE. — Circa alla spesa sulle varie masse. Proibizione di formare fondi o masse private . *Pag.* 139
LAVORI ARTIGLIERIA. — Da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei corpi (schiarimento) . . . . . » 87
LEGGE RIASSOLDATI. — Legge che modifica quella del 7 luglio 1866 pel riassoldamento con premio . . . . . » 54
LEGGE SUI MATRIMONI. — Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 e del relativo R. decreto . . . . . » 64
LEGGE DI DISPENSA DAL SERVIZIO. — Circa ai renitenti e disertori » 169
LEGGE DI BILANCIO. — Legge che autorizza la spesa di L. 38 milioni e mezzo per la fabbricazione d'armi . . . . . » 284
Idem — Spesa straordinaria di Lire 33,800,000 per una diga alla Spezia» 583
LEGNA E PAGLIA. — Somministrazione alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna ecc. . . . . » 77
LEGNA IN CONTANTI. — Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa od all'ordinario» 299
LEVA. — Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva . . . . . » 159
LEVA (RENITENTI). — Aggiudicazione del premio per arresto renitenti » 309
LEVA SUI NATI NEL 1852. — Legge che autorizza la leva sui giovani nati nel 1852 . . . . . » 375
LEVA MILITARE. — R. decreto che fissa il prezzo dell'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852 . » 480
Idem — Istruzione permanente per le operazioni di leva . . . » 572

LIBERTÀ D'AZIONE. — Iniziativa e responsabilità dei comandanti di corpo, di battaglione e di compagnia . . . . . *Pag.* 440
LIBRI PRESSO I DISTRETTI. — Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i distretti militari . . . . . » 247
LIBRI DI TESTO. — Volontari di un anno aspiranti ufficiali nella milizia provinciale. . . . . » 438
LICENZE ORDINARIE. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della scuola superiore di guerra . » 394
LICENZE UFFICIALI. — Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio » 457
LICENZIAMENTO VOLONTARI. — Assestamento dei conti individuali dei volontari di un anno all'atto del loro licenziamento . . . » 474
LINEA TARANTO-CARIATI. — Apertura al pubblico servizio delle due stazioni di Bollito e Ginosa . . . . . » 23
LINEA BRINDISI-MAGLIE. — Apertura al pubblico della stazione di Tuturano» 61
LINEA SAVONA. — Apertura della linea Savona-Ventimiglia . . » 74
LUOGOTENENTI COLONNELLI DI CAVALLERIA. — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 194

M

MAGAZZINO A POLVERI. — Isolamento in Portoferraio di un magazzino a polveri. . . . . *Pag.* 325
Idem — SUSSISTENZA IN ROMA. — Dichiarato di 2ª categoria . » 503
MAGGIORI DI CAVALLERIA. — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria . » 194
MAGGIORITA'. — Avanzamento speciale dei sott'ufficiali . . . » 632
MAGLIE (FERROVIA). — Sulla linea Brindisi-Maglie, venne aperta al pubblico la stazione di Tuturano . . . . . » 61
MAGLIE OTRANTO. — Apertura del tronco ferroviario . . . » 474
MANDAMENTI E COMUNI. — R. decreto ed istruzione circa al pagamento per parte dei sindaci dei capiluoghi di mandamento, dell'indennità di via ed assegno di ferrovia, ai sott'ufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto o corpo . . . . . » 443
MANIFESTO 2ª CATEGORIA. — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . » 93, 445
MANOVRA SULLA CARTA. — Introduzione del giuoco di guerra nei corpi dell'esercito . . . . . » 644

MANTELLINA DA BERSAGLIERI. — Nuovo modello di mantellina . *Pag.* 20
MARINA. — R. decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppa dell'esercito e della marina . . » 90
MASSE DEI CORPI. — Latitudine ai consigli d'amministrazione circa alle spese sulle varie masse. Proibizione di formare fondi o masse private » 139
MATERIALE D'ARTIGLIERIA. — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale . . . . . » 526
Idem — Appendice N. 1. all'appendice con estratto del materiale (ediz. 1866) » 639
Idem — Appendice con estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti » 178
MATERIALE PRESSO I CORPI. — Cessione tra corpo e corpo del materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione . . . . . » 162
MATERIE. — Da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio . . . . . » 477
MATRICOLA. — Modo di notare a matricola le variazioni della truppa. » 18
Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 162
Idem — Trasferimento di classe per causa di tempo non computabile nella ferma . . . . . » 397
MATRICOLA. — Pubblicazione della nuova istruzione per la matricola degli ufficiali e della truppa . . . . . » 622
MATRIMONI MILITARI. — Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1874 e del relativo R. decreto . . . . . » 64
MEDICI MILITARI. — La carica di direttore d'ospedali militari è conferta a medici capi od a medici direttori . . . . . » 545
MEDICI E VETERINARI. — Nuovo modello di chepi pei medici e veterinari. Modificazioni al berretto . . . . . » 574
MEZZI DI TRASPORTO. — Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna . . . . . » 77
Idem — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e truppa . . . . . » 117, 316
MILAZZO. — Soppressione del comando militare e fortezza . . . » 517
Idem — Soppressione del comando locale d'artiglieria . . . » 539
MILITARI SOTTOPOSTI A RASSEGNA. — Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando . . . . . » 154
MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Espatriazione dei militari e dei giovani soggetti alla leva . . . . . » 159
Idem — Cambio di domicilio . . . . . » 163
MILITARI DETENUTI. — Norme circa le competenze dei militari detenuti in attesa di giudizio e di quelli rimessi in libertà senza condanna » 213

MILITARI DI BASSA FORZA (RITENZIONI). — Circa alla ritenzione straordinaria da farsi sulla paga del sott'ufficiale, caporale e soldato *Pag.* 276
MILITARI CONGEDATI ASSOLUTAMENTE. — Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi . . . . . » 357
MILITARI DI 2ª CATEGORIA. — Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria . . . . . » 365
MILITARI DEL TRENO. — Nuova divisa per gli uomini del treno . » 374
MILITARI DI 4ª CATEGORIA. — Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . » 337, 393, 472
MILITARI RIASSOLDATI. — Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito di massa . . . » 476
MILITARI RIFORMATI. — Infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma. . . . . » 615
MILITARI INABILI AL SERVIZIO MILITARE. — Che sono però idonei a quello sedentario . . . . . » 534
MILITARI CONGEDATI. — Impieghi di scrivano locale ai militari di truppa dopo 11 anni e 6 mesi di servizio . . . . . » 602
MILIZIA PROVINCIALE. — Indennità dovuta all'ufficiale della milizia, distintivo speciale ed altri schiarimenti . . . . . » 113
Idem — Ordinamento della milizia nell'isola di Sardegna . . . » 635
Idem — Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e tenuta dei ruoli degli uomini della milizia . . . . . » 607
Idem — Norme per l'ammissione dei medici militari . . . » 304
Idem — Libri di testo per i volontari di un anno aspiranti ufficiali nella milizia . . . . . » 438
Idem — Istituzione appo i distretti della milizia provinciale dei bersaglieri » 494
MISSIONI ALL'ESTERO. — Soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero . . . . . » 441
MOBILIZZAZIONE. — Istruzione sull'ordinamento dei servizi della artiglieria e del genio all'esercito in campagna . . . . . » 91
MODIFICAZIONI AI PASTRANI ARTIGLIERIA. — Rinnovazione dei modelli in uso . . . . . » 647
MODELLO *64 bis* PEI SOTT'UFFICIALI CONGEDATI. — Schiarimento alla nota N. 228, 15 dicembre 1871 . . . . . » 15
MODELLO N 81. — Abolizione del modello N. 81 relativo alle surrogazioni avvenute al corpo . . . . . » 19
MODELLO N. 20 (RUOLI). — Ruoli matricolari per gli inscritti di 1ª e 2ª categoria presso i distretti . . . . . » 126
MODELLO DI TENDA. — Adozione di un nuovo modello di telo da tenda » 165

MODELLO CHEPI' UFFICIALI. — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali di fanteria e modificazione al berretto pei medesimi *Pag.* 175, 288
Idem — Nuovo modello di chepì adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio . . . . . » 363
MODELLO CHEPI'. — Adottato per gli ufficiali del corpo di stato maggiore » 580
Idem — Adottato pei funzionari d'intendenza, modificazioni al berretto » 576
Idem — Adottato per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e corpo moschettieri . . . . . » 577
MODELLO CHEPI' TRUPPA. — Adozione di un nuovo chepì per la truppa di fanteria . . . . . » 289
Idem — Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e genio . . . » 372
MODELLO CHEPI' GRANATIERI. — Adozione di un nuovo chepì per i granatieri, ufficiali e truppa . . . . . » 472
MODELLO BERRETTO TRUPPA. — Berretto in panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 547
MODELLO COLBACCO. — Ufficiali di cavalleria . . . . » 318, 442
Idem — Truppa di cavalleria . . . . . » 461
MODELLO ELMO. — Pei 4 primi reggimenti cavalleria . . . . » 321
MODELLO GIUBBA DI PANNO. — Giubba per la truppa . » 230, 359, 403
MODELLO GIUBBA DI TELA. — Nuovo modello di giubba in tela . » 257
MODELLO PASTRANO. — Pastrano per la cavalleria . . . » 311
MODELLO CAPPOTTO. — Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza . . . . . » 421
MODELLO PANTALONI DI PANNO. — Nuovo modello per la fanteria di linea» 540
Idem — Cavalleria ed artiglieria . . . . . » 386
Idem — Bersaglieri e genio . . . . . » 390
MODELLO STIVALI. — Nuovo prezzo degli stivali in uso presso gli individui delle armi a cavallo . . . . . » 604
MODELLO STIVALINI. — Per la cavalleria e artiglieria . . . » 511
MODELLO SCARPE. — Scarpe di nuovo modello per la fanteria ed i bersaglieri » 377
MODELLO ZAINI A PELO. — Adozioni di nuovi modelli di zaini a pelo per la fanteria, l'artiglieria e genio . . . . . » 261
MODELLO INVENTARIO. — Materiale dei servizi amministrativi . . » 296
MODELLO INVENTARIO ROBE GOVERNO. — Conteggio delle robe in consegna ai corpi . . . . . » 629
MODELLO GAVETTA. — Adozione di una gavetta per tutti i corpi » 303, 405
MODELLO STRIGLIA. — Nuovo modello di striglia per tutti i corpi provvisti di quadrupedi . . . . . » 333
MODELLO CRAVATTA. — Cravatta da collo bianca per la truppa. . » 405

MODELLO CORREGGIA. — Correggia di nuovo modello pei pantaloni di tutta la truppa . . . . . *Pag.* 406
MODELLO FUCILE 1870. — Istruzione relativa . . . . » 434, 508
MODELLO SCIABOLA. — Adozione di una nuova sciabola per la cavalleria » 517
MODIFICAZIONI DEL BOLLETTINO. — Prescrizioni di massima relativa a modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino delle nomine e promozioni . . . . . » 37, 458
MODIFICAZIONI GIORNALE MILITARE PARTE 2ª. — Conservazione della parte 2ª . . . . . » 633
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO. — Regolamento di esercizi e di evoluzioni di linea . . . . . » 430
MODIFICAZIONI. — Cinghia del fucile di fanteria . . . » 166, 323
Idem — Borraccia, borsa di pulizia e spazzola da fango . . » 190, 361
MODIFICAZIONI ALL'ASSEGNO DI 1° CORREDO. — Decreti relativi» 425, 432, 638
MODIFICAZIONI NEI RIPARTI. — Regio decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali d'artiglieria e genio . » 529
MODIFICAZIONI AL SERVIZIO MUNIZIONI DA GUERRA. — Versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli di cartucce metalliche sparate. Dotazione permanente e assegno annuo di cartucce per fucile 1870 » 538
MODIFICAZIONI SCUOLA SUPERIORE DI GUERRA. — Modificazioni all'art. 5° del regio decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra . . . . . » 574
MOSTRINE AI PASTRANI. — Abolizione delle mostrine ai pastrani del treno » 163
MUSICANTI. — Caporale musicante nei reggimenti di fanteria . . » 73
MUTANDE PER LA TRUPPA. — Rinnovazione del campione . . . » 215

N

NOMENCLATURA DEL MATERIALE. — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale d'artiglieria . *Pag.* 526
NOMINE. — Cariche speciali nei corpi . . . . . » 16, 49
NORME PEL RILASCIO DEI FOGLI DI CONGEDO. — Istruzione per l'invio dei militari di 4ª categoria in congedo illimitato . » 337, 393, 472
NORME PER L'AMMISSIONE NELLA MILIZIA. — Circa ai medici militari » 304
NORME SUI MATRIMONI. — Norme per l'applicazione della legge 31 luglio 1871 e del relativo R. decreto . . . . . » 64
NUOVA DIVISA TRENO. — Circa agli uomini delle compagnie del treno » 374
NUOVA GIUBBA IN PANNO. — Giubba di panno per la truppa » 230, 359, 403

NUOVA GIUBBA IN TELA. — Giubba in tela per la truppa . . *Pag.* 257
NUOVA ISTRUZIONE. — Ammaestramento tattico per la cavalleria . » 322
NUOVA ISTRUZIONE PER LA MATRICOLA. — Per gli ufficiali e truppa » 622
NUOVI DISTRETTI MILITARI. — Istituzione di altri 9 distretti militari » 549
NUOVO BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE. — Istituzione battaglione d'istruzione in Asti . . . . . » 473
NUOVO BERRETTO TRUPPA. — Berretto in panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 547
NUOVO CAPPOTTO — Pei corpi di fanteria e del genio . . » 25, 274
NUOVO CHEPI' UFFICIALI. — Chepi adottato per gli ufficiali di fanteria e modificazioni al berretto pei medesimi . . . . » 175, 288
Idem — Modello di chepi adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio » 363
NUOVO CHEPI' TRUPPA. — Chepi per la truppa d'artiglieria e del genio » 372
NUOVO CHEPI' PEI GRANATIERI. — Adottato per gli ufficiali e truppa » 472
NUOVO CINTURINO. — Adozione per l'arma di cavalleria . . . » 469
NUOVO COLBACCO. — Ufficiali di cavalleria . . . . . » 318, 442
Idem — Truppa di cavalleria . . . . . » 464
NUOVO ELMO. — Per i 4 primi reggimenti di cavalleria . . . » 324
NUOVO MODELLO CAPPOTTO. — Rinnovazione del modello pei cappotti di artiglieria da piazza . . . . . » 424
NUOVO MODELLO CHEPI' TRUPPA. — Adozione d'un nuovo chepi per la truppa di fanteria . . . . . » 289
NUOVO MODELLO CHEPI'. — Adottato pei medici e veterinari militari — Modificazioni al berretto . . . . . » 574
Idem — Adottato pei funzionari d'intendenza — Modificazioni al berretto » 576
Idem — Adottato per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e corpo moschettieri . . . . . » 577
Idem — Adottato per gli ufficiali del corpo stato maggiore . . » 580
NUOVO MODELLO CORREGGIA. — Correggia di cuoio naturale pei pantaloni di tutta la truppa . . . . . » 406
NUOVO MODELLO CRAVATTA. — Cravatta da collo bianca per la truppa » 405
NUOVO MODELLO DI GAVETTA. — Adozione di una nuova gavetta per tutti i corpi dell'esercito . . . . . » 303, 405
NUOVO MODELLO D'INVENTARIO. — Materiale dei servizi amministrativi » 296
NUOVO MODELLO DI NUMERI. — Da apporsi sugli spallini, giubbe e cappotti . . . . . » 137
NUOVO MODELLO PANTALONI DI PANNO. — Cavalleria ed artiglieria » 386
Idem — Per la fanteria di linea . . . . . » 540
NUOVO MODELLO DI PASTRANO. — Pastrano per la cavalleria . » 344

NUOVO MODELLO DI TROMBA. — Adozione di un nuovo modello di tromba per la fanteria e distretti . . . . . *Pag.* 36
Idem — Adozione pei reggimenti bersaglieri della tromba modello 1872 » 295
NUOVO MODELLO DI SCARPE. — Fanteria e bersaglieri . . . » 377
NUOVO MODELLO DI STIVALINI. — Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti. . . . . » 616
NUOVO MODELLO PASTRANI PER L'ARTIGLIERIA. — Rinnovazione dei due modelli in uso . . . . . » 617
NUOVO MODELLO DI SCIABOLA. — Per la cavalleria . . . » 517
NUOVO MODELLO DI STIVALI. — Prezzo degli stivali in uso presso gli individui delle armi a cavallo . . . . . » 604
NUOVO MODELLO DI STIVALINI. — Per la truppa di cavall. ed artigl. » 544
NUOVO MODELLO DI STRIGLIA. — Adottato per tutti i corpi dell'esercito provvisti di quadrupedi . . . . . » 333
NUOVO MODELLO DI ZAINO. — Adozione di nuovi modelli di zaini a pelo per la fanteria, artiglieria e genio . . . . . » 264
NUOVO REGOLAMENTO. — Esercizi ed evoluzioni per la cavalleria . » 548
NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Approvato con R. decreto 1° dicembre 1872 . . . . . » 600
NUTRIMENTO CAVALLI. — Disposizioni normali circa le razioni foraggio» 151, 279

O

OGGETTI DI CORREDO. — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo . . . . . *Pag.* 484
ONORI A RENDERSI. — Dalle sentinelle e dalle truppe riunite . . » 644
OPERE DI DIFESA. — Spesa straordinaria di lire 33,800,000 per una diga alla Spezia . . . . . » 583
OPERE D'UTILITA' PUBBLICA. — Isolamento di un magazzino a polveri in Portoferraio . . . . . » 325
Idem — Ampliamento di caserma in Catania . . . . . » 326
Idem — La città di Pavia cessa di essere piazza forte . . . » 327
OPERAI E VETERANI D'ARTIGLIERIA. — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani . . . . . » 532
OPERAZIONI DI LEVA. — Istruzione permanente . . . . » 572
ORDIGNI GINNASTICA. — Modo di evitare le disgrazie . . . » 298
ORDINAMENTO ESERCITO. — Istruzioni sull'ordinamento dei servizi dell'artiglieria e del genio all'esercito in campagna . . . . » 91

ORDINAMENTO MILIZIA IN SARDEGNA. — Milizia provinciale nell'isola di Sardegna . . . . . *Pag.* 635
ORDINAMENTO SCUOLA SUPERIORE. — Modificazioni all'articolo 5° del R. decreto 31 gennaio 1874 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra . . . . . » 574
ORDINANZE OD ATTENDENTI. — Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti . . . . . » 468
ORDINE MILITARE DI SAVOIA. — Conteggio della pensione dei decorati dell'ordine militare di Savoia . . . . . » 366
ORDINE DEL GIORNO. — Ordine del giorno dell'esercito . . . » 574
ORGANICO. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . » 48
OSPEDALI MILITARI. — La carica di direttore d'ospedali militari è conferta a medici capi od a medici direttori . . . . . » 545
Idem — Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali militari succursali . . . . . » 592
Idem — Istruzioni sull'amministrazione e contabilità degli ospedali mil. » 597

P

PAGAMENTO COMPETENZE. — Circa il pagamento delle competenze dovute ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . *Pag.* 277, 297
PAGAMENTO RAZIONE LEGNA. — Circa ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa od all'ordinario . . » 299
PAGAMENTO SOPRASSOLDO. — Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici » 66
PAGAMENTI A FARSI DAI SINDACI — Pagamento per parte dei sindaci dell'indennità di via ed assegno di ferrovia ai militari che fanno ritorno ai corpi o distretti . . . . . » 443
PAGAMENTI AGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA. — Istruzione circa i pagamenti da farsi ai medesimi . . . . . » 641
PANTALONI. — Correggia di cuoio naturale per pantaloni . . . » 406
PANTALONI DI PANNO. — Nuovo modello per la cavalleria ed artiglieria » 386
PANTALONI DI PANNO NUOVO MODELLO. — Nuovo modello di pantaloni di panno per la fanteria di linea . . . . . » 540
PASSAGGI DI CORPO. — Circa la rassegna di rimando . . . » 454
PASSAGGIO BERSAGLIERI NELLA MILIZIA. — Istituzione appo i distretti della milizia provinciale dei bersaglieri . . . . . » 494
PASSAPORTO PEI MILITARI. — Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva . . . . . » 459

PASTRANI DEL TRENO. — Abolizione delle mostrine ai pastrani *Pag.* 163
PASTRANI ARTIGLIERIA. — Rinnovazione dei due modelli in uso. . » 647
PASTRANO PER LA CAVALLERIA. — Nuovo modello di pastrano . » 344
PAVIA. — Cessa di essere piazza forte . . . . . » 327
PENSIONE AI DECORATI. — Conteggio della pensione dei decorati dell'ordine militare di Savoia . . . . . » 366
PERDITE DI QUADRUPEDI. — Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871 . . . . » 407
PERSONALE CONTABILE. — Istituzione del personale degli ufficiali contabili » 504
Idem — Costituzione del personale ufficiali contabili . . . . . » 634
PERSONALE DEPOSITI CAVALLI. — R. decreto relativo al personale dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 447
PERSONALE ISTITUTI. — Soprassoldo al personale degli istituti militari » 85
PERSONALE SANITARIO MILITARE. — La carica di direttore d'ospedali militari è conferta a medici capi od a medici direttori . . » 545
PERSONALI MILITARI. — Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni . . . . . » 593
PERSONALI VARI. — Istruzioni amministrative e contabili intorno all'ufficio d'amministrazione dei personali varii . . . . . » 587
PINEROLO. — Riordinamento della scuola normale di cavalleria . . » 28
PONTIERI. — Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni pontieri e zappatori . . . . . » 21
PORTA GAVETTA. — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo . . . . . » 484
PORTA LETTERE. — Provvisione mensuale ai medesimi . . . . » 643
PORTOFERRAIO. — Isolamento di un magazzino a polveri . . . » 325
POSTI VACANTI NEI CORPI. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . . . . . » 18
PREMIO AGLI AGENTI DELLA PUBBLICA FORZA. — Istruzioni circa la aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva . . . . . » 309
PRESCRIZIONI AI COMANDANTI DI CORPO. — Circa alle sentenze da trasmettere all'avvocato generale militare . . . . . » 532
PRESCRIZIONI DI MASSIMA. — Modificazioni introdotte nella compilazione del Bollettino . . . . . » 37, 158
PRESIDENTE TRIBUNALE. — Indennità annua di carica al presidente del tribunale supremo guerra e marina . . . . . » 51
PRIMO CORREDO. — Decreti relativi all'assegno di 1° corredo » 425, 432, 438

PRINCIPE TOMMASO. — Sua casa militare . . . . . *Pag.* 460
PROMOZIONI A CAPORALI. — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio . » 455
PROVVISTA VESTIARIO. — Associazione per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura . . . . . » 32, 130
PROVVISTE E RIPARAZIONI ALLE ARMI. — Concorso dei capi officina d'artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette le riparazioni e provviste pei distretti militari . . . . . » 394
PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE MILITARE. — Modificazioni nella compilazione del giornale militare . . . . . » 1
Idem — Conservazione della 2ª parte . . . . . » 633
PUBBLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Approvato con R. decreto 1° dicembre 1872 . . . . . » 600
PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. — Regolamento di servizio e contabilità delle biblioteche del presidio . . . . . » 308
PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Appendice con estratto del modello per gl' inventari del materiale d' artiglieria pel servizio del treno e per uso dei corpi e distretti . . . . . » 178
Idem — Pubblicazione dell'appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria . . . . . » 183
Idem — Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi . » 184
Idem — Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria » 197
Idem — Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i distretti militari . » 217
Idem — Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi » 296
Idem — Istruzione per l'ammaestramento tattico della cavalleria . » 322
Idem — Aggiunte e varianti all' appendice e guida pratica del materiale d'artiglieria per uso dei corpi e distretti . . » 334, 335, 453, 509
Idem — Istruzione sul fucile modello 1870. . . . . » 454, 508
Idem — Regolamento sull' amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 459
Idem — Regolamento di esercizio e di evoluzione per la cavalleria . » 518
Idem — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale d'artiglieria . . . . . » 526
Idem — Varianti alle istruzioni sulle armi . . . . . » 527
Idem — Istruzione permanente per le operazioni della leva . . » 572
Idem — Infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma . » 615
Idem — Nuova istruzione per la matricola ufficiali e truppa . . » 622
Idem — Appendice n. 1 all'appendice con estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria (edizione 1866) . . . . » 639

Q

QUADRO ORGANICO DELLA SCUOLA NORMALE DI CAVALLERIA. — Riordinamento della scuola normale . . . . . *Pag.* 28
QUADRI ORGANICI. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . . . . . » 18
Idem — Caporale musicante nei reggimenti di fanteria . . . » 73
Idem — Aumento di una compagnia permanente al distretto militare di Roma . . . . . » 167
Idem — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio . . . . . » 455
Idem — Casa militare di S. A. R. il principe Tommaso duca di Genova » 460
Idem — Istituzione di un nuovo battaglione d'istruzione . . . » 473
Idem — Istituzione del personale degli ufficiali contabili . . » 504
Idem — Regio decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio . . » 529
Idem — Soppressione dell'ufficio del quartier mastro per l'armata ed istituzione d'un ufficio d'amministrazione . . . . . » 542
Idem — Regio decreto col quale è istituito l'istituto topografico militare» 551
Idem — Soppressione delle case reali invalidi e veterani d'Asti e Napoli, e creazione del corpo invalidi e veterani . . . . . » 563
Idem — Istituzione dei bersaglieri zappatori . . . . . » 613
Idem — Costituzione del personale degli ufficiali contabili . . . » 634
QUADRUPEDI. — Altezza dei cavalli e muli pel servizio militare. . . » 146
Idem — Nuovo modello di striglia . . . . . » 333
Idem — Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871 . . . . . » 407

R

RASSEGNE DI RIMANDO. — Infermità ed imperfezioni fisiche che motivano la riforma. . . . . *Pag.* 615
RAZIONI CARNE IN CONSERVA.— Scatoletto e coltello a leva per aprirle» 623, 624
RAZIONI FORAGGIO.— Disposizioni nominali circa le razioni foraggio » 151, 279
Idem — Ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo . . . » 252
RAZIONI GALLETTE. — Adozione di un sacchetto . . . . . » 189
RAZIONE LEGNA TRUPPA. — Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati non conviventi alla mensa od all'ordinario . » 299
RAZIONI VIVERI DI RISERVA . . . . . » 624

RECLUTAMENTO. — Abolizione del modello N. 81 relativo alle surrogazioni avvenute al corpo . . . . . *Pag.* 19
Idem — Incorporazione degl'inscritti di 2ª categoria nei distretti e tenuta dei ruoli . . . . . » 607
Idem — Surrogazione di fratello ammesso presso i distretti . . » 20
Idem — Legge che modifica quella del 7 luglio 1866 pel riassoldamento con premio . . . . . » 54
Idem — Legge colla quale fu fissato il prezzo massimo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria . . . . . » 125
Idem — Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando . . . » 454
Idem — Espatriazione dei militari in congedo illimitato e dei giovani soggetti alla leva . . . . . » 159
Idem — Cambio di domicilio dei militari in congedo illimitato . . » 163
Idem — Legge di dispensa dal servizio di renitenti e disertori . . » 169
Idem — Passaggio alla ferma permanente dei caporali da promuoversi sott'ufficiali . . . . . » 253, 302
Idem — Istruzioni circa l'aggiudicazione del premio agli agenti della pubblica forza per l'arresto dei renitenti di leva . . . . . » 309
Idem — Istruzione per l'invio dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato. . . . . » 337, 393, 472
Idem — Disposizioni circa al rilascio dei congedi assoluti ai militari sotto le armi . . . . . » 357
Idem — Domande di congedo assoluto di militari di 2ª categoria . » 365
Idem — Legge che autorizza la leva sui giovani nati nel 1852 . . » 375
Idem — Prezzo d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria classe 1852 . . . . . » 480
RECLUTE NEI DISTRETTI. — Istruzione per la chiamata degli uomini di 2ª categoria all'istruzione annuale . . . . . » 93, 145
REGGIMENTI CAVALLERIA (AIUTANTI). — Si determina il numero degli ufficiali aiutanti di campo per ogni reggimento di cavalleria . » 87
Idem — Colbacco per gli ufficiali . . . . . » 318, 442
Idem — Elmo per i 4 primi reggimenti . . . . . » 321
Idem — Soppressione delle tende da campo . . . . . » 360
Idem — Dotazione dei sacchi a biada nei corpi . . . . . » 510
REGGIMENTI CAVALLERIA. — Adozione di un nuovo modello di sciabola » 517
REGOLAMENTO. — Modo di notare a matricola le variazioni della truppa » 18
Idem — Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi . » 184
Idem — Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 296

REGOLAMENTO. — Istruzione per l'avanzamento tattico della cavalleria *Pag.* 322
Idem — Amministrazione degl'immobili dipendenti dal Ministero della guerra » 459
Idem — Esercizi ed evoluzione per la cavalleria . . . . . » 518
REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Nomina alle cariche speciali nei corpi » 16,49
Idem — Durata in carica dei relatori dei consigli d'amministrazione » 149, 150
Idem — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere a caporali i soldati che contano soltanto 8 mesi di servizio . . . . . » 455
Idem — Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina . » 499
Idem — Circa la destinazione di ufficiali ai distretti . . . » 528
Idem — Modificazioni all'articolo 5° del regio decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra . . . . » 571
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Lavori da eseguirsi dall'artiglieria per conto dei corpi (schiarimento) . . . . . » 87
Idem — Tariffa dell'indennità pel trasporto del bagaglio ufficiali e truppa . . . . . » 117, 316
Idem — Latitudine ai consigli d'amministrazione circa alle spese sulle varie masse. Proibizione di formare fondi o masse private. . . » 139
Idem — Cessione tra corpo e corpo del materiale in fondo in occasione di cambi di guarnigione . . . . . » 162
Idem — Istruzione per l'amministrazione e contabilità dei comandi generali di corpo d'Esercito, divisioni territoriali ed attive . . . » 219
Idem — Circa alla ritenzione straordinaria da farsi sulla paga del sott'ufficiale, caporale e soldato . . . . . » 276
Idem — Circa il pagamento delle competenze dovute ai sott'ufficiali, caporali e soldati . . . . . » 277, 297
Idem — Somme da prelevarsi per sovvenzioni speciali ed altre spese riservate » 316
Idem — Concorso dei capi officina d'artiglieria e controllori d'armi per quanto riflette le riparazioni e provviste pei distretti militari . » 394
Idem — Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . » 402
Idem — Decreti relativi all'assegno di 4° corredo . . » 425, 432, 438
Idem — R. decreto ed istruzioni circa al pagamento per parte dei sindaci dei cap luoghi di mandamento dell'indennità di via ed assegno di ferrovia ai sott'ufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto o corpo . . . . . » 443
Idem — Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio . . » 457
Idem — Aggiunta da farsi alle disposizioni 26 dicembre 1871 sulla contabilità interna dei reggimenti e corpi d'esercito . . . » 473

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Ritenuta del soprassoldo da farsi ai militari riassoldati con premio che hanno debito verso la propria massa . . . . . *Pag.* 476

Idem — Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti » 501

Idem — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani d'artiglieria . . . . . » 532

Idem — Modificazioni relativi al versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli di cartucce metalliche sparate. Dotazione permanente ed assegno annuo di cartucce. . . . . » 535

Idem — Istruzioni amministrative e contabili intorno all'ufficio di amministrazione dei personali vari . . . . . » 587

Idem — Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare . . . . » 593

Idem — Istruzione sull'amministrazione e contabilità degli spedali militari » 597

Idem — Conteggio delle robe del governo compreso nel modello d'inventario d'artiglieria in consegna ai corpi . . . . . » 629

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Sulle sottoscrizioni collettive . » 59

Idem — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 191

Idem — Rapporto giornaliero al comandante del corpo . . » 192, 297

Idem — Istruzione e norme di servizio per gli zappatori di fanteria . » 206

Idem — Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti . . . . . » 468

Idem — Istruzione per le scuole dei corpi . . . . . » 483, 602

Idem — Pubblicazione del nuovo Regolamento di disciplina militare . » 600

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Istruzione pei pagamenti agli ufficiali in aspettativa ec. . . . . » 611

Idem — Provvisione mensuale ai sott'ufficiali portalettere . . . . » 643

REGOLAMENTO D'AVANZAMENTO. — Avanzamento speciale sott'ufficiali maggiorità . . . . . » 632

REGOLAMENTO D'ESERCIZI. — Modificazioni per le truppe a piedi » 130

Idem — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria. . . . » 194

Idem — Vigilanza sugli ordigni di ginnastica . . . . . » 298

REGOLAMENTO PELLE BIBLIOTECHE. — Servizio e contabilità delle biblioteche di presidio . . . . . » 308

REGOLAMENTO PEI VOLONTARI DI UN ANNO. — Assestamento dei conti individuali all'atto del loro licenziamento . . . . » 471

REGOLAMENTO SULLE ARMI. — Istruzione sul fucile modello 1870. 454, 508

Idem — Varianti alle istruzioni sulle armi. . . . . » 527

REGOLAMENTO SULLE LICENZE. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della scuola superiore di guerra . . . . . *Pag.* 394

REGOLAMENTI VARI. — Fondo di pubblicazioni regolamentari appo i distretti militari . . . . . » 217

REGOLE SOPRASSOLDO. — Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici» 66

RELATORI. — Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali militari succursali . . . . . » 592

RENITENTI. — Si inibisce l'aggregazione ai corpi dei renitenti in attesa di giudizio a piede libero . . . . . » 578

REPARTI D'ISTRUZIONE. — Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni pontieri e zappatori . . . . . » 24

RESPONSABILITÀ. — Libertà d'azione, iniziativa e responsabilità dei comandanti di corpo, di battaglione e di compagnia . . . » 140

RETTIFICHE ALLA GUIDA PRATICA. — Traduzione della nomenclatura del materiale d'artiglieria . . . . . » 526

RIMONTA CAVALLI E MULI. — Altezza di cavalli e muli pel servizio militare . . . . . » 146

RINNOVAZIONI. — Circa alla borraccia, borsa di pulizia e spazzola da fango » 190, 364

RIORDINAMENTO. — Scuola normale di cavalleria. . . . . » 28

RIPARTI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. decreto col quale vengono modificati i riparti in gradi e classi degli ufficiali delle armi d'artiglieria e genio . . . . . » 529

RIPOSO E RIFORMA. — Soppressione d'indicazione sul Bollettino circa i collocamenti al riposo ed in riforma . . . . . » 22

ROBE DI CORREDO. — Passaggio della correggia porta gavetta e valigia fra le robe di corredo . . . . . » 484

ROBE DI GOVERNO — Conteggio . . . . . » 629

ROMA. — Soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma » 9, 65

Idem — Trasferimento a Roma del comando generale del corpo di stato maggiore . . . . . » 164

Idem — Aumento di una compagnia permanente al distretto milit. di Roma » 167

Idem — Trasferimento a Roma dell'ufficio di contabilità del corpo di stato maggiore . . . . . » 484

Idem — Magazzino delle sussistenze militari in Roma dichiarato di 2ª categoria . . . . . » 503

RUOLI MATRICOLARI. — Compilazione presso i distretti dei ruoli matricolari per gli inscritti . . . . . » 126

RUOLINI DELLE POSIZIONI NEI DISTRETTI. — Incorporazione degli inscritti di 2ª categoria nei distretti e nei reggimenti d'artiglieria, e tenuta dei ruoli ed altri documenti degli uomini della milizia provinciale presso i distretti . . . . . *Pag.* 607

S

SACCHETTO GALLETTE. — Adozione di un sacchetto per le gallette *Pag.* 489
SACCHETTO DI TELA. — Arnesi di vestiario fuori uso . . . » 155, 456
SACCHI A BIADA. — Dotazione dei corpi di cavalleria . . . » 510
SACCO DA TENDA. — Adozione di un nuovo modello di telo da tenda » 465
SARDEGNA. — Ordinamento della milizia provinciale nell'isola . . » 635
SAVONA. — Apertura della linea Savona-Ventimiglia . . . . » 74
SCARPE. — Nuovo modello di scarpe . . . . . » 377
SCATOLETTE — Per riporvi la carne in conserva, coltello a leva per aprirle » 623
SCIABOLA PER LA CAVALLERIA. — Adozione di un nuovo modello . » 547
SCRIVANI FISSI. — Circa l'amministrazione della giustizia militare per l'aumento del decimo sullo stipendio . . . . . » 586
SCRIVANI LOCALI. — Impieghi di scrivano locale ai *militari* di truppa congedati dopo 11 anni e 6 mesi di servizio . . . . . » 602
SCUOLA D'APPLICAZIONE. — Materie da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e del genio . . . » 477
SCUOLA MILITARE. — Regolamento d'ammissione all'Accademia militare e scuola di fanteria e cavalleria . . . . . » 41
SCUOLA NORMALE DI CAVALLERIA.— Riordinamento della scuola normale» 28
SCUOLA SUPERIORE DI GUERRA. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi del 2° corso della scuola superiore di guerra . . . . . » 394
Idem — Modificazione all'art. 5 del R. decreto 31 gennaio 1871 sull'ordinamento della scuola superiore di guerra . . . . . » 571
SCUOLE. — Istruzione per le scuole dei corpi . . . . » 483, 602
SENTENZE DI MILITARI. — Prescrizioni ai comandanti di corpo di trasmettere le sentenze . . . . . » 532
SERVIZIO ATTIVO E SEDENTARIO. — Militari inabili al servizio attivo, ma idonei al sedentario . . . . . » 534
SERVIZIO E CONTABILITÀ BIBLIOTECHE. — Regolamento delle biblioteche di presidio . . . . . » 308

SERVIZIO MILITARE. — Legge colla quale fu fissato il prezzo massimo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria *Pag.* 125
Idem — Legge di dispensa dal servizio di renitenti e disertori . . » 169
Idem —Prezzo dell'affrancamento dal servizio militare di 1ª categoria per la leva della classe 1852 . . . . . » 480
SERVIZIO MILITARE TERRITORIALE. — Carica di relatore nei consigli d'amministrazione degli ospedali succursali . . . . . » 592
Idem — R. decreto che stabilisce la precedenza nella circostanza ove concorrano ufficiali e truppa dell'esercito e della marina . . » 90
Idem — La carica di direttore d'ospedali militari è conferta a medici capi o direttori . . . . . » 645
Idem — Onori a rendersi dalle sentinelle e truppe riunite . . . » 644
SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Nuovo modello d'inventario del materiale. » 296
SERVIZIO ZAPPATORI DI FANTERIA. — Istruzione e norme di servizio. » 206
SEZIONE GENIO. — Traslocazione della sezione del genio militare da Fossano a Cuneo . . . . . » 16
Idem — Istituzione in Terni d'una sezione del genio militare . . » 468
SINDACI. — R decreto ed istruzioni circa al pagamento per parte dei sindaci dei capiluoghi di mandamento, dell'indennità di via ed assegno di ferrovia ai sott'ufficiali, caporali e soldati che dai comuni debbono recarsi al distretto o corpo . . . . . » 443
SOMMINISTRANZE DAI COMUNI. — Somministranze alle truppe in marcia dei mezzi di trasporto, paglia, legna ecc . . . . . » 77
SOLDATI ANALFABETI. — Non possono essere destinati come attendenti od ordinanze soldati analfabeti . . . . . » 468
SOPPRESSIONE DI UFFICI. — Dipendenza del comando territoriale del genio militare di Verona . . . . . » 88
SOPPRESSIONE TENDE DA CAMPO. — Reggimenti cavalleria . . » 360
SOTTOSCRIZIONI. — Sulle sottoscrizioni collettive . . . . . » 59
SOTTOTENENTI DI CAVALLERIA. — Anzianità di nuova nomina . » 499
SOTT'UFFICIALI. — Legge che modifica quella del 7 luglio 1866 per il riassoldamento con premio . . . . . » 54
SOTT'UFFICIALI CONGEDATI. — Schiarimento alla nota N. 228. 15 dicembre 1871 . . . . . » 15
SOTT'UFFICIALI D'ARTIGLIERIA. — Uso della giubba di tela . . » 421
SOTT'UFFICIALI DI MAGGIORITA'. — Avanzamento speciale . . » 632
SOTT'UFFICIALI E MUSICANTI. — Uso delle uose pei sott'ufficiali e musicanti dei vari corpi a piedi . . . . . » 533
SOTT'UFFICIALI PORTALETTERE. — Provvisione mensuale ai medesimi » 643

SOVVENZIONI SPECIALI. — Assegnazione delle somme da prelevarsi annualmente dai comandanti di corpo per sovvenzioni speciali . . *Pag.* 316
SPAZZOLA BORACCIA E BORSA DI PULIZIA. — Modificazioni . » 190, 361
SPENCER. — Per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria » 666
SPEZIA. — Spesa straordinaria di lire 33.800,000 per una diga ed opere di difesa . . . . . » 583
STATISTICA. — Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871 . . . . . » 407
STAZIONE GALUGNANO. — Apertura stazione ferroviaria . . . . » 315
STAZIONE DI MAGLIE. — Apertura del tronco ferroviario Maglie-Otranto » 471
STAZIONE TUTURANO. — Sulla linea Brindisi-Maglie, venne aperta al pubblico la stazione di Tuturano . . . . . » 64
STAZIONI DI BOLLITO E GINOSA. — Aperte al pubblico le due stazioni di Bollito e Ginosa. . . . . » 23
STELLETTE DA PORTARE SUL BAVERO. — Stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare. . . . » 43, 68, 116, 322
STELLETTE PER LA VECCHIA DIVISA. — Stellette pei corpi che non cambiarono divisa . . . . . » 35
STIPENDI ED ASSEGNAMENTI. — Assegnamenti agli ufficiali generali che si assentano temporariamente per servizio dalla loro residenza ordinaria . . . . . » 122, 301
Idem — Soprassoldo al personale degli istituti militari . . . . » 85
STIPENDI E ASSEGNAMENTI VARI. — Soprassoldo mensile agli ufficiali assimilati militari residenti in Roma . . . . . » 9, 65
Idem — Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici . . . » 66
Idem — Trattamento alle truppe in marcia od accantonate . . » 199
Idem — Norme circa le competenze dei militari ditenuti in attesa di giudizio e di quelli rimessi in libertà senza condanna . . . » 213
Idem — Soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero . » 441
Idem — Soprassoldo agl'impiegati del genio militare in Ancona . » 467
Idem — Razione di foraggio agli ufficiali superiori dei distretti aventi cavallo . . . . . » 252
STIPULAZIONE DI CONTRATTI. — Varianti N. 5 all'istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione dei contratti per parte delle direzioni d'artiglieria e genio . . . . . » 255
STIVALI PER LE ARMI A CAVALLO. — Nuovo prezzo degli stivali in uso presso gl'individui delle armi a cavallo . . . . . » 604
STIVALINI. — Nuovo modello di stivalini per la truppa di cavalleria e artiglieria . . . . . » 514

STIVALINI PEI SOTTO UFFICIALI. — Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti . . . . . *Pag.* 646
STORIA DEI CORPI. — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 162
STRIGLIA. — Nuovo modello . . . . . » 333
SURROGAZIONI. — Abolizione del modello N. 81 relativo alle surrogazioni avvenute al corpo . . . . . » 19
Idem — Fratello ammesso presso i distretti come surrogato . . » 80
SURROGATI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Applicazione all'armata di mare del § 317 delle disposizioni 26 dicembre 1871 . . . . . « 402
SUSSISTENZE MILITARI. — Magazzino in Roma dichiarato di 2ª categoria. » 503

T

TASSA D'AFFRANCAZIONE. — Legge colla quale fu fissato il prezzo della tassa d'affrancazione dal servizio militare di 1ª categoria . . *Pag.* 125
TATTICA PER LA FANTERIA. — Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di fanteria . . . . . » 497
TENDA DA CAMPO. — Adozione d'un nuovo modello di telo di tenda. » 165
Idem — Soppressione pei reggimenti di cavalleria . . . . . » 360
Idem — Istruzione d'attendamento per le truppe delle varie armi . » 184
TERNI. — Istituzione di una sezione del genio militare. . . . . » 468
TOPOGRAFIA MILITARE. — R. decreto col quale è istituito l'istituto topografico militare. . . . . » 581
TORINO. — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani d'artiglieria . . . . . » 532
TUTURANO (STAZIONE). — Nella linea Brindisi-Maglie venne aperta al pubblico la stazione di Tuturano . . . . . » 61
TRADUZIONE DELLE NOMENCLATURE. — Rettifiche alla guida pratica per la traduzione delle nomenclature del materiale d'artiglieria . » 526
TRASFERIMENTO. — Passaggi di corpo in seguito a rassegna di rimando. » 454
Idem — Il comando generale del corpo di stato maggiore è trasferto a Roma . . . . . » 464
TRASFERIMENTO DI CLASSE. — Tempo non computabile nella ferma. » 397
TRASFERIMENTO. — L'ufficio di contabilità del corpo di stato maggiore è trasferto a Roma . . . . . » 481
TRASLOCAZIONE. — La sezione del genio militare di Fossano si è trasferta a Cuneo . . . . . » 16
TRASPORTO BAGAGLIO. — Indennità pel trasporto del bagaglio degli ufficiali e della truppa . . . . . » 117, 316

TRENO. — Si aboliscono le mostrine ai pastrani degli uomini del treno *Pag.* 168
Idem. — Nuova divisa per gli uomini del treno . . . . . » 374
TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA. — Trasferimento da Firenze a Roma del tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 37
Idem — Indennità annua di carica al presidente del tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 51
Idem — Indennità ai membri del Consiglio di Stato, presidenti di sezione al tribunale supremo . . . . . » 52
TRIBUNALE MILITARE DI GENOVA. — Indennità di cancelleria . » 50
TRIBUNALI MILITARI. — Ufficiali dei distretti incaricati di supplire gli ufficiali istruttori presso i tribunali . . . . . » 53
TROMBA NUOVO MODELLO. — Adozione di un nuovo modello di tromba pei reggimenti di fanteria e distretti . . . . . » 36
TROMBA NUOVO MODELLO BERSAGLIERI. — Adozione pei bersaglieri della tromba modello 1872 . . . . . » 295
TRONCO FERROVIARIO. — Maglie-Otranto . . . . . » 474
TRUPPA. — Razioni viveri riserva. — Distribuzione delle razioni viveri di riserva . . . . . » 624
TRUPPE RIUNITE E SENTINELLE. — Onori a rendersi dalle medesime » 644
TRUPPA REGGIMENTI CAVALLERIA. — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori nei reggimenti di cavalleria » 191
Idem — Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria . » 464
Idem — Nuovo prezzo degli stivali in uso presso gli individui dell'arma a cavallo . . . . . » 604
TRUPPA REGGIMENTI CAVALLERIA ARTIGLIERIA. — Nuovo modello di stivalini . . . . . » 511
TRUPPA REGGIMENTI ARTIGLIERIA E GENIO. — Nuovo chepì per la bassa forza . . . . . » 372
TRUPPA REGGIMENTI CAVALLERIA ARTIGLIERIA DA PIAZZA. — Rinnovazione modelli cappotti . . . . . » 421
TRUPPA. — Nuova giubba di panno . . . . . » 230, 359, 403
Idem — Nuova giubba di tela . . . . . » 257
Idem — Modo di portare il cinturino . . . . . » 260
Idem — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per la fanteria di linea» 283
Idem — Nuovo chepì ad uso per la truppa di fanteria . . . » 289
TRUPPA (AMMOGLIATI). — Pagamento della razione legna ai sott'ufficiali, caporali e soldati ammogliati non conviventi alla mensa od all'ordinario» 299
TRUPPA DELLE VARIE ARMI. — Berretto di panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 547

TRUPPA DELLE VARIE ARMI. — Nuovo modello di scarpe. . . *Pag* 377
Idem — Pantaloni di panno per cavalleria ed artiglieria . . . » 386
Idem — Pantaloni di panno pei bersaglieri e genio . . . . » 390
Idem — Cravatta da collo bianca per la truppa. . . . . » 405
TRUPPA ANALFABETI. — Gli analfabeti non possono essere destinati attendenti od ordinanze . . . . . » 468
TRUPPA (DISTINTIVI). — Conto di costruzione distintivi chepì da truppa » 560
TRUPPA IN MARCIA. — Somministrazione alle truppe in marcia dei mezzi trasporto, paglia e legna . . . . . » 77
Idem — Trattamento alle truppe in marcia od accantonate . . » 199
TRUPPA DI TERRA E DI MARE RIUNITE. — Regio decreto che stabilisce la precedenza nelle circostanze ove concorrano ufficiali e truppe dell'esercito e della marina . . . . . » 90
TRUPPA A PIEDI. — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria » 194

U

UFFICI. — Nuove regole pel pagamento del soprassoldo d'ufficio ai sott'ufficiali, caporali e soldati comandati presso gli uffici. . . *Pag.* 66
UFFICI SOPPRESSI. — Soppressione di uffici dipendenti dal comando territoriale del genio di Verona . . . . . » 86
UFFICIO ARCHIVI. — Aggregazione in Torino di quello del M. G. all'Archivio di Stato . . . . . » 638
UFFICIALI (ASSOCIAZIONE). — Provvista di vestiario e bardatura » 32, 130
UFFICIALI VETERANI. — Nuova divisa per gli ufficiali dei veterani ed invalidi . . . . . » 38
UFFICIALI INVALIDI E MOSCHETTIERI. — Chepì di nuovo modello. » 577
UFFICIALI ISTRUTTORI. — Ufficiali dei distretti incaricati di supplire gli ufficiali istruttori presso i tribunali militari . . . . . » 53
UFFICIALI CAVALLERIA. — Si determina il numero degli ufficiali aiutanti di campo per ogni reggimento di cavalleria. . . . . » 87
Idem. — Colbacco per gli ufficiali di cavalleria . . . . » 318, 442
Idem — Anzianità dei sottotenenti di cavalleria di nuova nomina . » 499
UFFICIALI CONTABILI. — Costituzione del personale . . . . . » 634
UFFICIALI DELLA MILIZIA. — Indennità loro dovuta, distintivo speciale ed altri schiarimenti . . . . . » 113
UFFICIALI NELLA MILIZIA. — Libri di testo pei volontari di un anno, aspiranti ufficiali nella milizia. . . . . » 438

UFFICIALI GENERALI. — Assegnamenti quando si assentano temporaneamente per servizio dalla loro residenza ordinaria . . *Pag.* 122, 304

UFFICIALI DEPOSITI CAVALLI STALLONI. — Decreto relativo al personale nei medesimi . . . . . » 447

UFFICIALI SUPERIORI RELATORI. — Loro durata in carica come relatori presso i consigli d'amministrazione . . . . . » 449, 450

UFFICIALI SUPERIORI CAVALLERIA. — Reparto di truppa al comando dei luogotenenti colonnelli e maggiori di cavalleria . . . » 491

UFFICIALI SUPERIORI DISTRETTI. — Razione foraggio a quelli aventi cavallo . . . . . » 252

UFFICIALI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Nuovo modello di chepi adottato per gli ufficiali d'artiglieria e genio . . . . . » 363

Idem — R. decreto col quale vengono modificati i reparti in gradi e classi degli ufficiali di dette armi . . . . . » 529

UFFICIALI ED IMPIEGATI DEL GENIO. — Soprassoldo agli ufficiali ed impiegati del genio in Ancona . . . . . » 467

UFFICIALI DEI GRANATIERI. — Adozione di un nuovo chepi . . » 472

UFFICIALI AI DISTRETTI. — Circa la loro destinazione ai distretti . » 528

UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE. — Chepi adottato per gli ufficiali . . . . . » 580

Idem — Spencer per quelli provenienti dall'arma di fanteria . . » 606

UFFICIALI AGGREGATI AL CORPO DI STATO MAGGIORE. — Fregi sui copripionde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore . . . . . » 606

UFFICIALI DELLO STATO MAGGIORE DELLE PIAZZE. — Chepi di nuovo modello . . . . . » 605

UFFICIALI ALLIEVI. — Non può essere accordata licenza ordinaria agli ufficiali allievi 2° corso della scuola di guerra . . . . . » 394

Idem — Materie da insegnarsi agli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 477

UFFICIALI (CHEPI' E BERRETTO). — Nuovo modello di chepi per quelli di fanteria e modificazioni al berretto pei medesimi . . » 175, 288

UFFICIALI ISTITUTI. — Fregio al berretto. . . . . » 194

UFFICIALI SANITARI. — Norme per l'ammissione dei medici militari nella milizia . . . . . » 304

UFFICIALI IN ASPETTATIVA ED IN DISPONIBILITA'. — Circa i pagamenti da farsi ai medesimi . . . . . » 644

UFFICIALI IN MISSIONE. — Soprassoldo giornaliero agli ufficiali in missione all'estero . . . . . » 444

UFFICIALI IN LICENZA. — Soppressione nella contabilità tra i corpi e lo Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio. *Pag.* 457
UFFICIALI CONTABILI. — Istituzione del personale . . . . » 504
UFFICIALI ED IMPIEGATI MILITARI. — Pagamento degli assegnamenti di ufficiali ed impiegati di personali militari affidato agli uffici d'intendenza militare delle divisioni . . . . . » 593
UFFICIO CENTRALE MATRICOLE. — Memorie storiche dei corpi . » 162
UFFICIO CONTABILITA'. — Trasferimento a Roma di quello del corpo di stato maggiore . . . . . » 544
UFFICIO PEI CONTI. — Istituzione dell'ufficio pei conti delle compagnie nei distretti . . . . . » 501
UFFICIO DEL QUARTIER MASTRO. — Sua soppressione ed istituzione di un ufficio d'amministrazione . . . . . » 542
UFFICIO D'AMMINISTRAZIONE DEI PERSONALI VARI. — Istruzioni amministrative e contabili . . . . . » 587
UOMINI DI 2ª CATEGORIA. — Istruzione per la loro chiamata alla istruzione annuale . . . . . » 93, 145
UOSE PEI SOTT'UFFICIALI. — Uso delle uose pei sott'ufficiali e musicanti dei vari corpi a piedi . . . . . » 533
USO DELLE COPERTE DA CAMPO. — Modo di adoperare quelle che hanno in fondo i distretti . . . . . » 534
UTENSILI ZAPPATORI. — Pubblicazione dell'appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria . . . . . » 483

V

VACANZE NEI CORPI. — Modo di supplire alle vacanze nei quadri della truppa . . . . . *Pag.* 18
Idem — Facoltà ai comandanti di corpo di promuovere caporali i soldati che hanno solo 8 mesi di servizio . . . . . » 455
VARIANTE. — Istruzione 28 febbraio 1870 sulla stipulazione contratti da parte delle direzioni d'artiglieria e genio . . . . . » 265
VARIANTI — Alle istruzioni sulle armi . . . . . » 527
VARIAZIONI. — Modo di notare a matricola quelle della truppa . . » 18
Idem — Memorie storiche dei corpi . . . . . » 162
Idem — Dimostrazione delle variazioni avvenute nei cavalli e muli dell'esercito durante l'anno 1871 . . . . . » 407
VARIAZIONI DI LICENZA. — Soppressione nella contabilità tra corpi e Stato delle variazioni di licenza che non alterano il diritto allo stipendio » 457

VENTIMIGLIA. — Apertura della linea Savona-Ventimiglia . . . *Pag.* 74
VERONA. — Soppressione degli uffici dipendenti dal comando del genio in Verona . . . . . » 88
VERSAMENTO DEI BOSSOLI. — Modificazioni relative al versamento nei magazzini d'artiglieria dei bossoli di cartucce metalliche sparate — Dotazione permanente e assegno annuo di cartucce . . . » 535
VESTIARIO. — Stellette adottate come segno caratteristico della divisa militare . . . . . » 13, 63, 416, 322
Idem — Stellette pei corpi che non cambiarono divisa . . . » 35
Idem — Abolizione del fiocco al berretto di fatica per i corpi di fanteria e del genio . . . . . » 16
Idem — Nuovo modello di mantellina da bersaglieri . . . » 20
Idem — Nuovo cappotto pei corpi di fanteria e del genio . » 25, 271
Idem — Nuovo modello di pastrano per la cavalleria . . . » 311
Idem — Rinnovazione del modello pei cappotti d'artiglieria da piazza » 421
Idem — Spencer per gli ufficiali di stato maggiore provenienti dall'arma di fanteria . . . . . » 606
Idem — Associazione per la provvista agli ufficiali del vestiario e della bardatura . . . . . » 32, 130
Idem — Disposizioni relative alla batteria d'istruzione ed ai plotoni pontieri o zappatori . . . . . » 21
Idem — Nuova divisa per gli ufficiali della real casa invalidi e compagnie veterani . . . . . » 38
Idem — Sacchetto pegli arnesi di vestiario fuori d'uso . . » 155, 156
Idem — Si aboliscono le mostrine ai pastrani degli uomini del treno » 163
Idem — Nuovo modello di chepì per gli ufficiali di fanteria e modificazione al berretto pei medesimi . . . . . » 175, 288
Idem — Nuovo chepì per la truppa di fanteria . . . . . » 289
Idem — Nuovo chepì per gli ufficiali d'artiglieria e genio . . . » 363
Idem — Nuovo chepì per la truppa d'artiglieria e genio . . . » 371
Idem — Chepì pei reggimenti granatieri . . . . . » 472
Idem — Nuovo modello di chepì pei medici e veterinari — modificazioni al berretto . . . . . » 574
Idem — Nuovo modello di chepì pei funzionari d'intendenza — modificazioni al berretto . . . . . » 576
Idem — Chepì per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani, e corpo moschettieri . . . . . » 577
Idem — Chepì per gli ufficiali del corpo di stato maggiore . . » 580
Idem — Chepì per gli ufficiali dello stato maggiore delle piazze . » 605

VESTIARIO. — Conto di costruzione pei distintivi pei chepì di truppa *Pag.* 560
Idem — Colbacco per gli ufficiali di cavalleria . . . . » 318. 442
Idem — Colbacco e relativa fodera per la truppa di cavalleria . . » 461
Idem — Elmo per i 4 primi reggimenti di cavalleria. . . . . » 321
Idem — Berretto di panno con visiera per la truppa meno i bersaglieri . . . . . » 328, 507, 547
Idem — Fregio al berretto per gli ufficiali degli istituti militari e per quelli applicati al corpo di stato maggiore, ecc. ecc. . . » 191
Idem — Rinnovazione del campione alle mutande . . . . . » 215
Idem — Nuova giubba di panno per la truppa . . . » 230, 359, 403
Idem — Nuovo modello di giubba di tela . . . . . » 257
Idem — Giubba di tela per sott'ufficiali d'artiglieria . . . . » 421
Idem — Pantaloni di panno per cavalleria ed artiglieria . . . » 386
Idem — Pantaloni di panno per i bersaglieri e genio . . . . » 390
Idem — Pantaloni di panno per la fanteria di linea . . . . » 540
Idem — Nuovo modello di scarpe . . . . . » 377
Idem — Nuovo modello stivalini per cavalleria e artiglieria . . » 544
Idem — Prezzo degli stivali in uso presso gli individui delle armi a cavallo» 604
Idem — Uso delle uose pei sott'ufficiali e musicanti dei vari corpi a piedi» 533
Idem — Distintivo degli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore » 254
Idem — Modo di portare il cinturino colla nuova giubba di panno, col cappotto e colla giubba di tela . . . . . » 260
Idem — Cravatta da collo bianca per la truppa. . . . . » 405
Idem — Correggia di cuoio naturale pei pantaloni . . . . . » 406
Idem — Distintivo di carica sul berretto per i direttori territoriali di artiglieria e del genio, ed i direttori di stabilimento d'artiglieria. » 466
Idem — Fregio sugli spallini del cappotto e giubba di panno pei battaglioni d'istruzione . . . . . » 578
Idem — Righe di seta nel distintivo di grado sul chepì e sopraffascia del berretto per i comandanti di corpo . . . . . » 579
Idem — Fregi sui coprifonde di gran montura per gli ufficiali aggregati al corpo di stato maggiore . . . . . » 606
Idem — Variante al distintivo pei caporali ed appuntati dalle varie armi dell'esercito . . . . . » 608
Idem — Esito degli oggetti di corredo il cui modello fu abolito o modificato » 359
Idem — Nuova divisa per gli uomini del treno . . . . . » 374
Idem — Uso degli stivalini per parte dei sott'ufficiali e musicanti . » 646
Idem — Rinnovazione dei due modelli di pastrani in uso per l'armadi artiglieria. . . . . » 647

VESTIARIO. — Nuovo modello di numero da apporsi sugli spallini delle giubbe e dei cappotti della truppa . . . . . *Pag.* 637
VETERANI ED INVALIDI. — Soppressione delle case reali veterani ed invalidi ed istituzione del corpo invalidi . . . . . » 563
VETERANI ED OPERAI D'ARTIGLIERIA. — Rapporti amministrativi colle compagnie operai e veterani . . . . . » 532
VIGILANZA SUGLI ORDIGNI GINNASTICA. — Modo di evitare le disgrazie » 298
VIVERI DI RISERVA. — Scatolette di carne in conserva e coltello a leva» 623, 624
VOLONTARI DI UN ANNO. — Volontari di un anno possono essere ammessi negli istituti militari. . . . . » 89
Idem — Libri di testo per gli aspiranti ufficiali della milizia provinciale.» 438
Idem — Assestamento dei conti individuali all'atto del licenziamento. » 471

Z

ZAINI A PELO. — Adozioni di nuovi modelli di zaino a pelo per la fanteria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 261
ZAINO COL CORREDO. — Istruzione sull'affardellamento dello zaino per la fanteria di linea . . . . . » 283
ZAPPATORI BERSAGLIERI. — Istruzione dei medesimi . . . . . » 613
ZAPPATORI DEL GENIO. — Disposizioni relative alla batteria di istruzione ed ai plotoni pontieri e zappatori . . . . . » 21
Idem — Istruzioni a piedi per l'artiglieria estese al corpo zappatori del genio.» 187
ZAPPATORI DI FANTERIA. — Pubblicazione dell' appendice alle istruzioni pratiche per gli zappatori di fanteria . . . . . » 183
Idem — Modificazioni relative agli zappatori di fanteria . . . . . » 194
Idem — Istruzione e norme di servizio per gli zappatori di fanteria. » 206

463501